ISTITUZIONI DI TEOLOGIA MORALE, OSSIA BREVE E FACIL METODO PER...

Raffaello : da Brandeglio,
Gabriele Tonini

ISTITUZIONI
DI TEOLOGIA MORALE

OSSIA

BREVE E FACIL METODO
PER APPRENDERE
LE NECESSARIE COGNIZIONI DI ESSA
E CON PARI FACILITA' RICHIAMARLE
ALLA MEMORIA

OPERA

DEL M. R. PADRE RAFFAELLO DA BRANDEGLIO

RICOMPILATA, ACCRESCIUTA E CORRETTA

DAL P. GABRIELLO TONINI
MIN. OSS.

V' insegno quello che ho imparato, non da me, chè pessimo maestro sarei stato; ma dagli uomini illustri della Chiesa.
S. Girolamo Epist. consol. a l Eustochio.

I libri, per esser utili all' universale, debbono esser brevi.
GIUSEPPE PECCHIO.

PRATO
TIP. DI G. PONTECCHI
1859.

AL BENIGNO LETTORE

La pubblicazione di buoni libri fu reputata mai sempre cosa utile, vantaggiosa ed anche necessaria per via più dilatare i confini della vera scienza, e sì tramandare agli uomini le cognizioni necessarie al disimpegno delle proprie obbligazioni. Or la scienza migliore e più necessaria è quella, senza dubbio, della morale cattolica; mentre l'unica è dessa, fra le altre molte, che indica i mezzi e dà le regole per guidar l'uomo alla pratica osservanza di questa gran massima « fuggi il male, ed opera il bene » dal che procede la vera e stabile felicità della creatura ragionevole. Ed è pure innegabile che la scienza, di qualunque cosa ella sia, tutta consiste nel bene e chiaramente ricordarsi de' suoi principii: e nissuno pertanto fra i giovani Leviti potrà con agevolezza apprendere e ritenersi alla memoria la indispensabile scienza della morale teologia, vastissima com'è in se stessa, ne' suoi rapporti, e più ancora pel metodo con cui, almeno generalmente, trattata venne dai Dottori. Il che per avventura considerando il dotto e peritissimo da Brandeglio per ben due volte pubblicò le seguenti *Istituzioni* ch'io più tardi presi a ricompilare ed accrescere, persuaso e convinto ch'ei dovesse riuscire un lavoro acconcissimo a tôr di mezzo ogni ostacolo, e ad ognuno per tal modo facilitare l'acquisto d'una scienza che al dire del Barbeyracco dovrebb'essere: il grande affare degli uomini, e l'oggetto principale di tutte le loro ricerche. Onde non mai soverchia deve reputarsi la copia di quei libri, che hanno per oggetto principale gli umani costumi e la buona disciplina.

Egli è verissimo con tuttociò che, attesa la moltiplicità degli Autori, che in antico e di recente altresì bellamente trattarono cosiffatte materie, niente io potrò dir di nuovo e nulla d'incondito racchiudervi agli occhi de' sapienti; ma questo, a dir vero, non fu giammai lo scopo che mi prefissi: mentre intesi solo e confidai poter giovare a molti presentandoli brevemente quant'altri ebbero scritto in più e grossi volumi, che il più delle volte giaccion tosto o sconosciuti o negletti nelle voluminose Biblioteche. Perciò coi lumi de' maggiori e più insigni Teologi, ho delineato e raccolto quel che di utile e buono a noi ne tramandarono, come a prezioso loro retaggio gl'illustri e benemeriti maestri. Ecco in parte lo scopo cui tende questo comunque siasi lavoro, non offerto a' maestri di color che sanno, ma bensì ordinato e diretto alla maggiore istruzione dei giovani incipienti.

Pregio frattanto, e non unico, di quest'Operetta è primieramente; la chiarezza di tutte le definizioni, divisioni e principii di ciascuna mo-

ral teoria congiunta ad una singolar brevità con che indica le analoghe leggi prese tutte al proprio fonte: accenna inoltre e risolve quasi tutte le questioni con le respettive loro autorità e ragioni, affinchè il lettore con prudente e saggio convincimento vegga, fra due o più opinioni diverse, qual debba o possa scegliere pel suo caso presente. Tutto quindi è stabilito e confermato per via di ragioni intrinseche ossia della legge ed in tal modo da potersi chiamare questo tenue lavoro *la morale ridotta a' suoi principii*, vale a dire al punto di poterne scioglier le difficoltà senza dover sempre ricorrere all' *ipse dixit* dell' autorità estrinseca. Ed è questo il miglior pregio d'ogni scienza od arte, ma specialmente della Morale intieramente basata sulla legge: *Io non ho conosciuto il peccato; salvo che per la legge* [1].

Nondimeno non avrei osato porvi la mano se non avessi inteso più volte che sempre è plausibile lo sforzo di chiunque porge ad altri le materie raccolte, che ad una qualche scienza appartengono: e che la verità essendo comune a tutti non debb' essere perciò condannato colui, che ritrovatala presso chiunque, la fa servire a proprio ed uso altrui. Questo pensiero fu che vinse ogni mia renitenza, superò ogni ostacolo e qualunque timore dalla mente mi distrasse.

E persuaso finalmente di non aver fatt' altro, com' io dissi, che ricompilare ed accrescere un' Opera contenente già quella dottrina che s. Girolamo dice non dover consistere *in verbis, sed in sensu; non in superficie, sed in medulla; non in sermonum foliis, sed in radice rationis* [2]; immeritevole mi reputo perciò e mi credo di quella indiscreta maligna censura, con che da certi spiriti più orgogliosi che saggi, si decide con alterigia, e si sprezza con leggerezza tutto quel che non bene si conosce; affin di procurare a se stessi e con sì turpe modo il nome di sapienti: e per dimostrarsi cattedre, quando in realtà non sono neppur trespoli. Onde non è punto a maravigliare se,

. . . . a meglio goder cercan furenti
La propria gioia nell' altrui disdoro.

Ma io non ho curato, non curo nè curerò giammai le mene e le brighe di cosiffatta gente degna solo di compassione e di disprezzo; mentre la sola speranza di giovare a molti, mi consola: e ciò mi basta.

E voi pertanto studiosissimi giovani della morale Teologia, voi almeno gradite ed accettate le mie deboli industrie; in ricompensa delle quali non altro vi domando che la benevolenza vostra, congiunta al desiderio di profittarne adesso, per coltivare più tardi con apostolico zelo, [illegible] del Signore. Vi muova dunque il nobile e generoso sentimento; [illegible] poi vi condurrà mano a mano a non perdonarla nè a sudori, nè a fatiche; non a disagi nè alla vita istessa, perchè la messe dell' evangelico campo avanzi, biondeggi, si perfezioni, e formi un dì la dovizia della città dei Santi.

1. Ai Romani Cap. VII. v. 7.
2. S. Hieronym. in I. caput ad Galatas.

ISTITUZIONI DI TEOLOGIA MORALE

INTRODUZIONE

La Teologia in se stessa considerata, e secondo la forza del vocabolo, è quella scienza, che guida l'uomo alla cognizione di Dio, e delle cose divine: scienza, che ci fu data per mezzo di Gesù Cristo; de' suoi apostoli, de' profeti, e degli altri personaggi, che Dio medesimo incaricò d'istruirci. Le verità, che questa divina scienza prende ad esaminare, son tutte o speculative, o pratiche; e per questo appunto la si divide in teologia speculativa, ed in teologia pratica, o morale. La prima ha per oggetto di esporre e provare con la rivelazione, e per mezzo ancora della ragione, i dogmi e le verità, che noi dobbiamo credere ad ottener salute; e queste e quegli difendere contro gli attacchi de' nemici al vero. La teologia morale, o pratica, s'occupa intieramente nel determinare i doveri, che Dio c'impone, e nel mostrare il vero senso dei precetti evangelici. Tratta poi delle virtù, e de' vizi; mostra ciò che è giusto, od ingiusto; permesso, o proibito: insegna agli uomini le obbligazioni loro, nei diversi stati, cariche, o condizioni nelle quali si posson trovare; spiana le sanzioni ecclesiastiche, non trascurando le leggi civili dello stato: spiega la natura dei sacramenti, e pone dinanzi agli occhi le necessarie condizioni alla valida e lecita amministrazione, e recezione dei medesimi. Più brevemente: è la dottrina dei costumi; l'arte di ben vivere: è la scienza, che a tutti mostra e facilita la via della salute; insegnando a moderare le proprie passioni, e a condurre una vita regolata in ordine a sè, a Dio, e al prossimo. Posto ciò sia dunque

LIBRO I.

In cui trattasi degli Atti umani; della regola prossima e remota di essi, ossia della coscienza, e delle Leggi: dei vizi e peccati e della numerica e specifica loro distinzione.

TRATTATO PRIMO

CAPO I.

Degli atti umani

1. Cos'è l'atto umano?

È qualunque azione, che si fa dall'uomo con cognizione

dell' intelletto, e con deliberazione della volontà: e se tal atto vien considerato in modo conforme, o difforme dalla retta ragione dicesi atto umano *morale*; e in pratica tali regolarmente son sempre tutti gli atti umani.

2. Cos' è l' atto dell' uomo?

È tutto ciò che si fa dall' uomo senza cognizione dell' intelletto, e senza deliberazione della volontà: come p. e. le parole inavvertite, il toccarsi la fronte, il sognarsi e simili: Onde l' atto umano è più esteso di quello dell' uomo, perchè ogni atto umano è anche dell' uomo, ma non viceversa; mentre a costituire ogni atto umano si esigono la volontà, unita alla libertà di agire.

§. UNICO

Della divisione degli atti umani

3. Di quante sorte son gli atti umani?

Eliciti, ed imperati; interni, ed esterni; buoni, cattivi, e indifferenti.

Gli eliciti, son quelli, che procedono dalla volontà *immediatamente*, come il volere, od il non volere: gli imperati procedono dalla volontà *mediatamente*, come il parlare, il passeggiare e simili, procedenti dalla lingua, dai piedi mossi dalla volontà.

Gli interni son quelli, che non appariscono esternamente; e viceversa gli esterni.

I buoni son quelli fatti in modo conforme alla retta ragione; e diconsi buoni *naturalmente*, se vengon fatti con le sole forze naturali, e *soprannaturalmente* se fatti sono con le forze della grazia: perciò distinguonsi in meritorii *de congruo* e *de condigno*.

I cattivi son quelli fatti in modo difforme dalla retta ragione: e possono esser tali *intrinsecamente* cioè di sua natura, come l'odiar Dio, il bestemmiarlo, e simili; ed *estrinsecamente*, ossia cattivi per essere da qualche legge positiva proibiti.

Gl' indifferenti finalmente son quelli, che di loro natura non sono nè buoni nè cattivi come p. e. il mangiare, il dormire; ma posson però divenir buoni, o cattivi per causa delle circostanze, e del fine per cui si fanno.

CAPO II.

Del volontario

4. Cos' è il volontario?

Tutto quello, che procede dalla volontà con cognizione dell' intelletto; e differisce dal *voluto* a motivo che questo non istà, come il volontario, sempre a nostra disposizione averlo, come la voluta pioggia, od il sole: e perchè il voluto è l' oggetto, ed il volontario è l' effetto, ossia l' atto della volontà·

Differisce pure dallo *spontaneo*, a motivo che questo consiste nell' azione fatta dalla potenza appetitiva in grazia della cognizione dell' oggetto, come lo sporgersi del bambolo ad un pomo veduto; e però non esige avvertenza d' intelletto e deliberazione di volontà.

§. I·

Divisione del volontario

5. Di quante sorte è il volontario preso strettamente?

Necessario, e libero; perfetto, ed imperfetto; diretto, o indiretto; in sè o formale, ed in causa, o virtuale; attuale, virtuale, abituale, ed interpretativo; efficace, ed inefficace; tacito e presunto.

Il necessario è quello, in cui posto il necessario per agire, la volontà non può quindi non agire, come i beati nell' amare Iddio: il libero è quello, in cui posto il necessario per agire, la volontà può quindi agire o non agire.

Il perfetto è quello, che procede dalla volontà con perfetta cognizione dell' intelletto, e questo esigesi a peccare mortalmente: l' imperfetto è quello, che procede dalla volontà con imperfetta cognizione dell' intelletto, e basta sempre a peccare venialmente.

Il diretto è quello che procede dalla volontà positivamente, ossia in quanto che la volontà stessa positivamente agisce per aver quella tal cosa: l' indiretto e quello, che procede dalla volonta negativamente, cioè si ha quella tal cosa, perchè la volontà non ha messi i mezzi per impedirla. Altri poi[1] per volontario *diretto*, intendono tutto quel che la volontà primieramente intende, e per *indiretto* quel che non intende primariamente; onde chiamano p. e. volontario diretto il bevere del vino, se la volontà intende beverne in tanta quantità da ubriacarsi; e indiretto l' ubriacarsi nel caso che la

1. Ronc. de volunt.

volontà non intendesse ciò primariamente: vale a dire che l'ubriachezza non fosse il fine principale della volontà.

Il volontario in sè, ossia formale, è quando la volontà di per se stessa, ed immediatamente intende e vuole quella tal cosa: ed in causa, o virtuale, se ne pone solamente la causa; giacchè se insieme l'intendesse, vi sarebbero ambedue.

L'attuale è quello che si ha nell'atto di fare alcuna cosa; il virtuale è quello che passò rimasto solo virtualmente; l'abituale è quello passato in modo, che neppure virtualmente persevera nella volontà : l'interpretativo è quello non mai avuto, ma che sarebbesi avuto, se si fosse avvertito.

L'efficace è quello in cui la volontà pone i mezzi per avere la cosa voluta; l'inefficace è quando non gli pone. Il *tacito* da alcuni detto anche *interpretativo* è quello contenuto in qualche segno positivo, o negativo, per cui v. g. col silenzio s'indica voler cose grate, o di ricusar le ingrate. Il presunto da molti detto pure *interpretativo* è quando non abbiamo alcun segno nè positivo nè negativo, ma solamente con prudente consiglio e ragione si presume dell'altrui volere.

§ II.

Regole per conoscere quando un cattivo effetto cagionato, o seguito dal volontario in causa, o indiretto, sia colpevole.

6. Come si conosce, e quando ci si ascrive, o no a colpa un cattivo effetto v. g. una contesa, una rissa, un danno cagionati dal nostro volontario in causa, ossia per averne posta la causa?

Se tale effetto è da noi preveduto, ed insieme non abbiamo nè onesto, nè necessario, nè lecito motivo [1] di porre la causa, ci si ascrive sicuramente a peccato, perchè chi vuole la causa vuol'anche il preveduto effetto: e per conseguenza, oltre ad essere regolarmente il peccato contro quella virtù a cui si oppone la causa, tanto sarà il nostro peccato, quant'è la malizia non dell'effetto, per non poter questo superar la sua causa, ma bensì della postane causa; cioè sarà grave, se grave in sè, od almeno nell'agente ne fu la causa, e lieve poi se fu leggiera. Se manca inoltre una sola di queste due condizioni, non si ascrive a colpa; perchè a chi è lecito por-

1. Cunil tr. 2 cap. 1 §. 7.

re la causa, non può ascriversi a colpa il seguìto effetto, benchè preveduto: nè può ascriversi a colpa neppure l'impreveduto effetto a chi, benchè senza motivo, ne pose la causa, mancandoci il volontario.

7. Come si conosce se, un male derivante dal nostro volontario indiretto, ossia per non aver noi fatte premure per impedirlo, ci si ascriva a colpa, o peccato?

Se noi possiamo agire, e coll'agire possiamo impedire tal male; e di più, se siamo obbligati ad impedirlo,[1] pecchiamo contro quella virtù per cui eravamo obbligati ad agire, perchè potendo, e dovendolo impedire, manchiamo al nostro dovere; diversamente no, benchè mancasse pur una sola di tali condizioni, mentre a peccare bisogna essere obbligati a fare quella tal cosa, ed avere la possibilità di agire, o d'impedirla; essendo il peccato una trasgressione di legge, o di una qualche obbligazione; *e dove non è legge, non è prevaricazione.*[2]

8. Chi pone il volontario indiretto, o in causa, cioè chi omette di agire, o impedire qualche cattivo effetto, o ne pone la causa, contrae la malizia, danni e pene, quando segue l'effetto, oppure quando ne pone la causa?

I danni e le pene eccettuato il caso di diversa espressa legge, come p. e. nel duello, ed assassinio in cui le *pene* incorronsi anche non seguìto l'effetto non si incorrono che ad effetto *seguito;* la malizia però si contrae tostochè si pone il volontario indiretto o la causa, a motivo di esser male il non impedire, od arrestare un cattivo effetto, o malizia subitochè è preveduta, e dovuta, e potuta impedire.

Col proseguir poi la causa e venirne l'effetto, tranne il caso di morali interruzioni, per cui s'aumenterebbe il numero de' peccati, solo si accresce la malizia, a motivo di non farsi le possibili parti per ritrattarla.

CAPO III.

Del libero, ossia libertà

9. Cos'è la libertà?

Il libero, ossia libertà, giusta la forza del nome è un'esenzione da servitù, ed un potere agire a propria elezione; onde presa generalmente è lo stesso che immunità. E questa è, dice Antoine[3], di sei sorta cioè, immunità dalla servitù,

1. Billuart. 2. Rom 4 v 15. 3. Cap. 2. de libero

da impedimento, dalla miseria, dal peccato, dalla *coazione*, e dalla *necessità*; qui però trattiamo solo delle due ultime.

10. Di quante sorte è la libertà di che parliamo?

Di due *a coactione*, ed *a necessitate*. La prima detta ancora di *spontaneità*, è un' esenzione da ogni forza, o violenza estrinseca; sempre perciò che uno fa una cosa senza esserne da altri, o da altra causa esterna violentato dicesi, ed è libero *a coactione*. E questa libertà compete altresì alle bestie, mentre da per sè, e senza esserne violentate vanno a pascolare.

La seconda detta anche di *elezione*, *d' indifferenza*, e di *arbitrio*; è una potenza attiva la quale posto tutto il necessario per agire, può agire e non agire, fare un' azione, od un' altra: più brevemente col citato Antoine, *è una virtù, o forza elettiva, o sia una potenza di eleggere*, che fu negata all' uomo da Calvino, da Lutero, da Giansenio; e vien tolta affatto dalla necessità *fisica* ossia umanamente insuperabile, e solo sminuita dalla necessità *morale*, che è quella la quale umanamente può vincersi e superarsi.

11. Di quante sorte è la libertà *a necessitate?*

Di due cioè, di *contradizione* e di *contrarietà*. La prima detta anche di *esercizio*, è quella per cui si può agire, e non agire; esercitare quell' atto, e non esercitarlo. La seconda detta anche di *specificazione*, e di *disparità*, è quella per cui si possono eleggere cose disparate, o contrarie, come amare, o odiare; camminare, o leggere e simili.

12. Nello stato presente che libertà si esige per meritare, o demeritare.

Si esige non solo la libertà *a coactione*, ma quella pure *a necessitate*, come costa dalla condanna della prop. 3 di Giansenio, e dalle 39, 66 e 67 di Baio. E siccome non solo un condannato a giusta inevitabil morte, ma fino lo stesso Cristo, dice Habert, [1] poteva far atti positivi d' accettazione v. g. della sua morte, e solo passivamente riceverne, e patirne l' esecuzione; così eran liberi gli atti di lui, e perciò anche meritorii.

13. Che differenza passa tra libero e volontario?

In morale sovente si confondono, ma in rigore differiscono, sì perchè il volontario può essere anche necessario, ma non così il libero; ed in questo senso il volontario è più

1. de Incarn. cap. 8.

esteso del libero: sì perchè ogni libero è anche volontario, ma non viceversa; ed in questo senso più esteso sarebbe il libero del volontario.

14. Che differenza passa tra *necessità*, e *coazione;* e tra *coatto* e *violento?*

La necessità é più estesa della coazione, perchè questa può farsi solo da una forza estrinseca, e la necessità anche dalla intrinseca, v. g. da alcuna nostra passione, da un' interna gagliarda tentazione, e simili.

CAPO IV.

DEGLI OSTACOLI AL VOLONTARIO, OSSIA DELL' INVOLONTARIO.

15. Quali sono i detti ostacoli?

Sono l' involontario, che può esser cagionato dalla *violenza*, *timore*, *concupiscenza, ed ignoranza:* questi si dicon gli ostacoli al libero, ed al volontario. Fra questi poi la violenza *assoluta*, e l' ignoranza *invincibile*, tolgono affatto il volontario; e gli altri, eccetto se perturbassero intieramente l' uso della ragione, solo lo sminuiscono.

16. Di quante sorte è il volontario?

Di due; cioè assoluto, o *simpliciter*, che è quando la volontà assolutamente non vuole una qualche cosa: e non assoluto, o *secundum quid*, che è quando sotto un rapporto la vuole, e sotto un altro no, come p. e. il getto delle merci in mare per salvare la vita; perciò un tal volontario può dirsi col citato Antoine *misto.*

§. I.

DEL PRIMO DEI DETTI OSTACOLI, OSSIA DELLA VIOLENZA.

17. Cos' è la violenza?

È una forza estrinseca fatta ad alcuno contro la sua naturale inclinazione; e questa ancora può essere assoluta, o *simpliciter;* e non assoluta, o *secundum quid.* La prima è quella recata ad alcuno in modo irresistibile; e dissentendo il paziente anche internamente; di sua natura toglie affatto il volontario, e per conseguenza anche ogni peccato. La seconda poi è quella a cui può uno resistervi, e per conseguenza sminuisce solo il volontario, ed il peccato.

§. II.

DEL SECONDO DEI DETTI OSTACOLI, OSSIA DEL TIMORE.

18. Cos' è il timore?

È una trepidazione della mente cagionata da un pericolo

presente, o futuro: e si distingue in *mondano* ed è quando più del peccato si teme il mondo; in *servilmente servile*, ed è quando si teme il peccato unicamente per la pena, che gli è riserbata; in *servile*, ed è quando si teme il peccato per causa della pena, ma in modo, che dal medesimo, ci distacca; in *iniziale*, ed è quando per la pena, e per amore si teme la colpa; ed in *filiale*, ed è quando si teme la colpa puramente, o principalmente per amor dell' offeso. Altro poi è *grave*, altro *leggiero;* altro *ab intrinseco*, altro *ab extrinseco;* altro *giusto*, ed altro *ingiusto;* altro da causa *libera*, ed altro da non *libera;* altro *ad hoc*, ed altro non *ad hoc*.

Il primo ossia il timor *grave*, è quello, che ha per oggetto un male grave; ed il *leggiero* un male leggiero, o se grave non temuto prudentemente; e sì l' uno che l' altro possono esser gravi, o leggieri per tutti e diconsi tali assolutamente, e respettivamente. *Assolutamente* se il danno od il male è grave come la carcere, la privazione de' beni, la morte e simili; alla cui vista anche gli uomini forti sogliono gravemente commuoversi. *Respettivamente* poi se il male sia grave solamente rispetto ad alcune persone, come p. e. rispetto ad un fanciullo, ad un vecchio, ad una femmina [1] Il timore *ab intrinseco*, è quello che nasce dalla stessa persona, che teme, come da una propria malattia; e *l' estrinseco* da causa fuor di noi esistente. Il *giusto* è quello incusso da chi ha diritto d' incuterlo; e *l' ingiusto* da chi non l' ha. L' incusso da causa *libera*, è quello, che proviene da un agente dotato di libertà, come e. g. da un altr' uomo; da non *libera* se non è tale. L' incusso *ad hoc* è quello minacciatoci per ottener da noi una qualche cosa, come chi minaccia la morte per aver danaro; e non *ad hoc*, se per altro fine.

19. Il timor grave, fuori del caso di perturbare affatto la ragione, toglie il volontario?

No; perchè il vulgato assioma dice: *coacta voluntas, est voluntas;* onde anche tutto quel, che si fa, ordina, dispensa, dispone per timore, di sua natura è valido. Si dice poi *di sua natura*, perchè la legge potrebbe dichiararlo nullo: come infatti la Glossa [2] dichiara nullo il matrimonio con simile timore celebrato; il contratto di dote, e secondo molti anche

1. Scavini. 2. al c. Abbas. De his, quae vi etc.

quello degli sponsali; la tradizione, o promessa dei beni della Chiesa: il voto fatto nella *professione* religiosa; la giurisdizione ottenuta per questo timore: quantunque Lessio[1] credeveriore l' opposta opinione a motivo di non esservi chiara legge, o gius, che l' irriti: l' autorità del tutore fatto agire per grave timore: e, conchiude la citata Glossa, *in omnibus aliis casibus tenent, quae per metum fiunt.* Ma al *C. Absolutionis*, oltre l' assoggettare chi l'estorge alla non riservata scomunica dichiara nulla l' assoluzione, o rivocazione delle Censure, ottenuta per grave timore incusso: come pure al dire del *C. Abbas. de his quae vi*, la rinunzia del Benefizio; e il Liguori[2] dice tale, anche la elezione del Prelato, perchè la ridetta Glossa, parlando della elezione del Papa dice: *cessat electio, ubi potestas eligendi adimitur;* ma ciò, come ognun vede, non pare estendibile ad ogni elezione. Inoltre, perchè le suddette cose siano nulle, è indispensabilmente necessario che vi concorrano i seguenti requisiti, cioè 1. Che il timore sia grave almeno relativamente: 2 Che sia incusso *ad hoc*: 3. Da causa estrinseca libera: 4. Ingiustamente.

20. La trasgressione delle *leggi*, non solo umane, ma anche naturali, o divine, fatta per timor grave è peccato?

Eccetto quelle il di cui opposto è malo *intrinsecamente*, come il vituperar Dio, odiarlo e simili, come pure quando le leggi portassero il dovere d' osservarle anche con pericolo della vita come p. e. il Parroco di non lasciare in tempo di peste le pecorelle senza chi somministri loro il necessario alla vita dell' anima; il soldato la propria stazione in tempo di guerra; il piloto la nave in pericolo di naufragio, quando giovar potesse a salvarla: Quando la trasgressione cadesse in danno comune, o in disprezzo della fede, o della potestà del superiore, a motivo che in tali casi la natura stessa vuole che la parte ceda al ben comune, e che il superiore, o legislatore abbia diritto di ciò comandare. Tutto ciò, dissi, eccettuato; non è peccato la trasgressione, a motivo che la legge per esser giusta dev' esser proporzionata alle forze umane; e però non arriva, giusta la comune opinione,[3] nè intende obbligare con tal timore, od incomodo.

1. Lib. II. c. 17. d. 6. n. 37   2. Lib. III. n. 716.
3. Ferrari metus.

§. III.

DEL TERZO DEI DETTI OSTACOLI, OSSIA DELLA CONCUPISCENZA

21. Cos'è la concupiscenza nel senso, che qui si prende?

È un trasporto al bene sensibile, ed un aborrimento al male sensitivo: ed è buona anche una tal concupiscenza quando regolata sia dalla retta ragione[1].

22. Di quante sorte è ella?

Antecedente, e conseguente. La prima è quella, che in noi risvegliasi naturalmente, come l'ira in sentirci offesi; onde prescindendo dall'essere rigettata, o prevenir l'uso della ragione, sminuisce il volontario *libero*, ed accresce lo *spontaneo*. La seconda è quella risvegliata dalla volontà medesima, p. e. del vendicativo a via più vendicarsi; e questa sebbene sminuisca il *libero*, accresce però il *volontario*, per esser più dell' antecedente voluta.

§. IV.

DELL' IGNORANZA

23. Cos' è l' ignoranza di che parliamo?

È una privazione di scienza in soggetto abile ad averla: e distinguesi in *invincibile*, e *vincibile;* in *positiva*, e *negativa;* in ignoranza *di legge*, *di fatto e di pena;* in *antecedente*, *concomitante*, e *conseguente*.

L' ignoranza *invincibile*, detta anche incolpevole, è quella che con le morali diligenze non può superarsi; come p. e. chi nell' agire erra circa la cosa; e non ha dubbio, o ragionevol timore in contrario, nè volontariamente ha dato causa a tale ignoranza. E però, come costa dalla condanna delle prop. 46 e 68 di Baio, ed altre ancora, scusa dal peccato, perchè cagiona l' involontario assoluto. Tale ignoranza però non può darsi, regolarmente parlando, circa i primi *principii primarii*, come, e. g. *bonum est faciendum*, *malum est fugiendum;* nè intorno a' meno *generali;* come *Deus est colendum*, *iustitiae leges sunt servandae*: nè intorno ai precetti del Decalogo considerati assolutamente come, *an furtum, an homicidium sit malum*, perchè si annoverano tra detti principii meno generali; onde può darsi solo in pratica, e nel caso di esser l' agito contro di essi, rivestito di qualche circostanza, come di poter mentire per salvare la vita e simili.[2]

1. S. Tom. 2. 2. quest. 158. 2. Lig. lib. 1. n. 8.

La *vincibile* è quella, che può togliersi con le morali diligenze, come quando si dubita p. e. esser la tal cosa mala, esservi la censura e simili: e questa se si ha per negligenza di non voler sapere, dicesi *crassa* o *supina*, ed *affettata*, se per malizia. Il p. Concina[1] però, intende per *supina* quella non superata per negligenza, ma bensì per le occupazioni. L'ignoranza vincibile forma un peccato *speciale*, ossia diverso di specie, semprechè per ispeciale virtù, o precetto si ha obbligo di non ignorare tali cose, come i misteri principali di nostra santa fede, e simili; onde chi ignorasse le cose del proprio stato, od uffizio, lederebbe solo a quella virtù, o precetto, che per ignoranza trasgredisse, o si ponesse a probabil pericolo di trasgredire.

La *positiva* detta anche di *prava disposizione*, è un positivo errore contrario alla verità medesima, come creder vero il falso, e simili; la *negativa* detta anche *privativa*, è una semplice privazione di scienza in chi la potrebbe avere: onde chi non sa una cosa ha l'ignoranza negativa, e positiva, chi la crede diversa da quello che è. L'igoranza di *legge*, è quella per cui ignorasi quel che la stessa comanda, o proibisce; p. e. chi perfettamente conoscendo esser giorno di venerdì quello in cui gli vengono offerti cibi di grasso, e per tali eziandio gli ravvisa, ma ignora che in tal giorno son proibiti, opera, mangiandone, con ignoranza di legge. Quella di *fatto* consiste nell'igorare il fatto o almeno la qualità, o natura di esso: e quella *di pena* nell'ignorare la pena inflitta da qualche legge.

E qui notisi che l'ignoranza *invincibile* della *legge*, e della *pena*, sebbene non iscusi dalle mere inabilità, impedimenti, nullità di atti imposta per chi agisce contro la legge, scusa però affatto da colpa, e da pena: e dalla pena scusa anche nel caso che fosse leggermente colpevole; ma nel foro esterno, dice Lambertini,[2] *essendo il gius chiaro, l'ignoranza, e l'inavvertenza, non s'ammettono*: se poi l'ignoranza fosse solo *della pena*, ma non *della legge*, esimerebbe dalla pena sol quando consistesse in *Censure*, o pene gravissime, inflitte per il peccato, a motivo che per le Censure si esige la contumacia, e per le seconde sproporzionata sarebbe dice il Liguori[3] con la comune, la pena al peccato commesso, se

1. De censur. dis. 1. cap. 5. n. 3. 2. Notif. 60 n. 13. 3. Lib. I. n. 169

legasse anche con invincibile ignoranza di essa pena. Anzi se la pena sì grave, come gravissima, o la *Censura* fosse dalla legge, o dal superiore inflitta con le clausole *scienter*, *praesumpserit*, *ausu temerario* e simili, siccome non si avvera l'indicato da tali clausole, così ne scuserebbe, come si ha dalla comune, non solo l'ignoranza *crassa* e la *supina*, ma *l'affettata* altresì, per non esser vera, e rigorosa scienza. Al contrario non iscusa neppur la crassa, se nella legge non vi sono tali clausole; perchè chi è posseduto da questa ignoranza, dubita almeno in modo vincibile della *censura*, e per conseguenza ne merita le pene se così dubitando e avvertendo, colpevolmente agisce contro di essa. Ed un'opinione, presso Antoine, [1] poco però tenuta, alle censure così inflitte per legge *papale* od *universale* vi assoggetta anche chi sapendo la legge, affatto ignora la *censura*.

L'ignoranza *antecedente*, è quella, che antecede l'atto della volontà, cioè la volontà agisce perchè invincibilmente ignora l'agito; perciò cagiona l'involontario *simpliciter*, e coincide con l'ignoranza invincibile. La *concomitante*, è quella che accompagna l'atto della volontà; cioè la volontà fa quella tal cosa senza conoscerla come tale, pure ha tal animo e disposizione, che la farebbe nel caso ancora che la conoscesse; perciò cagiona il non volontario. La *conseguente*, è quella che segue l'atto della volontà; ossia è quella che la volontà, almeno in causa, ha prima voluta: perciò cagiona il volontario almeno indirettamente, o in causa.

GAPO V.

DELLA BONTÀ, O MALIZIA DEGLI ATTI UMANI

24. Cosa s'intende per bontà, o malizia degli atti umani?

Per bontà, s' intende l'esser essi conformi alle regole della retta ragione; e per malizia, difformi, o contrari: onde semprechè son essi conformi alla retta ragione, sono buoni *naturalmente*, o *moralmente*: e se con la forza della grazia fossero diretti a Dio, sarebbero tali anche *soprannaturalmente*; e cattivi sono, quante volte sieno difformi dalla retta ragione. E qui notisi che, tranne la compiacenza, la quale secondo molti non s'investe delle malizie dell'oggetto, benche prevedute se non sono anche intese, per contrar la malizia di tali atti cattivi basta solo che sia dall'agente preveduta;

1. De censur. cap. 1. quest. 4

il che non basta per la bontà, che bisogna eziandio volerla, o almeno intenderla, perchè più vi vuole per arrivare al bene che al male; e perchè il non evitare il preveduto male è per se stesso difetto.

25. Cosa richiedesi perchè un atto umano sia buono, ovvero conforme alla retta ragione?

Che buono, ossia conforme alle regole della onestà, o almeno indifferente abbia *l'oggetto*, buono *il fine*, almen principale dell'operante, e buone le circostanze. Si richiede cioè, che l'atto umano di sua natura sia buono, od almeno indifferente, e che si faccia almeno pricipalmente, per buon fine, e con buone circostanze: e siccome queste tre cose sono l'essenziale costitutivo del buon atto umano, così se ne manca una sola tosto divien malo più o meno, a seconda cioè delle parti costitutive, che vi mancano; e però dice l'assioma, *bonum ex integra causa*, *malum ex quolibet defectu.*

Inoltre, parlando specialmente delle opere buone *soprannaturalmente*, quanto più sono i buoni fini e le circostanze, che si uniscono ad una buona o indifferente nostra azione, tanto migliore e a Dio più gradita, e per noi più meritoria ell'addiviene; e però il mezzo facilissimo per dare a Dio con ogni nostra azione maggior gradimento, ed a noi accrescere il merito, si è di farla, come nota il Cuniliati, [1] con quanto più buoni fini, e circostanze si può.

26. Cosa s' intende per oggetto?

S'intende la cosa, o la persona intorno a cui si agisce; e questo dicesi oggetto *materiale*: intendesi pure la ragione, o il modo con cui la nostra volontà tende nell'oggetto, o nella cosa stessa circa cui si agisce; e questo dicesi oggetto *formale*. Onde il povero e. g. e la di lui miseria sono l'oggetto *materiale*, ed il soccorrerlo con la limosina è il *formale* di chi fa tal atto umano nel darla: la lode, o la bestemmia di Dio sono il modo, con cui chi fa l'atto umano della lode, o della bestemmia, tende in Dio; e siccome con la lode ci tende in modo buono, ed in modo cattivo con la bestemmia; così buono nel primo caso, e cattivo nel secondo n'è il formale oggetto, nonostantechè buonissimo sempre sia in sè l'oggetto stesso, cioè Dio. Or da questa diversità di oggetti; e dal modo di tendere in essi, la diversa loro

1. Trat. 3. cap. 3.

bontà, o malizia essenzialmente desumono gli atti umani.

27. Cos' è il fine?

È il perchè, ossia ciò in grazia del quale alcuno agisce; e distinguesi in *intrinseco*, ed *estrinseco*. Il primo detto (anche[1] *fine dell' opera*, è quello, che l'opera stessa seco porta: come la limosina porta sollievo al povero, l'orazione ben fatta il culto di Dio, e simili; e questo coincide con l'opera stessa. Il secondo, ossia *l' estrinseco*, detto ancora *esterno* e dell' *operante*, è quello che all' atto umano aggiunge l'agente; e però di questo, e non dell' *intrinseco*, s'avvera l' assioma, che " *finis praecepti*, *non cadit sub praecepto ;* e distinguesi in *medio* ed *ultimo; primario* e *secondario*.

Il *medio*, o mediato, è quello inteso pel conseguimento di altro fine, come lo studiare a fine di sapere per quindi giovare al prossimo: *l' ultimo* è quello al quale come a suo fine, o quiete tende l'agente, come il detto giovamento del prossimo: e quando non può riferirsi a nuovo superior fine, dicesi *ultimato*, e tale è Dio solo. Il fine *primario* detto anche *principale*, *motivo*, *o movente*, è quello per cui principalmente si agisce, e senza cui non si agirebbe: e questo solo mancando, basta, giusta il ridetto assioma, *malum ex quolibet defectu*, a rendere essenzialmente cattiva, un' opera buona, o indifferente. Il *secondario* detto anche *concomitante*, *accidentale*, *accessorio*, ed *impulsivo*, è quello che solo alletta, o spinge ad agire, ma per questo solo non si agirebbe; onde come *accessorio*, può viziare bensì, ma non rende mala l' azione con esso fatta.

28. Cosa sono le circostanze?

Sono certi aggiunti che possono unirsi, o ritrovarsi nelle umane azioni, e contribuire alla maggiore, o minore loro bontà, o malizia: come v. g. la qualità, o circostanza del voto in chi viola, od osserva la castità: o nella persona con cui si pecca, o il luogo dove si fa l'azione v. g. se sacro; o i mezzi che si usano per farla, o il fine, o il modo, o il tempo ; e sono sette comprese nel seguente verso : *Quis*, *quid*, *ubi*, *quibus auxiliis*, *cur*, *quomodo*, *quando*.

29. L' atto esterno, come p. e. il già commesso furto, il recitato divino uffizio, e simili, di sua natura accresce

1. Scavini pag. 47.

malizia, o bontà all'atto interno v. g. al desiderio di rubare, o di recitare il divino uffizio?

La più tenuta dai Tomisti,[1] dice di no, a motivo che tutta la bontà o malizia dell'atto esterno proviene di sua natura dall' interno : onde benchè Abramo non sacrificasse realmente il figlio suo Isacco, pure gli disse Iddio " *poichè hai fatta una tal cosa*, *e non hai perdonato al figlio tuo unigenito per me*: *Io ti* ec.[2] ,, e s. Agostino[3] dice : *quidquid vis*, *et non potes*, *factum Deus computat*. Perciò, solo per accidente può accrescerne la malizia ; v. g. per la maggior durazione, intensione, inclinazione e sforzi richiesti e adoperati per fare l'atto esterno.

30. Dunque chi ha fatto de peccati esterni, basterà che in confessione accusi il solo atto interno, o l'animo di farli?

Gravi Teologi danno ciò per probabiliore,[4] e per probabilissimo il Tamburino[5] eccetto il caso di riserve, censure, obbligazioni e simili, le quali non si conoscerebbero dal confessore, se non s'indicasse l'atto esterno. Questi ed altri tengono, dissi, che basti anche non accennando l'effetto, perchè l' effetto di natura sua niente differisce in malizia dall'interno, ed al più per accidente l'aggrava *notabilmente* come vogliono molti ; o solo leggermente come dicono Soto Gaetano Navarro, e Diana. Il Cuniliati[6] però e l'Antoine ;[7] tengono l'opposta sentenza, per la ragione, che il peccato non verrebbe spiegato interamente ; e questa opinione è la più sicura, e la più conforme alla prassi.

CAPO VI.

DEGLI ATTI INDIFFERENTI

31. Si danno atti indifferenti, cioè di lor natura nè moralmente buoni, nè cattivi?

Speculativamente parlando, sì, a motivo che il dormire v. g. il camminare, e simili di loro natura non sono nè buoni, nè cattivi; ma in pratica, o nell'atto che si esercitano, la più tenuta non gli ammette, perchè l'uomo essendo ragionevole, non indifferentemente, come fanno le bestie, ma ragionevolmente, od almeno con fine onesto, deve agire, e perchè il farli per sola *voluttà*, o *piacere* coincide con l'ot-

1. s. Tomm. 2. 2. q. 40. dist. 1. a 3. Antoine de peccat cap. 6.
2. Genesi 22. v. 16. 3 In psalm. 57. 4. Girib de Poenit c. 8. n. 152.
5. Lib. 2. c. 6. 6 Trat 3. cap. 3. n. 9.. 7. de pecat. cap 3. quest. 4.

tava, e nona prop. condannate da Innocenzio II. Anzi alcuni Dottori, dicono che ad evitare il difetto, non basta neppure l'agire, od il far'atti umani, per fine onesto; ma bisogna inoltre riferirli a Dio, giusta l'insegnamento di Paolo, *tutto fate a gloria di Dio*. Benchè altri con Antoine,[1] ciò negano per la ragione che l'atto onesto da per sè a Dio si riferisce, e non può esser difetto quel che onora Dio naturalmente: onde per evitar l'uomo ogni peccato, basta che lasciato quel che è male, faccia tutte le sue interne, ed esterne azioni per fine onesto, cioè con fine ragionevole ossia conforme alla retta ragione; e tal fine basta ch'ei l'abbia ancora virtualmente, nè questo resta come il *sopramnaturale o meritorio* ritrattato neppure dal peccato mortale, a motivo che altrimenti gl'infedeli sarebbero incapaci di opere buone naturali.

32. Ma come farà il rozzo a conoscere quel che è male, e ciò che non è tale?

Siccome, tolto il male, si possono riferire a Dio non solo le azioni buone, ma ancora le indifferenti; così, se consultato il rozzo il proprio cuore, e la interna voce della natura, e sente rispondersi che quella tal cosa si può a Dio offerire, tosto rileva e comprende che non è mala, ma buona, o almeno indifferente: onde s. Tommaso[2] disse, che *nelle cose umane è vizioso tutto ciò, che è contraro, alla retta ragione;* dunque buono dee dirsi ciò che ad essa è conforme e consentaneo.

CAPO VII.

DEL MERITO

33. Cos'è il merito?

E un'azione lodevole, o positivamente onesta, fatta in altrui ossequio, e per se stessa capace di una mercede, o premio: e distinguesi in merito *de congruo*, e *de condigno*. Il primo, è quell'azione lodevole a cui per una certa convenienza si da il premio: il secondo è quando gli si da per dovere, e perchè l'azione ha una egualità morale col premio:[3] e dal Tridentino[4] fu definito che sotto questo merito cade solo la vita eterna, e l'aumento della grazia santificante.

34. Cosa si esige per tali meriti?

1. De char. c. 2. q. 4: e Berti lib. 18. c. 3. 2. q. 142. art. 6.
3. Moullet. pag 28. 4. Sessione 6, can. 32.

Per quello *de congruo*, che l'azione sia libera, e buona anche *sopramaturalmente*, e che sia fatta da un viatore; e per quello *de condigno* esigesi inoltre lo stato di grazia, e la promessa del premio: il di cui aumento consiste, dice s. Tommaso [1], nella carità; onde per sè la vita *contemplativa* è migliore dell'attiva.

TRATTATO SECONDO

Della coscienza, e della sinderesi.

CAP. I.

DELLA COSCIENZA E SUE SPECIE

35. Cos'è la coscienza?

É un dettame della ragione, che dice ciò che in pratica è lecito, o illecito; da farsi come buono e onesto, o da fuggirsi come turpe e inonesto. E differisce dalla *sinderesi*, od *opinione*, perchè questa è un dettame solo generale, o speculativo, come p. e. il bene dee farsi; il male dee fuggirsi e simili.

36. Di quante sorte è la coscienza?

Secondo alcuni è di sei sorte cioè, *vera* o *retta*, *erronea*, *perplessa*. *dubbia*, e *scrupolosa*: di tre secondo altri a motivo che la *perplessa*, *dubbia*, e *scrupolosa* non può chiamarsi rigorosamente coscienza per non essere un dettame di ragione: ed altri finalmente la distinguono, per parte dell'oggetto, in *retta*, ed *erronea*; per parte del soggetto, in *perplessa*, *dubbia*, *probabile*, e *scrupolosa*; per parte del vincolo in *obbligante*, o *precipiente*, se detta una qualche cosa come precetto; *proibente*, se la detta sol come proibita; *consulente*, se la detta come consiglio. e *permittente*, se detta una cosa come non proibita, nè comandata, ma permessa [2]

§. I.

DELLA COSCIENZA VERA O RETTA, ED ERRONEA

37. Qual è la coscienza vera?

E quella che è conforme alla sua regola, cioè alla umana ragione, in quanto questa è conforme alla legge eterna, cui rappresenta [3]: ovvero è quella, che detta esser buona, o

1. 2. 2. q. 182. art. 2. ad 1. 2. Moullet p. 34.
3. Scarpazza tom. 1. cap. 3.

cattiva un'azione, che in realtà è tale: onde se solo fosse creduta tale, benchè invincibilmente, non sarebbe vera rigorosamente, ma potrebbesi dire retta e certa solo *subiettivamente;* e da ciò apparisce che ogni coscienza rigorosamente vera è anche retta, ma non viceversa.

38. Qual è la coscienza erronea?

È quella, che non concorda con la legge, e che detta esser buona, o cattiva una cosa, che in realtà non è tale: e distinguesi in erronea *vincibile*, ossia da potersi con le morali diligenze superare; (ed ammette le stesse distinzioni della ignoranza vincibile), ed *invincibile*, cioè da non potersi superare.

39 Quando la coscienza erronea detta doversi fare qualche cosa, come obbliga?

Obbliga sempre *negativamente*, cioè a non potere agire contro il di lei obbligante dettame; perocchè dice s. Paolo,[1] *tutto quello che non è secondo la fede*, cioè secondo il dettame della coscienza come spiega il Martini, *è peccato*: e se fosse invincibile, obbliga anche *positivamente*, cioè a seguirsi; perciò le azioni fatte con questa, non potendosi dire nè cattive, nè indifferenti, almeno per il fine e circostanze, secondo la più tenuta, con il Liguori,[2] son buone e meritorie.

40. Che peccato fa chi agisce contro l'obbligante dettame della coscienza erronea?

Prescindendo dal fòro esterno, nell'interno si fa quello stesso come se la cosa in realtà fosse tale; onde chi p. e. non ripetesse l'uffizio credendo, o almeno dubitando di esserne obbligato, peccherebbe contro la religione, a motivo di esser tale il dettame della coscienza; e perchè ogni legge obbliga non solo a non agire contro di essa, ma anche a non esporsi illecitamente al probabile pericolo di violarla.

§. II.

DELLA COSCIENZA PERPLESSA

41. Cos'è la coscienza perplessa?

È un trovarsi alcuno astretto da due precetti incompossibili ad osservarsi senza potersi con le morali diligenze determinare qual dei due possa senza peccato tralasciare: come p. e. colui, che in giorno festivo astretto ad udir la Messa, e a custodire un ammalato, credesse di peccare tanto a lasciar

1. Rom. 14. v. 23. 2. lib. 1. n. 6. e Scavini pag. 61.

la Messa che l'infermo: onde se con saggio consiglio potesse determinarsi, una tal coscienza in rigore sarebbe dubbia, od erronea vincibile.

42. Come obbliga questa coscienza?

A far quello che si crede meno male; giacchè se si facesse il più, si peccherebbe a proporzione di quell' avvertito eccesso di malizia, in cui la parte eletta supera l'altra; e perchè questo eccesso sarebbe libero e volontario. Nel caso poi che sospender non si potesse l'azione, nè rilevar si potesse il minor male, nè consultarne i periti, non è peccato l'attenersi o all'uno o all'altro espediente: mentre l'agente sarebbe *fisicamente* libero riguardo all'atto, ma non *moralmente* per ragion del peccato, il quale non può darsi in quelle azioni, che ci sono inevitabili [1].

§. III.

DELLA COSCIENZA DUBBIA

43. Cos' è la coscienza dubbia?

È una sospensione d'animo, o un dettame fluttuante della ragione intorno all'onestà, o malvagità di un'azione da farsi, o da omettersi. Il dubbio preso generalmente distinguesi in *antecedente*, ed è quello che antecede l'azione, in *concomitante*, ed è quello che l' accompagna, in *conseguente*, ed è quello che vien dopo l'azione. Questa coscienza, poi o meglio dubbio, distinguesi in *positivo* e *negativo;* in *speculativo;* e *pratico;* in dubbio *di legge* e *di fatto;* e può unirvisi anche quello di *pena*, applicandoli quanto si disse al numero 23, circa l' ignoranza vincibile rapporto alle pene.

Il dubbio *positivo*, è quello per cui vi sono gravi ragioni, e moralmente pari per l'una parte e per l'altra; e viceversa il *negativo;* onde piuttosto ignoranza, che dubbio si può chiamare. Lo *speculativo* è quando si dubita solo in generale e speculativamente, come. e. g. se la caccia sia illecita, o no in giorno di festa: *il pratico* è quando si dubita nei casi particolari, ed in pratica, come p. e. se siami lecito fare la tal cosa in giorno festivo e simili. E qui notisi che col dubbio speculativo praticamente deposto si può agire, ma non col pratico; mentre agendo allora contro coscienza peccherebbesi a proporzione del dubbio, cioè mortalmente, agen-

1. Scavini pag. 56.

do col dubbio di peccato mortale: e venialmente se col dubbio pratico di peccato veniale. Che se si agisca poi col solo dubbio di far male, senza riflettere e pensare nè al grave, nè al leggiero, secondo alcuni presso il Liguori [1], peccasi mortalmente, per causa del pericolo a cui uno si espone; e secondo altri pecca solo a proporzione della gravità dell'agito: Altri contuttociò per la ragione di mancare la piena avvertenza, più rettamente condanna sol di veniale; purchè neppure in confuso siasi pienamente avvertito al male grave, nè al grave obbligo di sincerarsi.

Il dubbio *di legge*, è quando si dubita dell'esistenza della legge; *di fatto*, è quando si dubita se siasi fatta, o no quella tale azione, o con quel tale requisito, o qualità.

44. Qual è la regola per deporre i dubbi, o la coscienza dubbia?

Usare le morali diligenze *ordinarie* a seconda della qualità delle azioni per vedere se esiste, o no la legge: [2] e nel caso urgente di dovere agire basta, dice il Roncaglia [3]: usar quella, *che il tempo, e il luogo permettono*: e non trovata la legge, si può, al dire di molti con il Liguori [4], agire, perchè *lex dubia non potest certam inducere obligationem*: e Benedetto XIV. saggiamente disse, che: *non si debbono porre legami certi, quando non vi è una chiara legge, che gl'imponga* [5]. Infatti, quel principio *in dubiis tutior pars est eligenda;* o vuol dir solo che non si agisca in dubbio senza prima deporlo, nel modo che abbiam detto, oppure è solamente di consiglio, e la prassi non solo dei PP. e dei Teologi, ma pur della stessa chiesa chiaramente lo dimostrano: mentre, sebbene la tuziore con s. Tommaso, opini e creda che dispensar la non possa nel voto solenne di castità, pure vi dispensa: ond'è che il prelodato Benedetto parlando in una sua Enciclica di quei dubbi, che possono occorrere ai Confessori disse: *libros consulant quamplurimos, eos cum primis, quorum doctrina solidior, ac deinde in eam descendant, sententiam, quam ratio suadet, et firmat auctoritas* [6].

1. Lib. I. n. 23.
2. Concina in comp. cap. 1. de consc. n. 9.
3. Trat. I. q. 1. cap. 3.
4. Lib. I. n. 97.
5. Notif. XIII, e n. 19. della 80. 6. Apostolica incip. § 22.

§ IV.

DELLA COSCIENZA PROBABILE

45. Qual'è la coscienza probabile ?

È quella che con grave probabilità, o fondamento detta lecita, o illecita una qualche azione da farsi di presente, con timore però dell'opposto: e differisce dalla opinione come la pratica dalla speculativa, e la coscienza dalla sinderesi.

Tal fondamento poi o probabilità, può essere *intrinseca* ed *estrinseca;* di *gius* e di *fatto*. È *intrinseca* quand'è fondata sopra motivi intrinseci, cioè sopra ragioni tratte dalla natura stessa della cosa; ed *estrinseca* quando è fondata sopra motivi estrinseci, come e. g. sulla testimonianza degli autori, o sulla non chiara legge; giacchè la chiara di per sè somministra certezza. È di *gius* quando riguarda solo se la cosa sia lecita o no ; di *fatto* poi è quando riguarda la verità, o valore dell'atto; come se tal acqua basti a battezzare, e simili. Così pure un' opinione dicesi probabile *speculativamente*, quando è tale solo in teorica, e generalmente parlando; e probabile direbbesi *praticamente*, se lo fosse anche nel caso pratico, e considerato nelle sue circostanze.

46. Di quante sorte è la coscienza, od opinione probabile ?

Di otto cioè, dubbiamente tenuemente, probabile; certamente probabile ; probabiliore ; probabilissima ; moralmente certa; sicura; tuziore ; sicurissima. La prima è quella appoggiata a deboli ragioni; e con questa, qualora sia contro la legge non si può agire, come apparisce dalla prop. 27, condannata da Ales. VII. e dalla 3, da Innocenzo XI. La certamente probabile è quella appoggiata a ragioni prudenti, con timore però dell'opposto; e questa a motivo di così esigere, o la convenzione almeno tacita, o l'irreparabilità del danno, non può seguirsi , dice il Liguori [1] con altri molti, nè dai medici nel medicare , eccetto però il caso disperato , o di non aversi altri rimedii; nè dai Giudici nel giudicare, nè dove trattisi di giustizia commutativa, come p. e. di togliere od ottenere un diritto certo con l'opinione probabile, e simili: nè in quelle cose può seguirsi, che riguardano non la semplice giurisdizione, ma il valore dei Sacramenti; nè in ciò finalmente ch'è di precisa necessità per la nostra giustificazione, e salute. La probabiliore è quella, che ha ragioni più forti

1. Istruz. cap. 1. n. 23. e seg.

dell' opposta. La probabilissima è quella, che le ha forti in modo che al di lei confronto l' opposta è poco probabile: ed Aless. VIII. condannò questa prop: *Non licet sequi opinionem, inter probabiles, probabilissimam*: giacchè in tal caso abbiamo sempre una certezza morale della bontà dell' azione rispettiva, la quale basta per essere esenti dal peccato. *Certitudo*, dice però s. Antonino, [1] *quae requiritur in materia morali, non est certitudo evidentiae, sed probabilis coniecturae.*

La moralmente certa è quella, che esclude ogni prudente timore di falsità, cosìcchè l' opposto è improbabile . o solo probabile tenuemente. La sicura è quella che si allontana da ogni probabil pericolo di peccare: la più sicura molto più; e la sicurissima è quella, che più della sicura, o più sicura, si scosta da ogni pericolo di peccare: perciò nell' amministrare i Sacramenti è dottrina *sicura* che basti il porvi l' intenzione *virtuale;* più *sicura* il porvi *l' attuale, sicurissima* poi il porvi *l' attuale riflessa*: quest' ultima inoltre, ossia la sicurissima può essere anche improbabile come in chi avendo p. e. una tenuissima opinione di non aver detto l' uffizio opinasse di doverlo ridire.

47. Cosa intendesi in morale per opinione *comune, comuniore, e comunissima?*

Per *comune*, dice il Bernardini, s' intende quella sostenuta da otto, o dieci gravi Autori, e di gran nome, *i quali abbian trattato ex professo, e intimamente la stessa cosa;* per *comuniore* dalla maggior parte; e per *comunissima* la sostenuta da quasi tutti.

ARTICOLO UNICO.

IN CUI SI ESPONGONO I SISTEMI DELLA MORALE

48. Quanti sono i sistemi della morale?

Eccetto, come abbiam detto, il non potersi da noi seguire il probabilismo, nè dai medici nel medicare, nè dai giudici nel giudicare, nè riguardo al valore dei Sacramenti, nè in cose necessarie alla eterna salute, nel che quasi tutti convengono i Dottori, e Teologi; circa alle altre materie ed azioni, tre sono i sistemi cioè, de' *Probabilisti*, *Probabilioristi*, e *Semiprobabilisti*.

I Probabilisti tengono che quando l' opinione è certamente probabile, sempre può seguirsi benchè l' opposta fosse pro-

1. In Somm. parte I. tit. 3. cap. 10. Scavini pag. 79. e seg.

babiliore; e la loro ragione è perchè l' agire con fondamento prudente, qual' è l' opinione certamente probabile, è da uomo prudente: e però i seguaci di questo sistema nelle loro azioni, o dubbi avendo qualche prudente fondamento di *autorità*, o di *ragione* che quella tal cosa sia lecita benchè con timore dell' opposto, o scorgendo nel leggere tra le più e diverse opinioni su la stessa materia una per *l' autorità* de' Dottori, o per la *ragione* certamente probabile, dicono che la si può seguire: e quando l' opinione probabile non è contradetta da un' altra meno probabile, l' accordano anche i probabilioristi.

I Probabilioristi tengono che quando l' opinione probabiliore è per la legge, sempre si debba seguire; come pure quando fosse probabile al pari di quella per la libertà, perchè quando non si conosce la verità dee seguirsi ciò, che più si accosta al vero; giusta la regola 45, del gius: *Inspicimus in obscuris quod est verosimilius, vel quod plerumque fieri consuevit*: ed accordano perciò il seguire tra le opinioni quella favorevole alla libertà sol quando è più probabile di quella che sta per la legge.

I Semiprobabilisti finalmente tengono lo stesso dei probabilioristi, cioè che seguir debbasi l' opinione, che sta per la legge quando questa è *certamente, e notabilmente* probabiliore: ma quando l' opinione per la legge è solamente probabile, al pari di quella, che sta per la libertà, dicono che possiamo seguir questa. Imperocchè essendo in tal caso la *legge dubbia*, non può partorire obbligazione certa; e perchè nel dubbio nessuno è tenuto a spogliarsi del certo possesso della sua cosa, o di quella liberta che Dio ci ebbe donata, *creando l' uomo*, come si legge nell' Ecclesiastico, [1] *e lasciandolo in potere de' suoi consigli*, ovvero in balìa *della propria volontà*; dandogli i suoi *precetti e comandamenti*, come una legge, che lo dirigesse al bene, e lo ritraesse dal male: dunque allorchè le opinioni per l' autorità, o ragione, sono egualmente o quasi egualmente probabili, non v' ha obbligo di seguir quella per la legge, benchè da molti si creda più sicura. [2] S Alfonso però ha detto: *ut dicatur quod actio aliqua non sit peccatum grave, sufficit, ut vera probabilitas habeatur quod talis non sit, quemadmodum omnes fatentur.* [3]

1. Cap. XV. v. 14. 2. Diz. univ. tom. 3. coscienza. 3. Ediz. 8. p. 115.

49. Quale nel sistema dei *probabilisti*, *e semiprobabilisti* sarà la regola per conoscere e scegliere in pratica le opinioni fra le tante e diverse, che in tutta la *morale* si trovano sulla stessa materia?

S. Alfonso nella sua *Pratica*, [1] da la seguente, cioè: che si debbano, per quanto lo permette la cristiana prudenza, preferire le più benigne, quando queste giovano, o più giovano per allontanare dai veri e formali peccati; e le più rigide quando le benignori più esponessero al pericolo di tali peccati, come circa al sesto precetto e simili: e regolarmente saggio consiglio è sempre, il praticare, e consigliare la parte più contraria al senso. Dobbiamo insomma adoperarci nel facilitare a tutti l'adempimento dei precetti più duri, e nel farli sperimentare dolci, soavi, e leggieri per un'abbondanza di grazie, di amore, di carità: *Quidquid durum est in praeceptis, ut sit lene, charitas facit.* [2].

§. V.

DELLA COSCIENZA SCRUPOLOSA

50. Qual è la coscienza scrupolosa?

È quella, che per frivole ragioni, o per motivi leggerissimi detta illecita una qualche cosa, od azione, che non è tale: e *lassa* direbbesi se per simili ragioni, o motivi la dettasse lecita ed onesta. I segni poi a conoscere una tal coscienza sono, il non acquietarsi all'altrui prudente consiglio: mutar sovente giudizio sulla stessa cosa: agire con perturbazione di spirito: trovar nelle proprie azioni infiniti dubbi, riflessioni, e simili.

51. Quanti possono essere i fonti, o le cause degli scrupoli?

Tre, cioè Dio, il Demonio, e noi a noi stessi: sicchè tutti gli scrupoli nascono da interne, od esterne cause. Le interne sono una complessione fredda, melanconica, e quindi sottoposta al timore; l'amor proprio e la dilezione del proprio sentimento; la mancanza, il più delle volte, di giudizio e di scienza per distinguere quello, che è peccato, da quel che non lo è, o il peccato mortale dal veniale; una certa sottigliezza dell'ingegno nel trovare ragioni da dubitare ed una gran debolezza nel risolvere. Le cause esterne posson essere la lettura di libri sproporzionati alla capacità dei lettori; gli scaltrimenti e la tentazione del demonio, che

1. Num. 65. e 114. 2. S. Aug. Serm. 96.

si sforza per tal modo a turbare le anime timorate, per far loro abbandonare il cammino della salute, gettandole, se potesse, nella disperazione; la condotta di Dio sovra certe anime elette, che vuole umiliare, esercitare, purificare, e condurle alla perfezione, per mezzo dei travagli dello spirito, e degli scrupoli. Dagli effetti si conosce poi la qualità di tali fonti, o cause: mentre gli scrupoli che vengon da Dio hanno per effetto l'umiltà, la purezza di coscienza, e simili; quei che sono originati dal demonio tutto l'opposto; ed i naturali hanno sempre effetti conformi alla natura di chi li soffre, o dall'interno da cui nascono: benchè sovente in un fonte, vi è mescolato anche un altro.

ARTICOLO UNICO

DEI RIMEDI PER GLI SCRUPOLI.

32. Quali sono i principali rimedi per gli scrupoli, e scrupolosi?

Bisogna prima di tutto disprezzargli, e operar contro, guardarsi dall'ozio, [1] e dal conversare con persone scrupolose, o di stretta coscienza; non parlar mai de' propri scrupoli nè pensarvi per quanto è possibile: bisogna assuefarsi ad operare come le persone timorate di Dio, aderendo volentieri più alle altrui, che alle proprie opinioni; chè in tal modo, dice il Fagnano, [2] dobbiamo intendere la massima di Gersone: *debent scrupulosi audacter contra scrupulos operari; alias nunquam pacem habebunt*. Dobbiam inoltre prestare una cieca obbedienza al proprio confessore, [3] il quale fermo debb'essere, e nulla titubante nella sua direzione consistente per lo più in regole generali, perchè altrimenti accrescerebbe motivi di timore, e dannose riflessioni allo scrupoloso: gl'insegni, dice l'Occa, a non mai giudicar mortale qualche azione, o di averci acconsentito, *nisi id cito, et sine formidine de opposito cognoscat:* [4] onde nel dubbio di avere, o no peccato, la persona scrupolosa può e deve giudicare a suo favore, a motivo che ha la presunzione in suo vantaggio. [5] Nè osta che nell'agire sembri allo scrupoloso di far male; perocchè avendo il certo naturale precetto della propria conservazione,

1. Scarpazza trat. 1. cap.. 9 2. C. ne imitaris n. 251.
3. Scaremelli Direttorio asc· tom. I. trat. 2. cap. 3.
4. De act. hum. Dis. 3. c. 5. 5. Colombano Gilotte francescano, nel suo Direttore delle coscienze scrupolose.

e di obbedire; questo per conseguenza deve preferire a' suoi dubbi o scrupoli. E neppure gli è necessario il disprezzo attuale, ma basta eziandio il virtuale consistente in agire contro i suoi dubbi e scrupoli in forza dell' uso, o degli avvisi ricevuti dal proprio Direttore. Inoltre, nemmeno è tenuto lo scrupoloso ad usare nelle proprie azioni quella diligenza ed esame, che vi pongono gli altri, perchè in questi è ordinaria, ed in esso sarebbe straordinaria, al che regolarmente non obbliga la legge [1]; e dove perciò non vede chiaramente il peccato, o chiaramente di non averlo confessato, non è tenuto a confessarlo, perchè dove gli scrupolosi vedono come certo il peccato, appena d'ordinario sarà dubbio: e quando però nol veggon certo, non può essere che una mera apprensione.

CAPO II.

DELLA REGOLA ESTRINSECA, E REMOTA DELLE UMANE AZIONI, OSSIA DELLE LEGGI.

53. Da che deriva, e cos'è in se stessa la legge?

Secondo s. Tommaso deriva da *legare*, perchè la legge è veramente un legame, che attacca ed obbliga a qualche cosa; da *leggere* secondo altri, perchè la legge deve leggersi ne' libri se trattasi di leggi positive, o nel cuore se trattasi di legge naturale; o finalmente da *scegliere*, perchè le leggi dimostrano ciò che si deve scegliere, e perchè debbono esser fatte con una scelta giudiziosa, con una matura deliberazione, e con una ponderata prudenza. Ed è: una retta maniera d'operare da legittima potestà proposta alla comunità con animo d'obbligarla perpetuamente: o meglio con s. Tommaso può dirsi *quaedam rationis ordinatio ad bonum commune ab eo, qui curam comunitatis habet, promulgata* [2]. Ed è proposizione condannata da Aless. VII. di n. 28. il dire che non pecca il popolo, ancorchè senza giusta causa rigetti, o non riceva la legge promulgata dal Principe. I principali atti della legge, dice il citato s. Tommaso, [3] sono comandare, proibire, permettere e punire.

54. Quali condizioni richieggonsi indispensabilmente per una vera legge?

1. Leggi ad n. 20. 2. 1. 2. q. 90. art. 4. 3. 1. 2. q. 92. art. 1.

Tre; autorità cioè, nel Legislatore; pubblicazione della legge, perchè *leges instituuntur dum promulgantur;* onestà nella cosa prescritta: che mai sarebbe tale, dice Roncaglia,[1] se non fosse giusta, se non fosse possibile, necessaria alla comunità, utile alla medesima, o al comun bene. Graziano poi spiega nel modo seguente le condizioni della legge: *Erit lex honesta, iusta, possibilis, secundum naturam, secundum patriae consuetudinem, loco temporique conveniens, necessaria, utilis, manifesta quoque... nullo privato commodo, sed pro communi civium utilitate conscripta.*[2] Nel dubbio contuttociò se sia mala la legge, la comuniore presso il Liguori,[3] dice che possiamo obbedire, per la ragione del possesso certo, o del diritto che ha di comandare il superiore, a cui ceder deve il dubbio. Benchè Palao, i Salm. ed altri presso Diana,[4] negano ciò per la ragione che, *sul dubbiamente lecito*, non può il Superiore aver diritto certo di comandare, onde possiede il suddito in tal caso la certa libertà, che deve prevalere.

55. Fatta la pubblicazione della legge, e saputa, obbliga subito?

Sì, qualora dalla legge stessa non venga diversamente disposto, come lo è delle *Imperiali*, che per sè incominciano ad obbligare sol dopo due mesi dalla pubblicazione: e lo stesso, dice una forte opinione presso Roncaglia,[5] e Benedetto XIV., delle *Pontificie*, e specialmente di quelle non aventi la clausola *volumus ut statim omnes, et ubique obligent;* benchè ivi stesso la comuniore tiene l'opposto, almeno riguardo a quelle che non hanno la detta clausola, cioè, che obblighino subito; a motivo di non aversene speciale dichiarazione come nelle *imperiali*.

56. In rigore tra legge, e precetto v'ha diversità?

Sì, perchè il precetto, od il comando si fa a persone particolari, e la legge alla comunità; il precetto seguita la persona, e la legge non obbliga oltre il territorio del Legislatore: il precetto finisce con la morte del precipiente, e la legge persevera, eccetto il caso che divenisse inutile, o dannosa per il cambiamento delle circostanze.

1. De leg. cap. 1. 2. Cap. 2. dist. 4. 3. Lib. IV. n. 47.
4. Tom. 7. trat. 1. risp. 133. e 134.
5. Trat. III. q. I. de Sin. diocc. l. 13. cap. 4. n. 2.

§. UNICO

DIVISIONE DELLA LEGGE.

57. Di quante specie è la legge, o come si divide?

Suol dividersi ordinariamente in legge *eterna*, *naturale*, e *positiva*, che si distingue in *divina* ed *umana*. La legge *eterna*, dice s. Tommaso, è la suprema ragione della sapienza divina in quanto è direttrice di tutte le azioni e movimenti, in ordine al bene di tutto l'universo. Oppure con s. Agostino possiam dire, che è la somma volontà, o ragion divina la quale ordina e vuole che tutte le cose camminino in quel perfetto ordine, che loro conviene; [1] e presa rigorosamente, ossia in quanto che riguarda le creature ragionevoli, è la stessa legge naturale considerata nella mente di Dio. Quindi la legge *naturale* può dirsi, un'ordinazione impressa e comunicata agli uomini per mezzo di effusioni, della sorgente prima d'ogni verità, la quale non è altri che lo stesso Dio autor della natura. È un raggio, dice inoltre s. Tommaso, [2] una partecipazione della legge *eterna*, che portiamo con noi nascendo, e che ci mostra ciò che dobbiamo fare, od evitare: essa infatti ne prescrive e c'impone di far quelle cose, che sono per sè o di preciso dovere, o consentanee alla retta ragione, e ne vieta le opposte; e distinguesi perciò in gius naturale *permissivo*, ed in gius *precettivo*. Il primo è quello per cui dalla legge naturale permettesi qualche cosa; e questo non porta per se stesso obbligazione: il secondo è quello che porta seco obbligazione; ed essendo tale rigorosamente, od in modo che in niuna circostanza sia lecito l'opposto come l'odiar Dio, e simili, è affatto *immutabile*. Se poi in qualche circostanza sia lecita l'azione, o compresa non sia dalla proibizione d'una tal legge, come p. e. nell'uccidere alcuno *cum moderamine inculpatae tutelae;* nel prendere l'altrui roba con divino permesso, od in assoluta *estrema necessità* e simili, allora dicesi *mutabile*, per riguardo al permesso, o comando divino. [3] Lo stesso dicasi quando il gius naturale per obbligare esige l'umano consenso, come in certi contratti nei quali col cedervi la comparte, o dissentirne i Superiori, cessa nella trasgressione la illecitezza

1. Lib. I. de libero arb. cap. 4. e lib. 22. contr. Faust. cap. 27.
2. 1. 2. q. 91. a. 2. e q. 93. art. 1.
3. V. il Genesi pas. e Diz. Univ. *Legge*.

per causa di portar seco l'obbligo sotto la condizione *salvo Superiorum jure*, *cessione compartis etc.*, però in tal caso cessan d'obbligare.

La legge positiva *divina*, è quella che dipende dalla libera esterna volontà di Dio, e per cui l'uomo vien guidato da un fine soprannaturale. E distinguesi in *puramente positiva*, ed è quando comanda o proibisce cose per se stesse indifferenti; ed in *non puramente positiva*, ed è quando vieta o comanda ciò che dalla legge naturale, fu già comandato o proibito [1]. Appresso distinguesi in *antica*, o *mosaica;* ed in *nuova*, od *evangelica*: la prima è quella data da Dio nell'antico Testamento, e da Mosè promulgata al popolo israelitico verso l'anno 2518 dalla creazione del mondo, e che fu abrogata e tolta, come pensano Vasquez, Merazio, Gonet [2], ed altri, eccetto in quel che vi era di gius naturale, dalla morte di Gesucristo: la seconda, ossia l'evangelica intimata venne dal Salvatore, e dagli Apostoli pubblicata e disseminata per tutta la terra; e questa sola non verrà meno giammai giusta quella divina promessa: *ecco, che io sono con voi per tutti i giorni sino alla consumazione dei secoli* [3]. I precetti di questa sono *morali*, *cerimoniali* e *di consiglio*: i primi riguardano i misteri che dobbiamo credere, e le virtù da praticarsi; i secondi risguardano i Sacramenti, e le disposizioni a degnamente riceverli; i terzi finalmente sono pratiche degne di gran premio [4]. Tutto il precettivo insomma della legge evangelica si riduce, come insegna il Concina [5], a quelle cose, *che appartengono alla fede*, *ai Sacramenti*, *ed al Sacrifizio della messa;* anzi quel che riguarda la fede è piuttosto gius naturale esigente che l'uomo creda il rivelatogli dal suo creatore.

La legge positiva *umana* è un'ordinazione ragionevole tendente al comun bene di questa vita, fatta e promulgata da chi ha legittima autorità; ovvero è quella che dipende dall'umano legislatore. E dividesi in ecclesiastica e civile. Le leggi *ecclesiastiche* possono venir fatte dal Papa la cui potestà deriva immediatamente da Cristo, per tutto l'orbe cattolico, e dal Concilio generale per tutta la Chiesa; dal nazionale per la Nazione; dal provinciale per la Provincia;

1. Scavini trat. 2. p. 135. e seg. 2. Disp. 2. art. 4.
3. S. Mat. 28. v. 20. 4. Scavini p. 137. 5. De fest. cap. 3. n. 4

dal sinodale per la Diocesi; il Legato apostolico per la sua legazione, il cardinale per la Chiesa del suo titolo; il Vescovo, o quasi Vescovo, come l'Abate, pe' luoghi a loro soggetti; il Capitolo pe' suoi capitolari a seconda delle legittime consuetudini; i capi delle Religioni pe' loro sudditi ne' Capitoli generali a seconda dei propri statuti e consuetudini: e *le civili* posson farle nei loro principati quei Principi, che sono Sovrani e ad altri non soggetti [1]; giacchè niuno può far leggi contrarie a quelle del suo superiore. La detta legge umana si distingue in gius delle *genti*, in *canonico*, e *civile*.

Il primo è una legge positiva umana stabilita e ricevuta da tutte o quasi tutte le genti, almeno col fatto, come utile e molto necessaria alla conservazione della vita sociale; come p. e. il diritto della guerra per cause legittime, il passaggio, e simili. Imperocchè, siccome col farsi, benchè tacitamente, e col solo fatto o consuetudine tra due o più persone una qualche convenzione ne nasce un gius *particolare*, che obbliga all'osservanza; così dall'esser ciò fatto tra tutte o quasi tutte le genti, n'è venuto, dice il Suarez, il gius naturale *non primario*, ossia il gius delle genti: e però tutto quello che nel detto modo s'è praticato, e praticasi comunemente fra tutte le genti in modo *obbligatorio* dicesi gius delle genti *precettivo*, e *permissivo* se diversamente.

Il gius *Canonico* è quello consistente nelle leggi stabilite dalla potestà ecclesiastica pel retto governo della Chiesa, o delle anime credenti; e tali sono: I.° Tutte le Decretali, Bolle, Regole della Cancelleria apostolica emanate dai Pontefici con li requisiti di vera legge indicati al numero 54: II.° L'imposto con positivo precetto nel *Pontificale Romano*, e nel *Cerimoniale dei Vescovi*, come apparisce dalle *Bolle* di Benedetto XIV. ivi inserite. III.° Le rubriche prescritte *intra Missam*, perchè s. Pio V. ne impone l'osservanza *in virtù di santa obbedienza*; il che fa pure riguardo al non mutare, togliere od aggiungere nel divino uffizio: tutte le altre rubriche poi, da tre, delle quattro opinioni, che sono su questo punto, son giudicate *direttive* solamente, e quindi di loro natura non obbliganti sotto colpa almeno grave [2]. IV.° I *decreti*, e le dichiarazioni delle *Congregazioni* di Roma, con la debita pubblicazione e precettivamente emanate per ispeciale com-

1. Antoine div. 3. cap. I della leg. um. 2. Liguori lib. 6.

missione del Papa, e col di lui ordine dirette a tutta la Chiesa; tutte le altre non hanno perciò forza di legge, eccetto il caso di luoghi *speciali*, per cui, non sotto qualunque forma, come nota il Merati [1], ma *precettivamente* son fatte: e sebbene per questi siano obbligatorie, pare, dice il Liguori [2], ed è probabile al pari dell' opinione contraria, che non abbian forza di legge per gli altri luoghi, e casi simili, perchè fuori di tali luoghi, o casi, mancano dei certi requisiti sopra indicati per la legge. Anzi se i decreti, e dichiarazioni delle dette Congregazioni, non sono prodotte, come dice il Ferrar. in *authentica forma, solito sigillo, et subbscriptione ... Praefecti, ac Secretarii eiusdem Congr. munitae;* a tutto rigore non si deve loro prestar fede, nè in giudizio nè fuori: giacchè il più delle volte, dice il Lambertini, *le risoluzioni non sono così puntuali, come da taluno si crede.* La quantità poi e l'autorità delle ridette congregazioni rilevasi dalle Bolle ,, *Immensa* ,, di Sisto V. *Inscrutabili* di Gregorio XV. e *Quantum ad procurandam* di Benedetto XIV. * Per egual

1. Tom. I. pag. 322. 2. Lib. I. n. 106.

* *Nota delle Congregazioni romane.* La 1. è quella del Papa, ossia la concistoriale, istituita da Sisto V. ad oggetto di prepararvi le più difficili materie risguardanti la erezione di nuove sedi ec. per sottoporle poi alla deliberazione del Concistoro che suol tenersi sempre alla presenza del Papa. La 2. è quella del s. Uffizio, ò della romana Inquisizione, istituita credesi da Innocenzo III, ad insinuazione di s. Domenico, ed in cui trattansi le materie risguardanti la cattolica fede e religione, e quelle concernenti la estirpazione dell'eresie. La 3. è quella *de Propaganda fide*, istituta da Gregorio XIII, onde procurasse l'incremento delle fede, in conformità del comandamento di Cristo: Andate per tutto il mondo, e predicate il Vangelo ad ogni creatura, ovvero a tutti gli uomini. La 4. è quella del Concilio Tridentino, istituita da Pio IV. per la esecuzione ed osservanza dello stesso concilio; e da Sisto V: autorizzata ad interpetrare anche i punti disciplinari, riserbando a sè que' della fede. La 5. è quella dell' Indice confermata da s. Pio V. per l'esame dei libri risguardanti la fede, i costumi, e la disciplina ecclesiastica, e per emetterne il proprio giudizio. La 6. è quella della Immunità istituita da Urbano VIII, in occasione delle differenze sopravvenute tra i giudici ecclesiastici e secolari, nei processi criminali o civili intentati contro i cherici, ed a cui s'appartiene riconoscere le esenzioni, e le immunità. La 7. è quella dei Vescovi e dei Regolari, istituita da Sisto V. ed a cui s'appartiene l'esame dei nuovi Istituti e delle loro costituzioni; la fondazione de' nuovi conventi o monasteri, il passaggio da un convento ad un altro, ossia ad

modo leggi non sono, dice il Liguori, nè le decisioni della *Sacra Ruota*, nè il Rituale romano come tale; perchè la Bolla di Paolo V. ivi inserita riguardo all'osservanza dello stesso dice solo, *hortamur;* e secondo il Roncaglia neppur fa legge lo stile della Curia [1].

Il gius *civile* finalmente è quello consistente nelle leggi fatte dalla potestà secolare pel tranquillo governo della repubblica, o dei cittadini; ed è massima, e dottrina dei canonisti che quand'elle fossero contrarie alle leggi ecclesiastiche, da per tutto ed in in *utroque foro* a queste si deve stare. E qui notisi che se la legge comanda qualche cosa da farsi dicesi *positiva*, se da omettersi *negativa*, *irritante* poi se nullo dichiara qualche atto, ovver l'agito contro le disposizioni legali di essa. Tale irritazione alcune volte viene

altra religione; le facoltà per l'ammissione delle educande nei monasteri delle monache, ed i così detti *brevi* per uscire dal chiostro. L'8. è quella per l'esame dei Vescovi stabilita da Gregorio XIV, ad oggetto di esaminare sulle quistioni di teologia e di gius canonico i nominati ed approvati, fuorchè i nipoti dei Cardinali, e i già cardinali prima d'esser Vescovi. La 9. è quella della residenza, costumi e probità dei Vescovi. La 10. è quella per la soppressione ed unione dei monasteri. L'11. è quella delle reliquie incaricata per l'esame e ricognizione di quelle principalmente, che ritrovansi nelle catacombe, e negli altri sotterranei di Roma: e quando le giudichi vere, il prefetto della medesima, le dichiara degne della venerazion de' fedeli. La 12. è quella delle indulgenze, a cui s'appartiene esaminar le ragioni di quelli, che domandano indulgenze, le quali accorda, o nega a nome del Papa. La 13. è quella de' sacri Riti stabilita da Sisto V. ed a cui s'appartiene giudicare intorno alla celebrazione delle Messe e degli uffizi divini, all'amministrazione dei Sacramenti, alla liturgia ecclesiastica, ed in ciò che riguarda la beatificazione e canonizzazione de' Santi ec. La 14. è quella per la fabbrica delle chiese istituita da Clemente VIII. perchè avesse cura della fabbrica di s. Pietro, e delle altre di Roma. V'ha poi la Dateria, che presiede alla collazione de' benefizi, cure, badie ed altre prebende ecclesiastiche, e s'occupa altresì delle dispense matrimoniali, da irregolarità ec. La Penitenzieria, ed è quel tribunale romano in cui si esaminano e si spediscono le bolle, o grazie e dispense segrete risguardanti la coscienza, come le dispense dai voti di castità perpetui, o d'ingresso in religione, l'assoluzione dalle censure ec. La sacra Ruota istituita per giudicare dei processi dello Stato ecclesiastico, e delle materie beneficiali e patrimoniali. De Seine descr. di Roma Tom. IV. Scavini Tom. I. pag, 147. Moroni Dizion.

1. Trat. 11. quest. unica cap. 4. reg. 2.

espressa genericamente, ed altre di non sussister l'agito neppure in coscienza; e però quando non siavi questa, o simil giunta; *satis tuta est sententia, quae docet tales leges ante sententiam Judicis non habere locum nisi pro foro externo*[1], in cui peraltro data la pienissima sentenza d'invalidità, l'agìto contro tal legge irritante, per finzione di legge, si retrotrae in modo che si giudica essere stato sempre invalido.

Se la legge riguarda il solo costume dicesi *morale*, *penale* poi se infligge pene; e può esser *pura*, e *mista*. La prima, ossia la penale *pura*, è quella che al dir della comune col Ferraris, non obbliga per sè a colpa, ma alla sola pena come gli statuti di varie Religioni, e moltissime delle nostre leggi civili, e politiche. La seconda, ossia la penale *mista*, è quella che obbliga sotto colpa e pena, come sono l'ecclesiastiche, se la pena non è dichiarata sol temporale, perchè la Chiesa fa le sue leggi principalmente pel bene delle anime: e la veriore, presso il Liguori crede lo stesso, anche delle civili, perchè s. Paolo dice, *siate soggetti, com' è necessario, non solo per tema dell' ira, ma anche per riguardo alla coscienza*[2]. Dal che molti inferiscono che le leggi umane legittimamente promulgate, obbligano anche nel fòro interno della coscienza; e val quanto dire che chi le trasgredisce non solo è degno del castigo temporale, ma anche reo di peccato, e degno però de' castighi di Dio. Infatti peccano gravemente, dice il p. Tom. Charmes[3], e son tenuti alla restituzione quei che frodano i tributi e le gabelle, perchè ciò vien comandato dalle leggi penali *miste*, e perchè le son giusto e dovuto stipendio al Principe, giusta il detto di Paolo: *per questa cagione voi pagate i tributi: perciocchè essi sono ministri di Dio, vacando del continuo a questo stesso. Rendete adunque a ciascuno il debito: il tributo, a chi dovete il tributo; la gabella a chi la gabella*[4]. Ma Roncaglia[5], Navarro, Gaetano ed altri vogliono che non obblighino; perch' esse contemplano solamente il buon' ordine esterno, e perchè con esprimer la pena, e tacendo la colpa, sembra che la escludano; ed essendo probabile questa opinione, e non

1. Ronc. trat. 3. quest. 2. c. 4. reg. 1. 2. Rom. 13. v. 5.
3. De leg. q. 2. art. 4. 4. Rom. 13. v. 6. 5. Trat. 3. q. 2.

dichiarandovisi contro i civili Legislatori, per la parte più mite debbesi intendere l'obbligazione delle loro leggi giusta la regola 49. *in poenis benignior est interpretatio facienda.* In pratica non dobbiamo però esser *lassi* rispetto alla trasgressione di tali leggi, ma dobbiamo consigliarne piuttosto, ed esigerne, per quanto è possibile la perfetta osservanza, mentre è la più sicura, la più lontana da que' disordini, che mai vanno esenti dal peccato, almeno contro la carità, che ognuno deve a se stesso

58. Le leggi, e precetti sì umani che positivi divini obbligano con grave incomodo?

Prescindendo dal bene, o dal comune danno, o di trasgressione in odio e disprezzo della fede, od anche della potestà del Superiore no; perchè altrimenti, come superiori moralmente alle umane forze, non sarebbero nè oneste nè vere leggi. Perciò, oltre la regola del gius, *nemo potest ad impossibilia obligari*, e l'assioma teologico, *leges humanae non obligant cum gravi incommodo;* soggiunge il Cavalieri [1], che, *impossibile vien reputato nel gius, quel che non può farsi comodamente;* e i danni che lievi sono in un corpo robusto, nell'infermo son gravi mali; e come un grave incomodo esime da una legge grave, così, dice il Liguori, qualunque causa ragionevole da una leggiera [2].

59. Non giudicando la Chiesa delle cose occulte, posson le leggi ecclesiastiche comandare atti puramente interni?

Prescindendo dal caso in cui sian'essi necessari a render morale l'atto esterno, come p. e. il dolore per far valida la confessione annuale, lo stato di grazia per sodisfare al precetto della comunione pasquale e simili, no al dire della comune con s. Tommaso presso Benedetto XIV. [3]. Sebben Viva ed altri, pe' quali sta il fatto di aver comandato la Chiesa che il Sacerdote faccia la meditazione nella Messa dopo la sunzione; ne inferiscono che possa, benchè non usi di farlo.

CAPO III.

DELLA OBBLIGAZIONE DELLE LEGGI

60. Essendo proprio delle vere leggi obbligare, cosa richiedesi perchè una legge, o precetto sia veramente obbligatorio, e cosa perchè obblighi sotto colpa grave?

1. Tom. I. p. 203. n. 5. 2. Lib. 6. n. 375. 3. De Synod. l. 9. c. 4. n. 4.

Per obbligare semplicemente è necessario che per sè costi della volontà del Legislatore di volere obbligare, e che l'espressioni, o la consuetudine indichino certo precetto. Ad obbligar gravemente richiedesi gravità di materia in sè, od almeno per le circostanze, e volontà nel legislatore d'obbligare gravemente, che sempre in detta materia si suppone, quando non costi dell'opposto. E però mancando anche una sola di queste condizioni, la legge non obbliga al certo gravemente; perchè ogni legge tender deve al bene, e non al male; alla edificazione, e non già alla distruzione [1]. A conoscer poi la mente del Superiore, e quando la legge indica, o no, certa obbligazione, si danno le seguenti regole, cioè

Reg. I. Quando le parole indicanti certo divieto o precetto per sè, come *praecipio*, *iubeo*, *prohibeo*, *interdico*, *sub indignatione Dei*, *sub minatione divini iudicii*, *in virtute sanctae obedientiae*, *ex tota potestate* e simili, e non costando diversamente della mente del legislatore, indicano sempre certa obbligazione.

Reg. II. Le parole non indicanti certo precetto o solo dubbio o in modo imperativo come *decernimus*, *volumus*, *ordinamus*, *statuimus*, *sancimus*, *innovamus*, *intendimus*, *oportet* e simili; siccome sono indifferenti a indicar legge, così qualora non costi dell'opposto come ne' decreti Pontificii, e de' Concilii dove come il *quam primum confiteatur* del Tridentino, ossia il termine imperativo pigliasi talora per precetto, debbonsi al dire del Roncaglia *in mitiorem partem intelligi* [2], cioè per non precettive. E però come dice anche lo Scavini [3], la gravità e leggerezza della obbligazione delle leggi si desume dalla gravità della materia, dall'intenzione del legislatore, dalla gravità de' termini, o parole dello stesso, e dalla gravità delle pene, che imposte vengono ai trasgressori.

§. I.

DELLA FORZA DELLA LEGGE PENALE.

61. L'obbligante legge penale, ha ella forza tale che appena trasgredita, se ne incorra subito anche la pena?

Quando la pena è *ferendae sententiae* no; ma s'ella è

1. Moullet pag. 74. 2. Cap. 2. quest. 2.
3. Trat. 2. cap. 6. art. 2. pag 177.

latae sententiae tosto e certamente s' incorre, per causa che la stessa legge così dispone.

62. Qual' è la regola per conoscere quando la pena è *latae*, o *ferendae sententiae?*

È sempre *latae sententiae* quando la pena è inflitta in termini di modo indicativo, o passato, o presente; ed è *ferendae* quando solo in modo futuro, o comminatorio di pena, o con espressioni dubbiose [1], se indichino pena *latae*, o solo *ferendae sententiae*: e tali, eccetto il caso di chiara e diversa intenzione del legislatore, come nel *sia scomunicato* del Tridentino e simili, sono al dire del Ferraris, Roncaglia e Cuniliati [2], quelle in modo *imperativo*.

63. Dunque trasgredita la legge penale *latae sententiae*, il reo riman subito, e senz' alcuna sentenza del giudice, soggetto alla pena?

Si certamente ogniqualvolta la pena, o le pene son *negative* o *privative*, quali sono quelle, che non esigono azione del reo, ma solo passione, od omissione, come di non agire, di non acquistare, di non celebrare e simili; *purchè*, dice il Liguori [3], *possa il reo eseguir tali cose senza infamia*, e che non contengano, soggiunge Giribaldo, una grande acerbità. Il Ferraris, v. lex, dice che: *de facto nulla datur lex poenalis quae nulla praemissa judicis sententia denunciante vel poenam, vel crimen obliget; exceptis legibus statuentibus censuram ecclesiasticam, irregularitatem, reservationem absolutionis, impedimentum criminis in matrimonio, privationem petendi debitum conjugale ratione incestus intra secundum gradum, privationem fructuum ob neglectas Horas.* Non resta poi soggetto, per lo contrario, se sono *positive*, cioè se richieggono azione del reo, come p. e. di spogliarsi d' un ufficio, o d' un benefizio, o delle sue robe; e secondo molti anche se debba rinunziare alla voce *attiva* o *passiva* per esser ciò un già acquistato gius [4]. Il che tutto riman vero quandanche infliggesse la pena *absque ulla declaratione;* mentre questo indica solo non esigersi dichiarazione della *pena* per esser già stata indicata dalla trasgredita legge, e non già del commesso *delitto*: anzi se la pena fosse *straordinaria*, *o molto*

1. De cens. dist. 1. cap. 1.
2. V. lex art. 2. Trat. 3. q. 2. Trat. 15. §. 1. n. 4.
3. Lib. I. n. 148. e lib. 6. n. 705. 4. Cunil. trat. 16. cap. 4.

atroce, come di doversi un reo mutilare da se stesso e simili. mai legherebbe il reo stesso ad eseguirla, essendo contro il dettame della natura.

64. Facendosi qualche cosa contro una legge proibente, l'agìto è forse nullo?

No certamente, salvo il caso che oltre il proibirla, l'irritasse, o per sè fosse nulla, come costa dal *c. Ad Apostolicam de regul.* che dice: *multa fieri prohibentur, quae si facta fuerint, obtinent roboris firmitatem.*

§. II.

DELL' OBBLIGO DELLE LEGGI FONDATE SULLA PRESUNZIONE

65. Cosa intendesi per legge, o precetto fondato sulla presunzione di *fatto*, o di *pericolo*, e come obbliga?

Per presunzione di fatto s'intende la supposta esistenza d'una cosa per cui il legislatore è spinto a far legge o precetto: come e. g. se un Vescovo comandasse a Tizio di coabitare con Berta creduta sua sposa; onde non essendo vera tale presunzione *di fatto*, o matrimonio, cessa ed è nulla la legge, mentre la presunzione deve cedere alla verità. E però eccetto, il caso al dire di s. Tommaso, di doversi evitare lo scandalo, ossia di non mostrare, agendo in contrario, disprezzo della potestà Superiore che ordina, non obbliga neppure nel foro esterno.

Per presunzione poi di pericolo s'intende ed è quando il Superiore muovesi a fare una legge a causa del pericolo o pericoli, che su tal materia esistono, come p. e. nella pernottazione degli sposi nella medesima casa; chè sebben tali pericoli non s'avverino in una persona, o persone particolari, pure la legge obbliga al dire della probabiliore [1], perchè il motivo, o pericolo in sè ossia in generale sussiste. Onde il fine della legge non cessa adeguatamente, benchè l'opposto paia probabile, ed è tenuto altresì da molti e gravi Teologi, i quali vogliono che cessi a motivo di mancare per tal persona il fine della legge che n'è l'anima; e per conseguenza che cessi rapporto ad essa persona adeguatamente la legge.

Certo è poi che una tal legge non obbligherebbe quando si dubitasse se la presunzione fosse di pericolo, o di fatto, a motivo, dice anche Roncaglia [2], d'inclinarsi nelle dubbiezze

1. Lig. lib. I. n. 198. e Moullet. pag. 95.
2. Trat. 3. q. 2. cap. 3.

alla parte più mite cioè, che sia solo di fatto. Ed è quì a notarsi che se la legge dispone qualche cosa contro la verità per giusta causa, come di giudicarsi il Monaco morto civilmente, presente il Beneficiato legittimamente assente dal coro, e simili; una tal legge dicesi fondata *in fictione juris.*

§. III.

CIRCA IL PORRE OSTACOLI ALL' OSSERVANZA DELLA LEGGE

66. È lecito porre ostacoli all' osservanza della legge p. e. lavorare in modo che non riesca digiunare, legger l' uffizio, e simili?

Alle naturali leggi, il cui opposto è intrinsecamente cattivo, non è mai lecito il porre ostacolo, perchè ciò, come ognun vede e sà, è sempre illecito, e peccaminoso. Alle umane poi e positive possiamo, quando vi concorra però una giusta causa, come per fare opere di pietà *ex officio* [1], ed anche *ex propria voluntate; purchè*, dice il Liguori, *vengano intraprese per giusta causa, e non si possano differire.* Onde pecca ognuno, che senza una *giusta e legittima causa* pone ostacoli alla legge, o non toglie i già posti anche solo indirettamente volontari: mentre ogni legge e divina ed umana quando alcuna cosa comanda, implicitamente pur la proibisce, perchè non si ponga qualchè impedimento all' osservanza della medesima, e comanda che si adoprino i mezzi ordinari, e necessàri all' osservanza di quella. E per la stessa ragione peccherebbe quegli che ponesse un impedimento direttamente volontario, cioè col fine principale di non osservare la legge, perchè agirebbe in frode della stessa; ed avrebbe anche la prava volontà di non osservarla [2]. Nè osta che molti, per la ragione di potersi ognuno valere del suo diritto, ammettan lecito porre l' ostacolo anche senza causa e fino a bella posta, come p. e. lavorare per esimersi dalla legge del digiuno; perchè il legislatore nell' ordinare, o comandare una cosa, intende altresì d' ingiungere la posizione dei mezzi ordinarii ad osservarla, e per conseguenza peccherebbe chi ponesse l' ostacolo nel momento, o poco innanzi che la legge, od il precetto incominciasse ad obbligare. Roncaglia [3] poi, e molti altri co' Salmaticesi, credon lecito porre l' ostacolo *esimente* come p. e. uscire dal proprio territorio; perchè in tal caso

1. Ronc. trat. 9. q. 2. cap. 2. 2. Moullet. pag. 83.
3. Trat. 3. q. 2. cap. 6.

si cessa d'esser sudditi, e perchè ognuno ha diritto di andar dove gli aggrada, e perchè la legge non si estende oltre il territorio del legislatore: ed anche perchè, dice Sanchez, la legge non vieta l'uscire dal territorio, ma proibisce solo il violare i suoi precetti da quelli, che sono entro il territorio soggetto alla legge. Pure nel caso di allontanarsi dal territorio *in frode della riserva* come dice Benedetto XIV [1], ossia per fine principale d'essere assoluti da casi riservati, dove nol sono, o per contrarre clandestinamente il matrimonio dove pubblicato non sia il Tridentino, è del tutto illecito e peccaminoso, perchè *nemini sua fraus, et dolus patrocinari debet* [2].

67. In un medesimo tempo si può adempire a più leggi, o a più precetti?

Se sono insieme *compossibili*, come udir messa, e fare la sacramentale penitenza, o recitar l'uffizio divino e simili, certo possiamo; perchè il prescritto dalla legge resta eseguito. Se poi fossero *incompossibili* come p. e. recitare simultaneamente l'uffizio ed il rosario imposto per penitenza, o con la stessa messa sodisfare alla imposta dalla festa, e dal confessore per penitenza in modo, che almeno tacitamente, escluda quella festiva, in alcun modo nol possiamo [3].

68. Prescindendo dai precetti *negativi* in cui basta solo non fare il proibito, come pure dai *positivi*, che possono esser sodisfatti anche dai pazzi, come pagare un debito ec. chi pone od osserva una cosa imposta dalla legge senza saper la medesima, o senza avvertirla, o con positivo animo di non sodisfarvi, vi sodisfa?

Sì, al dire di molti col Roncaglia [4], e Antoine contro altri, perchè la legge non comanda l'intenzione, ma solo la posizione, o l'esecuzione dell'opera prescritta. Laonde, chi immemore di debiti a padroni incerti, o di esser festa, vi sodisfa facendo limosina, ascoltando la messa: eccetto però I.° se tal opera si ponesse non solo con animo di non sodisfare, ma di più con qualche motivo, che intieramente ostasse alla sodisfazione; come per sodisfare ad altra messa avuta per penitenza, o con animo espresso di far vera e positiva donazione, o limosina, ed affatto escludente quello

1. De synod: lib. 13. cap. 4. n. 10.
2. V. lo Scavini pag. 163. 3. Scavini pag. 186.
4. Trat. 3. q. 1. cap. 5. de leg. sect. 3. cap. 3. q. 1.

di sodisfare agli indicati debiti: II.° eccetto pure se l'opera fatta con animo di non sodisfare si dovesse porre per *sacramental penitenza*, o per legge *personale* come per voto, o giuramento; poichè, siccome, dicono i difensori di questa dottrina, la prima è parte di Sacramento, così esige come i sacramenti qualche intenzione: e siccome il voto e il giuramento è legge personale, che da per sè può farla il vovente; così può volere che la non resti sodisfatta, ed in caso di questo positivo animo, molto per li voti e giuramenti stringe questa ragione.

Questa limitazione però rigettasi dal Sanchez, e dal Viva [1], sì perchè non esigesi l'intenzione pe' Sacramenti già fatti; e sì perchè come le leggi *speciali e personali*, obbligano al par delle *generali*, così come queste s'adempiono; nè l'essere *speciali* toglie loro il potervisi sodisfare come se fossero *generali*. Onde come certo [2], possiam solo eccettuare il caso di chi avesse positivo precetto di pregare per qualche fine determinato, ed esso positivamente l'escludesse; giacchè in tal caso non porrebbe, nè adempirebbe l'opera impostagli. Per simil guisa, dice Roncaglia [3], tranne i certi obblighi di giustizia, è esente dal sodisfare ad una obbligazione, chi avesse opinione probabile, benchè *con timore dell' opposto*, di averci sodisfatto; e la ragione si è, dice il Viva [4], perchè ne' doveri di giustizia si attende la proporzione *aritmetica*, e negli altri solamente la proporzione *morale*.

CAPO IV.

DEI SUDDITI DELLA LEGGE

69. Chi sono i sudditi della legge?

Della legge *naturale e nuova divina* tutti gli uomini; della *ecclesiastica* tutti i battezzati pe' quali è fatta, ed ha vigore giunti che siano alla debita età; e della *civile* tutti i sudditi del legislatore, sopra de' quali ha giurisdizione. Gl' infedeli non sono tenuti all' osservanza delle leggi *ecclesiastiche*, perchè niuno divien suddito della Chiesa se non per il battesimo: sono però obbligati a tutti i precetti evangelici, perchè son sudditi a Cristo ch' è il *Re de' regi*, *e il Signore dei dominanti* [5].

1. Lib. I. sul decal. cap. 13. tom. I. part. 2. q. 5. art. 4.
2. Ferr. v. *Lex*. 3. Trat. 3. q. 2. cap. 5. 4. De usu scientiae §. 9.
5. Moullet, pag. 63.

70. I *pellegrini* aventi domicilio, e differenti però dai *vaghi*, che non han domicilio fisso nè quasi domicilio, son tenuti alle *particolari* leggi, ed obbligatorie consuetudini di quei luoghi ove si trovano, specialmente se tali leggi *particolari* fossero anche ne' luoghi del proprio domicilio?

Il p. Anacleto Reinf. [1]. chiama comuniore e probabiliore l'opinione affermativa, perchè dice egli, *leges immediate censentur afficere locum, seu territorium legislatoris;* ma s. Alfonso, Moullet e molti altri dicono che una tal sentenza è assai *probabile*, ma sembra *probabiliore* la negativa: Roncaglia poi, porta opinione che neppure i vaghi sian tenuti, perchè è molto probabile, e' dice, che le leggi *tocchino i soli sudditi* [2]; e se infatti fosse diversamente, ne seguirebbe allora ch' essendovi p. e. in qualche città legge speciale di darsi nella festa del Patrono uno scudo a ciascuna persona, questo dovrebbesi anche ai vaghi e pellegrini, il che niuno ha detto giammai, se ciò non indica espressamente la legge. Inoltre sebben siavi opinione presso Palao, e probabile, che l'Ordinario del luogo possa dispensare i pellegrini come i suoi sudditi, la più tenuta però con varie dichiarazioni delle Congr., lo nega ne' voti e nei giuramenti; e solo l'accorda nel gius comune, per esser la custodia di questo affidata ne' propri luoghi al respettivo superiore, e perciò se ne' vantaggi, che giusta la regola 15 del gius medesimo, possiamo ampliare, non s'include il pellegrino, come potrà includersi nelle leggi, e pesi contro la detta regola *odia restringi!*? Da ciò peraltro si eccettuano i seguenti casi cioè

I. Di andare alcuno in tal luogo, o città per fissarvi *quasi domicilio* cioè, con animo di starvi almeno per la moralmente mezza parte dell'anno; o perfetto *domicilio*, cioè di starvi sempre. Ma per acquistare perfetto domicilio almeno pel fôro esterno richiedesi in una e l'animo ed il fatto cioè, che si abbia detta volontà di starvi sempre, e che si confermi col fatto trasportandovi la maggior parte de' proprii beni.

II. Il caso in cui tale osservanza fosse necessaria ad evitare lo scandalo, del che intese parlare s. Ambrogio quando disse: *Cum Romam venio jejuno sabbato; cum Mediolani sum jejuno: sic etiam tu, ad quam forte Ecclesiam veneris,*

1. Trat. 2. dist. 3. q. 3. n. 25 e 26.
2. Trat. III. q. 3. cap. I.

ejus morem serva [1]; dalla qual sentenza ne venne il volgarissimo detto:

Si fueris Romae, Romano vivito more,
Et si sis alibi, vivito sicut ibi.

III. In affari di delitti, o di contratti ivi fatti. IV. In affari di leggi emanate in particolar comodo di tal luogo, la cui violazione tornerebbe in danno dello stesso, come p. e. di non estrarne il grano. V. Di leggi come dice Moullet [2]. *commerciales*, *vectigales*, *criminales;* perocchè l'equità naturale richiede che colui il quale sperimenta i comodi ed i vantaggi del commercio, porti insieme il peso delle leggi necessarie al comun bene di quel luogo.

71. A qual età obbligano le leggi, se non hanno speciali disposizioni?

Le *naturali* il di cui opposto è intrinsecamente malo, per sè obbligano sempre, onde non mai può farsi bestemmiare un pazzo, od un bambino. Le *positive non penali* secondo un'opinione, o sentenza probabile presso il Liguori, a sette anni compiti; perchè come dice anche il Ferraris, il perfetto uso della ragione suole aversi dopo il settennio compito, ed avanti solo infrequentemente, il che non contemplasi dalla legge giusta il legale assioma: *Casum infrequentem jura non respiciunt* [3]. Ma un'altra sentenza creduta probabiliore dice che obbligano arrivati all'uso della ragione, perchè sebbene per *accidens* abbian tal uso avanti i sette anni compiti, sono però capaci del precetto dato senza determinazione di tempo, ed essendo questo in possesso, debbon'anche osservarlo: dubitandosi per altro di detto uso avanti il settennio compito, si giudica allora non esservi tal uso; al contrario dopo il settennio. Riguardo poi alle *penali*, chi dice presso il Mazzotta [4], che leghino tutti come le altre; chi n'esclude affatto gl'impuberi; e chi finalmente col Roncaglia e Bernardini [5], crede probabiliore che non leghino i detti impuberi se la legge non lo indichi espressamente. Per la qualcosa avendo il Tridentino [6], rinnovata la bolla *Periculoso* di Bonifacio VIII, e soggettando alla non riservata scomunica chi entra senza facoltà in iscritto nei

1. S. Aug. refert. in *Epist.* 118. 2. De leg. pag 65.
3 De synod. lib. 12. cap. 9. n. 5. 4. num. 205.
5. Trat. 3. q. 3. cap. 1. tom. 2. lib. 4. cap. 4. n. 30. 6. Ses. 25. cap. 5

monasteri delle monache, e di qualunque età, o condizione; anche gl' impuberi legherebbe giusta l' addotta sentenza.

Lo stesso dicasi inoltre della censura per la percussione del religioso, o del cherico; della pena, al dire del citato Bernardini, dell' interdetto, che dai Superiori generalmente s' infligge; della riservata scomunica da s. Pio V. con la bolla *Sanctissimus* ed inflitta contro *omnes quascumque mulieres*, entranti ne' conventi degli uomini *praetextu privilegiorum;* della irregolarità per l' omicidio, e mutilazione a motivo che la *Clem. si furiosus. de homicid.* dice che non incorre l' irregolarità l' infante che uccide; dunque dice lo stesso Bernardini, il non infante ossia l' impubere la incorre: ma queste due ultime cose poco convincono, come ognun vede, a motivo che ivi la legge non fa come il surriferito Tridentino *espressa* parola degli impuberi, e l' irregolarità non è ammissibile se non è espressa nella legge.

72 Cosa vuol dire essere alcuno obbligato alla legge per forza *coattiva*, e per forza *direttiva?*

Per *coattiva* vuol dire esservi obbligato in forza della legge stessa, ossia perchè è vero suddito, e per la pena con cui può esservi costretto. Per forza *direttiva* poi vuol dire obbligato non in forza di tali leggi, ma o perchè così richiede l' equità, o per evitare lo scandalo, o per adattarsi e uniformarsi agli altri che l' osservano [1]: benchè Palao intende per forza direttiva esserne obbligati in forza della legge, ma sotto colpa, non sotto pena [2]. E per forza direttiva anche gli stessi legislatori son tenuti alle proprie leggi benchè non nè sieno sudditi; e mancandovi, dice il Cuniliati con altri, peccano contro la legge stessa a proporzione della gravità della trasgressione, per causa di esservi soggetti per forza direttiva, e per causa di naturale equità la quale esige, che il Superiore conformisi alla sua comunità. *Si enim*, dice s. Agostino, *turpis est pars universo non congruens*, *quanto turpius est caput a communitate discrepans*. E s. Ambrogio nella sua epistola 3, *ad Valent.* dice: *quod praescripsisti aliis, praescripsisti et tibi*: *leges enim Imperator fert, quas primus ipse custodiat*, [3]. Il citato Palao però crede probabiliore che solo venialmente pecchino contro la legge, per la ragione

1. Ronc. trat. 3: q. 3. cap. 1. 2. Trat. 3. dist. 1.
3. V. Moullet. pag. 68.

che discordando il Principe dalla comunità in una cosa, od in un'altra non sembra un grave disordine; ed altri credono col Roncaglia [1], comuniore l'opinione che non pecchi, ogniqualvolta sia tolto lo scandalo e il danno del terzo, a motivo che l'osservanza della legge nel principe, o legislatore è solo di congruità e di convenienza, e non di rigorosa obbligazione. Ma lo Scavini [2], contuttociò dice: è falso che il legislatore non sia tenuto alle proprie leggi, benchè possa seco stesso propriamente, direttamente e immediatamente dispensare; essendo una tal dispensazione una giurisdizione puramente volontaria, ch'egli può esercitare anche verso se stesso; onde si può solo dispensare nel digiuno, e nelle altre cose in cui dispensa altri.

Quanto ai chierici rapporto alle civili leggi, benchè non contrarie allo stato loro, Ferraris e Roncaglia [3] dicono, che son tenuti ad osservarle *non auctoritate talium legum*, ma solo per evitare il danno del terzo, lo scandalo, e per l'equità di conformarsi la parte al tutto.

CAPO V.

DELLA INTERPETRAZIONE DELLE LEGGI, E DELL' EPICHEIA

73. Cos'è l'interpetrazione delle leggi?

Presa come *dichiarazione* è una spiegazione delle parole della legge: e come *interpetrazione* è una estensione, o spiegazione della legge secondo il senso e la mente del legislatore: e dividesi in *autentica*, *dottrinale od opinativa*, *ed in comune od usuale*. L'interpetrazione autentica è quella fatta per lo stesso legislatore legittimo ed ha forza di legge, perchè proveniente dal medesimo legislatore, che ha potestà di spiegare anche in qual senso debbasi osservare [4]. Peraltro benchè sia inclusa e chiaramente nella legge, pure ad obbligare è necessaria la pubblicazione, e specialmente dice il Liguori, se si facesse da altri fuori dell'immediato legislatore, a motivo che questi non potrebbero, come il legislatore, sapere qual fosse il certo e vero senso da esso inteso. La dottrinale è quella che si fa dagli uomini dotti e periti; la quale benchè non abbia forza di legge, pure non si può rigettare senza imprudente temerità [5]. La comune è quella derivante dalla

1. Trat. 3. q. 3. cap. 1. 2. De leg. pag. 201.
3. V. *Lex* Ronc. ut supra cap. 2.
4. Moullet. pag. 87. 5. Moullet. pag. 87.

comune pratica, o consuetudine: perciò si dice nel gius, *Consuetudo est optima legum interpres.*

74. Cos'è l'epicheia, ed in che differisce dall'interpetrazione della legge?

È un'equa, benigna e prudente interpetrazione della mente del legislatore, per cui a cagione di alcune particolari circostanze, si giudica ch'egli non abbia inteso comprendere quel tal caso o fatto nella sua legge, come p. e. di non esser compreso nella legge della materiale integrità della *confessione* un infermo a cui non riesca osservarla senza grave pericolo di salute; o senza inestricabile perplessità uno scrupoloso, e simili [1]. Sicchè l'epicheia differisce dalla interpetrazione *presa strettamente*, perchè per l'interpetrazione spiegansi le parole ambigue ed oscure della legge; e per l'epicheia interpetriamo la mente del legislatore, giudicando non esser compreso, qualche caso particolare, dalle parole della legge. In questo senso si da epicheia eziandio nelle leggi divine; ma non già, come nota il Concina [2], se si prendesse per correzione, od emendazione della legge. Ed è necessaria l'epicheia ogniqualvolta l'osservanza della legge per ispeciale circostanza del luogo, della persona, o del tempo, divenisse apertamente ingiusta, o contraria al comun bene. È lecita altresì quando, come dice Moullet, *consideratis omnibus prudenter, et secundum Deum, probabilius, vel saltem vere probabile apparet, mentem legislatoris non fuisse, talem casum in lege comprehendere* [3]: e specialmente se non sia facile il ricorso al superiore.

Inoltre l'epicheia differisce dalla licenza *presunta*, perchè questa sol giudica che il Superiore darebbe licenza di agire contro la legge, se ne fosse richiesto. Differisce pure dalla *tacita* che è quando da un segno positivo, o negativo si giudica che, il superiore in tal caso, o circostanza, ci voglia esimere dall'osservanza della legge; e con questa si può, al dire del Mansi, agire contro la legge, fin dove si tratti di giurisdizione, a motivo d'esservi l'attuale consenso, almeno di fatto, del Legislatore

1. Ronc. trat. 3. q. 4. cap. 3. reg. 1.
2. De leg. dist. 6. cap. 3. n. 13.
3. De leg. pag. 89.

§. UNICO

REGOLE, E LEGALI PRINCIPII PER BENE E RETTAMENTE INTERPETRARE LE LEGGI.

75. Reg. I. Le parole chiare, chiaramente; le generali, l'indefinite, o equivalenti alle universali, se non sono limitate da altra legge, debbonsi prendere generalmente secondo la loro proprietà. Così pure deesi prendere per permesso ciò che non è eccettuato giusta la regola: *exceptio unius firmat regulam in contrarium, in casibus non exceptis;* ed un'altra regola dice: *argumentum a sensu contrario est satis validum.* Non così peraltro al dire del Reinfestuel, quella che dice: *de similibus idem est judicium;* e le parole *manifestum, et evidens*, che sono sinonime; e la regola 40 del gius nel 6. dice: *pluralis locutio duorum numero est contenta.* Inoltre la regola dello stesso nel 6. dice: *certum est quod is committit in legem, qui legis verba complectens, contra legis nitur voluntatem;* ma ciò sarebbe quando s'interpetrasse contro la chiara mente della legge, o in modo da renderla inutile, o portante assurdi; giacchè fuor di questi casi ha luogo l'altra reg. *contra eum, qui legem dicere potuit apertius est interpretatio facienda.*

Reg. II. Le parole dubbie, equivoche, ambigue s'interpetrino, e ricavisi il vero loro senso dagli antecedenti, e conseguenti; dalle circostanze, dalla materia e dal fine della legge, che per ordinario suol indicarsi nel di lei principio, o *proemio*: il che tutto indicano i seguenti princìpi: *interpretatio potius menti, quam verbis legis convenire debet... in omnibus casibus potior debet esse ratio aequitatis, quam stricti juris.* E quando prese naturalmente portassero assurdi, od apparissero inutili, debbonsi fino impropriare, come dice Roncaglia, perchè nelle leggi nulla vi si dee riputar di superfluo.

Reg. III. Quando da'Teologi si asseriscono obblighi provati specialmente per deduzione, o argomento dedotto da tale, o tal altra legge, non si estenda allora da caso a caso, se non quando per tal caso, o casi, la medesima ragione totalmente si avverasse in modo che li comprendesse non *estensivamente, ma comprensivamente*, come quando, dice Roncaglia [1], per tali casi vi fosse la sola e stessissima ragione, nè altra alquanto

1. Trat. 3. q. 4. cap. 2.

disuguale gli potesse convenire, come I. ne' *correlativi;* onde se l'uomo non è tenuto a rendere il debito alla sposa adultera, neppur essa all'adultero: II. negli *equiparati;* onde disposta una cosa per *l'elezione*, *postulazione*, *possesso*, *o presentazione ai Benefizi*, siccome nella legge si equiparano, così il disposto per l'uno, si applica anche all'altro: III. nei *connessi*, onde è permesso fare codicilli a chi è concesso far testamenti; ed allora ha luogo quel principio, *ubi eadem ratio, eadem est juris dispositio.*

Reg. 4. Le leggi *penali*, *e odiose* oltre a non doversi estendere da caso a caso, benchè il non espresso, dice il Lambertini [1], fosse *graviore*, ne' dubbi si debbono intendere *strettamente*, ossia nel modo meno aggravante; e le *favorevoli* per lo contrario *benignamente;* onde v. g. per nobile s'intende anche chi vive nobilmente e simili. Anzi le leggi favorevoli si posson prendere non solo in senso naturale, ma anche in senso *civile*, prendendo v. g. per figli non solo i naturali, ma eziandio gli adottivi [2]; perchè la regola 15. del gius nel 6. dice: *odia restringi*, *favores convenit ampliari:* e la 49: *in poenis benignior est interpretatio facienda;* ed un'altra soggiugne: *cum sunt partium jura obscura*, *reo favendum est potius quam actori.* Sebbene il citato Scavini dice; che nelle leggi penali sempre tengasi il senso *naturale*: e nelle favorevoli il senso *civile.*

E quì notisi che le parole delle leggi, *subito*, *illico*, *quamprimum*, e simili, secondo i legali princìpi s'intendono obbligare entro lo spazio di tre giorni, se non costi il contrario [3]: e per gl'impediti, dice Roncaglia, tal tempo si ha come per non passato; giusta il principio, *impedito non currit tempus*: ed il predetto Roncaglia dice coi legali princìpi, *qui satisfacit fini, et intentione legis, ipsi legi satisfacit*: e Pasqualigo con la legge, e coi canonisti prova, e dice: *quod necessitas*, *et utilitas*, *in iure aequiparantur* [4].

CAPO VI.

DELLA CESSAZIONE DELLE LEGGI.

76. Quali sono i modi per i quali può cessare la legge?

Sette: cioè, *cessazione* del fine, *derogazione*, *rivocazione*, *irritazione*, *consuetudine*, *dispensa*, *privilegio.*

1. De Synod. lib. 9 cap. 6. n. 10. 2. Scavini de leg. pag. 193.
3. Reinf. trat. 14. dist. 2. q. 3. 55. 4. De Sacr. missae q. 658. n. 3.

§. I.

DEL PRIMO DEI DETTI MODI PER CUI CESSA LA LEGGE, OSSIA DELLA CESSAZIONE DEL FINE.

77. In quanti modi può cessare il fine della legge?

In due modi cioè, *adequatamente*, ossia *totalmente*, e *inadequatamente*, ossia *parzialmente.* Cessa il fine nel primo modo quando per tutti, o quasi tutti finisce il fine inteso dal legislatore nel fare la sua legge, come e. g. col sopravvenire universale abbondanza di grano, dopo fatta per la penuria la legge, di non estrarne dallo Stato; e così è certo che cessa la legge, a motivo di cessarne il fine totale, o adeguato che n' è l' anima. Cessa nel secondo modo quando per alcuni il fine della legge, ossia la stessa legge, si rende solo e semplicemente inutile; e in tal caso dicesi che cessa *negative* o *privative*: o quando diviene impossibile ad osservarsi, o nociva, o molto gravosa; e dicesi che cessa *contrarie.*

Ora se la legge, o il fine di essa cessa per alcuni in quest' ultimo modo, ossia *contrarie*, la legge per essi regolarmente cessa, per causa, dice il Concina [1], che le leggi positive per sè non obbligano, nè intendono obbligare con tanto incomodo. Se poi cessa solo nel primo modo, ossia *negative*, o *privative*, la più tenuta con s. Alfonso [2], dice, che per essi non cessa la legge, perchè in quasi tutte le leggi per alcuni il fine nel suddetto modo sempre, o quasi sempre mancherebbe: sebbene anche l' opinione contraria di più e gravi Teologi, sembra probabile, perchè cessando, com' essi dicono, l' anima della legge qual' è il fine, cessa pure la stessa legge.

§. II.

DEGLI ALTRI TRE MODI PER CUI CESSA LA LEGGE, OSSIA DELLA DEROGAZIONE, RIVOCAZIONE, E IRRITAZIONE

78. Come cessa la legge colla *derogazione?*

Col venire dal legittimo Superiore in qualche parte rivocata, od abolita. Cessa poi per *rivocazione* quando da posteriore espressa o equivalente legge, o da posteriore contraria disposizione vien rivocata: ed *irritazione* direbbesi se dal Superiore si annullasse la legge, d' un inferiore.

1, De leg. dist. 6. cap. 1. n. 9. 2. Lib. I. n. 199.

Notisi però che le revoche, comecchè contrarie alle leggi preesistenti, e perciò odiose, eccetto se rivocassero il nuovo per ritornare al gius antico, il che è favorevole, sono di stretta interpetrazione; perciò se non l'esprimono, non comprendono nè le leggi o consuetudini speciali, nè le particolari, e molto meno le immemorabili consuetudini: e la regola legale presso Reinfestuel dice: *non censetur plus de priori lege mutatum, quam est expressum*, saltem comprehensive, *in posteriori* [1]; onde le revoche debbonsi intendere nel modo stesso, come si dirà al numero 94, che dobbiamo intendere i privilegi odiosi. Inoltre, è regola generale che le clausole generali non derogano punto alle *bolle*, alle particolari leggi, o ragionevoli consuetudini anteriori, se ciò non venga espresso nel modo seguente, o simile: *non obstante quacumque consuetudine, etiam immemorabili, aut particularibus statutis in contrarium* [2].

§. III.

DEL QUINTO MODO PER CUI CESSA LA LEGGE, OSSIA DELLA CONSUETUDINE.

79. Cos'è la consuetudine?

È un certo uso, o gius stabilito con la frequenza di simili atti ripetuti, e con una specie di consenso del legislatore [3]; e oltre la *generale* e *particolare*, può essere, come nota s. Tommaso, *sopra ed oltre la legge*, *secondo la legge*, e *contro la legge*. La prima detta anche *costitutiva della legge*, è quella che si da nei casi non decisi dalla legge, e fa legge ove prima non esisteva: perciò dicesi anche consuetudine *di gius;* e differisce dalla consuetudine *di fatto* per non far questa legge, ma solo reale uso. La seconda è quella, che riduce in uso la legge, o ne interpetra l'ambiguità, e di questa parla il memorato detto: *consuetudo est optima legum interpres*. La terza è quella per cui mai venne accettata, o con l'uso contrario fu tolta la legge.

80. Quali condizioni richieggonsi per formare una consuetudine contro la legge?

Tre; cioè 1. che essa, come si ha da Benedetto XIV, [4]. in sè, ossia prescindendo dalla legge stessa a cui si op-

1. N. 508. 2. Moullet pag. 91. 3. Moullet loc. cit.
4. De synod. lib. 13. cap. 5. n. 5.

pone, sia ragionevole, e val quanto dire, nè contraria al gius naturale, nè al divino: 2. che con sufficiente frequenza di atti sia praticata non da pochi, ma almeno dalla maggior parte della comunità: 3. per un tempo atto a formare vera consuetudine, che si giudica quello di dieci anni, meno che nelle leggi riprovanti ogni consuetudine, contro le quali non basta tal tempo specialmente se vive il legislatore. Il qual tempo secondo la sentenza probabile al dir del Liguori [1], basta anche contro le leggi ecclesiastiche, per la ragione che non avendo il gius canonico parlato di questa prescrizione, si sta al civile, che giudica il decennio tempo lungo, e bastante per la prescrizione. Anzi se contro la legge fosse almeno per due volte emanata sentenza in giudizio, od il legislatore sapendo l'uso contro la legge, benchè praticato per pochissime volte liberamente tacesse, pel solo tempo atto a dimostrare il suo consenso, basterebbe a toglier la legge anche in forza di *connivenza* [2].

81. Che condizioni richieggonsi a formare una consuetudine oltre le legge?

Quattro cioè, onesta, come abbiam detto; praticata dalla maggior parte della comunità; e per un tempo atto a formar vera consuetudine; vi sia inoltre animo certo di far vera legge, perchè in dubbio si presume sempre in contrario: eccetto però, come dice Antoine col Diana, se fosse già introdotta, ed i più sensati l'avessero sempre creduta obbligatoria, od i Superiori avessero sempre puniti i trasgressori come se fosse vera legge. Perocchè in questi casi cesserebbe il dubbio, a motivo di aversi la presunzione in favore dell'obbligazione; notando peraltro col Navarro e Suarez [3], *non esse credendum multis auctoribus asserentibus aliquam consuetudinem nisi ab eis probetur.*

§. IV.

DEL SESTO DEI DETTI MODI PER CUI CESSA LA LEGGE, OSSIA DELLA DISPENSA.

82. Cos'è la dispensa?

È una rilassazione del gius comune, o della legge fatta dal Superiore a tempo e per giusta causa, esimendo una,

1. Lib. I. n. 139. 2. Ronc. trat. 6. q. 6. cap. 1. e Scavini pag. 211.
3. De Missa dist. 82. sect. 1.

o più persone dall' osservanza della legge a cui sarebbero tenute. E chiunque può dispensare cogli altri, generalmente può anche con sè fino nei voti e ne' giuramenti [1]. perchè ciò non è atto giudiciario; e l' inferiore, dice il Liguori, può darla benchè già fosse stata negata dal Superiore, purchè non in modo irritante, o togliente la facoltà all' inferiore.

83. Come distinguesi la dispensa?

In *tacita* ed in *espressa;* in *scritta* e *a voce;* in *necessaria*, o *dovuta*, ossia avente motivo urgente di doversi concedere; e in *non dovuta*, o *permessa*, ossia non avente sì forte motivo; in *temporale* e *perpetua;* in *assoluta* o concessa senza condizioni; ed in *condizionata* ossia concessa con condizione. E secondo altri v' ha pure dispensa *totale* se da tutta, *parziale* se per una parte della legge è conceduta; *lecita* se vien data per giusta causa, *illecita* se viceversa [2]. Riguardo alla dispensa *condizionata* è da notarsi, che se la condizione imposta dal dispensante fosse già da altra comune legge prescritta al dispensato, come v. g. quella imposta ad un Sacerdote, che si dispensa dal digiuno purchè reciti il divino uffizio e simili, non sarebbe vera condizione, ma piuttosto *modo;* è perciò valida la dispensa benchè tal condizione non eseguisse [3]. Quando poi i Superiori ecclesiastici vengon sollecitati alla concessione di qualche dispensa, ripensino seriamente dice Moullet alle seguenti parole del Tridentino: ,, Siccome è di pubblico bene allentare talvolta il vincolo della legge; così il romper le leggi troppo frequentemente non è altro che aprir la porta ad ognuno, perchè possa trasgredire le leggi. Perlaqualcosa sappiano tutti . . . che se una pressante e giusta causa, e una maggiore utilità ricerchi che s' abbia a dispensare con alcuni, ciò dovrà concedersi a causa conosciuta, con somma maturità, e gratuitamente da quelli, che hanno il diritto di dispensare [4] ,,.

84. Prescindendo dalle potestà secolari, che posson dispensare dalle civili leggi proprie, e da quelle de' principi dipendenti, chi può dispensare dalle leggi ecclesiastiche?

1. s Tom. 2. 2. q. 185. art. 1. e Lig. lib. 1. n. 183.
2. V. Scavini pag. 195 e Moullet pag. 94.
3. Sanchez ut supra lib. 9. 4. Ses. 25. de ref. cap. 18.

Il Papa può dispensare in tutte le leggi ecclesiastiche, ed anche nei voti, giuramenti, e matrimonii *rati* per avere inclusa la condizione *nisi Papa dispensaverit.* Circa poi al *gius divino* vogliono alcuni che interpetri piuttostochè dispensi, a motivo che l'inferiore non può tôrre la legge del Superiore; altri però presso Sanchez e Suarez dicono: *Pontifici integrum esse dispensare in omni jure divino, praeter fidei articulos* [1], perchè Gesucristo disse a Pietro *qualunque cosa avrai sciolta sopra la terra, sarà sciolta anche nei cieli* [2]: e la sentenza probabiliore, al dire del citato Sanchez, dice che il Papa può dispensare *in jure naturali, et divino in casu aliquo speciali, ex causa urgenti*, a motivo che se Dio in tali circostanze non avesse dato tal potestà, mancherebbe alla Chiesa in certi bisogni il provvedimento. Il chiar. Scavini peraltro, e Moullet pensano diversamente, e credono che il Papa possa dispensare nel gius ecclesiastico tanto universale quanto particolare, come pure in tutte quelle leggi, che dagli apostoli con sola autorità umana ci vennero tramandate; ma non così nelle altre, che risguardano la forma e materia dei Sacramenti [3].

I Vescovi, e a Sede vacante anche i Vicari capitolari posson dispensare per giurisdizione ordinaria in tutte le leggi proprie e Sinodali, benchè, al dire della comuniore, e probabiliore col Suarez, confermate dal sommo Pontefice, senza però farle rigorosamente leggi sue: posson dispensare altresì in tutte quelle canoniche per cui dalla legge, o consuetudine è loro permesso; come pure, al dir della comunissima, quando la legge dicesse di potervisi dispensare senza indicare da chi [4]. Anzi nelle cose di materia *leggiera*, e nei casi *frequenti ad accadere*, posson dispensare anche in tutte le papali: nei casi però particolari, di grande necessità, o di evidente utilità, e dove non sia facile il ricorso al Papa; perchè tanto, dice Moullet, sembra esigere in tali casi e circostanze il pastorale ufficio dei Vescovi. I Salmaticesi poi, Giribaldo, e lo stesso Concina l'ammettono questa facoltà senza la detta limitazione [5]: perciò tali dispense valgono, al dir della probabiliore col Suarez, pei già dispensati

1. Lib. 8. de matr. disp. 6. n. 3. de leg. lib. 10. cap. 6.
2. S. Matt. 16. v. 19. 3. Pag. 196. p. 96. 4. Reinf. lib. 4. tit. 2. n. 11.
5. Trat. 11. c. 5. e trat. 23. cap. 2. de leg. dist. 6. c. 5.

anche fuor di Diocesi, qualora speciali leggi ivi non legassero anche il dispensato, disponendo diversamente.

I Parrochi eziandio *a tempo* ed in casi *particolari*, e benchè, come nota il Liguori [1], sia presente il Vescovo, possono per consuetudine dispensare i loro parrocchiani nei digiuni, nelle vigilie e nelle feste. E finalmente i Superiori regolari, benchè fossero semplicemente locali, o *Guardiani*, se non osti loro qualche speciale *statuto* della Religione, hanno e posson fare rapporto a' propri sudditi, ciò che hanno e posson fare i Vescovi co' loro diocesani [2]. Circa la regola peraltro è loro inibito il dispensar nei voti sostanziali, ed in tutte quelle cose appartenenti alla perfezione [3]: pure con legittima causa e prescindendo da qualche contrario *statuto*, posson dispensare, dice Roncaglia, in tutte le altre leggi della propria religione; perchè *exceptio unius firmat regulam in contrarium:* e siccome generale è la facoltà, che loro vien data da' sacri Canoni, così rilevasi che posson dispensare non solo a tempo, e con persone particolari, ma anche generalmente, ed assolutamente. E lo stesso può la Superiora con le sue monache, perchè, dice il Liguori, sebben' essa non possa per sè dispensare per difetto di spirituale autorità nulladimeno può per commissione del Prelato, che si presume avergliela esso conceduta tostochè fu eletta in Badessa [4]: e perciò, dicono i Salmaticesi, che può dichiarare esser tenute, o no le monache ad una od altra cosa; *et tum Superior, vel religio est, quae tali declaratione supposita, dispensat, alias non provideretur in necessariis Monialibus.*

ARTICOLO I.

DELLA CAUSA RICHIESTA PER DISPENSARE, E MODO D' INTENDERSI LA DISPENSA.

85. Qual causa richiedesi per dispensare?

Non tale che per sè esima certamente dalla legge, giacchè in tal caso si può agire anche senza dispensa; ma o dubbia se esima, o almeno ragionevole, perchè così esige la necessità, o la utilità del dispensando, o per mostrarsi il Superiore benigno in se stesso, o verso qualche degna persona e simili [5]. E dubitandosi da chi ha facoltà, se la causa sia

1. Lib. 3. 2. Lig. lib. 4. e *Romanus Pontif.* di s. Pio V.
3. Trid. ses. 25. c. 1. 4. Lib. 4. n. 53. e 61.
5. Ronc. trat. 3. quost. 5, c. 2.

sufficiente per potersi con essa dispensare, può darsi la dispensa, dice Roncaglia, purchè si aggiunga in compenso un po' di commutazione *in qualche altra opera pia*: anzi s. Tommaso dice, che dubitandosi della sufficienza di causa, il suddito può stare al giudizio del Superiore dispensante, o commutante.

Inoltre prescindendo da dispense su pluralità di Benefizi, o lesive degli altrui diritti, ottenuta con un motivo una dispensa, e poscia senza indicar questa, ottenutane con lo stesso motivo un'altra sulla medesima materia, specie e qualità, più Teologi presso Sanchez, e la sacra *Ruota* presso Ferraris [1], la credon valida; benchè altri per causa di non potersi presumer tale la mente del concedente, ciò accordano sol quando il motivo addotto fosse diverso dal primo. Così pure pel decreto *Ut occurratur* d'Innocenzio XII, e riportato dal Giraldi [2], son nulle tutte le grazie e giustizie ottenute da qualunque Congr. di Roma, dopo essere state rigettate le suppliche od in tutto, o in parte da altre Congregazioni, ed anche se ci avessero posta la mano: come pure *litterae Apostolicae quas illorum, vel illarum vigore desuper expediri contigerit*, e tenuti alle spese gli agenti, che ciò *ignota parte*, *seu principali attentaverint*.

86. Dispensandosi senza causa vale la dispensa?

Se la dispensa come nota Benedetto XIV [3], vien data dal Superiore nelle proprie leggi, o in quelle pure degli inferiori, certamente è valida, perchè in rigore potrebb' egli annullare anche la legge; ed è solo venialmente illecita, al dir della comuniore [4], a motivo di esimersi senza causa una parte da ciò che osserva la Comunità. Se poi la da o viene dall' inferiore, è invalida ed illecita, a motivo che il Superiore non intende che l'inferiore ne' casi permessigli, vi dispensi in distruzione ossia senza causa; eccetto però, dice Roncaglia [5], contro altri, se a buona fede creduto vi avesse la causa, per la ragione di potersi anche in ciò prudentemente estendere la mente del Superiore. Così pure rimessa l'esecuzione d'una dispensa all' inferiore, vale, al dir dello stesso Roncaglia e di altri presso il Giribaldo [6], benchè la

1. V. dispensa n. 108. nelle aggiun. 2. Pag. 137.
3. Sinod. lib. 13. cap. 5. n. 7. 4. Lig. lib. 1. n. 178.
5. Trat. 3. q. 5. e 2. reg. 3. 6. Del matrim. cap. 18.

causa esistesse sol quando venne eseguita; e la ragione è, perchè la verificazione si rimette all'eseguente: nè osta il *C. Si eo. de Rescript.* citato dal Bernardini [1], ed altri, a motivo ch'esso dice solo che chiedendo un inabile per età un Benefizio, e comandando il Papa all'Ordinario di dargliela, questi non può conferirgliela neppure dopo arrivato all'età di cui mancava quando al Papa lo richiese, tutto ciò non osta, dissi, per essere una disposizione speciale del gius.

87. Quando la dispensa dicesi *surrettizia*, e quando *orettizia*?

Tali termini posson prendersi anche per *sinonimi;* ma in rigore differiscono; e dicesi *surrettizia* la dispensa quando nel domandarla si tace o si mutila la verità, ossia quel che nella supplica è necessario esprimere giusta la prassi della *curia*: ed *orettizia* dicesi quando si espone il falso; ed essendo assai grave la falsità della supplica, circa la causa *motiva*, annulla la dispensa; il che non si avvera se fosse solo circa la causa *impulsiva*. Imperocchè sebben dicasi ciò anche rapporto a questa così ottenuta a mala fede [2], pure siccome tal disposizione è *penale*, così al dire del Sanchez ha luogo solamente dopo la sentenza del giudice: anzi di due cause motive essendone vera una, la dispensa vale, come dice Roncaglia, per esser principio *quod, dum exprimuntur plura non necessaria, propositio copulativa resolvitur in disjunctivam* [3].

88. La dispensa è di larga, o di stretta interpetrazione?

La dispensa *attiva* ossia la facoltà di dispensare, o di fare alcuna cosa, come diretta al bene comune, è di larga interpetrazione; di stretta interpetrazione poi è la *passiva*, come contraria alla legge, eccetto però al dire di molti presso il Liguori, se fosse data di *moto proprio*, od *a comunità*, ovver *dovuta* e simili. Eseguita poi male una dispensa può rieseguirsi, dice il Mazzotta, dal delegato se riguarda il *fòro interno*, per la ragione che cominciato l'interno giudizio, si proroga la giurisdizione finchè non è bene compito; non così però se riguarda *l'esterno*, a motivo che compito l'atto benchè male, cessa almeno esternamente la delegazione. Così pure non solo aperto il *Rescritto* da chi non dovea,

1. Lib. 4. cap. 1. 2. *C. super literis de Rescrip.*
3. Trat. 21 q. 5. cap. 2.

ma eziandio eletto l'idoneo per l'esecuzione, può assolutamente eleggersene un altro.

ARTICOLO II.

DE' CASI PER CUI CESSA LA DISPENSA.

89. Per quanti capi può cessare la dispensa?

1. Per la rivocazione del dispensante ordinario, giacchè il delegato se è tale solo per dispensare, non può rivocare la dispensa al dispensato. 2. Per la rinunzia del dispensato, accettata dal dispensante ordinario. 3. Per la cessazione totale, o quasi totale della causa *motiva* per cui fu concessa, purchè nel dispensare non vi fosse o intervenuta qualche commutazione, o la dispensa non fosse di quelle non aventi *tratto successivo*, come e. g. in chi dispensato a sposare una parente per motivo di povertà, divenisse ricco dopo data compiutamente, ed eseguita la dispensa; o il dispensante avesse inteso che perseveri benchè cessasse la causa.

90. Con la morte civile, o naturale del dispensante cessa la dispensa?

Se venne data a suo piacimento, od arbitrio, cessa senza dubbio, perchè cessa con tal morte anche l'arbitrio, e perciò sarebbe dispensa *ad tempus;* in caso contrario no, perchè la dispensa è grazia fatta [1]. E da ciò apparisce, come ben nota la comuniore, e probabiliore col Concina e Liguori [2], che queste dispense, concessioni di giurisdizione ec. non cessano nè con la morte del delegante, o dispensante, nè colla rimozione, rinunzia, o cessazione di esso dall'ufficio, come succede ne' Prelati regolari, e simili.

§. V.

DEL PRIVILEGIO.

91. Cos' è il privilegio assegnato per ultimo modo con cui cessa la legge?

Il privilegio è un favore, od una legge privata accordante qualche speciale benefizio: perciò differisce dalla dispensa, che suole accordarsi per qualche caso, o casi particolari, e per esser sempre contro la legge; e quello per molto tempo, e per più atti a guisa di legge, e talora non contro ma sopra la legge, come le indulgenze, che sebbene concesse per modo di privilegio, pure niente operano contro il gius, ma solo accordano qualche cosa oltre il gius.

1. Così il c. 5. *Si gratiose de rescrip.* 2. Lib. 6.

92. Di quante sorte è egli, o come distinguesi il privilegio?

In *scritto*, ed *a voce*, in *personale* e reale. Il personale è quello che immediatamente concedesi alla persona, perchè se venisse conceduto per la persona insieme e per la cosa direbbesi *misto;* il reale è quello che vien conceduto alla persona, ma per ragion del luogo, dignità, qualità ec., e per conseguenza, a differenza del personale, non cessa con la persona. Distinguesi pure in *grazioso*, e *rimuneratorio;* in *assoluto*, e *condizionato;* in *comune* a cui la privata persona non può rinunziare; ed in *singolare* o *privato;* in *temporale*, e *perpetuo;* pel *fòro interno*, e pel *fòro esterno* che vale in ambedue i fòri; in *affermativo*, che accorda far qualche cosa; ed in *negativo*, che concede ometterla; in *favorevole*, cioè dato primariamente a fine di favorire, benchè per accidente arrechi ad altri gravame; ed in *odioso*, cioè dato, e riguardante primariamente, come dice Roncaglia, *alterius odium*, *et poenam*, *quamvis redundet in favorem alicujus* [1].

ARTICOLO PRIMO.

DELLE REGOLE PER INTENDERE I PRIVILEGI.

93. Quali sono le regole per bene interpetrare i privilegi?

Sono le due seguenti cioè

1. Tutti i privilegi *favorevoli* benchè concessi a persone particolari, e tutti gli *odiosi* concessi a comunità, o *reali* a motivo che per la loro perpetuità si reputano inseriti nel corpo del gius, sono di larghissima interpetrazione; così, oltre la comunissima col Liguori [2], dice il *C. olim de verb. signif.* con le seguenti parole: *beneficia Principum interpretanda largissime*: ed il *capo cum dilecti de don.* dice; *in beneficiis plenissima est interpretatio facienda*, eccetto però *literae super oblinendis Beneficiis*, *ecclesiasticis*, *cum sint ambitiosae.*

2. Tutti i privilegi concessi come dice il citato Liguori *a persone particolari*, ed insieme *odiosi*, tra' quali si annoverano gli *ambiziosi*, ossia di aver più Benefizi, quelli a *liti*, o contro *l'osservanza regolare;* o *contrarii* al gius comune, o *a leggi*, *statuti*, o *consuetudini particolari* non contrarie al gius comune, nei dubbi s'intendono strettamente,

1. Trat. 3. q. ult. cap. 3.
2. Lib. 1. append. 2. de privilegi.

eccetto dice il Liguori citato col Roncaglia [1], primo se fossero odiosi solo al concedente, o altronde riuscissero inutili; secondo se fossero concessi *ex motu proprio*, o *ex certa scientia;* terzo, o se riguardassero come dice la Glossa una causa pubblica, o pia, come pure al dir del Liguori quelli intorno alla celebrazione della Messa, o come dice il Ferraris contro altri, se risguardassero altresì la celebrazione negli Oratorii privati: quarto, o se così portasse la consuetudine; quinto o se per necessità portassero seco i *connessi*, come di non risedere chi è favorito di più Benèfizi risedenziali; sesto, se coll' estendersi, meno si derogasse alla legge, come estendendo, al dire de' Salmaticesi, all' uova il privilegio di mangiar carni, e simili. Il senso poi della regola 81, nel 6. *In generali concessione non veniunt ea quae quis non esset verisimiliter concessurus*, egli è che in una concessione, o privilegio generale non si comprendono, dice Reinfestuel, le cose affatto straordinarie, ed insolite, *et de quibus nec in genere quidem cogitatum est*, *vel quae habent impossibilem*, *aut inhumanam sive duram a generaliter concedente*, *vel se obligante separationem*: sopra la detta regola n. 3.

ARTICOLO II.

DEI CASI PER CUI CESSA IL PRIVILEGIO.

94. Per quali e quanti capi cessa il privilegio?

Il privilegio cessa e vien meno col trapassare il tempo prescritto; col cessar della causa; e per non avere osservata la condizione sotto la quale fu conceduto; perchè il privilegio non dura più oltre dell' intenzione del concedente: cessa per la volontaria e libera rinunzia fattane dal privilegiato, ed accettata dal privilegiante: cessa, se il privilegio è odioso, non usandone per un tempo sufficiente alla prescrizione, e se al privilegiato si presentò l' occasione di usarne, perchè in tal caso si presume una tacita rinunzia: cessa eziandio per un uso formalmente contrario al privilegio, se questo pur sia odioso [2]: cessa per l' abuso; perchè merita di perdere il suo privilegio chi dello stesso si abusa; a ciò peraltro richiedesi una sentenza, se il privilegio non fosse stato dato sotto la condizione di perderlo tosto abusandone: cessa finalmente per la rivocazione del concedente, o dal successore di lui significata al privilegiato.

1. Trat. 3. ut supra. 2. Scavini pag. 208.

È da notarsi però che con la revoca generale *non obstantibus quibuscumque privilegiis* e simili, non cessano quelli che l'esigono speciale, quali sono 1. gli onerosi; 2. i concessi colla clausola che per rivocarsi vi voglia menzione speciale, come sono i privilegi, al dir della Bolla *Et si a summo rerum* di Leone X, concessi ai Regolari; 3. gl' inserti nel corpo del gius, o concessi nei Concilii generali; 4. i concessi a viva voce, e per consuetudine; 5. i concessi a' particolari per Bolla, Rescritto ec. pe' quali ancora si esige, al dir del Roncaglia [1], revoca speciale, come p. e. *revocamus quaecumque privilegia quacumque clausula munita*, o *quibuscumque verbis concessa*, o *quorum fieri deberet expressa mentio*, e simili.

95. Che differenza passa fra privilegio *di giustizia*, e privilegio *di grazia* specialmente in ordine al cessare con la morte naturale, o civile del concedente?

Per privilegio *di giustizia* s' intende quello di potere esercitare giurisdizione, ossia atti giudiziali nel fôro contenzioso *civile*, o *criminale*, o *spirituale*, come p. e. di giuridicamente scomunicare, assolvere da censure, e simili. E questo, morendo il concedente *re semper integra*, ossia senza avere in alcuna cosa cominciato il giudizio, cessa senz'altro come costa dal *C.* 19, e 20, *de off. delegat*, eccetto, dice Giribaldo [1], se fosse concesso dalla sacra Penitenzieria, o da altre congregazioni, a motivo che tali uffizi non cessano con la morte del concedente, nè con la morte del Papa quello del Legato, nè quel della Penitenzieria.

Per privilegio poi *di grazia* s' intende qualunque altro. E questo, meno il caso di grazia *facienda*, come v. g. la facoltà di provvedere alcuno di un Benefizio, dal Papa accordata al Vescovo, non in sua grazia, ma del provvidendo, e simili, cesserebbe morendo il Papa: quand' è di *grazia fatta* non cessa mai: e tale si reputa 1. sempre che il privilegio è dato assolutamente, o generalmente; 2. sempre che senza limitazione è dato in grazia della persona; 3. quando sebbene non siavi alcuna di queste cose, pure si comanda al privilegiato che lo eseguisca, o si rimette ad alcuno l' esecuzione in modo imperativo col verbo *fiat*, e simili, o in modo che l' eseguente sia come accessorio; 4. o l' esecuzione riguardasse

1. Trat. 3 q ult. cap. 2   1. Trat. 10. cap. 18 n. 151.

privilegi di erezione d'Oratorii privati, giacchè reputansi grazie fatte, dice Roncaglia [1], benchè l'eseguente vi ponesse *ad arbitrium nostrum etc.* e conchiude che con la morte del concedente difficilmente cessano i privilegi di grazia, per esser quasi tutti di grazia fatta.

TRATTATO TERZO.

De' vizi e dei peccati, e loro distinzione si numerica che specifica.

CAP. I.

DEL VIZIO IN GENERE, E DEI SETTE CAPITALI.

96. Cos'è il vizio, e quanti sono i capitali?

Il vizio, differente dal peccato che n'è l'atto; è un abito cattivo, che inclina la volontà ad atti cattivi: ed i capitali son sette cioè, *superbia*, *avarizia*, *lussuria*, *ira*, *gola*, *invidia*, e *accidia.*

§. I.

DELLA SUPERBIA.

97. Cos'è, e qual peccato è la superbia?

La superbia è un disordinato appetito della propria eccellenza sopra gli altri: ed essendo consumata, e perfetta come in chi per tal disordine ricusasse di assoggettarsi a Dio, ai Superiori, alle leggi, o si vantasse di cose gravemente illecite, è mortale, e lede gravemente l'umiltà, e nell'ultimo caso anche la virtù contro della quale vantasi con compiacenza; giacchè senza di ciò lederebbe gravemente, al dire della probabiliore con il Liguori [2], contro La Croix ed altri, la sola umiltà, perchè mancando la compiacenza, la grave malizia si riduce solo al vantarsene.

Le figlie poi della superbia sono, al dir del Roncaglia [3], vanagloria, ambizione, presunzione, iattanza, ipocrisia, discordia, contesa, pertinacia, curiosità, disobbedienza, vano ornamento: ma tranne *la iattanza*, *grave discordia*, *contesa e disobbedienza*, le altre possono esser gravi solo per le circostanze.

1. Trat. 3. quest. ultima. cap. 2. 2. Lib. 5. n. 26.
3. Trat. 2. quest. 2. cap. 1.

§. II.

DELL' AVARIZIA.

98. Cos'è, e qual peccato è l'avarizia?

E un disordinato appetito di roba, o denari; e quando si oppone alla *giustizia* di sua natura è peccato grave: lieve se si oppone alla *liberalità*: ma per accidente v. g. per indurci questa a mancare contro altri gravi doveri verso la famiglia o verso il prossimo potrebb' essere anche grave. Se l'avarizia in quanto si oppone alla liberalità è smoderata in modo che preferita venga alla carità, cosicchè per amor delle ricchezze sia disposto l'avaro a far cose contro l'amor di Dio, o del prossimo è sempre peccato mortale: se poi non arriva a tale eccesso, allora, dice s. Tommaso, è solamente peccato veniale.

§. III.

DELLA LUSSURIA [1].

99. Quid est luxuria?

Est inordinatus appetitus venereorum; nec materiae parvitatem admittit, ut dicetur n. 102. Ast si aliarum quoque virtutum secum afferret laesionem uti justitiae in adulterio, religionis in sacrilegio, sicuti hae in sui laesione materiae admittunt parvitatem, ita peccatum, seu malitia contra hasce virtutes, gravis vel levis foret juxta laesionis gravitatem.

Luxuria habet tum actus *completos*, quam *incompletos*. Completi sunt septem; nempe *fornicatio*, *adulterium*, *incestus*, *stuprum*, *raptus*, *sacrilegium*, *peccatum contra naturam*, quod suddistinguitur in *mollitiem*, *bestialitatem*, *sodomiam*; incompleti sunt *visus*, *colloquium*, *tactus*, *oscula*. Ast contra luxuriae peccatum nulla in jure communi *ipso facto* reperitur inflicta poena spiritualis; unde insussistens est major excomunicatio ipso facto, quam contra incestuosos in primo, vel secundo gradu licet affinitatis, ponunt Bernardini ac de Justis [2], nam dicunt eam inflictam esse a Bulla *Sicut antiquus*, et haec in romano Mainardi Bullario non reperitur: primus tradit eam inflictam a Gregorio XIII; secundus a Gregorio XIV.

Luxuriae filiae seu effectus sunt caecitas mentis, praeci-

1. La materia seguente si è posta in latino per cautela.
2. Tom. 3. pratic. 4. n. 15. Lib. 1. cap. 7.

pitatio, inconsideratio, incostantia, amor sui, amor mundi, horror futurae vitae.

ARTICULUS I.

DE SEPTEM COMPLETIS LUXURIAE ACTIBUS.

100. Quid est fornicatio?

Est copula carnalis soluti cum soluta: seu inter personas nullas speciales habentes qualitates e. g. voti, vinculi matrimonialis, cognationis etc; et repetita, format *concubinatum*: et si haberetur cum quacumque muliere quae *palam*, ut dicit Roncaglia [1], plusquam cum duobus jam peccavit, diceretur *meretricium*.

Et circa hoc multi cum Lig. [2], dicunt illicita esse vel ex Principibus meretricium permissa; quia de facto non est majorum malorum impeditio: e contra dicunt alii Doctores, et ratio est, quia in determinatis tantum locis positae meretrices, horrorem multis ingerunt, majoraque tolluntur crimina, ac scandala, quae afferrent hucusque dispersae, ut accidit ubi non sunt permissae.

Adulterium est accessus ad alienum thorum; *simplexque* dicitur si unus tantum e peccantibus sit matrimonio ligatus, et *duplex* si ambo: ac proinde juxta regulam *tot obiecta totalia, tot peccata*, duplex contra justitiam foret peccatum in hoc ultimo casu; estque 50. prop. ab Innocentio XI. damnata dicere: *copula cum conjugata consentiente marito non est adulterium; adeoque sufficit in confessione dicere se esse fornicatum*: nam conjugatus potest sua uti, non autem usum concedere; et sicut vinculum exurgit e sola matrimonii celebratione; ita etiam ante consummationem peccatum conjugati cum aliis est adulterium. Imo ob rationem quod etiam conjugati mens sit alteri ligata, ipsam simplicem conjugati complacentiam erga aliam personam contra justiam fore tradunt multi; ast opinio probabilior judicata a Lugo, secus docet; quia in prima ad Cor. expresse dicitur: *mulier potestatem non habet sui corporis*, non mentis, *sed vir*; *similiter autem et vir*.

Incestus dictus *consanguineorum vel affinium abusus*, est copula inter personas conjunctas; et sicut conjunctio, ut dicetur, alia est ex sanguine, aut affinitate, alia ex cognatione spirituali, alia ex legali seu ex adoptione; ita

1. Trat. 12. q. unica c. 2. 2. Lib. 3.

incestus distinguitur in *carnalem*, *spiritualem*, et *legalem*. Ast sicut omnes, etiam spiritualis, uti probabilius credit Bonac. opponuntur pietati; ita specie invicem non differunt ut infra dicetur, vel ad summum ab aliis differt spiritualis si religionis motivo, non pietate, inducta ponatur spiritualis cognatio [1].

Stuprum est violenta seu injusta virginis defloratio: et raptus est copula violenta seu injusta cum non virgine; unde si ipsae consentirent, juxta magis receptam cum Ligorio [2], sufficeret in confessione dicere: *commisi fornicationem*; ast si injuste laesum fuisset jus eas custodientium, etiam haec specialis injustitia deberet explicari.

Non desunt equidem dicentes cum divo Thoma [3], etiam absque ulla violentia dari verum stuprum; quia impeditur deflorata ab honestiori matrimonio; ponitur in via meretricandi, laediturque parentum jus super ipsam: ast primae duae rationes corruunt ex illo principio *volenti, et consentienti, nulla fit iniuria*: tertia quoque corruit ex illo quod virgo domina sit sui corporis quoad liberum usum illius; et sicut contra jus parentum non peccat non virgo, ita nec virgo: *nam non potest*, ait Roncaglia, *considerari majus parentum jus in ipsius corpus quando est virgo*, *ac quando est corrupta.* [4].

Sacrilegium est copula carnalis cum persona, vel personis sacris; sive ut ait idem Roncaglia [5], est violatio rei sacrae facta per actum venereum.

ARTICULUS II.

DE PECCATO CONTRA NATURAM, SEU DE MOLLITIE.

101. Quid est hoc peccatum, seu mollities?

Hoc peccatum contra naturam, a Sodomia, ac a bestialitate specie distinctum, est effusio seminis modo generationi contrario. Et praescindendo a mollitie in somnis absque causa culpabili, nam haec teste s. Thom. *non est culpabilis nec in se*, *nec in sua causa* [6]; nec dum noscitur, onus adest impediendi, additque Cunil. ex s. Thom. *si placeat ut naturae exoneratio*, *vel alleviatio*, *peccatum non creditur* [7]: ab hac inquam praescindendo, semper ac dicta effusio est

1. Trid. ses. 24. cap. 1. 2. Lib. 3. n. 443.
3. 2. 2. q. 154. art. 6. 4. De stup. 5. De sacrileg.
6. 2. 2. q. 154. atr. 5. 7. Trat. 2. cap. 2. §. 3. n. 16.

voluntaria in se, vel in sua causa, quae sit gravis *in genere luxuriae*, semper, ut patet, lethalis est culpa, licet absit complacentia; et secus si desit complacentia, causaque, licet gravis, non sit tamen talis *in genere luxuriae*, sed in alio, uti esset perfecta ebrietas, vel si *in genere luxuriae*, sit tamen omnino levis, *prout* essent, ut dicit Ligorius, *visus partium honestarum mulieris*, *lectio leviter turpis*, *colloquium cum foemina non diuturnum*, *vel leviter obscaenum* [1]. Ex hoc juxta comuniorem cum Viva verum est etiam si ex huiusmodi levibus causis pollutio frequenter eveniat; effectus enim, ut vel ipsa docet Philosophia, nequit causam malitia superare, nec ob frequentiam effectus causam ipsam de suo esse mutare. Nec quit objici cum Lig. frequentiam effectus, licet exosi, causam leviter culpabilem reddere culpabilem graviter *respective* nam sicut exosus effectus non mutat ita propriam naturam, sic nec propriam naturam causa. Hic autem notetur cum. p. Cajetanus a Bergomo in suo opere *L' uomo apostolico al confessionale*, quod circa mulieres de impudicitiis se accusantes nil regulariter est de pollutione innuendum, quia in illis non semper est sensibilis, et ut plurimum ignota.

Notetur quoque post Doctores cum Lig. dicta superius de mollitie voluntaria tum in se tum in gravi in genere luxuriae causa, etiam distillationi cum spirituum commotione ac in magna seu notabili quantitate esse aptanda; quia est saltem inchoata pollutio. Ast ut sudor, aliique humores potest permitti si modica sit, et absque spirituum commotione, vel cum levi tantum sine consensu; nam si secus, grave peccatum foret ob rationem quod et foret quasi pollutio, et quod in genere luxuriae non datur parvitas materiae, ac ob voluntariam veneream delectationem. Notetur tandem ac praesertim cum Tolet. peccatum mollitiei esse difficillime curationis, quia occasio est semper cum homine... Vix esse aliud efficax remedium quam frequentissimam confessionem cum uno eodemque Confessore.

Quoad motibus venereis, et circa pollutionem quae non intenditur, sed tamen ex aliqua actione secutura praevidetur sequentes traduntur regualae practicae [2].

1. Lib. 3. n. 484.
2. Moullet pag. 266.

Reg. 1. Si causa pollutionis sit in materia luxuriae graviter peccaminosa, atque ad eam *per se* et notabiliter influat, ut v. g. turpis aspectus, tactus, osculum libidinosum, etc. pollutio inde secuta, etsi non intenta, sed praevisa, est peccatum grave, sive statim sequatur, sive post aliquod tempus, etiam in somno. Ratio est, quia lex naturalis prohibens sub gravi pollutionem, eodem modo prohibet, ne ponatur causa, ex qua *per se* et proxime oriri solet pollutio; ideo tunc qui vult causam, interpretative vult effectum.

Reg. 2. Si causa pollutionis sit quidem in materia luxuriae, sed tantum venialiter mala, v. g. curiosus aspectus formosae mulieris, etc. inde secuta pollutio contra voluntatem erit tantum leviter peccaminosa, graviter autem mala, si praevisum fuerit periculum proximum consensus. Ratio primi est, quia cum causa leviter tantum mala sit, et solum remote ad pollutionem disponat, haec ex illa proveniens, non nisi venialiter mala esse potest, sicut ipsa causa. Ratio secundi est, quia *qui amat periculum, in illo peribit.*

Reg. 3. Quando actio ex qua praevidetur secutura pollutio, non est peccatum luxuriae, quamvis sit peccatum grave in alio genere, v. g. ebrietas, tunc pollutio contra voluntatem secuta, et absente periculo consensus, non est peccatum, saltem grave, quia sane non est obligatio gravis vitandi causas remotas ex quibus per accidens, praeter intentionem, et magis ex naturae infirmitate, quam ex ipsa actione malus effectus oritur. Si quis tamen ab experientia nosceret quod plerumque pollutionem ex nimio potu patiatur, non facile excusandus esset a peccato gravi, quia tunc ebrietas relate ad ipsum considerari posset tanquam causa *proxima* pollutionis.

Reg. IV. Quando actio de se est honesta ac licita, et adest justa causa eam ponendi, pollutio inde forte orta non est peccaminosa, modo intenta non fuerit, et absit periculum consensus. Ratio est, quia pravus effectus, qui per accidens tantum sequitur ex aliqua causa, non censetur in ea voluntarius, nisi causa potuerit ac debuerit vitari; atqui pollutio ex actione honesta, ac simul necessaria aut utili proveniens, sequitur ex ea tantum per accidens, nec est ulla obligatio vitandi talem causam; ergo talis pollutio non imputatur ad peccatum ut pote nec in se voluntaria, nec in

causa. Hinc licite Sacerdos excipit confessiones, turpia legit in libris moralibus ad implenda sui muneris officia, licet inde praevideat probabiliter secuturam pollutionem, modo absit periculum consensus; et concipiat positivam displicentiam.

Non licet pollutionem desiderare, vel de ea gaudere ex affectu venereo; sic enim consentiretur libidini, quod intrinsece malum est. Neque licet eam desiderare, vel de ea gaudere propter se, et abstrahendo ab omni fine utili; sic enim amaretur etiam propter adnexam libidinem. Neque eam desiderare licet, vel de ea gaudere, si oritura, vel orta sit ex causa luxuriosa, v. g. ex tactu impudico, ex somno impuro, quia sic est venerea, ac proin objective mala, adeoque malum reddit desiderium, aut gaudium quod in eam tendit. Utrum vero eam ut mere naturalem desiderare, vel de ea habita gaudere liceat ob finem alias honestum, e. g. intuitu obtinendae sanitatis, vel liberationis a tentatione, non convenit inter Doctores. Sententia affirmans videtur probabilior speculative, in praxi tamen periculosa est; si quis enim pollutionem etiam ut mere naturalem desideret, aut de habita gaudeat, facile oriri potest desiderata pollutio, vel delectatio venerea de ea habita. Caeterum licet, detestando pollutionem, gaudere de felici successu quem ipsa habuit.

ARTICULUS III.

DE SODOMÌA, ET BESTIALITATE.

102. Quid est sodomìa?

Sicut duplex probabilis sententia reperitur inter Doctores [1], nempe an hoc crimen consistat in concubitu ad indebitum vas, vel potius ad indebitum sexum; ita Sodomìa juxta priorem sententiam est concubitus ad indebitum vas; inter personas ejusdem sexus; et secundum posteriorem est concubitus ad indebitum sexum, in quacumque corporis parte. In priori sententia, sicut moraliter est eadem res, ita in confessione non est per se opus juxta probabiliorem dicere, an cum masculo vel faemina sit habita, quod non verificatur in secunda sententia eo quia illa habita ab homine cum faemina, et quidem non in aliis partibus sed in vase indebito, non *propria*, sed *impropria* tantummodo sodomìa judicatur; et sicut haec secunda sententia verae sodomìae essentiam constituit in seminatione cum persona ejusdem

1. Lig. n. 466.

sexus in qualibet corporis parte; ita ex se in confessione sufficeret dicere: *ego vir cum viro; vel ego mulier, cum muliere me pollui.*

In utraque tamen sententia quoad puberes opus non est juxta probabiliorem cum Salm. [1], explicare in confessione an agens quis fuerit vel patiens, nam ratio ob quam aliqui cum Lig. [2], secus docebant, quod nempe in patiente non semper adsit pollutio ut in agente, parum valet eo quia si non semper pollutio, probabile utique illius semper adest periculum, quod in moralibus aequiparatur.

Quid est bestialitas?

Est concubitus venereus cum re animata non ejusdem speciei cum homine, puta cum bellua: scelus orrendum, et jussu Dei olim morte expiandum [3]. Ast in confessione explicandum necesse non est, quocum bruto quis peccaverit; nec utrum concubitus in vase naturali, vel stercorario sit habitus, eo quia ad idem bestialitatis peccatum semper moraliter reducitur. Imo si extra praedicta vasa fiat concubitus, sicuti aliud non est nisi mera mollities; ita praescindendo a cogitatione, sufficit in confessione dicere tantummodo: *me pollui.*

ARTICULUS IV.

DE LUXURIAE ACTIBUS INCOMPLETIS.

103. Quinam sunt tales actus, luxuriae dicti, quia ex libidine procedunt; *possunt enim* teste s. Tom. [4], *absque libidine fieri, vel propter consuetudinem patriae, vel propter aliquam necessitatem, aut rationabilem causam:* quid inquam sunt dicti actus?

Sunt visus, colloquium, tactus, oscula, et licet ob modi diversitatem invicem specie differre tradat La Croix, attamen Doctores communissime non docent hanc distinctionem, modus enim quo opponuntur castitati, *phisice* quidem, non tamen *moraliter* videtur diversus: et vel ipsemet Bernardini [5], non rejicit hanc doctrinam; et merito, nam sicut furum more inspicere furanda, loqui de furandis, furari manibus, vel dentibus, vel labiis invicem specie per se non differunt in genere justitiae ut per se patet, ita ratio

1. Trat. 26. cap. 7. n. 87. 2. N. 468.
3. Levit. cap. 20. v. 15. 4. 2. 2. q. 154. artic. 4.
5. Tom. 1. pract. 3. n. 10.

non apparet cur per se specie invicem differre debeant in genere luxuriae. Dictorum vero actuum gravitas desumitur ex tribus sequentibus capitibus, nempe,

1. E gravitate obiecti in se, vel saltem ratione gravis periculi.

2. E venerea delectatione ex ipsis, licet in se levibus, v. g. tactibus, voluntarie recepta; tum quia in dicta delectatione, cum adsit inchoata pollutio, non datur parvitas materiae; tum quia hoc eruitur e 40 prop. ab Alex. VII damnata, quae dicebat esse probabile osculum habitum ob delectationem carnalem, seu sensibilem, non excedere culpam venialem: imo multi Doctores idipsum affirmant etiam *de naturali, seu sensibili delectatione* ex dictis levibus tactibus ob probabile periculum transeundi ad veneream.

Ast quoad delectationem mere sensibilem hoc negat communis cum Ferraris, quia communiter non adest supra dictum periculum; sed speciatim ante factum quam maxime etiam haec timenda est et fugienda. Et quoad veneream delectationem e dictis levibus tactibus voluntarie receptam, licet dicta sint tenenda, multi tamen dicunt dari materiae parvitatem, quia adsignari nequit, dicunt ipsi, ratio sufficiens cur in aliis praeceptis detur parvitas materiae et non in hoc, et quia si talis delectatio esset inchoata pollutio, etiam conjugatis extra usum matrimonii foret graviter illicita, quod negatur a Lig. [1], cum s. Thom: et quia 40. prop. ab Alex. VII. damnata non de delectatione e dictis levibus tactibus orta loquebatur, sed de ea quae ex osculo oritur, et de *carnali*, seu *sensibili*, idest non de sensitiva, sed sensuali.

3. Desumitur tandem dicta peccati gravitas e gravibus desideriorum, complacentiarum, scandalive inde exurgentium voluntariis effectibus. Ast quando impudicitiae sunt in se leves, et graves tantummodo ratione dictorum effectuum, hi solum, et non dictae impudicitiae, utpote in se veniales, in gravi praecepto sunt, ut in confessione explicentur. Hic autem notetur, quod turpiloquium, sicut turpium librorum, literarum, spectaculorum, cantionum, lectio, vel auscultatio, nulla rationabili interveniente causa, sed joco tantum peracta, de veniali, natura sua damnantur [2];

1. Lib. 6. n. 937. 2. Lig. lib. 3. n. 426.

audi Sanchez; *loqui verba amatoria . . . secluso periculo propriae, vel audientium ruinae . . . non excedere culpam venialem* [1].

Ast secus si forent valde turpia, et ad venerem provocantia, ut turpiloquium quo describuntur verenda utriusque sexus, modus turpiter congrediendi, aut quid simile, quia tunc de lethali ea damnat Roncaglia [2], modo, addit Sanchez cum s. Antonino, cum scandalo sint conjuncta, ut cum audientes sunt debiles, et verba essent multum lasciva. Notetur quoque cum Diana, et Sanchez, qualitatem, seu prolatorum verborum objectum e. g. an de adulterio, sodomìa etc. in confessione exprimendum fore solum quando cum desiderio, vel talium rerum, seu objectorum complacentia turpiloquium fuit conjunctum; delectatio enim malitiam sumit ab objecto; et secus si dictum desiderium abfuerit, vel si tantum simplex interfuerit complacentia, cum haec, excepto obiecto, illius non investiatur qualitatibus, ut dicetur n. 132.

Doctrinae circa dicta quoad conjugatos.

Quoad conjugatos vero licet, prout constat e dicendis n. 131, veniale sit merae, ac solius delectationis gratia hucusque dictos actos invicem habere, conveniunt tamen omnes, ait Giribaldus, tactus partium honestarum, vel secretarum, seu inhonestarum, aspectus earum, amplexus, oscula, et amatoria verba licita esse conjugibus citra periculum pollutionis, si fiant vel ad se praeparandos ad copulam, vel ad evitandam incontinentiam, vel ad ostendenda legitima amoris signa, amoremque mutuum fovendum; uno verbo si fiant honesto fine. Et hoc verum est, contra Aversa, suddit Bossius apud Lig. [3], etiamsi, non *ob votum castitatis*, sed *ob impotentiam*, *affinitatem*, *vel cognationem spiritualem* sit illis copula inhibita, quia cum sit haec lex *paenalis* et *inhibitoria*, nequit de copula etiam ad tactus extendi, licet ob pericula etc. secus sit suadendum. Et Bernardini [4], dicta oscula quando sunt in partibus honestis admittit etiam cum exosae mollitiei periculo. Et Diana [5], haec habet numero secundo: *dico non esse peccatum mortale citra*

1. Lib. 9. dist. 46. n. 37. 2. Trat. 12. q. un. cap. 1.
3. Lib. 6. n. 933. 4. Tom. 2. pract. 43. n. 9. 5. Tom. 2. trat. 6.

periculum pollutionis quoscumque tactus, *oscula*, *verba impudica*, *et aspectus partium verendarum inter conjuges*: et Filiuccius de osculis in partibus inhonestis dicit absolute: *non censenda peccata mortalia; tamen increpandi sunt.* Imo excepto dicto periculo, praeter communem cum Layman, Roncaglia [1], Giribaldus, Sporer haec contra Concin. tradit: „ affectus carnales, sermones venerei, oscula, amplexus et tactus quicumque inter conjuges dum fiunt ad praeparandum, et excitandum invicem ad copulam, vel ad contestandum, aut fovendum mutuum amorem conjugalem omni culpa vacant omnes: ratio est, quia cui concessus est finis, concessa sunt media ordinata ad illum finem; finis autem conjugum est, amor, et copula; utriusque media sunt illa praedicta, ergo etc. [2]„ idipsum docent Salmaticenses, licet quoad tactus in verendis sibi contradicant.

Si vero ex dictis tam pudicis, quam impudicis actibus praevideatur licet exosa pollutio, mortalem culpam tradit Praepos. apud Lig. [3], quia vi talis gravis periculi, causam ponunt graviter illicitam. Alii propter rationem quod dant causam, seu agunt rem sibi licitam, dicunt esse licitos si non sint adeo turpes, ut videantur inchoata pollutio, nec adsit periculum consensus, gravisque aliqua interveniat causa, nempe ad se praeparandum ad copulam, vel ad fovendum mutuum amorem; sicque velut probabilius putat Lig. Alii tandem cum Roncaglia [4], Palao, Soto, Cajetanus. aliisque cum Aversa damnant de mortali solum quando sunt turpes, quia hi proxime influunt in pollutionem, non autem alii. Ast contra hucusque dicta posset sic non teneri, sed argui: si dicti actus in se liciti sunt juxta *omnes* cum supra cit. Girib. ac Spor.; vel saltem secundum cit. Dian. non mortalia crimina, quomodo periculum exosi effectus, seu mollitiei potest eos graviter illicitos reddere absque contradictione illis naturalibus, ac theologicis principiis, quod effectus nequit suam causam superare, et quod exosus effectus tantum sit malus quantum illius causa? Stando ergo principiis, culpabiles erunt tantummodo juxta suae causae gravitatem. Et reapse cit. Sporer ad hoc ut tales actiones sint licitae dicit quod sufficiat *justa causa;* ipsemet Diana eas licitas tradit

1. Trat. 12. q. unic. cap. 1. 2. De peccat. conjug. n. 501.
3. N. 934. 4. Trat. 12. q. unic. cap. 1.

si subest rationabilis causa: idipsum docent alii penes Salm. sudditque s. Alphonsus: *probabiliter docent Sanchez. Bos. et Escob. in reddente tactus etiam impudicos, nisi sint tales ut videantur inchoata pollutio, esse licitos quamvis adsit periculum pollutionis in alterutro, quia tunc reddens dat operam rei licitae ad quam obligatur ob jus petentis, qui tametsi peccet, non tamen jus admittit, cum culpa se teneat ex parte personae.* Et Sanchez [1], solum de veniali probabilius damnandos tradit conjuges absque pollutionis periculo in absentia compartis se in verendis ob voluptatem tangentes; sed Giribaldus magis probabile judicat oppositum, ob rationem quod dicti tactus natura sua ordinentur, non ad copulam maritalem, ut dicebat Sanchez, sed ad pollutionem, ac seminis abscissionem; cui tamen responderi potest quod etiam venerea delectatio de conjugali copula in compartis absentia habita non est ad novam copulam ordinata, et tamen a mortali eam excusat communior penes Lig. [2], ut dicetur; et si delectatio venerea in mutuis conjugum tactibus ad copulam non directis non est per se saltem mortale, cur idipsum non posset hic dici?

Corollarium primum quoad conjuges.

Et ex hucusque dictis constat quod tribus sequentibus exceptis casibus, nempe, primo: graviter culpabilis extra vas seminis effusionis; secundo: copulationis etc. cum gravi prolis periculo; tertio: actionum rationali honestati graviter oppositarum, uti membri immissio, licet absque mollitiei intentione ac periculo, in os vel innaturale vas muliebre, nil aliud inter conjuges fore *ex se* mortale: imo de tertio casu contra fere omnes cum Leand. mortalem culpam tollit Ovando dicente: *omnem actum libidinosum excusari inter conjuges*, a mortali, *si absit periculum pollutionis.*

Ac excepto ut tradunt Doctores cum Girib. tempore praegnationis, in quo licita admittitur copulatio, nam alias non foret matrimonium concupiscentiae remedium, non plusquam venialis, ratione turpitudinis ac indecentiae, erit culpa coire, nulla rationabili licet levi interveniente causa, tempore naturalis menstrui, vel puerperii; sicuti modo indebito, ut si

1. Lib. 9. dis. 44. n. 16.
2. Lib. 6. n. 937.

mulier sit incuba, et vir succubus, si a latere, vel sedendo, vel modo praepostero sed in vase naturali; et ratio est, quia adversatur aliqualiter naturae [1]. Ast sicut *causa*, prosequitur Giribaldus, *regulariter adest*, in uxoribus, *ideo regulariter* excusatur mulier a peccato si debitum reddat petenti modo inordinato quoad situm; nec in confessione interroganda ait Lig. [2], de seminis effusione extra, utpote non solita accidere. Insuper licet Lig. [3], a gravi nesciat excusare *conjugem quae coitus actu mentem evagat ne seminet*; Sanchez tamen nonnisi levem in hoc agnoscit culpam, nullamque si rationabilis sic agendi adsit causa; imo Leand. [4], credit probabilius non adesse culpam; et quamvis non necessitatis, sed consilii sit ut conjuges seminent simultanee, attamen post viri exitum juxta communiorem, ac probabiliorem licet uxori tactibus se excitare donec et ipsa seminet.

Corollarium secundum quoad sponsos de futuro.

Quoad ad sponsos *de futuro* nonnisi de veniali damnant aliqui penes Lig. oscula, et tactus pudicos etiam cum delectatione carnali, licet cum aliquali spirituum genitalium commotione, modo absit periculum pollutionis, vel consensus in copulam, quia, dicunt ipsi, a sponsalibus cohonestantur. At sententia longe probabilior, et omnino sequenda tradit ea sponsis vetita, sicut omnino solutis, quia qui solus habet jus *ad rem*, in nihilo potest ea uti usque dum non habeat *in re*.

APPENDIX,

Seu regulae ad facilius in confessoine explicanda peccata contra sextum Decalogi praeceptum, ac primo quoad completa.

Reg. 1. In completis actibus naturalibus, sicut et in sodomìa, dicto numero, quoad speciem explicentur qualitates poenitentis rei quae possunt esse, voti castitatis; vinculi matrimonialis; pietatis, ut pater erga filios, justiae, ut Parochus circa oves, vel non inducendi alios ad malum vi, dolo etc. Explicentur quoque qualitates personae cum qua est copula peracta, quae item tres esse possunt, nempe voti castitatis; vinculi matrimonialis; cognationis.

1. V. Sanch. de matrim. lib. 9. dist. 16. n. 1. 2. Lib. 6. n. 917. 3. Lib. 6. n. 918. 4. Quaet. 48.

Circa hanc ultimam tamen qualitatem, excepta ad summum, ut alibi dictum est, cognatione spirituali, explicare non est *per se* opus an persona cum qua est peccatum commissum, carnali, vel legali cognatione sit peccanti conjuncta, nec an ex affinitate, vel consanguinitate, nec quo gradu; et ratio est quia sola pietas semper laeditur; et major gravis conjunctio, vel graduum propinquitas, non speciem mutare, sed malitiam tantummodo quit augere: haec inquam ergo explicentur, et en perfecta accusatio. Notetur item quod regulariter exprimendae non sunt impudicitiae dictos actus *antecedentes*, vel *consequentes*, quia ut dicetur etiam numero 133, vel ad ipsos ordinatae sunt, vel connexae; nec in sodomìa dicere est opus, ut supra innuimus, an cum *masculo* vel *foemina* sit habita, nec an *agens* quis in ea fuerit, vel *patiens*.

Reg. 2. Quoad bestialitatem, nec non quoad simplicem mollitiem, qualis, praeciso affectu, a Roncaglia [1], censetur etiam illa cum mortua muliere peracta, nec non juxta Lig. [2], etiam illa habita extra vas naturale, ac innaturale viventis foeminae, quoad has inquam, praeter numerum, qualitates poenitentis rei dicantur, quae duae tantum esse possunt; idest voti castitatis; vinculi matrimonialis; et en peracta accusatio: modo tamen 1. pravae ad diversa objecta non adsint, dum hoc patratur peccatum, cogitationes; 2. nec simplex mollities tactibus personae rationis usum habentis licet dormientis, sit procurata; nam quamvis teste Lig. [3], ac cit. Roncaglia hoc dicere non sit opus si careat, nec quando tactibus bestiae, alteriusve inanimatae creaturae sit excitata, nec (praecisis cogitationibus ad alia obiecta) an tactibus maris, vel foeminae, cum hoc nihil diversi det in genere moris, dicere tamen est necesse primo casu, seu quando tactibus personae rationis usum habentes licet dormientis, est procurata, tum propter scandalum, tum propter laesionem quae dictis personis rationis usum habentibus irrogatur, licet non exigatur, ut est dictum, quod explicetur sexus. 3. Quoad concubitum cum demone, praeter numerum, dicantur rei qualitates, *ut in secunda regula;* et an affectum habuerit ad qualitates illas v. g. conjugatae, consanguineae

1. Trat. 12. quest. unic. cap. 7.
2. Lib. 4. 3. Lib. 3. n. 467.

sub cujus forma daemon comparuit, et en perfecta hujus criminis accusatio.

Regulae quoad actus incompletos.

Reg. 1. Quoad graves tactus, et oscula, praeter numerum, qualitates dicantur tum rei, tum personae cum qua fuerunt habita, ut supra *in prima regula* est dictum; et modo, pravae ad diversa objecta, puta ad copulam etc. non fuerint cogitationes; nec mollities intervenerit, probabileve illius periculum: et en perfecta est accusatio.

Reg. 2. Quoad graves turpes aspectus, praeter numerum, dicantur qualitates rei; et casu quo quis delectetur inspecta persona simul cum illius qualitatibus v. g. conjugatae, consanguinae etc. etiam hujus explicentur qualitates, ut *in prima regula quoad actus completos;* nam secus, sicut aspectus, teste veriori cum Ligorio, simplici aequiparatur complacentiae; ita fortis adest opinio quod inspectae personae qualitates non sint necessario explicandae: et en completa accusatio; modo non adfuerint cogitationes ad diversa objecta; nec mutui aspectus fuerint, vel saltem non cum peccato personae inspectae, nam ratione scandali, virtutumque sic scandalo laesarum id foret explicandum.

Reg. 3. Quoad graviter turpia colloquia, praeter numerum, rei dicantur qualitates, ut *in prima regula quoad act. compl.* et praescindendo a scandalo etc. audientium, en perfecta accusatio: objectum enim colloquiorum, e. g. an de opere completo, vel incompleto explicandum est tantummodo, ut tradunt Sanchez, Viva, ac Bonac. quando de illo desiderium habetur, vel complacentia. Si tamen dicta colloquia fuerint cum gravi audientium scandalo, hoc quoque simul cum virtutibus scandalo laesis est indicandum.

Reg. 4. Quoad pravas cogitationes distinguendae sunt simplices *complacentiae* a *desideriis;* nam in primis, praeter numerum, dictis qualitatibus rei ut *in prima regula quoad act. compl.* ac objecti, nempe an fuerit de actu completo, vel incompleto, et quoties de utroque; fortis adest opinio quod qualitates personae qua quis se complacuit non sint explicandae, nisi casu quo quis de ea fuerit delectatus qua tali; puta conjugata, consanguinea etc. In desideriis e contra, praeter numerum et objectum, nempe an de actu com-

pleto, vel incompleto, et quoties de hoc, et quoties de illo, tam rei, quam concupitae personae qualitates dicantur ut *in prima reg. quoad act. compl.* et quoties efficax fuerit desiderium, et quoties non, nam in efficaci desiderio ob affectivum animum scandalizandi, etiam charitas affectu laeditur, et en perfecta acusatio.

§. IV.
DELL' IRA.

104. Cos'è, e qual peccato è l'ira?

È un disordinato appetito di vendetta: e s'egli è disordinato in quanto alla *sostanza*, ossia di vendetta ingiusta, è sempre di sua natura peccato grave; veniale poi se fosse tale in quanto al *puro modo*: come per esempio bramando una vendetta con troppa ansietà; o come se un Superiore s'adirasse, e castigasse senza la debita moderazione un suddito delinquente: perchè in tali casi non sarebbe più *ira per zelo;* nè verrebbe osservato il detto di Paolo: *se vi adirate, guardatevi dal peccare: e non tramonti il sole sopra dell' ira vostra* [1].

Quindi siccome dagli altri vizii capitali, così dall' ira molti altri vizii germogliano: e sono, al dir di s. Tommaso, lo sdegno contro la persona, il tumor della mente consistente nel pensare ai modi della vendetta, il clamore, la contumelia, la maledizione, l'indignazione, la bestemmia, e la rissa, che da s. Paolo si annovera tra' peccati ch' escludono dal regno dei cieli [2].

§. V.
DELLA GOLA.

105. Cos'è, e qual peccato è la gola?

É un disordinato appetito di mangiare e di bere; e dividesi in *commessazione*, ed in *ubriachezza*, siccome in due specie che si commettono una per eccesso de' cibi, l'altra per eccesso di bevande. E come contraria alla temperanza, e alla sobrietà può esser peccato mortale sotto molteplici rapporti: cioè, per ragion del *fine ultimo*, se venga fatto consistere nella dilettazione del cibo e della bevanda, come facevano una volta gli Epicurei, e come fanno pur' oggidì i seguaci di quelli; *il Dio de' quali è il ventre*: per ragione *del grave danno* tanto riguardo all' anima, quanto riguardo

1. Efesi. cap. 4. v. 26. 2. Galati cap 5 v. 20.

al corpo, a cui può arrecarsi un grave detrimento: per ragione dell'eccesso *gravemente disordinato*, come v. g. se alcuno per effetto di gola mangiasse umana carne: per ragione *d'impotenza* d'osservare gravi obbligazioni o precetti come di pagar debiti, di sostentar la famiglia e simili, perocchè chi trascura i mezzi pecca nel fine [1], finalmente per ragione del *grave scandalo*, come p. e. se un Sacerdote troppo condiscendesse alle commessazioni in luogo pubblico con ammirazione e scandalo degli astanti. Fuor di questi, o simili casi il peccato di gola sarà solamente veniale; perchè se mancano questi gravi mali, l'eccesso è veniale per la parvità della materia. I modi appresso con i quali si commette il peccato di gola son' indicati da s. Gregorio col seguente verso [2]:

Praepropere, *nimis*, *laute*, *ardenter*, *studiose*.

L'ubriachezza è un eccesso nel bevere sino alla violenta privazione della ragione: e la *perfetta* è peccato mortale, perchè s. Paolo ha detto che, *neppure gli ubriachi avranno l'eredità del regno di Dio* [3]. E s. Girolamo dice che *l'ubriaco ed è morto, ed è sepolto*, cioè morto alla grazia, e sepolto dal vino. L'ubriachezza *imperfetta* di gener suo è solamente peccato lieve, benchè altronde spesse volte sia un grave delitto.

106. Essendo intrinsecamente mala l'ubriachezza, almeno la perfetta, può uno giovarsene a ricuperar p. e. la sanità?

Lo negano alcuni col Tournely, per causa, dicono, che il volontario privarsi della ragione con l'ubriachezza è malo intrinsecamente; altri poi affermano esser ciò lecito probabilmente, se la bevanda di natura sua tenda a procurar la sanità, e con questo fine prendasi, benchè se ne preveda l'ubriachezza. Perocchè se è lecito a donna gravida *sumere pharmacum* direttamente tendente alla conservazion della vita, benchè preveda il probabile pericolo dell'espulsione del feto: dunque a pari. Non è lecito peraltro prender la bevanda direttamente per ubriacarsi; perchè ciò sarebbe intrinsecamente malo [4].

1. Scavini Trat. 4. disp. 2. cap. 4.
2. Lib. 30. de' moral. 3. I. ad Cor. cap. 6. v. 20.
4. Moullet de peccat. pag. 127.

107. Per impedire un gran male è lecito ubriacare quello dal quale irrimediabilmente proverrebbe?

Lo negano alcuni ed assolutamente col Tournely, per la ragione di creder l'ubriachezza intrinsecamente mala, e perchè curerebbesi in tal caso un grave male, con un altro parimente grave. *His tamen non obstantibus*, conchiude s. Alfonso presso lo Scavini [1], *prima sententia satis probabilis videtur mihi et aliis viris doctis a me consultis, sive ebrietas sit materialis vel formalis*, (sive nempe simpliciter eam permittamus, sive ad eam etiam inducamus); *quia licitum est inducere alterum ad minus malum, ut impediatur a majori*. Contuttociò sarebbe peccato mortale, soggiugne il citato Scavini, somministrare ad alcuno *senza giusta causa* vino quanto ne vuole se da ciò sè ne preveda ubriachezza, essendo un cooperare ad una cosa gravemente mala. Roncaglia però crede che il possiamo fare *limitatamente*, ossia quando riesca ubriacarlo senza di lui formale peccato, v. g. con vini alterati e simili.

Le figlie poi della gola sono stupidezza di mente, allegrezza smoderata, multiloquio, stultiloquio, scurrilità, immondezza; al che si puo aggiungere la infermità del corpo giusta il detto dell'Ecclesiastico: *il molto mangiare cagiona malattie, e la golosità conduce fino alla colica* [2]; comprese in questo verso:

Laetus, scurrilis, foedus, verbosus, et hebes.

§. VI.

DELL' INVIDIA.

108. Cos'è l'invidia?

È una tristezza, ossia un disordinato rincrescimento del bene altrui appreso come male proprio: o come dice il Charron, è un dispiacere, che fortemente rode il cuore, e volge il bene altrui a proprio danno [3]. Ed in più maniere uno può rattristarsi dell'altrui bene, cioè **1.** quando se ne rattrista assolutamente, o perch'egli è bene del prossimo, e dicesi *odio* d'inimicizia, od aversione della persona; il che di gener suo è sempre mortale, perchè direttamente opposto alla carità. **2.** Quando uno contristasi del bene del prossimo *relative*, ossia perchè teme da lui qualche male, e dicesi

1. Tract. 4. disp. 2. cap. 4. 2. Cap. 37. v. 33.
3. *De la sagesse* liv. 1. chap. 28.

timore; il che è lecito se il male che temesi, possa venir cagionato ingiustamente. 3. Quando alcuno rattristasi del bene del prossimo, è non già perch' egli abbia quel bene, ma bensì perchè a lui manca quel bene, che vede in altri, la qual tristezza se riguarda i beni spirituali dicesi *emulazione* ed è lodevole e buona dicendo l' Apostolo: *aspirate ai doni migliori.* S' ella è circa i beni temporali sarà buona o cattiva, secondo che buono o cattivo n' è l' oggetto della medesima. 4. Quando alcuno rattristasi del bene altrui, perchè di tal bene lo crede indegno, e dicesi *indegnazione*, o abominazione; e può esser buona se nasce dall' amore della giustizia, o del pubblico bene, come e. g. in chi si duole e si rattrista perchè promossi vengano gl' inabili, e gl' indegni alle dignità con detrimento del pubblico bene, che indi ne suol venire. E può finalmente alcuno dolersi de' beni di un altro, appunto perchè vien superato e vinto in essi beni; e questa è propriamente invidia, ed è sempre peccato.

L' invidia dicesi *umana* se ha per oggetto i beni naturali; e della *fraterna grazia* se riguarda i soprannaturali. Le di lei figlie sono odio, sussurrazione, detrazione, esultazione sull' altrui male, e tristezza dell' altrui bene.

Detrahit, exultat, sussurrat, et angitur, odit.

§. VII.

DELL' ACCIDIA.

109. Cos' è, e qual peccato è l' accidia?

È un rincrescimento de' beni spirituali; non in quanto spettano a Dio, perchè allora sarebbe odio di Dio; nè al prossimo, perchè allora sarebbe invidia; ma solo in quanto risguardano noi, non gradendo v. g. d' esserne capaci, rattristandosene e simili; onde l' accidia è gravemente opposta alla carità verso noi stessi, e di gener suo è peccato mortale.

Le figlie di lei sono *malizia*, che consiste nel rattristarsi, odiare, o dispregiare i detti beni, il che di sua natura è grave: *rancore*, che consiste in aborrire chi ci stimola al bene, e per sè è solo veniale: *pusillanimità*, che consiste in lasciare per timidezza il bene di consiglio: *disperazione*, consistente in diffidare di salvarsi, e da ciò ne segue il lasciare i mezzi conducenti alla salute: *torpore*, che consiste in negligentare, o lasciar le cose di precetto: *svagazione di*

mente, che suol definirsi, un movimento d'animo inquieto, onde per la tristezza e per il tedio, dalle spirituali cose e divine, passa alle esteriori e terrene per trarne da esse sollievo, gusto, e dilettazione, o godimento.

CAPO II.

DEL PECCATO.

110. Cos'è il peccato?

È un detto, un fatto, o pensato contro l'eterna legge di Dio, ovvero una libera trasgressione, o violazione della divina legge; onde gli è certo, dice il Giribaldo, che neppure il veniale *sine lege et praecepto stare non potest.*

Il peccato altro è *originale* cioè provenienteci da Adamo, ed altro *personale* commesso cioè per nostra volontà e malizia: e dicesi *attuale* quando si considera nell'atto di commetterlo; ed abituale se si consideri nell'interna macchia che resta nell'anima finchè non sia rimesso: sebbene sotto la voce di attuale s'intende sovente anche l'abituale. La differenza poi che passa fra il peccato originale, e il personale, secondo s. Alfonso, è questa; che il peccato personale si commette con la volontà fisicamente propria, l'originale fu commesso con la volontà fisicamente aliena, e moralmente propria [1].

111. Di quante sorte è, oppure come distinguesi il peccato personale, o attuale?

In peccato di *commissione*, che consiste in un'atto contrario alle regole dei costumi; ed in peccato di *omissione*, che consiste nella privazione di un atto che si deve fare. Il peccato di commissione per il quale si fa una cosa vietata, è una violazione del precetto negativo, che la proibisce; e quello di omissione è una violazione del precetto, che comanda di fare la cosa che si omette. In peccato *di pensiero*, *di parole* e *di opere* come il desiderio della vendetta, le ingiurie, la maldicenza, la fornicazione; in *carnale* e *spirituale*, consistenti il primo nel piacere della carne come la gola e la lussuria; il secondo nel piacere dello spirito, o della mente come la superbia, l'invidia ec. *contro Dio*, *contro il prossimo*, *contro noi stessi*, come sarebbe la bestemmia, il furto e l'omicidio, la lussuria: *d'ignoranza*, *d'infermità*, *fragilità* o *passione*, e di *malizia*: *contro lo Spiritossanto*,

1. V. Scavini de vitiis et pec. pag. 407.

e *gridante vendetta fino al cielo;* in *teologico*, e *filosofico*, ossia considerato solo come contrario alla retta ragione, ma questo pure offende Iddio come costa dalla prop. seconda condan. da Alessandro VIII: finalmente distinguesi in *mortale* e *veniale.*

112. Cos' è il peccato mortale, ed il veniale?

Il mortale è una volontaria trasgressione della legge di Dio in materia grave, ed il veniale in materia leggiera: ma questo secondo però, al dire di s. Tommaso [1], non sminuisce i gradi della carità, ossia della grazia, perchè altrimenti la potrebbe anche togliere; ed in altro luogo dice: *homo peccando venialiter non facit contra Deum, sed praeter ipsum: et ideo per peccata venialia nullo modo peccata dimissa redeunt.*

113. Qual' è la causa del peccato?

La *permittente* è Dio, *l' efficiente* la volontà di chi lo commette; *l' impulsiva interna* è l' ignoranza, la concupiscenza e la malizia; *l' esterna* il mondo e il demonio.

114. Da che distinguesi la maggiore, o minor malizia di un peccato in confronto di un altro?

Essenzialmente distinguesi dalla lesione delle virtù, o dall' oggetto più nobile; ed *accidentalmente* dalle circostanze v. g. di più cognizione, e simili: e la stessa regola vale per giudicare della maggiore, o minore bontà di una buona azione in confronto di un' altra.

115. Che differenza passa tra peccato mortale di sua natura, o *ex genere suo*, e mortale *in toto genere suo?*

Vi passa questa differenza che il primo si oppone ad una virtù, o legge di sua natura obbligante *sub gravi*, ma che ammette parvità di materia; ed il secondo ad una virtù, o legge che non l' ammette, a motivo che in se stesso o pel fine, sempre si oppone alla legge gravemente, come la bestemmia, l' infedeltà e simili.

§. I.

DEL PECCATO MORTALE.

116. Quante cose richieggonsi a costituire il peccato mortale?

Tre; cioè materia grave, piena avvertenza, e perfetto consenso. La materia grave poi si riconosce da' seguenti tre capi cioè, primo: dalla sacra Scrittura indicante, almeno coi

[1] 2. 2. q. 24. art. 5. e 9.

castighi, che minaccia contro una qualche cosa od azione, che è grave; secondo dal comune e costante consenso dei Padri e Teologi; terzo dalla chiara ragione quando grave giudichi una cosa, od azione. E benchè il Terzago [1], insegni con s. Tommaso, che, i peccati opposti alla *fede*, *speranza*, *carità*, *giustizia* commutativa, *giustizia* distributiva, *giustizia* legale, *giustizia* vendicativa, *religione*, *pietà*, *obbedienza*, *osservanza*, *sobrietà*, *castità*, *umiltà*, sono di natura sua peccato mortale, perchè obbligano *sub gravi*, contuttociò è cosa difficilissima, e moralmente impossibile, il pronunziare se il penitente abbia o nò peccato in materia grave [2]. Onde s. Tommaso dice: *Omnis quaestio, in qua de peccato mortali quaeritur, nisi expresse veritas habeatur, periculose determinatur* [3]. E s. Antonino aggiunge: *Nisi habeatur auctoritas S. Scripturae, aut canonis, seu determinationis Ecclesiae, vel evidens ratio, non nisi periculosissime*, peccatum mortale, *determinatur* [4].

117. Cosa s' intende per piena avvertenza, richiesta a peccare mortalmente?

S' intende che chi commette il peccato avverta alla grave malizia di esso; perciò se avvertisse solo alla dilettabilità della cosa, e niente alla malizia, niente anche, al dire di s. Tommaso [5], peccherebbe; perchè gli atti che procedono da questa avvertenza diconsi moti *primo primi*. Così pure non più che venialmente peccherebbe avvertendo la grave malizia solo in confuso, come i semi dormienti; e moti *secondo primi* diconsi gli atti che così si fanno: E perciò i disordinati moti sì del corpo che dell' anima distinguonsi in *primo primi*, o *indeliberati*; in *secondo primi*, o *semideliberati*; ed in *pienamente deliberati*, o *avvertiti*; e per conseguenza essendoci in questi ultimi il pieno consenso, sono peccaminosi a proporzione della materia. Al contrario niuna colpa al dire del Tridentino esiste per qualunque dei detti moti in chi non vi consente: *anzi quegli che avrà legittimamente combattuto, contr' essi sarà coronato* [6]: e per la ragione di esser cause remote, niuna obbligazione vi è, al dire de' Teologi, di evitare i remoti pericoli ed occasioni, benchè

1. Parte prima pag. 85. 2. Moullet de peccatis. pag. 119.
3. Quodlib. lib. 9. q. 7. art. 15. 4. Parte I. tit. 2. cap. 2.
5. I. 2. quest. 89. art. 5. 6. Ses. 5. de pecc. originali.

dalla loro posizione se ne prevedessero involontarii moti e tentazioni [1].

118. La detta piena avvertenza è necessario che sia *attuale;* che s'abbia cioè nell'atto che si fa il peccato, o basta anche la *virtuale*, ossia che solo si possa, e si debba avvertire?

Più Teologi hanno detto che basti la sola virtuale, cioè che si possa, e si debba avvertire; ma siccome il solo potere, e doversi aver l'avvertenza non è sempre un'avvertire, così la più comune con s. Alfonso [2], insegna esser necessaria l'attuale o *in se*, cioè mentre si commette il peccato, o almeno *in causa*, ossia quando con la debita avvertenza del cattivo effetto, o peccato se ne pone la causa. Per consenso poi richiesto a peccare mortalmente, s'intende, che conosciutasi dall'intelletto la grave malizia, la volontà consenta in essa; giacchè il consenso è appunto la determinazione della volontà a qualche cosa. Laonde se conosciuta la malizia benchè congiunta co'moti tanto sensitivi che sensuali, tosto l'aborrisce, niente, come costa dal Tridentino citato, peccherebbe, e se si portasse *negativamente*, cioè senza consentire nè dissentire, siccome indica ciò poca premura contro i nemici dell'anima, e difformità dalla retta ragione [3], così molti con il Liguori [4]. contro alcuni che esimono anche dal veniale, ed altri che sempre condannano di grave, dicono rettamente che si peccherebbe venialmente; e mortalmente se col diportarsi in tal modo, alcuno si esponesse al probabile pericolo di acconsentire a cose gravemente illecite.

119. Che regola danno i Teologi [5], per discernere nei dubbi se siavi stato, o no il pieno consenso?

Le tre seguenti cioè 1. Che si può presumere che non vi sia stato perfetto consenso quand'uno subito dopo fatta l'azione trovasi così disposto d'animo che potendola facilmente ricommettere, a nissun costo la farebbe. 2. Così pure se chi ne dubita, fosse di timorata coscienza, o si dubitasse, se la cosa sia successa in sogno, o nella veglia. 3. Così pure quando l'azione, o la tentazione segue in

1. La Croix lib. 5. n. 272. e Antoine de luxur. q. 5. 2. Lib. 5. n. 4.
3. S. Tommaso I. 2. q. 74. art. 6. 4. Lib. 5. n. 6.
5. V. La Croix lib. I. Concina de peccat. dist. I. cap. 7.

modo quasi impercettibile, e dopo nell' avvertirla la volontà l' aborre.

120. Per quanti capi o modi il mortale può divenir veniale?

Per quattro; cioè, per la parvità della materia; per la mancanza di piena avvertenza; di perfetto consenso; e per coscienza erronea invincibile: ma quest' ultimo capo si riduce al primo, a motivo di credersi invincibilmente lieve la materia, benchè in realtà non sia tale.

§. II.

DEL PECCATO VENIALE.

121. Il peccato veniale in quanti modi può esser tale?

In tre, cioè di sua natura, come la bugia officiosa e simili; per parvità di materia, come il furto in materia leggiera; e per mancanza di piena avvertenza o consenso; giacchè pel veniale basta come nota Antoine [1], *quodcumque voluntarium et liberum, sicut et quantulacumque inordinatio.*

122. Per quanti capi il veniale può divenir mortale?

Per sei compresi nel seguente verso:

Scandala, spretus, damnum, occassio, finis, et error.

Cioè, può divenir mortale pel *grave scandalo* che arrecare potrebbe; pel *formale disprezzo* della legge, o del Superiore; pel *grave danno*, o coalescenza, ossia grave opposizione alla legge di veniali che si uniscono, come i piccoli furti sino al grave, le piccole riprese di cibo nello stesso giorno di digiuno sino al grave, e simili, per il *probabile pericolo* di cadere in grave colpa; pel grave *fine aggiunto*, come in chi rubasse un ago per uccidere, o con disposizione di rubarlo quand' anche fosse grave colpa; e finalmente per la *coscienza erronea*. Il veniale peraltro d' ordinario resta sempre tale; ma per queste circostanze, dette *aggravanti* in *infinito*, che ad esso si uniscono, si pecca anche mortalmente.

123. Per ragion dell' abito i peccati veniali costituiscono il mortale?

Lo han detto più Teologi, per la ragione che tal abito forma un certo disprezzo; ma la veriore con s. Alfonso [2], lo nega, perchè tal disprezzo non è *formale*, od *esplicito*:

1. De peccatis cap. 2. q. 8.
2. Lib. 4. n. 161. e s. Tom. 2. 2. q. 186 art. 9 ad. 3.

giacchè, al dire del citato s. Tommaso, questo si dà solo quando *non propter aliquam particularem causam, puta concupiscentiam, vel iram*, ma quando *aliquis transgreditur... quod voluntas eius renuit subiici ordinationi legis, vel regulae; et ex hoc procedit ad faciendum contra legem, vel regulam*: nè basta *l'implicito* a motivo che questo, almeno in qualche senso ritrovasi anche in ogni veniale: ed in chi pecca per abito, dice s. Tommaso [1], che allora solamente s'avvera che pecca *ex certa malitia*, quando questo e non altro motivo, è la causa del peccare.

CAPO III.

DE' PECCATI DI PENSIERO.

124. Cos'è il peccato di pensiero?

È un dilettarsi, o desiderar cose illecite come tali; onde si può peccar di pensiero col *desiderio* e colla *compiacenza*. Il desiderio poi, che dicesi, un atto della volontà, che brama una qualche cosa, è di due specie cioè, *efficace*, se almeno con la volontà pone i mezzi per aver la cosa desiderata; ed *inefficace* se non li pone, benchè, come nota il Cuniliati, per impotenza.

125. Cos'è la compiacenza presa generalmente?

È un dilettarsi d'una cosa presente, o futura resa presente con la mente; onde in rigore differisce dal *gaudio* ch'è un dilettarsi d'una cosa passata: in morale però si confondono e si chiamano col nome di *dilettazione morosa*, non dal tempo che vi s'impiega, ma per la dimora deliberata della volontà, e definiscesi un pensare con gradimento, o diletto a qualche cosa.

126. Di quante sorte può esser la compiacenza intorno a cose cattive?

Di tre, cioè dell'oggetto, ossia della cosa stessa v. g. *de fornicatione* [2]; del pensiero di essa, come *de cogitatione fornicationis;* del *modo*, o artifizio curioso e simili, con cui la cosa stessa è successa: e queste ultime due, prescindendo da pericoli, per sè non sono cattive; anzi s. Tommaso dice, *cogitationes lascivae quandoque possunt esse omnino sine peccato, puta cum aliquis causa lectionis, vel disputationis cogitur de talibus cogitare: et si hoc sit sine concupiscentia, et delectatione, non erunt cogitationes immundae, sed hone-*

1. 2. quaest. 78. ad 2. 2. S. Tom. 1. 2. q. 74. art. 8.

stae [1] : ma la prima è illecita a proporzione dell'oggetto e de'pericoli; benchè alcuni presso i Salmaticesi, e presso il citato s. Tommaso (ove ciò nega, e giudica l'opposto *communior, et verisimilior*) in sè la credono solo veniale, perchè, dicono essi, dal sesto e nono precetto è inibita solo l'opera esterna e il di lei desiderio; e perchè è lo stesso dilettarsi *de cogitatione obiecti pravi, ac de ipso obiecto cogitato*.

127. Di quante sorte è la compiacenza dell'oggetto?

Di tre, cioè *spirituale*, *naturale*, e *venerea*. La prima detta anche *mentale e intellettuale*, è quella presa con la sola mente. La seconda detta anche *organica*, *sensitiva* e *sensibile*, è quella presa coi sensi, come quella che dalla cosa toccata, prende, ed ha il tangente. La terza detta anche *carnale*, e *sensuale*, è quella congiunta *cum verendarum partium commotione*.

128. Che peccato sono queste tre compiacenze?

La prima e la seconda a proporzione dell'oggetto e dei pericoli; la terza poi, secondo la comune col Giribaldo [2], è sempre grave a motivo di non darsi nei liberi parvità di materia in genere di lussuria; per lo contrario, di quelli che son legati in matrimonio la comuniore presso il Liguori [3], *a gravi excusat etiam huiusmodi complacentiam, modo probabile mollitiei absit periculum; quia praeter alias rationes a Sporer datas, sicut matrimonium semper eam excusat a gravi in osculis, tactibusque honestis ad copulam non ordinatis, ita et in casu praesenti.*

129. Tanto i desidèri, benchè inefficaci, che le compiacenze, s'investono delle qualità dell'oggetto bramato, o compiaciuto?

Riguardo ai desidèri, la dottrina comune presso il Liguori [4], e tenuta da tutti come dice il Sanchez, l'afferma, perchè portandosi per così dire, il desiderio all'oggetto bramato, tutte ne offende le di lui qualità, il che non fa la compiacenza a motivo che con la mente si riduce l'oggetto presente, *come si è detto nella definizione*, cosicchè se si compiace v. g. d'una persona, se la riduce presente, e se ne compiace solo come tale, e non come parente ec. Laonde prescindendo dal caso di compiacersi anche di tutte le qua-

1. Part. 3. q. 80. art. 7. 2. Trat. 11. cap. unico. n. 88.
3. Lib. 6. n. 937. 4. Lib. 5. n. 12. e 15.

lità, o di un' opera già fatta v. g. di un già commesso adulterio, la dottrina di più Teologi giudicata molto probabile dal Liguori [1], e veriore dal Giribaldo [2], dice che non se ne investe; ed in questa opinione avendo l' oggetto pensato diverse qualità specificamente distinte, è certo come apparisce dal già detto, che la compiacenza differisce di specie dal desiderio: e diversamente nella contraria opinione a motivo che tra compiacersi di una mala cosa e inefficacemente desiderarla, per sè non vi è al più che maggiore malizia, il che non muta per sè specie, giusta il teologico assioma: *plus, et minus non mutat speciem;* e così oltre il Menchini, insegna Vasquez presso il Viva [3].

130. I desidèri di cose cattive, ma condizionati; v. g. *se ciò fosse lecito, se non fossevi l' inferno*, e simili, cessano per tal condizione di esser peccaminosi?

Se tal condizione toglie la malizia e i probabili pericoli di essa, per se stessi non sono peccaminosi, a motivo di tendere in un oggetto spogliato della malizia, e perciò lecito. Se poi non la toglie, come p. e. peccherei *se non vi fosse l' inferno ec.* sono illeciti a motivo di tendere in un oggetto per sè o per il probabile pericolo illecito. Lo stesso dicasi di chi bramasse cose intrinsecamente male, come di bestemmiare con la condizione *se fosse lecito*, e simili, poichè essendo ciò impossibile, rimarrebbero sempre tali: perciò essendone l' oggetto grave, molti Teologi condannano ciò di mortale, ed altri di lieve; ma s. Alfonso [4], dice, che possono conciliarsi tali sentenze, col dirsi esser ciò grave sol quando chi così brama, o desidera avesse l' affetto a tali cose male intrinsecamente, o che l' intrinsecamente malo non fosse proibito. E tutto il sin quì detto proporzionatamente s' applichi alle compiacenze condizionate; benchè per render queste, a differenza dei desidèri, l' oggetto presente, più difficilmente possono con la condizione spogliarsi della loro malizia, o pericoli, e specialmente quelle circa il sesto precetto.

131. È lecito dilettarsi di un oggetto cattivo, benchè solo *materialmente*, come v. g. della Messa, o dell' uffizio divino lasciato non per dispensa, o per impotenza, giacchè allora

1. Lib. 5. n. 15. 2. De penit. cap. 8. n. 99.
3. Su la 15. prop. cond. da In. XI.
4. Lib. 5. n. 13.

l'oggetto sarebbe lecito; ma per incolpata dimenticanza e simili?

Del buon' effetto per se stesso non è illecito; ma dell'azione è sempre illecito il dilettarsene, a motivo di esser l'oggetto malo e dalla legge proibito: ed il contrario pensare s'accosta alla 15. proposizione condannata da Innocenzio XI.

132. È lecito compiacersi, o inefficacemente bramare un altrui male minore per evitare un nostro od altrui maggiore; v. g. bramare la morte al figlio perchè non resti scandalizzata la famiglia, o ad un cattivo perchè cessino i peccati e simili?

Non volendo tal male come male, ma solo pel maggior bene, per sè non è peccato, a motivo che il così bramare ec. un male minore in confronto di un maggiore ec. secondo molti presso il Liguori con s. Tommaso, non è contro le regole dell'ordinata carità [1].

CAPO IV.

DELLA DISTINZIONE NUMERICA DEI PECCATI.

133. Cosa s'intende per tal distinzione?

S'intende trovare il numero de' peccati in ordine alla confessione; e si conosce al dire di s. Alfonso [2], Giribaldo [3], ed altri dalla seguente regola, cioè:

Quanti sono gli atti cattivi *moralmente* disgiunti, cioè che a prudente giudizio uno di essi sia moralmente discontinuato dall'altro, tanti di numero sono i peccati; benchè altri dicono esser probabile che basti anche la discontinuazione *fisica*.

Tale discontinuazione poi ne' peccati *puramente interni*, quali sono la *compiacenza*, e il *desiderio inefficace*, si ha in tre modi cioè primo *per actum contrarium*, ossia col vero pentimento: secondo per *liberam cessationem;* terzo *per naturalem cessationem*: p. e. uno ha o prova una compiacenza, se ne pente; o cessa da essa liberamente; o gli esce della mente liberamente per distrazione, e dopo ciò vi ritorna: ecco in tal caso la detta discontinuazione, ed ecco per conseguenza anche cresciuto a due il numero de' peccati con la detta discontinuata compiacenza commessi. [4].

1. Lib. 5. n. 21. 2. 2. quest. 76. art. 1. *in corp. e ad* 3.
2. Lib. 5. n. 33. 3. *De penit.* cap. 7. n. 25.
4. V. Scavini pag. 438.

Negli interni tendenti all' esterno quali sono i soli *desidèri efficaci*, si ha pure per tre modi, cioè primo, *per actum contrarium;* secondo *per liberam cessationem* come s' è detto di sopra; terzo *per naturalem extraordinariam cessationem*: come v. g. quando da un' efficace desiderio all' opera, o da un desiderio all' altro passasse più d' un giorno, come pensa il Concina, o più di due come dice Roncaglia, o più di due, o tre come dice il Liguori [1]. Anzi se tal desiderio persevera in qualche effetto, come in chi desiderasse di rubare, ed intanto tenesse le chiavi per eseguire il furto e simili, il desiderio non s' interromperebbe, benche dall' uno all' altro, o dal desiderio all' esecuzione vi passasse un tempo notabilissimo, perchè in questi casi il mal' animo persevera continuo virtualmente.

Nei peccati *esterni* poi una tal discontinuazione si desume dalle seguenti quattro regole, cioè

1. *Tot actus completi tot peccata numero distincta*: e vuol dire che quante sono le azioni *compìte* esternatamente come fornicazioni; e ripetute benchè una dopo l' altra, altrettanti di numero sono i peccati: così dice lo Scavini chi per diversi atti uccide più persone, tanti omicidi di numero distinti e' commette quant' esse sono, perchè ciascuno di quegli atti resta in sè compìto e terminato.

2. *Tot actus incompleti*, *moraliter interrupti*, *tot peccata*: e vuol dire, che quante azioni si fanno, fuori delle compìte, in cui fra l' una, e le altre intervenga primo, o l' atto contrario; secondo, o la libera cessazione, giusta il detto dei pensieri; terzo, o la naturale non ordinaria cessazione, come al dir del Roncaglia [2], di un' ora, o più o meno a seconda dei peccati, tanti di numero sono i peccati che si commettono: imperocchè dice il citato Scavini *ubi actus voluntatis moraliter interrumpuntur*, *sunt numero completi*, *et iteratione multiplicantur; nam voluntas est*, ait divus Augustinus, *qua peccatur*, *et recte vivitur*.

3. *Tot actus incompleti non subordinati ad actum completum*, *tot peccata*: e vuol dire che chi fa atti *incompiuti* v. g. impudicizie con positivo animo di non voler l' atto compiuto, ossia la copula, se vi arriva benchè immediatamente, fa due peccati di numero; uno per l' atto compìto,

1. Lib. 5. n. 38. 2. Trat. 2. q. 1. cap. 2.

e l'altro per l'incompiuto non subordinato al compìto; ed uno solo ne farebbe, al dire di più Teologi, se non vi fosse stato il detto positivo animo, a motivo di esser connessi per parte dell'opera stessa.

4. *Tot obiecta totalia*, *tot peccata;* e vuol dire che chi con una sola azione lede diversi diritti, o più persone offende, come chi mormora di dieci persone, o dieci ne ammazza con un sol colpo, altrettanti sono i peccati che fa di numero distinti [1]. Molti peraltro dicono che prendendoli per *modum unius* si può sostenere che sia un solo peccato: e il p. Felice Potestà, Suarez, e Lugo danno ciò per probabiliore; ed altri l'insegnano assolutamente; perciò tengono che chi desiderasse più coniugate, o di lasciare tutti i digiuni, o tutti gli uffizi di un anno; in confessione, secondo loro, basta che il penitente dica: *plures uxoratas concupivi*, *ieiunia plura*, *aut officia optavi omittere*. In pratica però non è adattabile, questa opinione, a tutti i casi, che possono occorrere; ed anche perchè la contraria è sostenuta da un numero più grande di Teologi.

Accusandosi pertanto alcuno de suoi peccati, per trovarne facilmente il numero basta vedere in quante volte moralmente discontinuate nel modo suddetto sono stati commessi, e quante sono tali volte, altrettanti distinti di numero sono i peccati.

134. In quegli atti, o peccati, che giusta il detto di sopra s'interrompono, e moltiplicano di numero per *atto contrario*, per *libera cessazione*, e per *natural cessazione*, se alcuno dopo un tempo non molto, nè notabile dalla cessazione vi ritornasse, farebbe veramente un nuovo peccato diverso dal primo?

S. Alfonso con altri l'affermano assolutamente [2], a motivo che il primo atto o peccato con tali cessazioni già fu compìto. Giribaldo però con altri gravi Dottori [3], tengono per probabiliore, e comuniore l'opposto, per la ragione che esigendosi per moltiplicare il numero dei peccati la cessazione non *fisica*, ma *morale;* chi per atto contrario, o per libera, o natural cessazione cessa v. g. da una

1. Scavini Inog. cit. 2. Lib. 5. n. 37.
3. *De poenit.* cap. 7. n. 36.

compiacenza, da un discorso impuro e simili, e dopo breve tempo, cioè di mezz'ora, o di un quarto, o come dice il Giribaldo, a giudizio dei prudenti secondo la qualità dei peccati, vi ritorna, moralmente ed a giudizio de' prudenti si reputa continuare il primo atto: e però il primo può dirsi compìto fisicamente, ma non moralmente: anzi Lugo presso il Liguori dice assolutamente, *voluntatem non interrumpi, etiamsi retractatio, sed brevissima interfuerit voluntatis* [1].

135. Chi essendo in peccato mortale, comunica in modo moralmente continuato, o nella stessa maniera confessa più persone, quanti peccati commette?

S. Alfonso [2], contro La Croix, dice che nel comunicare più probabilmente ne commette uno solo, perchè è un solo convito; e lo stesso come probabiliore tengono Sporer, e Cuniliati [3] di chi celebra in peccato, a motivo di fare una sola morale azione. Neppure mancano più Teologi che contro la più tenuta, scusano dal grave comunicare in peccato, per esser ciò mera distribuzione del sacramento.

Nel confessare poi il citato Liguori crede veriore che siano tanti, quanti sono i confessati, perchè sono più sacramenti, o atti compìti. Ma Sporer, Viva, Potestà, e Reinfestuel dicono un solo; i Salmaticesi tengon ciò assolutamente, e Leandro crede ciò probabiliore, perchè la malizia qui non la da, come ragiona Lugo, l'atto compìto, ossia il Sacramento, per essere l'amministrato da Giuda pari in santità per sè, a quello amministrato da s. Pietro, ma la sola continuata irriverenza, come dice s. Tommaso, o la trasgressione del precetto di non amministrarlo in peccato: onde con molta prudenza è da seguirsi quest'opinione.

CAPO V.

DELLA DISTINZIONE SPECIFICA DE' PECCATI.

136. Cosa s'intende per tal distinzione, e come si conosce?

S'intende trovare in ordine alla confessione le malizie moralmente diverse che possono esser nel peccato, o peccati commessi; e si conosce come rilevasi dai Teologi con lo Sporer [4], dalle seguenti sei regole, cioè:

1. Lib. 5. n. 40. 2. Lib. cit. n. 50.
3. *De Euch.* §. 6. n. 6.
4. Tom. 1. cap. 4. n. 11. e seg.

1. Dalla lesione di più virtù, ossia dall' opporsi il peccato a più virtù, come v. g. il furto sacro, il quale sebben sia un atto solo lede più virtù, cioè la giustizia, e la religione: ma non vi sarebbe grave sacrilegio, o lesione di religione, al dir della probabiliore con Lugo [1], e della veriore col Giribaldo [2], se il rubato in luogo sacro, fosse roba non sacra, nè affidata alla Chiesa, perchè il certo sacrilegio esiste solo quando lede alla chiesa, o a qualche diritto di essa.

2. Dalla lesione della stessa virtù in modo non *fisicamente*, ma *moralmente*, ossia a giudizio de' prudenti *diverso*, come la trasgressione del voto giurato, che sebbene leda solo la religione, la lede però in modo diverso moralmente, perchè il voto esige osservanza per doversi mantenere a Dio il promesso, ed il giuramento, per non doversi chiamare in testimonio del falso: così s. Tommaso.

3. Dalla lesione della stessa virtù in beni moralmente diversi quali sono tra sè quei di *roba*, *fama*, *onore*, *vita ed anima;* onde chi fa rapina, siccome lede la giustizia nei diversi beni di roba e di onore, così due malizie, o peccati diversi di specie commette.

4. Dalla lesione, come rilevasi dalla 25. prop. condan. da Alessandro VII, della stessa virtù con atto *compito*, ed *incompito*, come in chi ledesse la castità con impudicizie e con la. copula.

5. Dalla lesione della stessa virtù con atto *positivo*, e *negativo*, ossia con la trasgressione di un precetto positivo, e negativo tra loro, *formalmente diversi*, come in chi di festa non ascoltasse la Messa, e lavorasse; perocchè sebbene leda solo alla religione, lo fa però col mancare al precetto *positivo* di ascoltare la Messa, ed al *negativo* di non lavorare: s. Tommaso [3] però, vi riconosce solo una differenza *materiale*.

6. Dalla formalmente diversa lesione della stessa virtù, come rilevasi dal citato s. Tommaso, per *eccesso* e per *difetto*, come in chi mancasse contro la speranza di presunzione, e di disperazione. Roncaglia però, Concina, Liguori [4], ed altri la desumono da due soli capi, cioè primo: dalla lesione

1. Disp. 16 2. Cap. 8. n. 126.
3. 2. 2. q. 13. art. 1. ad prim.
4. Trat. 2. q. 1. cap. 2. Lib. 5. n. 31.

di più virtù; secondo, dalla lesione della stessa virtù ma in *modo diverso;* il che succede quando tal modo di ledere la stessa virtù egli è, o *diverso moralmente*, o in beni *moralmente diversi*, o *per atto compito*, e *incompito*, o *per atto positivo*, e *negativo*, o *per eccesso* e *per difetto* giusta il detto di sopra. Sicchè per trovare facilmente in ogni peccato la distinzione *specifica*, ossia le moralmente diverse malizie, basta vedere se il peccato si oppone a più virtù, ed anche alla stessa, ma in modo diverso *moralmente*, e tante saranno le specie o malizie diverse, quante sono le virtù violate, ed i modi moralmente diversi con cui si violò la stessa virtù, eccetto se il reo, di tali malizie avesse avuto invincibile ignoranza, od inavvertenza, giacchè a motivo della inavvertenza non le contrarrebbe, o solo in materia leggiera, se lieve ne fosse l'avvertenza: e però, siccome i rozzi per ordinario le ignorano, così regolarmente parlando non occorre su di esse interrogargli.

E quì notisi, che nelle cose, od azioni cattive solo perchè proibite, siccome senza tal proibizione non si opporrebbero ad alcuna virtù; così la regola per conoscere a qual virtù oppongasi il commetterle, è quella d'osservare il fine ch'ebbe il legislatore in farne la legge, o la proibizione. Onde, siccome il fine della proibizione de' libri di dottrine eretiche, o sospette d'eresia fu a riguardo della fede, e quella degli osceni a riguardo della castità; così la fede si lede leggendo, od anche ritenendo i primi, e la castità leggendo o ritenendo i secondi, e simili.

§. UNICO

DI VARI QUESITI DILUCIDANTI, LA DISTINZIONE SPECIFICA DE' PECCATI.

137. Chi detrae, contumelia, o temerariamente giudica male del prossimo in diverse materie p. e. che sia ingiusto, disonesto, avaro, commette per sè tanti peccati diversi di specie quante sono le dette diverse materie?

S. Alfonso lo crede probabiliore per la pluralità dei lesi diritti, che l'offeso ha circa a ciascuna di dette virtù [1]; ma Giribaldo [2], Gaetano, e Lugo con altri, tengono assolutamente, e da praticarsi l'opposto per la ragione che tali di-

1. Lib. 5. n. 48.
2. De poenit. cap. 8. n. 63.

ritti, son diversi tra loro solo *materialmente* come lo è in genere di roba il furto di denari, pane e simili. Ed eccetto la contumelia contro gli stretti parenti come p. e. i genitori, o contro i legittimi Superiori, perchè è gravemente opposta anche alla pietà ne' primi, ed all'osservanza ne' secondi, benchè al grave contro l' osservanza, non tanto facilmente si giunga; ciò, dissi eccettuato, non è per sè necessario, al dire di molti, spiegare se l'offeso con la contumelia, detrazione, o giudizi sia parente, o Sacerdote; perchè dice il p. Antonio dallo Spiritossanto, *fama unius hominis non distinguitur ab alia. Quod autem detractio sit de patre, Episcopo, Praelato etc. solum est circumstantia aggravans* [1]: e perchè prescindendo dalla lesione della vita, o della persona con percosse, o con disonestà, con le altre mancanze contro i Sacerdoti, non ledesi, dice il Tamb. gravemente la religione; e lo stesso come probabiliore insegna Leandro [2], del peccato del Confessore con la persona penitente, a motivo di non esserci tra essi, come senza provarlo dicevano i contràri, grave special virtù; e rigorosamente neppur ve la riconosce s. Tommaso [3].

138. Chi desidera al prossimo, non *efficacemente*, giacchè in ciò non v' ha quistione, ma *inefficacemente*, mali moralmente diversi, farà tanti peccati di specie distinti quanti sono i detti mali?

Lo vogliono alcuni contro i Salmaticesi giudicanti veriore l'opposto [4]; ma la terza opinione, da s. Alfonso detta assai probabile [5], l'afferma solo nel caso che si bramassero distintamente, e come tali: e la ragione è, perchè allora tali mali sono tra sè specificamente distinti, e come tali intesi da chi li brama; il che non sarebbe se non fossero così intesi, a motivo che si bramerebbero solo genericamente, e come male generalmente preso.

139. Prescindendo dalla gravemente illecita uccisione, effusione di sangue, di seme, sepoltura d' infedele, o vitando, e violazione dell' immunità ecclesiastica, gli altri gravi peccati, benchè impuri, commessi in luogo sacro,

1. Trat. 11. dist. 2. n. 27.
2. De poenit. dist. 8. §. 3. q. 51. e Lig. lib. 3. n. 451.
3. 2. 2. q. 154. art. 10. ad secundum. 4. Trat. 21. cap. 8. n. 6.
5. Lib. 5. n. 50.

s' investono del grave sacrilegio, o specie contro la religione in modo che si debbano spiegare in confessione?

Qualora sieno gravi anche esternamente lo crede probabiliore il Liguori, per causa della grave ingiuria che arrecano al luogo sacro [1]. Molti altri poi col Vasquez, Valenza, e Sanchez, lo negano assolutamente, per la ragione che la proibizione ecclesiastica sotto pena di polluzione de' luoghi sacri non comprendendo questi peccati come i sopra detti, la proibizione di questi verrebbe solo dal gius naturale, da cui ben si rileva che ogni esterno peccato benchè leggiero contrae qualche irriverenza per la ragione del luogo sacro ove si commette, non però mortale, a motivo che siccome certa grave differenza non iscorgesi tra l'offendere alcuno fuori in un suo luogo, od in sua casa; così nel caso presente: onde assai controverso è il grave obbligo di doversi spiegare questa circostanza in confessione.

140. Tutti li gravi peccati fatti con i parenti, o contro i parenti ed affini, ledono sempre gravemente anche la pietà?

Levàti quei di furto, giudizi temeràri, e detrazioni, come abbiam detto, è certo che gli altri fatti contro quei consanguinei, che per grave vincolo di pietà naturale debbonsi obbedire, amare, e rispettare come i genitori, i figli e simili, sono gravemente contro la pietà, a motivo che *in re gravi* si lede anche questa virtù: il che, dice s. Tommaso [2], non ritrovasi negli altri congiunti, nei quali al più leggermente si lede: onde il Sanchez afferma che non sarebbe *culpam lethalem*, *secluso iure humano*, *inire matrimonia in iis gradibus*... *etiamsi nulla sit causa cohonestans* [3]: ed il citato s. Tommaso riguardo a' peccati tra' coniugi dice che sono *secundum se indecens*, *et repugnans naturali rationi*.

Circa gli altri consanguinei poi per gius naturale, siccome tal vincolo non è sempre, ed in tutti i casi grave, come lo è riguardo ai genitori ec. così oltre i Salmaticesi, La Croix, con Lugo, Dicastillo, dice, che *non quamvis iniuriam contra fratrem*, *aut sororem habere malitiam contra pietatem*, *sed debere esse valde gravem*, *et atrocem*. E riguardo ai meno congiunti, come p. e. dal primo grado in poi, solo venialmente per gius naturale; o se gravemente, solo per gius

1. Lib. 3. n 459. e 461. 2. 2. 2. quest. 154. art. 9.
3. De matrim. lib. 7 dist. 52. n. 7.

ecclesiastico, come negli affini; ed il citato La Croix col Dicastillo dice che, eccetto i peccati impuri, con gli altri *non contrahitur nova species in confessione explicanda :* e ciò come ognun vede, molto più ha luogo nei congiunti *legali*, ossia per adozione.

Si è detto eccetto i *peccati impuri*, perchè con questi fatti con, o verso qualunque consanguineo od affine, la comune, o comuniore al dire de' Salmaticesi, vuole che si leda gravemente anche la pietà, a motivo (ed è questa la ragione fondamentale de' Teologi) che proibito essendo a dette persone contrarre insieme il matrimonio, come costa anche dal Tridentino [1]; proibito resta per estensione anche il commettervi impuri peccati: ed il Sanchez, che più d'ogni altro esaminò questo punto dice: *tota ergo specialis malitia huius concubitus*, cioè di peccati impuri, *consurgit ex prohibitione matrimonii* [2]. Ma questa estensione, o ragione pare che non persuada almeno pienamente, perchè se così fosse, anche gl' impuri peccati commessi tra battezzati e non battezzati, perchè da speciale ecclesiastica legge inibiti insieme congiungersi in matrimonio, di grave speciale malizia sarebbero infetti, il che negano Reinfestuel, Potestà, Ferraris [3], Diana, Roncaglia [4], ed altri dicendo che, in chi fa atti sodomitici con li consanguinei dello stesso sesso, e fino coi congiunti, benchè di diverso sesso, per cognazione spirituale, o legale, *sufficit*, son parole del Giribaldo, *sufficit dicere se sodomiam commisisse*, *quia nulla est lex specialis*, *quae illos coitus prohibeat*, *praeter legem naturalem prohibentem sodomiam*: perciò la sola proibizione del matrimonio pare che non porti tale estensione.

Parimente se vera fosse la detta estensione, sarebbe inutile tra le dette persone oltre la naturale, un' altra legge speciale di non commettere insieme impuri peccati; e Dio stesso che niente fa d' inutile così ha fatto come costa da più e diversi luoghi del Levitico [5], dove con ispecial legge proibì a certe congiunte persone il matrimonio, e con un' altra il non peccare insieme; dunque non molto retta sembrami la estensione dei contrarii. Inoltre per estendersi le leggi da

1. Sess. 24. cap. 2.
2. De matrim. lib. 7. dist. 5. n. 6. e Lig. lib. 3. n. 453.
3. V. *Luxur.* 4. Trat. 12. q. unic. cap. 6. 5. Cap. 18. e 20.

caso a saso è massima de' Canonisti e dei Teologi col Roncaglia [1], che per ambi i casi si richiede che militi la stessissima ragione in modo, che pel caso a cui si estende non ne militi alcun' altra neppure *aliquanto dispar*. Ma ciò non avverasi nel caso presente a motivo che il fine della Chiesa nel proibire i matrimòni tra dette persone non è per quel solo rispetto lieve, giusta il detto di sopra, loro specialmente dovuto; ma è ancora al dire di s. Tommaso [2], e di altri, per chiuder la via a tanti peccati, che tra dette persone appunto perchè per lo più insieme conviventi si farebbero, se aperta facilmente fosse tra esse la via di congiungersi poi in matrimonio; e per dilatarsi nella società l' affetto, ed oneste amicizie col moltiplicare tra' non congiunti i matrimòni: cose che come ognun vede, non militano per includere nella proibizione anche i peccati; anzi quanto per gl' indicati fini retta è la proibizione dei matrimòni; altrettanto, se anche i peccati includesse, inutile non solo sarebbe, per esser questi dal gius naturale già vietati, ma persino funestissima. Imperocchè, se prima i detti peccati farebbero a Dio un solo affronto, ed alle anime un solo danno, ammessa una simile estensione la raddoppierebbero con maggiore offesa del Signore, e rovina delle anime; il che in una madre sì tenera e saggia qual' è la santa Chiesa neppure è presumibile; onde se non inamissibile, almeno poco convincente pare la detta estensione di legge.

Finalmente non solo la Sacra Scrittura [3], ma la Chiesa stessa quasi sempre, chiama i peccati commessi fino con la figliastra, e con la matrigna non incesti; ma fornicazioni: e quand' anche gli dicesse incesti come fa la Penitenzieria, e le riservanti leggi Diocesane, questo è, o perchè tale è il nome che gli danno comunemente i Dottori, od in sequela dell' antica legge, in cui per essere con ispecial divina proibizione, inibiti non solo i matrimòni fra le congiunte persone, ma pure i peccati come apparisce dal Levitico [4], così nominavansi; o perchè attesa quella lieve ripugnanza al gius naturale sopra indicata, un qualche lieve disordine, o malizia

1. Trat. 3. q. 4. c. 2. 2. 2. 2. q. 154. art. 9. in corp.
3. I. Cor. cap. 5. v. 1.
4. Cap. 18. v. 6. e seg. e Cap. 20. v. 10. e seguenti, dove si parla della gravità del peccato commesso con i congiunti.

contro la pietà anche adesso contengono. la qual malizia unita alla grave del peccato impuro, dove n'è riserva, basta per incorrerla; si perchè anche una circostanza semplicemente aggravante, e fino sminuente, unita ad un grave peccato contemplato dal riservante, basta per esservi la riserva come costa dalla riservata copula tra gli sposi *di futuro* in cui avvi meno malizia che tra quelli, che nol sono: si perchè lo stesso Mansi dice che affinchè sia riservato l'incesto, *sufficit advertentia confusa*, e per conseguenza non grave, *ad maiorem malitiam actus* [1].

Nè vale opporsi che come dalla natural legge proibente i matrimòni nel primo grado vietati gravemente se ne inferiscono per *pietà* anche i peccati, lo stesso dire si debba ancora del divieto della Chiesa; mentre la detta grave special malizia non risulta dalla natural legge proibente i matrimòni, ma dallo stesso naturale grave rispetto al primo grado gravemente dovuto, che più da' disonesti, che dai matrimoniali atti resta violato in modo che sebben Dio stesso dispensasse tal primo grado circa al matrimonio, tali però come prima rimarrebbero i peccati; cosa che non avverasi nel divieto della Chiesa, mentre tolto esso, non più contro la pietà sono, al dire degli stessi avversàrii Lugo, Sanchez, Gaetano ed altri presso il Liguori [2], disonesti peccati. Laonde sempre più meno convincente si pare la surriferita estensione. Nè osta finalmente il dire col Roncaglia che *eo ipso quod Ecclesia voluerit esse cognatos, et affines, iam dictat iuś naturae inter eos specialem observantiam, et reverentiam intercedere debere* [3], poichè oltre al non potersi tanto facilmente dire che la Chiesa abbia costituito tali persone *cognatos vel affines*, a motivo che non solo non ha fatto essa di ciò parola, ma solo ha inibito tra esse il matrimonio, perciò dicono i Dottori *consanguineos, vel affines, natura, et matrimonium iure naturali constitutum non lex humana constituit;* oltre questo, dissi, se anche tra' consanguinei fuori del primo grado, vi corre, e per gius di natura, una speciale osservanza e riverenza, e dalla natura stessa costituiti sono consanguinei, e ciò nonostante comecchè più remoti, il

1. *De casib. cas.* 4. n. 28. 2. Lib. 3. n. 452.
3. Trat. 12. q. unic. cap. ultim.

non osservarla fino col contrarvi il matrimonio non è al dire degli stessi avversàri Ledesm. e Sanchez, grave colpa contro la pietà naturale ancorchè non siavi alcuna causa coonestante, come , *salvo ec* , lesa almeno gravemente sarà la pietà coi peccati fatti tra le persone di cui si parla , fra le quali altro non esiste che una proibizione umana di contrarre insieme il matrimonio ?

141. Il peccato impuro coi *consanguinei* differisce di specie da quello commesso con gli *affini* ?

Lo dicon Lessio i Salmaticesi , Roncaglia La Croix ed altri per la ragione di essere la riverenza , che nasce dalla *consanguinità* diversa da quella dell' *affinità* : e più Dottori vogliono perfino che il peccato commesso tra' consanguinei od affini in un grado v. g. in primo , o secondo , diversifichi di specie dal commesso respettivamente con detti consanguinei od affini in terzo o quarto grado. Ma la dottrina del Gaetano , Scoto , Abulense , e di s. Tommaso presso il Liguori [1] ; e di quasi tutti i Tomisti , al dire di Mastrio [2] , lo nega , per la ragione che tale riverenza è diversa solo *fisicamente* , ma non *moralmente* , perchè in ambidue proviene dalla sola , ed unica virtù della pietà , e perciò possiam dire che non muti specie , e la necessità di spiegare i diversi vincoli , o gradi può darsi solo per accidente , e. g. per conoscere se vi sian pene , riserve e simili , e credesi probabiliore dal Bonaccina [3].

142. I gravi peccati commessi in giorno di festa si oppongono gravemente anche alla religione ?

Molti per la ragione di opporsi al culto divino imposto in tali giorni lo hanno insegnato , ed il p. Antoine dice se fossero di quelli in modo speciale impedienti la santificazione della festa , come la perfetta ubriachezza , la sedizione ec ; o se fossero commessi in giorni esigenti culto speciale, come del santo Natale , e simili. Ma l' opinione di Lugo , Salmaticesi , Cuniliati ed altri creduta probabiliore dal Liguori [4], e vera e comune dal Giribaldo lo nega [5]; perchè nelle feste non si ha , come diremo a suo luogo , altro grave precetto

1. Lib. 6. n. 470. 2. Disputa 11. n. 122.
3. *De matrim.* q. 4. punt. 16. n. 6.
4. Lib. 3. n. 273.
5. Cap. 8. n. 149.

che di udire la messa, e di astenersi dalle opere forensi e servili, quali in rigore non sono i peccati se non se misticamente.

143. Che virtù lede chi manca circa il proprio uffizio v. g. di genitore, tutore, parroco e simili?

Quella da cui nasce il loro uffizio; cioè la giustizia, la pietà e simili, se da queste nasce; così rettamente insegna s. Alfonso [1] contro altri insegnanti che leda chi la giustizia, chi la carità, o la misericordia.

CAPO VI.

DELLE CIRCOSTANZE.

144. Cosa sono le circostanze?

Sono certi aggiunti compresi in questo verso di Tullio:

Quis, *quid*, *ubi*, *quibus auxiliis*, *cur*, *quomodo*, *quando*.

Quis, significa la qualità e la condizione della persona operante, cioè se laico, o Sacerdote, se libero, o coniugato. *Quid*, significa e designa la quantità e la qualità dell'oggetto intorno al quale s'aggira il pensiero, o l'azione v. g. se la cosa rubata è sacra, o no; se il peccato fu commesso con donna maritata, o parente; perchè non un sol peccato sarebbe allora ma due. *Ubi*, denota la qualità del luogo dove fu commesso il peccato; e muta specie quando aggiunge una nuova malizia all'atto, o per la irriverenza che si fa al luogo se fosse sacro, o per lo scandalo che potrebbe derivarne dall'azione indegna facendola in pubblico, od alla presenza di altre persone; nel qual caso dovrebbesi anche specificare approssimativamente il numero delle persone scandalizzate [2], per l'addotto principio che, *tot obiecta totalia*, *tot peccata*. *Quibus auxiliis*, denota i mezzi, o gli strumenti de'quali uno si è servito per commettere l'azione, o la colpa v. g. delle cose sante per cui avrebbe offesa la religione; di mezzani o mandatàri d'onde ne seguirebbe lo scandalo diretto, peccato contro la carità. *Cur*, esprime il fine dell'operante, cioè se per odio, per disprezzo, o per vanagloria ec. ha fatta l'azione. *Quomodo*, indica e significa il modo con cui fu eseguita la cattiva azione; quindi la frode, la violenza, il disprezzo aggiungerebbero una nuova malizia all'atto già d'altronde costituito nel suo essere morale. *Quando*, indica

1. Lib. 2. n. 40.
2. Niccola da s. Giovanni pratiche ec. pag 21.

tanto la qualità accidentale del tempo in cui fu commesso il peccato, v. g. se in giorno di festa [1] oppure in altro giorno, quanto la durazione dello stesso tempo, cioè se per molti giorni durò il concepito odio, o la detrazione fu ripetuta in varie circostanze.

Ond'è che le circostanze posson essere primo, *semplicemente sminuenti*, o *aggravanti;* ossia di poco accrescere, o sminuire la malizia di un'azione: secondo, posson ciò fare notabilmente, e diconsi *notabilmente aggravanti;* terzo, possono accrescerla, o diminuirla in infinito col renderla di leggiera mortale, o di mortale veniale, come altrove abbiam detto, e diconsi *accrescenti*, o *sminuenti in infinito;* quarto posson farle mutare specie; come v. g. il furto, che fatto in luogo sacro, oltre la specie, o malizia contro la giustizia, la contrae di più anche contro la religione, e diconsi mutanti *specie.*

145. Quali circostanze *per sè* debbonsi spiegare in confessione: giacchè *per accidente,* ossia per ragione di riserve, pene, abito, consuetudine, occasioni ec. qualche volta può esigersi la spiegazione anche delle niente aggravanti, come il dirsi, ove fosse riservata, che la copula è stata commessa tra sposi di futuro?

Di certo debbonsi spiegare le aggravanti, o sminuenti *in infinito*, a motivo che sebbene il mortale per sè non differisca, al dire di s. Tommaso [2], di specie dal veniale, pure di troppo fa variare il giudizio del confessore; e le *mutanti specie* altresì, come apparisce dal Tridentino [3]. Inoltre v'è opinione insegnata da molti che si debbano spiegare anche le aggravanti *notabilmente* almeno il *quid*, ossia il quantitativo del peccato, per la ragione di esser ciò egualmente che il numero e la specie necessario per conoscersi dal confessore lo stato del penitente. Ma la sentenza, al dir del Liguori [4] con s. Bernardo, Bonaventura, Antonino, e Salmaticesi, creduta più forte, e comune

1. La questione accennata al n. 142. si può conciliare col tenere in pratica la via di mezzo come la più sicura; perchè la prima mi par troppo rigida, e la seconda troppo larga e non poco, in qualchè caso, perniciosa.
2. 1. 2. quest. 72. art. 5. 3. Sess. 14. cap. 5. e can. 7.
4. Lib. 6. n. 468.

dal Cabassuzio, e dal citato Liguori probabiliore, tiene la parte negativa; si perchè il Tridentino dice espressamente che dai penitenti non si esige altro che il dire il numero e la specie; si perchè essendo molto oscuro il distinguere precisamente quali sieno o no le circostanze *notabilmente aggravanti*, odiosa per tale difficoltà si renderebbe la confessione; e si perchè non essendone chiara la legge, imporre non si debbono oneri certi, nè legami.

CAPO VII.

DEL MODO D' INTERROGARE I PENITENTI PER TROVARE IL NUMERO, E LA SPECIE DE' LORO PECCATI, E TUTTO CIÒ CH' È NECESSARIO PER BEN CONFESSARSI.

146. Quali sono le regole che i Dottori insegnano per bene interrogare i penitenti?

Sono le seguenti, cioè: Vedere primieramente se la cosa, che accusa il penitente, in sè od almeno nella di lui coscienza sia veramente cattiva, o nò: ed essendo cattiva; se fu fatta con la debita avvertenza e consenso: se in grave, o lieve materia: e se in grave; ricerchi il numero, ossia quante volte l' ha fatta: ricerchi la specie, ossia le diverse malizie, che ha contratte per la lesione di più virtù, o della stessa virtù, ma in modo moralmente diverso: le pene, cioè se a tal peccato vi sono annesse pene, come p. e. censure, o riserve: gli obblighi, come di restituzioni e simili: la radice da cui procede il peccato, v. g. se da cattivi libri, compagni, od occasioni: e per ultimo veda se in tali peccati è recidivo, abituato, consuetudinario, occasionario, avvertendo col Rituale non doversi assolvere coloro, che non danno alcun segno di dolore, coloro che deporre non vogliono gli odii, e le inimicizie, o le cose altrui, potendo non vogliono restituire, o abbandonar non vogliono la prossima occasione di peccare... *et vitam in melius emendare nolunt, aut qui pubblicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant, neque etiam eos absolvat quorum peccata sunt Superioribus reservata* [1].

1. *De penit.* n. 22.

APPENDICE

De' Recidivi, Abituati, consuetudinàri e Occasionàri.

§. I.

DEI RECIDIVI, ABITUATI, E CONSUETUDINARI.

147. Cos'è la recidiva, o recidivo?

È quello che dopo la confessione ritorna alla stessa specie di peccati, come a disonestà dopo essersi di disonestà confessato. Ma essendo semplice recidivo, se non costa, o si dubiti prudentemente che sia indisposto, si può assolvere, per causa di riputarsi la ricaduta di fragilità e non di malizia: anzi il *Rituale Trullano* presso Antoine, dice potersi assolvere i recidivi, che son ricaduti di rado, e solamente per violenza della tentazione, od occasione urgente, non cercata, nè preveduta [1].

148. Cos'è l'abitudine, o abituato?

È quello che ha una facilità di cadere in una certa, o certe specie di peccati contratta con le replicate cadute, come al dire del Bernardini [2], tre, o quattro volte al mese, o più, o meno a seconda delle diverse materie, o piuttosto in modo da potersi il reo a giudizio dei prudenti dire abituato; giacchè cedendo alcuno *dieci* volte a *cento* tentazioni avute anche in un sol giorno, e resistendo alle altre *novanta* non si potrebbe dire, almeno in rigore, come ognun vede, abituato, a motivo di aver più facilità a vincere che a cadere. Se poi la detta facilità in uno stesso peccato, o l'abito fosse molto rinforzato, forma *consuetudine*, e costituisce il peccatore *consuetudinario*.

149. Un abituato, ed insieme recidivo può assolversi?

Alcuni Teologi dicon di no, se prima non si prova a lungo la dispozione del medesimo; perchè coll'essere ritornato come prima al peccato, indica ciò indisposizione, e devesi ben provare. Altri però con s. Alfonso [3], ai ritornanti senza niuna, o quasi nissuna emenda allo stesso abito e cadute, eccetto il caso di scorgersi in essi segni straordinàri di dolore, o motivi prudenti da crederli disposti per avere e. g. usata diligenza per emendarsi, accordano potersi dare

1. *De pent.* cap. 3. art. 3. q. 5.
2. Tom. 3. prat. 7. n. 2. 3. Lib. 6. n. 459.

l'assoluzione fino a due volte compresavi la prima in cui accusarono il loro abito, perchè essendo l'abituato fragilisimo, giudicare si può caduto non per mancanza di dolore, ma per la sua debolezza : e se il penitente, dice Sporer [1], dopo due, tre, o quattro volte, o come dice Layman, *duas, aut tres confessiones eamdem peccati speciem, eodem vel maiore numero afferat, et nullus emendationis conatus antecessisse videatur... differenda erit absolutio* [2]. Ed il citato Liguori dice, che non potrebbe arrivare neppure a tanto, perchè avendo il penitente mancato per due volte di promessa, in affare così serio, e non avendo fatto alcuno sforzo per emendarsi, gran fondamento dimostra di sua indisposizione. Il p. Reinfestuel contuttociò dice, che se il penitente dopo l'ultima sua confessione s'emendò alquanto, e non commise tanti peccati quant'era solito commetterne ordinariamente, ed ebbe fatto pur qualche sforzo e tentativo per emendarsi, allora si può assolvere; se poi tornasse con gli stessi peccati *nec potest, nec debet absolvi generatim loquendo, nisi simul afferat signa extraordinaria suae dispositionis* [3].

I segni straordinari di contrizione e di dolore, sono, al dire del Liguori con La Croix [4], essersi alcuno emendato notabilmente; cercare, o gradire i mezzi per emendarsi; od averli praticati più esattamente, o non essendone prima stato avvisato di usarli, *admonitus, libenter ea suscipit, et proponit adhibere;* confessare i peccati taciuti per vergogna; o venire a far la confessione con grave incomodo; commozione speciale concepita per predica, castighi e simili; maggior cognizione acquistata per gli avvisi del confessore e simili; perchè dietro questi od altri segni si hanno motivi prudenti di crederlo disposto. Lo Scavini però dice che anche i segni ordinari, bastano generalmente per l'assoluzione di tali peccatori; e ne assegna i seguenti, cioè 1, *Si poenitens candide et humiliter confiteatur;* 2, *si asserat cordate, se dolere de peccatis, et firmum habere propositum non peccandi de cetero;* 3, *si omnia peccata, etiam maiora et turpia, sincere declaret;* 4, *si ex aliquo pio motivo ad confessionem libere accesserit;* 5, *si desiderio conversionis, iam a peccato cessaverit;* 6, *si poenitentiam et media acceptet libenter.*

1. Del proposito n. 332. 2. Della penit. cap. 4. n. 10.
3. V. lo Scavini tom. 3. pag. 286. 4. Lib. 6. n. 1734.

Insomma semprechè il confessore ha ragioni prudenti da giudicare il suo penitente disposto, può assolverlo, perchè così cessa il prudente timore dell' indisposizione: ed oltre il citato La Croix, soggiunge il Liguori [1] con altro dotto Autore, che il ricaduto in forza del mal abito per propria fragilità senz' alcuna causa estrinseca volontaria, deve assolversi sempre che dimostra una ferma volontà d' usare i mezzi per emendarsi. Ed il Suarez dice, esser dottrina di tutti gli autori che per assolvere *non oportet ut confessor sibi persuadeat, et iudicet etiam probabiliter, ut poenitens a peccando abstineat, sed satis est ut existimet nunc habere tale propositum quamvis post breve tempus illud sit mutaturus* [2]. Circospettissimo peraltro sia ogni confessore su questo gran punto dell' assoluzione degli abituati e recidivi insieme, perchè l' esser troppo facili è la causa funesta d' un orribile moltiplicazione di offese che si fanno al Signore, di perdimento di orrore al peccato, di sacrilègi, od almeno di nullità di confessioni: perciò disse il cardinale Bellarmino, che non sarebbevi anche oggi tanta facilità di peccare, se non vi fosse tanta facilità di assolvere [3]. Quanto ai modi peraltro d' apprezzare l' emendazione dei recidivi fa d' uopo, dice Gousset, e vuolsi avere riguardo allo stato morale del penitente, alle circostanze in cui si trova, al modo onde commettesi il peccato, alla forza ed alla frequenza delle tentazioni, e al numero delle ricadute. Da ciò si può giudicare se le ricadute sono un effetto della malizia o della fragilità umana... Si deve aver pure riguardo all' età del penitente. A parità di cose, si sarà più indulgente verso i giovani, sia perchè sono naturalmente più incostanti, più mobili, trapassando dal bene al male e dal male al bene con la medesima facilità; sia perchè spesse volte è a temere, principalmente dove la fede è indebolita, che la dilazione dell' assoluzione non disanimi i giovani, a motivo degli sforzi che debbon fare per vincere il rispetto umano, che tende ad allontanarli dai santi Sacramenti.

150. Che regole si danno intorno all' assolvere i recidivi, ed abituati ne' peccati veniali?

1. *Pratic.* n. 73.
2. *De poenit.* dist. 32. sect. 2. n. 2.
3. Serm. 8. dell' avvento.

Il Bernardini [1] e il Bambacari presso Roncaglia [2] dicono, non potersi assolvere chi cade in essi per abito, e senza emenda, o senza speranza di essa, altrimenti si; come pure se i veniali fossero d' imperfetta avvertenza, come moti d' ira non repressi subito e simili: ed il Tamb. per la ragione d' essere i veniali meno evitabili de' mortali dice che possiamo credere più facilmente disposto un di quelli, che alcun di questi; e La Croix [3] per la ragione che il giudicare se ai rei di soli veniali, non creduti disposti, debba darsi la benedizione spetta al solo confessore, dice non esser necessario di ciò avvisarli.

§. II.

DELL' OCCASIONE.

151. Cos' è, e di quante sorte è l' occasione?

È qualunque cosa estrinseca, ossia fuor di noi, che ci può indurre a peccare: ed altra è *remota*, altra è *prossima*. La prima, ossia l' occasione *remota* è quella che non ha congiunto il probabile pericolo di peccare; e non v' ha obbligo di evitarla, benchè avesse congiunto come dice La Croix, il lieve pericolo; perchè basta evitare il temuto prudentemente [4]. La seconda, ossia la *prossima*, è quella, che ha congiunto il morale pericolo di peccare, sia per sè e per la sua natura, sia per causa della disposizione della persona. Oppure è quella cosa estrinseca congiunta con la nostra fragilità intrinseca, in cui posto l' uomo per lo più, od almeno frequentemente pecca; o come dice Sporer, *raro vel numquam manet sine peccato mortali* [5]: e solo *propinqua* direbbesi se vi cadesse non il più delle volte, ma solo spesso, o più volte; perciò il citato Sporer dice esser quella che, *sine magna difficultate, et cautela non possumus uti sine peccato.* Laonde per costituire l' occasione *prossima* si richiede in noi fragilità a frequentemente cadere; e che il motivo della caduta venga da cosa estrinseca, ossia fuor di noi.

152. Di quante sorte è l' occasione prossima?

Assoluta e respettiva; volontaria e necessaria. La prima detta anche *per se*, è quella che per se stessa è induttiva al male, ed è tale per tutti: la seconda detta anche *per ac-*

1. Tom. 5. prat. 3. n. 16. 2. Trat. 19. q. 5. cap. 4. reg 4.
3. Lib. 6. par. 2. 4. Lib. 5. n. 272.
5. *De occasione* n. 323. e 322.

cidens è quella che per chi è tale, e per chi no, come v. g. la mercatura, che per alcuni può esser motivo di frequentemente peccare, e per altri no; o come sono altresì tutte le arti, od impieghi che certe perone non possono esercitare senza peccato, a motivo della propria debolezza. La *volontaria* o libera è quella che almeno comodamente può lasciarsi; e dicesi volontaria *in essere* quando la cosa estrinseca che c' induce a peccare sta a nostra disposizione, come p. e. la concubina in casa, od al libero accesso del concubinario; e non *in essere*, se non istà come la bettola e simili, che non è a libera disposizione dell' occasionario. Sono da notarsi speciàlmente riguardo all' occasione libera le prop. 41. cond. da Alessandro VII. e la 61, 62, e 63, condannate da Innocenzo XI. L' occasione *necessaria* finalmente è quella, che non può lasciarsi, o per niun conto, come sarebbe di due persone che si trovassero rinchiuse in una stessa prigione, e dicesi necessaria *fisicamente*; o solo a costo di grave incomodo, e dicesi necessaria *moralmente*, come succede a quelli, che non possono lasciare senza danno considerabile certe occasioni di peccato, quali sarebbero un' arte, od una casa lucrosa.

153. Quali sono le regole che ci danno i Teologi intorno all' assoluzione degli occasionàri?

Le tre seguenti, cioè 1. Gli occasionàri di occasione volontaria *in essere* non tolta prima dell' assoluzione, d'ordinario non possono, al dire di s. Alfonso [1], assolversi neppure la prima volta, perchè non togliendola prima, rimangono nel probabile pericolo di non toglierla nemmeno dopo, e di seguitare a peccare; ed incapace è di assoluzione, non solo chi non vuol uscire dal peccato, ma anche dal probabile pericolo di esso, o di ricommetterlo: ma promettendo di lasciarla in modo da potersi prudentemente credere, siccome in tal caso cessa il prudente timore di tal pericolo, così, gravi Teologi con lo Sporer, dicono potersi assolvere.

2. Gli occasionàri di occasione *volontaria* ma non *in essere*, coi soli ordinàri segni, e col promettere di lasciarla se è tale *assolutamente*, o di usare, non essendovi probabili pericoli necessàri a fuggirsi, le debite precauzioni per renderla remota se è solo *respettivamente*, si possono assolvere,

1. Lib. 6. n. 454.

al dire di s. Carlo presso il Liguori, fino a *due volte*, ed anche *tre*; ma non di più quando non vi fossero segni straordinàri, giusta il detto de' recidivi ed abituati; però con alquanto più di rigore per esser l' occasione più del semplice abito allettante; e per causa di potersi essa comecchè nemico esterno, più dell' abito ch' è interno scansare.

3. Gli occasionàri di occasione necessaria usando i mezzi per emendarsi, e per renderla remota si posson sempre assolvere finchè prudentemente si posson credere disposti: ma supposto che la pratica e l' uso dei mezzi opportuni non giovasse ad evitare il peccato, allora deve troncarsi ad ogni costo l' occasione, giusta il detto di Gesucristo: *se l' occhio tuo destro ti fa intoppare, o ti scandalizza, cavalo e gittalo via da te* [1]. Altrimenti checchè ne possa avvenire, è meglio negar l' assoluzione.

154. Quali sono le regole che danno i Maestri intorno agli *innamorati*, ed *amori*, che per lo più sono funesta occasione di tanti peccati [2]?

Oltre le già dette circa l' occasione, si aggiungono le seguenti, cioè

1. Per ordinario a causa del grave e probabil pericolo di gravi peccati che seco portano, gravemente illeciti sono gli amori non coonestati dal fine del matrimonio, e specialmente tra persone inabili ad esso, come ecclesiastici, coniugati ec.

2. Coonestati dal detto fine, nè opposti al ragionevole dissenso dei genitori, scevri da' peccati, e muniti delle debite circospezioni di non istare cioè soli a soli, nè troppo a lungo, nè troppo frequentemente; sono per sè permessi a motivo del diritto che uno si ha di conoscere le qualità di chi vuol prendersi per indivisibile compagnia; e diversamente se non sono tali.

Ma se anche coonestati dal detto fine fossero prossima occasione di peccato, allora si curino i rei, giusta il detto degli occasionàri, ma con gran cautela per essere il loro stato, e l' amore al sommo accieccante; ed a seconda del prescritto dalla carità, che per sè non obbliga con grave incomodo, si regoli la parte innocente, nel caso che pecchi solo l' altra parte. Nello stesso modo pratichi, e si regoli il confessore

1. S. Matteo cap. 5. v. 29.
2. V. il p. Dal Portico nel suo trattato *sugli amori*.

coi genitori di figli o figlie, che fanno all'amore, a motivo che sebbene il loro uffizio di *pietà* non gli obblighi, al dire del Roncaglia [1], ad impedire i loro peccati e probabili pericoli di essi a costo *di grave danno*, gli obbliga però gravemente. Ma facendo per impedirli quanto *ragionevolmente* farebbero per evitare un qualche grave danno alle loro case nell'onore, o nella roba, *crederei*, dice il citato p. dal Portico [2], *che si potesse il confessore acquietare senza passare più avanti;* perciò non essendovi nei figli peccati, nè probabil pericolo di essi, o facendo, quando vi siano, i genitori le loro parti, son sicuri in coscienza, al contrario però se le trascurassero.

155. Siccome le confessioni mal fatte, quali per mancanza di dolore, e di proposito, sono per lo più quelle de' recidivi, abituati, ed occasionàri, e si debbono perciò rifare; qual sarà dunque la regola per giudicare se siano fatte male, e vi sia obbligo di ripeterle?

Sono al dire di s. Alfonso [3], e di Habert, le due seguenti. 1. Si possono reputar valide, quando dopo la confessione il penitente s'astiene per qualche tempo dal peccato, o prima di ricadervi usa resistenza; ed al contrario se ricade subito senz' alcuna resistenza 2. Non debbonsi costringere, od obbligare i penitenti, dice il citato s. Alfonso contro altri, che obbligano anche in dubbio, a ripeter le confessioni, *nisi moraliter certo constet eas fuisse invalidas.* Questa invalidità poi delle confessioni può procedere per parte del confessore col non avere quei requisiti e. g. di carattere, giurisdizione e simili, necessàri ad assolvere validamente, come a suo luogo diremo. Può procedere per parte del penitente col mancare con grave colpa nelle necessarie disposizioni, o se incolpatamente, in cose necessarie pel valore del Sacramento, come ignorando le cose di certa necessità di mezzo indicate al numero 160, od omettendo incolpatamente il dolore e simili.

1. Trat. 10. q. unic. cap. 2. reg. 9.
2. Op. cit. cap. 3. §. 3. n. 25.
3. Lib. 6. n. 505.

APPENDICE

Ossia divisione de' peccati tratta dalle opere del celebre Gersone.

§. I.

I PECCATI DEL CUORE, O DEL PENSIERO, SONO I SEGUENTI.

Cogitatio, delectatio, consensus, desiderium mali, voluntas perversa, infidelitas, superstitio, indevotio, praesumptio, desperatio, timor male humilians, amor male accendens, prudentia carnis, suspicio, invidia, ira, odium, timor servilis, exultatio in adversis proximi, dolor de eius prosperis, contemptus pauperum, contemptus peccatorum, personarum acçeptio, perfidia, affectus carnalis parentum, inepta laetitia, saeculi tristitia, impatientia, avaritia, sollicitudo temporalium, superbia, perplexitas, obstinatio, malitia, taedium boni, acedia, inconstantia, poenitentia poenitentiae, dolor quod amplius non est male factum, hypocrisis, amor inordinatus placendi, timor displicendi, verecundia de bono opere, amor privatus, sensus singularis, ambitio dignitatum, vanagloria de bonis naturae, vel fortunae aut gratiae, verecundia de pauperibus amicis, contemptus admonitionum, immisericordia, inclementia.

§. II.

DE' PECCATI DELLA BOCCA, OSSIA DELLA LOCUZIONE.

Crebra iuratio, peiurium, blasphemia, nomen Domini irreverenter assumere, veritatem impugnare, Deum de aura iudicare, contra Deum murmurare, irreverenter horas dicere, detractio, adulatio, mendacium, vituperium, maledictio, infamatio, contentio, comminatio, impugnatio veritatis agnitae, impugnatio charitatis fraternae, seminatio discordiae, proditio, falsum testimonium, mala consilia, derisio, contraditio obedientiae, invertere facta bona, in ecclesiis placitare, ad iram hominem provocare, reprehendere in alio quod ipse facit, vaniloquium, multiloquium, stultiloquium, verba otiosa, vel superflua, aut curiosa proferre, iactantia, verborum politio, peccatorum defensio, clamor, risus, cachinnus, turpiloquium, lenocinium, cantilenas saeculares cantare, in cantu divino magis studere vocem frangere, quam devote psallere, murmurare, verba saecularia proferre, in iniusta causa advocare, malum commendare.

§. III.

DE' PECCATI DI OPERA, OSSIA D' OPERAZIONE.

Gula, luxuria, ebrietas, sacrilegium, simonìa, sortilegia, violatio dierum solemnium, indigne communicare, votorum fractio, apostasìa, dissolutio in officio divino, scandalizzare sub exemplo malo, proximum corrumpere, ledere hominem, vel in rebus aut in persona, sive in fama, furtum, rapina, usura, deceptio, ludus, venditio iustitiae, exationes indebitae, ac telonia iniusta, auscultare mala, ioculatoribus dare, necessaria sibi subtrahere, superflua sumere, ultra vires quippiam aggredi, consuetudo peccandi, recidivatio, simulatio, tenere officium ad quod non sufficit, vel quod sine peccato non agitur, chorizzare, novitates invenire, maioribus rebellare, minores opprimere, delinquere visu, auditu, olfactu, tactu, gustu, lucta, osculis, muneribus, nutibus, mandatis, scripturis, circumstantias aggravantes admittere, quae sunt tempus, locus, modus, numerus, persona, mora, scientia, aetas, seipsum ad peccandum cogere, vel inducere.

§. IV.

DE' PECCATI DI OMISSIONE.

I peccati d' omissione appartengono al cuore, alla bocca e all' opera, e sono i seguenti.

De Deo non cogitare, ipsum non timere, vel non amare, gratias sibi de beneficiis non agere, opera quae fiunt ad ipsum non referre, de peccatis sicut deberet non dolere, ad gratiam recipiendam non se praeparare, gratia accepta non uti, nec eam conservare, ad ispirationem divinam non se convertere, voluntatem suam voluntati divinae non conformare, ad orationes dicendas non attendere, orationes debitas omittere, ea ad quod quis vel voto, vel praecepto, vel officio tenetur negligere, communionem et confessionem semel in anno non expetere, parentes non honorare, seipsum non cognoscere, et reprehendere, conscientiam suam negligere, ecclesias, et praedicationes fugere, tentationibus non resistere, poenitentias iniunctas negligenter facere; ea quae statim facienda sunt differre, proximi bonis non congaudere, et malis eius non condolere, iniurias non remittere, fidem proximo non servare, et beneficiis eius non correspondere,

delinquentes non corripere, litem non sedare, ignorantes non instruere, afflictos non consolari, admonitionibus non adquiescere.

Pauca, et forsan nulla alia reperiri posse creduntur peccata, quae non sub praedictis effectualiter comprehendantur, et includantur, vel ad ea reducibilia sint.

LIBRO II.

In cui trattasi delle virtù in genere, e delle Teologali; della Religione; e delle Cardinali.

TRATTATO PRIMO

CAPO I.

DELLE VIRTU' IN GENERE, E DELLE TRE TEOLOGALI.

156. Cos'è la virtù, e come distinguesi?

È una disposizione o facoltà dell'anima, che piega la volontà a seguire ciò che ordinano le leggi, e ciò che detta la ragione: ovvero, è una potenza, od un abito buono, che inclina la volontà a fare atti buoni; e se la virtù perfeziona l'intelletto a conoscere il vero sia speculativo, sia pratico, od il bene, come la scienza, l'arte, la sapienza, la saggezza, l'intelligenza, la prudenza, dicesi *intellettuale;* e *morale* appellasi se perfeziona la volontà in ordine al buon costume, o a fare il bene.

Le virtù poi si distinguono in *infuse*, ed *acquisite;* in *teologali*, e *morali*. Le *infuse* son quelle, che Dio medesimo c'infonde nella giustificazione; cioè le tre teologali certamente, e più comunemente, e probabiliormente al dire di Habert [1], anche le morali con li doni dello Spiritossanto. E tranne la *fede* e la *speranza*, che, come si ha dal Tridentino [2], e da s. Tommaso, si perdono solo con un peccato ad esse opposto, ed ambedue col perdersi la fede, e riacquistansi col fare un respettivo atto di tale virtù; le altre essendo proprietà della grazia santificante, si perdono, come costa dalle addotte autorità, con qualunque peccato mortale, e riacquistansi con nuova giustificazione, ossia col ritornare in grazia di Dio. Le *acquisite* sono quelle, che da noi si acquistano a forza di atti ripetuti, come la facilità a far atti di fede acquistata con la ripetizione di tali atti. E queste

1. Tom. 2. cap. 4. §. 2. *quaerit.* 14.
2. *Sessione* 6. cap. 15. e can. 27. 1. 2. q. 56. art. 4. e 5. ad sec.

non si perdono col peccato; onde perdendo alcuno la fede, e dopo riacquistandola, sempre in esso persevera la facilità di farne atti per l'innanzi acquistata; e però la virtù infusa dà solo il poterne far atti, e l'acquisita la facilità a farne. Le *teologali* che sono fede, speranza e carità, son quelle, che riguardano Iddio immediatamente; giacchè la fede lo riguarda come infallibile verità; la speranza come sommo bene verso di noi; la carità come sommo bene in sè. Le *morali* son quelle, che riguardano il buon costume, e Dio perciò solo mediatamente, ossia mediante il buon costume con che onorasi Dio: e le primarie sono *giustizia*, *fortezza*, *temperanza*, *prudenza*, e diconsi queste anche *cardinali*, perche sono come la base, e il fondamento delle altre virtù morali: e tranne la rigorosa giustizia in cui si attende il preciso dovere aritmetico, o *mezzo di cosa*, nelle altre basta osservare il *mezzo di ragione* ossia il retto dettame di essa, e però *si parum*, dice s. Tommaso, *discedatur a medio*, *non est contra virtutem* [1].

CAPO II.

DELLA FEDE.

157. Cos'è la fede?

È una virtù infusa con cui per l'infallibile autorità di Dio crediamo a tutte le cose rivelateci da esso, e proposteci come tali dalla Chiesa; onde chi credesse non per tale autorità, ma solo per l'autorità umana, o per la ragione, avrebbe solo una fede naturale, cui asserire sufficiente per la giustificazione, è prop. condannata da Innocenzio XI.

158. Di quante sorte è l'oggetto della fede?

Materiale primario; materiale secondario, e formale. Il materiale primario è il solo Dio; perchè come insegna s. Agostino: *Fidei praecipuum officium est*, *ut credatur in Deum verum* [2]. Il materiale secondario son tutte te cose rivelateci da Dio, o per la scrittura, o per la tradizione: il formale poi, ossia il perchè crediamo, è, secondo la più tenuta, l'infallibile veracità di Dio.

159. Di quante sorte è la fede?

Viva, e morta; attuale, ed abituale; implicita, ed esplicita. La prima è quella unita con la grazia; la seconda è la

1. 2. 2. quest. 33. art. 2. in corp.
2. Lib. 4. de civit. Dei.

disgiunta dalla grazia. L'attuale è quando attualmente si fa l'atto di fede; l'abituale è quell'abito da Dio infusoci, che in noi esiste abitualmente. L'implicita è quando si crede solo in generale, ed in confuso tutto il rivelatoci; l'esplicità è quando si crede qualche determinato, o determinati articoli v. g. il purgatorio e simili.

160. Cosa dobbiam credere per fede implicita, e per fede esplicita [1]?

Per fede implicita dobbiam credere tuttociò che Dio ha rivelato; e tal obbligo strettissimo apparisce dalle seguenti parole di Gesucristo: *predicate il Vangelo ... chi crederà ... sarà salvo; chi poi non crederà, sarà condannato* [2], e dall'Epistola di s. Paolo agli Ebrei dove apertamente dice, che *senza la fede è impossibile di piacere a Dio* [3]. Per la fede esplicita poi dobbiam credere l'esistenza di Dio, e ch'egli è rimuneratore de' buoni, e punitor de' cattivi; e tuttociò, non in quanto al sapersi, ma in quanto al credersi, per necessità di *mezzo*: così oltre la proposizione 22. condan. da Innocenzio XI, costa dalle seguenti parole di s. Paolo agli Ebrei: *colui, che s' accosta a Dio, deve credere ch' egli è, e ch' egli è premiatore, e rimunera quei che lo cercano*. Inoltre vi è ben forte sentenza che per tale necessità si debbano così credere anche il mistero della individua Trinità, e della Incarnazione; benchè Viva crede probabiliore che ciò sia solo di precetto [4].

Di più, oltre la scienza, come nota s. Tommaso [5], delle cose imposte dal proprio stato, od officio, per necessità di *precetto* devesi sapere il *Credo*, *il Pater noster*, *i dieci comandamenti*, e le *disposizioni relative a' Sacramenti*, *che debbonsi ricevere*, almeno in quanto alla sostanza, ossia come insegna il Liguori con s. Carlo Borromeo, in modo da poterne rispondere il necessario. S. Alfonso dice inoltre che dobbiamo sotto peccato veniale, ed Antoine [6] sotto peccato mortale, sapere a memoria il *Credo*, il *Pater*, e *l' Ave Maria* e farsi il *segno della Croce;* la quale opinione è rigettata dal Giribaldo [7], con altri gravi Teologi, per la ragione di

1. V s. Tomm. 2. 2. q. 2. art. 5. e Lambert. *Notifi*. 72.
2. S. Marco cap. 16. v. 15. e 16. 3. Cap. 11. v. 6.
4. Sulla 1. prop. condan. da Ales. VII. 5. I. 1. 2. q. 76. art. 2.
6. *Della fede quest*. 3. 7. De oratio. cap. 2. n. 11. e 12.

non esservene, almeno l'*Ave Maria*, legge speciale, nè consuetudine introdotta con animo di far legge; onde ve ne può essere obbligazione solo *per accidente*, come in chi dovesse istruire altri e simili. Per provare l'obbligo di doversi sapere il *Simbolo* ed il *Pater* si adducono dai Teologi col Roncaglia [1], il *C.* 54. *Ante Baptism.* e il 58. *Baptizandos de Consecr. dist.* 4: ma il primo è di Rabano; il secondo del non generale Concil. Laodicese: ed il *C* 8. *Deus de penit.* non contiene su di ciò precetti, ma dice solo: *paulatim eos instruatis in fide*, *confessionis formam*, *orationem dominicam*, *et symbolum sollicite edocentes*: e gravi Dottori presso il Suarez negano tale obbligazione, e dicono che basta crederlo implicitamente; ma l'uso è in contrario [2].

161. Che princìpi deve avere il confessore per giudicare delle confessioni di chi ignora, od ha ignorato le dette cose di *mezzo*, o di *precetto*?

Li due seguenti, cioè: son *nulle* certamente tutte le confessioni fatte con ignoranza, benchè invincibile, della esistenza di Dio, e di esser'egli rimuneratore, come costa dalla 64. prop. condan. da Innocenzio XI; e v'ha *questione* se tali siano anche le fatte con tale invincibile ignoranza solo circa il mistero della Trinità, ed Incarnazione; *valide* son poi le fatte con ignoranza invincibile delle cose di solo precetto.

Sacrileghe od almeno nulle son pure le confessioni fatte con grave avvertita ignoranza, non solo delle cose *di mezzo*, ma anche di solo *precetto*, a motivo che conoscendo il grave obbligo di ciò sapere, e non avendo avuto neppure vera intenzione di ciò adempire, o imparare, mancanti di dolore, e di proposito furon le confessioni, e ripetere perciò si debbono; e di più oltre il numero di tutti i gravi peccati in tal tempo commessi, dee dirsi il numero de'sacrilègi per i Sacramenti così mal ricevuti, qualora però anche questa malizia, o sacrilègi fossero conosciuti ed avvertiti.

162. Di quante sorte è il precetto della fede, e cosa detta, od impone?

1. Trat. 6. q. 1. cap. 2. quaerit. 4.
2. V. Scavini tom. 2. pag. 606.

Negativo, ed affermativo; il primo detta di non negare, nè dubitare, nè di credere contro la fede, ed obbliga sempre e per sempre: il secondo impone di credere tutto il rivelato da Dio, e a fare ne' debiti tempi gli atti di fede, come pure al dire di Antoine, a sapere quel che la fede esige sapersi; ed obbliga perciò sempre, ma non per sempre.

163. In quanti modi può obbligare il detto precetto affermativo?

In due; cioè *per sè*, *e per accidente;* si dice obbligare per sè quando il credere, o far l'atto di fede è imposto dalla virtù della medesima fede, e però mancandovi si lederebbe alla fede. Anzi il Bernardini [1] vuole, che chi manca in fede anche esternamente, contragga tre distinte malizie contro la fede, a motivo di ledere due *negativi* precetti: cioè, di non negare la fede nè internamente, nè esternamente; e *l'affermativo*, che detta di credere internamente, oltre l'altro affermativo esterno se vi si mancasse quando, come diremo, corresse il precetto di confessarla.

Ma siccome ciò avverasi anche nella trasgressione di tutti gli altri precetti, a motivo di comandare di non trasgredirli nè coll'interno, nè coll'esterno; così prescindendo dalla violazione de' formalmente distinti precetti *positivo* e *negativo* come v. g. di amare nei casi in cui corre l'obbligo, e di non odiare; di non negare la fede, ma di confessarla quando n'esiste il positivo precetto e. g. in faccia al tiranno e simili: perciò od in tutte l'esterne trasgressioni d'ogni precetto deesi con nuova dottrina ammettere tal moltiplicità di specie, o malizie, o neppure in questa. Molto più che dai Teologi non s'ammette neppure nei desiderati e commessi peccati disonesti, benchè da' due *speciali negativi* precetti del Decalogo proibiti.

Si dice poi obbligare la fede *per accidente*, quando il credere, o fare l'atto di fede viene ingiunto da altra legge, o virtù, come quando il fare un atto di fede fosse indispensabile per vincere una grave tentazione contro la castità, carità e simili; onde non facendolo, si lederebbe

1. Tom. 1. pratica 16. n. 7.

non la fede, ma quelle virtù della carità, castità, ossia quella legge da cui si esigeva di farlo.

164. Quando l'affermativo precetto della fede obbliga *per se?*

Obbliga 1; arrivati all'uso della ragione; giacchè dovendosi anche dagli adulti infedeli positivamente abbracciare la fede quando sufficientemente è loro proposta; così è dovere ed obbligazione d'ogni fedele il farne gli atti giunto che sia all'uso di ragione, e ad una sufficiente cognizione della stessa fede. 2. Più volte in vita; e benchè su la quantità delle volte non sia fissato il tempo, pure egli è errore già condannato da Innocenzio XI, e da Alessandro VII, il dire che non ve n'è mai precetto, o che basti far l'atto di fede *semel in vita*: tra i Teologi poi chi lo prescrive ogni festa, chi ogni mese, chi ogni tre anni, e la comune con s. Alfonso almeno una volta all'anno, e nel modo che appresso diremo. 3. In punto, od in pericolo di morte, a motivo del maggior bisogno di fortezza di fede, che allora urge. 4 Quando siamo tentati contro la fede in modo da non potervi altrimenti resistere, come pure a riacquistarla perduta.

165. Nei tempi in cui vien prescritto l'atto di fede si richiede formale, ed *esplicito* p. e. credo perchè Dio ha così rivelato e simili, o basta il *virtuale* od *implicito*, cioè contenuto in un atto di qualche altra virtù come v. g. di adorare il Santis. Sacramento, in confessarsi e simili?

Molti con Benedetto XIV, [1] l'esigono *esplicito*, e ciò è da più consigliarsi; ma la comune al dire del Ferraris [2], tiene che basti il *virtuale;* infatti anche dalla cattolica Epistola di s. Giacomo si ha, che non per altra via si può manifestare la nostra fede se non per mezzo delle opere: *io ti farò vedere colle opere la mia fede* [3].

166. Si danno casi ne' quali siavi obbligo di confessare la fede esternamente?

Senza dubbio si danno: perchè in s. Matteo è scritto: *Chiunque mi confesserà dinanzi agli uomini, anch'io lo confesserò dinanzi al Padre mio... e chiunque mi rinegherà dinanzi agli uomini, lo rinegherò anch'io dinanzi al Padre*

1. *Notif.* 72. n. 20. 2. V. *Fides.* n. 27.
3. Cap. 2. v. 18.

mio che è ne' cieli [1]. E tali casi sono al dire di s. Tommaso [2], primo quando per l'omissione di tal confessione si sottrae a Dio il dovuto onore; e quando altresì resta detratta l'utilità ed il bene, che si deve al prossimo: come p. e. se alcuno interrogato da pubblica potestà *de fide*, *taceret*, *et ex hoc crederetur vel quod non haberet fidem*, *vel quod fides non esset vera*, *vel alii eius taciturnitate averterentur a fide*. Ma ciò come nota il Suarez può appartenere *ad proprium fidei praeceptum*, ma per sè non appartiene *ad fidem*, *sed ad charitatem Dei*, *vel proximi*; nè obbligherebbe, dice il Cardena [3], quando il silenzio non indicasse il sopra detto, nè tal danno al prossimo derivasse: perciò sempre illecito è fare od omettere tutto ciò che indica negazione, o erubescenza della fede, e lecito se ciò non indica.

Secondo, quando dalle leggi, o dai Superiori è ingiunta tal professione come v. g. ne' provveduti di benèfizi curati, benchè l'avessero già fatta in occasione di altro simil Benefizio; i provveduti di Canonicati, o di altre dignità nelle Cattedrali: e tutti i fin quì detti debbon fare la lor professione di fede dentro lo spazio di due mesi dal giorno del possesso del Benefizio, altrimenti, dice il Tridentino [4], *non facciano suoi i frutti*, *nè loro sia di giovamento il possesso*. Così pure giusta il citato Tridentino [5], debbon farla i Patriarchi, i Primati, ed i Vescovi nel primo Sinodo provinciale, e nel Diocesano tutti i Benefiziati, che ci debbono intervenire; come pure nei luoghi dov'è in uso la Bolla *In Sacrosancta* di s. Pio V. debbon farla i promovendi al Dottorato, all'uffizio di maestri, reggenti, professori di arti liberali, sotto pena d'interdetto a' Vescovi, e di scomunica *latae sententiae*, ed altre pene a chiunque inferiore, che gli promovesse diversamente. Sicchè dov'è ricevuta, obbliga, per sentenza comune dei Teologi, sotto peccato grave [6].

CAPO III.

DE VIZI OPPOSTI ALLA FEDE, OSSIA DELL' INFEDELTA'.

167. Cos'è, e di quante sorte è l'infedeltà?

È una mancanza di fede; ovvero, è la falsa religione di coloro, che non ammettono il battesimo, nè gli altri misteri

1. Cap. 10. v. 32. e 33. 2. 2. 2. q. 3. art. 2.
3. Sulla 18. *prop. condan. da* Inn. XI. n. 20. 4. *Sess.* 24. cap. 12.
5. *Sessione* 25. cap. 2. 6. Scarpaz. tom. 2. trat. 4. art. 2. n. 9.

della cristiana religione. E distinguesi in *privativa* consistente in non credere, nè discredere alla fede sufficientemente proposta: in *negativa* e *positiva*. La negativa è una mancanza di fede in coloro a' quali non è stata sufficientemente proposta; e questa se è *meramente* negativa non è peccato, come costa dalla condanna della 68. proposizione di Baio. La positiva è una mancanza di fede dopo essere stata sufficientemente proposta: e distinguesi in *Ateismo*, *Paganesimo*, *Islamismo* [1], o *maomettismo*, *Giudaismo*, *Eresia;* benchè s. Tommaso la distingue solo in Paganesimo, Giudaismo, ed Eresia. L'ateismo è di coloro, che non riconoscono alcun Dio; il paganesimo è di coloro, che ammettono più Dei: il maomettismo è di coloro, che onorano anche il vero Dio, ma con un culto stato sempre illecito: il giudaismo è di coloro, che ammettono il solo vecchio Testamento.

L'*eresia* è un errore dell'intelletto con pertinacia, o senza pertinacia della volontà, contro qualche articolo di fede già abbracciata; perocchè se fosse un abbandono totale dalla fede direbbesi *aspostasia a fide*, benchè secondo il Diana, Antoine [2] ed altri non differisce di specie dalla semplice *Eresia*, a motivo che il solo opporsi un peccato alla stessa virtù più, o meno, non muta di specie, ma gli aumenta solo, o sminuisce la malizia. Ho detto *con pertinacia, o senza pertinacia* della volontà; perchè altrimenti la definizione non comprenderebbe tutto il definito, ossia l'eresia tanto formale che materiale, ma solo la formale a motivo che la materiale non ha pertinacia. La detta apostasia poi *a fide* differisce affatto da quella *ab Ordine*, *a Religione*, *ab obedientia;* a motivo che la prima consiste in accasarsi un ordinato *in sacris;* la seconda in apostatare un professo dalla sua religione; e la terza nel disobbedire alcuno a' Superiori per disprezzo.

§. I.

DELLE VARIE SPECIE DI ERESIA, E PENE DI ESSA.

168. Di quante sorte è l'eresia?

Materiale, e formale. La prima che può essere *puramente interna*, *puramente esterna*, ed *interna*, *ed esterna insieme*, è un'errore dell'intelletto contro la fede senza pertinacia

1. Significa *religione che salva*, ed è lo specioso nome che fu dato da Maometto al complesso de' suoi sogni.
2. *De apostas.* quest. 9.

della volontà; come in chi non crede, o nega cose di fede, perchè per ignoranza benchè vincibile ed affettata non sa esser di fede: onde essendo di quelle cose imposte a sapersi, manca contro la fede per causa d' ignorare ciò che per tale virtù dovrebbe sapere, ma non di eresia, eccetto se volesse, come dice Roncaglia [1], l' ignoranza affettata per vilipendio della stessa fede. La seconda è un' errore dell' intelletto con pertinacia della volontà, come v. g. in un battezzato, che conosce una cosa esser di fede, e ciò nonostante vuol negarla, non crederla, o almeno dubitarne: ed in questo senso intendesi il *dubius in fide, infidelis est* [2], seu haerecticus.

169. Come si distingue l' eresia formale?

In *puramente interna*, per cui non vi son pene, ed in *interna ed esterna insieme* per cui, benchè non udita da alcuno, vi è la prima scomunica della *Bolla della Cena*, e per conseguenza l' inabilità a' Benèfizi a motivo di esser questo uno tra gli effetti d' ogni scomunica, e secondo alcuni, v' è anche l' irregolarità, ma siccome il *C. quaesitum de temp. ord.* dice non essere irregolare *occultus criminosus praeter homicidam;* così, al dire del Roncaglia [3], esigesi che l' eretico sia pubblico [4].

170. Quali condizioni richieggonsi per incorrere la detta scomunica ch' è inflitta senza le clausole *scienter* ec. e chi può assolverne?

Le tre seguenti, cioè prima; che l' eresia sia materiale e formale: seconda; che sia con segni o parole esternata in modo gravemente peccaminoso, cioè indicativo della grave malizia interna; perciò non basterebbe al dire del Cuniliati [5], contro altri, se si esternasse con soli termini, o segni veramente equivoci; terza, che vi sia una sufficiente scienza, e avvertenza della censura. L' assoluzione poi dalla scomunica incorsa per l' eresia occulta, benchè non udita da alcuno, fuori del Papa, o del pericolo di morte, non può darsi come costa dalla Bolla *Inter praeteritos* [6] di Benedetto XIV. che dai muniti di espressa facoltà speciale *absolvendi ab haeresi;*

1. Trat. 6. q. 1. cap. 5. quaer. 4. 2. *Cap.* 1. *de haeretic.*
3. Trat. 4. cap. 4. quaerit. 7.
4. V. Moullet de virt. teologicis. e Scavini Trat. 8. disp. 1. cap. 4. art. 2. pag. 628.
5. De haeres. cap. 3. n. 8. 6. V. il §. 85.

ma se il ravveduto eretico fosse notorio, tanto l'Inquisitore, che il Vescovo possono *pro utroque fôro absolvere a censura in quam propter haeresim incidit* [1].

171. È lecito disputar di fede cogli eretici benchè occulti?

Il *Capo Quicumque de haeretic. in* 6. l'inibisce a' laici sotto pena di scomunica *ferendae sententiae*: ma una tal legge stanti le speciali ragioni e consuetudine, non ha luogo al dir dei Teologi col Ferraris ove i cristiani convivono mescolati cogli eretici; nè al dire di Tamb. ed altri presso Mazzotta, quando il laico fosse molto istruito, e venisse provocato dall'eretico, a motivo di cessare *contrarie* il fine della proibizione, come a suo luogo dicemmo.

§. II.

DELL' OBBLIGO DI DENUNZIARE GLI ERETICI, E I SOSPETTI D' ERESIA.

172. Cosa dispongono le leggi su questo punto?

La Costituzione *Noveritis* di Niccolò III. ordina di denunziare, al Vescovo, o all' Inquisitore sotto pena di scomunica *ferendae sententiae*, ogni e qualunque uomo che sia conosciuto eretico; il che dice il Devoti è consentaneo al precetto dell' Apostolo, e alle leggi con le quali viene amministrata ogni ben costituita repubblica [2]: e dobbiamo perciò dice Paolo aver *gli occhi addosso a quelli, che pongono dissensioni e inciampi... e con l' adulazione seducono i cuori de' semplici* [3]. Oltre a ciò un Editto della S. Rom. Inquisizione de' 10. marzo 1677. che per quanto appare da esso, e dal Giraldi [4], riguarda solamente Roma e di lei distretto, ai non denunzianti intìma la scom. *latae sententiae*: ma dagli speciali Editti e Decreti degli Inquisitori dei respettivi luoghi è comandato denunziare nel modo, che segue:

1. Gli eretici formali benchè non dommatizzanti, cioè non seducenti altri. E come costa dalla Bolla *Supernae* di Leone X, confermata da s. Pio V. e come apparisce dai Salmaticesi [5], non disponendo altrimenti i prefati *Editti*, ciò dee farsi da tutti gli ascoltanti *immediati* per la ragione che ciascuno forma semipiena prova, o almeno da un solo a nome di tutti; ed in mancanza degli ascoltanti immediati dee

1. *De Sinod. dioec.* lib. 9. cap. 4. n. 3. 2. Part. 4. tit. 8. §. 11.
3. Rom. 16. v. 17. e 18. 4. Pag. 627.
5. Trat. 21. cap. 3. n. 129.

farsi almeno da uno (giacchè questi non formano la detta prova) de' *mediati*, che ciò sappia con morale certezza: e la ragione è perchè gli Editti della Inquisizione dicono *chi ha notizia*, avvertendo sempre che i denunziandi siansi esternati con certo peccato mortale, a motivo che la Chiesa non giudica del solo interno; perciò non v'è obbligo di denunziare p. e. chi avesse proferito eresìe sopraffatto da una gran passione, o dal vino e simili. I detti eretici poi, benchè non lo dicano espressamente le leggi, secondo alcuni presso il Ferraris [1], debbono denunziarsi ancorchè fossero morti, ed anche dai complici, e da chi ciò sapesse sotto segreto promesso e commesso, e fino dagli stessi figli, per la ragione di ciò esigere il ben comune a cui deve cedere il privato; alcuni però lo negano, ed il p. Felice Potestà dice non esservi quest'obbligo dove *gli eretici son mescolati con i cattolici;* come pure, al dire del Sanchez, quando il detto danno non fossevi, od altri denunziassero.

2. È imposto denunziare i sospetti d'eresia, tra'quali dietro più Bolle pontificie dai Salmaticesi s'annoverano, non i frattori del sigillo sagramentale, ma i non Sacerdoti, che celebrano, o confessano, purchè, come nota il Potestà citato, proferiscano la forma; giacchè in caso contrario non si giudicherebbe aver eglino amministrato i Sacramenti: come pure tutti i rei di delitti per i quali dal gius comune, o dal gius speciale delle respettive Diocesi è imposto farne la denunzia. Dalle Bolle poi, *Ubi primum; Apostolici ministerii; e Sacramentum poenitentiae*, di Benedetto XIV. viene imposto, dall'ultima di denunziare i Sacerdoti sollecitanti a cose turpi, e dalle altre due i confessori che anche per imprudenza cercano in confessione il nome del complice, negando di fatto l'assoluzione a chi nol manifestasse, e chiunque insegna, o difende una tal dottrina. Dal denunziare però tutti gl'indicati in questo numero 2. sono esenti primo, tutti i consanguinei ed affini sino al quarto grado; secondo, esime il grave incomodo sì proprio, che dei nostri congiunti, almeno nei gradi più propinqui; come pure, al dire del Roncaglia, l'esser passato il quinquennio dopo il delitto [2].

1. V. *Denunce* e Liguori lib. 4. n. 249. 2. Trat. 19. cap. 2. n. 8.

In quanto poi ai Regolari, Alessandro VII con la sua Bolla, che incomincia *Licet alias*, impose loro, senza peraltro indicare dentro quanto tempo, di denunziare *quos noverint esse de fide quomodolibet etiam leviter suspectos;* ed inoltre di dovere avvisarne ed obbligare a farlo chi su di ciò chiedesse ad essi consiglio, nè poterlo ritrarre, o ritardare dal denunziare sotto qualunque pretesto: ed oltre le pene da incorrersi *ipso facto* di privazione di qualunque dignità, dichiarò i contrafacenti a tutto questo soggetti, e a tutte le pene espresse nel paragrafo sesto, e settimo della Bolla *Romanus* di Paolo V. tra cui vi è la papale scomunica *latae sententiae*.

Avverte peraltro il Giraldi [1], col Terzago e Campioni non doversi denunziare chi insegna proposizioni condannate indistintamente, ma solo quelle *ob haeresim, vel falsi dogmatis suspicionem*: notando però che per chi le insegna qualunque esse siano, vi è, come costa dai respettivi Decreti di condanna, delle medesime, la papale scomunica, meno quella sul sigillo, condannata il 18. novembre 1682. da Innocenzio XI. giacchè la proibizione di non insegnarsi ec. è solo *in virtute sanctae obedientiae*.

§. III.

DELLE LEGGI RISGUARDANTI LA COMUNICAZIONE CON GLI EBREI.

175. Quali sono i veri, e certi casi in cui è inibita a'cristiani la detta comunicazione?

Sono i seguenti, cioè primo; di non coabitare nella stessa casa, il che vien pure esteso a' Saracini; per cui in largo senso s' intendono, dice il p. Reinfestuel, tutti gl' infedeli, e in istretto i soli maomettani: e soggiunge che il Papa riguardo agli Ebrei abitanti negli stati de' principi cristiani può far leggi risguardanti la coabitazione di essi coi cristiani; il che apparisce anche dal Ferraris, e dal paragrafo secondo della Bolla *Romanus Pontifex* di s. Pio V. Secondo, di non allattare i figli degli Ebrei nelle loro case; terzo, di non servirli come veri servi, e ciò si estende anche a' maomettani; quarto, di non dare ad essi, nè ai Pagani pubblici uffizi tra' cristiani: e siccome quando le leggi hanno voluto inibita la comunicazione anche coi Saracini, e Pagani l' hanno espresso; così in altri casi non pare, al dire di gravi

1. Pag. 6.8.

Dottori e Teologi col Sanchez, vietata; anzi il *Capo* 5. *Judaei* che è l'unico che tratti de' Saracini, proibisce loro non già qualunque servizio, ma solo *christiana mancipia*. E la Bolla *Alias piae* di Gregorio XIII. dice: *universi utriusque sexus Christi fidelibus districte inhibemus, et interdicimus ne posthac, medicos, Judeos, vel alios infideles ad ipsorum christianorum aegrotantium, et infirmorum curam vocent seu admittant, aut vocari admittive faciant, concedant, vel permittant*: eccetto il caso di necessità, quale sarebbe, al dire di Sanchez, e Concina col Palao [1], se il Giudeo fosse notabilmente dotto, o la malattia abbisognasse del consiglio di molti medici, che reperibili non fossero tra' cristiani.

Questi pertanto, sono i certi casi nei quali per gius comune riman proibita la detta comunicazione; e le ragioni, addotte dal Cuniliati, e da altri, non hanno forza di legge come apparisce dal citato Reinfestuel nel *proemio* alla sua canonica; ed è questa al dire di Benedetto XIV. dottrina di tutti [2].

§. IV.
DE' LIBRI PROIBITI.

174. Salvo il disposto dalla Bolla della Cena, Alessandro VII. con la sua che incomincia *Speculatores* avendo ridotto a' termini della costituzione *Dominici gregis* di Pio IV. tutte le pene fino all'epoca di detta sua Bolla inflitte *quomodolibet* contro i lettori, dentori ec. de' libri proibiti, quali sono adesso i certi princìpi per conoscere la qualità de' libri proibiti, e delle pene contro i lettori ec. di essi?

Sono primo, la Bolla della Cena nei seguenti termini: *excommunicamus haereticorum libros haeresim continentes, vel de Religione tractantes ex professo, sine auctoritate nostra scienter legentes, retinentes, imprimentes, seu quomodolibet defendentes.* Secondo; la citata costituzione di Pio IV. pienamente confermata anche dalla regola 10. dell' Indice, che dice: *qui haereticorum libros, vel cuiusvis auctoris scripta propter haeresim vel falsi dogmatis suspicionem legerit, habueritve ipso iure in excommunic. poenam incidat, etc.* Sicchè prescindendo da qualche libro dopo la citata Bolla *Speculatores* di Alessandro VII, in special modo proibito, o da proibirsi,

1. Trat. 4. dist. 2. punt. 9. n. 10.
2. *De synod.* lib. 2. cap. 15. n. 6.

da questi principi apparisce che sebbene, due siano i motivi di proibirsi i libri, cioè l'eresia, o sospetto di falso domma, e qualunque altro motivo, come di onestà, carità ec. ciò non ostante rapporto alle pene, tre sono le classi de' libri proibiti, mentre per alcuni vi è la riservata scomunica della *Bolla della Cena*, per altri la sola non riservata dell'*Indice*, e per altri il solo peccato mortale.

ARTICOLO I.

DELLE CLASSI DE' LIBRI PROIBITI, E DELLE PENE CONTRO I LETTORI DI ESSI.

175. Abbiam detto che i libri proibiti son di tre classi; quali dunque sono i libri di ciascuna classe, e le respettive loro pene?

Della prima classe son tutti i libri degli eretici *haeresim continentes, vel de Religione ex professo tractantes;* e contro i lettori, detentori ec. di questi, vi è la scomunica della Bolla della Cena, e secondo alcuni col Ferraris, anche quella non riservata dell'Indice; le quali pene incorronsi tante volte, quanti sono gli atti moralmente distinti, ed insieme esternamente discontinuati ne' quali in grave materia si leggano i detti libri, o si ritengano ec. Della seconda son tutti i libri e gli scritti di qualunque autore, eccetto que' degli eretici, condannati per eresia, o per sospetto di falsi dogmi; e per questi vi è solo la non riservata scomunica inflitta dalla costituzione *Dominici gregis* di Pio IV. detta dell'Indice. Della terza sono i libri proibiti *alio nomine* che *ob haeresim, vel falsi dogmatis suspicionem;* onde, checchè ne dicano altri senz'addurre nè leggi, nè ragioni, di questa terza classe son anche quei degli eresiarchi trattanti di altre materie fuori di quelle indicate nella prima e seconda classe, giacchè non essendo questi condannati nè *ob haeresim, vel falsi dogmatis suspicionem*, ma solo *alio nomine*: ossia come si esprime Felice Potestà *in maximum eorum odium, et ut omnino eorum memoria pereat;* non v'ha però altra pena, al dire della citata Bolla *Dominici*, e la regola 10 dell'Indice fuorchè *peccati mortalis reatum*, quale appunto esiste per tutti i libri di questa terza classe.

Alcuni distinguendo col Reinfestuel gli Autori de' libri proibiti in *Eretici, Cattolici*, e *non battezzati di incerto nome*,

dicono di prima classe i libri de' primi benchè trattassero *di cose oscene* e simili; di seconda que' dei secondi; di terza quei de' terzi, come abbiam detto: ma per rilevare le pene e le malizie, più facile come ognun vede, è la prima divisione.

ARTICOLO II.

DE' REQUISITI AD INCORRERE NELLE SURRIFERITE PENE.

176. Cosa richiedesi per incorrere le dette pene?

Si richiede **1.** che il libro sia di que' di prima, o di seconda classe, ed insieme tale rigorosamente quali, al dire di Lugo ed altri presso La Croix, non sono nè i libercoli minori di dieci fogli, nè i manoscritti, perchè, sebbene nella decima regola dell' Indice siano espressi anche *gli scritti* ciò come avverte il Liguori, e costa anche dalle stesse parole della detta regola, s' intende quando tali scritti sian già *condannati*, e *proibiti* dalla Chiesa, come quando avanti, o dopo copiati venissero essi proibiti, oppur l' originale.

2. Che la lezione, o detenzione senza i debiti permessi sia fatta come dice la Bolla della Cena *scientemente*, o come si esprime quella di Pio IV. *con audacia*, ossia con certa cognizione che il libro è proibito, e con la debita scienza della censura; perciò secondo gravi Dottori presso il Ferraris ne scuserebbe anche l' ignoranza affettata. Si esige pure che la detenzione, o lezione sia tale *rigorosamente e formalmente;* onde se alcuno desse a tenere ad altri il libro proibito, benchè a proprio nome, non incorrerebbe la censura; si perchè sarebbe detentore non rigorosamente; e si perchè altrimenti ritenendo un solo il libro due ne incorrerebbero le pene, ossia la scomunica, il padrone cioè, e il detinente. Lo stesso dicasi se la lezione fosse puramente *materiale* come in chi non nè capisse la lingua, o lo facesse leggere da un altro; giacchè nel primo caso la lezione essendone puramente materiale non sarebbe per se illecita, e nel secondo non ci sarebbe, al dire della probabiliore e comuniore col Liguori contro altri, la censura, perchè udire non è leggere [1], anzi se chi legge fosse munito di facoltà, od ignorasse la lingua, e pericolo non fossevi di perversione

1. Antoine però dice: che pecca mortalmente, e contrae la censura anche chi ascolta, perchè moralmente si giudica ch' egli legga per mezzo di un' altro. v. la regol. 72. del gius nel 6.

nell' ascoltante, si eviterebbe, al dire di Sporer ed altri presso il citato Liguori, il peccato contro i leggenti, e solo vi potrebb' essere quello contro i detinenti per non averne facoltà. E col Sanchez, Bonaccina ed altri presso il Mazzotta possiam dire lo stesso di chi avendo in una stessa Opera, o nello stesso volume, proibito un solo libro, o trattato, leggesse gli altri solamente, giacchè se fosse separato il proibito, sarebbe anche lecito ritener l' opera.

3. Che la detenzione, lezione sia in grave materia; cioè la detenzione per più di due giorni, *quod aliquantulum extendi potest* dice Antoine *dum iusta causa adsit spei obtinendae facultatis* [1], e la lezione, chi dice nella quantità di tre o quattro versi; chi di dieci o di poche linee se in esse esista il veleno: e la comune col Reinfestuel [2] dice che di certo incorre la scomunica chi legge più d' una pagina di libro in foglio.

177. Vi sono pene a bruciare i libri proibiti invece di portarli all' Inquisitore, o al Vescovo?

No certamente; perchè come ben prova il p. Felice Potestà furon tolte dalla Bolla *Speculatores* di Alessandro VII. e solo dal paragrafo quarto della Bolla *Cum pro munere* di Pio IV. ordinasi che *quicumque libros haereticorum, seu de haeresi suspectos habeant, habuerintve, in virtute sanctae obedientiae Inquisitoribus tradant*: ma Sanchez, Filliucci ed altri presso Mazzotta, dicono esser lecito il bruciare anche questi, perchè il fine della legge adempiesi almeno in equivalenza, e specialmente nei tempi presenti in cui tanto abbondano i cattivi e pessimi libri, più sicuramente più prontamente, e più facilmente s' impedisce il danno che potrebbero arrecare; perciò sembra che pure in tal modo s' adempia la legge *ad abundantiam*, e pare altresì di tal precetto ne sia almeno quasi cessato il fine *contrarie*.

178. Chi sa che alcuno illecitamente legge, o presso di sè ritiene libri proibiti, potendo senza grave incomodo, è tenuto a denunziarlo?

Non esiste su di ciò legge certa; perchè le due Bolle *Apostolatus* di Gregorio XV, e di Urbano VIII, imponenti tal onere sembra che fossero puramente *ad tempus;* mentre

1. De auctoritate decretor. cap. 3.
2. Lib. 5. tit. 7. n. 69.

dicon solo che se ne facesse la denunzia dopo la pubblicazione *durantibus* di qua dai monti due mesi, e di là quattro; perciò si stia alle leggi de' respettivi luoghi, e Diocesi. Ma ricordi ognuno quel che a tutti i Vescovi diceva l'immortale Pio VI. *Auferte malum de medio vestri; idest venenatos libros ab oculis gregis magna vi, et sedulitate extorquete.*

CAPO IV.

DELLA SPERANZA.

179. Cos'è la speranza?

È un abito infusoci da Dio per cui aspettiamo con certa fiducia l'eterna beatitudine, e i mezzi per conseguirla, per li meriti di Gesucristo, e mediante la nostra cooperazione. L'oggetto *materiale primario* di questa virtù è Iddio da possedersi: il *secondario* gli aiuti necessàri per conseguire, e posseder Dio: ed il *formale* non è altro che l'infinita bontà di Dio verso di noi; o come altri vogliono, è la onnipotenza, misericordia e fedeltà di Dio. Imperocchè noi speriamo con certa fiducia, e sperar dobbiamo perchè Dio è onnipotente, e a noi può dare quel che ci ha promesso; misericordioso, perciò vuole; fedele, perciò nelle sue promesse non può fallare.

180. Come obbliga il precetto sì *negativo*, che *positivo* della speranza?

Il negativo che è quello il quale proibisce a noi gli atti contràri v. g. di non presumere, nè disperare, obbliga sempre, e per sempre. Il positivo, od affermativo è quello che ci comanda di far atti di speranza, ed obbliga sempre, ma non per sempre: e può obbligare *per sè*, e per accidente. Obbliga *per sè* a far atti di speranza, almeno virtualmente, arrivati all'uso della ragione; più volte in vita, come abbiam detto dell'atto della fede; in articolo, od in pericolo di morte; e quando siamo tentati contro la speranza in modo da non potervi resistere senza farne l'atto; come pure a riacquistarla perduta. Per *accidente* obbliga quando l'atto di speranza fosse indispensabile per osservare qualche altra legge, o precetto; come p. e. a vincere una tentazione contro la castità, e non facendolo, non la speranza si lederebbe, ma la sola virtù della castità: perchè l'omissione di tal atto lede la speranza sol quando obbliga per sè, non già quand'obbliga per accidente, perchè allora non la speranza of-

fendiamo, bensì qualche altra virtù, che osservar non possiamo senza l'atto della speranza.

181. Quali sono i vizi opposti alla speranza?

Per difetto vi si oppone la *disperazione* ossia il diffidare di conseguir la divina misericordia, la grazia, e la celeste gloria: e per eccesso la *presunzione*, ossia il presumere temerariamente di ottener la divina grazia, di salvarsi con le proprie forze, o con altri mezzi fuor di quelli da Dio prescritti. E tanto la presunzione, quanto la disperazione sono peccati mortali *in toto genere suo*, perchè immediatamente si oppongono al divino attributo della misericordia. Inoltre la disperazione, peccato assai più grave della presunzione, può esser semplice ed unita all' eresia: è semplice quando procede da bassezza d'animo e pusillanimità in domar le passioni, nel vincer gli abiti cattivi, nel superar le difficoltà che impediscono l'esatta osservanza della legge di Dio: è unita all' eresia quando alcuno dispèra per un erroneo principio contrario alla fede p. e. credendo che Dio non voglia, o non possa salvare; o che nella Chiesa non siavi facoltà di assolver dai peccati, nel qual caso non uno, come ognun vede, ma due sono i peccati, uno cioè contro la speranza, l'altro contro la fede.

CAPO V.

DELLA CARITA'.

182. Cos'è la carità?

La carità è un amore, o dilezione della bontà divina; ovvero un *quid* creato nell'anima, od un abito infuso da Dio per cui lo amiamo per se stesso, e noi ed il prossimo per amor di lui. L'oggetto materiale *primario* di questa virtù è Dio; il *secondario* noi ed il prossimo, ossia qualunque creatura ragionevole capace di possedere Iddio, non già le creature irragionevoli, perchè di amar queste non abbiamo, al dire di s. Tommaso [1], alcun obbligo; ed il *formale* è la stessa infinita bontà di Dio in se medesimo amabile. L'amore in generale è un'inclinazione, od un affetto della volontà ad un oggetto che è buono, sia presente, sia lontano, sia che si speri, o no di possederlo: e dividesi in amore di concupiscenza, e in amore di benevolenza Il primo è quello per cui amasi una cosa non per se stessa, ma pel vantaggio

[1] 2. 2. quest. 25. artic. 12. ad tertium.

che ce ne torna: il secondo, ossia l'amor di benevolenza è quello per cui si ama una cosa per se stessa indipendentemente dal vantaggio che ce ne può derivare, com'è p. e. di colui che ama una persona a motivo delle sue perfezioni, o delle buone qualità della medesima.

183. Come obbliga il precetto della carità si *negativo*, che *positivo*?

Il negativo, che obbliga sempre e per sempre, c'impone di non odiar Dio nè con l'odio *d'inimicizia*, o sia desiderandogli male, nè con odio di *abominazione* consistente in avergli avversione per le sue qualità di punitore, di giusto e simili: e ci proibisce altresì l'odio di noi stessi e de' prossimi. Il positivo che obbliga sempre ma non per sempre; c'impone di fare atti di carità; e può obbligare e *per sè* e *per accidente*.

Obbliga per sè arrivati all'uso della ragione; spesse volte in vita, ed è proposizione condannata il dire che basti farne l'atto ogni cinque anni; in pericolo di morte, e quando siamo tentati di odio contro Dio in modo da non potervi altrimenti resistere. Obbliga per accidente quando l'atto di carità fosse necessario per l'adempimento di qualche altro precetto, come per vincere qualche tentazione altrimenti invincibile; perchè la legge comandando il fine, ordina e comanda insieme l'uso dei mezzi necessàri al conseguimento del fine. Obbliga per egual modo per potere ricevere i Sacramenti de' vivi, eccetto l'Eucaristia, chi è in peccato mortale, giacchè a ricever l'Eucaristia richiedesi al dire del Tridentino, la confessione, e per gli altri, il Rituale Romano dice: *peccati mortalis sibi conscius . . . prius corde poeniteat, sed si habeat copiam confessarii, et temporis, locique ratio ferat, convenit confiteri;* e lo stesso dice il *Pontificale* parlando del sacramento della Cresima. Insomma obbliga sempre che si debbon fare azioni che esigon lo stato di grazia; perchè richiedendosi per acquistarla la contrizione perfetta, questa porta seco l'atto di carità; onde non facendosi lederebbesi non già la carità, bensì quella virtù, o quel precetto da cui nasceva l'obbligo.

17

CAPO VI.

DELLA CARITÀ VERSO IL PROSSIMO.

184. Cosa c' impone il precetto della carità?

C' impone di amare il prossimo come noi stessi, cioè con vero amore, ossia al dire di Antoine, come ragionevolmente vorremmo essere amati noi: ed è errore già condannato da Innocenzio XI. il dire che basta amarlo solo esternamente senza l' affetto interno, e formale del cuore [1].

L' ordine poi di amarlo, come rilevasi da s. Tommaso, è il seguente cioè, che in eguali beni e necessità, con amore di *affetto* si debbono amare i più cari a Dio; e con amore di *effetto* i più congiunti a noi: per esempio la moglie; i figli; i genitori; i fratelli e le sorelle, e così vie via discorrendo a seconda della congiunzione. In *estrema* necessità peraltro chi dice prima di tutti doversi amare il padre e la madre; chi la moglie, e chi i figli; e la comune col Filiucci presso Leandro [2], dice che in questa necessità l' invertimento dell' ordine non eccede la colpa veniale.

185. Essendo il precetto della carità *negativo* ed *affermativo*, cosa impone?

Il negativo che obbliga sempre, e per sempre impone di non fare, nè desiderare, nè compiacersi del male del prossimo come male, nè indebitamente rattristarci del di lui bene. L' affermativo che obbliga sempre ma non per sempre, impone di esercitare verso il prossimo, bench' egli fosse un nemico, atti di carità semprechè si deve e si può, ossia come dice Roncaglia [3], *in casibus necessitatis spiritualis, vel corporalis ipsius.*

186. Il detto precetto affermativo impone forse di esercitare col prossimo, benchè nemico, i segni *particolari* come di visitarlo infermo, di salutarlo dove ciò non sia segno comune, e simili?

Per sè, dice s. Tommaso, che obbliga solo ai segni comuni *assolutamente*, o *respettivamente;* cioè a quelli che si praticano comunemente con tutti, o comunemente fra tali persone v. g. tra parenti e parenti e simili, e diconsi questi *speciali fatti comuni;* e mancandovi, il peccato, al dire del Giribaldo [4] con la comune, sarà grave qualora siavi o il

1. V. La 10. e 11. proposizione. 2. *Parte* 8. trat. 1. dist. 6. q. 5. e 6. 3. Trat. 6. q. 3. cap. 2 quaer. 1. 4. Trat. 4. cap. 4. n. 33.

grave scandalo, o il grave disprezzo della persona, e la grave amarezza a giudizio della retta ragione irragionevolmente arrecatale, e per grave amarezza intendesi, al dire di Antoine [1], quella difficile a sedarsi, o ad impedirsi *spectata communi hominum condictione, ac dispositione naturali*. Per accidente poi non essendovi grave incomodo, può obbligare anche ai segni speciali p. e. ad evitare lo scandalo, a procurare la conversione del prossimo benchè nemico, e simili.

187. L' offeso può mai negare all' offensore i segni comuni d' amicizia?

Per odio, perchè in sè cattivo, nò certamente; ma per giusta correzione, o per isfogo di giusto dolore discreto però, e per due o tre giorni, come dice il Liguori [2], o per timore di non esser corrisposto, e per altri simili giusti motivi, riuniti dal Ferraris alla parola *Virtus*, è lecito benchè l' offensore si umiliasse; giacchè il dare detti segni subito dopo l' offesa, è una cosa molto violenta, *et supra fragilitatem humanam* [3]. Anzi benchè in pratica sia ciò cosa pericolosa, in teorica però è lecito all' offeso di cercare presso il Giudice la giusta punizione dell' offensore ancorchè questi si umilii ec. si perchè ciò è conforme alla giustizia; si perchè la divina legge esige e comanda di perdonare non i *danni*, nè le *ingiurie*, ma solo *l' offesa* consistente al dire di Sporer [4], nella lesione, o irritazione dall' offensore fatta senza causa all' offeso, come nel dargli illecitamente occasione d' irritarsi benchè senza violargli alcun diritto il che sarebbe ingiuria.

L' offensore poi siccome lese la carità; così per carità è tenuto il primo, qualora non abbia ricevuto un oltraggio assai maggiore ec. a procurare la riconciliazione coll' offeso, e a riparare alla fatta offesa a seconda dell' offeso, dell' offensore e dell' offesa: e se l' offeso ciò ricusasse, basta che sia disposto d' animo a dargli i segni comuni.

§. I.

Principi, e regole per conoscere come e quando obblighi il precetto affermativo della carità verso il prossimo.

REGOLA PRIMA.

CIRCA I BISOGNI SPIRITUALI DEL PROSSIMO SI ESTREMI CHE GRAVI.

188. La Comunissima, o comune al dire dello Sporer [5],

1. De iusti. p. 2. cap. 1. q. 1. 2. Lib. 2. n. 29. 3. Liguori loco citato. 4 Trattato 2. cap. 6. n. 15. 5. De charitate trat. 2. cap. 6. n. 125.

co' ss. Tommaso e Agostino, insegna che essendo una persona privata in estrema necessità spirituale, o in grave una comunità, si debba soccorrere anche a costo della vita, qualora siavi speranza di riuscirvi senza peccato, e senza pregiudicare al ben comune; sì perchè in s. Giovanni si ha: *Il comandamento mio è questo, che vi amiate l' un l' altro, come ho amato voi* [1], cioè sino a dar la vita come Cristo la dette per tutti noi; e sì perchè il detto Apostolo nella sua prima Epistola dice apertamente che *noi pur dobbiamo porre la vita pei fratelli;* imperocchè l' onor di Dio, e le anime dei nostri fratelli dobbiamo stimarle più che il corpo nostro, e più che la vita temporale. Ma alcuni presso Diana, e Gio. Sanchez presso Tamb. con Soto. Sa e Arevalo che dice *universos communiter sic sentire*, lo negano; perchè se così fosse, anche la madre tenuta sarebbe a lasciarsi aprir l'utero per la salute, o affin di battezzarsi la creatura pericolante; ed anche perchè il *sicut dilexi vos* indica, non totale, ma solo qualche somiglianza; altrimenti sarebbe in precetto anche di esser perfetti rigorosamente *sicut Pater vester coelestis;* e sì perchè il *dobbiamo* di s. Gio. secondo lo scritturale modo di parlare indica convenienza e consiglio, e non precetto; molto più che prescindendo dal gius naturale, nulla v' ha qui di positivo divino precetto.

Se poi detti bisogni non sono di Comunità, e sol gravi, allora non v' è obbligo che a costo di leggiero incomodo; poichè il grave bisogno essendo quello che solo con grave scomodo può superarsi, piuttosto che altri dee subirlo per uscirne chi vi si trova; eccetto però dicono Sporer e Roncaglia chi è tenuto *ex officio*, o per causa *di un delitto* con che ingiustamente abbia causato tal bisogno, dovendo questi ripararlo almeno a costo di ugual danno: e se i non tenuti *per ufficio* son obbligati a dare anche la vita nella spirituale estrema necessità del prossimo, i tenuti *per ufficio*, come i pastori delle anime, son obbligati a tanto anche nella grave necessità, giusta il detto di Gesucristo in s. Giovanni: *il buon pastore dà la vita per le sue pecorelle* [2]. Ma prescindendo dall' indicato caso di delitto ec. poca forza per esser mera asserzione ha la prima ragione; e la seconda bisogna provarsi che contenga certo precetto, sebbene alcuni lo

1. Cap. 15. v. 12. 2. Cap. 10. v. 11.

abbian detto; ma s. Tommaso dice solo: *non est de necessitate charitatis, quod homo proprium corpus exponat pro salute proximi, nisi in casu quo teneretur eius saluti providere.*

REGOLA SECONDA.

CIRCA I BISOGNI, O NECESSITÀ CORPORALI DEL PROSPIMO.

189. Il detto bisogno, o necessità può essere primo, *estrema* o *quasi estrema* qual è p. e. quella che porta seco un probabile pericolo di morte, o di lunga od incurabile malattia non soccorrendovi e simili; secondo, può esser *grave*, cioè rendente la vita molto molesta; terzo, può esser *comune*, ossia recante, almeno respettivamente, scomodo non più che ordinario.

I temporali beni poi che alcuno può avere posson esser primo, necessàri alla conservazione della *vita* propria, e degli attinenti; secondo, necessàri alla conservazione dello *stato*, notando con s. Tommaso, Palao ed altri, che tali necessàri non consistono nell' indivisibile, ma ammettono latitudine in modo che come dice il citato Palao: *dici possunt statui absolute necessaria si pulchritudini eius decentiae necessaria sint;* come pure, al dire de' Salmaticesi [1], se riguardino necessità probabilmente temute; terzo, posson essere non necessàri, anzi *superflui* alla conservazione della vita e dello stato.

Ora se il prossimo trovasi in *estrema*, o *quasi estrema necessità*, v' è obbligo, al dire del Roncaglia [2], di soccorrerlo, *etiam cum aliquali proprii status diminutione*, cioè non solo col superfluo allo stato, ma eziandio con qualche piccola decadenza da esso, purchè ciò non si riduca ad una quantità, o mezzo straordinario, poichè, come non siam tenuti alla conservazione della propria vita a costo p. e. di una medicina straordinariamente dispendiosa, molto meno par che non debbasi ciò fare per quella del prossimo: e neppure siam tenuti, al dire di s. Tommaso e del citato Palao, per dovere di carità di andare in cerca del bisognoso bastando soccorrerlo quando prudentemente costi del di lui bisogno. Nella *grave* poi ed urgente necessità dee soccorrersi il prossimo col superfluo, ed anche col necessario all' intera decenza e decoro dello stato, ed astenendosi dal rendere con tal superfluo più alto lo stato medesimo. Perocchè, chi non vuol

1. *De elemos.* n. 16. 2. Cap. 3. q. 2.

nulla diminuire di ciò che spetta alla decenza del suo stato per soccorrere il prossimo, che trovasi in grave necessità e miseria, senza trovare chi lo soccorra, pecca in tal caso, perchè manca di carità verso il suo prossimo. *Chi avrà dei beni di questo mondo*, dice s. Giovanni, *e vedrà il suo fratello in necessità, e chiuderà le sue viscere alla compassione di lui: come mai è in costui la carità di Dio*[1]*?* Gran peccato, dice però s. Ambrogio, se di tua saputa manca del necessario il fedele, se sai che non ha da far la spesa quotidiana, che patisce la fame, si trova in miseria, particolarmente quando questi si vergogni di esser mendico[2]. E se finalmente la necessità è *comune*, molti dicono non esser grave l'obbligo di dar parte del superfluo, per la ragione che non essendo grave il bisogno, neppur grave può esserne la legge. Ma la comuniore con s. Alfonso[3], lo crede grave perchè in s. Luca viene ordinato di far *limosina di quel che avanza*[4]; soggiunge peraltro che probabilmente si sodisfa a tal precetto col dare di detto superfluo *duos aureos ex centum, sed non in eadem proportione si divitiae multum excedant.*

§. II.

DELLA CORREZIONE FRATERNA.

190. Cos'è la fraterna correzione di che parliamo?

È un'ammonizione, od un avvertimento caritatevole, che ha per fine l'emendazione del prossimo, o del colpevole che si piglia ad avvertire per ritrarlo dal peccato. E distinguesi in *fraterna*, *paterna*, e *giuridica*. La fraterna è quand'uno si sforza per impulso di carità di allontanare il suo prossimo dal peccato: la paterna è quella fatta dal Superiore senz'alcuna forma giudiciale, e diretta principalmente all'emenda del reo: la giudiciale, o giuridica è quella fatta dal Superiore non come padre, per l'emenda del suddito ma come giudice, e principalmente ad esempio e per bene degli altri; e perciò quest'ultima dee farsi, dice Roncaglia[5], ancorchè non fossevi speranza di emenda nel reo. Questa specie di correzione cade sotto precetto divino, e vienci comandata con le seguenti parole: *Se il tuo fratello abbia commesso manca-*

1. 1. Cap. 3. v. 17. 2. Lib. 1. offic. cap. 31.
3. Lib. 2. n. 32. 4. Cap. 11. v. 41.
5. Trat. 6 quest. 3. cap. 4. quaerit. 3.

mento contro di te, va' e correggilo tra te e lui solo [1], parole che i ss. Padri spiegano in generale di ogni maniera di peccati, e non solamente di quelli che si commettono contro la persona stessa che corregge. Apparisce pure dalla dottrina dell' Apostolo ai Tessalonicesi dove dice: che riguardisi l'uomo peccatore non come nemico, ma si corregga piuttosto come fratello traviato, che ha bisogno della nostra correzione, della nostra carità, del nostro consiglio [2].

191. Che condizioni richieggonsi onde siavi grave obbligo di far la correzione?

Le seguenti cioè; **1**. che il prossimo sia veramente in peccato mortale, od in probabil pericolo di cadervi; giacchè ad informarsi dei delittuosi, e con i soli mezzi ordinarii è obbligato, al dir dei Dottori, solamente chi è tenuto per uffizio, il quale può essere anche gravemente obbligato a correggere i lievi difetti quando fosser questi causa di grave danno, o rilassamento; e lieve obbligo può esservi altresì quand' il prossimo vi cadesse per abito. **2**. Che vi sia speranza di frutto: **3**. Che non vi siano altri, i quali possano e vogliano correggerlo, ed a noi riesca senza grave incomodo, ed eccetto il caso di dover correggere anche per uffizio: onde dice il Mazzotta, *si privatus non corrigat ob pudorem, et verecundiam, quae facile vinci non possit, non peccat saltem mortaliter* [3]; ed il Liguori nell' *Istruzione* [4], soggiunge con s. Tommaso che tolto il caso di stimarsi certo il ravvedimento facendo la correzione *pecca solo venialmente chi lascia di correggere per qualche timore, o cupidità.*

192. Se alcuno senza scandalo, o danno altrui peccasse per ignoranza invincibile, e timore non fossevi col correggerlo di rendere il di lui grave peccato di materiale formale, anzi speranza di emenda, vi sarà obbligo di correggerlo?

S. Alfonso [5] crede comuniore e probabiliore l' affermativa per causa che una tale mancanza, benchè mala solo materialmente, pure è mala e per conseguenza da doversi correggere; ed altri ciò insegnano sol quando fosse contro il gius naturale. Ma Sanchez, Filiucci, Bonaccina, Bannez e molti altri dicono non esservi obbligo almeno grave, e niun obbligo vi riconoscon poi gravi Dottori presso il Diana [6],

1. S. Matt. cap. 18. v. 15. 2. 2. ai Tessal. cap. 3. v. 15. 3. N. 740. 4. Cap. 4. n. 21. 5. Lib. 2. n. 36. 6. Trat. 4. risol. 31. e 68.

perchè lo scopo della correzione è d'impedire il male del prossimo e l'offesa di Dio, il che non s'avvera in questo caso, a motivo che il peccato materiale non lede nè all'anima del prossimo, nè Dio offende; perciò anche nei tenuti per uffizio, sarà la colpa dell'omissione solo a proporzione del danno, scandali ec.

193. Le parole di s. Matteo, *correggilo*, il prossimo, *tra te e lui solo*, *se non ti ascolta prendi due o tre testimoni*, e non facendo egli caso di questi *dillo alla Chiesa*, o al Superiore, son di consiglio, o precetto?

La più tenuta presso Diana le crede di precetto; ma essendo il delitto pubblico, o nocivo al terzo, o avendo giusto motivo di fare diversamente, comecchè precetto positivo cesserebbe d'obbligare: così pure per la ragione di esser quest'ordine solo di precetto naturale, l'usare i testimoni, e poi dirlo alla Chiesa, è in precetto, al dir del Palao, sol quando a dettame della retta carità fosse il mezzo per ottenere l'emenda.

CAPO VII.

DE' VIZI OPPOSTI ALLA CARITÀ VERSO IL PROSSIMO.

194. Quali sono i vizi opposti alla carità?

Oltre l'invidia, l'ira, e l'accidia de' quali si parlò trattando de' vizi capitali, sono, al dir di Roncaglia [1], odio, discordia, contesa, scisma, guerra, rissa, sedizione, duello, scandalo.

§. I.

DELL' ODIO.

195. Cos'è l'odio?

È un'avversione di animo contro qualche oggetto: ed altro è di *abominazione* o *qualità*, ed altro d'*inimicizia* o *persona*. Il primo è quando si odiano le cattive qualità, e questo in se è lecito, e solo per accidente può esser cattivo; v. g. se ci portasse a negare illecitamente i segni comuni di amicizia, o al pericolo di passare a quello d'inimicizia. Il secondo, ossia quel *d'inimicizia* è quando si gradisce, o si desidera male al prossimo come male: e però se inefficacemente si desiderasse non come tale, ma solo per suo, o altrui, o nostro maggiore, od ugual bene non sarebbe odio, perchè non contrario, ma conforme ai dettami della retta ragione,

1. Trat. 6. quest. 3. cap. 5. quaer. 1.

per cui con la debita rassegnazione, e giusto motivo p. e. di evitar gravi danni, come gravi afflizioni, infamia, mendicità, vita acerba e simili, illecito non sarebbe, al dir della comune col Reinfestuel [1], desiderare inefficacemente a sè la morte, dicendoci anche l'Ecclesiastico che è migliore, o preferibile la morte alla vita amara, e meglio è morire che mendicare.

196. Come distinguesi l'odio d'inimicizia?

In *efficace* ed *inefficace*. L'efficace è quando si pongono, o si ha vera volontà di porre i mezzi per arrecar male al prossimo. L'inefficace è quando non si ha tale volontà.

197. In confessione v'ha differenza intorno all'accusa dell'odio efficace ed inefficace?

Si, perchè nell'efficace, secondo tutti, si debbono esprimere le qualità della persona odiata, se per legge, o per virtù speciale vi fosse grave obbligo di amarla, come p. e. il proprio padre; come pure i mali moralmente diversi desideratigli v. g. se nei beni di vita, di roba e simili. Al contrario nell'inefficace vi è forte sentenza da potersi seguire, detta veriore da' Salmaticesi, che tranne le dette qualità della persona, non occorre spiegare i diversi mali per la ragione che dal desiderante sono intesi sotto la specie di un sol male, o rovina dell'odiato, benchè alcuni vogliono che sempre si debbano spiegare; ed altri sol quando sono intesi e voluti come mali moralmente distinti.

198. Cos'è l'imprecazione, o maledizione?

È un'affetto, o espressione di desiderar male, come p. e. chi con la mente, o con la lingua, dicesse: *che tu muoia*, *che tu accechi* e simili. E se le imprecazioni sono contro creature ragionevoli; con piena avvertenza e perfetto consenso; in materia grave, e con desiderio di tal male, sono colpa grave contro la carità, e contro le virtù, o qualità della persona imprecata; e se fossero dette in faccia si lederebbe anche la giustizia ne' beni di onore. Se poi fossero proferite anche senza una sola di dette condizioni, e non avessero congiunto il grave scandalo, o danno, come ne' genitori che in presenza dei figli ne dicessero con grave danno della buona educazione in tal caso non è mai peccato mortale [2]. In pratica però è necessario che il confessore conosca quand'uno

1. Trat. 4. dist. 7. n. 9. 2. Concina de maleditione. n. 10.

non commette peccato alcuno, quando commette peccato veniale, e quando mortale.

Il penitente, che ha mandato imprecazioni non avrà commesso alcun peccato se quelle furon dirette a cose di lor natura cattive, come p. e. *maledetto il peccato; maledetta la malizia del demonio ec.* Avrà poi commesso per ordinario peccato veniale se imprecò semplicemente a cose inanimate v. g. *una pietra*, *una pianta*, o agli animali nocivi, ed anche a quelli la cui distruzione non sarebbe di pregiudizio alcuno come *i topi*, *gli uccelli*, *gli scarafaggi*, *le zanzare*: o se anche agli animali utili all'uomo, od anche le persone medesime, ma senz'animo però avverso e cattivo, cioè senza desiderio di male alcuno [1]. Ma se poi le imprecazioni dirette alle bestie che servono ad uso dell'uomo, o all'uomo stesso, furono accompagnate da cattivo animo, ovvero eran di quelle che *horrent aures* come p. e. *ti porti via il diavolo*, *maledetto da Dio* e simili, saranno di gener suo mortale. E qui fingo il caso che uno s'accusi di aver mandato indistintamente delle imprecazioni; il confessore gli domandi subito che imprecazioni ha mandato, e a chi, per farsi strada a conoscere qual colpa possa aver commesso. Se risponde di avere imprecato, o maledetto alle creature inanimate, o irragionevoli, non s'arresti ma domandi inoltre se l'ebbe maledette semplicemente, e senz'alcun rapporto a Dio, ovvero ebbe in animo di maledire, e d'imprecare il creatore nella creatura come p. e. *maledetto questo pane di Dio*, *venga un fulmine a questa creatura di Dio come tale* il che sarebbe anche bestemmia semplice, e nel primo caso sarebbe solo peccato veniale, e nel secondo sarebbe reo di peccato mortale contro la religione: perciò dissi che questo genere d'imprecare è veniale di gener suo, ed è quanto dire che per *accidens* può divenir mortale. Che se poi le imprecazioni furon dirette a quegli animali che sono a comune uso degli uomini, tantochè la loro estinzione sarebbe di nocumento a chi li possiede, è necessario conoscer 1. di che animali si tratta; 2. se ebbe in animo di vederli colti dal male che gl'imprecava; 3. se il male imprecato fu grave o leggiero; perocchè quando fosse stato guidato da pravo animo, ed il male fosse grave, e diretto ad animali di qualche conseguenza,

1. Liguori Lib. 3.

tantochè il perderli sarebbe ridondato a danno o della propria famiglia, o di altrui, avrebbe anche in tal caso peccato gravemente, perchè nella disgrazia di quegli animali voleva implicitamente, e indirettamente il male e la disgrazia del suo prossimo; anzi se quelli appartenevano a più persone avrebbe commesso tanti peccati di numero, secondo la più comune, quanti n' erano i proprietàri, perchè non uno ma più diritti avrebbe offeso ad un tempo. Diversamente il peccato sarebbe leggiero, o veniale.

Se il penitente, per ultimo, avesse imprecato alle creature ragionevoli, in ciò pure dovrà osservare il confessore, se fu un vero trasporto di odio [1], di vendetta, ovvero fu semplice dettato, per inconsideratezza, per dar peso alle sue espressioni, e tosto potrà conoscere se il peccato fu mortale, o veniale. L' espressioni di odio, o di vendetta sono gravemente peccaminose; le altre, quando non vi concorra, come si disse, lo scandalo, o un grave dispiacere delle persone a cui son dirette, o non abbiano ragione di grave ingiuria per le qualità della persona imprecata come il padre rispetto al figlio, il Superiore al suddito ec, sono di lor natura leggiere. Conosciuta così la qualità ed il numero delle colpe, rilevato lo scandalo che potrebb' esserne derivato, cerchi di conoscer la cagione di tanti sfoghi, e vi provveda sempre a seconda del bisogno.

§. II.

DELLA DISCORDIA, CONTESA, E SCISMA.

199. Cosa sono gl' indicati vizi?

La *discordia* è una irragionevole dissensione di animi, e di volontà in cose spettanti al bene divino, e del prossimo, in cui ognuno debb' essere consenziente. Perciò, come insegna il Gaetano, affinchè la discordia sia mortalmente peccaminosa, è necessario che tolga di mezzo la concordia in cosa gravemente comandata, in cui debb'esserci la unione, e concordia della volontà. Quindi è che se alcuno discordasse dal prossimo in qualche cosa buona si, ma non d' obbligo, ciò non sarebbe

1. Nel dubbio se le imprecazioni siano o no scagliate con animo che arrivino, bisogna notar la persona che le manda, e quella a cui son mandate; poichè se la prima non è solita mandarle con tal animo, o la persona a cui son dirette è amata, gran lume si ha, dice il Cunigliati, per non giudicarvi tal animo; ed al contrario quando la cosa è diversamente.

peccato almeno mortale, e forse nemmen veniale, quando ci fossero nel discordante motivi ragionevoli di discordare: Contuttociò la discordia di gener suo è sempre peccato mortale, perchè contraria alla carità. Ma può esser soltanto peccato veniale non solo per mancanza di avvertenza, ma pure per parvità di materia: e qui conviene osservare con s. Tommaso che posson esser p. e. d' accordo due persone nel volere il bene, che spetta all' onor di Dio, ed all' utilità del prossimo, ed esserne poi discordi nella determinazione di esso bene, il che non è nè peccato, nè cosa contraria alla carità: *Talis discordia non est peccatum, nec repugnat charitati* [1]. Purchè, soggiunge poi il s. Dottore, cotesta discordia non sia o con errore intorno a quelle cose che sono di necessità per la salute, e che non c' intervenga una inconveniente pertinacia.

La *contesa* è un contrasto scambievole con disordinato alzamento di voce impugnando la verità. È di gener suo peccato mortale, come lo sono tutt' i vizi opposti e contrari alla carità: e s. Tommaso però dice che la contesa è sempre peccato mortale quando porta seco la impugnazione della verità, e quando vien fatta in modo disordinato. Se poi venga fatta per impugnare la falsità, e non con eccessiva, ma bensì con moderata acrimonia od escandescenza, non è peccaminosa, ma lodevole. Dal che è facile il comprendere esser sempre peccato grave l' impugnare una qualche verità toccante la fede, i buoni costumi, la pietà, la giustizia, la religione, non per esercizio, ma seriamente e con animo di combatterla.

Lo *scisma* è una volontaria separazione dall' unità della chiesa; ed è non solo peccato mortale *in toto genere suo*, ma anche gravissimo peccato, e che non ammette parvità di materia, perchè squarcia sempre l' unità della chiesa, consistente nella vicendevole connessione dei membri della medesima tra sè, e nell' ordine di tutti i membri della Chiesa ad un supremo capo il romano Pontefice. Se lo scisma è congiunto con l' eresia, porta seco due censure della Bolla della Cena, una cioè per lo scisma, e l' altra per l' eresia, che lega anche i fautori; se poi è disgiunto, una sola, e per

[1] 2. 2. quaest. 34. art. 1.

li fautori la scomunica non riservata, come apparisce dalla Bolla *Cum ex Apostolatus* di Paolo IV.

§. III.

DELLA GUERRA, RISSA, SEDIZIONE, E DUELLO.

200. Cos' è la guerra?

È un contrasto di armi fatto per autorità del legittimo Principe: e distinguesi in *giusta*, ed *ingiusta*; in *aggressiva*, e *difensiva*. La giusta è quella comandata per legittima causa, e da legittima autorità; l' ingiusta è quella intimata da illegittima autorità, o senza legittima causa: l' aggressiva è quando s' impugnano le armi ad invadere l' altrui; la difensiva è quando il principe combatte per difesa de' propri diritti. Nella guerra i beni *mobili* presi dal nemico sono di chi gli prende, e gl' *immobili* del Principe [1]. Perchè poi la guerra sia lecita oltre la *legittima autorità*, richiedesi anche, dice s. Tommaso, *giusta causa*, e nel dubbio di essa i sudditi possono e debbon prestarsi per la ragione di possedere il certo precetto di dovere obbedire: e il citato Lambertini [2] dice che possono anche gli estranei, che solo ne ignorano la giustizia, a motivo di non doversi giudicare i cristiani Principi ingiusti se ciò non costi apertamente.

La *rissa* è una specie di guerra fatta di privata autorità in cui uno offende l' altro. E chi provoca alla rissa pecca contro la carità per causa della provocazione; contro la giustizia per causa del danno che arreca, o che pensava di arrecare al prossimo; contro la carità parimente per causa dello scandalo; contro la religione se la rissa è causa di bestemmie ec. Il provocato pecca come il provocante *nisi a rixa iuxta evangelicas leges declinet*, ma vien però scusato dal peccato di provocazione, e dalla colpa del danno arrecato percuotendo *ut se ab eo cum moderamine inculpatae tutelae defendat* [3]. La *sedizione* è una pugna, o sollevamento di una parte della Repubblica contro l' altra; e *ribellione* direbbesi se la sollevazione fosse contro il proprio Principe.

Il *duello* è un volontario scambievole combattimento fatto tra due, o più persone di privata autorità, con determinazione di tempo, e di luogo, e con animo di ferirsi, ed uccidersi: e dicesi *solenne* quando fosse accompagnato da

1. Benedetto XIV. nella sua Bolla *Urbem Antiburum* §. 4.
2. *Notif.* 101. n. 17. 3. Fabbri Lib. 3. pag. 104.

circostanze v. g. di lettere, fissamento di armi, di padrini e simili, ed è *semplice* se manca di tale solennità. Il duello è proibito sotto gravissime pene e per legge naturale, divina ed ecclesiastica [1]. Le pene tanto per il duello *solenne* quanto per il *semplice*, sono le seguenti indicate dal Tridentino [2]. Per qualunque signore, benchè Imperatore, che in terre cristiane ne dà il luogo, vi è la scomunica papale; la devoluzione di tal luogo a quello da cui lo riceve in feudo se feudale, ed alla Chiesa se da questa; e l'assoggettamento delle di lui terre all'interdetto.

Per i duellanti, benchè solamente fosser giunti sul luogo fissato, e purchè non sia avvenuto da loro il non combattere, vi è la scomunica papale; privazione di sepoltura ecclesiastica, benchè il morto anche fuori per la ferita ivi ricevuta avesse partecipato a' ss. Sacramenti, tolta, al dire di Benedetto XIV, la facoltà ai Vescovi *super hac poena interpretandi, ac dispensandi* [3]; vi è pur la pena di lesa maestà; infamia perpetua; carcere, confiscazione de' beni, inabilità a testare e simili; e per i Chierici privazione dei Benefizi, al dir della Bolla *Ea quae* di Pio IV. inabilità ad essi, e secondo il *C.* 1. *de cleric. pugnant.* sospensione *ferendae sententiae.* Per i padrini, tranne la sepoltura ecclesiastica, vi sono le altre pene dei duellanti. Per i cooperatori, fautori, e spettatori *ex industria*, che come ben nota il Liguori con la presenza loro incitano, benchè vi fosse il patto di far desistere i duellanti alle prime ferite, e quand'anche giunti al fissato luogo non arrivassero a far la pugna *si per seipsos non extiterit quominus illa committatur*, vi è la papale scomunica; la privazione de' benefizi ed inabilità ad essi se sono ecclesiastici.

§. IV.

DELLO SCANDALO.

201. Cos' è lo scandalo di che parliamo?

È un detto, od un fatto meno retto, che porge ad altri almeno probabile occasione di peccare. Si dice *un detto od un fatto* perchè col detto solamente e col fatto può darsi scandalo; ma vi si comprende anche l'omissione del detto,

1. Fabbri Lib. 3. §. 124. pag. 113.
2. *Sessione* 25. capo 19.
3. V. la Bolla *Detestabilem* §. 9.

o del fatto, perchè il detto e il non detto, il fatto e il non fatto riduconsi allo stesso genere, quando servano al prossimo di spirituale rovina. Si dice *meno retto* perchè non solo ciò che è male può arrecare scandalo, ma eziandio ciò che ha l'apparenza di male: e si aggiunge *che da al prossimo occasion di rovina* onde significare non esser necessario al peccato di scandalo che il prossimo realmente pecchi, ma basta che gli se ne dia l'occasione.

Ond'è che per il vero scandalo, come nota Antoine, è necessario che il detto, o il fatto, o l'omissione in sè, o almeno per le circostanze sia illecito porla; che dia, o probabilmente possa dare ad altri motivo di peccare: e però di grave scandalo sempre si fa reo chi compone canzoni o libri, chi rappresenta commedie *molto turpi*, degli spettatori delle quali dice Benedetto XIV. *vix unquam gravem culpam evadere* [1]; chi dispinge, od espone statue, o pitture oscene *sive cum partibus venereis detectis*, o coperte da un velo trasparente; ma prescindendo dai casi per cui il veniale diventa mortale, non è così, al dire di s. Alfonso [2], se tali parti fossero coperte.

Circa i balli poi, siccome non sono che un saltare, e un muover de' piedi e della vita, così di loro natura non sono cattivi, ma molto pericolosi sono specialmente fra persone di diverso sesso; e quindi la generale dottrina è che i balli sono peccaminosi a proporzione dei peccati, e probabili pericoli che in essi intervengono: *Si adulterium*, dice il Bellarmino, *et fornicatio est malum, videre non possum quomodo viros cum feminis tripudiare non sit malum, cum ad hoc illud maxime provocet* [3].

202. Di quante sorte è lo scandalo?

Attivo e passivo. Il primo è il già definito; ed il secondo è l'effetto dell'attivo, ossia la caduta o probabil pericolo di cadere nato o almeno preso dallo scandalo attivo: altri chiamano scandalo attivo quel che si dà, passivo quello che si riceve. Lo scandalo *attivo* può esser diretto *formalmente*, diretto *non formalmente*, e *indiretto*. Il primo, ossia il diretto formalmente è quando chi scandalizza intende il peccato

1. *De Synod.* lib. 11. cap. 10. n. 12.
2. Lib. 2 n. 56.
3. Presso Benedetto XIV. *Notif.* 76. n. 4.

del prossimo come di lui male e rovina, ossia perchè pecchi, e questo dicesi anche scandalo *diabolico.* Il secondo è quando chi scandalizza coll' indurre il prossimo al male intende solo il proprio utile, o lo sfogo di qualche passione, come in chi cerca persona per peccare con essa. Il terzo poi è quando chi scandalizza non intende, ma solo prevede dallo scandalo che dà, l' altrui almeno probabil caduta, come in chi facesse turpi discorsi prevedendo negli ascoltanti almeno il probabil pericolo di peccare: molti però lo distinguono solo in *diretto* che consiste e comprende le prime due indicate specie, e in *indiretto* che comprende la terza.

203. Ognuno di questi tre scandali, oltre le virtù speciali v. g. di giustizia, o pietà da cui alcuno fosse vincolato a non dare scandalo a tali persone, lede sempre la carità e la virtù contro cui si scandalizza?

Il diretto *formalmente* lede al certo la carità, perchè vuole il male del prossimo come male, ossia con vero odio, e più ragionatamente lede anche la virtù contro cui si scandalizza, a motivo che ogni virtù impone almeno che non si offenda, nè da noi si concorra, non *negativamente*, giacchè allora anche chi non corregge v. g. il disonesto, lederebbe la castità e simili, ma *positivamente* a farla offendere. Il diretto non *formalmente* oltre la virtù (contro cui si scandalizza, che per l' addotta ragione si vede lesa) secondo la più tenuta, lede anche la carità, non solo *genericamente* come il furto, la detrazione e qualunque peccato contro il prossimo, ma anche *specificamente*: benchè gravi Dottori presso Palao dicon solo *genericamente* a motivo che se *specifica* si ammette nel togliere solo con lo scandalo non formalmente diretto beni di anima, ammetter si dovrebbe anche in chi toglie, benchè non per odio, quei di roba, di fama ec. per esser tutto ciò più o meno un far male al prossimo.

L' *indiretto* lede la carità genericamente o specificamente come abbiam detto; e molti, con il Liguori [1], vogliono che leda anche la virtù contro cui si scandalizza. Ma il cardinal De Lugo, Suarez, Navarro e Giribaldo dicono molto probabile quest' ultimo, ed altri recenziori ciò negano, a motivo che le altre virtù non obbligano almeno gravemente che solo

1. Lib. 2 n. 45.

al non violarle noi, ed a non concorrere positivamente alla violazione negli altri.

204. Chi è il primo a tentare, o ad indurre altri al male, è tenuto a indicar ciò in confessione?

Alcuni presso il Liguori [1], più conformemente ai principi l'affermano, a motivo che l'inducente, oltre i peccati che fa esso stesso, e le virtù contro cui scandalizza, lede la carità per lo scandalo che dà all'indotto, quale non lede questi coll'acconsentire, a motivo che l'inducente col solo fissare nel suo cuore di scandalizzare avea di sua natura già compita tutta la malizia del suo peccato di scandalo, e l'indotto col cooperare all'esterno, ossia al compimento del peccato, accresce la malizia solo per accidente come si disse al num. 29.. Al contrario Lugo, Vasquez ed altri presso il citato Liguori a cui pare questa sentenza *satis probabilis* ed il Giribaldo a cui *magis placet*, dicono che ciò non è necessario, si perchè l'induzione è solo circostanza aggravante; si perchè l'indotto col consentire fa sì che l'inducente arrivi al fatto, ossia a violare anche esternamente ed effettivamente la carità, e la virtù a cui ha scandalizzato, e per conseguenza reo si rende così anche l'indotto di grave lesione contro la carità, e contro quelle virtù alle quali è stato scandalizzato.

205. Chiedendo una cosa cattiva, o desiderandosi una mala azione da chi è già disposto a farla v. g. *copulam a iam parata meretrice*, o denari da un usuraio ec. si pecca di scandalo?

Eccetto le cose, che il richiesto potrebbe fare senza peccato, come l'usuraio dare i denari e simili, giacchè circa queste cose avendosi giusto motivo di chiederle, si può, benchè il richiesto voglia darle illecitamente; si perchè la cooperazione al di lui peccato è solo *materiale*, si perchè dalla sola carità viene il doversi impedire il di lui peccato, e questa non obbliga a costo di grave incomodo; questo dissi eccettuato, l'afferma s. Alfonso ed altri, perchè con tale richiesta il peccato di puro interno rendesi anche esterno, il che almeno per accidente ne accresce la malizia di cui è causa, od almeno occasione chi ciò richiede, e per conseguenza pecca di scandalo. Al contrario Soto con altri molti lo negano, o almeno non vi riconoscono lo scandalo grave,

1. Lib. 2. n. 46.

per la ragione che tale accrescimento di malizia lo credono solo leggiero a motivo che l'esterno solo per accidente accresce malizia all' atto interno.

206. È lecito consigliare ad un male minore uno gia irrevocabilmente disposto ad un maggiore ?

Circa la stessa persona, e specie di male l'afferma la probabiliore con s. Alfonso [1], contro altri che lo negano; e la di lui ragione è perchè il meno male in confronto del maggiore, almeno in qualche senso è bene. Se poi si consigliasse ad altra persona, o ad altra specie di male, è illecito, perchè nel primo caso lederebbesi almeno il diritto dell' altra persona, e lo stesso dicasi se, benchè alla stessa persona, lo consigliassimo a farle un male diverso di specie dal determinato, come p. e. a rubarle invece di percuoterla come avea fissato: giacchè col desiderare, ed anche effettuare la percussione avrebbe fatto un sol peccato, e senza esserne noi la causa; e col rubare oltre il peccato di bastonare od in altro modo percuotere, commesso col cuore, farebbe ancora quello del furto a cui non aveva neppur pensato: da ciò prescindendo, come nota il Palao con altri Teologi, il solo proporlo senza consigliarlo, di questo, cioè del furto, ne sarebbe causa il consulente, benchè non mancano gravi Dottori, che per la ragione di aversi il consenso, almeno presunto del dannificando, ammetton ciò lecito.

207. È lecito esporre al prossimo ciò che probabilmente può essergli occasione di peccare, come p. e. lasciare aperto lo scrigno per vedere se il servo, la sposa, i figli rubano ?

Lo nega Sporer a motivo di sembrar ciò un positivo indurre al peccato; altri però l'accordano, sì perchè così praticò Giuditta rapporto ad Oloferne; sì perchè non è questa positiva induzione, ma mera permissione per evitare i danni ec. e perciò con giusta e ragionevol causa, lecita.

ARTICOLO I.

DELLO SCANDALO PASSIVO.

208. Cos' è lo scandalo passivo ?

È la caduta del prossimo per lo scandalo attivo, o per l'altrui occasione; e distinguesi in *farisaico*, e dei *pusilli*. Il primo è quello che nasce dall' altrui malizia, come di mormorare alcuno dal vedere altri modesti e simili; e per evitar

1. Lib. 2. n. 57.

questo non vi è neppure obbligo, al dire della comune col p. Antoine e Ferraris, di subire *leve*, *et modicum damnum in bonis propriis temporalibus* che al più nel solo caso in cui il reo cessasse così dal peccato, e la ragione è perchè se fosse diversamente, gli empi da questo obbligo prenderebbero così più ansa per aggravare i buoni, e per aumentare essi i peccati. Il secondo è quello che nasce dall'altrui fragilità o ignoranza, come in chi dal veder cose benchè indifferenti, ritrae motivo di peccare, non per malizia, ma per fragilità o per ignoranza, quale tolta passa in farisaico.

209. Vi è in tutti l'obbligo d'impedire lo scandalo de' pusilli?

Riuscendo senza alcun nostro peccato e senza grave incomodo, si al certo; perchè così impone la cristiana carità ed in s. Matteo è detto *guai all'uomo per colpa del quale viene lo scandalo* [1]; onde per impedirlo almeno una, o due volte, giacchè il di più sarebbe grave incomodo [2], tenuti siamo a lasciare le opere buone, non solo di *consiglio*, ma contro alcuni che ciò affatto negano, ed altri che ciò dicono essere in mera libertà, anche di precetto *umano*, e di *positivo divino*, a motivo che nel conflitto di due precetti, il naturale d'impedire l'altrui ruina prevale all'umano ed al positivo.

210. Prevedendo che qualche determinata, o determinate persone (giacchè il solo sapersi che nel generale e indeterminatamente qualcheduno si potrà scandalizzare al dire di s. Alfonso [3] poco si attende) prenderanno motivo di peccare gravemente per fragilità o ignoranza, da una nostra azione lecita, o mala solo leggermente, l'obbligo di astenersene è grave?

Per poche volte si; a motivo di non esser ciò di grave incomodo; diversamente no, perchè altrimenti dovremmo sempre portare questa legge grave circa a cose che in sè obbligano solo *sub levi;* il che come ognun vede, per lo meno è un grave incomodo e peso a cui non arriva la sola carità: così presso il Liguori [4], Bonaccina, Sanchez, Layman, e Diana [5], contro altri.

1. Cap. 18. v. 7.
2. V. Lig. nell' *Istruzione* cap. 4. n. 28.
3. Lib. 2. n. 55. 4. Lib. 2. n. 53.
5. Trat. 5. *risol*. 9. n. 4.

211. Vi è scandalo, o peccato nel dar cose che possono usarsi in bene ed in male, quando non costi se il recipiente sia per farne, o nò cattivo uso?

No certamente, perchè *nemo praesumendus malus nisi certo constet;* ed i Salmaticesi [1], prescindendo dai tenuti per uffizio, dicono esser dottrina di s. Tommaso [2], e di tutti che non vi sia obbligo di ciò esaminare.

ARTICOLO II.

DELLA COOPERAZIONE ALL' ALTRUI PECCATO.

212. Cosa s' intende per tale cooperazione e di quante sorta è?

Un concorrere al peccato, ovvero ai peccati che fa il prossimo: e distinguesi in *materiale*, e *formale*, benchè altri la distinguano in *prossima* e *remota*. La prima ossia la materiale, consiste in concorrere solo alla pura cattiva azione, o materia di essa, dando v. g. vino a chi vuole ubriacarsi, fuoco a chi vuole incendiare e simili; e questa siccome in chi la pone è per sè indifferente, così non è mala intrinsecamente, e però, come bene insegna il Liguori [3], e Sanchez [4] specialmente, in vari casi è anche lecita. La seconda consiste in concorrere alla mala volontà del prossimo, come consigliarlo al male, renderlo più animoso e simili; e questa perchè intrinsecamente mala, è sempre illecita e peccaminosa.

213. Quando dunque sarà lecita la materiale?

Quando non intendendo l' altrui male, si ha un motivo, o causa proporzionata di così concorrere; e la ragione è perchè questo concorso materiale essendo in se indifferente, il servirsene a male dipende dall' altrui mala volontà, a cui impedire non ci obbliga la carità con grave incomodo: e quanto più remota al peccato è questa cooperazione, tanto minor motivo può bastare nel porla. Ond' è che per la ragione di essere azioni per sè indifferenti Mazzotta con Sanchez, Navarro, i Salmaticesi ed altri, per accompagnare, senza però render più animoso, chi vuole andare alla concubina, per portarle doni, per prepararle la mensa, portarle saluti di mera urbanità e simili, dicono, che regolarmente *sufficit sola ratio famulatus;* benchè altri con s. Alfonso [5], per la

1. Trat. 14. cap. 2. n. 41. 2. 2. 2. quaest. 169. ad 4.
3. Lib. 2. n. 63. 4. Sul *Decalogo* lib. 1. cap. 7. n. 8.
5. Lib. 2. n. 64.

sola ragione *famulatus* lo negano, e molto più se trattasi di portar doni. E circa la cooperazione materiale di che parliamo molti lumi può dare anche la 51. proposizione condannata da Innocenzió XI.

TRATTATO SECONDO

Della virtù della religione.

CAPO I.

DELLA RELIGIONE.

214. Cos' è la religione?

È una virtù morale che inclina a dare il conveniente culto a Dio, ed alle cose sacre in ordine a Dio. L'oggetto *immediato* della religione è il culto; ed il *mediato* è Dio, e le cose sacre. Il detto oggetto immediato poi distinguesi in *materiale* e *formale*. Il materiale distinguesi in *primario* che è il culto di Dio; ed in *secondario* che è quello delle cose sacre. Il secondo, ossia il *formale* è la divina eccellenza, o il dovere di onorare Iddio. Gli atti poi della religione son undici cioè,

Divozione, orazione, adorazione, sacrificio, oblazione, primizie, decime, adiurazione, lode di Dio, voto, giuramento. E diconsi *interni* se si praticano col solo cuore, ed *esterni* se anche coll' esterno: ed *eliciti* li chiama Habert quando procedono dalla religione immediatamente, com'è l'esercizio di ciascuno di detti atti; ed *imperati* se da altra virtù mossa dalla religione, come in chi esercitasse la giustizia, la carità e simili ad intuito della virtù della religione, ossia per onorare Iddio.

§. I.

DE' PRIMI OTTO ATTI DELLA RELIGIONE.

215. Cos' è la divozione?

É una prontezza di volontà nel far quelle cose, che appartengono al divin culto, ovvero al servizio di Dio [1]. La causa *estrinseca* e principale per averla è Dio, il quale co' suoi celesti lumi, e soavi ispirazioni sveglia l'anima, e la muove a produrre con prontezza quegli atti che sono di suo servizio: *l'intrinseca* è la meditazione o contemplazione consistente nell' amore di Dio cagionato dalla considerazione del suo

1. V. Scavini tom. 2. pag. 8. e seg.

merito, e de' suoi benefizi; e nell' umiltà interiore del cuore risvegliata dalla ponderazione delle proprie miserie. La divozione, dice perciò anche Ugo di s. Vittore, è un pronto rivolgimento dell' anima a Dio, per mezzo di un affetto umile e pio; umile per l' esperienza della propria debolezza; pio per la considerazione della divina bontà [1].

216. Cos' è l' orazione?

Presa solo come atto di religione è un' elevazione della mente a Dio; presa anche come orazione è, al dire di s. Tommaso, una richiesta di cose decenti fatta a Dio: e distinguesi in *vocale* e *mentale*, in *pubblica*, che è quella fatta a nome della Chiesa, ed in *privata*, che è quella fatta a nome privato, quale fra le altre è il *Memento* della Messa, in cui si può pregare anche per gli scomunicati vitandi, il che non è permesso nella pubblica: e solamente v'è opinione, dice il Liguori [2], probabile al pari dell' opposta e da potersi seguire, che si possa pregare per i tolerati. Riguardo poi alla somma necessità che per salvarsi abbiamo delle divine grazie, e di concedersi le medesime da Dio solo, regolarmente parlando, a chi le chiede, è tanta la necessità dell' orazione che fino con un *fa d' uopo sempre orare* ce lo indica il divino Redentore in s. Luca [3]. E sebbene sia sol naturale questo precetto, perchè di positivi divini abbiamo sol, come si disse, quei che risguardano la fede ed i Sacramenti, vi si sodisfa però tanto con l' orazione mentale, quanto con la vocale, a motivo che il modo, come ben nota il Saurez [4], non è in precetto: e tal obbligo dell' orazione secondo gravi Dottori presso il citato Suarez discende non dalla religione, ma da quelle leggi, o virtù v. g. di castità, fede ec. per la cui osservanza è necessaria l' orazione. E posto ancora che *per se* ve ne sia speciale precetto di religione, basta per sodisfarvi, al dire del citato Suarez, *ut aliquoties in vita fiat* [5].

217. Le condizioni poi della orazione giusta il detto in s. Giovanni: *tutte le cose che domanderete al Padre nel nome mio, ve le concederà* [6]: e *qualunque cosa voi domanderete*

1. Lib. de modo orandi cap. 1.
2. Lib. 7. n. 164. 3. Cap. 18. v. 1.
4. Tom 2. lib. 1. cap. 29.
5. Lib. ci. cap. 3 n. 16. 6. Cap. 16. v. 23.

pregando, abbiate fede di conseguirla e l' otterrete [1]; sono primo, di chieder cose risguardanti l' eterna salute; secondo, di chiederle piamente, ossia con umiltà e con fede; terzo, con perseveranza. Ed affinchè sia infallibile in ottenere, molti Teologi esigono che sia fatta per sè non per altri; ma la contraria opinione dice che l' orazione fatta con le tre dette condizioni è infallibile anche per gli altri, perchè i detti evangelici testi sono assoluti; e perchè oltre s. Tommaso dice anche il Suarez: *satisfactio nostra pro aliis praesertim viatoribus infallibilis est; cur ergo non erit impetratio* [2]? e s. Tommaso aggiunge: *cum impetratio orationis sit secundum liberalitatem Dei qui oratur, ad omnia illa impetratio orationis se potest extendere, quae potestati divinae subsunt ordinate.*

218. Cos' è l' adorazione?

È un conveniente atto di sommissione in riconoscenza dell' altrui dignità: e dicesi *assoluta* se immediatamente è diretta all' oggetto adorato, come v. g. al ss. Sacramento; e *relativa* se mediatamente, come ad un immagine del Sacramento Eucaristico.

Dicesi inoltre *politica*, o *civile* se riguarda prerogative naturali, e *sacra* se spirituali o divine: e questa dicesi di *latrìa* se riguarda Dio, di *iperdulìa* se ha per oggetto un' eccellenza creata ma eminente, ed avente eziandio una specialissima congiunzione con Dio medesimo, come la Vergine Immacolata, e di *dulìa* se si dà alle creature o Santi per la loro eccellenza soprannaturale: ma secondo il Decreto *Sanctissimus* di Urbano VIII. non può darsi pubblico culto ai non beatificati, nè dipingersi con l' aureola ec. nè al dir della Bolla *Omni* di Gregorio XIII. sotto pena di non riservata scomunica possiamo far dipingere i così detti *Agnus Dei* benedetti dal Papa, nè esporli in vendita.

219. Cos' è il Sacrifizio?

In largo senso significa qualunque azione riferita a Dio; in istretto poi è un' oblazione esterna di una cosa sensibile dal ministro legittimo fatta a Dio in riconoscenza del suo supremo dominio, con la distruzione, almeno morale, o mutazione della cosa offerta. L' *oblazione* poi è un' offerta di que' doni che per il divino culto soglionsi offerire all' altare.

1. S. Marco cap. 11. v. 24. 2. ut supra cap. 27.

Le primizie, sono i primi frutti offerti al Signore. Le decime, dove sono in uso, non son altro che la decima parte dei frutti, che dai fedeli si debbono ai ministri della religione in riconoscimento del Divin dominio: e diconsi *prediali* se tali frutti vengon da' terreni; *personali* se dalla persona, e *miste* se vengon dalla persona e dai terreni.

220. Cos' è l' adiurazione?

È un cercare o chieder qualche cosa coll' interposizione del divino Nome, come e. g. *per amor di Dio aiutami* e simili; e distinguesi in *deprecativa* che solo può usarsi con Dio, con la Vergine e co' Santi, ed in *imprecativa* che solo può usarsi con le pure creature: onde può ciascuno scongiurare ossessi [1], e per uffizio i soli Esorcisti qualora però, come dice Benedetto XIV [2], non sia loro inibito dal Vescovo, mentre in tal caso si esige il di lui permesso. A far poi rettamente *l' adiurazione*, si esige primo, *verità* o sia vera volontà di aver la cosa così chiesta; secondo, *giudizio* o sia giusto motivo di così chiederla; *giustizia* per ultimo ossia che lecito sia il richiesto: ma per sè mortal colpa sarebbe sol quando fosse gravemente illecito il così richiesto, giacchè, al dire de' Salmaticesi [3] col Suarez ed altri, in tal caso equiparasi al giuramento mancante di giustizia, che dalla comune condannasi di colpa a proporzione della materia.

§. II.

DELLA LODE DI DIO.

221. Cosa s' intende per lode di Dio?

S' intende qualunque lode, che tributasi a Dio, e specialmente il divino uffizio formato di sette ore, o parti che sono *matutino con le laudi, prima, terza, sesta, nona, vespro* e *compieta*.

222. Può senza causa alcuna separarsi il matutino dalle laudi, ed un notturno dall' altro?

Circa alle laudi sì, perchè ciò è anche più conforme all' antico costume della Chiesa; e così tiene la comuniore col Giribaldo: ed il Concina presso lo Scavini [4] dice, *melius esse, si Matutinum recitetur vespere praecedenti, et Laudes remittantur ad diem sequentem.* Anzi, soggiunge il citato

1. Lig. lib. 3. n. 193. 2. V. la Bolla *Magno* §. 34.
3. Trat. 22. cap. unic. n. 4.
4. Tom. 2. trat. 5. disp. 1. cap. 2. art. 3. pag. 38.

Scavini, non solo il Matutino dalle Laudi, ma pure i tre notturni si possono probabilmente e lecitamente separare, almeno se non vi corre uno spazio di tempo oltre le tre ore, il che pure è secondo l' antico rito. *Neque tunc adest obligatio recitandi* Pater; *siquidem nullum hac de re praeceptum adest* [1]. Molti però col Cavalieri [2], ed altri, per la ragione di formarsi con la detta separazione dalle Laudi due ore o parti distinte, e per causa di così prescriversi dalla Rubrica nella separazione che se ne fa la notte del Natale, esigono che la detta separazione si chiuda col *Dominus vobiscum*, *Orazione*, e *Benedicamus*, e secondo il Ferraris anche col *Pater noster*, che alcuni presso Sporer vogliono che si ripeta anche al principio delle Laudi.

Ma oltre il non ricavarsi dalle suddette ragioni niuna legge generale, come ognun vede, nè certa obbligazione, i Salmaticesi così si esprimono: *quando vel Laudes a Matutinis separantur, vel unum ab alio nocturno, non erit necessarium terminare Matutinum cum oratione diei praeterquam in nocte Nativitatis ob specialem Rubricam, nec etiam Laudes cum Pater et Ave Maria inchoare, quia non sunt diversa hora canonica a Matutinis* [3]: ed oltre il Bonaccina e Sanchez dice il citato Sporer. *certe id solum ex pia consuetudine, nam de nulla lege obligante constat;* perciò anche qui può ripetersi il detto di Benedetto XIV. cioè che non si debbono porre legami quando non vi è una chiara legge che gl' imponga.

222. A quante classi possono ridursi le persone obbligate alla recita del divino uffizio?

Alle tre seguenti cioè **1**, a tutti gli ordinati in *Sacris*, non per chiara legge, come osserva con altri il Giribaldo, ma per obbligatoria consuetudine; e ne incomincia l' obbligo da quell' ora dell' uffizio, che corrisponde al tempo della loro ordinazione. **2**, a tutti i Benefiziati dal momento che hanno pacifico possesso del Benefizio: e mancandovi senza causa, peccano mortalmente, e dopo sei mesi dal detto possesso, come costa dal Conc. Lateranense [4], e dalla Bolla *Ex proximo* di s. Pio V. e dalla **20**. proposizione condan. da Alessandro VII. non possono far suoi i frutti, e senz' alcuna sentenza debbonsi però restituire alla chiesa, od ai poveri,

1. Scavini loc. cit. 2. Tom. 2. pag. 149. n. 9.
3. Trat. 16. cap 6. n. 4. 4. Sessione 9.

nè vi si può sodisfare con le limosine [1] sì corporali che spirituali fatte avanti tale omissione, bensì, al dire del Cuniliati [2], con le fatte dopo. E tutto ciò milita pienamente anche per chiunque *pensionem fructus*, *aut alias res ecclesiasticas, ut Clericus percipit*, che in simil modo non reciti almeno l' uffizio piccolo della Madonna: e soggiunge la citata Bolla ***Ex proximo*** che la restituzione è di *tutti i frutti* corrispondenti all' uffizio se tutto si lascia; della *metà* se solo il Matutino colle Laudi, o tutte le altre ore; e la *sesta parte* per ciascuna di queste tralasciata. Ed i benefiziati di Chiese, benchè solo benedette debbon fare, al dire del Cavalieri [3], l' uffizio del Titolo in rito di *prima classe* con l' ottava, come pure della Dedicazione se furon già consacrate; e se un Parroco, giacchè pel semplice benefiziato è controverso l' obbligo, avesse due Parrocchie, d' ambedue i Titolari dovrebbe nel sopra indicato modo recitare l' uffizio: e se una Chiesa avesse in diversi giorni più Titolari, basta in tal caso, al dire del citato Cavalieri, recitarlo del solo principaliore: ma eccetto il celebrarsi in dette chiese la Messa nel rito indicato, i non benefiziati neppur son tenuti al detto uffizio. 3, a tutte le professe persone religiose destinate al Coro benchè non v' intervengano; così per la sola ragione della consuetudine insegna la comune e da seguirsi [4], contro altra sentenza dal Cavalieri senza però seguirla data per probabile e praticamente sicura, basata sulla ragione di non costare certamente di detta obbligatoria consuetudine.

223. Sotto qual colpa è imposta la recita del divino uffizio?

Sotto grave giusta la comunissima; perciò mancandovi in grave materia che, al dire di s. Alfonso con la più comune, si reputa quella equivalente *ad un' intiera ora minore*, si pecca mortalmente, e con più o meno malizia a seconda delle più ore o parti dell' uffizio dello stesso giorno tralasciate: ed è proposizione condannata da Innocenzio XI, il dire che chi non può recitarlo tutto non è tenuto nemmeno alla parte che può, essendo ciò vero, al dir de' Teologi con s. Alfonso, sol quando non se ne potesse recitare che meno

1. V. la prop. 33. cond. da Ales. VII.
2. Trat. 4. cap. 11. §. 6. n. 2. e 3.
3. Tom. 1. pag. 56.
4. Lig. lib. 4 n. 142.

di quant'è una piccola ora, giacchè in tal caso, *ne sub veniali quidem recitare obligaris, quia talis modica pars non censetur aestimabilis ad finem a lege intentum*. Negli altri casi dunque vale il detto, che, *chi non può adempire a tutta la legge, è sempre tenuto a quella parte che può adempire.*

ARTICOLO I.

DEL MODO CON CUI SI DEVE SODISFARE AL DIVINO UFFIZIO.

224. In che consiste il detto modo?

In recitare il prescritto ufficio, vocalmente, intieramente, continuatamente, ordinatamente, nel tempo debito, con la dovuta attenzione: onde (eccetto il caso di Chiese aventi special Breviario, o di privilegio, come l'hanno tutti gli ascritti al terz'ordine di s. Francesco [1], di poter recitare quel della stessa Religione, o di altra se ascritti vi siano), richiedesi sotto pena di non sodisfarvi, che si reciti il *prescritto* cioè l'assegnato a quel giorno e secondo il Breviario romano, in cui però non s'include, al dir della Bolla di s. Pio V. *Quod a nobis*, nemmeno in Coro la recita dei Salmi *Graduali* e *Penitenziali*, nè, tolto il due di novembre, quella dell'uffizio de' Morti, nè della Madonna, se non se dove la recita di quest'ultimo esistesse per obbligatoria consuetudine anteriore a detta Bolla.

Mutandolo poi in altro, benchè secondo il Breviario romano, alcuni dicono che sempre sodisfasi all'obbligo, ma ciò si accosta alla seguente condannata proposizione: *In die Palmarum recitans officium Paschale satisfacit praecepto;* altri condannano di grave solo se in uguale si faccia *frequentemente*: ma ciò pure pugna co' teologici principi, che dicono non darsi coalescenza ove le piccole trasgressioni sono fra se moralmente distinte e separate; altri per la ragione che la qualità dell'uffizio è solamente modo, e sostanza di precetto è solo il dirlo secondo il Breviario romano, di sola colpa veniale condannano il mutarlo in uguale, o quasi uguale, sebbene frequentemente. Altri finalmente dicono che anche il modo è in precetto come appare dalle seguenti parole della citata Bolla: *hoc nostrum Breviarium, ac precandi, psallendique formulam in omnibus locis .... praecipimus*

1. V il Ferraris *Officium*, e Cavalieri tom. 2. p. 191.

observari . . . neminemque ex his , quibus hoc dicendi , psallendique munus necessario impositum est , nisi hac sola formula satisfacere posse : come pure da un altro formale decreto confermato da Urbano VIII. ed a tutti impostane la piena osservanza , sotto la stessa pena di non sodisfare alla recita del divino uffizio. Tale opinione è giudicata probabiliore da' Salmaticesi [1], e dal Bonaccina , e veriore dal Palao: ed il Cavalieri dice , *attentis Sac. Rit. principiis adeo certa est , ut miremur quomodo auctores in varia scissi possint esse placita ;* e della opposta dottrina soggiunge il p. Concina *nulla frui probabilitate ;* e però tranne il caso di lieve materia , come p. e. la mutazione dell' uffizio del comune di un Pontefice in quello di un confessore , per sè si giudica grave la mutazione dell' uffizio : e solo per ragione della benigna mente della Chiesa , più comunemente e più probabilmente oltre La Croix , giudica Collet [2] contro Antoine che sodisfi chi *incaute , et inadvertenter , modo inadvertentia haec culpabilis non sit , unum officium pro alio recitaverit.*

2. Che si reciti *vocalmente* , o sia in modo da potere il recitante udire se stesso , o almeno , come insegnano Silvio ed altri presso il Liguori , in modo articolato , o come suol dirsi recitare a *fiato* . E recitando in Coro la propria parte benchè senza essere uditi dagli altri si sodisfa al dire del Cuniliati , e s. Alfonso dice : *sufficit audire in confuso saltem partem alterius Chori , licet distincte nequeas audire ;* nè v'è obbligo al dir della comuniore col Roncaglia [3], di supplire a quella parte che per causa di servire al coro si omette , o non si ascolta ; così per ragion d' epicheia. 3. Che si reciti *intieramente* cioè senza sincopare le parole , mutilarle e simili, essendo ciò immune da colpa sol quando seguisse , come dice il Liguori , involontariamente, per inavvertenza, *vel balbutiem , vel inveteratam consuetudinem quae difficile vinci posset.* 4. Che si reciti *continuamente* , o sia senza interrompere la stessa ora , o parte con estranee interruzioni ; altrimenti sarebbe colpa veniale facendolo senza ragionevol causa, e lecito con causa ragionevole , che , al dire di s. Alfonso , sarebbe qualunque utilità o propria , o di altrui da non potersi differire senza incomodo , come pure l' urbanità , e *si*

1. Trat. 16 cap. 3. n. 20. 2. *De Religione* cap. 3 art. 2. q. 4.
3. Trat. 5. quaest. 2. cap. 1. quaer. 6.

velis aliquod agere, aut notare ut tollas distractionem sive solicitudinem ne obliviscaris. Licite etiam potest intermitti aliqua brevis oratio inter orandum, vel affectus, ut dicunt Anacl. ac Gobat. 5. Che si reciti *ordinariamente*, o sia in modo di non dirsi, non diverso uffizio, come p. e. Matutino del giorno seguente prima di terminare l'uffizio del giorno antecedente, non essendo ciò, specialmente con giusta causa, illecito, per la ragione di essere un debito diverso, ma bensì un'ora prima dell'altra. Tal difetto però, non solo in privato, ma fino in coro non oltrepassa, al dir del Liguori, la lieve colpa, mentre in ciò *excusat quaelibet rationabilis causa.* Ed il p. Concina tiene che fino il celebrare la Messa corale, o conventuale prima che in coro sia recitato il Matutino, per sè non eccede la colpa veniale, a motivo di non esservene grave precetto, nè una sconnessione, e grave disordine. 6. Che si reciti nel *tempo debito* cioè, in coro secondo l'uso, al dire de' Teologi col Giribaldo de' luoghi, preso moralmente; ma il difetto di questa condizione, secondo la probabiliore con s. Alfonso, non eccede la lieve colpa neppure in coro. Molti poi col Ferraris, La Croix, Diana e Palao, sebbene accordino il potersi tutte insieme recitare le quattro ore minori, ed al Vespro unirsi la compieta come dice la Glossa, vogliono peraltro che il detto modo e tempo si debba osservare anche nella recita *privata*; per la ragione che quantunque non ve ne sia legge, nè obbligo *in forza di precetto*, vi è però *ex decentia, et congruitate, et consuetudine.* Altri però lo negano, perchè non vi son leggi che l'impongano, nè la consuetudine perchè di privati può far legge; perciò secondo questa opinione basta che sia detto tra una mezza notte e l'altra. E Giribaldo contro la comuniore col Lambertini [1], che l'accorda quando il sole è più vicino all'occaso che al mezzo giorno, dice: *est probabile*, e probabilissimo il dicono i Salmaticesi che possa il matutino pel dì seguente incominciarsi due ore dopo il mezzo di del giorno precedente: Roncaglia poi [2] dice esser molto probabile che possa recitarsi all'ora dei primi Vespri.

Inoltre il p. Cavalieri prova potersi anticipare nella sera il Matutino de' Morti che per consuetudine dee dirsi per il secondo giorno di novembre; così delle *Litanie*, che se-

1. *Notif.* 24. n. 10. 2. Trat. 5. q. 2. cap. 5 q. 4.

condo moltissimi spettano più che al Matutino alla Processione, dice che dopo le Laudi del Matutino si possono recitar le *Litanie* ne' tempi dalla consuetudine prescritti, perchè sono un accessorio del Matutino, e la Rubrica prescrive di recitarle dopo; e perchè la risoluzione della *Cong. de S. Riti* del 28. marzo 1775. che dice di non potersi recitarle *ex sensu Rubricae*, siccome non osta all'anticipazione del Matutino concessa non *ex sensu rubricae*, ma *consuetudinis*, e del quale esse *Litanie* sono accessorio, così neppure alla recita delle medesime: ma altri posteriori Decreti par che distruggano l'opinione del p. Cavalieri. 7. Si richiede infine che si reciti con la dovuta *attenzione*, non solo *esterna*, ma secondo la più tenuta anche *interna;* o sia senza applicarsi non a cose compossibili con la recita, quali sarebbero, al dire di s. Alfonso, *ambulare*, *se lavare*, *induere*, *colligere herbas*, *flores*, *aut uvas*, *instruere focum*, *sternere lectum*, *perquirere Psalmos*, *aut lectiones etc.* [1] ma incompossibili con la recita del divino uffizio. E dal sin qui detto chiaramente apparisce che nella recita dell'uffizio, almeno privata, in un sol caso vi può intervenire il certo peccato mortale, cioè quando se ne muta, o se ne tralascia, o malamente si recita in grave materia, ossia in parte notevole.

ARTICOLO II.

DELLE CAUSE ESIMENTI DALL' UFFIZIO.

225. Quali sono le dette cause?

Possono ridursi alle due seguenti cioè, 1, alla dispensa, che, oltre il maggior Penitenziere il quale può commutarlo anche illimitatamente [2]. può darsi anche dal Vescovo e dal di lui Vicario *ob rationabilem causam*, *et ad breve tempus*, come dice il Ferraris [3]; ed il Superiore regolare, prescindendo anche dagli infrascritti privilègi, co' sudditi obbligati all'uffizio *solo per lo stato Religioso;* con causa ragionevole può inoltre al dire di più Dottori col Giribaldo dispensarvi assolutamente, *quia dispensat non in iure communi*, *sed in iure Religioso*. 2. all'impotenza, ossia al non poterlo recitare senza grave incomodo. Ond'è che secondo il Liguori, sarebbe

1. Questa opinione vera speculativamente, non è da seguirsi in pratica.
2. V. la Bolla *Pastor bonus* di Benedetto XIV. §. 30.
3. *Dispensa* art. 5. n 32. e 33.

scusato dalla recita del divino uffizio chi nel dirlo *pateretur graves anxietates* ... ed aggiunge: *si quis ob suam infirmitatem certus est non posse totum officium recitare, et dubitat an possit partem, probabiliter ad nihil tenetur.* Soggiunge ancora che sono scusati quei che prudentemente credono, o temono, che per causa di tal recita sia per sopraggiunger loro una notevol gravedine di capo, o crudità di stomaco, o lassitudine di forze, *vel si credant febrim tardius esse remittendam. Ita ex capite* 3. *cleric. dist.* 91. *ubi*, poco però chiaramente, *dicitur*, *quod excusat ab officio inaequalitas corporis*, *quod non significat morbum gravem*, *ut bene advertit La Croix; et hoc probabiliter admittitur etiam si infirmus per magnam diei partem legeret librum ad animum solandum.* Se poi riuscisse dirlo col compagno allora, secondo la più tenuta con lo stesso Liguori e Salmaticesi, v'è obbligo di recitarlo, qualora peraltro, almeno da chi non è benefiziato, possa aversi *gratis*, *et sine magno incommodo*, o come s'esprimono i detti Salmaticesi *sine aliquo incommodo; nec debet esse circa hoc nimis anxius*, *et solicitus;* e la ragione è, perchè ogni precetto esige che ad osservarlo si pongano i mezzi ordinàri com'è questo. Benchè molti altri presso i citati Salmaticesi lo negano, specialmente in chi non fosse solito di usare il compagno nella recita del divino uffizio, per la ragione che il recitare in compagnia è privilegio, perciò non può esservi obbligo d'usarne; ed anche perchè probabile è giudicata questa opinione dal Pelliz. Sanchez ed altri, e il Diana la giudica probabile egualmente che l'opposta.

Per non esservi poi legge, è comune, secondo il Roncaglia, che la situazione in dir l'uffizio, non è per sè in precetto nemmeno in coro, perchè le Rubriche di genuflettere ec. son direttive; ma in precetto è però che nelle Cattedrali, nelle Collegiate, e nelle Chiese dei Regolari *horis debitis devote psallatur* [1]; onde dee recitarsi *nelle Chiese* ossia in luogo da potersi, almeno moralmente dir Chiesa, come la sagrestia, o Cappella contigua. Cesserebbe poi un tal obbligo, al dir di varii Teologi col Rotario, quando non v'intervenissero almeno quattro individui, e nelle Religioni almeno quattro Novizi; e Mazzotta col Pelliz. e Tamb. dice

1. *Clem.* 1. *de cel. Missarum.*

che probabilmente non son tenuti a Coro se sieno solo quattro o cinque; *etsi vel duo sufficiant ad rigorem Chori.*

ARTICOLO III.

PRIVILEGI BOLLATI DEI REGOLARI CIRCA IL DIVINO UFFIZIO.

226. Quali sono i detti privilegi?

I Superiori Regolari, benchè semplicemente locali [1], oltre al poter dispensare co' propri sudditi come i Vescovi, posson anche commutar l'uffizio a' sudditi non ordinati *in Sacris* [2]. Il Generale de' Gesuiti e i deputati da esso poi, posson commutarlo ai sudditi benchè ordinati *in Sacris* [3]. 3. Tutti i Religiosi godenti della comunicazione de' privilegi posson sodisfare al divino uffizio con quello di coloro con cui lo recitano [4]; attesa però la Bolla *Quod a nobis* di s. Pio V. alcuni presso il Cavalieri, accordano questo privilegio a quei soli, che lo recitano con chi usa del Breviario romano, e indistintamente agli altri. E una dichiarazione de' Sacri Riti al dubbio settimo dice: *Regulares in privata officii recitatione extra Chorum se conformantes calendariis conventuum in quibus, sive ad tempus, sive perpetuo, actualiter morantur, satisfaciunt oneri recitationis horarum canonicarum.*

Tutte le persone Religiose, che per causa, o ragionevole occasione non possono qualche volta dir leggendo *horas suas... possunt dicere Pater noster*, ossia l'uffizio de' conversi, o delle converse se fosser Monache. Tanto apparisce dalla Bolla *Solet annuere* d'Innocenzio IV. fatta ed emanata per le Monache di s. Chiara, e per comunicazione estesa, come ben nota il p. Cavalieri, anche a tutte le altre persone Religiose; nè per usare di questo privilegio ricercasi, come costa dalle addotte parole della Bolla, dipendenza dal Superiore, nè confessore, nè grave difficoltà, od incomodo. Concesse inoltre lo stesso Pontefice alle istesse monache di s. Chiara, che per mancanza di capacità, se ve ne fossero,

1. V. la Bolla *Romanus Pontifex* di s. Pio V. §. 3.
2. V. la Bolla *Etsi a summo* di Leone X. §. 42.
3. V. la Bolla *Sacrae Religionis* di Giulio III. §. 4.
4. V. la Bolla *Dilectis* d'Innocenzio IV. e quella di Gregori IX. *Pio vestro Collegio.*

potessero assolutamente recitar l' uffizio delle converse invece del divino [1].

E Clemente VII. concesse a' Padri Teatini che i Superiori, *pro tempore existentes cum clericis et sociis suis, qui praedicationi verbi Dei, audientiae Confessionum, et sacrae Theologiae, ac sacrorum Canonum studiis, aut studio literarum sacrarum occuparentur, seu infirmitate, aut infirmorum curatione, et ministerio pro tempore praepedirentur, super recitationem divinorum officiorum ad hoc ut ipsi occupati vel impediti, certum Psalmorum per ipsos Superiores eis assignandorum numerum, non minus 7, aut 6, cum divisione, ac Orationem Dominicam septies, Symbolum Apostolorum bis; graviter autem aegrotantes* [2] *Orationem Dominicam semel, et Salutationem Angelicam septies in die recitando, septem horis Canonicis, et toti divino officio satisfecisse censerentur, et cum quibusvis clericis, et sociis vestris in praeveniendo, vel postponendo, uniendo, vel decidendo in communi, vel speciali horas Canonicas, ac in breviandis et protrahendis lectionibus.... dispensare possint per alias* [3].

§. III.
DEL VOTO.

227. Cos' è il voto?

È una promessa deliberata e spontanea fatta a Dio di un bene migliore e possibile; onde se tale non fosse quando si fa, non sarebbe voto, benchè dopo il fatto addivenisse, perchè la regola 18. del gius dice che, *non firmatur tractu temporis quod de iure ab initio non subsistit.* E siccome la violazione del giuramento porta in ordine a Dio solo irriverenza, e quella del voto anche infedeltà; così, dice s. Tommaso, *votum ex ratione sua est magis obligatorium quam iuramentum;* e però più reità contiene in sè la violazione. Si dice il voto *promessa* perchè ci vuol vero animo di promettere, o sia d' obbligarsi; nè basta il solo desiderio, o proposito di fare quella tal cosa. Si dice *deliberata*, perchè pel voto qualunque siasi, esigesi, al dire del Roncaglia e del Liguori [4], piena ossia tanta avvertenza, quanta se ne

1. V. la Bolla *Cum omnes* de 6. agosto 1247.
2. Ossia, come dicono i Salmaticesi, al quanto aggravati; giacchè la grave malattia esime senza privilegi.
3. V. la Bolla *Dudum* §. 2. 4. Lib. 3: n. 196.

richiede a peccare mortalmente; ma se non costi in contrario, sempre si presume, al dire degli Autori citati, nei voti fatti dopo l'uso di ragione. Si dice *spontanea* ossia fatta liberamente, perchè se fosse fatta per grave timore incusso *ad hoc*, da causa estrinseca libera, ed ingiustamente, nullo è il voto della professione Religiosa, e tutti gli altri ancora, al dire della probabiliore col Roncaglia [1] e Cuniliati, perchè non accettati da Dio, che non può dar valore alle ingiustizie.

E lo stesso dicasi de' voti fatti con errore in quanto alla *sostanza*, o *circostanza sostanziale*, come in chi credesse p. e. di ottone il calice promesso con voto e fosse d'oro, o del valore di dieci monete e fosse di trenta; o quando tale errore fosse intorno al fine non *secondario*, ma *principale*, o *movente* o sia intorno alla causa, o ragione motiva qual è quella per cui alcuno principalmente si mosse a fare il voto, o anche intorno al solo fine o circostanza *accidentale* ma ridotta in condizione, come in chi facesse voto di dare un calice purchè valesse solo dieci scudi, onde se vale benchè poco di più, il voto non terrebbe per non avverarsi la condizione, o intenzione del vovente.

Si dice una promessa *fatta a Dio*, perchè essendo il voto atto di *Latrìa*, può farsi al solo Dio, o se alla Vergine, o a' Santi, con relazione almeno implicita a Dio: laonde non sarebbero voti, ma solo semplici promesse, se senza tale relazione, a' Santi, o alla Vergine Maria si facessero. Si dice di un *bene migliore*, perchè la cosa che si promette, in sè o almeno nelle sue circostanze dee esser più bene, più perfetto il farla od ometterla che il suo contrario; perciò non solo nulli sono i voti di cose cattive, o indifferenti, o disgiuntivi in modo che una parte sia buona e l'altra cattiva, come in chi facesse voto di digiunare, o di rubare e simili, ma di più pel pravo animo di eseguirle, e per la grave irriverenza a Dio, mortal colpa sarebbe quando tali cose fossero cattive gravemente, e secondo l'opinione creduta probabiliore dal Liguori anche se fossero lievi, qualora come avverte Lessio s' intenda prometterle a Dio come gradite ad esso: molti però con Soto e Navarro lo negano, per la ragione che se veniale solamente è l'adempier tali voti, anche il farli non può esser più grave. Così pure son nulli i

1. Trat. 8. quaest. 2. cap. 2. quaer. 2.

voti di cose benchè per sè buone, fatti però per *principal fine* cattivo, o indifferente, o sia con fine viziante non il *solo vovente* ma *il voto* o *la cosa promessa*, come di digiunare per ipocrisia, o per avaramente risparmiare, o se Dio darà grazia di rubare, di fare il duello e simili: e validi sono per lo contrario se il fine viziasse solo *il vovente*, quali sono tutti i fini secondàri, o non vizianti l'opera, come in chi facesse voto di digiunare principalmente ad onorar Dio, e secondariamente per esser lodato, o di digiunare se uscirà sano dal duello, e simili; giacchè la sanità, o l'uscir sano dal duello e simili, in sè è bene, o almeno non è male; e però non vizia che il solo vovente a motivo del fine che ha di fare il duello e simili. Nullo è altresì il voto di non far più voti per non essere *de meliori bono*, eccetto se per alcuno attesa la sua scrupolosità, o troppa proclività a far voti fosse ciò praticamente migliore; ed in tal caso se dopo ne facesse non varrebbero per non essere per tal soggetto *de meliori bono*: ma se il voto fosse solo di non farne senza licenza, e dopo ne facesse con avvertenza del primo voto, varrebbero, a motivo che ciò vizia non il voto stesso ossia l'opera, ma solo il vovente, e nulli sono se mancano di detta avvertenza, a motivo della generale intenzione che ciascuno ha di non volere agire che lecitamente, e di aver l'errore, ossia l'inavvertenza dato causa al voto.

Si dice *possibile*, perchè se fosse di cose non solo fisicamente, ma anche moralmente impossibili, ossia molto difficili, come p. e di fuggir tutti i veniali, di star digiuni per quattro giorni, e simili, il voto perchè avente natura di legge, non terrebbe, eccetto se il promesso impossibile fosse *divisibile*, giacchè prescindendo da speciale intenzione del vovente, essendo una parte divisa che insieme non sia solo *accessoria*, possibile, circa a questa terrebbe il voto; ed al contrario se niuna fosse possibile, o solo la parte accessoria. Laonde se uno fa voto di costruire un monastero e non può che una parte, a niente è tenuto; e viceversa se potesse costruire il monastero benchè senza qualche accessorio.

ARTICOLO I.

DELLE VARIE SPECIE DEL VOTO.

228. Di quante sorte è il voto?

Tacito o implicito, ed espresso o formale; reale, personale

e misto; semplice e solenne, perpetuo e temporale; assoluto; e condizionato; penale e non penale; riservato, e non riservato. Il *tacito* è quello fatto non espressamente, ma incluso v. g. in qualche altra azione, come quello di castità nell'ordin Sacro: *l' espresso* è quello che si proferisce esternamente colle parole: il *reale* è una promessa di qualche cosa da darsi dal vovente, o di qualche azione da farla esso fare col mezzo di altri come v. g. di mandare un servo a faticare per la Chiesa; e questo per ragione del contratto almen tacito di subire i pesi reali del defunto, non per religione, ma per giustizia passa anche agli eredi. Il *personale* è una promessa d'un'azione da farsi dal vovente, perciò non passa all'erede: il *misto* comprende il reale e personale; come p. e. se uno promettesse di fare una pellegrinazione e l'offerta d'un calice. Il *semplice* è quello non accettato in perpetuo dalla Chiesa; ed il *solenne* è quello che come tale viene accettato; tal è il voto annesso agli ordini Sacri, e alla professione Religiosa: il *perpetuo* è quello che riguardo al tempo vien fatto illimitatamente, perciò si estende a tutta la vita, com'è il voto d'entrare in una Religione approvata [1], il *temporale* è quello che vien ristretto a un tempo determinato. L'*assoluto* è quello fatto senza condizioni; il *condizionato* viceversa, ma affinchè questo obblighi, si richiede che la condizione s'avveri, non in *equivalenza*, ma propriamente; onde se alcuno facesse voto d'ingresso in Religione se si mariterà la propria sorella, per se non è tenuto, dice Roncaglia [2], se essa muore, o si fa Monaca. Al voto condizionato si può inoltre, almeno in qualche modo, ridurre anche il *disgiuntivo*, come di digiunare, o di udire la Messa. E in questo il vovente può eleggersi una parte a piacimento, ed eletta benchè decisivamente, e divenuta impossibile, come pure divenuta impossibile avanti l'elezione, non è tenuto all'altra, a motivo che cesserebbe la libertà della elezione. Sussistendo peraltro ambe le parti, anche dopo fattane l'elezione, può, al dir de' Teologi con s. Alfonso [3], farne la mutazione, come pure eseguirne or l'una, ora l'altra parte.

Il *penale* contrario al *non penale*, è quello a cui è annessa qualche pena; e dicesi penale *puro* quando il voto cade solo

1. Scavini. trat. 5. disp. 2. cap. 1.
2. Trat. 8. q. 2. cap. 2. quaer. 6. 3. Lib. 3. n. 224.

sulla pena, come in chi facesse voto di dire un Rosario se giuocherà: e *misto* o *doppio* dicesi quando cade su la cosa e su la pena, come in chi dicesse: *fo voto di non giuocare*, e *fo voto di recitare un Rosario se giuocherò:* il che, al dire del Cuniliati [1], intendesi *di tutti i giuochi* se fecesi per motivo di mortificazione; da' soli difettosi, se per non *dissipare il tempo;* da soli dissipatori, se per non *dissipare il denaro*; da' soli pericolosi se per *non bestemmiare* ec. Laonde in questo si viola il voto tanto col giuocare, quanto col non sodisfare alla pena, e nel primo ossia nel *penale puro* solo col non sodisfare alla pena. Il *doppio*, prescindendo da diversa intenzione del vovente, o d'esser la pena prodiga (giacchè essendo mala mai legherebbe se fosse indivisibile, e solo finchè è lecita se fosse divisibile) tutte le volte obbliga, al dire del Roncaglia [2], alla pena, ed il *puro* solo la prima volta, a motivo che tanto indica, ed esige la forza di tal voto: ma ambedue perchè privi di colpa esimono dalla pena quando si trasgredissero con invincibile ignoranza od inavvertenza del voto e della pena, ed anche della sola pena, perchè essendo posta per modo di medicina, non può aver luogo quando non è avvertita, e perchè oltre il citato Liguori e Roncaglia, così insegnano altri gravi Dottori co'Salmaticesi [3].

Il *riservato* è quello la di cui dispensa spetta al Papa in modo che, non col dispensarne come per equivoco giusta Sanchez, dissero il Cuniliati e il p. Ferraris e il Piselli, ma col commutarlo altri *praetextu facultatum concessarum a nobis* cioè da Sisto IV. vi è la papale scomunica inflitta dall' *Estravag. Et si Dominici de poenit.* Ma siccome questa legge non parla della commutazione fatta da' voventi stessi; così chiaro apparisce che: *non promissum infingit*, *qui in melius illud commutat* [4], e come rilevasi dal Diana [5] contro altri, *in melius* a questi non è inibito. Il *non riservato* per lo contrario è quello dispensabile anche dai Prelati inferiori.

229. Quali e quanti sono i voti riservati?

Sono cinque cioè, il voto di castità, d'ingresso in qualche Religione approvata, e dei tre pellegrinaggi cioè, al santo

1. *De voto* §. 3. n. 5. 2. Trattato 8. q. 2. cap. 2. quaer. 9.
3. Trat. 17. cap. 1. n. 175. 4. *C. pervenit. De iureiur.*
5. Tom. 8. trat. 4 ris. 73.

Sepolcro, a s. Giacomo di Galizia, ed a' ss. Pietro e Paolo di Roma.

230. Che condizioni si esigono perchè i voti siano riservati?

Che siano *certi*, *assoluti*, *e perfetti;* cioè 1, non condizionati di vera condizione, ossia di futuro contingente; 2, fatti da puberi con animo d'obbligarsi *sub gravi;* 3, per affetto alla virtù, onde tali non sarebbero se fosser fatti per ottenere la sanità ec. 4, senza timore neppur leggiero; 5, che non siano disgiuntivi in modo di essere una sola parte riservata, come in chi facesse voto di castità o di digiunare; onde sebbene fosse eletta la castità senza farne insieme nuovo voto, luogo non ci avrebbe la riserva: e la ragione di tutto ciò è perchè trattandosi di riserve che sono pesi e gravami, non in largo, ma in istretto senso si debbon prendere.

ARTICOLO II.

DELL' OBBLIGAZIONE DEL VOTO.

231. Come obbliga il voto?

Obbliga a seconda della materia, e dell'intenzione del vovente; cioè *sub gravi*, se grave è la materia e l'intenzione del vovente; e *sub levi*, quando lieve è la materia, benchè grave fosse l'intenzione, a motivo che questa sola non può, come insegna il Liguori [1] contro altri, far legge grave senza grave materia in sè, o almeno nelle circostanze. E siccome con giusta causa possiamo apporre ostacoli all'osservanza delle leggi, così pure al voto: anzi se questo fosse almeno implicitamente condizionato e simili, come i voti fatti se altri consentirà, o dai figli impuberi ec. illecito solo sarebbe apporveli con *dolo*, *vel fraude*, come violentando il padre a non consentire, a irritarli ec.

232. Quale circa il voto si reputa materia grave?

Molti Dottori dicono quella che tale si giudica ne' precetti ecclesiastici; ma siccome Lessio [2], Sanchez ed altri presso Mazzotta per peccare gravemente nelle promesse gratuite esigono materia quattro volte più che nel furto, o almeno come dice Antoine *maggiore* che nel furto; così parrebbe nel caso presente.

233. Che peccato è il differire l'adempimento de' voti obbliganti *sub gravi?*

È grave, se grave ne sia la dilazione; e lieve poi se leg-

1. Lib. 3. n. 111. 2. Lib. 2. cap. 18. n. 56.

giera. E siccome ne' voti perpetui v. g. di servire alcuno per sempre allo spedale, quanto più si tarda a soddisfarvi, tanto più di servizio, o materia si toglie al voto; così col dilazionare in questi più facilmente si arriva a colpa grave che, Roncaglia [1] e Liguori [2] vi riconoscono, quando la dilazione oltrepassasse i due o tre anni, negli altri no a motivo di poco togliere al divin culto chi p. e. invece di recitare due anni prima un promesso Rosario, lo recita dopo.

234. Col trasgredirsi un voto grave, ma in diverse volte moralmente discontinuate e sempre in materia in sè leggiera, o se grave solo copulativamente, come si pecca?

Se tali lievi mancanze *coalescunt* come v. g. in chi avendo fatto voto di dar dieci scudi con facoltà di darli a pochi soldi per giorno, o per ogni volta, se ne lasciasse in materia grave pecca gravemente, perchè torrebbe grave materia al voto; e solo venialmente se *non coalescunt* come in chi solo facesse voto di dare pochi soldi al giorno, o di osservare la castità, e poi con replicate lievi mancanze in ciò difettasse.

235. Qual'è la regola, oltre l'intenzione del vovente, che di tutte è la principale, per conoscere quando tali lievi trasgressioni *coalescant*?

Coalescunt quando sebbene si fissi l'adempimento a poco per volta, il voto però, o materia promessa è *per modum unius*, come nell'addotto esempio di dar dieci scudi, o di recitare tutto il Salterio con libertà di recitarne a poco per giorno e simili; benchè altri dicano che *coalescunt* se i voti sono *reali*, e diversamente se *personali*; ma ciò è meno preciso, e meno sicuro del primo modo, come è manifesto. Al contrario *non coalescunt* quando il promesso è non *per modum unius* ma *per modum partium*, come in chi facesse voto di dare ogni dì due soldi a' poveri, o di recitare tre *Ave Maria* ogni giorno, o di recitare un salmo del Salterio e simili.

236. Col passare del giorno, o del tempo, in cui si fa voto di fare una qualche cosa, ne cessa l'obbligazione?

Se il tempo si fissò *ad finiendam obligationem* cessa, benchè osservato non si fosse il voto con colpa; e la ragione si è perchè era legge affissa al giorno, come la Messa alla festa; perciò col passare del giorno finisce. Se poi era solo *ad*

1. Trat. 8. q. 2. cap. 3. quaer. 1. 2. Lib. 3. n. 221.

solicitandam, non cessa, perchè l'obbligo non era affisso al giorno.

237. Quale al dir de' Teologi [1] è la regola, prescindendo dall'intenzione del vovente, che di tutte per così dire è la chiave, per conoscere quando nel voto la fissazione del tempo sia *ad finiendam*, o *ad solicitandam obligationem?*

Ne' voti personali siccome il vovente contempla principalmente non la cosa come ne' reali, ma l'atto insieme con le circostanze del tempo ec. però si reputa *ad finiendam* e nei reali *ad solicitandam;* onde chi fa voto di fare limosina, e recitare il venerdì il Rosario, passato e non adempiutovi, cessa l'obbligo del Rosario, ma non già di far limosina. Ne' dubbi poi, i voti, come rilevasi dal sentimento comune de' Teologi [2], e dal *Capo ex parte de censib.* debbonsi interpetrare per la parte più mite, e meno aggravante.

ARTICOLO III.

DEI MODI PER CUI CESSA IL VOTO.

238. Per quanti capi o modi può cessare il voto?

Per li cinque seguenti; ossia primo da per sè; secondo con la professione religiosa; terzo con l'irritazione; quarto con la dispensa; quinto con la commutazione. Il primo dei detti capi o modi dicesi *intrinseco*, gli altri *estrinseci*; e posson' anche cessare col cedervi, come nota Sporer, quello per cui almeno principalmente furon fatti.

Cessa il voto col divenire inosservabile in perpetuo, o pel tempo in cui obbliga il voto, o con essere notabilmente mutata la materia o la promessa in modo da giudicarsi, come dicono molti con s. Alfonso [3] moralmente diversa, benchè altri col seguente testo di s. Tommaso dicono: *id liberare a voti, vel iuramenti obligatione, quod si a principio notum fuisset, ea fieri impediret*, e finalmente ne' temporali coll'esser finito il tempo e simili. Con la professione Religiosa cessano i voti, perchè in essa chi ha voti fa a Dio un totale sacrifizio di sè, onde tranne al dir del Lezzana [4] i passati in vincolo col terzo, cessano per una tal professione tutti i vincoli con Dio si per voto che per giuramento.

1. Liguori lib. 3. 220.
2. Liguori lib. 1. n. 28. e lib. 3. n. 224.
3. Lib. 3. n. 187.
4. Tom. 1. cap. 3. n. 7.

239. Cos' è qui l' irritazione, e come per essa cessano i voti?

È un annullamento, o sospensione del voto fatta da chi ha potestà dominativa sulla volontà del vovente, o sull' uso della persona, o materia del voto; perciò distinguesi in *diretta* e *indiretta*. La prima è quella fatta da chi ha potestà dominativa sulla volontà del vovente, come su' loro sudditi i regolari Superiori, tra' quali eminentemente è anche il Papa rapporto a tutti i Regolari, e l' Ordinario riguardo alle Monache a sè soggette; come pure al dir de' Dottori co' Salmaticesi [1], le Superiore regolari in ordine alle suddite loro: e però eccetto i voti sostanziali, al dire del Tridentino [2], e di passare a Religione più stretta ai detti Religiosi concesso dal Cap. *Licet de Regul.* possono i Superiori de' Regolari irritare tutti i voti e giuramenti de' sudditi, perchè hanno imbibita la condizione *se il Superiore non gli irriterà.*

Simile potestà, in mancanza del padre estesa anche ai Tutori e Curatori, come in mancanza de' genitori agli avi ed alle ave [3], l' hanno non solo i padri, ma anche le madri su tutti i voti fatti da' loro figliuoli nella impubertà; eccetto al dir de' Dottori col Reinfestuel [4], se fatti puberi gli avessero così ratificati: cioè, primo conoscendoli irritabili; secondo con animo d' obbligarsi come se mai non si fossero obbligati. Nè può seguirsi Antoine [5], che con tanti altri citando il *Cap. Puella* nega alle madri la detta facoltà; mentre s. Tommaso dice assolutamente; *potest irritari*, (non per patrem,) ma *per parentes*: e lo stesso pure conferma pienamente il citato capo dicendo: *puella si ante duodecim annos aetatis sponte sua sacrum sibi velamen assumpserit, possunt statim parentes eius, vel Tutores id factum irritum facere si voluerint.* E la detta facoltà da un' opinione del Roncaglia, e secondo lo Scavini l' insegnano anche Layman, Lessio, Sporer ed altri, e da s. Alfonso qualificata almeno estrinsecamente probabiliore, contro altri che l' ammettono solo *indiretta*, accordasi anche a' mariti sopra tutti i voti fatti dalle loro spose nel tempo del matrimonio, benchè da adempirsi dopo; e la ra-

1. Tract. 17. cap. 3. n. 41.
2. *Sessione* 25. cap. 1. *de Regul.*
3. Liguori lib. 3 n. 229.
4. Lib. 3. tit. 34. n. 14. 5 De voto q. 8.

gione è, perchè le mogli dipendono dai loro mariti [1] quasi come i Religiosi da' Superiori, ed i figli impuberi dai genitori.

La seconda ossia l' irritazione *indiretta* è quella fatta da chi ha potestà dominativa solo sull' uso della materia, o della persona del vovente, come il Superiore sulla persona de' Novizi, il padrone de' servi, la moglie sui voti del marito pregiudicevoli alla vita sociale, i padri e loro vicereggenti nei voti de' figli puberi pregiudicevoli alla domestica amministrazione ec. come pure, al dir de' Dottori con s. Alfonso [2], le madri nelle cose di loro pertinenza.

240. Che differenza, oltre il detto, passa tra l' irritazione diretta e l' indiretta?

La *diretta* toglie affatto il voto, nè più rivivisce, l' indiretta solo lo sospende: la diretta non esige causa, e per sè è lecita, al dire del citato Roncaglia, e della veriore con s. Alfonso, anche senza causa, e fino dopo dato il permesso di far voti, a motivo che portan seco la condizione *nisi Superior irritaverit; l' indiretta* poi esige una causa; perciò sussiste solo finchè dura la causa.

241. Come cessa il voto con la dispensa?

Con esser dispensato dalla legittima potestà con causa v. g. di maggior gloria di Dio, o bene della Chiesa, o della Repubblica, o di esser fatto il voto con qualche timore, o indeliberazione, o di essere impeditivo di maggior bene o pace come negli scrupolosi, o esservi pericolo di trasgressione ec. la ragione è perchè essendo la legge del voto non umana, non può validamente dispensarsi, al dire del Giribaldo [3] e della comune de' Teologi, dagli inferiori, e neppure dal Papa senza causa; anzi per l' addotta ragione esigesi, come avverte Sanchez [4], maggior causa, che per dispensare nella legge solo umana.

242. Di quante sorte è la potestà di dispensare ne' voti ed in chi esiste?

Altra è *ordinaria*, ossia in forza dell' ufficio, ed altra è *delegata*, ossia concessa da chi l' ha ordinaria. La prima, come rilevasi dal Capo 16, e 18 di s. Matteo, e dalla prassi della Chiesa, esiste nel Sommo Pontefice, ed in tutti i Pre-

1. V. i can. 4. 11. 12. 16. 17. caus. 33. q. 5. 2. L. 3. n. 229 239.
3. De matrim. cap. 4. n. 37. e cap. 18. n. 29.
4. Lib. 4. sul decal. cap. 45. n. 19.

lati sì secolari che regolari aventi giurisdizione nel fôro interno ed esterno, eccetto in questi ultimi i voti riservati, ed i passati in vincolo, o contratto oneroso col terzo, ne' quali cessa loro la potestà di dispensare. La seconda esiste in coloro a' quali è stata concessa da chi l'ha ordinaria; e tali sono anche tutti i confessori regolari in ordine a tutti i cristiani, perchè oltre il concesso ad essi da Gregorio XIII. di commutare i voti anche giurati, di dispensarli fu loro accordato da Giulio II. e da Leone X. con la Bolla che incomincia *Etsi a summo rerum* con la quale concede ai detti Religiosi che possano a tutti i fedeli che dai medesimi si confessano *vota per eos pro tempore emissa ... in alia pietatis opera commutare, et desuper cum eisdem voventibus dispensare, exceptis tamen votis ... super quibus esset Sedes Apostolica merito consulenda.* Nè tali concessioni sono rivocate dalle due Bolle *Romanus Pontifex* di Clemente XII. perchè la seconda revoca i soli privilegi concessi da Benedetto XIII. e la prima lascia espressamente in essere i privilegi concessi per Bolle, Brevi apostolici ec. quali sono i presenti, per questo è certa la detta facoltà. E secondo la sentenza, al dire di s. Alfonso [1], probabile non meno della opposta, e assolutamente tenuta dal Roncaglia benchè da altri contradetto, si estende anche ai voti giurati; e questi conchiude che chi può sciorre i voti può anche i giuramenti, su cui non abbia gius il terzo, a motivo che si equiparano.

243. Cos'è, e da chi può farsi la commutazione de' voti?

La commutazione è un surrogare all'opera promessa con voto un'altra; e questa oltre il potersi fare da chi ne ha ordinaria o delegata giurisdizione di dispensarvi giacchè ha il più, siccome il *capo Pervenit de iureiurand.* non solo *in melius eiusdem speciei* come dicono alcuni, ma dice assolutamente *non promissum infringit, qui in melius commutat*, così *in melius* benchè di diversa specie, e come dice s. Alfonso [2] anche in certo eguale, ed insieme probabilmente migliore, può farsi anche dallo stesso vovente. Perciò avendo alcuno un voto v. g. di digiunare in un certo giorno, o di recitare il Rosario e simili, siccome aggiungendovi p. e. qualche *Pater* od *Ave*, diviene, come avverte Leandro [3], il detto digiuno o

1. Lib. 3. n. 190. 2. Lib. 3. n. 244.
3. *De poenit. dist.* 14. quest. 157.

Rosario migliore; così il vovente stesso può da per sè liberamente commutarselo in altro giorno o tempo. Ed il citato Liguori soggiunge che facendosi la commutazione non in *eguale*, ma anche in *poco inferiore*, per la ragione che chi dà il quasi uguale non manca in quanto al sostanziale, vi è perciò sentenza probabile quanto l'opposta, che sia valida benchè illecita, ma solo venialmente.

244. Tra la commutazione fatta dal vovente, e quella fatta dalla potestà legittima vi passa differenza?

Si; perchè in quella fatta dalla potestà legittima e perciò munita di facoltà, basta che la commutazione si faccia in eguale moralmente; e rendendosi, benchè per colpa, impossibile la cosa surrogata, secondo la comune contro Antoine non v'è obbligo com'è sempre nella fatta di autorità privata, di ritornare alla materia commutata, sebbene per esser privilegio, possa il favorito sempre ed a piacimento osservarla invece del commutato.

§. IV.

DEL GIURAMENTO.

245. Cos'è il giuramento?

È un chiamar Dio in testimone di qualche detto o promessa; o come dice s. Tommaso è *assumere Deum in testem*. E può chiamarsi *esplicitamente*, ed *implicitamente*. Il primo modo è quando chiamasi Dio in testimone di qualche cosa in modo espresso p. e. *quanto è vero Dio; chiamo Dio in testimonio* e simili. Il secondo è quando si chiama Dio in testimonio non espressamente, ma solo in equivalenza, come lorchè si nomina qualche creatura in cui risplende in modo particolare lo stesso Dio, o si fa qualche atto che ha con lui speciale relazione: come p. e. *per questa croce; per questo cielo; per questa terra di Dio* [1] e cose simili: onde se non s'intendesse tale relazione a Dio non sarebbe giuramento neppure implicito; perchè la creatura s'invocherebbe solo come creatura; giacchè non essendoci intenzione di chiamar Dio in testimonio, neppure le stesse formule espresse di giuramento sarebbero giuramenti, come apparisce da tutti i Teologi col Filiucci [2], a motivo di mancarvi l'intenzione di chiamare lo stesso Dio in testimonio, che è l'essenza del giuramento. Così pure non sono formule di giuramento il dire p. e. *lo sa*

1. Biamonti meditazioni tom 3. 2. Trat. 25. cap. 6. q. 1.

Dio, *Dio mi vede*, *Dio vede il mio cuore*, *in verità santa*, perchè con tali parole non si cita Dio a testificare ciò che si dice, ma si asserisce soltanto narrativamente, che ciò lo sa. Nemmeno son giuramenti certe espressioni che talora si fanno come v. g. *per questo ci metterei la testa*, *darei la vita*, *verserei tutto il sangue ec.* nè giurasi eziandio col dire *certo*, *certissimo*, *in verità*, *da galantuomo*, *da cristian battezzato* e simili; perchè anche in queste formule manca l'invocazione espressa, o tacita, diretta o indiretta di Dio essenzialmente necessaria a formare il giuramento, onde se tali cose si diranno sul falso, saranno vere bugie, e più gravi delle altre, ma non già spergiuri.

246. Essendosi detto non esser giuramento il dir le parole di giuramento senz' animo di giurare, sarà lecito il dirle?

No certamente; perchè esprimendosi con frase di giuramento e non farlo, se non altro si commette, come abbiam detto, una menzogna: e perchè il dire che *quando vi è motivo è lecito il giurare senz' animo di far giuramento, o grave, o leggera che sia la cosa*, è la 25. proposizione condan. da Innocenz. XI. E però, prescindendo da' contratti e giudizi, in cui se grave fosse il danno, sarebbe grave il così giurare, non per lo spergiuro, ma pel danno, a motivo che il giudice, e l'altro contraente han diritto al vero giuramento, certo è colpa veniale a farlo sul vero, e sul falso la comune col Roncaglia e Liguori ci giudica il mortale, per la ragione che in tale spergiuro benchè solo *apparente*, pare che v' intervenga una grave irriverenza al divin Nome; e perchè com' è sempre grave l' idolatria, la bestemmia, l' infedeltà benchè senz' animo, così il detto giuramento. Ma Sporer, Tamburino, Mazzotta ed altri presso Lessio [1] condannano solo di veniale; perchè il giuramento senz' animo di giurare, come mancante della sua essenza, siccome secondo tutti i Dottori col Filiucci [2], non è giuramento; così non è più che una vana invocazione del divin Nome; e perciò per esso non vale la parità della bestemmia, idolatrìa ec. perchè queste sempre son tali.

Sicchè il giurare nel modo suddetto nel vero per sè è sempre veniale; e ne' contratti e giudizi è peccato a propor-

1. *De iustitia* lib. 2. cap. 42. n. 43.
2. Tract. 25. cap. 6. q. 1.

zione del danno o violazione del precetto del giudice: e sul falso vi è questione se grave sia o se lieve colpa contro la Religione. Lo stesso di chi fa un giuramento promissorio senz'animo d'obbligarsi, a motivo che l'obbligazione essendo l'essenza di questo giuramento, col solo escluderla si toglie l'essenza al giuramento, e perciò si paragona, al dir della comune co'Salmaticesi, Liguori ed altri, a quello di chi giura senz'animo di giurare; onde è colpa veniale se si fa sul vero, o sia con animo di adempire; a seconda del danno ec. se ne'contratti e giudizi, ed è in questione, giusta il detto di chi giura in bugia senz'animo di giurare, la gravità della colpa, se in falso, o sia senz'animo di adempiere si faccia. Con più chiarezza per altro e precisione possiam dire che, se uno giura senz'animo di giurare, e di adempire la promessa senza dubbio pecca gravemente. Se pel contrario giura con animo di compierla, ma senz'animo di giurare, è probabile, che pecchi sol venialmente, perchè allora non v'è altra colpa, che nominare il Nome di Dio invano. Lo stesso dicasi di chi giura senz'animo d'obbligarsi, perchè tal promessa non è vero giuramento promissorio. Se poi giura senz'animo di adempire, ma con animo di giurare, pecca mortalmente, e resta sempre obbligato, perchè l'obbligo nasce dallo stesso giuramento, il quale per rispetto al divin Nome obbliga a far vero ciò che si giura, purchè sappiasi l'obbligazione del giuramento, che per altro non lega oltre l'intenzione di chi giura.

247. Non intendendosi, nè prendendosi le parole p. e. *farò*, *dirò per Dio ec.* per parole di giuramento, che peccato sarà il proferirle benchè per abito?

Non manca chi asserisce, col Cuniliati [1], che i consuetudinari di tal fatta peccano mortalmente; ma prescindendo da'casi per cui il veniale può divenir mortale, e dal caso di proferirle in modo *contumelioso*, o sia di bestemmia contro Dio, o con animo *giurativo* sul falso, o su cose gravemente illecite, non più che di veniale [2] si può condannare chi nel modo suddetto proferisce tali parole: Imperocchè ad altro ciò non si riduce che ad una vana invocazione del divin nome, che sebbene sempre intervenga ne'giuramenti privi

1. *De iuram.* §. 2. n. 2.
2. V. la settima decisione lucchese del 1833. con l' *addenda*.

della condizione del *giudizio*, pure secondo il sentimento comunissimo dei cattolici e dei Teologi col Silvio [1] non eccede il veniale; dunque neppur nel caso presente. Così insegnano Mazzotta, Gaetano, Sanchez, e Layman, benchè vi fosse la consuetudine; e così pure espressamente insegna il Giribaldo, e La Croix col Cardena ed altri, che dice: *si quis dicat verba iuratoria, nihil affirmando, vel negando v. g. testor Deum reddas mihi librum; per Deum quam nunc est frigidum etc. peccat venialiter, quia temere, et in vanum assumit nomen Dei, et quidem sine animo iurandi, quod est indecens: non est tamen gravis irreverentia.* Finalmente perchè il precetto del Deuteronomio: *non prenderai il nome del Signore Dio tuo invano* vieta solo, al dire di s. Tommaso presso Cornelio a Lapide, lo spergiuro; e posto ancora che vieti ogni profanazione del Nome santo di Dio, come ivi tiene la comune con Teodoreto, colpa mortale è solo quando questo precetto si violi in grave materia, come con lo spergiuro e bestemmia; e leggiera quando in lieve, come nella detta vana prolazione del divin Nome non rivestita, come anche nota il Bernardini [2], di circostanze da contenere grave mancanza.

Nè in chi lo proferisce per abito può dirsi col citato Cuniliati grave per ragione del *disprezzo*, dello *scandalo*, e dell'*orrore*, che eccita in chi l'ode; mentre l'abito di peccare non forma, al dire di s. Tommaso presso il Liguori, disprezzo almeno formale ed esplicito, come esigesi per rendere il veniale mortale, a motivo che altrimenti tutti i veniali senz'abito sarebbero lievi colpe, e mortali se con abito; e se in sè veniale è la prolazione del divin Nome, non più che veniale in sè esser ne può lo scandalo, ossia l'insegnare ad altri commettere un lieve peccato: come pure grave non può essere per ragione dell'orrore, che arreca a chi ode, a motivo che mai ha detto la Teologia che questo sia un capo, per cui il veniale diventa mortale; e perchè tale orrore siccome nasce dal rispetto degli ascoltanti verso il divin Nome, così eccita in essi un atto non di malizia, ma di rispetto verso il detto Nome. In pratica però operano rettamente que' confessori, che differiscono l'assoluzione a chi non si emenda da questo maledetto vizio di profanare il nome tremendo del Santo de' Santi, perchè se sempre si assolvono tali profana-

1. In 2. 2. q. 89. a. 3. n. 2. 2. Tom. 1. pag. 21. n. 2.

tori non si emenderanno mai. Ciò corre specialmente se trattasi di genitori, che tengano un tale linguaggio alla presenza de' figli.

Lo stesso prescindendo dall' intenzione di voler paragonare la cosa creata all' increata, o alla verità della fede, dicasi delle parole *quanto è vero Dio; son innocente come la Vergine Maria* e simili, benchè dette in bugia; le quali esclusa la detta intenzione non son' altro al dire del Sanchez, che *hyperbolica quaedam locutio;* e perchè non essendo, come tiene la comune, nè giuramenti, nè bestemmie, solo ad una vana invocazione del divin nome si riducono. Ciò non pertanto gran rispetto professi ciascuno al divin Nome; molto tema chi abitualmente lo profana, perchè egli è augustissimo *santo e terribile;* e reo di colpa veniale per sè, e almeno delle più gravi si fa chi lo vilipende: forma il carattere di cristiano indegno: lo priva di coraggio ad invocarlo ne' gran bisogni della morte: e come mostra la stessa esperienza, è questo vizio disposizione ordinaria a cadere in enormi eccessi; e però d' ordinario di questi si fa reo qualunque abituato profanatore del Santissimo divin Nome.

ARTICOLO I.

DELLE SPECIE DEL GIURAMENTO.

248. Di quante sorte è il giuramento?

Oltre ad esser *semplice*, e *solenne; giudiziale*, e *stragiudiziale;* distinguesi in *assertorio*, *promissorio*, ed *esecratorio.* Il primo, è quando con giuramento semplicemente si asserisce, o si nega qualche cosa: e con questo coincide il *contestatorio* consistente in asserire ec. una cosa, e poi con giuramento confermarla. Il secondo, è quando con giuramento si fa, o si conferma qualche promessa, quale se è di pena come di castigare ec. dicesi *comminatorio* E questo giuramento promissorio ammette quelle condizioni e limitazioni, che seco porta il contratto, o promessa a cui è annesso. Il terzo è quando non solo si chiama Dio in testimonio di ciò che si asserisce, ma anche come vendicatore qualora sia falso ciò che si giura, come *Dio mi castighi se la cosa non è così*, e simili.

249. Affinchè qualunque giuramento sia lecito, cosa richiedesi?

Tre condizioni cioè, verità, giustizia e giudizio; o sia,

che sia vero ciò che si giura; non illecito ciò che si giura; e che si giuri per giusto motivo, e con riflessione.

250. Di quante sorte è qui la verità?

Di due, cioè *fisica* e *morale*. La prima consiste in esser certi della cosa per averla percepita co' nostri relativi sensi immediatamente; e questa esigesi ne' giudizi o tribunali; perocchè *testes... nec de aliis causis, vel negotiis dicant testimonium, nisi de his quae sub praesentia eorum acta esse noscuntur* [1]. La seconda consiste in aver della cosa certezza morale, qual è quella appoggiata a ragioni prudenti, o formanti retta coscienza, e questa basta per gli altri giuramenti.

251. Che peccato è il mancare ne' giuramenti la verità?

Se manca la verità *de praesenti* consistente in essere almeno nel nostro prudente giudizio vero ciò che giuriamo, sempre e poi sempre è colpa mortale, come costa dalla 24. proposizione condannata da Innocenzio XI. Se poi manca quella *de futuro* che è propria solo del giuramento promissorio, e consiste in adempire a suo tempo il promesso con giuramento, la comuniore col Sanchez [2], e Antoine contro altri, dice esser peccato a proporzione della materia, perchè tale appunto è il vincolo di una promessa gravemente obbligante.

252. È lecito chiedere il giuramento da chi sappiamo che giurerà il falso, o per falsi Dei?

Se solo ne dubitiamo è lecito, almeno deposto il dubbio col principio *nemo praesumendus est malus nisi constet;* e solo con giusto motivo se il sappiamo, o ne siamo almeno moralmente certi: e la ragione è perchè potendo egli fare il giuramento come si dee, è sua malizia a cui impedire non siam tenuti con grave scomodo, il non farlo. Onde può chiederlo il giudice per motivo del suo uffizio, il privato per conseguire il proprio grave gius e simili; e molto più perchè altrimenti darebbesi ansa agli empi di così agire, d'atterrire ec. dicendo di volere in tal modo giurare, e di pervertire in cosiffatta maniera il ben comune.

253. Cosa intendesi qui per *giustizia*, e che peccato sarà se manchi?

Per giustizia intendesi che si giurino cose lecite ed oneste, o almeno non illecite. E mancando in grave materia,

1. V. il C. Testes 3. 9. 2. Sul Decal. lib. 3. cap. 4. n. 23.

quale ne' giuramenti *promissorii* si desume dalla gravità del male giurato di fare, come in chi giurasse uccidere, e negli altri dal fine gravemente cattivo per cui si usasse del giuramento v g. per far credere una grave detrazione e simili: mancando, dissi, in grave materia si pecca mortalmente, e venialmente secondo la tenuta dalla comuniore con Antoine [1], e assolutamente dal Roncaglia [2] contro altri che sempre condannano di colpa grave, se in lieve materia si difetti. Laonde ne' giuramenti di eseguir cose gravemente cattive è meno male giurare senz' animo d' eseguirle, che con animo; perchè senz' animo si commetterebbe un solo mortale consistente in mancare la verità al giuramento, e con animo d' eseguirle se ne farebbero due: uno cioè perchè *in re gravi* mancherebbe la giustizia al giuramento, e l' altro per l' intenzione di far cose gravemente cattive.

Al contrario nelle cose cattive solo leggermente è meno male giurare con animo di farle che senza; perchè con tal animo si farebbero solo due peccati veniali, uno cioè per mancare la giustizia al giuramento *in re levi*, e l' altro per l' intenzione di fare una cosa leggermente mala; e senza quell' animo se ne farebbe almeno uno mortale per la ragione di mancare al giuramento la verità.

254. Che cosa intendesi qui per *giudizio*, e qual peccato è se manchi?

Per giudizio s' intende che si giuri con giusta causa e riflessione. Ma il difetto di questa condizione mai per sè, al dire di tutti col citato Roncaglia, eccede il veniale, eccetto se per tale difetto ci esponessimo al probabil pericolo di giurare il falso, o cose gravemente illecite.

ARTICOLO II.

DEGLI OBBLIGHI DEL GIURAMENTO PROMISSORIO.

255. Cosa richiedesi perchè obblighi il giuramento promissorio?

Oltre ad esigersi che valido sia il giuramento in principio, quale non sarebbe se fosse di cose cattive, e nei fatti a Dio anche indifferenti, come pure i fatti a Dio per timor grave, conforme abbiam detto del voto, giacchè questi al dire del Potestà si equiparano al voto; richiedesi di più che adempire si possa senza peccato giusta la regola 58. del gius

1. De iuram. quaest. 4. 2. Tract. 8. quaest. 1. cap. 2. q. 4.

nel 6. *non est obligatorium contra bonos mores praestitum iuramentum;* e che non siano sopraggiunte circostanze per cui cessi d'obbligare. Laonde se in principio non sussistesse, o perchè fatto, conforme si disse parlando del voto, con errore, o di cose cattive, come v. g. di castigare un padre i figli per cose inutili, o per passione disordinata, o di far cose benchè buone per principal fine cattivo; o sussistendo il giuramento in principio, illecito divenisse dopo il così promesso, o cessasse d'esser migliore il giurato a Dio, o notabil mutazione accadesse circa il promesso e simili, più non obbligherebbe.

Ne' dubbi poi, tranne il caso di chi dolosamente giurò con danno del terzo, il giuramento al dire de' Dottori col Roncaglia sempre devesi interpetrare in modo mite e favorevole al giurante. E sebbene i fatti al terzo per grave ingiusto timore si debbano osservare, qualora riesca senza peccato; contuttociò il *Capo Verum* 15. *de iureiur* dice: *si non ea attenderint, non ob hoc sunt tamquam pro mortali crimine puniendi;* molto più che potendosi tali giurate promesse, o contratti rescindere dalla persona gravata con tal timore, posta questa rescissione, ne cessa anche il giuramento per esserne accessorio. Parimente oltre l'ammettere il giuramento al dire de' Dottori con s. Alfonso, e come rilevasi dai cap. 16, 19, 20, e 21, *de iureiur*, le seguenti condizioni: *si potero absque magna difficultate... salvo Superiorum iure... si is cui promitto acceptet, vel non remittat... si altera pars fidem servabit... si res non fuerit notabiliter mutata* e simili*;* ammette inoltre anche quelle condizioni, limitazioni ec. che seco porta il contratto a cui è annesso. Laonde dice l'assioma: *iuramentum sequitur naturam contractus, cui adiicitur;* e perciò essendo o nullo, o per rescissione annullato il contratto a cui è apposto, cessa, al dire de' DD. col Palao [1], d'obbligare, il che non ha luogo quando fosse indipendente dal contratto, come in chi giurasse di dare i denari al ladro dopo averli prima benchè per timore promessi: e giurandosi d'osservare le leggi, s'intendono al dire di s. Alfonso [2] solo le già fatte, e come sono in uso.

1. Trattato 14. dist. 2. punto 5. n 6.
2. Lib. 3. n. 180.

256. Quali sono le regole per rilevare la forza dei giuramenti annessi a' contratti?

Sono, come rilevasi dal Cuniliati, Reinfestuel e Roncaglia, le seguenti, cioè 1. Il giuramento annesso ad un valido e lecito contratto v' aggiunge la forza di doversi adempire anche per vincolo di religione. 2. Il giuramento annesso ad un contratto di cose *di sua natura* illecite, o contrario a leggi riguardanti *immediatamente* il ben comune, come quelle di non estrarsi il frumento dallo stato in tempo di penuria e simili, siccome è male farsi e adempirsi, così non partorisce nè partorir può veruna obbligazione giusta la regola 58 del gius nel 6. *non est obligatorium contra bonos mores praestitum iuramentum*. 3. Il giuramento annesso a' contratti contràri a leggi benchè irritanti, che riguardano *immediatamente* e *de primario* il ben privato, e solo *mediatamente* e *de secundario* il comune, come quelle di non valere i contratti fatti dal *minore* senza licenza del Tutore, di cedere la figlia nell' accasarsi ai beni paterni, o diritti della legittima e simili, la comune col Roncaglia, Antoine, e Reinfestuel dice che non solo sussiste, ma che di più convalida tali contratti, i quali d' altronde sarebbero stati nulli per esser contro le leggi, e però vincolo nasce di giuramento e di contratto, ed osservare si debbono in forza di *giuramento* che per esser vincolo *personale* non passa agli Eredi, e di *giustizia* o contratto che passa per esser vincolo *reale*. Altri però lo negano, per la ragione che essendo male agire o contrattare contro le leggi, il giuramento non può ciò confermare; onde secondo il Capo 6. *Debitores*, ed il capo 8, *si vero. De iureiur.* solo vincolo di giuramento per rispetto al divin nome ne esisterebbe nel caso che dal giurante si potesse senza colpa adempire; e così vogliono che debba intendersi il Capo. *Quamvis. De pact. in* 6.

Ma rispondesi a tutto ciò con Lessio [1], non esservi il detto male a motivo di aver le leggi e specialmente l' *Autentic. Sacramenta puberum. C. si adversus vendit.* dichiarato che tali giurati contratti diano azione anche nel *fòro esterno*, quasi cessando in tal caso le positive leggi a motivo che esse intendono d' irritare, o proibire solo quando il contratto o contrario ad esse è fatto *sine iuramento*, non già quando

1. Lib. 2. cap. 17. n. 25. 50. e seg.

questo v' intervenga. Sicchè mai tiene il giuramento che non può osservarsi senza peccato, e sempre tiene se viceversa.

ARTICOLO III.

DEI MODI PER I QUALI PUÒ CESSARE IL VINCOLO DEL GIURAMENTO.

257. Quali sono i modi per li quali può cessare il vincolo de' giuramenti?

I giuramenti fatti a Dio o almeno principalmente per Iddio, cessano per que' cinque capi medesimi per cui si disse che cessa il voto, a motivo che a questo si equiparano dai Teologi [1] e Dottori. I fatti poi principalmente e passati in accettato vincolo col terzo, oltre il cessarne l'obbligazione di per se col rendersi v. g. impossibili e simili; oltre la dispensa e commutazione, che con giusta causa, come per essere il giuramento fatto in fraude, per timore e simili, può darsi al dire de' Dottori col Palao [2] e Salmaticesi, anche da chi ha potestà quasi vescovile, a motivo di non esservi legge che ciò vieti; oltre l'irritazione che ha luogo in quelle persone, o contratti soggetti alla potestà dominativa d'alcuno, o che ammettono le condizioni *nisi Superior irritaverit*, cessano col cedervi quello, per cui almeno principalmente, giusta il detto al numero 236. furon fatti.

Sicchè il giuramento *fatto a Dio* cessa da per sè, con la professione religiosa, con la irritazione, con la dispensa, e con la commutazione; ed il *passato in vincolo col terzo* cessa da per sè, per irritazione, dispensa, commutazione, e condonazione. E siccome anche il principe secolare può con giusta causa annullare, e proibire l'osservanza di un contratto a cui è annesso il giuramento; così tolto il principale, cessa l'accessorio vincolo del giuramento.

ARTICOLO IV.

DELL' EQUIVOCAZIONE E RESTRIZIONI.

258. Cos' è l'equivocazione, ossia l'anfibologìa?

Gli equivoci, o equivocazione, o anfibologìa è un usare espressioni aventi doppio significato, o *naturale* come *volo* che significa *volere*, e *volare*; o *spirituale* e *mistico* come la tal cosa mi fa male, il che può intendersi al corpo ed all' anima.

1. Roncaglia q. 2. cap. 4. 2. *De iuram.* dist. 3. punt. 3.

259. Cos'è la restrizione?

È un avere altro in mente, ed altro indicare co' segni esterni; e distinguesi *in puramente mentale*, e mentale *non puramente*. La prima è quando co' segni esterni in niun conto s'indica ciò che si ha nella mente, come in chi interrogato se sia stato nella *Cattedrale* dicesse *di no*, intendendo solo con la mente di non essere stato in altra chiesa; e questa come costa dalla 26, 27, e 28. prop. condannate da Innocenzio XI. è vera bugia, che non può dirsi perchè mala intrinsecamente, neppure per salvare la vita. La seconda è quando co' segni esterni in qualche modo s'indica ciò che si ha nella mente; oppure è quando i segni che si danno, o le parole che si dicono, benchè di lor natura abbiano altro senso, pure per le circostanze del luogo, tempo, o persona sono atte a determinare, e può il prossimo argomentarne il vero senso e l'intenzione del proferente, come in chi accennando un mattone dicesse: *Antonio non è passato*, il che indicherebbe, al dir del Liguori, Salmaticesi ed altri, che non è passato per tal luogo, o su tal luogo.

260. Tranne le restrizioni pure mentali, le altre, come pure gli equivoci, son leciti?

Fuori de' giudizi e contratti, ne' quali come abbiam detto, il peccato è a seconda del danno, leggermente illecito è usarne senza ragionevol causa, per opporsi a quella schiettezza che nella società si esige, e lecito è con tal causa benchè leggiera: onde anche il divin Redentore disse che il Battista era Elìa intendendo nello spirito; ed il Battista lo negò intendendo della persona. Altri esempi ne abbiamo pure in s. Giovanni al capo settimo ed altrove; e al dire del Roncaglia [1] e di s. Alfonso [2] con giusta causa posson' anche giurarsi. Laonde in tre modi dice il citato Roncaglia, si possono evitare le restrizioni *puramente mentali*: 1, *verbis aequivocis*; 2, *respondendo ad mentem interrogantis*, o sia in quel senso che esser dovrebbe nell' interrogante per far retta e lecita, o almeno ragionevole la sua dimanda; onde interrogata dal marito la consorte *an adulteraverit* può negarlo ec. perchè il ragionevol senso dell' interrogante è *an adulteraverit ita ut debeat dicere*, *vel ad manifestandum etc.* 3, *faciendo*

1. Tract. 8. q. 1. cap. 4. quaerit 2.
2. Lib. 3. n. 151.

aliquid externe per quod verificentur verba prolata come nell' addotto esempio di chi accenna il mattone e simili.

CAPO II.

DE' VIZI OPPOSTI ALLA RELIGIONE.

261. Quali sono i vizi opposti alla religione?

Due cioè la superstizione per *eccesso*, perchè eccede nel modo di onorare chi è degno di culto, e l' irreligiosità per *difetto*, perchè manca agli atti dalla religione imposti.

§. I.

DE' VIZI OPPOSTI ALLA RELIGIONE PER ECCESSO, OSSIA DELLA SUPERSTIZIONE.

262. Cos' è la superstizione?

È un vizio opposto alla religione per eccesso, per cui s' onora Dio con culto indebito, come falso o cattivo, il che per sè è grave; o vano ed inutile, il che è male a proporzione della materia; o si dà alle creature il culto dovuto a Dio, e ciò succede con *l'idolatrìa*, *divinazione*, *vana osservanza*, *e magìa*, non *naturale*, ma *diabolica*. Sicchè la superstizione non è altro che un onorar Dio con culto cattivo, o vano; o un dare alla creatura il culto a Dio solo dovuto.

263. Cos' è l' idolatrìa?

È un dare alle creature il culto dovuto al solo Dio; e distinguesi in *materiale* e *formale*. La prima è quando si fa senza ciò conoscere, come chi adorasse un' ostia non consacrata, credendola consacrata; la seconda è viceversa; e questa distinguesi in pura o *simulata*, ed in *mista*. La prima è quando per timore, ambizione ec. si dà il divin culto alla creatura senza crederla degna; la seconda quando si crede: perciò con questa oltre la religione si offende anche la fede, e vi può esser la scomunica per causa della eresia indicata a' numeri 169 e 170.

264. Cos' è la divinazione [1]?

È una vana ricerca di cose future, o ignote fatta col mezzo del demonio per tacita o espressa invocazione; come in chi negli eventi futuri prendesse certa regola o lume da' *sogni* non *divini*, ma *naturali* o *diabolici*, o la prendesse dal *sortilegio divinatorio* ossia diabolico, non già dal *divisorio*, che è quello che suole usarsi nelle divisioni, giacchè questo fuori delle elezioni ad uffici, o benefizi ecclesiastici, o prelature

1. V. Scavini tom. 2. Trattato 5. disp. 2. cap. 1. art. 1. pag. 108.

è lecito : e tale in qualche caso può essere anche il *consultorio*, che è quello diretto a determinarci nelle cose dubbiose. Il *sortilegio* poi è un fare qualche azione per ricavare dal di lei evento qualche cognizione, o per fare dietro ad esso qualche cosa, come v. g. porre tre nomi nell' urna, e dall'uscito conoscere, o determinarsi a chi spetti l' eredità e simili; e come apparisce dal detto distinguesi in *divinatorio* o *diabolico*, vietato sotto pena di scomunica *ferendae sententiae*, e in *divisorio* e *consultorio*.

265. Cos' è la vana osservanza, e la magìa non naturale, ma diabolica?

La vana osservanza è un' aspettare o intendere qualche effetto da mezzi non aventi tal virtù da Dio, nè dalla natura, nè dalla chiesa come v. g. la sanità, ma da un certo numero, o con tal preciso numero di goccie d' olio, da tali precisi segni e simili. La *magìa* poi è un far cose maravigliose per opera o aiuto del demonio invocato *espressamente* o *tacitamente*: e se si fa per arrecare danno ad alcuno, dicesi maleficio *venefico*, ed *amatorio* se ad eccitar odio, od amore. Laonde la magìa ha di mira *il fare;* la vana osservanza *avere* effetti, o regolamenti; e la divinazione solo *il sapere* cose ignote. Contro queste specie di superstizioni per gius comune non vi sono pene spirituali, eccetto la scomunica *ferendae sententiae* inflitta contro i malefici, e la riservata al Papa contro gli astrologi ec. *divinantes* sopra la vita, o morte del Papa, o sopra lo stato della Santa Sede, o della repubblica cristiana. Sicchè l' idolatrìa è un dare alle creature il culto dovuto a Dio; la divinazione un ricercare notizie per opera diabolica; la vana osservanza un intendere effetti per opera diabolica; e la magìa un far cose mirabili per opera diabolica.

Regola sopra le dette superstizioni.

Quando si ricerca, o s' intende una cognizione, o effetto, o lume onde regolarsi, o si fanno danni, o cose maravigliose con mezzi non aventi certamente, (giacchè in dubbio premessa con causa la protesta d' intendere l' effetto solo se è lecito, o naturale, non se vietato), nè da Diò, nè dalla natura tal virtù, o in tal modo, o con tale prestezza e simili, sempre v' interviene l' invocazione del diavolo, almeno *tacita*, e per conseguenza la vera superstizione diabolica. Al contrario quando con culto cattivo, falso, od inutile solo

s' intendesse onorar Dio, v' interverrebbe quella rapporto a Dio, in cui chi mancasse col presumere di predicare almeno senza licenza dell' ordinario le proprie rivelazioni e altre simili cose, incorrerebbe nella papale scomunica inflitta dalla Bolla *Supernae* di Leone X.

§. I.

DELLA TENTAZIONE DI DIO.

266. Cos' è la tentazione di Dio?

È un fare o omettere senza giusto motivo qualche cosa per fare esperienza *espressamente*, o *tacitamente* di qualche perfezione, o attributo divino, come p. e. in chi volesse precipitarsi giù da una torre per provare se Dio può, o vuol soccorrerlo; in chi temerariamente aspettasse da Dio qualche effetto straordinario, ossia contro le disposizioni della sua provvidenza e simili. Nella tentazione *espressa* non si dà parvità di materia; ma nella *tacita* v' è forte opinione di Reinfestuel, Lessio, Sanchez, e Giribaldo [1] contro Roncaglia ed altri che si dia. [2].

§. II.

DELLA BESTEMMIA.

267. Cos' è la bestemmia?

È un detto, e secondo molti con s. Tommaso, anche fatto, o pensiero contumelioso contro Dio, la Vergine Maria, e i Santi; e altra è *semplice*, altra *ereticale*. La *semplice* è quella che contiene contumelia o convicio, ma non errore opposto alla fede; e si commette col proferirsi in modo *irrisorio*, *imprecativo*, *disonorativo*, *deonestativo*, *disprezzativo*; e dal Roncaglia ridotti tutti, all' *imprecativo*, e *disonorativo*.

L' *ereticale* è quella che direttamente s' oppone alla fede, e se fosse anche creduta s' appellerebbe *eretica*: e si l' una che l' altra, secondo s. Tommaso [3], può commettersi 1.° col negare a Dio ciò che gli conviene; 2° con dargli, o attribuirgli ciò che non gli conviene; 3° con dare alle creature ciò che al solo Dio compete come la onnipotenza ec. al diavolo: ma siccome la bestemmia, come rilevasi dal s. Dottore, è *contumelia vel convicium illatum in iniuriam Creatoris*; così De Lugo [4], Sanchez [5]. Lorca, Tamburino contro Mansi [6]

1. Tract. 5. cap. 6. n. 6. 2. Scavini tom. 2. p. 121.
3. Quaest. 13. art. 1. ad 3. 4. De poenit. dist. 16. n. 293.
5. Sul decal. lib. 2. cap. 37. n. 5. 6. Caso primo n. 7. 15. 38.

ed altri, dicono che non essendovi contumelia o convicio portato, ossia diretto ad ingiuria del Creatore, come in chi pregasse il diavolo, o giurasse per le creature, o dicesse che i Sacramenti non sono sette e simili, non vi sarebbe la bestemmia, ma solo il fatto, o proposizione eretica, o ereticale.

268. Che virtù ledesi con la bestemmia?

Con la semplice, tranne lo scandalo ec. si lede la sola religione; con la ereticale o eretica si lede oltre la religione anche la fede.

Le bestemmie poi proferite contro Dio, o la Vergine, o i Santi affermano i Salmaticesi con l'autorità di gravi Dottori, che differiscono relativamente tra loro di specie, a motivo che con le bestemmie proferite contro Dio ledesi il culto di *latrìa*, e con le altre quello di *iperdulìa* se contro la Vergine, e il culto di *dulìa* se contro i Santi, i quali culti sono fra loro moralmente diversi. Molti altri però con s. Alfonso, e con opinione egualmente probabile lo negano, a motivo che, siccome chi bestemmia la Vergine o i Santi non prende di mira la precisa e propria loro eccellenza, ma solo la loro congiunzione ed eccellenza partecipata loro da Dio, così il solo culto di *latrìa* offende.

269. Per gius comune vi sono pene contro la bestemmia?

Contro la semplice ed ereticale no, ma contro l'eretica ed esternata in modo gravemente peccaminoso, e con sufficiente scienza ed avvertenza della censura vi è la scomunica della Bolla della Cena, e secondo il *C. Saluberrimum* 1. q. 7. ed il *C. Quicumque de Haeret.* in 6. anche l'irregolarità almeno quando il reo è pubblico a motivo dell'infamia.

§. III.

DEL SACRILEGIO.

270. Cos'è il sacrilègio?

È una violazione di cosa, persona, o luogo sacro: e perciò distinguesi in *reale*, *personale*, e *locale*. Molti con s. Alfonso [1], che giudica ciò probabiliore, vogliono che tra se non differiscano di specie a motivo di offendere la stessa virtù, e d'intervenire tra loro distinzione solo fisica e materiale, e non morale: ma s. Tommaso [2] dice che v'interviene non solo materiale ma anche formale, per esser tra sè di una

1. Lib. 3. n. 34. 2. 2. 2. q. 99. art. 3. ad 1.

sola e stessa specie tutti i sacrilègi reali, di una sola tutti i personali, e di una sola i locali; perciò in confessione basterebbe dire: *ho fatto tanti sacrilègi reali*, *tanti personali*, *tanti locali.*

ARTICOLO I.

DEL SACRILEGIO REALE.

271. Cos'è il sacrilegio reale?

È la violazione di una qualche cosa sacra distinta dalla persona, e dal luogo sacro. Le cose sacre poi sono i Sacramenti, i vasi consacrati ad uso de' medesimi, come gli altari, le croci, le imagini, le reliquie de' Santi, l'olio sacro, la santa Scrittura, l'acqua benedetta [1]: i beni tanto mobili che immobili della Chiesa, o de' ministri di lei, ed anche i pii legati: e le cose finalmente che appartengono o all'ornamento degli altari, o al vestimento de' sacri ministri. Onde sempre commette sacrilegio chi tratta indegnamente le cose già consacrate al divin culto; e chi le medesime adopera ad usi profani.

272. Quali sono le leggi circa l'usurpazione de' beni ecclesiastici?

Oltre il contenuto nella scomunica **17**, e **18** della Bolla della Cena contro chi *auctoritative* usurpa detti beni, il Tridentino [2] infligge la papale scomunica contro chi per sè, o per altri *quacumque arte*, *aut quocumque quaesito colore in proprios usus convertere*, *illosque usurpare praesumpserit*, *seu impedire*, *ne ab iis*, *ad quos iure pertinent*, *percipiantur;* purchè la materia, come dice Roncaglia, sia almeno *duorum aureorum* [3]; ed essendo questa legge generale, soggetto sarebbe alla stessa scomunica, dice il Bonaccina, anche *caedentem arbores alieni beneficii*, *sibique illas usurpantes*, come pure *usurpantem glandes*, *oleas*, *sylvas caeduas*, *foenum*, *triticum*, *uvas*, *pensiones domorum*, *vel praediorum* [4]. Ma tale scomunica, al dire del Ferraris e Roncaglia contro Benedetto XIV. non si estende a chi solo aliéna i detti beni nel modo inibito dall'Estravagante *Ambitiosae*, a motivo di non esser ciò un rigoroso usurpare.

1. Moullet De virtute relig. pag. 202.
2. Sess. 22. cap. 11.
3. Tract. 4. quaest. 3. cap. 1. quaer. 5.
4. De cens. Bul. dist. 1. q. 18. p. 2.

275. Quali sono le leggi circa l'alienazione de' beni ecclesiastici?

Sono le seguenti cioè, l'Estravagante *Ambitiosae* che inibisce *omnium rerum, et bonorum*, (cioè tanto immobili che mobili, purchè questi, come notano i Teologi, sieno preziosi), *ecclesiasticorum alienationem*, (benchè come notano i Dottori col Ferraris con altro luogo pio), *omneque pactum, propter quod ipsorum dominium transfertur*, *concessionem*, *hypotecam*, speciale però come nota Roncaglia, *locationem*, *et conductionem ultra triennium*, (fruttifero, ossia per più di sei anni gli uliveti, di quindici i boschi e simili), *nec non infeudationem vel contractum emphyteuticum praeter quam in casibus a iure permissis*, *ac de rebus*, *et bonis in emphyteusim ab antiquo concedi solitis.* E presumendo farlo, dichiara l'agito *nullius roboris*, *ac momenti*, almeno, come dice Roncaglia [1], pel fòro esterno; e di più soggetta alla non riservata scomunica tanto i recipienti, che gli alienanti che non sieno Vescovi, nè Abati, giacchè per questi vi è l'interdetto *ab ingressu Ecclesiae;* e se sono *inferiores Praelati*, *Commendatarii*, *et aliarum Eccl. rectores etc.* restano *ipso facto* privi de' Personati, amministrazioni, uffici ec. e benefizi si curati che nò; sì secolari che regolari *quorum res*, *et bona alienarunt dumtaxat.*

Quì però è da avvertirsi col citato Roncaglia [2] che la detta scomunica non ha luogo nelle locazioni benchè *ultra triennium*, sì del dominio utile, che del semplice e nudo comodo di riceverne i frutti; primo, perchè oltre il rilevarsi ciò dal paragrafo secondo della Bolla *Universalis* di Benedetto XIV, da queste locazioni non viene il pregiudizio della Chiesa temuto e inteso dalla legge, a motivo che per i successori non tiene la detta locazione: Secondo, perchè è inflitta contro chi aliena fuori de' casi permessi dalla legge, quale al dire del Roncaglia da più canonisti non reputasi questo.

Inoltre Urbano VIII. dentro l'Europa impose *ipso facto* privazione degli uffizi e inabilità ad essi [3], come pure la privazione di voce attiva e passiva contro i Capitoli sì generali che provinciali, e Superiori regolari che nella alienazione

1. Tract. 14. q. 6. cap. 4. quaerit. 1. 2. Consigl. 26. n. 8.
3. Vedi il decreto dello stesso de' 7. settembre 1624. che incom. S. Congreg.

inibita dalla Bolla *Ambitiosae* mancassero, tolta anche al Generale e fino al Protettore dell' Ordine la facoltà di moderare, o rilasciare questa pena. Di più con altro decreto de' 22. marzo 1626. e rinnovato il 19. settembre 1693. *decrevit non licere Regularibus pecunias accipere mutuo, etiam sine alicuius lucri solutione, vel ad cambium cum solutione alicuius lucri etiam cessantis etc. cum obligatione, seu hypoteca* [1] *bonorum, aut dato pignore; et si acceperint in ipsius Decreti* (cioè del 7. settembre 1624), *poenas ipso facto incidere*: e il Ferraris adduce una dichiarazione o risoluzione che tali pene non esigono dichiarazione per incorrersi. Finalmente Benedetto XIV. con la sua Bolla *Universalis Ecclesiae* oltre le pene *contra alienantes*, fulminò ancora la scom. *ferendae sententiae*, contro qualunque Chierico, che ardisse *vendere ac distrahere suorum respective beneficiorum redditus, et proventus, vel ad vitam, vel in longum tempus, recepta ab emptore per unam vel plures solutiones pecuniarum quantitate, quam ipsi Beneficiati per eiusdem temporis, vel vitae spatium probabiliter consequi potuissent.*

274. Cosa s' intende per alienazione de' beni ecclesiastici?

Tutti quegli atti indicati e proibiti dalla sopra addotta Estravagante *Ambitiosae*, *de rebus Ecclesiae non alienandis* di Paolo II: onde sorprende il Ferraris che dichiara soggetto alle censure chi solo taglia alberi non cedui con grave deterioramento del fondo: primo, perchè ciò non è vera alienazione, ma come avverte Roncaglia solo *impropria;* secondo perchè gli è contrario lo stesso Bonaccina [2], che per se cita, ed il cap. 5. *Nulli. de reb. eccl. alien.* oltre il vietare l' ipoteca speciale sugli immobili dice: *alienationis verbum continet conditionem* (*conductionem*) *donationem, venditionem, permutationem, et emphyteusis perpetuum contractum.*

275. Cosa intendesi per beni sì *immobili* che *mobili preziosi* inibiti alienarsi?

Per beni immobili s' intendono tutte le temporali cose, che non possono muoversi di luogo come predii, case, le servitù, i diritti di passare, il gius di cacciare, pescare e

1. Speciale, giacchè di questa parlando espressamente la sopra addotta. *Estrav. Ambitiosae* conviene *iura iuribus concordare.*
2. Dist. 1. q. 18. punt. 4. n. 7.

simili. Per mobili s' intendono solo quelli preziosi e conservabili almeno più di tre anni, e tra questi si annoverano anche le librerie: o come dice Reinfestuel beni mobili son quelli che *propter pretium*, *artem*, *seu antiquitatem conferunt Ecclesiae singularem splendorem*, come pure quelli *ex quorum fructibus diuturnum emolumentum*, *annuosque redditus percipere consuevit Ecclesia* come greggi di pecore ec. Onde è illecito alienare tutto il gregge, non così però alienarne una parte per rinnovarlo ec. nè il commutare robe, preziosi vasi, o libri vecchi con nuovi, o vendere i meno utili e simili, giacchè ciò è dichiarato lecito, al dire del citato Reinfestuel, dalla consuetudine ottima interpetre della legge: e lo stesso contro altri dice Roncaglia [1] delle preziose oblazioni fatte a qualche imagine ec. a motivo che le leggi vietanti l' alienazione *videntur loqui de iis, quae sunt destinata ad aliquem usum Ecclesiae*. E al contrario neppure i Francescani possono, al dir delle leggi presso Benedetto XIV.[2] far vendere, nemmeno da' loro Sindaci, i mobili preziosi incorporati con la Chiesa, senza il beneplacito Apostolico giusta quello che si dirà appresso.

276. Cosa richiedesi dunque dalla citata Estrav. *Ambitiosae* affin di potersi fare l' alienazione proibita dalle citate leggi?

Tranne il caso di necessità e pericolo nell' aspettare, richiedesi primo giusta causa; secondo consenso del Superiore, e della più sana parte del Capitolo, o Monastero, o del Vescovo ove non è capitolo; terzo l' assenso pontificio, o della S. Congr. del Concilio. Ma se l' immobile, o come nota Benedetto XIV. nella citata *Notificazione*, il mobile *prezioso* da alienarsi non supera la somma di scudi venticinque di oro, come dicono i Dottori col Giraldi con una dichiarazione della Congr. de' Vescovi, basta la licenza, non del Superiore regolare benchè Generale come apparisce da vari decreti presso il citato Benedetto e Giraldi, ma del Vescovo, purchè a poco per volta non si alienino così gl' immobili, o mobili preziosi in corpo di maggior valore [3].

1. Tract. 14. quaest. 16. cap. 2. q. 3.
2. *Notificazione* 69. n. 8.
3. V. il Ferraris *verb. alien.*

ARTICOLO II.

DEL SACRILEGIO SI PERSONALE CHE LOCALE.

277. Cos' è il sacrilegio personale, ed il locale?

Il sacrilegio personale è una violazione d' una persona sacra. Il locale poi è una violazione di un luogo sacro facendovi p. e. azioni contrarie al dovutogli rispetto indicate anche dal capo *Decet. de immun.* nel 6.; notando però col Suarez [1] che tutto l' espresso nel capo citato non è precettivo; e che dal capo 23. *Non placuit caus.* 16. q. 7. è disposto che *non habeat laicus aliquid statuendi in Ecclesia facultatem.*

278. Cosa s' intende per luogo sacro?

In senso rigoroso s' intendono i soli luoghi con la consacrazione o benedizione deputati a' divini uffizi, o a seppellirvi i morti; e per ridurli profani esigesi, al dire del Chiericato [2] e del Suarez almeno l' autorità del Vescovo. Al contrario sacri in senso almeno rigoroso non sono nè gli *Oratorii privati*, perchè privi dei detti requisiti, nè i luoghi che semplicemente godono del diritto dell' asilo, come la sagrestia, Monasteri, Campanile ec. onde circa a questi si commetterebbe sacrilegio solo col violare il detto asilo, o cooperarvi, estraendone v. g. i rifugiati ec. per lo che, come si dirà, vi è anche la scomunica riservata tra le sei di Clemente VIII.

279. Si danno delitti che oltre il sacrilegio rendano di più polluti i rigorosi luoghi sacri?

Si [3]; e sono i quattro seguenti: ma affinchè tali delitti cagionino la detta polluzione è necessario che sieno resi pubblici, ed eccetto il quarto, commessi con grave peccato.

Il primo dunque di tali delitti è l' omicidio commessovi, benchè il colpo fosse scagliato di fuori, o fuori di tal luogo si morisse il ferito uscitone moribondo, a motivo che, come nota Reinfestuel, chi così muore benchè fuori, si reputa moralmente ucciso in Chiesa; ma circa quest' ultimo caso molti col Pasqualigo ciò negano, e lo stesso dicono della simile effusione del sangue, per la ragione di doversi le leggi

1. *De relig.* tom. 1. lib. 3. cap. 6. n. 2.
2. *De missa* dec. 46 n. 9. art. 14.
3. E chiaro apparisce dal *cap. Si motum.* dal *cap. Ecclesiis de consecr. dist.* 1. dal *capo Proposuisti.* dal *cap. Consuluisti de Consecr.* dal *cap. Si Ecclesiam. de consecr.* in 6. e dai Canoni di Concilii particolar. 27. 28. *de consecr. dist.* 1.

odiose restringere. Secondo, la grave effusione dell' umano sangue, non compresa ordinariamente parlando quella dalle narici; ed il citato Pasqualigo con molti Dottori contro altri, oltre la detta effusione, richiede ancora ferita grave per la ragione di così rilevarsi dal capo *Proposuisti de consecrat.* e dal *cap. Si Ecclesiam de consecr. in* 6. Terzo, la effusione dell' umano seme, *etiam in copula maritali absque iusta causa necessitatis etc. ibi facta;* perchè secondo l' opinione più ricevuta col Pasqualigo contro altri, è illecita per ragion del luogo. Quarto, seppellirvi benchè incolpatamente uno *rigorosamente infedele* (giacchè il seppellirvi i non battezzati parvoli nati almeno da un genitore cristiano, non porta, al dir dei Dottori con s. Alfonso [1] e col Pasqualigo citato, polluzione, e il seppellirveli è inibito solo dal Rituale romano) o seppellirvi il cadavere d' uno scomunicato vitando; e potendosi quel cadavere discernere devesi disumare [2], eccetto se il vitando fosse morto con segni di penitenza; mentre allora assoluto che sia, vi si lascia al dire del citato s. Alfonso [3].

280. Che effetti produce questa polluzione?

Vieta di celebrarvi i divini uffizi [4], meno, al dire del Pasqualigo, e come rilevasi dal *cap. Permittimus de sent. excom.* la Messa una volta la settimana per rinnovare il SS. come pure il caso di necessità, quale al dire dei Dottori con s. Alfonso sarebbe perchè il popolo non perdesse in giorno di festa la Messa, la ricorrenza ivi di una festa solenne e simili, o l' essere, come contro gravi Dottori dice Pasqualigo, passato tempo notabile v. g. di quattro mesi da che successe la causa pollutiva. Vieta seppellirvi i defonti [5]: come pure di consacrare tal luogo prima d' essere riconciliato, e riconciliarlo non levatane la causa pollutiva [6]; ma tranne il peccato mortale col violare questi divieti niuna pena v' è, almeno *latae sententiae*, al dire del *capo Is qui de sent. excom.* nel 6 che che abbiano detto alcuni presso Reinfestuel, che ci ponevano la sospensione.

281. Come si toglie la detta polluzione?

Se i luoghi erano semplicemente benedetti con la bene-

1. Lib. 6. n. 366. 2. V. il cap. *Sacris. De sepult.*
3. Lib. 7. n. 186. 4. V. il capo 11, 14, 28. *de consecr. dist.* 1.
5. V. il cap. *Is qui de sent. excom. nel* 6.
6. V il capo 27. 28. *De consecr. dist.* 1.

dizione fatta con l' acqua santa al dire del capo *Si Ecclesia. de consecr.* e dal paragrafo undecimo della Lettera *Ex tuis* di Benedetto XIV. (contro altri che esigono la deputazione vescovile) da qualunque Sacerdote : *cuique Sacerdotum*, son parole del citato Benedetto, *conceditur adhibita lustrali aqua citra ullam delegationis necessitatem* , sebbene per direzione l' indichi il Rituale romano. Se poi erano consacrati , si riconciliano dal solo Vescovo , o da un deputato dal Papa ; giacchè il Vescovo eccetto il caso di potere con causa dispensare a celebrarvi , non può deputare inferiori a riconciliarli ; ed è in questione presso il Pasqualigo , se possa accordare di benedirli in quel modo con cui si benedirebbe un luogo mai benedetto. I Regolari per altro rapporto ai loro luoghi benchè consacrati possono sempre riconciliarli coll' acqua da loro benedetta [1] *quoties*, nota il Cavalieri , *opus fuerit praesertim in locis remotis* , *ubi Episcopum aquam benedicentem per duas dietas* , cioè quaranta miglia , *adire non poteritis* [2]; e come i Vescovi , possono , al dire del Pasqualigo , giudicar ne' dubbi se la causa sia stata o no pollutiva.

282. L' esecrazione differisce dalla polluzione ?

Si ; perchè l' esecrazione può seguire solo nelle chiese consacrate , ed anche senza colpa v. g. col demolirsi , e la polluzione anche nelle semplicemente benedette , e con grave colpa nel sopra indicato modo , e spiegato al numero 279.

La semplice esecrazione non porta seco esecrati neppure gli altari a motivo di avere anche questi la propria consacrazione , e la polluzione rende polluti anche gli accessorii contigui , de quali parlando la Glossa del cap. *Si Ecclesiam de consecr.* nel 6. dice : *contigua dicuntur quorum extrema se contingunt ;* e tali al dire del citato capo non sarebbero e. g. due cimiterii separati con muro, benchè *de uno ad aliud per portam intermediam habeatur accessus.* E qui notisi col Bonaccina, Pasqualigo e Ferraris che siccome la benedizione *inhaeret solo* , così aggiungendosi nuova Chiesa a quella già benedetta , la sola parte aggiunta si benedice.

283. Avendo detto al numero 278. che circa i luoghi sacri

1. Chiaro apparisce dalla Bolla *Religionis honestas* di Leone X. pres. so Roderico.
2. Tom. 4. pag. 118.

non rigorosamente [1], oltre ad incorrersi la papale scomunica che è tra le sei di Clemente VIII. si commetterebbe sacrilegio solo col violarne l'asilo, o cooperarvi estraendone v. g. i rifugiati ec. chi potrà dar licenza per tale estrazione?

Ne' casi in cui ne godono i rei benchè infedeli (giacchè anche per questi è tal favore) il solo Pontefice o altri deputati da esso, ed il Vescovo circa a quei in cui ne godono, che secondo il Ferraris sono i seguenti: 1. Quelli che anche per una volta, con morte o mutilazione dell'assassinato assediano le pubbliche strade, e a tradimento assaltano i viandanti per spogliarli od ucciderli. 2. Quelli che per qualunque fine saccheggiano le campagne, bruciando, distruggendo, o devastandone i frutti. 3. Quelli che uccidono, o mutilano in luogo o da luogo sacro, o chi si trova in esso, o fanno violenza a chi fugge ad esso, o violentemente da esso l'estraggono. 4. Quelli che proditoriamente con animo premeditato uccidono qualunque persona, o procurano in sè o in altri l'aborto del feto animato. 5. Quelli che per prezzo determinato o mercede ammazzano, o come mandanti fanno uccidere qualche persona. 6. I rei di eresia accorsi al luogo sacro per tal delitto. 7. I sudditi rei di lesa Maestà contro la persona del proprio assoluto e supremo Principe. 8. I falsificatori di lettere Apostoliche. 9. Quelli che coniano, adulterano, o tosano qualche moneta d'oro o di argento di libero uso o commercio, e quei che scientemente presumono spenderle, o spargerle in modo da esser giudicati colpevoli o partecipi della frode. 10. I Ministri *del monte di pietà* o di altro pubblico banco destinato per i depositi del Principe e di private persone, che vi commetton furti, o falsità in modo che la cassa si diminuisca in maniera da dar luogo alla pena ordinaria. 11. Quelli che a nome della curia s'introducono nelle case con animo di farvi rapina, e l'eseguiscono coll'uccidere o mutilare qualche persona che ivi ritrovisi, benchè a caso.

E qui notisi esservi probabilissima opinione presso Reinfestuel [2] che i chierici rapporto a' loro Superiori non godano dell'asilo; e ciò assolutamente tiene il citato Reinfestuel dei religiosi rapporto ai loro Superiori, e così costa anche

1. V. le Bolle *Cum alias* di Gregorio 14. *Ex quo* di Benedetto 13. ed Officii nostri di Benedetto 14. ed altri documenti presso Reinf. tit. 49. n. 214. 2. Lib 3 tit. 49.

dall' uso e consuetudine di tutte le Religioni d' incarcerare gli apostati, espellere ec. ed il capo 35. *Ut famae de sent. excom*. accorda a' Superiori di servirsi anche del braccio secolare.

§. IV.

DELLA SIMONIA.

284. Cos' è la simonìa?

È una studiosa ossia deliberata volontà di vendere o comprare lo spirituale, o annesso allo spirituale pel temporale, o in modo vietato benchè dalla sola Chiesa a fine di evitare il pericolo di simonìa. E come costa dalla condanna di più proposizioni [1], tutto ciò si avvera non solo nel caso di rigorosa vendita, ma anche quando il temporale si dà principalmente per lo spirituale, o per farsi strada ad esso, o viceversa; onde sempre che si dà, o si riceve il temporale come motivo, o principalmente per lo spirituale o viceversa si pecca di simonìa, e non così se diversamente: e il teologico assioma dice, che ciò ch' è usura in cose temporali nelle spirituali è simonìa. E però se il detto temporale si desse o per mera *estrinseca fatica*, o per ottenere un *atto*, non di spirituale giurisdizione, come al dire del capo 14. *de Simon*. di assolvere, o di non assolvere uno già confessato ec. ma di libertà ec. o per redimere una *vessazione ingiusta* su cosa spirituale, a cui si abbia certo gius *in re;* o se solo *ad rem*, si desse a chi può nuocerci, ma non favorirci, o se anche favorirci non per questo fine, non sarebbe simonìa. La ragione si è perchè il prezzo temporale sarebbe non pel favore, ma solo per togliere la vessazione, che non è cosa spirituale ma mera temporale; e s. Tommaso dice: *postquam ius alicui iam acquisitum est, licet per pecuniam iniusta impedimenta removere* [2]*;* e lo stesso rilevasi anche dal p. Antoine [3].

Il temporale poi può essere annesso allo spirituale primo, *antecedentemente* come la materia al calice consacrato, giacchè la materia preesiste alla consacrazione: secondo, *concomitantemente* come la fatica *intrinseca* nel celebrare ec. terzo, *conseguentemente* come i frutti al benefizio; giacchè prima esiste questo che è spirituale, e poi il temporale ossia i frutti: e in modo inverso si spiega lo spirituale connesso col tem-

1. E sono la 45 e 46. di Innocen. XI. e la 22. di Alessandro VII.
2. 2. 2. quaest. 100. art. 2. ad 5. 3. *De Simon* q. 17.

porale. Il prezzo che può darsi si riduce a *munus a manu*, o sia a qualunque dono o promessa sì di mobili, che immobili; a *munus a lingua*, o sia a qualunque promessa di protezione ec. a *munus ab obsequio* per cui s' intende qualunque promessa di servitù ec. [1].

ARTICOLO I.

DELLE SPECIE DELLA SIMONIA.

285. Di quante sorte è la simonìa?

Altra è di gius *naturale* o *divino*, ed altra di gius *ecclesiastico* o *umano;* altra *mentale*, altra *convenzionale*, altra *reale*, ed altra *confidenziale*. La simonia di gius umano o ecclesiastico, che secondo la più tenuta con s. Alfonso ammette parvità di materia, è quando si vendono o comprano cose per se stesse vendibili, ma inibite vendersi dalla Chiesa per evitar l' ombra di simonìa, come al dire di diversi capi *De Simonìa*, il Vicariato, l' amministrazione di cose ecclesiastiche, il Crisma, Olio santo ec. il permutare, al dir delle leggi col Roncaglia [2] almeno senza vescovile licenza i Benefizi, il rinunziarli con pensione *su di essi* senza facoltà papale, o con condizione che si conferiscano a un terzo; il transigere su di essi, o sul gius delle decime co' laici (giacchè tra' Chierici basta anche la licenza vescovile) come il vendere le Reliquie, la Chiesa, la terra per la sepoltura; eccetto, al dire del citato Roncaglia [3], e Cuniliati [4], se circa alle sepolture come circa a' sedili in chiesa e cappelle il prezzo si prendesse solo per l' onore umano che seco portano, il che è lecito.

La simonìa poi di gius naturale o divino è quando si comprano, o si vendono cose spirituali. E queste, al dire del Giribaldo, Roncaglia ed altri, possono esser tali in tre modi cioè, primo di sua *natura* come orazioni, consacrazioni ec. ma siccome per la vendita esigesi almeno poter trasferire il dominio del venduto, il che non può avverarsi nello spirituale preso in *astratto* o sia *in se stesso* come la grazia e simili, ma solo *in concreto* come la consacrazione unita al calice, il carattere a un battezzato ec. così solo in questo caso

1. V. lo Scavini tom. 2. pag. 134. e seg.
2. Tract. 7. quaest. 3. cap. 3. quaerit. 6. e seg.
3. Tract. 14. quaest. 16. cap. 2. q. 1.
4. Tract. 4. cap. 13. §. undecimo in fin.

può darsi effettivamente la simonìa: secondo *causalmente* ossia in quanto una causa benchè non spirituale produce un effetto spirituale, come la parola di Dio, i sacramenti ec. che sebbene secondo la materia siano un *quid* temporale, causano però e hanno per effetto la grazia spirituale: terzo *per modo di effetto*, ossia in quanto che sebbene l'effetto non sia spirituale, proviene però da causa spirituale, come la dispensa passiva dal voto, che nasce dall'attiva spiritual causa, ossia dalla spirituale potestà, o giurisdizione.

La *mentale* è quando la simonìa è intesa solo con la mente, o non è ridotta in patto, come in chi desse lo spirituale principalmente pel temporale. La *convenzionale* è quella che è ridotta in patto. La *reale* è quando da ambe le parti, o anche da una è eseguita almeno in parte la tradizione del convenuto; e se la detta tradizione è da una sola parte, la simonìa dicesi anche convenzionale *mista*. La *confidenziale* è un rinunziare, procurare ec. ad alcuno un vero Benefizio con patto almeno tacito che sia rinunziato ad arbitrio del procurante, o che gli si dia parte de' frutti di esso Benefizio; e può commettersi per *accesso*, per *ingresso*, per *regresso*, e per *lucro*: così le Bolle di Pio IV e V. Per *accesso* è quando non potendosi dare un Benefizio ad uno incapace, si dà ad un altro con patto che glielo rinunzi fatto capace. Per *ingresso* è quando uno eletto ad un Benefizio, prima del possesso lo cede ad un altro, con patto che morendo egli o rinunziando, torni ad esso o ad altro. Per *regresso* è quando chi è al possesso lo rinunzia con patto che il resignatario di nuovo lo rinunzi a lui o ad altri. Per *lucro* è quando si procura o si rinunzia ec. ad alcuno un Benefizio con patto di avere parte de' frutti dello stesso Benefizio.

ARTICOLO II.

DELLE PENE CONTRO LA SIMONÌA REALE.

286. Per qual simonìa vi sono le pene, e quali sono?

Per due sole simonìe esistono le pene, cioè, come nota Benedetto XIV.[1] per la *propriamente reale*, nell'*ingresso in Religione*, *Ordinazione*, e *Benefizi*, e per la *confidenziale*. Le pene per la simonìa reale per l'ingresso in Religione, ossia per la professione religiosa, giacchè pel semplice ingresso, al dir de' Dottori con s. Alfonso, non vi sarebbero,

1. *De Synod.* lib. 11. cap. 6.

sono 1. scomunica papale sì per i danti scientemente che pei recipienti; ma è tolta al dir del citato Liguori dall' uso contrario. 2. sospensione per la Comunità se è rea. 3. reclusione del ricevuto in monastero di più stretta osservanza.

E per l' Ordinazione simoniaca, come abbiamo dalla Bolla *Sanctum* di Sisto V. in ciò non corretta dalla Bolla *Romanum* di Clemente VIII. per l' *Ordinante* sono 1. scomunica papale; 2. sospensione anche dal conferire la prima Tonsura: 3. interdetto papale *ab ingressu Ecclesiae*: 4. sospensione dal governo della Chiesa e percezione de' frutti, se a detta sospensione o interdetto contravvenga. Per l' *Ordinato* poi sono 1. scomunica papale che lega anche i cooperatori: 2. sospensione da tutti gli Ordini come dicon le leggi, o per non esser totalmente in ciò, come notano gravi Dottori con s. Alfonso, ricevute tali leggi, almeno da quello simoniacamente ricevuto.

287. Quali sono le pene per la simonia reale nella collazione de' veri Benefizi?

Secondo l' Estravagante *Cum detestabile*, ed il §. 8. della Bolla *Cum primum* di s. Pio V. sono 1. scomunica papale inflitta dalla citata Estrav. contro i danti, recipienti, mediatori, o procuranti, e comprende anche l' elezione de' Prelati regolari; 2. nullità di elezione, benchè la simonia sia stata solo materiale a motivo che ciò, come nota s. Tommaso, non solo è pena del peccato, *sed etiam quandoque est effectus acquisitionis iniustae* [1]; e perchè, dice Lessio, *prior collatio irrita fuit, utpote per contractum irritum facta;* ma non essendovi in alcuno intervenuta colpa, non porta la seguente inabilità: 3, inabilità a tal Benefizio; giacchè rapporto agli altri, gravi Dottori presso Roncaglia [2] dicono non essere ricevuta la citata Bolla piana *Cum primum*.

288. Si danno casi in cui sussista tal collazione benchè simoniaca?

Sì; e sono i tre seguenti cioè primo, quando il provveduto simoniacamente del Benefizio non fosse esso reo di simonia, e a buona fede lo avesse ricevuto e posseduto per tre anni: secondo, quando la simonia fosse stata senza saputa dell' eletto commessa da un terzo per fargli perdere il

1. 2. 2. ut supra art. 6. ad 3.
2. Tract. 7. quaest. 3. cap. 4. quaer. 3.

Benefizio: terzo, quando il benefiziato avesse contradetto alla simonìa e da altri commessa *ipso inconsulto et ignorante.*

ARTICOLO III.

DELLE PENE CONTRO LA SIMONIA CONFIDENZIALE.

289. Quali sono le pene per la simonìa confidenziale.?

Secondo le Bolle *Romanum* di Pio IV. che esige presunzione, *Intollerabilis* e *Hodie* di s. Pio V. che non l' esigono, sono **1**; scomunica papale per i recipienti, giacchè di questi parlano le Bolle, sì il Benefizio che il temporale; eccetto i soli Vescovi pe' quali vi è invece della scomunica l' interdetto *ab ingressu Ecclesiae*, che giusta la citata Bolla *Hodie* insieme colla detta scomunica lega anche i Cardinali: **2**; nullità di collazione e riserva di essa al Papa: **3**; applicazione dei frutti alla camera Apostolica; che altronde pel tempo della vacanza spetterebbero, al dire della *Estravag. Suscepti* di Giovanni XXII. al legittimo successore nel Benefizio: **4**; privazione de' Benefizi, e inabilità a riceverne di nuovi; ma per incorrersi questa inabilità rapporto agli altri Benefizi, esigesi al dir della comuniore e probabiliore con s. Alfonso [1] la sentenza del giudice a motivo che la citata Bolla *Cum primum* esige che sieno convinti, e così è ricevuta.

ARTICOLO IV.

DELLA ASSOLUZIONE DALLE DETTE CENSURE.

290. Chi può assolvere dalle dette censure?

Da tutte le surriferite occulte pene avanti il Tridentino imposte dall' Estravagante *Sane* e da quella *Cum detestabile de Sim.* quali sono quelle per l' ingresso in Religione, e le scomuniche contro i simoniaci ordinanti, ordinati e cooperatori, come pure per la simonìa reale ne' Benefizi, è certo pel capo *Liceat* del Tridentino che il Vescovo può assolvere, ma è in questione se possa assolvere dalle altre imposte dopo il Tridentino, ossia dalle sospensioni per la simonìaca ordinazione, e dalle censure contro la simonìa confidenziale, mentre alcuni Dottori citando una *Dichiarazione* della Congregazione del concilio dicono che i Vescovi da' riservati dopo il Tridentino non possono *assolvere nè dispensare;* ma altri col Diana [2], Bonaccina, Mazzucchelli, Pelliz. Bossio, Gavanto e Suarez l' ammettono assolutamente per la ragione di non costare di tal *Dichiarazione;* molto più che in contrario

1. Lib. 3. n. 122. 2. Tom. 3. trat. 3. res. 27.

ve n' è una di Gregorio XIII. come può vedersi nelle aggiunte al Cunilati [1].

ARTICOLO V.

DELLA RESTITUZIONE DEL PERCEPITO SIMONIACAMENTE.

291. Quali sono le dottrine rapporto a questa restituzione? E certo al dire del Roncaglia [2] che prescindendo da' Benefizi, le altre cose spirituali benchè ricevute simonìacamente, consenziente il dante si possono ritenere, perchè, tranne il divieto di non farlo con simonìa, niuna legge vieta donarle, nè irrita il donato sebbene simoniacamente. Il prezzo al contrario, prescindendo da legittima prescrizione ec. per sè sempre si deve restituire; perchè essendo lo spirituale invendibile, non si ha gius di ritenere il prezzo percepito, se non cede chi vi ha diritto. Laonde chi col capo 19. *Veniens de Simon.* che tratta del ricevuto per l' ingresso in Religione, ed il *canone Si quis dator.* 1. q. 3. che tratta del ricevuto per chiese, o ecclesiastici Benefizi, chi, dissi, insegna che tranne il caso di diversa sentenza del giudice, sempre si deve restituire al dante o padrone per la ragione che il contratto nullo non toglie al padrone il dominio del contrattato: chi col capo 11. *De hoc. de Simon.* che parla de' Benefizi, e il capo 41. *Audivimus de Simon.* che parla de' Benefizi, ingresso in Religione, e sepoltura ecclesiastica, esige che si restituisca alla Chiesa per la ragione di così disporre queste leggi, delle quali però un' opinione, al dire del citato Roncaglia probabile, dice che sono meramente *penali*, e per conseguenza non obbliganti prima della sentenza del giudice; chi finalmente per la ragione della consuetudine ammette potersi dare ai poveri, e s. Alfonso dice che queste sentenze sono tutte *satis probabiles;* ed il p. Antoine dice che il ricevuto simonìacamente in materia beneficiaria si rende alla Chiesa, diversamente ai danti; e il citato Roncaglia quando è dato il solo temporale dice ciò del tutto certo, come pure se sia commessa la simonìa in altre cose sacre *extra Beneficia*, a motivo che se vi sono leggi che non si restituisca al dante l' acquistato turpemente, o riguardano casi particolari, o il solo fôro esterno.

Qui poi notisi che chiunque dà o riceve, o fa o accetta promesse di dare o ricevere qualsisia cosa per ottenere qua-

1. De Poenit. cap. 4. §. 11. n. 10. 2. Tract. 7. quaest. 3. cap. 4. q. 5.

lunque giustizia, o grazia dalla *Sede Apostolica*, oltre la nullità della grazia incorre la papale scomunica, che lega anche chi ne usa scientemente; così l'Estravagante *Excommunicamus de sent. excom.* e le Bolle *Ab ipso* di Gregorio XIII. e *Inter gravissimas* di Alessandro VII. al paragrafo 7. nè osta che il Filiucci presso Mazzotta, dica non esser ciò accettato dall'uso; mentre scrisse avanti Alessandro VII.

TRATTATO TERZO.

DELLE TRE VIRTU' CARDINALI O MORALI PRUDENZA, FORTEZZA E TEMPERANZA.

292. Cos'è la prudenza?

È una virtù dell'intelletto, che mostra o detta ciò che dobbiam fare od omettere in qualunque negozio, o azione particolare ad operare con rettitudine. E però non è ella virtù della volontà, che si muova come fanno le altre virtù morali, dall'amore d'una certa onestà particolare, ma è una virtù dell'intelletto direttrice di tutte le altre virtù, in quanto ritrova i mezzi, e considera le circostanze con cui deve ogni atto di virtù praticarsi [1]. Gli uffici della prudenza che si chiamano *partes prudentiae potentiales*, sono il ben consultare, ben giudicare, e bene comandare; imperocchè la probità dell'umana azione, in cui è riposto l'oggetto della prudenza, importa l'ordinazione de' mezzi per conseguire il fine. *Haec autem tribus praeficitur:* 1, *recta eorum inquisitione, et super iisdem consultatione; ideoque prudentia comites habet rationem, considerationem, meditationem, diligentiam, ingenium, solertiam et sagacitatem:* 2, *recto iudicio de eorum aptitudine atque natura, ad quod concurrunt aequitas, docilitas, animi candor, memoria praeteritorum, intelligentia praesentium, et praevidentia futurorum:* 3, *praecepto, quo mens vult, ut ea perficiantur, quae indicata sunt: hucque pertinent dexteritas, circumspectio, cautio, et industria* [2].

293. Cos'è la fortezza?

La fortezza a cui vanno annesse la *magnanimità*, la *confidenza*, la *pazienza*, e la *perseveranza*, è una virtù morale che ci inclina a soffrire le oneste fatiche e i mali terribili; ad affrontare i giusti pericoli, e a tollerare i cimenti, tra' quali nobilissimo è il martirio. E fortezza d'animo, dice però

1. Scaramelli Tom. 2. pag. 4. 2. Scavini tom. 2. tract. 7. pag. 560.

s. Prospero, è quella che combattuta da varie molestie rimane immobile, e non si arrende.

294. Cos' è il martirio?

È una volontaria tolleranza della morte o causa di essa, dataci, benchè sotto altri pretesti, in odio della vera fede, o di qualche virtù soprannaturale. E nei bambini basta ad esser martiri, come abbiamo dal s. Vangelo [1], che siano uccisi pel detto motivo; ma negli adulti richiedesi inoltre la volontà almeno abituale di morire per il detto motivo, e lo stato di grazia, o almeno come pensano più Dottori presso il Ferraris essere *attriti;* e per divin privilegio nell' atto che si riceve il colpo mortale, o che si spira, cancella colpa e pena.

295. Cos' è la temperanza?

È una virtù morale che modera i disordinati appetiti specialmente del cibo, bevanda e cose veneree; ed ha annessa la clemenza, studiosità, umiltà, modestia, eutrapelìa, verecondia, onestà, astinenza, sobrietà, castità, la quale è una virtù che modera il disordinato appetito delle cose veneree. Questa virtù distinguesi in *verginale coniugale*, e *vedovile*, ed ha opposta la lussuria; e i principali fomenti di questo gran mostro, fino al lume della stessa esperienza, sono la vita molle, le prave immaginazioni, il guardare curiosamente e il conversare con diverso sesso, i libri cattivi, le immagini pericolose e simili: e i rimedi sono la mortificazione, la vita occupata, l' orazione, i buoni pensieri, la santa lezione, la fuga del sesso diverso, la frequenza dei Sacramenti, la divozione alla Vergine Immacolata e simili.

LIBRO III.

In cui trattasi della virtù della giustizia, e della restituzione.

TRATTATO PRIMO

CAPO I.

DELLA GIUSTIZIA.

296. Cos' è la giustizia?

La giustizia presa largamente è lo stesso che bontà, rettitudine ec. e in stretto senso è una virtù morale che inclina a dare a ciascuno il suo: e perciò *equalità* la dicono i Dottori, e l' ingiustizia *inequalità*. Distinguesi in *distributiva*,

1. V. s. Matteo cap. 10. v. 33. e s. Luc. cap. 9. v 23.

commutativa, *vendicativa*, e *legale*, giacchè secondo Lessio [1] nella Repubblica *est triplex habitudo* 1, *partis ad partem*, nel che consiste la giustizia commutativa; 2, *totius ad partes*, nel che consiste la distributiva e la vendicativa; 3, *partium ad totum*, nel che consiste la legale.

La *distributiva* è quella che detta dispensare i beni comuni a *geometrica* proporzione de' meriti, cioè a seconda, non di numero, ma di proporzione a proporzione, dando v. g. di dodici, otto a chi ha quattro gradi di merito, e quattro a chi ne ha due. E quì notisi che sebbene molti Dottori presso s. Alfonso contro molti altri, per la ragione di non essèr beni comuni ma *potius Regis*, accordino ai principi poter vendere gli uffici secolari purchè a' più degni, o almeno ai degni e a prezzo giusto; la legge peraltro riprova ciò [2], e tutti al dire del citato Liguori con san Tommaso dicono che non è espediente farlo, e Roncaglia lo dice anche proibito [3].

La *commutativa* è quella che detta dare a ciascuno il suo ad *aritmetica* proporzione dei diritti; cioè a proporzione di numero a numero, dando e. g. dieci a chi di tanto ha diritto, o come esprimesi il Cuniliati *tantum pro tanto*: onde secondo tutti i Dottori l'obbligo di restituire nasce solo dalla violazione di questa, in modo che se nella violazione delle altre tre specie non resta lesa anche questa, mai v'è obbligo di restituzione. E notisi esser comune regola dei Dottori col Reinfestuel non doversi facilmente condannare d'ingiustizia un'azione, contratto ec. usato in qualche luogo, e solito farsi anche dalle persone probe ed oneste. Inoltre sebbene la giustizia commutativa abbia luogo solo tra' privati, pure siccome il Principe o Repubblica può, come bene riflette Roncaglia, considerarsi *ut totum*, *et... ut pars quae cum alia contrahit parte*, così in questo modo vi ha luogo.

La *vendicativa* è quella che detta dare le pene a proporzione dei delitti. La *legale* è quella che detta ai legislatori di fare buone leggi, e ai membri della Repubblica l'osservanza; onde il citato Lessio la definisce: *virtus quae singulas partes disponit ad bonum totius Reipublicae*; ma la violazione non forma, al dire del Giribaldo, peccato speciale, se non

1. Lib. 2. cap. 1. n. 20.
2. V. *Haec Lex* nel Digest. lib. 48. tit. 14. ad leg. Iul. de ambit.
3. Tract. 14. quaest. 2. cap. 4. quaerit. 1.

quando specialmente ha di mira *malum oppositum illius motivo;* cioè al comun bene della Repubblica.

Delle virtù connesse con la giustizia.

297. Quali sono le virtù che per dettare qualche obbligo o debito verso altri, benchè solo *morale* ossia di convenienza, e non di giustizia, spettano alla giustizia?

Le dieci che seguono cioè, religione, pietà, osservanza, obbedienza, gratitudine, verità, amicizia, affabilità, vendicanza, liberalità; ma di sua natura è grave il mancare solo contro le prime quattro, a motivo che queste sole dettano grave obbligazione verso il terzo e le altre sei solo lieve, perchè di pura onestà e convenienza; onde il mancare contro di queste al dire di Roncaglia, contro il Liguori che ciò nega contro *la verità*, può esser grave solo *per accidente* ossia per la lesione di altre virtù che obblighino gravemente.

La *pietà* è una virtù che detta dare il debito rispetto a quei, che dopo Dio sono i principali autori della nostra vita, educazione ec. ed ha opposta l'empietà; e detta pure, al dire di s. Tommaso [1], tale rispetto anche verso la patria. L'*osservanza*, al dire dello stesso s. Tommaso, è una virtù che detta dare il debito onore ed ossequio ai nostri legittimi superiori; ma per ledersi gravemente bisogna, al dire del Tamburino, che l'inosservanza si faccia al superiore come tale, o con grave detrimento del rispetto dovutogli. L'*obbedienza* è una virtù che detta adempire i legittimi comandi; ma il violarla forma peccato speciale contro l'obbedienza sol quando si disobbedisse per *formale* disprezzo giacchè altrimenti in ogni peccato ci sarebbe sempre la malizia speciale contro l'obbedienza: onde il Giribaldo dice; *obedientia, gratitudo, charitas, etiamsi virtutes sint speciales, nunquam tamen contra illas peccatur, nisi quando specialiter intenditur malum oppositum illarum motivis*. La *gratitudine* è un ringraziare con le parole. e potendo co' fatti, chi ci benefica: onde s. Tommaso dice; *benefactori quidem in quantum huiusmodi, debetur honor et reverentia, et etiam servis ultra debitum facientibus gratiae sunt habendae*. La *verità* è un dimostrarci co' prossimi tali con le parole e co' fatti, quali siamo nel cuore; onde ha op-

[1] 2. 2. quaest. 181. art. 1. ad 3.

posta la bugìa che distinguesi in *dannosa*, *giocosa*, o *officiosa ;* e può commettersi tanto colle parole che co' segni, o fatti, come chi non per occultare difetti ec. il che al dire di S. Tommaso, per sè non è peccato, ma per fingere e far credere v. g. bellezza non esistente e simili usasse belletti o altre finzioni ec. L' *amicizia* è una mutua benevolenza tra più persone fondata su la virtù, ed accompagnata dalla comunicazione dei beni; perciò gli atti dell' amicizia sono la benevolenza o affezione interiore, la concordia o unanimità di desidèri, di volontà, di sentimenti in tutto ciò che è giusto ed onesto; e la prestazione di reali servigi al bisogno. L' *affabilità* è una virtù che ci rende grati nel conversare, e conformi alla decenza del nostro stato e di quelli co' quali trattiamo; onde ha opposta per difetto l' *adulazione*, e per eccesso la *rozzezza* consistente in esser aspri e proclivi a contraddire. La *vendicanza* è una virtù per cui allontaniamo da noi e dagli altri la violenza, la contumelia ec. e per cui si puniscono i peccati; ma questa spetta alla potestà legittima, eccetto, come avverte Lessio, le piccole private vendicazioni *si fiant in incontinenti, accepta iniuria*, perchè nella Repubblica quasi necessarie a reprimere l' audacia, ed i maggiori mali. La *liberalità* è una virtù che nel dare ci regola a seconda della retta ragione; onde ha opposta l' avarizia per *difetto*, e la prodigalità per *eccesso*.

CAPO II.

DEL GIUS E SPECIE DI ESSO.

298. Cos' è, e di quante sorte è il gius?

Il gius è un diritto di avere o ritenere qualche cosa come sua, e distinguesi in gius *ad rem*, ed *in re*. Il primo è un diritto di avere una qualche cosa che non si ha almeno come propria, come v. g. di ricevere una roba dopo averla comprata; e tranne il caso d' averla da chi deve darla a noi alcuno comprata a mala fede, o ricevuta gratuitamente, il gius *ad rem* non dà azione in tribunale sulla cosa, ma solo contro la persona che ci impedisce d' averla: e tante possono essere le specie di questo gius, quante sono le diverse cose, cui alcuno abbia diritto d' avere. Il secondo, ossia il gius *in re* è il diritto che alcuno ha sopra la cosa già sua, e però dà azione in tribunale contro la cosa stessa.

Delle specie del gius in re.

Le specie del gius *in re* secondo alcuni sono *dominio*, *proprietà* consistente in non aver simili nel diritto di possedere quella tal roba, *possesso*, *usufrutto*, e *uso di ragione*: secondo altri sono *dominio*, *servitù*, *eredità*, *pegno* ai quali altri per la ragione che tutte queste specie danno azione contro la roba, vi uniscono l'*usufrutto*, *l'uso di ragione*, l'*enfiteusi*, il *feudo*, e l'*ipoteca;* ma di questi tre ultimi, come pure della eredità e pegno si parlerà a suo luogo.

Del dominio.

Il dominio preso generalmente si definisce un gius di governare, o disporre d'una cosa come propria; onde altro è di giurisdizione, e altro di proprietà. Il primo, i cui atti sono comandare, proibire, permettere, giudicare, punire, e rimunerare, è una potestà di governare i sudditi; e distinguesi in *ecclesiastico* consistente in una potestà di governare i sudditi in ordine al bene spirituale, e in *politico* o *laicale*, ch'è una potestà di governare i sudditi nelle cose temporali. Il secondo è un gius di poter liberamente disporre d'una cosa, qualora non ostino le leggi, o le convenzioni; e distinguesi in *alto*, e *umile*, in *pieno* o *perfetto*, e in non *pieno* o *imperfetto*. L'*alto*, oltre quello che ha Dio sopra tutte le cose, è quello che ha la Repubblica, o il Principe di disporre, come nota co' Dottori s Alfonso, de' beni e azioni de' privati pel bene comune; e *umile* o *privato* è quello che ha ciascuno di disporre delle cose sue; e può stare anche senza il possesso come nel padrone circa i denari perduti. Il *pieno* o *perfetto* è quello per cui si può disporre della cosa e dei frutti; e il non *pieno* o *imperfetto* è quello per cui si può disporre o della sola cosa, e dicesi *diretto*, o de' soli frutti, e dicesi *utile*.

Per l'acquisto del dominio di proprietà secondo il gius non *naturale*, ma *comune* due cose ordinariamente si richiedono cioè, *titolo* e *tradizione;* onde la legge 20· *C. de Pact.* dice: *traditionibus et usucapionibus dominia rerum*, *non nudis pactis transferuntur*. Dicesi *ordinariamente*, perchè ove sia diversa legale disposizione, come nel dato o venduto a luoghi pii e città, nelle eredità, nella collazione de' Benefizi, non pel possesso, ma pel dominio basta la sola accettazione. I capi poi per cui può trasferirsi il dominio sono,

come nota Roncaglia [1], la volontà di Dio, del legittimo padrone e del Principe, come accade nella prescrizione.

Della servitù ed altre specie del gius in re.

La *servitù* detta *passiva* in chi la soffre, ed *attiva* in chi la gode, come di comandare il padrone al servo e questi di servire, considerata come *attiva* è un gius sopra un altrui cosa o persona; e però distinguesi in *personale*, e *reale*; e quest' ultima in *urbana* che è quando riguarda servitù sopra abitazioni ed orti contigui, come di poter fabbricare sul muro di altri e simili, e *rustica* se terreni, stalle ec. riguardi.

L' *usufrutto* è un diritto di servirsi, e godere dell' altrui roba salva la di lei sostanza; onde fuori de' casi fortuiti l' usufruttuario è tenuto alle spese ordinarie, che esigonsi per la conservazione di tale sostanza v. g. a sostituire de' nuovi agli alberi che inaridiscono, i quali spettano ad esso, al dire del Cuniliati, come pure a' pubblici oneri che imposti fossero sui frutti ch' esso gode. L' *uso di ragione* è un potere alcuno semplicemente servirsi dell' altrui roba salva la di lei sostanza; onde l' usufruttuario può anche affittarla, ma non così l' usuario.

Del possesso.

Il *possesso*, come si ha dal Reinfestuel, è una ritenzione almeno naturale o in diritto, di qualche cosa con animo di averla; e può esser *naturale* e di *puro fatto* come in chi la ritiene come sua, ma senza diritto come p. e. il ladro: di *puro gius* detta anche *civile*, come in chi vi ha gius ma non la ritiene attualmente, almeno come sua; e di *gius* e di *fatto insieme* detta anche *naturale* insieme e *civile* come in chi la ritiene attualmente come sua e con diritto. Altri col p. Antoine lo distinguono in *naturale*, *civile*, e *civilissimo*; e dicono che il primo è quello *quo res possessa corpore et animo retinetur ut sua*; il secondo, *quo res corpore et animo apprehensa retinetur solo animo*, *ut qui abest ab ea*; il terzo, è quello che *sola dispositione legis acquiritur absque omni corporis, et animi adminiculo etiam ab inscio*, *ut parvulus haereditatem defuncti et similia*. Il possesso può acquistarsi col prendimento della cosa *vero*, come quello di chi la prende realmente: *finto* come v. g. col ricevere il compratore le chiavi della casa comprata; *civilissimo*, come quello di un

[1]. Tract. 13. quaest. 1. cap. 2. q. 3.

erede, che sebbene inconsapevole per dichiarazione di legge riconoscesi possessore della eredità.

E circa le cose *mobili* il possesso, come nota Roncaglia [1], può perdersi primo, col non più legittimamente volerle; secondo coll' esserci rubate o perdute: e delle *immobili* perdesi primo coll' esserci occupate senza probabilità di ricuperarle; secondo col non ostare alla occupazione, o negligentarne la ricuperazione; terzo con la lunga assenza dalla cosa posseduta senza insistere per altri sul di lei possesso; quarto per lunga dimenticanza o ignoranza di esser la cosa propria, o non computarla fra le proprie. Il possesso poi dà quattro privilègi, cioè primo di potere, intervenendovi i debiti requisiti, prescrivere il posseduto, e così ritenerlo in sicura coscienza, come apparisce dal gius civile e Canonico: secondo di poterlo, giusta la più tenuta dottrina, ritenere nel caso che dopo il possesso sopraggiunga dubbio non potuto con le debite diligenze superare se sia alieno: terzo di esser tenuto chi ce lo ripete a provare che è suo: quarto di poter con la forza difenderlo dagli invasori giusta quel principio *vim vi repellere licet*.

CAPO III.

DELLE COSE DI CHE POSSIAMO AVER DOMINIO, E DI CHI NE SIA CAPACE.

Ogni uomo, benchè non avente uso di ragione, qualora non ostino le leggi, e tranne la sua vita, può aver dominio delle cose corporee di questa terra, non che della sua fama, e come con s. Tommaso dice Roncaglia, di ciò che *comparat operibus liberi arbitrii*.

§. I.

DE' BENI DEI FIGLI DI FAMIGLIA SECONDO IL GIUS COMUNE.

299. Di quante specie sono i detti beni?

Di quattro cioè, *castrensi*, *quasi castrensi*, *profettizi*, e *avventizi*. I primi son quelli acquistati dai figli per ragione della milizia. I secondi sono gli acquistati in milizia *sacra*, ossia dagli ecclesiastici per qualunque maniera e ragione, meno il patrimonio per ordinarsi ricevuto non da altri ma dal padre, di cui, gravi Dottori col Roncaglia contro il Liguori, che lo giudica quasi castrense, danno al figlio il solo usufrutto. Tali pur sono gli acquistati per arti liberali, od ufficio

1. Tract. 13. q. 1. c. 2. q. 8.

pubblico non meccanico, e come si ha dalla legge [1] i dati dal Re o da' supremi Principi con pieno dominio: e tutti si riducono a queste quattro specie, cioè *chiericali*, *scolastici*, *forensi* e *palatini*. I terzi, sono quelli dati ai figli principalmente ad intuito del padre, o venuti immediatamente dai beni del padre, come il frutto dei denari paterni negoziati dal figlio a nome del padre. I quarti sono tutti gli altri beni fuor dei detti, che posson venire a un figlio.

Dei primi e secondi, come pure, al dir delle leggi, dei beni dati a' figli contradicendo il padre, e dei venutigli per successione ereditaria da fratelli germani, o per dote con pieno dominio a cui non s'obblighi il padre, il figlio ne ha il pieno dominio; e solo non potrebbe contrattarne se non fosse pubere, o almeno prossimo alla pubertà. Dei terzi è tutto del padre; e solo, oltre l'amministrazione, danno, al dire d'Eineccio [2], diritto al figlio di non esser pubblicati con gli altri beni del padre, nel caso che di essi se ne facesse pubblicazione per qualche delitto, e di ritenerli dopo l'emancipazione se il padre non glieli toglie. De' quarti il dominio è del figlio, e l'*usufrutto* d'ordinario del padre. Si dice d'*ordinario* perchè se il figlio adisse eredità renuente il padre, o gli fossero date cose con pieno suo dominio, o col padre succedesse nella eredità de' fratelli germani, o il padre si fosse portato dolosamente in rendere i beni al figlio, o divenisse questi *emancipato*, o eletto a gran dignità, o il padre con consenso almeno tacito, ossia dissimulazione, accordasse l'usufrutto, tutto al dire delle leggi col citato Eineccio [3] spetterebbe al figlio.

De' beni delle mogli.

300. Di quante specie secondo il gius comune son detti beni?

Dotali, *parafernali* o *stradotali*, e il capo *Significavit de donat.* vi aggiunge i *comuni*. I primi son quei dati al marito per sostenere i pesi del matrimonio, e la moglie ha diritto alla sicurezza; e gli perde col legale divorzio fatto per causa d'avere adulterato. I secondi sono gli altri beni delle mogli fuori dei dotali. I terzi son quelli acquistati nel matrimonio co' beni d'ambi i coniugi, o coll'industria.

1. *Cum mult. t. C. de bonis, quae liber.*
2. V. il §. 479. 3. V. il §. 480.

Dei *dotali* non consistenti almeno in equivalenza in robe mobili, (giacchè allora il tutto sarebbe del marito con onere della rifusione a matrimonio finito) la *l. dotis ff. de iur. dot.* dice: *fructus ad maritum pertinere debere aequitas suggerit* Così pure dei *comuni* il marito al dire dei Dottori presso Ferraris ne ha l'amministrazione, e la moglie il respettivo dominio; e degli *stradotali* e del lucrato, come nota il Bernardini, colle sue fatiche straordinarie, pieno dominio ne ha la moglie: così circa gli stradotali la legge *Hac lege C. de Pactis conventionis etc.*

§. II.

DE' BENI DEGLI ECCLESIASTICI.

301. Di quante sorte sono i detti beni?

Patrimoniali, *industriali*, *parsimoniali* ed *ecclesiastici*, de' quali parla il Tridentino [1]. I primi son quelli che hanno i chierici per qualunque causa profana v. g. di eredità, donazione ec. I secondi, tra' quali il Lambertini annovera anche le vere *distribuzioni*, son quelli acquistati con le loro industrie. I terzi sono i provenienti da benefizi ecclesiastici, e sottratti da' benefiziati stessi dalla onesta loro sostentazione. I quarti sono i provenienti da Benefizi ecclesiastici superiori all'onesta loro sostentazione.

I primi tre sono di pieno dominio dell'ecclesiastico, e dei quarti alcuni dicono che n'è mero amministratore, e però giusta la probabiliore, al dir del Liguori, tenuto è per giustizia ad erogarli in usi pii, tra cui si comprende, al dire di s. Tommaso, il dare anche ai parenti *moderate*, *idest ut non indigeant*, *non autem ut ditiores inde fiant*, ma altra sentenza al dire del citato s. Alfonso *probabilis et valde communior inter recentiores*, tenuta da s. Tommaso, ed a cui pare che inclini anche Benedetto XIV. crede gli ecclesiastici veri padroni con onere di carità, o di religione di erogarli in usi pii; ma non avendo l'ecclesiastico altri beni, può con questi dotare le figlie benchè spurie; perchè la dote, che succede in luogo degli alimenti, deesi, al dire del Giribaldo, per gius di natura; e perchè le due Bolle *Quae ordini*, e *Ad Romanum spectat* di s. Pio V. vietano solo istituire gli spurii eredi de' beni ecclesiastici. Inoltre circa a questi beni il citato Pontefice presso il Bernardini [2] accordò a' Benefiziati

1. Sess. 25. c. 2. 2. De act. hum. lib. 4. c. 18. n. 2.

della Diocesi di Lucca di poter testare *etiam ad causas profanas*. Questo privilegio però non dee intendersi secondo le regole dell'avarizia, e dell'amor disordinato ai consanguinei, de' quali parla la Bolla *Decet Rom. Pont.* come spiega rettamente il citato Teologo.

CAPO IV.

DEI MODI IN GENERE PER CUI ACQUISTASI IL DOMINIO.

302. Quali e quanti sono i detti modi?

Tre ne assegna il Reinfestuel, cioè *gius naturale* e *delle genti*, giacchè sebbene per gius naturale tutto fosse comune, convenutane per gius delle genti almeno tacitamente la divisione, lo stesso gius naturale n'esige l'osservanza; *gius civile* e *contratti;* ma Eineccio dice, che i contratti, eccetto la donazione, mutuo ec. sono *titolo*, o causa *remota* ossia dante gius ad avere il dominio, e non *modo*, che in rigore è causa prossima, e dante dominio.

§. I.

DEL MODO DI ACQUISTARE IL DOMINIO PER GIUS NATURALE E DELLE GENTI.

303. In quante maniere può acquistarsi per questo modo il dominio?

Nelle seguenti tredici maniere o modi cioè, coll'occupazione, invenzione, nascita, alluvione, specificazione, accessione, confusione, commistione, edificazione, piantazione, dipinzione, percezione dei frutti, tradizione.

Con l'*occupazione* si acquista il dominio delle robe che mai ebbero, o più non hanno padrone, come fiere, animali non *mansueti*, o almeno attualmente non *mansuefatti*, pesci, robe abbandonate da' loro padroni e simili, purchè ad acquistarlo non contraddica la legge come, in modo dalla comune col Roncaglia giudicato meramente penale, osta circa il pescare nei luoghi vietati e simili. Sicchè chi prende il primo, benchè in fondo alieno, le libere api o le fuggite dal cospetto del padrone, e rese a lui difficili per seguitarsi, ne acquista il dominio; e lo stesso dicasi di chi occupa robe non aventi padrone: e questo, al dire di Lessio, fu il modo con cui perfino dai posteri di Adamo si acquistò e s'introdusse la divisione dei dominii.

Con l'*invenzione* acquistasi col trovare robe prive di padrone, o tesori, che sono un ricco deposito di cui più non

esiste memoria: giacchè se esistesse almeno negli eredi, sarebbe tesoro impropriamente, cioè riposto a maggior custodia, e per conseguenza, come dice Roncaglia, della pertinenza di detti eredi. E i detti veri tesori perchè del primo occupante, per gius naturale e delle genti sono sempre e tutti dell' inventore: ma per gius civile presso il Ferraris sono interamente dell' inventore se li trovò sul suo o in luoghi comuni; metà del padrone se in luogo alieno, e in pena, del Fisco la respettiva parte dell' inventore se li trovò con arte magica, e del padrone se li trovò *data opera ex industria.* Così pure gravi Dottori per la ragione di reputarsi prive di padrone, perchè da esso in forza dell' impossibilità di riaverle abbandonate, vogliono che col solo ritrovarle acquistisi il dominio anche delle robe perdute, dopo fatte invano le debite diligenze per trovarne il padrone; e il Liguori crede ciò veriore nel caso che non sia più sperabile trovarne il padrone; ma la comuniore, per la ragione che col perder la roba non intende il padrone lasciarne il dominio, esige che questa impieghisi in usi pii per reputarsi tale l' intenzione di chi l' ebbe perduta; e di questa opinione o dottrina Layman dice: *magis pia ac tutior est, attamen, alia quoque valde probabilis*, per la ragione di non esservi in contrario legge, come egli dice, nè umana nè naturale.

Con la *nascita* acquista il dominio de' parti chi lo ha delle madri. Con l' *alluvione* l' acquista chi senz' argini, o pubbliche vie intermedie, avendo beni confinanti immediatamente col fiume ec. da questo quasi insensibilmente viene aggiunto terreno a tali suoi beni. Con la *specificazione* l' acquista chi in modo irriducibile allo stato primiero fa mutare specie all' altrui roba, come facendo di uve vino, di lana panni e simili; ma sì in questo che ne' quattro seguenti modi si dee rifondere al vero padrone la roba e i danni se si agì a mala fede, e solo la roba se a buona fede.

Con l' *accessione* si acquista coll' aggiungere alla roba propria come a principale e in modo irremovibile roba aliena, come alla propria veste particelle di roba altrui: e lo stesso dicasi della *dipintura* su tela o roba aliena; e per consuetudine, dice il Ferraris, dello scritto in carta altrui, mentre così se ne acquista il dominio. Con la *confusione* e *commistione*, consistente la prima in mescolare insieme *liquidi* come

olio con olio e simili, e la seconda *aridi*, come grano con grano ec. e se ne acquista il dominio nel modo seguente; cioè

Se detta confusione è fatta di comune consenso de' padroni, comune *pro rata* è il dominio: se poi con la propria, che comparativamente non sia *valde exigua*, e fatta a caso, o per sola volontà di una parte, di questa è il dominio delle cose *confuse* ossia liquide; e non ostante che la probabiliore, e comuniore col Ferraris e Roncaglia ciò dica anche delle *commiste* per giudicarsi ciò *quaedam rei consumptio*, e dei denari la *l. 78. ff. de solut.* dica: *si alieni nummi... mixti aliis sint ita ut discerni non possint, eius fieri qui accepit*, pure le citate leggi ed Eineccio dicono, che tranne i detti denari, ciascuno può vendicare la sua materia. Laonde ricevendo taluno alcuna delle fin qui dette robe da chi negli indicati modi ne avea il dominio, e con riceverla rendendolo impotente a rifondere ciò, che per tale acquisto dovea al vero padrone, se ricevette a buona fede, nell'impotenza così successa nel dante a restituire, render dee egli stesso *in quo factus est ditior*, a motivo che col ricevere, almeno *materialmente* concorse all'ingiusta impotenza di detto dante a restituire ciò che doveva; e a tutto se *a mala fede* per esser causa *formale* di detta ingiusta impotenza; e per avere il padrone gius *ad rem* di non essere impedito ad avere il suo.

Con l'*edificazione* acquista il dominio dell'altrui materia chi con essa fabbrica sul proprio, come del fabbricato da altri sul terreno alieno l'acquista il padrone di questo. Lo stesso dicasi della *piantazione*, ossia degli alberi alieni sì da noi che da altri piantati sul nostro; mentre poste le radici ne acquista il dominio il padrone del terreno, rifondendo dell'utile percepito il fabbricante, o piantante, non solo quando avesse agito *a buona fede*, ma anche a *mala*, a motivo di esser gius di natura, e la regola 48 del gius nel 6. dice che: *locupletari non debet aliquis cum alterius iniuria vel iactura:* onde non può facilmente seguirsi nè il Cuniliati, nè l'Antoine, nè alcuni altri presso il Liguori, che nel caso di *mala fede* esimono; sì perchè ciò si oppone all'equità naturale; sì perchè la penale legge, su cui si fondano, dice solo del fabbricante *amisisse proprietatem materiae intelligitur*, e che non gli compete la vendicazione della sua materia.

Con la *percezione dei frutti*[1], acquistasi il dominio de' frutti di terreni, o robe aliene, avuti e già consumati a buona fede: ma sebbene molti presso Reinfestuel per la ragione di così acquistarsene il dominio *iure gentium*, e di non fare la citata legge distinzioni, a niente obblighino, la più comune però e più probabile obbliga a render ciò in cui il consumante *factus est ditior*. Con la *tradizione* per ultimo vuol dire che sebbene col solo consenso del padrone si possa per gius naturale acquistare il dominio d'una cosa di lui, per disposizione però del gius comune regolarmente se n'esige anche la tradizione; onde fatta e. g. una compra, solo dopo la consegna, o tradizione acquistasi il dominio del comprato.

§. II.

DEL SECONDO MODO DI ACQUISTARE IL DOMINIO

PER GIUS CIVILE SPECIALMENTE CON LA PRESCRIZIONE.

304. Cos'è la prescrizione, o usucapione, che secondo le leggi sono sinonimi, benchè alcuni per usucapione intendano la prescrizione delle cose mobili?

È un acquistar dominio del gius, o roba altrui col possederla nel modo e tempo prescritto dalla legge; e distinguesi in *ordinaria* o *con titolo*, ed in *straordinaria*, o *senza* titolo.

ARTICOLO I.

DE' REQUISITI PER LA PRESCRIZIONE ORDINARIA.

305. Cosa esigesi per la prescrizione ordinaria, o con titolo?

Cinque cose, cioè possesso, titolo, buona fede, roba prescrivibile, e debito tempo.

Non usucapies nisi sint tibi talia quinque;
Sit res apta, fides bona, sit titulus quoque iustus,
Possideas iuste, completo tempore legis.

Per *possesso* intendesi che si possegga ciò che si prescrive; onde la regola terza del gius nel 6. dice: *sine possessione praescriptio non currit*. Per *titolo* s' intende quello v. g. di compra, donazione e simili, ma basta che sia nullo e finto, cioè creduto valido, giacchè se esistesse in realtà, inutile sarebbe la prescrizione. Per *buona fede* s' intende possedere la roba almeno senza dubbio grave che sia aliena. Ma se la buona fede fosse contro il *gius chiaro*, come in chi credesse

1. Leg. *Si quis Inst. de rer. divis.*

potersi ricever le robe furtive e simili, la più tenuta col Ferraris dice che questa non basterebbe a prescrivere; ma siccome tal legge è fondata sulla presunzione che in simili casi manchi la buona fede; così posto che questa in realtà vi sia, un' opinione probabile del Roncaglia e di altri tiene che basti: molto più che lo stesso Antoine dice che le contrarie leggi parlano solo della prescrizione ordinaria; e che basti l' afferma anche il Cuniliati, quando detta buona fede o ignoranza è solo di fatto, come in chi non credesse ladro, pupillo ec. quello da cui riceve la roba che prescrive. E quì notisi che se la cosa che si prescrive passasse a più padroni, il tempo che a buona fede la tennero gli antecessori, continua e si unisce con quello de' successori; e nelle servitù *rustiche* cessando di servirsene chi vi ha diritto pel tempo richiesto a prescrivere le cose immobili quali si reputano queste, anche senza buona fede si ha, al dire del citato Roncaglia, la prescrizione; ed agendo di più contro il diritto di alcuno che tace v. g. alzando un muro ove non si ha diritto, e tacendo chi vi ha gius si prescrivono anche le servitù urbane indicate dove parlammo della servitù.

Per *roba precerivibile* intendesi che non sia di quelle dalla legge inibite prescriversi, come i beni de' pupilli, di dote, su cui non sia avanti di esser tale incominciata la prescrizione, le robe avute in precario, comodato, pegno, conduzione, livello e simili; come pure al dire del citato Ferraris contro altri, i diritti delle anime del Purgatorio. Per *tempo* s' intende che la roba da prescriversi si possegga per lo tempo fissato dalla legge cioè, *mobiles*, *per triennium;* così senza distinguere tra assenti e presenti il titolo 11. *Inst. de Usucap.* paragrafo primo; *immobiles vero... inter praesentes decennio*, *inter absentes viginti annos;* ma per gl' immobili, e mobili preziosi di luoghi pii si richieggono *quadraginta anni... Romana Ecclesia gaudente centum*, e quest' ultimo dalle leggi presso Reinfestuel è esteso a detti beni de' religiosi mendicanti. Per *assenti* poi s' intende quando i padroni, i cui beni si prescrivono, dimorano, come dice il citato Reinfestuel, fuori della Provincia ove esiste il prescrivente, o come dice Antoine, in diverso territorio; ed essendo in parte presenti e in parte assenti, il tempo dell' assenza si computa per metà v. g. due mesi, due anni, uno; e per

vengono quei che dimorano nella stessa Provincia
: e prescritto l'immobile rimangono, al dire di
Sanchez, e Palao, interamente prescritti anche i

ARTICOLO II.

DEI REQUISITI PER LA PRESCRIZIONE STRAORDINARIA.

306. Cosa richiedesi per la prescrizione straordinaria?

Tranne il titolo, gli stessi requisiti dell'ordinaria, eccetto il tempo che (prescindendo da' beni dei luoghi pii per cui sempre esigesi il tempo sopraindicato) dee esser sempre di trent'anni, nè il contrario rilevasi dalla *l. ultim. C. In quibus causis cessat etc.* con cui il Roncaglia fra gli assenti n' esigeva quaranta. Le robe furtive poi siccome si annoverano tra le imprescrivibili; così mai si prescrivono nè dal ladro, nè da chi le riceve immediatamente da esso senza titolo. Al contrario con titolo e tempo di trent'anni si prescrivono, e al dire del Roncaglia contro gravi Dottori anche dall'erede immediato; perchè sebbene esso per ragione di legge rappresenti il defonto impotente a prescrivere, ciò nonostante la legge *Cum haeres. ff. de divers. temp. praescr.* da cui dimana il divieto, dispone solo che non possa prescrivere col tempo ordinario; onde collo straordinario prescrive: e secondo la *l. 48. Bonae fidei ff. de acquir. rer. domin.* con tre anni i frutti, a motivo che per questi vi ha il titolo almeno presunto del possesso.

E qui notisi che tra ladro e possessore di mala fede vi è differenza, a motivo che oltre l'autorità della *l. 49. ff. de Furt.* questi non è sempre ladro rigoroso, come apparisce dall'esempio di chi scientemente ricevesse roba da un possessore che ingiustamente, o per contratto ingiusto e simili, ne ha dominio; e però eccetto al più l'erede immediato, chi a buona fede, e con titolo riceve da questo possessore, prescrive col tempo ordinario, eccetto il solo caso, in cui il ricevuto fosse immobile, e il di lui *verus dominus ignoraret suum ius, et alienationem factam;* mentre in questo caso per prescrivere ci vorrebbe il tempo straordinario.

ARTICOLO III.

DELLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE.

307. In quanti modi può interrompersi la prescrizione?

Col solo *sospendersi* e col *cessare* o *interrompersi natu-*

ralmente o *civilmente*. S' interrompe col solo *sospendersi*, e dicesi che *dorme* quando v. g. il padrone la cui roba si prescrive è impotente ad agire, come in tempo di peste, di guerra e simili, onde tal tempo niente si valuta per la prescrizione. S' interrompe col *cessare ec.* primo, quando prima di esser compita la prescrizione cessa alcuno de' requisiti per prescrivere, come la buona fede ec. e ciò dicesi *interruzione naturale;* secondo, quando contestasi lite contro il prescrivente; e ciò appellasi *interruzione civile*; e in queste due interruzioni, tranne al dire delle leggi presso il Ferraris nella civile il caso di robe mobili o se immobili, di essersi col di loro padrone fatta transazione o vinta la lite, giacchè in questi casi la detta contestazione non interrompe, per farne la prescrizione esigesi ricominciarla da capo.

308. Fatta la prescrizione ne' modi debiti sopra indicati, può in coscienza ritenersi il prescritto?

Si, al dire de' Dottori col Ferraris, a motivo di avere così pel comun bene disposto ambe le leggi civile e canonica; ma secondo il capo primo e secondo *De restitut. in integr. in* 6. e i Dottori presso il citato Ferraris e Roncaglia, i minori e i luoghi pii hanno privilegio di sempre ripetere per via giuridica il prescritto, purchè lo facciano dentro quattro anni computabili dal compimento della prescrizione, e dalla notizia di questo privilegio, cosa che gli altri far possono solo nella prescrizione *ordinaria*, purchè provino non essere stati negligenti in ricuperare dal canto loro la roba prescritta.

§. III.

DEI CONTRATTI.

309. Cos' è il contratto?

È una convenzione tra due o più persone, da cui nasce obbligo almeno per una parte; onde la regola 85. del gius nel 6. dice: *contractus ex conventione legem accipere dignoscuntur*.

310. Cosa esigesi perchè valga il contratto?

Prescindendo dai requisiti speciali di alcuni contratti, come v. g. della merce e prezzo nel contratto di vendita e compra, della roba da imprestarsi e rendersi in quello del mutuo e simili, pel valore di ogni contratto si esige primo, animo deliberato, ed esternato d iobbligarsi; secondo, abilità a contrattare, e lecitezza del contratto: avvertendo però

che se l'inabilità e la illecitezza ostano solo a fare lecitamente il contratto, ma non a mantenerlo, o perseverare in esso, come v. g. al dire di Lessio [1], il matrimonio celebrato dopo gli sponsali fatti con un'altra, la vendita dopo aver giurato di non vendere e simili, la mancanza di dette due condizioni non osta al valore del contratto, ed avverasi il detto dal capo 16. *Ad apostolicam*, *de* Regul. *multa fieri prohibentur, quae si facta fuerint obtinent roboris firmitatem.*

Per mancanza dunque della prima condizione sono nulli i contratti fatti senz'animo di obbligarsi; ma secondo l'Antoine, Cuniliati ed altri si devono osservare *vi iniustae deceptionis*, ossia del diritto al vero consenso acquistato dalla comparte per averlo essa già posto, o secondo Sanchez, De Lugo ed altri col Mazzotta e Liguori [2] solo sodisfarne i danni; e la ragione è perchè non valendo il contratto, neppur vale l'effetto, ossia l'obbligazione. Nulli pure sono i fatti senza piena avvertenza, ossia senza tanta, come nota Antoine, quanta se ne richiede *ad peccatum mortale*. Nulli i fatti con errore in quanto alla *sostanza*, ed anche circa la *qualità*, nel caso però che questa almeno con la mente fosse intesa e come *ridotta in patto*, perchè ne mancherebbe il necessario consenso. E per ragione della ingiusta ingiuria non togliente il consenso in quanto alla sostanza, tranne i contratti insolubili come matrimonio e Professione religiosa, *solo rescindibili* sono quando l'errore o dolo di *pura qualità* dante causa al contratto ossia che d'altronde non si sarebbe fatto, è stato posto dall'altro contrattante, o almeno da altri con di lui saputa; giacchè altrimenti, la parte così aggravata, attesa la sofferta ingiustizia, può al dire di Lessio [3], solo agire contro chi l'aggravò, e in di lui mancanza esigere dalla comparte ciò che per tale ingiustizia ha di più lucrato o percepito, perchè effetto d'ingiustizia da cui niuno può ritrarne vantaggio; anzi il citato Lessio prescindendo dalle leggi umane, dice contro Roncaglia che potrebbe anche rescindere il contratto; ed un'opinione del p. Concina e di altri presso il Liguori [4], meno però tenuta, crede i contratti fatti per errore di *qualità* nulli, sempre che conosciutosi tale errore non si sarebbero fatti; e pel *fóro di coscienza*

1. Lib. 2. cap. 17. n. 57. 2. Lib. 6. n. 835.
3. Lib. 2. cap. 17. n. 33. 4. Lib. 3. n. 715.

con gravi Dottori ciò tiene anche il Bonaccina, quando però tale errore fosse posto o fatto porre dall' altro contrattante. Se poi tale errore non desse motivo al contratto, come in chi l' avrebbe fatto anche conosciuto tale errore, il contratto è fermo, al dire de' Dottori co' Salmaticesi; e solo c' è obbligo in coscienza di rendere il di più così percepito oltre la giustizia e dovere.

Rescindibili al dir della legge [1] contro alcuni che gli vogliono nulli *tutti*, ed altri solo *i gratuiti*, sono e in ambi i fôri, i fatti per grave ingiusto timore; anzi Roncaglia [2], col Molina e Lessio, contro l' opinione dal Liguori giudicata probabiliore, pel fôro di coscienza crede rescindibili anche i fatti per lieve timore, a motivo che anche questo arreca ingiustizia all' aggravato, e così tiene per probabiliore anche il Cuniliati. Sicchè il timore almeno grave, incusso *ad hoc*, da causa estrinseca libera ingiustamente, per sè rende i contratti rescindibili, e nulli solo se così disponga la legge.

Per mancanza della *seconda* condizione nulli sono i contratti fatti tra persone per gius naturale, come i pazzi ec. o per umano, inabili almeno circa al validamente contrattare, come i minori, ed altri così inabilitati dalla legge. Per mancanza della *terza* ossia della liceitezza nel modo sopra spiegato nulli sono per la ragione sopra indicata i contratti fatti su cose, anche leggermente cattive, come di mentire, di non osservar le leggi, o di cose che, come ben nota Antoine, danno occasione di peccare ec· come pure non si può ritenere il percepito per ciò che far si dovea, non per altra virtù v. g. di carità, pietà ec. ma per rigorosa giustizia; perchè se non costa che liberamente donisi, o diasi come dice il Liguori [3] *ad alliciendum etc.* niuno intende comprare ciò che per giustizia gli si deve. Fatta peraltro la contrattata opera cattiva s. Alfonso per la ragione di potersi il promesso dare lecitamente, crede probabiliore doversi dare per ragione del contratto innominato *do ut facias*: altri presso il Cuniliati credono veriore l' opposto, perchè le condizioni *turpi* o *impossibili*, tranne il matrimonio e le ultime volontà, in cui le dette condizioni si hanno per non apposte, ossia come se fossero assoluti, in tutti gli altri contratti tali condizioni per

1. *Si pater. C. de rescind, vendit.* 2. Tract. 14. q. 1. cap. unic.
3. Lib. 3. n. 712.

sè o almeno per disposizione di legge annullano il contratto a cui sono apposte; altri finalmente, ed il Roncaglia dice, che si favorisca chi è al possesso per la ragione che *in dubiis melior est conditio possidentis*. Così pure per la ragione che la legge toglie la naturale obbligazione, molti probabilmente, al dire di s. Alfonso [1], credono nulli anche pel fòro della coscienza i contratti fatti contro il prescritto dalla legge sotto pena di nullità; altri con uguale probabilità li giudicano validi, perchè la legge non toglie il vincolo naturale, ma solo l' azione civile, e ciò rilevasi anche dal capo secondo *Quamvis de pactis in* 6. ed altri al dire del citato Liguori più probabilmente credono doversi favorire chi è al possesso.

ARTICOLO UNICO.

DELLA DIVISIONE DE' CONTRATTI.

311. Di quante sorta sono i contratti?

I contratti, o il contratto dividesi in *giusto* o *ingiusto*; *espresso* o *formale*, *implicito* o *virtuale*, che è quello stretto in un modo tacito o col fatto, come in chi assume un ufficio e simili, giacchè col fatto si obbliga ai respettivi pesi; in *reale* ossia esigente cosa o rendimento di cosa, come il mutuo, comodato ec. in *verbale*, *scritturale*, e *consensuale*; in *nudo* e *vestito*; in contratto di *buona fede*, ove però dalle leggi è ammesso, e di stretto gius; in *nominato*, e *innominato*; in *trasferente dominio*, e *non trasferente*; in *gratuito*, e *oneroso*; in *puro* o *assoluto*, ed in *non puro* o *condizionato*.

Il *nudo* è quello privo di prova, o fondamento pel fòro esterno v. g. di scrittura, testimòni, giuramento e simili, e il *vestito* viceversa. Il contratto di *buona fede* è quello in cui non si sta totalmente al rigore delle parole, come nella compra ec. quello di *stretto gius* è viceversa. Il *nominato* è quello che ha il proprio nome v. g. di censo, mutuo ec. l'*innominato* è quello che ha il solo nome generico di contratto, e riducesi primo al *do ut des*; secondo, *facio ut facias;* terzo, *do ut facias*; quarto, *facio ut des*: e come si ha dal Reinfestuel [2], vi è questione se per gius canonico essendo la cosa intera possa una parte ritirarsi; ma il Cuniliati l'ammette assolutamente, e così il p. Antoine. Il *trasferente dominio* è quello che fa passare il dominio del contrattato dall' uno all' altro contrattante; il *non trasferente dominio* è quello in cui

1. Lib. 3. n. 711. 2. Lib. 1. tit. 35. n. 112.

la cosa contrattata resta sempre al suo padrone come nel comodato ec. Il *gratuito* è quello che porta onere in un solo dei contrattanti; come la donazione, l'*oneroso* in entrambi, come il mutuo ec. onde il primo dicesi *unilaterale*, il secondo *bilaterale* [1]. Il *puro* o *assoluto* è quello che non ha condizioni, e il non *puro o condizionato* ne ha, o almeno ha annesso alcuno de' seguenti *modi*, detti da Teologi [2] *ad diem* o *ex die*, *ad modum*, *ad causam*, *ad demonstrationem*, *ad conditionem*.

Il *primo* indica il tempo di principiare o cessarne l'obbligazione; come: *ti prometto* 100 *scudi da darti per Pasqua*, il *secondo* il modo di essa obbligazione v. g. *ti prometto* 100 *scudi perchè tu possa fare le spese per lo studio;* il *terzo* indica la causa per cui si contratta; ex gr. *perchè tu sei povera ti prometto* 100 *scudi*, *quando sposerai*, il quarto, la dimostrazione della cosa contrattata o qualità di essa, come il *cavallo rosso*, o *comprato a Roma;* il quinto, la condizione sotto cui alcuno si obbliga: ex. gr. *ti prometto* 100 *scudi*, *se non anderai più col tale cattivo compagno.*

Se non si avvera il *modo*, il contratto sussiste a motivo di essere il modo solo un *quid* conseguente al contratto; e viceversa della causa *finale*, perchè è il fondamento del contratto: e lo stesso dicasi della dimostrazione falsa circa la *sostanza*, come in chi contrattasse una cosa creduta di stagno e fosse d'argento. e a condizione che fosse quale si crede. Questa dimostrazione poi essendo *tassativa*, ossia come rilevasi dal Cuniliati e Lambertini [3], incominciante nelle cose *numerabili* dal numero, e nelle *indicabili* come il terreno tale, la roba tale dalla indicazione di esse, la cosa contrattata solo in tal numero si dee dare benchè di più ve ne fosse o di meno; e il tutto sia più sia meno, se fosse *dimostrativa* cioè, non incominciante dal numero o roba, come in chi dicesse: *per servizi fatti lascio a Demostene i denari cento di numero del tal luogo* e simili. Laonde prescindendo da speciali disposizioni ec. che indichino l'opposto, se v. g. un testatore dicesse: *i dieci scudi del tal luogo li lascio a N;* tanti, sieno più sieno meno, ossia soli *dieci* se

1. Scavini. Tract. 6. disp. 3. tom. 2. pag. 279.
2. V. Habert. *de contract.* cap. 5.
3. De Synod. lib. 13. cap. 25. n. 32.

gli devono a motivo di esser la dimostrazione *tassativa;* e tutti quelli che vi sono se non incominciò dal numero. Così se dicesse: *sul fondo tale lascio l'onere di dieci Messe*, a nulla per sè è tenuto l'erede se perisse il fondo per essere la dimostrazione in cosa indicabile, e però *tassativa*, e viceversa se incominciasse dal numero delle stesse Messe.

Circa le condizioni poi ne' contratti è da notarsi, che se esse sono di *passato*, o di *presente* non rendono il contratto condizionato, perchè è *assoluto* se sussistono, è *nullo* se mancano; e lo stesso dicasi di quelle di futuro *necessario*, come se dopo il giorno verrà la notte; o *intrinseche* al contratto, come se vivrò ec. perchè in rigore non sono condizioni, ma al più fissazioni di tempo per l'adempimento del contratto. E lo stesso pur dicasi se fossero di *futuro impossibile* come se volerai ec. fra cui il capo 8. *Pactiones De Pactis* annovera anche tutto ciò che non può farsi senza peccato, o che è *turpe*, come *se mentirai* e simili, mentre essendone la verificazione impossibile almeno moralmente, impossibile ossia insussistente è per conseguenza il contratto, eccetto il matrimonio e le ultime volontà come i *Testamenti ec.* e la professione religiosa, a motivo che almeno pel fôro esterno il capo 7. *Si conditiones de condit. apposit. la* l. *Obtinuit ff. de condit. et demonstr.* e il paragrafo *impossibilis Inst. de haerd. instit.* le ha per non apposte, ossia come se tali contratti fossero assoluti. Al contrario se le condizioni fossero di futuro *onesto* o *indifferente*, sebbene sia in obbligo di aspettarne l'evento per mantenere la data parola, non sono però veri contratti, finchè esse non sieno verificate; e verificate, chi col Concina [1] crede probabiliore, benchè con poca ragione, che per valere il contratto esigasi nuovo consenso, a motivo che il primo non fu assoluto e perfetto, nè l'evento della condizione può perfezionare il primo condizionato consenso già passato; chi l'esige solo ne' contratti fra persone inabili, a motivo che per avverarsi la condizione esigendosi v. g. dispensa o cessazione di legge, tal condizione perchè opposta al rigore della legge si reputa turpe, e però nullo il contratto a cui è apposta; altri al dire del Roncaglia [2] e più veracemente non l'esigono mai a motivo

1. Tom. 7. lib. 3. dist. 1. cap. 6. n. 9.
2. Tract. 14. quaest. 1. cap. unic. q. 7.

che perseverando, e dovendo in forza della data parola perseverare virtualmente il primo consenso, coll' avverarsi della condizione da per sè passa in assoluto.

CAPO V.

DE' CONTRATTI GRATUITI IN SPECIE, OSSIA DELLA PROMESSA, DONAZIONE, PRECARIO, COMODATO, DEPOSITO, MANDATO, E TESTAMENTO.

§. I.

DELLA PROMESSA.

312. Cos' è la promessa?

È un promettere qualche cosa ad alcuno con accettazione di lui, o di altri a ciò abilitati per esso, come qualunque privato che, al dire della comune col Lessio [1], può accettare per cause pie ec. e però avanti l' accettazione non ha alcun vigore, eccetto che di voto se come tale a Dio fosse fatta. L' obbligo poi della promessa secondo alcuni è *di giustizia;* secondo altri con lo stesso Concina [2] *di fedeltà;* e secondo altri a seconda *dell' intenzione* del promittente; e s. Alfonso [3] stima tutte queste tre sentenze *satis probabiles.*

313. La promessa può cessare di obbligare?

Sì; e specialmente nei seguenti modi; cioè primo col cedervi il promissario, o come rilevasi dal capo 3. *de Jureiur.* e dalla regola 75. nel 6. col non stare esso al promesso specialmente se fu mutuo; secondo, con la variazione notabile della cosa per parte del promittente, o del promissario, e fino come nota Antoine se sopraggiunga una causa ragionevole di non adempirla.

§. II.

DELLA DONAZIONE.

314. Cos' è, e di quante sorta è la donazione?

È un dar senz' obbligo qualche cosa ad alcuno con di lui accettazione; onde non sussiste finchè non è accettata, eccetto al dire della veriore con Lessio [4] contro altri, se dopo mandato il dono morisse il donante; mentre essendo grazia fatta, e perseverando l' animo del donante nel dono stesso, il donatario può accettarlo. Così pure prescindendo da speciali leggi dei luoghi, ferme sono al dire del c. 8. *de donat.*

1. Lib. 2. cap. 18. n. 48. 2. *De promis.* n. 13.
3. Lib. 3. n. 720. 4. Lib. 2. cap. 18. n. 45.

inter. vir. le donazioni tra' coniugi, se non depauperano il donante, ed altre nel modo ivi espressò. E prescindendo da speciali convenzioni e leggi respettive dei luoghi, non solo col seguire il matrimonio, ma anche col solo non succedere per colpa del donante, acquistansi dal donatario i doni fatti tra gli sposi; e metà dalla sola sposa se *post osculum receptum* lo sposo o essa morisse.

La donazione altra è *gratuita* che è quella fatta per mera liberalità, e altra *remuneratoria* o *antidorale* che è la fatta per gratitudine; altra *assoluta*, altra condizionata; altra *inter vivos* che è quella fatta senza contemplazione della morte, e altra *mortis causa*, che è la fatta ad intuito della morte, ossia in modo da avere il suo effetto solo dopo la morte: e tale al dire del Tridentino [1] si reputa anche quella fatta dai Novizi in contemplazione della professione religiosa; onde non ha valore prima di questa. La donazione poi cessa d'obbligare, e può rivocarsi primo per la grave ingratitudine del donatario; secondo con essere inofficiosa, ossia lesiva della legittima, o rendente, come con la veriore nota il Liguori [2] e Antoine, il donante impotente a soddisfare i suoi rigorosi debiti; terzo col nascer prole dopo la donazione almeno notabile, purchè non fatta nè a Chiese, nè con giuramento di non rivocarla benchè nascano figli, giacchè in questi casi può al dire del Roncaglia [3] con la legge. *Si unquam C. de revoc. donat.* rivocarsi solo nella parte che lede la legittima, e altrimenti in tutto, a motivo di avere imbibita la condizione *se non nasceranno figli.*

§. III.

DEL PRECARIO.

315. Cos'è il precario?

È un contratto in cui a richiesta di alcuno gli si dà l'uso di qualche cosa per tempo indeterminato. Cessa, come si ha dal capo 3. *Precarium de Precar;* primo con la ragionevole richiesta del dante, o passaggio de' di lui beni, o dell'avuto in precario in altrui dominio, eccetto se il nuovo padrone almeno tacitamente consentisse al proseguimento del precario; secondo, con la morte del precatario.

1. *Sess.* 25. cap. 15.
2. *Nell' Istruz.* cap. 10. n. 75.
3. Tract. 14. quaest. 14. cap. 3. quaer. 7.

§. IV.

DEL COMODATO.

316. Cos' è il comodato?

È un contratto in cui *gratis* si concede ad alcuno l' uso di qualche cosa in modo e tempo determinato; onde per dare solo l' uso, differisce dal *mutuo*, e da altri contratti che danno il dominio: per darlo *gratis* differisce dalla *locazione*, *conduzione ec.* per darlo a tempo determinato differisce pur dal *precario*. Laonde il comodatario, prescindendo da speciali convenzioni, non può eccedere i limiti di tal uso: deve pensare alle spese *ordinarie necessarie* per la cosa comodata, e ai danni che seguiti fossero per sua colpa almeno *teologica;* giacchè per la sola *giuridica* indicata dal capo *cum de commod.* obbligo al certo vi sarebbe solo dopo la sentenza del giudice. Il comodante poi sotto pena dei danni deve al dire del Roncaglia [1], annunziare i dannosi vizi della cosa comodata; ed eccetto il caso, come co' Dottori dice s. Alfonso [2], di giusta imprevista causa per esser ciò condizione imbibita nel contratto, non ripeterla prima del tempo convenuto.

§. V.

DEL DEPOSITO.

317. Cos' è il deposito?

È un contratto in cui si dà a custodire una cosa ad alcuno, che gratis (giacchè se con prezzo diverrebbe locazione) così la riceve; onde il depositario sotto colpa e pena di rifondere i danni, che con ciò causasse, non può usarne senza licenza *espressa* o *tacita*, come quando il deposito si dà aperto ec. o almeno ragionevolmente *presunta;* ed in questi casi se il deposito è consumibile si converte in *mutuo*, in *comodato* se inconsumibile usandone gratis, e in *conduzione* se col pagarne prezzo. Il depositario deve rendere il deposito a petizione del depositante, benchè non sia peranche finito il tempo, per esser questo solo a vantaggio del depositante; ed essendo alcuno tale per ufficio come gli osti, marinari ec. per essere tenuti al deposito basta, al dire del p. Antoine, che in loro veduta si deponga la roba in loro casa o nave. Inoltre il deposito, comodato, e pegno per

1. Tract. 14. quaest. 8. cap. 1. reg. 5.
2. Lib. 3. n. 7 e 47.

esser contratti esigenti fedeltà, si devono, al dir del Roncaglia [1], con Layman e Palao, rendere a chi gli dette benchè fosse ladro, avvisandolo del suo dovere a seconda dell' imposto dalla carità fraterna; eccetto però se la richiedesse il proprio padrone. Io tengo però la sentenza di s. Alfonso [2], che non debba restituirsi al ladro la roba, quando costi certamente esser furtiva.

Il *deposito* altro è *giudiziale*, cioè fatto per autorità del giudice, e altro *privato* che è viceversa. A conservare il deposito poi niuno è obbligato a perdere il proprio; e facendolo, ha diritto alla rifusione, perchè tal contratto è a vantaggio del depositante, nè alcuno specialmente gratis intende obbligarsi a conservare le robe aliene con dispendio delle proprie. Ma il Liguori [3] a ciò obbliga il comodatario nel caso che la sua roba non fosse più preziosa; e il Mazzotta col Bonaccina, Tamb. ed altri nel caso di esser le robe del comodatario egualmente preziose, o di soffrire per la perdita notabil danno, l' esimono per la ragione di non essere alcuno tenuto a spese straordinarie per conservare l' altrui roba; anzi perdendo le robe proprie benchè viliori per salvare le avute in comodato, il Cardinal De Lugo [4] accorda il diritto alla rifusione, a motivo che solo usare la debita diligenza, e non perdere il proprio, esige il detto contratto; e su ciò gran lumi dà il Digesto alla legge 5. *del titol. Commodat.*

§. VI.

DEL MANDATO.

318. Cos' è il mandato?

È un contratto in cui *gratis*, e in grazia altrui alcuno si prende l' onere di fare qualche cosa; e può essere anche *tacito* come *si quis sciens*, con la legge dice Roncaglia, *et tacens, permittat alteri suum negotium gerere*: si è detto *gratis* perchè se v' intervenisse prezzo, ovvero onere scambievole, sì questo che gli altri contratti *gratuiti* passerebbero in onerosi. Gli oneri del mandatario, tranne le diverse convenzioni, sono, usare circa il mandato esattezza, e diligenza

1. Tract. 13. *quaest.* 2. cap. 7. *quaer.* 2.
2. Lib. 3. Tract. 5. cap. 2. n. 753.
3. Lib. 3. n. 752. 4. *De iust. dis.* 8. n. 130. a 136.

comune; e tranne come si ha dal Sanchez [1], le cose che in modo speciale dipendono dall'altrui libera volontà come il matrimonio, valido è il di lui operato se solo dopo gli pervenisse la revoca del mandante. Quelli poi del mandante sono, somministrare il necessario pel mandato, ratificare il prudentemente e a buona fede fatto per esso, prestarsi ai preveduti danni quando il mandatario non si reputi cedervi, come tra parenti, amici ec. o quando è stipendiato.

§. VII.

DE' TESTAMENTI, FEDECOMMESSI CODICILLI E LEGATI.

ARTICOLO I.

DE' TESTAMENTI.

319. Cos'è il testamento?

È una legittima manifestazione dell'ultima volontà indicante ciò che alcuno vuole che sia fatto de' suoi beni ec. dopo la sua morte con la diretta istituzione dell'erede; e secondo il gius comune distinguesi in *privilegiato* e solenne. Il privilegiato che, al dire del Roncaglia [2], sempre vale pel fòro della coscienza, ed essendo a causa pia dà, come dice egli con la comune, il valore ai legati profani inseriti in esso, è quello così dichiarato dalla legge; e pel suo valore basta osservare il prescritto dal gius naturale, come essere scritto dal testatore, o costare almeno per due testimoni e simili; e però ad esso l'erede tenuto sarebbe, al dire del Bernardini [3], non solo quando così costasse la cosa, ma anche quando egli stesso udì la volontà del testatore: e disobbligato, al dire della comune con s. Alfonso [4] contro Cuniliati, se solo la risapesse da un solo testimonio benchè provatissimo, a motivo che l'ammettersi in punto così serio l'asserzione di un solo, sarebbe troppo pericoloso al bene comune.

Il solenne è quello che esige la solennità e condizioni prescritte dalla legge anche dei respettivi luoghi; a motivo che a queste ivi cede il gius comune: e se il testamento è scritto, dicesi *chiuso* o *scritto*, e *nuncupativo* se nell'atto in cui si fa non è ridotto in iscritto. Molti Dottori vogliono che quando questo testamento manca delle solennità prescritte sotto pena di nullità (tranne al dire del Roncaglia i legati

1. *De matrim.* lib. 2. dist. 11 n. 6.
2. Tract. 14. quaest. 15. cap. 2. quaer 6.
3. Tom. 4 prat. 48. n. 5. 4. Lib. 3. n. 924.

pii inseriti in esso, che sussistono, nè vi è al dire del Mansi chi più difenda l'opposto) sia nullo *in utroque fóro*, giusta il detto de' contratti contrarii a leggi irritanti; altri solo nel fòro *civile;* ed altri col Liguori [1], che crede ciò probabiliore, dicono che avanti la sentenza del giudice si debba favorire chi è al possesso.

ARTICOLO II.

DEI FEDECOMMESSI E CODICILLI.

320. Cos'è il fedecommesso?

È una disposizione dell'ultima volontà, con cui il testatore commette alla fedeltà dell'erede qualche cosa da darsi ad alcuno; e differisce dal legato in quanto che, con questo lasciasi ad alcuno solo parte dei beni, e col fedecommesso posson lasciarsi anche tutti; e perchè nel legato dirigonsi le parole al legatario v. g. *lascio la tal cosa a Tizio*, e nel fedecommesso all'erede, imponendogli, che dia al fedecommissario.

321. Cos'è il codicillo?

È una legittima disposizione dell'ultima volontà, con cui si rinnuova qualche cosa intorno al già fatto testamento, o si fa qualche altra disposizione, legato ec. ma con esso non si può nè togliere l'eredità, nè istituire erede direttamente ma solo indirettamente, imponendo v. g. all'erede di dare tutta o parte dell'eredità ad alcuno ec. e questo pure, se non è privilegiato, esige pel valore il prescritto dalle leggi.

ARTICOLO III.

DE' LEGATI.

322. Cos'è il legato?

È una certa donazione lasciata dal testatore da adempiersi dall'erede, ossia come insegna Eineccio [2], è un disporsi dal testatore che qualche cosa del suo sia conferita ad altri fuori dell'erede; onde se il legatario se la prendesse da sè incorre la pena d'esserne privato; e se il legato è assoluto e di cosa *determinata*, seguita la morte del legante spetta al legatario insieme coi frutti per averne già il dominio, il che non si avvera quando è *indeterminata;* eccetto se l'erede fosse colpevolmente moroso in darla: e se la roba legata fosse aliena, dal capo 5. *Filius de Testam.* e dal Roncaglia contro Reinf. rilevasi essere tal legato nullo: e soggiunge il citato

1. Lib. 3. n. 927. 2. V. il §. 602.

Roncaglia [1] che la predilezione del testatore, e il prender le parole conforme alle leggi e locali consuetudini sono le regole per giudicare ne' dubbi che in ciò insorgessero.

Il legato, oltre ad esser *puro* o *assoluto*, e *condizionato*, altro è *pio* che è quello, che oltre al fine pio ha per oggetto una causa rigorosamente pia, ed altro *profano* ossia viceversa; ma le condizioni *turpi* ed *impossibili* non ostano, benchè non avverate, a conseguirlo: e la regola [2] del gius dice lo stesso quando l'adempimento o la detta verificazione non seguita, non fu per causa di chi dovea porla: e da tutto ciò ben si rileva l'equità della legge [3] la quale a chi mai ha contratto, o non consumato il matrimonio accorda, benchè si accasi, il legato lasciato a condizione di non accasarsi: e la ragione è perchè non le seconde, ma le prime nozze in faccia alla legge non solo utili ma pur lodevoli si giudicano, e però inosservabile tal condizione; come pure il lasciato alle fanciulle perchè si maritino in odio o disprezzo della Religione, sempre è loro dovuto anche facendosi religiose, e qualora non costi diversamente, è in questione se si debba anche quando non vi fu il detto odio.

Il legato poi per li cittadini, o paesani comprende solo chi vi ha fissato o viene in tal luogo con animo di fissarvi domicilio; ma i nati in un luogo a caso sono esclusi da quello fatto per le persone ivi *originarie;* come pure le vedove sono escluse da quelli fatti *pro nubendis feminis*, eccetto, al dire del Roncaglia [4], se non avessero consumato il matrimonio, o non ve ne fossero altre. o il legato fosse *pro nubendis feminis pauperibus.* Così pure il legato per *orfani* può darsi secondo il Roncaglia anche ai figli aventi genitori nocivi od inutili, benchè la più comune con s. Alfonso [5], ammette ciò solamente nel caso che manchino de' veri orfani; ed il lasciato a *persone determinate* per accasarsi, siccome ha per iscopo la lor predilezione o vantaggio, o l'opera pia, così loro si dà benchè sieno già maritate: e lo stesso dicasi col citato Roncaglia e Liguori dei legati per dotare *povere* fanciulle, qualora siano maritate senza o con dote incompetente, eccetto se tali legati fossero fatti a persone indeter-

1. Tract. 14. q. 15. cap. 6. q. 7.
2. V. la 66. in 6. 3. 22. *Quoties. ff. de condit. et demons.*
4. Tract. 14. quaest. 15. cap. 7. quaer. 3. 5. Lib. 3. n. 920.

minate, e senza intuito della povertà; e prescindendo da speciali disposizioni il legato *pro nubendis etc. virginibus* secondo i due citati Teologi dee darsi solo a quelle, che tali comunemente vengono reputate, eccetto se fosse commesso all' eseguente elegger vergini, come pure, dice Roncaglia, a chi *semel fornicata est* il legatole a condizione di viver casta, e rimessa la distribuzione di un legato ad arbitrio dell' esecutore basta al dire de' citati Dottori farsi anche a chi è povero secondo il suo stato, ed a seconda della mente del testatore, e della regolata carità se diversamente.

De' capi per cui può cessare il legato.

Il legato poi può cessare 1, col premorire il legatario, o commettere una enorme ingratitudine contro il legante da esso non rimessagli prima della morte: 2, col non verificarsi nei *profani* la causa o condizione; ma ciò, non costando l' opposto, non s' attende ne' *pii* a motivo che il suffragio dell' anima del testatore che n' è il principale, sempre sussiste; 3, con la commutazione ec. fatta ne' *pii* dal Papa, e nè *profani* dal principe giusta le leggi presso Molina. Anzi molti col Barbosa, Basseo è Ferraris dicono che anche i Vescovi possono con causa commutare i legati pii a motivo di ciò rilevarsi dal Tridentino [1], e per avere così deciso la sacra Ruota. Ma ciò non sussiste a motivo che niente di ciò rilevasi dalla sess. 22. e 25 del detto Concilio che, come ben nota Benedetto XIV. accordò solo ai Vescovi commutarli nel primo Sinodo Diocesano da farsi dopo il Tridentino; e la citata Decisione parla d' un caso, in cui la volontà del testatore fu dal Vescovo non *commutata*, *ma perpetuata;* onde tolti i casi ne' quali i pii legati non possono adempirsi nel modo prescritto dal testatore, o di potersi prudentemente per *epicheia* presumere tale esser la mente del testatore, come al dire di Layman e Roncaglia d' impiegare per altri ecclesiastici oggetti il lasciato v. g. per ornamenti di cui la Chiesa abbondi o non abbisogni, i Vescovi per sè non hanno tal giurisdizione, dicendoci la Clementina seconda *de religiosis domibus* lib. 3. confermata dal Tridentino *che quelle cose che dalla generosità dei fedeli sono state destinate ad un certo uso, in quello e non in altro debbano impiegarsi*, *salva sempre l' autorità della Sede Apostalica*, e così per probabi-

1. Ses. 22. cap. 6. e Ses. 25. cap, 4.

liore tengono Sanchez e Diana; molto più che l'adempimento della volontà del testatore essendo imposto anche dal capo *Ultima voluntas* 13. q. 2. e dal capo *Consideratio* 16. q. 1. inibito è per conseguenza agli inferiori al Papa di agire in contrario.

ARTICOLO IV.

DEGLI EREDI.

323. Come distinguonsi gli eredi?

In necessàri e non necessàri. I primi son quelli a' quali dee necessariamente lasciarsi almeno la legittima; e sono 1, i figli legittimi; 2, gli altri discendenti con questa differenza, che i figli per sè succedono nell'eredità del padre *in capita*, cioè in tanto per ciascheduno, e gli altri vi succedono *in stirpes* v. g. in egual porzione i figli de' detti figli, benchè uno di essi avesse più figli dell'altro; 3, gli ascendenti genitori viventi, o quello che vive, e se sono morti ambidue, i loro eredi necessari.

A' necessari eredi, eccetto il caso di disredazione, almeno per gius umano, al dir di Leandro, dee lasciarsi la legittima; giacchè del rimanente il testatore è libero in disporne; a questi, dissi, dee lasciarsi la legittima consistente nella *metà* del libero asse se i figli sono *più di quattro*, e nella *terza parte* in tutti gli altri casi e altri necessari eredi fuori dei detti figli legittimi; notando che agli spuri, tranne gli alimenti, non si può lasciar altro nemmeno per legato ec. nè essi, almeno dopo la sentenza del giudice, ritenerlo, al dire d'Eineccio, Lessio e Liguori. Laonde tutti gli altri fuori de' detti sono *non necessari;* ma s. Alfonso per la ragione del naturale vincolo di pietà, condanna di grave colpa il disredare senza giusta causa i fratelli e le sorelle gravemente bisognose, e di leggiera se tale non è il loro bisogno; come pure di leggiera condanna se si disredassero gli altri parenti bisognosi gravemente. Gli eredi *non necessàri* sono quelli istituiti tali solo per volontà ec. del Testatore. E se l'eredità lasciata a questi da legati o fedecommesso universale venisse lesa in modo che, (senza considerare come dice il paragrafo *quantitas della legge falcid.* dopo adita l'eredità decremento o aumento di essa) non ne restasse loro almeno la quarta parte del libero asse, essi come costa dal gius comune presso il Ferraris, in forza della legge *falcidia*, possono detrarre

da'legati fino alla quarta parte se da questi venisse lesa, e della *trebellianica*, se da universale fedecommesso lesa venisse. Ma se costasse diversamente della mente del testatore, o il testamento fosse d'un soldato, o i legati ec. fossero pii, la falcidia non ha luogo, eccetto al più, secondo molti presso il citato Ferraris se pio fosse anche l'erede.

Ogni erede può rinunziare l'eredità, e può accettarla col benefizio dell'*inventario*, ed accettatala è tenuto ai giusti oneri; onde essendo più eredi, tranne il caso di diversa disposizione, o di *totale* speciale ipoteca, ogni erede è tenuto ai debiti non *in solidum*, ma, al dire de' Salmaticesi, Antoine e Giribaldo, *pro rata haereditaria;* ed obbligando il giudice l'erede che omise l'inventario ai debiti superiori all'eredità, esso al dire del Tamburino col citato Giribaldo, in coscienza non è tenuto a questi, a motivo che tal peso per gius di natura non è giusto, ed è fondato in falsa presunzione *di fatto;* giacchè se al giudice costasse la cosa, non potrebbe nel caso particolare giudicare diversamente. Inoltre negli eredi si dà il *gius accrescendi* consistente al dire del Reinfestuel in accrescersi agli altri la parte di chi non può, o non vuole accettare l'eredità.

ARTICOLO V.

DELLE DIVISIONI TRA' FRATELLI.

324. In esse tranne l'equità naturale, molto han luogo le leggi municipali; onde ad esse conviene nei casi occorrenti attenersi: e circa la divisione dei mobili, molti lumi dà il Bernardini, il quale dice eziandio, che nelle partizioni nulla si dà ai figli fino a' dodici anni, giacchè al più guadagno il solo già percepito vitto, e mezza parte dai dodici anni ai diciotto.

ARTICOLO VI.

DEGLI ESECUTORI DE' TESTAMENTI.

325. Di quante specie posson essere i detti esecutori?

Legittimi, testamentari, e dativi. I primi sono i deputati dalla legge; i secondi dal testatore; i terzi dal giudice. Devono fedelmente eseguire la volontà del testatore; e sebbene per sè possano, al dire del Roncaglia La Croix contro pochi altri, anticipare l'adempimento degli oneri, l'*Aut. o Novella* 131. prescindendo dalle speciali disposizioni del testatore, ordina che i legati pii si adempiano dentro sei mesi *ab*

insinuatione testamenti numerandos; ed il capo *Nos quidem de Testam. e di lui glossa* assegna un anno, dopo cui l' esecuzione spetta al Vescovo: ma tal tempo, al dire del Reinfestuel, vale solo ad evitare, non la colpa della morosa tardanza, ma le pene. Tranne poi il caso di loro danni, speciali convenzioni ec. o di essere anche amministratori dei beni, gratuito, al dir de' Dottori con s. Alfonso, è il loro uffizio. Lo stesso dicasi dei Tutori, e Curatori, ai quali peraltro dopo resi i conti e trovati fedeli, devesi il premio, che in alcuni luoghi è la vigesima parte della rendita di tutti i beni del minore, ed in altri la decima parte: differiscono poi tra se, perchè a' Tutori spetta *de primario* la cura dei minori, e *de secundario* quella de' loro beni, ed ai curatori viceversa.

CAPO VI.

DEI CONTRATTI ONEROSI.

ARTICOLO I.

DELLA COMPRA E VENDITA.

326. Cosa sono questi contratti?

La vendita è una convenzione, o contratto oneroso, per cui uno si obbliga a dare una cosa, e l' altro a pagarla: e la compra è una convenzione o contratto ugualmente oneroso, di dare un prezzo determinato per una merce o cosa determinata. E tanto per la vendita, quanto per la compra è necessario il consenso, la merce ed il prezzo, il quale può esser *legale* e *comune.* Il prezzo *legale* è quello tassato, dalla legge, o pubblica potestà; onde prescindendo dall' esser la roba, come nota Roncaglia, notabilmente migliore, (giacchè la legge intende tassare le ordinarie) o da' lucri cessanti ec. questo regolarmente parlando deesi precisamente attendere. Il prezzo *comune* o volgare, è quello fissato o dalla stima comune de' respettivi luoghi, o de' prudenti: e distinguesi in *infimo* che è quello sotto del quale per sè non può andarsi senza ingiustizia; in *medio* che è quello che sta tra l' infimo ed il supremo; ed in *supremo* o *sommo* che è quello sopra cui per sè non può andarsi senza ingiustizia: e siccome dipendono dalla stima o morale giudizio, così si estendono più o meno a seconda della rarità, qualità, preziosità ec. della roba. E tranne, come ben nota Antoine, le frodi ed inganni, tra cui ordinariamente non si annoverano, al dir

dei Dottori con s. Alfonso, le bugie per non esser credute, ad ognuno è lecito vendere e comprare a ciascuno di tali prezzi; ma rescindibile, al dire delle leggi, sarebbe il contratto, se vi fosse *enorme* inganno, ossia oltre la metà del giusto prezzo, e nei privilegiati come luoghi pii ec. anche se fossevi *grave*.

Peraltro circa le cose rare, di lusso ec. per la ragione che non han prezzo nè *legale* nè *comune*, un' opinione probabile presso il Giribaldo ammette di venderle a qualunque prezzo; ma lo nega la probabiliore pel motivo che ogni roba almeno presso i prudenti ha il suo giusto prezzo, e solo circa queste robe ammettesi la gran latitudine, come p. e. dare centocinquanta per quel che si stima dugento.

Le cause per accrescere il prezzo *comune* si riducono alle seguenti cioè: 1, al danno emergente del venditore, o lucro cessante: 2, al vendere per ufficio o a minuto, a motivo di esser maggiori gl' incomodi ec. degni di prezzo: 3, alle spese comunemente occorrenti per aversi, o conservare quella tal cosa: 4, all' abbondanza di compratori, come nelle vendite a credenza ec. all' abbondanza di denaro, alla penuria di merci e simili. Quelle poi per diminuirlo sono le seguenti cioè: 1, la scarsezza dei compratori, o di denari; 2, l' abbondanza delle merci: 3, il comprare in gran quantità, o in grazia del venditore, o crediti di difficile esazione, benchè facile in chi li compra; anzi secondo la meno tenuta di alcuni col Bellarmino presso il Liguori, Giribaldo e Lessio, questo è permesso anche ne' liquidi per la ragione d' esser ciò non un mutuo palliato, ma vera compra, o perchè più si stima una merce, che tosto si riceve, di quella da aspettarsi: 4, il comprare all' *incanto*, giacchè prescindendo da' mezzi ingiusti, come di fare il padrone apparire finti offerenti, il che siccome fa credere che più valga la roba, così tale errore dà causa agli altri di farne il contratto di compra; o di usare ingiustizie gli offerenti, tra cui però non può annoverarsi neppure il convenire insieme di non offerire che fino all' infimo prezzo, giacchè il convenire di voler comprare a prezzo infimo perchè non contrario alla giustizia, non è illecito; prescindendo dissi da questo, è lecito vendervi e comprarvi a qualunque prezzo: 5, il comprare merci *ultronee* e simili: anzi l' essere una merce *ultronea* le sminuisce

il prezzo sino alla *metà*, e secondo altri solo d' un' *terzo*, purchè, come dice il Liguori, non siano di quelle *quae communiter venduntur, et offeruntur, ut frumentum, oleum vinum.*

La vendita e compra in cui per la ragione della consuetudine col cedersi la caparra si può, al dire del Concina e Liguori contro la legge presso Einecciо, resilire, tranne le diverse convenzioni, si perfezionano col solo mutuo consenso; e però i frutti della cosa venduta spettano al compratore. Così pure, prescindendo da speciali leggi, convenzioni, o colpa v. g. in custodire, in non prendere, in non consegnare ec. il venduto, (giacchè in questi casi ragion vuole che ne resti gravato il colpevole) a carico del *compratore* sono i danni della roba, se assolutamente senza far parola di misurazione o di tanto per peso, barile ec. ossia *ad corpus*, come la tal casa, la tal botte di vino ec. fu venduta; come pure quando di due singolari determinati oggetti, indeterminatamente se ne comprasse uno, ed ambedue perissero; ed al contrario sarebbero a carico del *venditore* se fu venduta *ad mensuram*, come una soma di vino della tal botte, o tal botte di vino a tanto la soma, un sacco di grano del tale granaio, o tutto il granaio a tanto lo staio e simili; e la ragione è perchè tal contratto secondo il gius comune intendesi compito sol dopo la misurazione. ed il primo dopo datone il solo consenso. Prescindendo poi da leggi speciali, e secondo il Liguori dalle vendite a luoghi pii e città, il dominio del comprato si acquista solo con la *tradizione*; e però se prima si vendesse o si desse ad altri questi ne acquisterebbe il dominio, ma se avesse agito a mala fede, o l'avesse ricevuta gratuitamente, il primo compratore potrebbe, al dir del Liguori, dentro l'anno agire giudizialmente contro di esso acquirente. Così pure chi compra roba a nome proprio con denari altrui, che non siano di *luoghi pii*, *minori* o *Soldati*, ne acquista il dominio; come pure acquistasi del prezzo retratto dalla roba altrui in simil modo venduta.

Essendo poi alcuno incombensato a comprare, o vendere roba *a prezzo fissatogli*, se compra a meno o vende di più, ritenere può l'eccesso sol quando è frutto di sua mera industria, e quando senza essersi *gratis* esibito, si presta, potendosi in questo caso presumere, al dire del Cardinal

De Lugo e de' Dottori con s. Alfonso, rilasciato per gl' incomodi; come pure quando, al dire di Antoine, per compra ec. si facesse propria la roba nè a meno con le debite diligenze potesse aversi da altri, o il venditore stesso della roba, o il compratore cedesse il più all' incombensato in di lui grazia.

ARTICOLO II.

DEGLI OBBLIGHI SI DEL VENDITORE CHE DEL COMPRATORE.

327. Quali sono i detti obblighi?

Siccome il fine per cui le cose si comprano è quello di averne il possesso e il godimento, così il primo obbligo del venditore è di custodire, conservare, e consegnare la cosa venduta; e garantirne il compratore del sicuro possesso contro le pretese dei terzi. È tenuto altresì a manifestare i difetti *occulti* al compratore; e secondo gravi Dottori anche i *palesi* quando non fossero avvertiti, o il compratore ne richiedesse il venditore; ed è perciò in obbligo di ripigliarsi la cosa venduta, semprechè abbia vizi o difetti non conosciuti dal compratore, che la rendano inutile o troppo incomoda all' uso, ovvero di diminuirne il prezzo. Quanto alla tradizione della cosa venduta, ch'è il perfetto compimento del detto contratto, se il venditore non è padrone della cosa venduta, nel caso che per sentenza del giudice fosse giudicata di altri deve rifondere il prezzo dei danni se vendè a mala fede; e'se a buona fede deve prestarsi per la lite mossa contro la cosa venduta, a sola roba o prezzo secondo Roncaglia. Ma i Salmaticesi, Lessio De Lugo ed altri col Liguori da tutto l' esimono, se agì a buona fede senza divenirne diziore per non esservi in contrario chiare leggi obbliganti avanti la sentenza del giudice, sebbene obblighino dopo; nè giova, almeno pel fôro esterno, avervi il compratore contro il disposto da tali sopraccennate leggi con patti speciali ceduto. E qui notisi che il *retratto gentilizio* consistente in doversi nel vendere gl' immobili preferire agli estranei i congiunti, che li volessero comprare, non proviene dal gius comune, ma solo, come nota anche Layman, da consuetudine, o legge municipale; onde secondo questa devesi ognuno regolare.

Quanto poi al compratore il principal dovere verso il venditore è quello dell' umanità e della legge naturale, che im-

pone di non approfittarsi della necessità del venditore per comperare a prezzo vile. Di pagare inoltre il prezzo nel giorno e luogo stabilito dalla convenzione; poichè il compratore non diviene padrone della cosa venduta senza il pagamento o altra cauzione che ne faccia le veci, e s' egli non paga, il venditore può ricusare la tradizione della cosa venduta. Il compratore non è *in mora* al pagamento sempreché lo differisce per giusta causa, come p. e. se un allagamento gli avesse impedito di recarsi nel luogo fissato pel pagamento: se poi trovisi *in mora* deve al venditore la rifusione per l' interesse del denaro che costituisce il prezzo pattuito. Ed in tre casi deve il compratore l' interesse del prezzo non ancora pagato, cioè per convenzione se è stipulato, per legge se è chiesto in giudizio dopo che sia scaduto il termine al pagamento, e per natura della cosa venduta se ella produce frutti, o altre rendite come un campo od una casa. È obbligo puranche del compratore verso il venditore di prender cura della cosa comprata in tutti li casi nei quali può accadere la risoluzione della vendita, per effetto di qualche clausola, condizione o altro patto risolutorio della vendita, giacchè in questi ed altri simili casi, il compratore è tenuto al deterioramento a cui la cosa soggiacque per sua colpa o negligenza.

ARTICOLO III.

DEL CONTRATTO MOATRA, E MONOPOLIO.

328. Cos' è il contratto moatra?

È il vendere una roba a credito a prezzo maggiore con patto che il compratore la rivenda al venditore a numerato prezzo minore; ed è illecito come costa dalla seguente proposizione condannata da Innocenzio XI. *Il contratto moatra è lecito riguardo alla stessa persona, e col contratto della rivendizione fatto precedentemente, e con l'intenzione del guadagno.*

329. Cos' è il monopolio?

È un convenire di propria autorità che fanno i mercanti di non comprare un certo genere di merci, e di non venderle che ad un prezzo da loro stessi convenuto e stabilito. Se il monopolio per gravi e buone ragioni viene autorizzato dal Principe dicesi *legale;* e appartiene in tal caso alla saviezza, prudenza e giustizia del Principe istesso determinare il prezzo delle mercanzie, affinchè quelli che ottennero il

privilegio di venderle essi soli, non le vendano ad un prezzo eccessivo, ed a sicuro detrimento del pubblico. Se poi vien fatto di particolare arbitraria volontà dicesi *illegale* o *privato;* ed in tre modi può farsi cioè 1, quando alcuni mercanti con inganni, stratagemmi e frodi impediscono la vendita, o l'introduzione di certe merci nel proprio luogo, onde venderle essi soli al prezzo tra loro fissato: 2, quando essi comprano tutte le derrate, o le mercanzie d'un paese per obbligare gli altri a ricomperarle ad un certo prezzo da loro stabilito: 3, quando impediscono che vengano nuove mercanzie, o generi nel paese o luogo per vender le proprie. Queste tre specie di monopolio privato son certamente contrarie alla carità e alla giustizia; alla carità perchè tutti ne soffrono, specialmente quando son generi indispensabili o di comune uso: alla giustizia perchè impediscono ai cittadini il diritto di comperare al più alto, al medio, o al più basso prezzo, il che è ingiusto. Perciò anche le leggi romane proibivano ogni sorta di monopolio, e condannavano ad un perpetuo esiglio, con la confisca di tutti i loro beni, coloro i quali n'eran trovati colpevoli.

ARTICOLO IV.

DELLA NEGOZIAZIONE.

330. Di quante sorta è la negoziazione consistente in comprare, o usare arte o industria circa la cosa comprata, o propria cosa per poi venderla con lucro?

Rigorosa o lucrativa, industriale, ed economica. La prima è un comprare alcuno una cosa per rivenderla, commutarla ec. con lucro intera, e non mutata. La seconda è quando si compra qualche cosa *ut per industriam*, *vel artem melioratam*, *aut mutatam carius vendatur*, come p. e. comprar ferro farne armi, per venderle poi con lucro e simili. La terza finalmente è quando comprasi il necessario per sè o per la famiglia, e vendesi poi il superfluo, o ciò che avanza; o a più vendesi il proprio per comprare a meno l'altrui; e questa terza specie per sè è a tutti lecita.

Al contrario circa la *prima*, (prescindendo da tanti Canoni che citansi dai Dottori senza esser vere leggi) per i Monaci e chierici in *sacris* (giacchè de' benefiziati le leggi non fanno parola, e la probabile presso i Salmaticesi e Diana contro la più tenuta e almeno da consigliarsi, non ve li com-

prende) vi sono le seguenti vere leggi confermate dal Tridentino, e dalla Bolla *Apostolicae servitutis* di Benedetto XIV. che l'estende anche ai chierici *illicite sub alieno laici nomine quomodolibet negotiantes ;* nel che per altro al dire della comune col Liguori, e Roncaglia col Bambacari non si comprende *per alium negotiari* quante volte gli stessi ecclesiastici *nihil negotiis superintendant*, per non esser ciò, come nota il citato Bambacari negoziare illecitamente, anzi neppure un negoziare, *sed tantum ministratio materiae*, *qua mercatores soli negotiantur.* E tali leggi sono il cap. 2. *Consequens Dist.* 88, che dice che debbono astenersi *ab omni cuiuslibet negotiationis ingenio*, *vel cupiditate* : ed il cap. 6. *Secundum etc.* che dice : *sub interminatione anathematis inhibemus ne Monachi vel Clerici causa lucri negotientur*, e il comprare a meno per vendere di più dicesi turpe lucro.

Laonde questa negoziazione è sicuramente proibita ad essi ; perchè *nessuno ascritto alla milizia di Dio deve impacciarsi dei negozi del secolo* come dice l'Ap. e mancandovi, senza giusta causa di necessità quale al dir della comune e probabiliore col Liguori sarebbe di non potere altrimenti sostentare comodamente la vita, congiunta però con la licenza dell'Ordinario fuori dell'Italia ed Isole adiacenti, e dentro l'Italia è necessaria la facoltà della Congr. del Concilio, peccano mortalmente, *modo saepius negotientur ; verbum enim negotiari, frequentiam aliquam indicat*, come oltre la comune e migliore col Diana e Salmaticesi dice il Bonaccina : l'acquistato poi con tale negoziazione in pena spetta alla Camera Apostolica.

Circa l'*industriale* poi, dietro l'esempio degli antichi monaci, tutti convengono esser lecita semprechè la mutazione della materia che vuol vendersi si fa per opera del Cherico, o come dice il Mazzotta de' suoi familiari. Se poi si fa per altrui opera, tenendo v. g. lavoranti a formare di lana panno, di ferro armi ec. per quindi venderle, illecita la vogliono De Lugo, Roncaglia, i Salmaticesi ed altri ; perchè accostandosi in tal caso e molto alla negoziazione *rigorosa*, com'essa, giudicasi per epicheia proibita : e questa opinione è almeno da più consigliarsi in pratica. Sebbene molti altri l'ammettono, al dir del Diana, perchè di questa non parlano le leggi ; nè per essere odiose debbonsi estendere da caso a

caso: anzi il capo 11. *Eiiciens.* Dis. 88. dice assolutamente: *quicumque rem comparat, non ut rem ipsam integram, vel immutatam vendat, sed ut materia sibi sit inde aliquid operandi, ille non est negotiator.*

Inoltre da varie Dichiarazioni della sacra Congr. del Concilio appoggiate espressamente alla dottrina del Molina e riferite dal Ferraris e dal Fagnano illecito apparisce ai Chierici comprare animali per darli con lucro in conduzione, o in società; e il Passerino avendo domandato alla congr. del Concilio *an Presbiteris et Clericis liceat absque negotiationis Clericis interdictae nota, oves, boves, aliaque huiusmodi animalia emere, eaque locationis aut societatis titulo, conductori, aut socio tradere, ac lucrum ex huiusmodi locatione, sive societate percipere*: e la risposta fu: *Sacra Cong. Em. S. R. E. Cardinal. Concil. Trid. interp censuit. non licere.* Ma il Cardinal De Lugo che, tranne la riferita dal Passerino, stampò dopo altre Dichiarazioni, per molto dubbiosa tiene tal dottrina; perchè se al dire di tutti, e dello stesso Molina, è lecito comprare vigne, case ec. a fine di darle con lucro in locazione, come, dice egli, sarà illecito fare lo stesso circa gli animali ec.? Appresso molti indicati dal Roncaglia, insegnano che le dichiarazioni della Congregazione del Concilio *solamente come probabili e dottrinali debbono reputarsi.*

§. I.

DEL MUTUO E DELL' USURA.

331. Cos' è il mutuo?

È un contratto in cui si trasferisce in altri il dominio di una cosa consumabile o quasi consumabile con l'uso, col diritto di riaverne a suo tempo altra della stessa specie e bontà; e perciò l'aumento e decremento è del mutuatario: ma siccome nei denari solo si osserva il valore estrinseco, così ne' prestiti di questi, prescindendo da giuste speciali convenzioni o titoli, non può obbligarsi il mutuatario a renderli nello stesso numero e qualità; e viceversa nei prestiti di altre robe, a motivo di esser tale la consuetudine, e di solersi in queste osservare non il valore, ma l'entità e la bontà intriseca della cosa, purchè peraltro non ci siano circostanze usuraie, come in chi prevedendo più valer la roba imprestata nel tempo in cui si renderà, per tal fine e ragione obbligasse il mutuatario a renderla nel ricevuto numero peso

e misura. Ciò peraltro potrebb' esser lecito per la ragione del lucro cessante, del danno emergente, come in chi fino al tempo dell' aumento avrebbe conservato la roba, il denaro, come pure per altri giusti titoli qui sotto indicati: ed il mutuo sin qui spiegato, detto dai Dottori col Roncaglia, *formale* ed *espresso*, differisce dal *virtuale* ed *implicito*, qual è quello palliato sotto l' apparenza di altro contratto, come in chi per vendere a credito ciò che vale 15. lo fissasse a 20. o per pagare anticipato desse 10. invece di 15. *hoc enim* dice il citato Roncaglia, *idem est ac palliare sub specie emptionis mutuum decem aureorum ut quindecim accipiantur*.

Qui poi notisi che se il prestito, non di altre robe, ma *pecuniario* è fatto a' figli di famiglia non aventi beni propri, il Digesto gli esime affatto dalla restituzione, e secondo la probabiliore con s. Alfonso contro altri anche in coscienza, a motivo dell' alto dominio del principe sui beni de' sudditi; purchè non fosse solito il padre pagar tali prestiti, e come figli di famiglia li abbia conosciuti il mutuánte, ed il denaro non sia ridondato in comodo del padre, come quando avesse esso dovuto spenderlo pei figli e simili: e se vi fosse intervenuto il giuramento si noti il detto al numero 254.

332. Cos' è l' usura presa rigorosamente?

È, secondo s. Tommaso, ogni lucro temporale, che immediatamente proviene dal mutuo, in forza o per ragione del mutuo; è un esigere insomma benchè per imposto onere anche di sola gratitudine, qualche cosa stimabile di prezzo dal mutuo in forza del mutuo. Laonde se tal cosa non fosse stimabile di prezzo, o come con molti contro altri nota il Liguori fosse non in forza del patto, ovvero come un debito di giustizia, ma data per intrinseco timore di non riavere altra volta in mutuo, o di essere stimato ingrato, cose che non costituiscono il dato nè prezzo, nè timore ingiusto, o fosse già dovuta, non per altra virtù ma per giustizia, come la sodisfazione di un giusto debito, o fosse data per mera liberalità, o si chiedesse un favore, non in forza di contratto *oneroso*, non sarebbe usura; perchè al mutuante è lecito, al dire di s. Tommaso col Liguori, chiedere quel favore che esso mutuatario gli chiede, non però *eum obligare ad mutuum in posterum faciendum*. Lo stesso dicasi quando a seconda dell' equità si esigesse in pena della *colpevole morosa*

tardanza a restituire, o per giusti titoli v. g. di *lucro cessante*, (da cui perchè subìto volentieri, Liguori crede probabiliore non doversi detrarre il valore delle fatiche *ordinarie* che il mutuante avrebbe posto per conseguire tal lucro), di *danno emergente*, o di *pericolo estrinseco* di perdere l'imprestato, non sarebbe cioè usura perchè non si esigerebbe dal mutuo in forza del mutuo, ma o del lucro che si perde, o del danno che si soffre ec. e siccome il discreto lucro del mutuo accordato dal legittimo Principe è un *quid* estrinseco al mutuo; così la S. Congr. dell'Inquisizione il 18. agosto 1830. rispose che non sono da inquietarsi, e che si ammettano ai Sacramenti que' che così lo prendono, benchè senz'alcun altro titolo.

L'usura distinguesi in *aperta* o *formale*, e *palliata*; in *reale* e *mentale*: altri la distinguono anche in *lucrativa* che è quella portante lucro; in *compensativa* che è quella in cui si esige il compenso dei danni; in *punitiva* che è quella esatta in pena della morosa tardanza in restituire il prestato: ma siccome in queste il lucro, almeno non sempre si ha *vi mutui*, ma di altri titoli, così in senso rigoroso non è propria tal distinzione.

L'*aperta* è quella fatta con patto espresso di lucro in forza del chiaro e formale mutuo: la *palliata* è quella occultata sotto l'ombra d'altro contratto v. g. di cambio ec. La *reale* è quella congiunta col patto di avere il lucro in forza del mutuo sia espresso sia palliato; la *mentale* è quella in cui tal patto o principal fine di lucro esiste solo nel mutuante.

Corollario sull' usura.

Essendo proprietà naturale del mutuo quella di trasferire necessariamente il dominio della cosa mutuata nel mutuatario, egli è certo che per sola ragione di mutuo o di un qualche titolo intrinseco al mutuo stesso, o anche del solo utile che ne ridonda al mutuatario dalla cosa mutuata, niente può percepirsi o pretendersi dal mutuante sopra la sorte senza farsi reo di usura sia povero, sia ricco il mutuatario. Diversamente converrebbe mutar natura al contratto, e distinguer l'uso dal dominio della cosa stessa, o che la cosa avesse in se *et vi sui* un germe di produttibilità o una qualche virtù di fruttificare, il che è impossibile. L'usura quindi in questo senso è illecita intrinsecamente ed è proibita da tutte

quante le leggi, come nota Benedetto XIV. e condannò solennemente egli stesso nella sua Enciclica *Vix pervenit.* E sia pur che si discorra di denaro od altre cose consuntibili, che si faccia l'usura col povero o col ricco, col mercante o coll'artigiano sarebbe sempre vero che si esige il lucro di ciò che più non esiste, essendochè l'uso della cosa è la consunzione della cosa stessa, come specialmente notò s. Tommaso. Peccano quindi contro la giustizia e son tenuti alla restituzione 1, quelli che ricevono qualche interesse sopra la sorte pel solo titolo di sopra indicato; 2, quelli che cooperano direttamente alle usure, come i consulenti, i giudici, gli avvocati, i notai, e pel caso che non restituisca l'usuraio sono questi tenuti a restituire, a meno che nol facessero in grazia dei mutuatarii; anzi quegli ultimi resterebbero scomunicati *ipso facto* [1]. 3, son tenuti alla restituzione gli eredi in proporzione della eredità, essendochè collettivamente presi rappresentano la persona del testatore. 4, i servi o gli agenti principali che a nome de' loro padroni costringono i debitori a pagare le usure. Si dice che *costringono*, perchè se per ragione del servizio riscuotono denaro, tengon registri, ed esigon le usure senza violenza peccano bensì, quando non gli scusi il timore d'un grave danno, ma non saranno obbligati alla restituzione, dappoichè il loro concorso può dirsi soltanto *fisico e remoto* [2], 5, per l'usura puramente mentale, quantunque si pecchi gravemente tanto per parte del mutuante che del mutuatario, non v'ha però alcun' obbligo di restituire nulla essendosi ricevuto sopra la sorte, ma se l'usura fu mentale mista, cioè se ebbesi in mira il lucro come debito al mutuo, e si ritrasse di fatto, si dovrà restituire, o l'usura si avesse in mente dal solo mutuante, o dall'uno e dell'altro, essendo sempre vero che il mutuante riceverebbe qualche cosa indebita per ragion del mutuo; ma se il mutuatario desse qualche cosa gratuitamente, o a semplice titolo di gratitudine e di riconoscenza, ancorchè il mutuante avesse avuto in mente l'usura non sarebbe obbligato a restituire, sebbene non possa scusarsi da grave colpa la sua prava intenzione [3]. Nel dubbio se l'elargizione sia stata, o no gratuita, è da vedere se il dubbio sia sopraggiunto dopo,

1. V. la Clem. *ex gravi de usur.*
2. Lig. lib. 5. n. 788. 3. Lig. lib. 5. pag. 761.

o se fu nell'atto stesso del ricevimento; nel primo caso a nulla sarebbe tenuto, perchè *melior est conditio possidentis;* nel secondo poi sarebbe tenuto alla restituzione non potendosi mai incoare col dubbio il legittimo possesso d'una cosa qualunque [1]; 6, sarebbe egualmente usura ogni e qualunque peso oneroso non debito per altro titolo, che sia stimabile di prezzo, come di prestare quel tal servigio, di servirsi al suo negozio ec. In quanto ai frutti delle usure non v'ha obbligo alcuno alla restituzione, se la cosa ricevuta a titolo di usura sia consuntibile, perchè in tal caso i frutti sarebbero meramente industriali; ma se fosse fruttifera come una casa, un campo ec. si dovrebbero restituire tutt'i frutti percepiti, detrattene le spese, e quelli altresì, che sebbene non percepiti dall'usuraio, avrebbe percepiti il padrone se la cosa fosse stata in sue mani [2]. Anzi da questa restituzione tanto delle usure quanto dei frutti, giusta l'eccezione detta di sopra, non iscusa neppur la buona fede; quindi chiunque venisse a scoprire o a conoscere dopo molto tempo questo suo errore, avrebbe lo stess'obbligo del possessore di buona fede che s'accorge di possedere una cosa non sua, non potendosi mai legittimare un possesso che manca di giusto titolo. 7, nè anche a titolo di gratitudine può esigersi qualche cosa sopra la sorte senza farsi reo di usura, perchè quella gratitudine dedotta in patto avrebbe ragione di mercede o di lucro a semplice titolo del mutuo, il che è sempre illecito ed usurario. 8, per la medesima ragione che pecca chi dà i denari o altre cose ad usura, pecca altresì di peccato di scandalo chi senza necessità o notabile utilità propria o d'altrui domanda il mutuo all'usuraio.

La dottrina fin qui esposta non ammette replica, seppure non vogliamo far parte co' giudei, e pseudoriformati, o delirare con alcuni pochi cattolici, che sognarono poter esser lecita l'usura quando il mutuo si faccia a titolo di negoziazione, o a dir meglio, quando si dà la pecunia acciò il mutuatario se ne valga pe' suoi traffici, come se in questo caso il denaro acquistasse una virtù, che per se stesso non ha nè può avere. Resta dunque che a poter lecitamente esiger qualche cosa sopra la sorte vi concorra un titolo esterno per cui

1. Scavini Tom. 2. tract. 6. disput. 3. cap. 2. art. 1.
2. S. Tommaso 2. quaest. 78. a. 1.

venga coonestata e legittimata quella esigenza, che in virtù del suo contratto di mutuo sarebbe illecita e ingiusta. I titoli posson essere i seguenti cioè; la gratitudine, il lucro cessante o danno emergente, il pericolo della sorte, la pena convenzionale, e la legge civile, de' quali tutti nè daremo la spiegazione.

La *gratitudine* quando non sia imposta per obbligo e dedotta in patto, nè si prenda come debito di giustizia, può anche nel mutuo aver luogo senza nota di usura. Potrà quindi il mutuatario e farà un atto di suo dovere, retribuendo di suo proprio impulso il mutuante in proporzione del servigio prestatogli, non come dovuto per giustizia ma per semplice titolo di riconoscenza, e potrà ugualmente il mutuante accettare senza colpa quanto gli viene spontaneamente donato sia molto sia poco, come potrà per la stessa ragione intenderlo e sperarlo, purchè non sia questo il fine principale del mutuo, e sia disposto di darlo ugualmente sebbene nulla gli restasse a sperare; dappoichè tutta la malizia del mutuo sta nel pretendere e sperare sopra la sorte *vi mutui, et tamquam debitum* un qualunque siasi lucro; così vuole intendersi, e così spiegano i Padri l' evangelico precetto: *imprestate senza speranza di profitto* [1].

L' altro titolo non che a percepire, ma a pretendere e dedurre in patto qualche cosa sopra la sorte è *il danno emergente o il lucro cessante*, ed e quando dal mutuo ne derivasse al mutuante un qualche danno, o fosse per quello impedito di fare con suo vantaggio un qualche lucroso interesse. Siccome niuno è in obbligo di far benefizio ad altri con suo danno o perdita, questo titolo è lecitissimo ed è tutto conforme alle regole della giustizia, come provasi dalla Bolla di Benedetto XIV. perchè secondo s. Tommaso [2] ciò non sarebbe un vendere l' uso della pecunia, ma un evitare il danno che dall' uso stesso ceduto gratuitamente ad altri ne deriva al padrone.

Sono tuttavia da osservarsi queste condizioni in mancanza delle quali il contratto a malgrado di qualunque danno sarebbe sempre usurario. 1, che l' interesse sia dedotto in patti, tantochè si faccia consapevole il mutuatario del danno che sarebbe per seguirne dal mutuo, ed egli acconsenta di sob-

1. S. Luca 6. v. 35. 2. 2. 2. quest. 18.

barcarsi ad un tale indennizzo. La misura di questa esigenza è lo stesso lucro cessante o danno emergente, tantochè si potrà prendere più o meno a proporzione del danno che è per seguirne. 2, che non si esiga più di quello che porta il danno che ne deriva al mutuante, o del lucro che spera ritrarne dalla sua pecunia secondo l'estimazione della speranza e del pericolo, detratte le spese, le fatiche e tutto ciò ch'è stimabile di prezzo; perciò se da una data somma fosse il mutuante per lucrare dieci, da questo stesso lucro dovrebbesi detrarre le spese, le fatiche, computare i pericoli a giudizio d'uomo prudente, per modo che non più dieci, ma quattro o cinque potrebbe forse pretendere dal mutuatario, e nulla più. 3, che il mutuo sia vera causa del lucro cessante e danno emergente, e che non possa in altro modo evitarsi senza grave molestia o danno: quindi se fosse costretto in grazia del mutuatario usare maggiori risparmi in casa, accattarsi denaro per le spese occorrenti e pe' suoi pagamenti, potrebbe senz'alcun dubbio a titolo di danno emergente pretendere qualche cosa sopra la sorte, da proporzionarsi a que' danni, a quegli incomodi, a quegli inconvenienti. 4, che l'utile compensatorio non si ritiri all'atto dello sborso della pecunia mutuata, e non venga in diminuzione della vera sorte; come chi mutuasse 100, e sborsasse solo 90, per ritenersi i 10. a titolo di utile, dappoichè il contratto sarebbe illusorio e resterebbe privo il mutuatario di una parte del mutuo, mentre il mutuante percepirebbe l'utile di quello che non ebbe sborsato. 5, perchè il lucro cessante e danno emergente siano un giusto titolo all'usura compensatoria, non debbono essere immaginarii, fittizi, esagerati, ma certi od almeno probabilmente futuri; con questo però, che quanto più si allontanano dalla certezza tanto più deve scemare l'esigenza, la quale dev'essere sempre proporzionata al maggiore o minor pericolo.

Viene quindi *il pericolo della sorte*, che per essere stimabile di prezzo, giusta s. Tommaso [1], presta un giusto titolo al lucro. Perciò il Concilio Lateranense nella Sess. 10. tra i titoli che scusano dal reato di usura, annovera il pericolo, e così pure ha deciso la s. Congreg. di Propaganda [2], e la Sacra Penitenzieria [3]. Bisogna però che il pericolo sia estrin-

1. 2. 2. quaest. 78. 2. Lig. lib. 3. n. 765. 3. Bouvier.

seco ed estraordinario, che il mutuo sia fatto senza pegno o senza assicurazione della sorte, perchè allora cesserebbe il titolo; che il mutuante non sia obbligato dare il mutuo per precetto di carità, mentre la carità stessa l'obbligherebbe di stare a questo pericolo, che in questo caso si fa intrinseco al mutuo.

Anche la *pena convenzionale*, per cui il mutuante intende di dare maggior fermezza e stabilità al contratto, e di assicurarsi del rimborso pel tempo stabilito, può essere un giusto titolo al lucro, quando non v'interceda il dolo, quando si apponga senz'animo di lucrare, quando la pena sia moderata e proporzionata alla colpa, e quando la mora del debitore sia non solo notabile ma anche con sua colpa. Se si trattasse quindi della dilazione di ore o di pochi giorni, se si stabilisse un tempo in che si prevede che il debitore sarà nell'impossibilità di fare lo sborso, o se la dilazione del pagamento derivasse non da colpevole incuria, ma da vera e reale impotenza, ogni pena sarebbe indebita ed ingiusta, e correrebbe al mutuante l'obbligo della restituzione [1]. Come pure sarebbe usura l'esigere un lucro qualunque per ragione, come dicono, dell'aspetto, quando cioè il mutuante si obbliga a non ripetere il mutuo se non dopo molto tempo, qualmente può vedersi dalla proposizione condannata da Alessandro VII. Siccome però quella proposizione per le parole *usque ad certum tempus*, tratta di un tempo indeterminato, tantochè può interpetrarsi anche di un tempo non molto lungo, convengono molti, che quando si trattasse d'una dilazione estraordinaria e lunghissima, come di quattro o cinque anni possa essere pel mutuante un giusto titolo ad esigere qualche cosa sopra la sorte. E certo una tale opinione non manca di fondamento se si rifletta che una dilazione così lunga è per lo più piena d'incomodi, di pericoli, e perciò stimabile di prezzo [2]; tuttavia è da guardare che il lucro pattuito stia sempre in proporzione come degli addotti argomenti, così pure della condizione stessa del mutuante, potendo darsi che anche per questa parte sia lecito ad uno esigere qualche cosa di più, che non sarà lecito ad un altro. E certo vi ha ben differenza tra chi è solito fare spesso co' suoi denari degli interessi, e approfittare delle occasioni che gli

1. Lig. Cabas. Tournely. ed altri. 2. Sporer.

si presentano, da quello che si è formato uno stato di quiete, e non intende che ad accumular denaro per tenerlo morto in cassa. In una parola la regola certa ed invariabile pel confessore dev' esser sempre quella, che il suo penitente non lucri per la sola ragione di mutuo, e che qualunque sia il titolo estrinseco non manchi mai il contratto della necessaria equità e giustizia, perchè pel resto non vi ha che opporre e ripetere con fondamento in contrario.

Tutto il nerbo della gran questione insorta in questi nostri ultimi tempi verge circa la *legge civile;* se cioè possa essere un giusto titolo a percepire pel mutuo il lucro dalla legge istessa fissato; questione che mai avrà termine finchè non emani dalla Santa Sede, maestra infallibile di fede e di costume, una definitiva sentenza. Tuttavia bisogna pur confessare, che per la pratica abbiamo già quanto basta a non uscir fuori di strada in un punto di tanta importanza. Dappoichè interpellata la Santa Sede in diversi tempi: Se fosse lecito percepire l' interesse del mutuo giusta la tassa fissata dalle leggi civili de' luoghi; se la buona fede de' contraenti potesse esimerli dall' obbligo di restituire i frutti percepiti; se possono assolversi sacramentalmente que' penitenti, che a titolo della legge percepiscono in dubbia o mala fede un moderato lucro nel mutuo; se si regolava bene il confessore nell' impartire l' assoluzione a coloro, che così negoziavano il loro denaro; e se gli ecclesiastici che sostenevano poter la legge dello stato costituire un giusto titolo a riscuotere l' interesse del 5 per 100. sui contratti di mutuo, potevano essere assoluti. La s. Sede per organo della Congreg. del s. Officio e della sacra Penitenzieria ha risposto, non doversi inquietare nè i penitenti, nè i confessori, nè quelli che sostengono l' asserta dottrina, nè doversi obbligare a restituire le usure, purchè tutti e singoli siano disposti e promettano d' ubbidire al giudizio del Sommo Pontefice [1] Da ciò ne risulta di positivo 1, che non si devono inquietare nè privare di assoluzione quei che danno il loro denaro ad usura; purchè stiano ne' limiti fissati dalla legge, e siano disposti di sottomettersi quando che sia alla decisione della Chiesa.

1. Vedi il Salzano corso di Storia Eccl. Scavini, Neyraguet, e la raccolta di questi Decreti stampati nel 1833. col titolo: *S. Apostol. Sedis responsa circa lucrum ex mutuo.*

2, che non sono da obbligarsi alla restituzione dell' interesse percepito, quando vi concorrano le accennate condizioni. 3, che non è da condannarsi il confessore che agisce e si diporta co' suoi penitenti in questo senso, nè chi sostiene la dottrina esposta. 4, che il lucro in discorso non deve mai essere il frutto delle usure, o come lo chiamano usura delle usure, essendo espressamente vietato dalla stessa legge civile. 5, chi percepisce oltre al prescritto dalla legge, prescindendo dai sopra esposti titoli, è reo di peccato, ed è quindi nell' obbligo di restituire l' eccesso. 6, chi per qualche altro titolo esige debitamente il lucro pel mutuo, non può nè deve aumentarlo in riguardo a quest' altro della legge. 7, un confessore che venisse interrogato dal suo penitente se possa in sicura coscienza conformarsi alla legge civile potrà rispondere essergli permesso, purchè sia disposto di sottomettersi in tutto alla decisione della Chiesa, dappoichè da quelle stesse risposte si rileva non una mera tolleranza, ma una positiva, sebbene condizionata, permissione è tolleranza.

Dall' insieme delle esposte dottrine potrà conoscere il confessore come debba regolarsi co' suoi penitenti: ma richiami peraltro più particolarmente la sua attenzione su la smodata avidità del guadagno pur troppo dominante a' giorni nostri. Avidità che non conosce limiti o misura, che postergando non che le leggi della incorrotta giustizia, ma i sensi stessi della umanità, tende solo ad impinguarsi sulle rovine altrui. Il perchè non tanto deve badare se nelle usure vi ebbe o no il giusto titolo, quanto ancor più se vi fu eccesso, se furono serbate le regole della equità e della giustizia. L' eccesso è usurario, com' è usurario il lucro senza un giusto titolo. Nell' uno e nell' altro caso deve ricercare il suo penitente del tempo, del numero delle volte che fece luogo a tali usure, del numero delle persone per tal modo danneggiate; se queste erano povere o ricche, se ebbe compagni, se diede su questa materia pravi consigli o spacciò false dottrine, e tutt' altro insomma, che possano suggerirgli le circostanze del caso.

§. II.

DELLA SCOMMESSA E DEL GIUOCO.

333. Cos' è la scommessa?

È un contratto in cui due o più contrastando della verità,

o dell' evento d' una cosa, espongono o si promettono qualche cosa da ottenersi da quello per cui sta la detta verità o evento. La scommessa, in se stessa è lecita ed onesta, ma in pratica e ordinariamente parlando è difficile che vada immune da colpa veniale, non essendovi d' ordinario un motivo che la coonesti; quindi s. Antonino non dubitò di chiamar turpe il lucro, che si percepisce da chi vince la scommessa. Anzi potrebb' essere anche peccato mortale se fosse causa di gravi dissensioni, dissapori, contumelie ec. Prescindendo tuttavia da questi casi speciali, che non sempre accadono, è certo che la scommessa non è per sè proibita da veruna legge positiva. Dovrà dunque il confessore soprattutto osservare 1, se la scommessa fu di cosa lecita e onesta; perchè le scommesse contro il buon costume sono di niun valore, e per se stesse peccato più o meno grave secondo la cosa per cui furon fatte. 2, se l' evento della cosa su cui venne fatta la scommessa era ugualmente incerto per parte d' ambedue le parti scommettenti; perchè quand' uno è certo o quasi certo della verità della cosa in questione, non può scommettere contro un altro che è nell' incertezza, nè ritenersi il percepito senza ingiustizia. 3, che non nasca sulla cosa controversa equivocazione o anfibologia, mentre uno dev' essere il senso inteso dalle parti dissidenti, affinchè vi sia nel contratto la debita equità, ed ambe devono intendere allo stesso scopo. 4, che la scommessa non si faccia circa la elezione, vita, morte del Papa, o circa la promozione de' Cardinali, essendo ciò proibito da s. Pio V. e da Gregorio XIV. sotto pena di scomunica *latae sententiae*, nella quale s' incorrerebbe se la somma posta ad ozione fosse grave. 5, ancorchè uno manifesti di esser certo della cosa che l' altro contradice, non può tuttavia scommettere se quegli insiste ad erroneamente sostenere il contrario, e lo stimola a scommettere: se cede al suo diritto non è che per errore, quindi non può accettarsi una tale scommessa, che sarebbe nulla *a iure*. Concorrendovi le accennate condizioni è certo che la scommessa obbliga in coscienza di stare ai patti [1].

334. Cos' è il giuoco preso non come semplice divertimento, ma come contratto?

È un contratto in cui cedesi al vincitore la cosa esposta

1. Lig. lib. 3. n. 869. Scavini e Roncaglia ec.

da ambe le parti; e distinguesi in *ingegnoso*, *fortuito*, e *misto*. Il primo è quello che dipende principalmente dall'ingegno; il secondo dalla fortuna; il terzo dall'ingegno, e dalla sorte o fortuna insieme.

I giuochi *ingegnosi* e *misti* per sè sono leciti, purchè oltre il non eccedere una parte l'altra notabilmente in perizia a cui il meno perito non ceda, come sarebbe quando alcuno volontariamente vuole esporsi a giuocare con persona almeno nell'abilità a se ignota, o conoscendola, volesse ciò nonostante giuocare; e purchè siano accompagnati dalla giustizia e condizioni richieste pel valido e lecito contratto, specialmente di non usarvi frodi ingiuste, di non esporvi roba aliena almeno senz'animo di compensarla con la propria, giacchè sebbene valga il contratto con detto animo a motivo di reputarsi un giuocare a *parola* di pagare, il dominio però di tal roba sarebbe sempre del di lei padrone; ed invalido sarebbe se tal animo mancasse a motivo di mancarvi l'essenza di questo contratto ossia la roba da cedersi al vincitore, o di esserne e darne causa l'errore. Le ordinarie frodi poi *ingiuste* sono 1, segnare ec. occultamente le carte; 2, numerare per se punti maggiori, e minori per l'avversario; 3, porre occultamente chi indichi le carte dell'avversario; 4, usare ingiustizia nel dare o ricever denaro e simili; ma se si fosse vinto da uno forzato a giuocare, vi è sentenza presso il Liguori [1] che si possa ritenere, perchè l'ingiustizia fu causa non della vincita, ma del giuoco; altri però favoriscono il possessore. Le permesse per lo contrario sono 1, accrescere la scommessa benchè si abbiano carte da aver certa la vittoria, o per atterrire l'avversario se si hanno inferiori, o in modo lecito simulare di non averle tali, acciò non accresca la scommessa; 2, guardare senz'usar frode le carte non custodite dell'avversario; 3, non avvisarlo, ove non siane consuetudine, se sbagli nel numerare i punti e simili.

I *puramente fortuiti* o *d'azzardo* pel contrario eran proibiti per gius civile ed ecclesiastico, ma riguardo a'secolari una tal proibizione è passata in disuso, e neppur le leggi municipali, al dir del Roncaglia, per sè obbligano *sub gravi*, onde sono da attendere adesso solamente le particolari leggi de'luoghi, le quali comunemente dai popoli si hanno come

1. Lib. 3. n. 880.

meramente penali. Comunque sia però de' secolari riguardo ai giuochi *d' azzardo*, è certo che rispetto ai chierici ordinati in *Sacris* od aventi benefizio ecclesiastico son proibiti *in utroque fóro*, come apparisce tanto dai Concili generali Lateranense IV. dal Tridentino, e dalle particolari leggi diocesane, quanto dalla legge di natura, perchè i detti giuochi deprimono la dignità, *qua divino mancipati servitio refulgent.* Ma sebbene tal proibizione sia, al dir del Roncaglia, *sub gravi*, ciò nonostante s. Alfonso dice che non peccano gravemente i Chierici che di rado, moderatamente, privatamente e senza scandalo giuocano *d' azzardo*; ed è probabile che neppur venialmente pecchino giuocando per sola ricreazione dove i citati canoni non sono osservati rigidamente; e da ciò apparisce che riguardo ai giuochi non *illeciti* non vi è per sè peccato, ma può bene spesso esservi in pratica.

§. III.

DELLA LOCAZIONE E CONDUZIONE.

335. Cos'è la locazione?

È un contratto in cui pel prezzo si dà l'uso o servizio d'una persona o roba: la conduzione poi è un contratto in cui si dà il prezzo per l'uso, o servitù d'una persona o roba; onde si esige giustizia in ambe le parti, ed osservanza delle lecite appostevi condizioni, ed è comune ed assai probabile, al dire del Liguori [1], e dal Mazzotta col p. Lessio e La Croix contro il Concina insegnato assolutamente, che possa prendere nuovo prezzo chi avendo già locata la sua opera ad alcuno, di andare v. g. per una di lui commissione a Livorno, senza lesione di questa, nuovo egual prezzo esige da chi ciò ignorando lo richiede ivi di una commissione e simili.

Nella locazione, tanto a' pubblici tributi ec. posti sopra la cosa locata, che alle straordinarie spese *necessarie*, come pure alle straordinarie *utili* ridondanti anche in vantaggio del locatore, esso, a motivo di averne il vantaggio, a seconda della equità si dee prestare, benchè, come dice Roncaglia [2], fossero fatte senza di lui saputa. Così pure per la ragione di darsi il prezzo per l'uso ec. non ha esso diritto

1. Lib. 3. n. 862.
2. Tract. 14. quaest. 6. cap. 2. quaer. 1.

al convenuto prezzo quando il conduttore senza sua colpa, o come nota Antoine [1] per causa incolpata, come di malattia ec. o da esso non proveniente e simili, non si fosse potuto servire della cosa locata. E tranne le diverse convenzioni o compensi, non per gius naturale ma canonico [2], rapporto a' beni di Chiesa, e civile [3] rapporto a' laicali, rilasciare dovrebbe il prezzo *pro rata* se la cosa locata senza colpa del conduttore desse un frutto notabilmente scarso, cioè non arrivante alla metà del pattuito, detratto il seme e le altre spese.

Parimente sapendosi esser finita la locazione, e dov'è, come dice il citato Roncaglia, legge o consuetudine che il locatore ne avvisi il conduttore, anche ignorandosi, s'intende totalmente rinnovata la primiera locazione. Inoltre la locazione non cessa col passare il dominio della cosa locata ne' successori *universali* v. g. negli eredi del locante a motivo di subentrare ne' di lui pesi, sibbene al dir delle leggi con s. Alfonso [4] se ne' *parziali* v. g. in chi la comprasse e simili, con onere però nel locante di rifondere i danni al conduttore. In quanto poi al conduttore, esso oltre lo stare al convenuto, ed il custodire la roba presa in conduzione con la diligenza dei *più diligenti* per esser questo un contratto utile ad ambe le parti, non dee servirsi della cosa condotta fuori degli usi convenuti, o almeno tacitamente permessigli.

§. IV.

DELL' ENFITEUSI E FEUDO.

336. Cos'è l'enfiteusi?

L'enfiteusi che può esser *laicale* ossia di beni secolari, ed *ecclesiastico* [5] se di beni ecclesiastici, è un contratto in cui ritenuto il dominio *diretto* di una cosa immobile, si trasferisce in altri il dominio *utile* a lungo tempo, o in perpetuo coll'onere di un certo canone o pensione, a cui mancandosi per *due* anni nell'ecclesiastico, e per *tre* nel laicale, o deteriorando, o distruggendo, o vendendo il fondo vi è

1. *De locat. q.* 2. 2. V. il *c.* 8. *Propter. de locat.*
3. L. 8. *C. de locat.* 4. Lib. 3. n. 859.
5. Ad istituire un'enfiteusi ecclesiastica ricercasi l'assenso del Papa, e la necessità, o un evidente utilità.

la pena della caducazione; e differisce dalla locazione, per potersi questa fare anche in cose mobili e a breve tempo.

Il padrone diretto ossia chi dà in enfiteusi non può gravare di pesi oltre il giusto l' enfiteuta o livellario; e tranne il caso di diverse convenzioni o compensi, come di rilasciarli la *sesta* ossia la sesta parte del fruttato a sè dovuto come padrone diretto e simili, negli anni sterili dee diminuire il canone *pro rata*. Il livellario oltre il laudemio consistente in pagar' esso o altri al padrone diretto una somma della 30, 40, o 50 parte del valore del fondo, più o meno a seconda degli usi e giuste convenzioni, deve stare al giustamente convenuto, non deteriorando con tagliare alberi fruttiferi, o altri che diconsi non frutti, ma parte del fondo; non vendere le ragioni senza licenza del padrone, il che per non essere come nella vendita imposto dalla legge, prescindendo da diverse convenzioni, non si esige, al dir de' Dottori col Roncaglia [1], per legarlo, donarlo, darlo in dote, in locazione ec. purchè il dominio diretto non divenga così d' inferior condizione; come pur non si richiede la detta licenza quand' esso padrone avvisato non vuol comprarle; e tranne speciali convenzioni, anche le donne, non però gli illegittimi, posson succedere, al dir del citato Roncaglia, ne' livelli benchè ecclesiastici.

337. Cos' è il feudo?

È un contratto in cui alcuno ritenutosi il dominio *diretto* d' una cosa immobile trasferisce in altri *l' utile* con l' onere, o debito di prestargli questi fedeltà ed ossequio personale.

§. V.

DEL PEGNO, IPOTECA, ASSICURAZIONE, PAGHERIA, TRANSAZIONE ED ARBITRI, O COMPROMESSO.

338. Cos' è il pegno, e di quante sorta?

Il *pegno* è un contratto in cui il debitore dà al creditore qualche cosa, in sicurezza del credito: e distinguesi in *convenzionale* e *giudiciale*. Il convenzionale si ha per la libera convenzione delle parti contrattanti; il giudiciale si ha per decreto del giudice dopo la condanna del debitore.

339. Cos' è l' ipoteca?

L' ipoteca è un contratto in cui il debitore obbliga al creditore qualche sua cosa in sicurezza del debito. Questa dicesi

1. Tract. 14. quaest. 7. cap. 2. quaer. 7.

generale quand' è su beni indeterminati, onde non vincola come la speciale immediatamente i beni, ma la persona del debitore, e *speciale* quand' è su beni determinati, e *tacita* quando si ha senza l' espressa convenzione, come la dote della moglie rapporto al marito e simili. L' ipoteca secondo alcuni differisce dal pegno per non passarsi la roba in mano del creditore, e secondo altri per esser questa su cose immobili, ed il pegno su cose mobili.

L' ipotecante, fuori del caso di convenzioni speciali, non può ipotecare la stessa cosa a più oltre la di lei sufficienza; nè quando l' ipoteca è *speciale* può vendere, al dire di s. Alfonso [1], la cosa ipotecata senza saputa del creditore e del compratore, a motivo dell' ingiuria o del danno che loro arreca, nè sotto pena di non riservata scomunica [2] può ipotecare con ipoteca *speciale* gl' immobili o preziosi mobili ecclesiastici *ultra triennium*, e per sola utilità e necessità della Chiesa, o personale necessità del Rettore di essa: onde, giusta la dottrina di Lessio [3], è lecita solo la *generale*. Il creditore poi o chi riceve in pegno non può servirsi di esso pegno senza il debito permesso; nè venderlo, o pagato ritenerlo se non se *iure retentionis* ossia per un nuovo credito ec. nè senza giusti titoli può ritenersi il tutto che superi il suo credito, ossia col patto detto *legis commissoriae*, nè del patto *anticrisi* consistente in godere senza giusti titoli di lucro cessante ec. i frutti del pegno senza computarli in soddisfazione del capitale; giacchè questo è lecito quando il pegno fosse dato invece della dote, a motivo che allora tali frutti si reputano rilasciati a titolo di alimenti della dotata. E quì notisi che per il detto patto *legis commissoriae* intendesi ancora, al dir della legge presso Roncaglia [4], il contratto fatto con condizione che se il compratore non sborsa il prezzo entro il tempo fissato, il venditore possa irritarlo, o esigerne il prezzo.

340. Cos' è l' assicurazione?

È un contratto in cui uno *gratis*, o per prezzo prende sopra di sè il pericolo di qualche cosa, come e. g. di dar sicure in porto le merci. Per la giustizia di questo contratto quand' è

1. Lib. 3. n. 913 2. V. la Bolla *Ambitiosae*.
3. De hypotec. n. 39.
4. Tract. 14. q. 2 cap. 2. quaer. 2.

oneroso richiedesi equità tra il pericolo ed il prezzo che si dà, e che si esige per l'assicurazione.

341. Cos'è la pagheria?

È un contratto in cui alcuno, eccetto il caso di esser *pagatore solidale*, assume il peso di pagare in mancanza del debitore. Laonde il creditore, eccetto il caso di assenza del debitore, e di essere i di lui beni non liquidi, non può chiedere soddisfazione dal pagatore *Sussidiario*, che secondariamente ossia in mancanza del debitore e *pro rata* se più sono i pagatori; ed è lecito esigere un giusto prezzo per assumere tal peso, e pagarlo al creditore per l'esonerazione: a' chierici peraltro è illecito lo star pagatori frequentemente.

Per motivo poi di essere il debitore colpevolmente moroso a pagare, o divenuto prodigo, o avere colpevolmente suscitate gravi inimicizie col pagatore, o essere stato questi condannato, o posto in certo pericolo di esser condannato a pagare pel debitore; o ritrovisi in giusta causa di assentarsi, secondo il gius comune presso Roncaglia [1], può il pagatore ottenere il benefizio di esser liberato dalla pagherìa.

342. Cos'è la transazione?

È un contratto in cui sopra una cosa dubbia, o a lite non affatto finita, si fa composizione tra le parti che vi pretendono; onde esigesi che si faccia a proporzione delle ragioni militanti per le parti.

343. Cos'è il compromesso?

È un mutuo rimettere i litiganti ec. al giudizio d'un Arbitro, o arbitratore la decisione di qualche cosa controversa. Per *Arbitro* intendesi chi sostanzialmente procede nelle forme legali; per *arbitratore* chi solo osserva ciò che è di gius naturale.

§. VI.

DEL CAMBIO, E DEL CENSO.

344. Cos'è il cambio?

È una permutazione di denaro con denaro con lucro del permutante. Oltre il cambio *obliquo* che succede quando uno richiesto di imprestare v. g. 100. scudi e non potendo darli sebbene gli abbia il postulante gli dice: *datemi que' cento, che avete, e trovatene altri cento, ed io ne pagherò l'interesse;* oppure volendoli il richiesto negoziare, il postulante si ob-

1. *De assicur.* q. 4.

bliga a farlo per esso, e al danno se non lo fa; oltre l' *obliquo* dissi, il cambio altro è *secco*, ed altro *reale*. Il primo è un imprestare denaro con obbligo di riaverlo con lucro in forza di detto mutuo; onde anche secondo la Bolla *In eam* di s. Pio V. vi è per sè vera usura sotto il nome di cambio; e per la medesima ragione, tranne i casi di giusti titoli, lo stesso dicasi con s. Alfonso [1] de' cambii *ad Nundinas* detti anche di *Francfort*, *Lione* ec. consistenti in imprestar denaro a condizione di rendersi con lucro alla tal fiera o mercato e simili. Il secondo, ossia il *reale* è una permutazione di denaro, ma in diversa specie, o luogo; e dicesi *minuto* o *manuale* quando monete maggiori si permutano con minori o viceversa, e *locale* o per lettera se in un luogo si dà e in un altro si riceve.

Pel cambio reale, non solo dai banchisti, ma eziandio dagli altri, giusta la dottrina di s. Alfonso, può esigersi un giusto lucro, perchè questo non è in sola grazia del denaro che si dà, ma della maggiore stima di una moneta a confronto dell' altra, e degli incomodi in trovare, mantenere, e trasportare i denari: ma Clemente XIII. nella sua Bolla *Cum primum* [2] dice: dichiariamo e definiamo essere il cambio attivo di natura sua un atto di vera e propria negoziazione; perciò deve reputarsi proibito a tutti gli ecclesiastici, tanto fatto a nome proprio, quanto per interposta persona.

345. Cos' è il censo?

È un contratto in cui alcuno vende il gius a percepire un' annua pensione su persona o roba fruttifera, o lo compra; e *censuario* dicesi chi vende tal gius, e *censualista* chi lo compra: e se è senza fissazione di tempo dicesi *perpetuo*, e *temporale* se viceversa. Il censo distinguesi in *resignativo* e *consegnativo*. Il primo è quello in cui dato ad altri il pieno dominio di una nostra roba, si ritiene il gius di percepire un' annua pensione o canone, che dicesi *fruttuario*, se in frutti, *pecuniario* se in denari, e *misto* se in ambidue consista. Il *consegnativo* è quello in cui ritenendosi alcuno il pieno dominio della sua roba o lucro della persona, vende su di esse il gius ad altri di percepirne annua pensione o canone: e distinguesi in *reale*, *personale*, e *misto*. Dicesi *reale* se è fondato su d' una roba fruttifera; *personale* se è

1. Lib. 3. n 855. 2. De' 17 settemb 1759. § 8.

forme alle fatte convenzioni; 4, che perendo il fondo censito, cessi il censo, nè soggetto sia il censuario a' casi fortuiti; 5, che non s' obblighi il censuario moroso all' interesse di alcun lucro cessante o ad altra pena, nè gli si pongano a censo le pensioni non solute, giacchè il così porre a capitale gl' interessi non pagati, detto *anatocismo*, è inibito generalmente anche dal gius [1]: ma esso non comprende il porre con giusti titoli e senza frode ec. a capitale gl' interessi già scaduti, essendo stato così costantemente deciso dalla *Rota romana*.

§. VII.

DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ E TRINO.

346. Cos' è il contratto di società?

È una convenzione di più persone che pongono roba, denaro, industria, a equo comune lucro e danno, o a comune uso; onde tranne il casuale perimento di tali cose poste a società che per sè sempre periscono al padrone ossia a chi le pose, le spese, tra cui al dire del Reinfestuel si annoverano anche le discrete limosine, danni ec. sofferti non per *pura occasione*, ma per *causa* della società, come pure il lucro, sono a comune carico e vantaggio a proporzione della respettiva quantità di roba, denaro, industria ec. che ognuno ha somministrato. Laonde se uno pone v. g. un capitale di bestie valutato in ordine al negozio scudi 50. ed il socio vi pone industria di altrettanto valore, egualmente divider si dee il fruttato detratto il capitale, che al dire non solo del Roncaglia e altri Dottori con s. Alfonso [2], ma anche del paragrafo secondo della Bolla *Detestabilis* di Sisto V. è di chi lo pose.

La società poi distinguesi in *espressa* o esplicitamente tale, ed in *tacita* che è quella risultante dal fatto o azioni sociali; e può cessare, specialmente l' espressa 1, col finirne il tempo; 2, col consenso non solo mutuo, ma in vari casi di non esservi danni, frodi ec. anche, al dir della legge presso Eineccio, non mutuo; 3, con la morte sì naturale che civile, qualora però non sia *res caepta*, giacchè allora legherebbe gli eredi; 4, coll' impotenza sopravvenuta ad alcuno de' soci. Se poi alcuno fatto il contratto di società, si facesse

1. V. *l. Sancimus*. 3. e *l. nullo modo*. 28. *C. De usur.*
2. Lib. 5. n. 907.

coll' equo rilascio di parte del lucro assicurare dal socio il capitale v. g. le dette bestie in modo che più non perissero ad esso, e con nuovo rilascio si facesse assicurare anche il lucro stesso sperato dalla società, si avrebbe il contratto *trino* da molti giudicato illecito, ma dalla comuniore con s. Alfonso [1] credesi giusto e lecito; perchè secondo tutti i Dottori è lecito quando si fa con tre diverse persone, lecito dunque esser dee ancora fatto con la stessa: giacche altrimenti da tre giustizie o contratti giusti ne risulterebbe uno ingiusto il che è assurdo. Peraltro ci consiglia in pratica la prima sentenza pel pericolo dell' animo usuraio, che può essere in questo contratto: e così insegna il ch. Scavini [2].

Quì poi avverte il Roncaglia [3] che nella società di bestie, tanto reputasi il valore del *capitale* quanto quello della *industria;* onde eguale è il gius de' socii al lucro, eccetto, come insegna il Liguori, se in certi luoghi la consuetudine o stima comune più dell' industria valutasse il detto capitale delle bestie o viceversa; o la moltiplicità degli operai, ossia di chi pone l' industria, o simili altri motivi al numero 326 indicati diminuissero il valore dell' industria, cosicchè giustamente si addossi agli operai stessi il pericolo in parte anche del capitale; e per parità di ragione compensare si dovrebbe l' industria, se il valore del capitale per gli addotti motivi si reputasse in qualche luogo di meno valore dell' industria.

TRATTATO SECONDO

DELLA RESTITUZIONE.

CAPO I.

DELLA RESTITUZIONE E RADICI DI ESSA.

347. Cos' è la restituzione?

È un atto della giustizia commutativa per cui si rende la roba altrui, o si rifonde il danno arrecato al prossimo; e secondo alcuni Dottori in *voto* è di necessità *di mezzo* benchè altri lo negano a motivo che avendosene ignoranza invincibile non osterebbe alla salute; ed *in re* è di precetto in sè *negativo*: e differisce dalla soddisfazione per abbracciare questa qualunque adempimento di obbligo sebbene non di giustizia.

1. Lib. 3. n. 908. 2. Tract. 6. dist. 4. c. 2. q. 5. *in fine.*
3. Tract. 14. quaest. 12. cap. 3. reg. 3.

348. Quali e quante sono le radici o capi, da cui nasce l'obbligo della restituzione?

La comunissima col De Lugo [1] e Roncaglia [2] gli riduce a due cioè, 1, *ex re aliena*; 2, *ex iniusta actione*. Il Cuniliati li riduce a quattro cioè 1, *ex re accepta*; 2, *ex re iniuste accepta*; 3, *ex damno illato*; 4, *ex contractu*, e chi col citato Roncaglia vi aggiunge *ex quasi contractu*, ossia per avere alcuno in nostra assenza agito o speso utilmente per noi, benchè senza nostra commissione: e Antoine é Molina vi aggiunge *ex lege positiva*, *et iusta sententia*, quale dalla comuniore de' Dottori con s. Alfonso [3] giudicasi anche la fondata in falsa presunzione non di *fatto* ma *di pericolo*, e la data in *giusta pena*, in modo però che col non osservarsi ledasi. come avverte Sporer la giustizia *commutativa*, giacchè è principio che la sola lesa giustizia commutativa esige rigorosa restituzione. E tutto lo spettante ad essa è compreso ne' seguenti versi:

Quis, quid restituat, quantum, cui, quomodo, quando:
Quo ordine, quove loco, quae causa excuset iniquum.

Per saper poi quali frutti si debbano restituire si noti che questi distinguonsi in *naturali*, *industriali*, *civili e misti*. I primi son quei che la roba senza industria produce di sua natura, come il prato produce il fieno, le pecore la lana ec: i secondi sono i provenienti da pura o quasi pura industria; i misti dalla natura e dall'industria; i civili dal dare la cosa in locazione ec. benchè molti col Reinfestuel contro Roncaglia [4], Lessio ed altri col Palao negano quest'ultima distinzione, e reputano questi frutti industriali, ed industrialissimi presso il citato Reinfestuel li dice Baldo. Laonde eccetto gl'*industriali*, e ne' *misti* la parte *industriale*, tutti i *naturali* e secondo l'accennata opinione anche i *civili*, siccome provengono dalla cosa, così detratte le spese ec. spettano al padrone di essa.

§. I.

DELLA PRIMA RADICE DELLA RESTITUZIONE.

349. Cosa indica questa radice *ex re accepta*?

Indica che chi a buona fede ha avuto, o ritiene roba altrui non legittimamente prescritta, appena ciò conosce deve

1. *De iustit. dis.* 8. n. 41. 2. *Tract.* 13. *quaest.* 2. cap. 1. quaer. 3. 3. Lib. 3. n. 554. 4. Lib. 2. tit. 13. n. 108.

renderla al padrone legittimo dove l'avrebbe posseduta se non gli fosse stata tolta, insieme co' di lei frutti naturali, e secondo un'opinione anche i civili, se esistono; giacchè non esistendo perchè consumata o consumati almeno moralmente, cioè per commistione, specificazione ec. passati in suo dominio, render deve sol quello *in quo factus est ditior;* cioè quanto col servirsi di essa cosa o frutti della medesima ha risparmiato, ed ha di più del suo che altronde non avrebbe; altrimenti facendo senza giusto motivo si costituisce detentore ingiusto della roba altrui e *possessore di mala fede.* Se poi solo si dubitasse se sia divenuto diziore, per la ragione del certo possesso, di cui non può privare il dubbio, a niente l'obbliga Roncaglia [1]

Il possessore *di buona fede* non è poi tenuto a rimandare la roba a sue spese; e non potendo riavere il suo che col rimettere la roba in mano di chi gliela dette v. g. del ladro da cui la comprò, la sentenza al dire del De Lugo [2] *forte probabilior* l'accorda non solo ad esso, ma fino al possessore *di mala fede*, cioè a chi l'avesse comprata sapendo ch'era aliena [3]. 1, perchè tal compra non è causativa del danno del padrone, a motivo che quando comprò il danno era già successo; 2, perchè essendo tal compra mal fatta, dà sempre diritto alla rescissione del contratto; 3, perchè il comune teologico principio che la cosa *quae crescit*, *aut melior evadit*, *domino crescit*, vale sol quando cresce, o migliora *di sua natura*, e non quando estrinsecamente v. g per esser passata in migliori mani, altrimenti neppure il possessore *di buona fede* toglier potrebbe le *voluttuose* removibili accessioni fatte alla roba altrui, perchè la priverebbe di questo miglioramento, il che da tutti accordasi fino al possessore di mala fede. Se poi alcuno facesse spese non puramente *voluttuose*, ma *necessarie* o *utili* per la roba aliena e non in modo irragionevole od eccessivo, ha diritto, al dire del Roncaglia [4], ad esserne rifuso pienamente se lo fece *a buona fede*, perchè *prudenter gessit rem domini sui*, ed al giusto prezzo se *a mala fede*, eccetto in quest'ultimo caso se al

1. Tract. 13. q. 2. cap. 2. reg. 1. 2. Lib. 3. n. 569.
3. È da tenersi però la sentenza contraria riguardo a colui, che comprò la roba rubata sapendola rubata.
4. Tract. 13. quaest. 2. cap. 2. quaer. 5.

padrone fosse riuscito farle con meno; giacchè altrimenti favorito sarebbe il reo e gravato il padrone. Anzi non manca chi con la legge *Adeo etc.* esime affatto dal rifondere al possessore di mala fede le spese *utili;* ma per esser tal legge al più *penale* non molto è da attendersi in coscienza.

§. II.

DELLA SECONDA RADICE.

350. Cosa indica questa seconda radice *ex re iniuste accepta?*

Indica essere obbligato il *possessore di mala fede*, o chi ha fatto furti, o ingiustamente usurpato l'altrui [1], a restituire non tanto la cosa stessa o l'equivalente nel suo intrinseco valore, se quella più non esiste; ma i frutti esistenti o già consumati, siano pur naturali, civili o misti, detratte le spese, il lucro cessante e il danno emergente, da computarsi dal giorno del possesso, l'aumento della cosa stessa, quantunque al padrone non sarebbe cresciuta o aumentata, dovendo esser sempre vero, che *res domino suo crescit*, *et si fructificat domino fructificat*. E ciò secondo la comune estimazione, talchè non debba estendersi un tal peso ad immaginarie possibilità, nè a calcoli esorbitanti. È tenuto inoltre a' danni non solo *connessi* ed *ordinari* ma anche *straordinari*, ed accidentali; purchè quest'ultimi siano, come nota s. Alfonso [2], almeno in confuso preveduti. Questa restituzione deve farsi ancorchè la cosa fosse perita sebbene senza colpa dell'ingiusto possessore, qualora restando in mano del legittimo padrone sarebbesi conservata, ed ancorchè il possessore di mala fede l'avesse consumata in estrema necessità, la quale in questo caso può bensì sospendere l'obbligazione, ma non mai annullarla, tosto che manca il giusto titolo alla iniziazione del possesso. Sicchè nel possessore *di buona fede* la restituzione dev'essere a seconda di ciò che possiede; e di roba e danni in quello *di mala fede*.

Chi poi riceve o ritiene roba altrui solo dubitando che sia aliena dicesi possessore *di dubbia fede;* e se tal dubbio l'ebbe fin dal principio del possesso il dubbio dicesi *antecedente* o

1. Sotto il nome di *usurpatore* vi si comprendono i ladri, i rapaci, i frodatori della dovuta mercede, gli usurai, e tutti coloro in somma che con raggiri, soperchierie e frodi usurpano l'altrui, come pure i costoro eredi di ciò consapevoli. 2. Lib. 3. n. 616. e 618.

concomitante, e *conseguente* se gli è insorto dopo averla incominciata a possedere: e la regola per questi circa la restituzione è la seguente.

Facciano le debite morali diligenze per conoscere se la roba è aliena; e rimanendo sempre in dubbio *pro rata* dubii la restituisca il possessore di dubbio *antecedente* o *concomitante* per essere il di lui possesso illegittimo, e tutta al dire di Antoine contro il Concina e Cuniliati che obbliga *pro rata*, se la ritenga il possessore di dubbio *conseguente*, perchè in tal caso *melior est conditio possidentis*. Omettendo poi colpevolmente tali diligenze, il che, scoprendosi dopo il legittimo padrone, seco portar potrebbe l'obbligo de' danni con tale ingiusta colpevole omissione cagionati, e riducendosi così nell' impossibilità di più farle, si restituisca a chi poteva avervi diritto se si conosce, se no in opere pie tanto, quanto poteva valere la speranza di trovarsi con esse la verità.

ARTICOLO I.

DEL FURTO, E DELLA RAPINA.

351. Cos'è il furto?

E un' ingiusta ed occulta usurpazione della roba altrui, o sia un togliere occultamente l'altrui, essendone il padrone contrario ragionevolmente: onde se fosse contrario solo *in quanto al modo*, non sarebbe furto almeno rigorosamente; come pure se alcuno, come con la legge dice il p. Antoine [1], *acciperet aliquid*, *quod prudenter iudicat donaturum dominum si peteret*, *et nequit petere*: e lo stesso con la sentenza assai comune dice il Liguori di chi prende con volontà prudentemente presunta del padrone; e per iscusare da colpa basta che il padrone non sia positivamente contrario [2]. Dicesi poi il furto *qualificato* se porta seco qualche speciale qualifica, come il furto sacrilego ec. e *semplice* se diversamente.

352. Cos'è la rapina?

È un' ingiusta e violenta usurpazione della roba altrui, ossia un togliere con violenza l'altrui roba in presenza del padrone: onde si oppone doppiamente alla giustizia, perchè la offende ne' beni *di fortuna* e *di onore*.

353. Quanta materia o roba esigesi affinchè il furto sia grave?

Assolutamente parlando quella che in sè e rapporto a tutti

1. De furt. quaest. 1. 2 Lib 3. n. 700.

è notabile e apportante notabile utilità; respettivamente poi suole stabilirsi da' Dottori ciò che basta per l'onesto sostentamento del derubato per un giorno. E s. Alfonso dice [1] esser grave rubar *un paolo* ai mendicanti ed anche meno se meno lucrino con le quotidiane limosine; *due* ai contadini; *due* e *mezzo* agli artigiani; *quattro* ai mediocremente ricchi, e meno a quei che vivono miseramente col proprio; *cinque* o *sei* ai veri ricchi ed ai mercanti pingui; *uno scudo* o dieci paoli ai ricchissimi; *uno scudo* e *mezzo* ad una comunità ricchissima, e *due* ad un Re; ma nell' *Istruzione* dice [2] che ne' furti di cose molto esposte, come p. e. i frutti presso le vie, le legna ne' boschi ec. esigesi maggior materia che altrove. E Roncaglia dice che: *pascentes animalia, et lignantes in locis communibus*, ordinariamente non peccano [3]; e secondo il Cuniliati avanti la sentenza del giudice mai v' è obbligo di restituzione benchè come probabilmente dice Sanchez presso Mazzotta facciano grande strage degli alberi; e lo stesso con gravi Dottori insegna il citato Liguori [4] anche delle persone di alieno paese, purchè riguardo a queste non possa presumersi il contrario. E il p. Collet [5] dice lo stesso de' poveri che fanno legna ne' luoghi dei privati quando siavi legittima consuetudine, la quale come tale sia reputata dall' espresso, o tacito consenso de' proprietarii, che sempre vien supposto lorchè non rimproverano la esportazione delle medesime, e quando quelle che vengon trasportate son di poco momento.

De' furti dei servi, de' figli e delle mogli.

La suddetta quantità si applichi a' furti dei servi e si noti la prop. 37. condannata da Innocenzio XI. che ammetteva al giudizio loro il compensarsi per l' opera creduta da essi maggiore del salario. Ma de' furti minuti di cibi, che non sogliono chiudersi, oltre il Cuniliati s. Alfonso dice con la comune che: questi non giungono mai a colpa grave [6] purchè non si vendano, o non si caccino fuori di casa ... nè si prendano in quantità straordinaria, nè fossero di straordinario prezzo, nè tolti con vero furto.

1. Lib. 3. n. 528. 2. V. il cap. 10. n. 23.
3. Tract. 13. quaest. 1. cap. 3. quaer. 4, e reg. 4. 4. Lib. e n. citato
5. De iust. cap. 2. puo. 1. concl. 4. quaeritur 2.
6. Nell' Istruz. cap. 10. n. 34.

Riguardo a' furti de' figli si esige maggior materia, mentre Lessio, Navarro, e Filiucci presso il citato Liguori, dicono non esser grave il rubare due o tre scudi al padre ricco; e secondo altri anche assai più; ed avendo consumato il preso, e credendosi che il padre sia per condonare, Lessio e Mazzotta gli esimono dalla restituzione; come pure essendo morto il padre d'un figlio che rubò e ciò sapendo i fratelli e tacendo, si giudica, dice il citato Mazzotta con La Croix, che siano per condonare. Per la qualcosa dice il Roncaglia [1], che il confessore prima d'obbligare alla restituzione deve considerare se il padre di famiglia abbia veramente potuto non volere solo quanto al modo, e se pregato gli avrebbe dato la somma derubata e se sarebbe stato per condonarla dopo che gli fu tolta. Questo giudizio dipende dalla prudenza del confessore, il quale deve considerare le facoltà della casa, la liberalità del padre di famiglia, e l'amor di lui verso i figli e verso la moglie. Quindi se prudentemente conoscerà che il padrefamiglia sarebbe stato per dare pregato, e per condonare conosciuto il furto, allora può liberare dalla restituzione e la moglie e i figli.

Circa le mogli pure si esige maggior materia che nei furti fatti dagli estranei, ed oltre Diana e Tamburino, il Cuniliati soggiunge colla comune, che per la ragione di spettare ciò all'onesto loro alimento ec. possono spendere in limosine e doni ciò che suol farsi dalle loro pari: cioè, erogare al dir del Tamb. citato sì per le une che per gli altri circa al due per cento dell'entrata dei lor mariti; il che Roncaglia [2] proporzionatamente dice anche dei figli: e dette mogli possono prendere il necessario per la famiglia, se il marito poco vi attende; come pure possono con la parte de' loro beni *comuni*, ed anche co' frutti *dotali* soccorrere gli stretti parenti poveri, ricompensando rapporto agli ultimi beni il marito, o gli eredi di lui col fondo dotale nel caso che non vi fosse stato in prendere e dare de' detti beni del marito il di lui consenso neppure prudentemente preso, anzi alcuni presso Antoine anche da ciò esimono per la ragione di giudicarsi il matrimonio celebrato con tal legge, che gli oneri e pesi reali d'un coniuge divengano obblighi anche dell'altro,

1. Tract. 13. q. 5. cap unic. reg. 4.
2. Tract. 13. q. 5. cap unic quaer. 8 e reg. 3.

e perchè l' inopia de' parenti della moglie si reputa inopia di lei, e però è obbligato il marito a soccorrerla.

ARTICOLO II.

QUANDO IL LIEVE FURTO POSSA ESSER COLPA GRAVE.

354. Quali sono le regole per conoscere quando si pecchi mortalmente col rubare lieve materia?

Sono le due seguenti, cioè 1, chi ruba piccola materia con animo di prenderla grave se gli riuscisse, o con animo di seguitare fino al grave, pecca mortalmente sin dal primo furto per l' affetto o desiderio che ha di torre materia grave; e tanti sono i peccati mortali, quante sono le volte in cui per *atto contrario*, *libera cessazione*, o *naturale straordinaria cessazione* moralmente interrotte così ruba: ma l' obbligo di restituire è solo a proporzione della materia, che per esser grave nel rubato a poco per volta o a più padroni, benchè contemporaneamente, esigesi, al dire del Cuniliati, Antonio dallo Sp. Santo e di altri presso il Liguori [1], maggiore circa il doppio di quella che basterebbe pel grave furto fatto al medesimo padrone in una sol volta. E notisi che non avendo con questi furtarelli tolto materia grave ad alcuno in *particolare*, ma solo alla *comunità*, con giusta causa può farsene, al dire di s. Alfonso, la restituzione in opere pie ec. senza rendere a' padroni, perchè essendo singolarmente lesi in piccola materia, lieve, e per conseguenza da giusta causa dispensabile è l' onere di restituire ad essi, e grave esiste solo rapporto alla comunità, che nel detto modo vien sodisfatta.

2. Chi ruba senza tal animo, ed in più volte moralmente interrotte, pecca mortalmente, se non di grave furto almeno di grave detenzione, solo quando avverte che tutta la materia già rubata in piccole porzioni unita a quell' ultimo furtarello che fa, è grave; e proseguendo, chi col Cuniliati, (poco però ragionevolmente al dire del Passerino), dice che con ogni furtarello che rinnuova sempre pecchi mortalmente perchè *afficit*, ma in cosa lieve, *materiam iam gravem;* e chi per la ragione di sempre più aumentarsi la materia o roba altrui usurpata, dice che solo aumentisi il primo grave peccato, finchè non giungasi a nuova grave materia, perchè essendo questa nuova materia moralmente staccata dal primo

1. Lib. 3. n. 530.

peccato mortale a motivo che moralmente interrotti sono i nuovi furtarelli, così nuovo peccato mortale si commette. Ma siccome, se non i detti furtarelli, la detenzione almeno ed accrescimento di essi è moralmente continuato; così può dirsi che sempre aumentisi il primo mortale peccato nè, prescindendo da morali interruzioni accennate anche da La Croix, un nuovo se ne commetta. Nè vale che Roncaglia e Liguori con altri dicano che i furtarelli interrotti dallo spazio di *due mesi* o di *quindici* giorni ec. tra l'uno e l'altro, mai formino materia grave, nè mai portino grave obbligo di restituzione; mentre oltre essere stata da Innocen. XI. condannata la proposizione che diceva non esser grave il non restituire il tolto per *pauca furta quantumcumque sit magna summa totalis;* se così fosse, chi ogni due mesi rubasse uno scudo ad un principe, in 10. anni ne avrebbe rubati 60. nè mai avrebbe peccato gravemente, nè contratto grave obbligo di restituzione: e però tale contraria dottrina può ammettersi solo per ragione del presunto consenso dei padroni, o della consuetudine dell' umana società. Il p. Concina riguardo al congiungersi i detti furtarelli ed arrivare a materia grave dà la seguente regola cioè, quando la persona che ruba piccole cose non avverte a' precedenti furti, nè espressamente, nè interpetrativamente *neque adest affectata vel supina, vel gravis ignorantia, tunc furtulum non coniungitur cum praecedentibus* [1]. Rubando poi alcuno lieve materia al prossimo con sola previsione che altri gli faranno lo stesso, in modo che la materia di tutti gli arrecherà grave danno, non eccede la colpa veniale, perchè tal previsione nulla influisce in tal grave danno; eccetto se con far ciò fosse agli altri occasione di arrecarlo, mentre allora mancherebbe, al dir de' Dottori con s. Alfonso, gravemente, non come voleva il Cuniliati citato contro la giustizia per non esserne causa, ma contro la carità per lo scandalo ec. e solo peccherebbe contro la giustizia quando ne fosse *vera efficace causa.*

ARTICOLO III.

QUANDO IL FURTO SIA SENZA PECCATO.

355. Si danno casi in cui il togliere la roba altrui sia lecito? In necessità estrema, e quasi estrema è lecito, ma non in semplicemente grave come costa dalla seguente prop. condan-

1 *De furto* cap 4 n. 3.

nata da Innocenzio XI. *è permesso rubare non solo in estrema necessità, ma anche nella grave*. Laonde in necessità estrema o quasi estrema, qualora in simile necessità non trovisi, come avverte Reinfestuel, anche il padrone della roba, può prendersi anche anticipatamente, purchè, come dice Mazzotta, non apparisca altra via da provvedere alla necessità. Anzi il Barbosa [1] con Angelo Sa, Navarro, Malder, Lessio ed altri, ammette assolutamente lecito prender' anche in necessità molto grave benchè non estrema, *puta si fuerit necessitas morbi, famis, nuditatis*, e ciò rilevasi anche da s. Tommaso [2]. Il preso poi e consumato in estrema necessità molti presso il Liguori vogliono che divenendo potenti si debba restituire; il che da s. Alfonso è creduto comune e probabiliore nel solo caso peraltro in cui chi prese non fosse stato povero *re et spe* cioè, o attualmente o almeno in isperanza avente mezzi onde restituire; e la ragione è perchè siccome il padrone della roba col solo imprestarla al bisognoso con onere di renderla divenendo potente soddisfatto avrebbe al suo dovere specialmente se avesse il bisognoso avuto *re o spe*, così diritto ha di riaverla: Ma il Roncaglia [3], il Silvio ed altri, n' esime assolutamente per la ragione di essere in tal necessità *tutte le cose comuni*, e ciò crede veriore il Barbosa, per non intervenirvi obbligo di restituire nè *ratione rei acceptae* perchè più non esiste; nè *ratione acceptionis* per essere in questi casi lecita. Sicchè la prima opinione sempre obbliga a restituire; la seconda sol quando chi prese aveva in *re o spe;* la terza mai. La seconda sentenza però è la veriore, e comuniore: ed ha il suffragio dell' Angelico, e del Liguori.

§. III.
DELLA TERZA RADICE.

356. Cosa indica questa terza radice, ossia *ex damno illato?*

Indica esser tenuto alla restituzione chi colpevolmente, ed ingiustamente dannifica il prossimo. E siccome quando alcuno ha gius *in re*, o *ad rem* ad aver qualche cosa, se alcuno, eccetto il caso di lecitamente indurlo a cedervi, con avvertenza l' impedisce in qualunque modo di conseguirla

1. Nel gius Canonico lib. 5. tit. 18. *de furto* n. 4.
2. 2. 2. *quaest*. 66. art. 7.
3. Tract. 13. quaest. 5. cap. unic. q. 2.

lede il di lui diritto di giustizia, così è tenuto a' danni che con ciò gli arreca. Se poi non ci avesse alcuno di tali diritti, è tenuto nel solo caso che l'avesse impedito con mezzi *ingiusti*, praticati non contro chi v. g. gli voleva dare ma contro il dannificato medesimo; onde se uno con mezzi ingiusti vietasse al povero di andare a prendere una limosina, siccome tale ingiustizia è contro di esso, così obbligo vi sarebbe di restituzione: al contrario se fossero solo contro del dante non vi sarebbe, al dire del Roncaglia [1], Palud. Gaetano, e s. Antonino presso Sanchez contro altri presso il Liguori [2], detto onere, a motivo che tali mezzi ingiusti sarebbero rapporto al dante, perchè lesivi del suo gius *in re* o *ad rem* di dare, e non del povero per non aver questi nè *in re*, nè *ad rem* diritto a ricevere; ma Sporer [3], Antoine e Salmaticesi [4] dicono che sono tali anche rapporto al povero, perchè sebbene non abbia tal diritto ad avere, ha però diritto che non sieno impediti ingiustamente gli altri dal darli.

ARTICOLO I.

DE' COOPERATORI, O CONCAUSE SÌ POSITIVE CHE NEGATIVE A FURTI O DANNI.

357. Quali sono i detti cooperatori, o concause?

Tali concause, le cui prime sei diconsi *positive*, e le altre tre *negative*, sono, come costa da s. Tommaso, comprese ne' seguenti versi:

Jussio, *consilium*, *consensus*, *palpo*, *recursus*,
Participans, *mutus*, *non obstans*, *non manifestans*.

Per *iussio* s' intende non solo il comandare ad alcuno di far furti o danni, ma, come ben dice Lessio, ancora commetterli che in sua grazia, o a suo riguardo li faccia, perchè se fosse altrimenti sarebbe puro consiglio. Anzi v' è differenza tra *vero comando* e *commissione;* perchè il primo siccome suol farsi a' veri sudditi, ed arrecare ad essi grave ingiusto timore; così ricevendo essi danni nell' eseguire il comando, anche a questi sì *ordinàri* che *straordinàri*, (purchè però questi ultimi siano preveduti) e benchè seguiti dopo la revoca del mandato non pervenuta o invincibilmente dimenticata, è tenuto il rigoroso mandante; al che, eccetto

1. Tract. 13. quaest. 2. cap. 3. q. 2. 2. Lib. 3. n. 582.
3. De rest. cap. 2. n. 201. 4. Tract. 13. cap. 1. n. 98.

i danni arrecati in forza del suo mandato, tenuto non sarebbe il semplice *committente* o *mandante* a motivo che il commesso non essendo suddito, o se suddito, non forzato nel modo suddetto, col prestarsi vi ha ceduto.

Per *consilium* s' intende consigliare detti furti o danni, e con ciò esserne vera causa. Per rivocare poi il dato consiglio, se è dato in ordine alla *verità* dicendo e. g. *la cosa è così*, basta solo dire l' opposto; se poi è in ordine a *persuadere* dandone cioè ragioni, motivi ec. bisogna di più eliderli, perchè altrimenti la causa o il dato consiglio non sarebbe pienamente rivocato, a motivo che proseguirebbe la mozione e convincimento con essi dato. E non riuscendo togliere tal convincimento, nè dissuadere il così consigliato, devesi per *giustizia*, al dire di s. Alfonso, avvisare il dannificando acciò non resti leso, perchè il dato consiglio in qualche modo influisce nel danno; ma Antonio dallo Spirito Santo con molti altri, e Roncaglia [1] dicono solo per carità, a motivo che non pel consiglio, perchè ritrattato, ma per la mala volontà succede il danno.

Per *consensus* intendesi col consenso influire efficacemente in detti furti o danni, ossia in modo che d' altronde non seguirebbero. Per *palpo* intendesi il procurarli efficacemente con adulazione ec. Per *recursus* il tenervi mano, ricettare i ladri ec. come tali, non già al dire di Roncaglia e Cuniliati, se non come tali. Per *participans* intendesi esserne a parte; e ciò può succeder nell' *atto* ed anche *dopo*.

Per *mutus*, *non obstans*, *non manifestans*, s' intende chi non osta a tali furti o danni, o non parla ec. per impedirli.

Della partecipazione nell' atto.

Succede questa quando alcuno è a parte nel danno o furto, mentre almeno in senso morale si commette, come chi qual vera concausa aiuta il ladro in condurre via o in uccidere il bove già da esso rubato, e simili. E questi, tranne il caso di parteciparvi solo materialmente v. g. perchè o a buona fede, o per evitare mali di ordine superiore, come uno che senza concorrere alla mala volontà del ladro si prestasse al furto per non essere ucciso e simili, giacchè nè peccherebbe, ed irragionevole sarebbe quel padrone che esigesse la vita ec. prima che prestarvisi, questi dissi, se il danno o

1. Tract. 13. q. 2. cap. 4 quaerit. 4.

furto è *indivisibile* come quello di rubare un bove, una trave ec. in mancanza degli altri rei col diritto di essere rifuso di ciò che restituisce per essi, è tenuto *in solidum*, cioè a restituire il tutto, perchè essendo il furto o danno indivisibile, ognuno si reputa causa *totale* di esso; benchè un'opinione probabile, al dire di s. Alfonso, al pari dell' opposta, solo alla sua parte obbliga chi non fosse stato motore *principale;* quando cioè egualmente senza di esso sarebbe successo il furto; e ciò per la ragione di non giudicarsi causa *totale*, ma solo *parziale.*

Se poi è *divisibile*, come spogliare un albero di frutti, una libreria de' libri ec. è tenuto *in solidum* ossia a tutto in mancanza degli altri, con diritto di essere da questi respettivamente rifuso, solo chi è causa *principale* di tutto il danno, o sia quelli o quello che mosse gli altri o farlo: e tutti ancora potrebbero esser *cause principali* e quindi tenute *in solidum*, quando cioè uno movesse l' altro in modo, che non concorrendo tutti il danno non si sarebbe fatto; altrimenti eccetto *il principale* o *primo movente*, ognuno sarebbe tenuto solo per la sua parte che tolse o dannificò.

Della partecipazione dopo.

Succede la detta partecipazione *dopo*, ed è quando alcuno è solo a parte della roba tolta venendogli v. g. data ec; ed in ciò può esser partecipe a *buona*, a *dubbia*, ed a *mala fede*. Se nel *primo modo*, è tenuto solo alla roba se esiste, altrimenti *in quo factus est ditior* ossia conforme il detto al n. 349; se nel *secondo* è tenuto a sincerarsene, e restando dubbio *pro rata dubii* se il dubbio *fu antecedente*, ed a nulla se *conseguente* alla consumazione seguita a buona fede senza esser fatto diziore; se finalmente a *mala fede*, è tenuto a roba e danni con la sua partecipazione causati. E se avesse di più cooperato alla partecipazione di altri, anche a ciò sarebbe tenuto a proporzione della casualità od influsso come più sotto diremo.

ARTICOLO II.

DE' REQUISITI NECESSARI PERCHÈ LE DETTE CONCAUSE SIANO TENUTE ALLA RESTITUZIONE.

358. Posto che in dette concause possa esservi [1] l'obbligo di restituire, quali sono i detti requisiti?

Oltre il generale principio che in dette concause debba essere intervenuta la colpa teologica *lieve* se il danno o furto fu lieve, e *grave* se fu grave, e che tal colpa sia di più *causativa* del danno *di sua natura*, come dice la comuniore e probabiliore con s. Alfonso e Roncaglia contro Cuniliati, e non per *accidente* come in un ladro che con le debite cautele passando per l'altrui capanna a caso la incendiasse, giacchè secondo il Liguori tenuto non sarebbe alla restituzione dell'incendiata capanna, perchè sebbene commetta colpa teologica, contro la giustizia nel passare per quel luogo non avendovi diritto, questa però non è causativa di tal danno, che solo è per accidente. Oltre a ciò, dissi, si esige:

1. Che non abbiano restituito le cause o causa *principaliore*, cioè la tenuta a restituire prima delle altre concause; e dubitandosene, e dopo fatte le diligenze non avendosi ragioni per la non soddisfazione, si presume al dir del Roncaglia, fatta, a motivo che *in dubio peccatum non est praesumendum;* laonde per mancanza di questo primo requisito tenuto non è a restituzione chi v. g. senza colpa danneggiasse l'altrui con le proprie bestie, benchè il dannificato abbia diritto di prender le bestie e pagarsi con esse in caso che non si presti il padrone [2].

2. Che l'influsso di dette concause sia, come dice s. Tommaso, *efficace*, cioè causativo del danno; onde se chi fece il danno era già disposto, non vi sarebbe nella concausa o concause obbligo di restituzione, perchè non nè furon cause almeno efficaci.

3. Il terzo requisito, che riguarda solo le cause *negative* si è che esse per *giustizia* commutativa fossero tenute ad impedire, nè grave danno o incomodo vi avessero a farlo (giacchè come ben nota Roncaglia [3] nei contratti umani niu-

1. Come costa dal cap. ultim. *De iniur.* (così il Brandeglio se non ha errato) e dalla prop. 39. cond. da Innoc. XI.
2. De Lugo *De iust. dist.* 8. n. 27. e Lessio lib. 2. cap. 9. n. 115.
3. Tract. 13. quaest. 2. cap. 4. quaer. 10. e reg. 10. e cap. ult. reg. 1.

no *per sè* intende obbligarsi con tanto incomodo) e col fare le loro parti avessero potuto impedire: onde un servo che potendo non impedisce danni in robe ec. affidate alla sua *special* cura o custodia, in mancanza dei dannificanti e delle cause positive è tenuto alla restituzione; e nel caso che tali danni fossero fatti da altri fuori de' domestici, molti col p. Ferraris l'obbligano anche quando tali robe non fossero affidate alla di lui *special* cura o custodia, per la ragione che ogni servo, almeno rapporto agli estranei, pel contratto del servizio è obbligato per giustizia ad aver cura di tutte le robe del padrone; ma siccome il contratto, o stipendio da cui nasce l'obbligo di giustizia l'ha solo pel servizio speciale del convenuto ed affidatoli, così Molina, il p. Giov. Azzorio, Bonaccina ed altri ivi e presso il Giribaldo [1] anche in questo caso sempre l'esimono da restituzione.

ARTICOLO III.

DELL' ORDINE DELLE CONCAUSE CIRCA AL RESTITUIRE.

359. Qual ordine, ossia chi tra le dette concause dee esser la prima a restituire?

La prima obbligata a render tutto, purchè non fatto suo per prescrizione o per altra legittima causa, è come costa dallo stesso lume di ragione, chi benchè a buona fede *ha la roba* almeno in equivalenza, come chi l'ha consumata ec. con questa differenza però che consumatasi da alcuno a buona fede. dee render solo quello *in quo factus est ditior*, e tutto insieme co' danni con ciò arrecati se colpevolmente: dopo questi, come pure ove trattisi non di roba ma di meri danni, *il mandante*, poi *l' eseguente*, poscia le altre cause *positive* per ugual porzione, qualora come nota Lessio [2], egualmente, e non alcuna più delle altre o altra abbia mosso; finalmente le negative obbligate per giustizia commutativa ad impedire. E però restituendo alcuna delle fin quì dette cause invece delle obbligate prima di essa, questa ha diritto di esser da quella rifusa; cioè *il mandante* da chi ha la roba, *l' eseguente* da chi ha la roba e in di lui difetto dal *mandante*; le altre cause *positive* da queste tre col detto ordine; in simil modo *le negative* dalle dette tre ed in loro mancanza dalle altre *positive*: Ed al contrario restituendo od

1. *De quarto praec. Decalog. cap.* 2. n. 44.
2. Lib. 2. cap. 13. n. 50.

ottenendo condonazione la prima, la seconda, o la terza delle prime cause, tutte le altre posteriori restano affatto libere, a motivo di esser vincolate solo in mancanza delle anteriori.

L'ordine poi delle cause negative è, al dir del Roncaglia [1] con Lessio e De Lugo, che il primo restituisca il superiore se aveva la roba sotto la sua cura *immediatamente*, giacchè se fosse altrimenti dovrebbe solo dopo il custode *immediato;* quindi chi cela la verità dovuta dire per giustizia; finalmente chi omette l'avviso, o consiglio dovuto per giustizia; eccetto se per impedire più, o tutte queste cause o persone fossero state necessarie; poichè siccome niuna in particolare è negativa causa del danno per non potere senza l'aiuto delle altre impedire, ma solo più e tutte, se tutte erano necessarie; così formando una sola *total causa*, egualmente tenute sono a restituire, ed ognuna *in solidum* in caso che manchino le altre.

§. IV.

DELLA QUARTA RADICE.

360. Questa radice *ex contractu*, alla quale si può ridurre anche quella *ex quasi contractu*, e la sentenza del giudice, cosa indica?

Indica esser tenuto alla restituzione chi per qualche contratto n'è vincolato, come rendere il comodatario la cosa comodata e rifondere i danni almeno con *teologica* colpa successi circa ad essa e simili; giacchè intervenendo per sola *giuridica*, ossia v. g. per l'omissione incolpevole di quella diligenza che tal cosa richiedeva, il Liguori [2] con Soto, Lessio, Toleto, Roncaglia ed altri contro Layman, Navarro, Molina e Reinf. [3] dà per molto probabile che avanti la sentenza del giudice non vi sia obbligo di restituire, e soggiunge che se in contrario vi sono leggi, o sono come nota il Ferraris penali o almeno per legittima prassi e consuetudine non obbligatorie avanti la sentenza del giudice, checchè ne dicano altri; e così tiene assolutamente il citato Roncaglia. La detta colpa *teologica* si distingue poi in *grave* ed in *leggiera;* e la giuridica in *lata*, *leve*, e *levissima*. La colpa giuridica *lata* consiste in omettere intorno alle cose, azioni ec.

1. Tract. 13. quaest. 2. cap. 3. q. 5. e reg. 1.
2. Lib. 3. n 554. 3. Tract. 8. dis. 2. q. 4 n. 46.

convenute per contratto, la diligenza solita ad usarsi dai diligenti; la *leve* da' più diligenti; la *levissima* dai diligentissimi

361. Qual' è la regola per conoscere per qual colpa obblighino i contratti almeno pel fôro esterno?

Prescindendo da speciali consuetudini o convenzioni, e dal Precario, che obbliga solo per colpa *lata*, i contratti vantaggiosi per ambe le parti obbligano per colpa *lata* e *leve;* (e la comune o quasi comune nelle aggiunte al Cuniliati, e il p. Antoine parlando degli uffizi di Medico, Giudice, Architetto ec. per ragione di esser tale la convenzione ed intenzione di chi gli assume, obbliga solamente per colpa *lata*): quelli a vantaggio d'una sola parte, rapporto ad essa obbligano anche per *levissima;* quelli in cui una parte sente il solo peso e l'altra il vantaggio, rapporto a chi sente il peso obbligano solo per colpa *lata;* onde un depositario siccome sente il solo peso di custodire il deposito, così è obbligato solo per colpa *lata*.

CAPO II.

DEL TEMPO IN CUI DEE FARSI LA RESTITUZIONE, E DELLE CAUSE SCUSANTI DA ESSA.

362. Quando dee farsi la restituzione?

Prescindendo da quella *ex re accepta* ossia del possessore di buona fede che dee farla tosto che ragionevolmente può, e per se basta che la faccia nel luogo ov' è la roba, se è per *delitto* a motivo di essere il precetto di non ritenere l'altrui *negativo*, sotto reato da misurarsi dalla dilazione, e ragionevol dissenso del padrone ec. dee farsi quanto prima, e nel luogo ove trovasi il padrone, ed a spese del reo, purchè come dicono il Liguori e il p. Antoine [1] non siano *eccessive*, cioè di molto maggiori al rubato; ed omettendola colpevolmente anche per anni, si fa un solo peccato moralmente continuato, eccetto se vi intervenissero morali interruzioni indicate al numero 133. tra le quali alcuni annoverano quella di cadere il reo dalla potenza nella impotenza, e poi tornare potente a restituire; ma siccome ciò non ritratta il pravo perseverante animo di ritenere, così da altri co' Salmaticesi [2], De Lugo e Giribaldo [3] negasi questa interruzione. Lo stesso e nel luogo del contratto, se diversamente

1. De iust. par. 2. cap. 5. q. 3. 2. Tract. 20. cap. 12. n. 37.
3. *De poenit.* cap. 7. n. 42.

non si convenne, dicasi anche di quella dovuta per *contratto* avente fissazione di tempo già spirato; giacchè se non l'avesse, si può tardare fino ad esserne dalla comparte, come dicono Roncaglia e Liguori, richiesti; eccetto se essa non chiedesse per timore ec. o il contratto avesse congiunto il giuramento; mentre pel rispetto al Divin Nome si dovrebbe, al dire del citato Roncaglia, adempiere benchè non richiesti; ma in quanto all' ultimo caso altri col citato Liguori ciò negano per la ragione che il giuramento seguita la natura del contratto a cui è annesso.

363. Quali sono le cause scusanti dalla restituzione?

Prescindendo dalla regola generale che dice, come nota Antoine [1], sospendersi la restituzione quando il creditore non sia *rationabiliter invitus*, come pure quando il creditore volesse abusarne v. g. ad uccidere, stuprare ec. giacchè col rendere in tal circostanza senza giustificante causa, oltre la carità si lederebbe, al dire della comune con s. Alfonso [2] contro Molina e Dicastillo, anche la giustizia se contro di questa fosse l' abuso: i capi ossia le cause che o *affatto* esimono come le prime *quattro*, o almeno sospendono la restituzione come le altre due, sono le *sei* seguenti.

Delle quattro cause esimenti.

La prima è quando v. g. il rubato nel medesimo tempo e modo senza altrui ingiustizia sarebbe perito anche in mano del padrone, come p. e. quando il rubato cavallo perisse nella stalla del ladro per una inondazione che egualmente invase anche quella del padrone; e la ragione è perchè quì l' ingiustizia non è efficace ossia realmente apportatrice del danno: anzi per la detta ragione di non esser causa efficace del danno gravi Dottori, presso s. Alfonso [3] contro la più tenuta, esimono da restituzione chi consuma roba aliena che naturalmente per causa di inondazione, incendii ec. periva, o sarebbe certamente perita.

La seconda è la legittima *condonazione* fatta da quello a cui si dovea restituire; ma per disposizione di legge alcune condonazioni, come al dire del Tridentino [4] quella delle di-

1. De iust. part. 2. cap. 6. qu. 7. 2. Lib. 3. n. 697.
3. Lib. 3. n. 620 4. Session. 24. cap. 12.

stribuzioni al benefiziato assente, e varie altre come può vedersi presso il Ferraris [1], sono inibite.

La terza è la *compensazione* [2], rivestita almeno delle seguenti condizioni cioè 1, che il credito di chi si compensa sia di giustizia liquido e certo, o almeno, come dice Roncaglia [3] contro gravi Dottori, probabiliore di probabiliorità non di fatto, ma di gius: 2, che si faccia senza danno del terzo, e non su robe avute in deposito: 3, che se ne avvisi potendo il padrone, affinchè non resti in peccato per credersi obbligato a restituire, e perchè non restituisca un' altra volta: 4, che tranne la compensazione *propria*, quale secondo il citato Roncaglia è quella di noto credito con credito, nella *impropria* potendo, si tenti prima per esser sodisfatti la via giudiciaria.

La quarta è la *composizione* che può farsi dal Papa a motivo della suprema potestà che ha su' beni temporali di tutti i cristiani benchè indiretta; ma affinchè sia legittima, ricercasi che i beni siano veramente incerti, *si enim*, dice lo Scavini, *domini aliqualiter cognoscantur, non poterunt sine iniuria directe absque eorum consensu expoliari;* che vi sia inoltre una causa, perchè altrimenti la composizione nelle cose ecclesiastiche sarebbe illecita, e negli altri beni anche invalida. E scoprendosi dopo il padrone, la comune con s. Alfonso, a niente obbliga; ed altri l' obbligano a quello *in quo factus est ditior*, per la ragione di non potersi presumere che la S. Penitenzieria, o il Papa intenda in tal caso spogliare i padroni delle loro robe. E quì notisi che a chi si battezza gravato di restituzioni a padroni ignoti, il tutto condonasi da Paolo III. da Gregorio XIII. e da Clemente XI. come costa dalla di lui Bolla *Propagandae* del 1704.

Delle cause sospendenti la restituzione.

La prima è la *cessione* de' beni, ed è quando il debitore impotente a sodisfare tutto il debito cede o lascia i suoi beni a' creditori; gli resta peraltro l' onere di sodisfarvi se venisse a miglior fortuna che deve anche procurare: ma secondo i Dottori con s. Alfonso [4], Ferraris ed altri, e per la ragione del grave incomodo o morale impotenza, può ritenersi il

1. V *Rest.* a. 5. n. 34. 2. Scavini tom. 2. pag 461. e 545.
3. Tract. 13 quaest. 2. cap. 9. quaer. 6.
4. Lib. 3. n. 699.

necessario pel sostentamento onesto sì proprio che della famiglia, il che in tale impotenza per la detta ragione è anche lecito, al dir del Diana, alla moglie, e ai figli di tale impotente defonto. I Chierici poveri pel contrario non si possono astringere [1] a cessione di beni, nè forzarsi per debiti civili; ma devon dare come dice il Devoti [2], ciò che è sopra la loro decente sostentazione; ed in ciò consiste il gius di *competenza* che, al dire di Eineccio, è quel gius singolare dalla legittima potestà accordato ad alcune debitrici persone di non potersi *in plus conveniri, quam quantum facere possint*.

La seconda è l'*impotenza*, non solo *fisica*, ma anche *morale*, come il dovere per restituire decader dal proprio stato *giustamente acquistato*, soffrirne grave danno in sè, o come co' Dottori dice il Giribaldo [3], ne' propri attinenti, come moglie, figli ec. o subirne incomodi in beni di ordine superiore come di vita, fama ec. preponderanti però, come nota il Liguori, al danno del creditore e simili. Laonde per questo capo dell'impotenza, tranne il caso di aver contrattato col non aver manifestata la propria preveduta impotenza, sempre, al dire della veriore con La Croix contro altri, si sospende la restituzione al debitore *per contratto* a motivo di non intendere alcuno di vincolarsi con tanto incomodo. Allora, dice il Gury [4], è vera impossibilità di farla, giacchè nelle cose morali si dice impossibile quel che è molto difficile, e quel che decentemente ed onestamente non può farsi. Si sospende pure a quello che dee farla *per delitto*, ma solo nel caso che in tal necessità non si trovasse anche il dannificato, mentre allora, tranne la necessità estrema, sarebbe al dire della più tenuta col Roncaglia [5] contro altri che l'obbligano solo nel caso o di essere il dominio della roba dovuta restituire sempre presso il padrone, o ridotto questi in grave necessità per tale delitto, sarebbe dissi tenuto per la ragione di dovere piuttosto soffrire il reo che l'innocente; come pure tenuto sarebbe ai danni cagionati col non restituire benchè per impotenza incolpevole, al dire della comune e probabiliore col citato Roncaglia e Liguori [6], giacchè sono tutti effetti del primo delitto o ingiustizia: ma

1. V. il cap. *Odoardus. de solut.* 2. Lib. 1. tit. 1. §. 1. n. 7.
3. *De restit.* cap. 6. n. 10. e 11. 4. *De iust. et iure* cap. 4.
5. Tract. 13. quaest. 2. cap. 9. q. 2. 6. Lib. 3. n. 680.

provenendo tali danni in questo ultimo caso *ex iuxta dilatione restitutionis* Navarro, Diana ed altri, con sentenza probabiliore al dire del Mazzotta, e probabilissima al dire del Dicastillo, l'esimono; sebbene per esister la colpa in causa è ben forte la contraria opinione.

CAPO III.

DELL' ORDINE DA TENERSI NEL PAGARE I DEBITI.

364. Quando un debitore è impotente a pagare tutti li suoi debiti qual è l'ordine da tenersi almeno avanti il fatto; giacchè dopo, dice il Roncaglia, che non obbligherebbe chi ha ricevuto a restituire, perchè è molto probabile, sebbene probabiliore creda l'opposto, che le leggi umane, da cui unicamente vien detto ordine, non obblighino in coscienza? È, come costa dalle leggi presso Lessio [1], il seguente cioè; 1, soddisfare il credito di quello di cui sempre esiste la roba in mano del debitore, benchè, come contro altri nota Antoine, con traslazione di dominio nel debitore medesimo. 2, soddisfare i debiti provenienti da delitto o contratto *oneroso* prima de' provenienti da contratto *gratuito* come promessa, donazione ec. e lo stesso contro il De Lugo ed altri, dice la comune presso il Liguori dei debiti di creditori certi in confronto degli incerti, a motivo di esser nei primi diritto certo di giustizia anche ad essere essi determinatamente sodisfatti, quale non esiste ne' secondi, giacchè è in libertà darli sì a' poveri che a luoghi pii: e se fra questi debiti per delitto o per contratto ve ne sono degli *ipotecàri*, cioè aventi in sodisfazione obbligata non solo la persona del debitore, ma immediatamente i di lui beni, questi si preferiscono a seconda delle leggi comuni o speciali ai *non ipotecàri* ossia a quelli che hanno obbligata immediatamente la sola persona. 3, soddisfare i non ipotecàri o meri personali; e fra questi essendovene per comune o special legge de' *privilegiati* come la spesa del funerale che suol precedere ogni credito, ed a cui i Dottori uniscono per illazione anche quelle dell' ultima malattia, questi si preferiscono a' personali *non privilegiati*, e questi ultimi debbono soddisfarsi a seconda, come vogliono alcuni, dell' *anteriorità*, o *pro rata* come pensano altri: ma *per benefizio di legge*,

1. Lib. 2. cap. 15. n. 21.

si preferisce [1] non solo chi per via *giuridica*, ma al dire della probabiliore de' Dottori con le citate leggi che parlano indistintamente, anche chi per privata ha chiesto prima ed ottenuto il pagamento.

Per sapere poi quando mandata e non pervenuta al padrone la prima, si richieda nuova restituzione, queste, come rilevasi dal Roncaglia [2] e dallo stesso lume della ragione, sono le regole: 1, quando è mandata col di lui consenso mai v'è obbligo, perchè a motivo di tale consenso si reputa fatta nelle di lui mani: e lo stesso dicasi del possessore di buona fede, che anche senza tal consenso, purchè non contro il divieto del padrone, per persona creduta fedele mandasse la roba sebbene passata in di lui dominio; perchè da esso di più non può pretendere ragionevolmente il padrone; e perchè perendo, esso in niente è divenuto diziore. 2, quando non vi è il consenso del padrone sempre è tenuto il debitore *per delitto*, e mai quello *per contratto* che la mandi per persona creduta fedele, eccetto se la roba fosse in di lui dominio, giacchè *res domino perit*, o il padrone gli avesse inibito di così mandarla. Sicchè a nuova restituzione mai è tenuto chi la mandò col consenso del padrone; e sempre chi la mandò contro il di lui giusto dissenso. E se niente di ciò, sempre è tenuto il debitore per delitto, o per contratto con traslazione di dominio; e mai chi senza tale traslazione, come pure il possessore di buona fede.

CAPO IV.

DELL' OBBLIGO DI RESTITUIRE PER VARI DANNI.

§. I.

DELL' OBBLIGO DI RESTITUIRE PE' DANNI DELL' ANIMA.

365. Qual'è la regola intorno a questa restituzione?

Osservare se i danni sono arrecati con mezzi *ingiusti*, o con *illeciti*. Se con mezzi ingiusti v. g. con dolo, fraude ec. siccome in tal caso si agì ingiustamente, così per giustizia, secondo la comune col Lessio, è tenuto il reo alla restituzione; e per carità se agì solo con mezzi illeciti non *per se* induttivi al male ma solo per *accidens* v. g. col male esempio, scandalo ec. onde per giustizia, nel primo caso si

1. V. la legge 6. *Si non ff. de bonis. auct. iudic.* e la leg. 24. *Pupillus. ff. quae in fraud.* 2. Tract. 13. quaest. 2. cap. 7. quaer. 3.

tolga l'ingiustizia col ritrattarsi, e nel secondo per carità la illecitezza.

§. II.

DELLA RESTITUZIONE PER L'INGIUSTO OMICIDIO, E MUTILAZIONE.

366. Quali sono le dottrine circa questa restituzione?

Prescindendo dall'uccisione incolpevole, o di chi volontariamente accetta la pugna, come nel duello e simili, giacchè *volenti et consentienti nulla fit iniuria*, chi ingiustamente mutìla od uccide, per rigorosa giustizia è tenuto a soddisfare, non per la perduta facoltà di meritare, o per li meriti impediti all'ucciso per esser ciò, al dir della comuniore col Lessio [1], incompensabile; nè per le pene, cicatrici ec. perchè questi pure essendo beni di ordine superiore, sono incompensabili, e per conseguenza, tranne il caso di diversa convenzione, non ve n'è, al dire della probabiliore con s. Alfonso [2] e Roncaglia [3], e della veriore col citato Lessio, obbligo, benchè alcuni affermino il contrario per la ragione di doversi l'incompensabile soddisfare nel miglior modo possibile; ma è tenuto solo al *lucro cessante*, e al *danno emergente*, ossia a quanto segue, cioè:

1, a' danni ne' beni non solo di onore, ma anche di fortuna con ciò causati, come spese che altronde non si sarebbero fatte per la cura, medicine ec. non però a quelle del funerale, perchè, eccetto il caso di qualche maggiore spesa per tal morte occorsa e però da doversi compensare, altronde si devono una volta fare. 2, al prudente valore della speranza dei lucri ec. che il ferito o l'ucciso avrebbe potuto conseguire con l'arte e con l'industria propria; perchè facendosegli una vera ingiustizia col torgli questo suo gius, almeno *ad rem* di conseguirli, anche di questa ingiusta lesione esser dee rifuso. Alcuni peraltro dicono doversi da ciò detrarre il valore delle fatiche necessarie per tali lucri, il che quasi affatto torrebbe la restituzione per essere i lucri quasi uguali al valor delle fatiche; altri affatto lo negano, ed altri con s. Alfonso [4] equamente, al dire del citato Lessio, accordano potersi detrarre solo quel tanto, che il paziente dato avrebbe per esimersene. E siccome tutti questi sono diritti *reali* del

1. Lib. 2. cap. 9. n. 148. 2. Lib. 3. n. 627.
3. Tract. 13. quaest. 3. cap. 1. reg. 1. 4. Lib. 3. n. 639.

ferito o defunto, così passano agli eredi di questo qualunque siansi, come si esprime lo Sporer [1], a motivo di succedere questi totalmente in essi, eccetto se il paziente gli avesse legittimamente condonati; o castigato il reo dalla giustizia, chi vi ha gius, liberamente si astenesse dal ripeterli, come al dire del Ferraris e del Roncaglia, d'ordinario succede tra nobili che hanno ha vile *vendere*, come suol dirsi, *il proprio sangue;* e però Lessio, Soto ed altri presso Mazzotta, dicono che non essendone richiesti probabilmente può omettersi la restituzione.

A tutti i detti danni poi obbligano anche l'invaso, che con grave colpa uccide l'invasore per la grave ingiustizia che così commette; altri solo alla parte secondo il giudizio de' prudenti, per la ragione che la provocazione toglie parte dell'ingiustizia; ma altri, ad dire del Giribaldo [2], probabilmente l'esimono affatto; perchè siccome la provocazione è causa di tale eccesso per la difficoltà a contenersi nei provocati, così è voluta dal provocante, e per conseguenza vi ha ceduto e vi cede.

Oltre a ciò la comune col Roncaglia obbliga il mutilatore o uccisore ai danni cagionati agli eredi *necessàri* del paziente, quali si reputano i genitori, i figli e figli di questi, e la moglie del detto paziente; e la ragione è perchè formando questi moralmente una sola persona col paziente, anche questi si reputano lesi, od offesi. Ma siccome col restituirsi quanto sopra, si rimette in mano di chi rappresenta l'ucciso tutto ciò ch'esso dovea o poteva dare ai detti eredi, così insussistente apparisce quest'onere. E siccome questa ragione milita pienamente anche in ordine a' creditori dell'ucciso, così soddisfatto a quanto sopra, a niente più rapporto a questi è tenuto l'uccisore, benchè preveduto avesse ed inteso il loro danno: infatti, dice il Roncaglia, in nessun fôro *datur actio creditoribus defuncti contra ipsum homicidam.*

Obbligano inoltre alcuni, presso s. Alfonso [3], l'uccisore a restituire i preveduti, e specialmente gl'intesi danni seguiti agli altri parenti e fino a' poveri ec. i quali l'ucciso soleva soccorrere, per causa del diritto ch'essi avevano di non essere il defunto ingiustamente impedito dal dare ad

1. *De restit. ex homicidio* n. 225. 2. *De restit.* cap 4. n. 45.
3. Lib. 3. n. 632.

essi; ma il Giribaldo e la comuniore col Roncaglia ciò nega, 1, perchè l'ingiustizia non è contro i dannificati a motivo di non aver' essi diritto di giustizia ad avere, ma solo contro l'ucciso: 2, perchè tali danni essendo all'omicidio solo *remoti* e *accidentali*, non causa, ma semplice occasione di essi è il detto omicidio, o mutilazione.

§. III.

DELLA RESTITUZIONE PER LO STUPRO EC.

367. Quali sono le regole circa questa restituzione?

Sono le seguenti cioè: 1, chi senza violenza, frode, promesse, o minacce, pecca con persona consenziente, a niente è tenuto neppure rapporto ai genitori della stuprata, come con la comunissima contro altri insegna s. Alfonso [1], per la ragione che siccome non farebbe ingiustizia essa figlia ai genitori col cedere al suo onore, e col rendersi meno atta al matrimonio; così molto meno il defloratore: e perchè se più essi spendono in dotarla ec. ciò è per loro pietà non per giustizia. E ciò dicasi anche nel caso che di restituire vi sia intervenuta la sentenza del giudice, a motivo di esser questa fondata in falsa presunzione *di fatto* ossia di frode, violenza ec. alla donna arrecata ed in realtà non sussistente. Niente insomma è da restituirsi nè per il danno meramente naturale [2] ossia per la lesione dell'integrità corporale, nè per il danno temporale, che dallo stupro potrebb'esser cagionato, eccetto l'educazione della prole se la fanciulla in ciò spontaneamente consentisse, perchè *scienti et volenti nulla fit iniuria*. 2, chi vi pecca con violenza, frode ec. è tenuto a riparare tutti i danni alla fanciulla o a' di lei parenti, perchè in tal caso è causa efficace ed ingiusta del danno: e non essendo questi riparabili che con lo sposarla, anche a ciò l'obbliga la comune con s. Alfonso, purchè ciò possa farsi senza peccato, o prodigalità: e con le dette limitazioni ciò vale, dice il Roncaglia [3], anche nel caso che la trovasse corrotta, a motivo di averle ingiustamente tolta l'opinione di vergine che comunemente godeva. 3, chi senza esser mosso dagli inganni di chi falsamente si vantasse vergine, pecca completamente con qualche persona (e se fosse ragguardevole anche non completamente) con vera e sincera promessa di

1. Lib. 3. n. 641. 2. Gury *de rest. propter stupr.*
3. Tract. 13. quaest. 3. cap. 2. reg. 3.

sposarla, potendo farlo senza peccato, prodigalità ec. (giacchè non potendo, non sarebbe tenuto a' danni per non avere ciò permesso) è obbligato ad adempirla; benchè essendo tal contratto o promessa di cosa mala ossia di sposarla se pecca, almeno nel fôro di coscienza pare che abbia luogo la questione accennata quando si parlò dei contratti di far cose male, cioè se tal promessa sia obbligatoria. Lo stesso adempimento per la ragione di dover chi contratta porre il consenso vero, dee porre anche chi peccò con *finta* promessa, non potutasi però dalla donna o comparte facilmente conoscere per tale; giacchè se per *finta* promessa si fosse potuta conoscere, a niente obbliga la probabiliore con s. Tommaso [1] e Liguori, per la ragione di essersi la persona ingannata da se stessa: ma siccome il contratto finto, perchè mancante di vero consenso è nullo; così non al matrimonio, ma ai soli danni obbligano gravi Dottori un tal promittente. 4, chi legato con voto, o parentela ignorata dalla comparte (giacchè se l'avesse saputa nè vi fossero speciali convenzioni, niun diritto avrebbe questa per avervi col fatto ceduto [2]) pecca con promessa vera o finta non conosciuta come tale, benchè con condizione di ottener dispensa, alcuni col Concina il quale crede ciò probabiliore, l'obbligano solo a' danni per la ragione di esser tali promesse *di cosa illecita*, o *impossibili*, giacchè sono contrarie al voto fatto, ed alla legge di non isposar parenti. Ma s. Alfonso crede probabiliore che sia tenuto alla promessa a motivo che nel voto, oltre la notabile mutazione così sopravvenuta, il debito *oneroso* [3] di tali promesse dee preferirsi al *gratuito* del voto; e perchè le promesse a parenti benchè assolute, portano imbibita la condizione di ottenerne dispensa quando ordinariamente è ottenibile, a motivo che chi promette il fine, intende obbligarsi anche ai mezzi ordinàri: anzi nel caso del voto, gravi Dottori, per la ragione suddetta che i debiti *onerosi* devono preferirsi *a' gratuiti* come quello del voto accordano sposare, e dopo il bimestre anche *rendere* senza veruna dispensa

1. In 4. dist. 28. art. 2. ad 3.
2. Antoine *de iniur.* cap 3. quaest. 1.
3. Se però può dirsi certamente esistente a motivo di esservi questione se i condizionati contratti di cose illecite, a condizione adempita divengano di per loro validi, e obbligatorii.

ed anche *petere* se la comparte, come nota il Giribaldo [1], indirettamente gl' irritasse il voto.

§. IV.

DELLA RESTITUZIONE PER L' ADULTERIO.

368. Quali sono le dottrine circa questa materia?

Nel caso, o supposto che dall' adulterio non sia nata certamente prole, non v' ha obbligo alcuno di restituzione: e se il delitto degli adulteri riman celato ed occulto al marito, a nulla son tenuti anche per questo verso il medesimo. Se poi ne venisse in cognizione, allora dovranno compensare la personale ingiuria domandandone perdono, con segni di dolore, *et per aliud huiusmodi* [2]. Supposto poi che dall' adulterio sia nata prole, e che la donna per frode, violenza, o minacce ec. sia stata indotta all' adulterio, a riparar tutti i danni è tenuto l' adultero, come causa principale, efficace ed ingiusta di quelli; a cui mancando l' adultero, è tenuta l' adultera, benchè ne sia causa meno principale. Che se poi la donna avrà liberamente consentito all' adulterio, per ugual porzione son tenuti tanto agli alimenti che ai danni, a motivo di esserne ambidue egualmente vere e *totali* cause: onde nel primo triennio deve la donna alimentar la creatura; compito il quale passa nell' altro il peso, finchè la prole non sia capace di alimentarsi da se medesima. Non costando poi con morale certezza, od avendosi, come dice Lessio, probabile ragione di dubitare se la prole sia adulterina, la dottrina, al dire di s. Alfonso, comune, e dal Giribaldo detta non meno probabile dell' opposta, e *forte probabilior*, e tenuta dal Roncaglia co' Salmaticesi ed altri molti [3], a niente obbligano gli adulteri, contro altri che astringono *pro rata;* per la ragione che *melior est conditio adulteri possidentis bona sua*, ed anche per esser la prevenzione per la legittimità della prole. Anzi il Giribaldo ed il citato Lessio oltre il giudicare probabile l' opinione disobbligante da restituzione il certo reo se non consigliò ec. l' adultera a supporre la prole per legittima danno la sopraddetta dottrina per certa, quando la probabilità è per ambe le parti del dubbio uguale: e l' adultero se non costa non è tenuto, al dire de' Salmaticesi, e della comune col Reinfestuel, a credere all' adultera.

1. De matrim. cap. 19. n. 89.
2. Scavini. 3. V. lo Scavini.

Eccetto poi, al dire del Roncaglia, e di s. Alfonso contro altri, il caso di danno comune, o di esser l'adultera di mala fama, e di avere speranza di riparo scevra da timore di danni ec. mai d'ordinario è tenuta a manifestare che la prole è adulterina; sì perchè vi sarebbe il *danno* ne' beni *di ordine* superiore, cioè di fama; ed anche perchè all' asserzione d'un solo testimone qual sarebbe l'adultera non v'è obbligo di credere, giusta quel principio *fatenti turpitudinem suam non est credendum.*

§. V.
DELLA RESTITUZIONE PER LA DEFRAUDAZIONE DE' TRIBUTI E DELLE GABELLE.

369. Cosa sono i tributi, e quali le regole intorno a questa materia?

Per nome di tributi intendesi una pensione o censo, che dai sudditi dee pagarsi al Principe per li propri beni. I tributi altri son personali e diretti i quali comprendono la persona ed i beni, e diconsi *personali* e *reali;* altri sono indiretti che immediatamente cadono in qualche mercanzia, e mediatamente nella persona e diconsi *gabelle.* Generalmente parlando possono imporre tributi, tutti coloro a' quali è affidata la pubblica amministrazione delle cose; quando ciò siagli necessario a sostenere i pesi comuni.

Quanto poi al pagamento de' medesimi è dottrina vera comune, e comunissima al dire di s. Alfonso, che i sudditi son tenuti in coscienza ai giusti tributi imposti dai loro Principi, perchè tra loro esiste il contratto innominato *facio ut detis* cioè di adempiere il Principe a' suoi doveri verso i sudditi, e questi di prestargli, come dice Sporer [1], il necessario al proprio stato e a provvedere al pubblico bene. Laonde siccome, al dire di Molina, Giribaldo, Roncaglia [2] ed altri, sarebbe tenuto a restituzione il principe che mancasse a' suoi doveri verso i sudditi, così i sudditi mancando a' loro: benchè non mancano gravi Dottori i quali con opinione probabile, giudicano la legge delle gabelle solamente *penale* [3]. I santi Padri peraltro hanno sempre obbligato i fedeli a pagare le imposizioni; fra i quali s. Agostino dice, che s'in-

1. *De tribut.* n. 150. 2. Tract. 13. q. 2. cap. 10. quaer. 2.
3. V. La Croix lib. 3. part. 2. n. 269. e Diana tom. 6. trat. 1. res. 76. n. 2.

ganna colui che per esser cristiano crede di non dover pagare ai sovrani i tributi e le altre imposizioni. E il s. Vangelo ordina di dare a' Cesare ciò che è di Cesare; e s. Pietro e s. Paolo nelle loro Epistole, hanno sempre ed espressamente raccomandato ai fedeli l' esattezza nel pagare i tributi, come un dovere di coscienza.

Si è detto a' *giusti* tributi; perchè se di tal giustizia vi fosse dubbio sì *positivo* che *negativo* non obbliga in coscienza [1]; ed è ciò comunissimo al dire di s. Alfonso [2], quand' anche il dubbio fosse *opinativo*: e il cardinal De Lugo nel dubbio *negativo* dice esser comune sentenza presso tutti; e probabiliore e veriore nel *positivo* che non siavi obbligo di soddisfarsi: e tutta questa dottrina si giudica veriore e *in praxi tuta* da Sporer, e *communior et verior ac in praxi tuta* dal Ferraris [3].

Parimente per ragione della consuetudine, e dei vantaggi che godono, la più tenuta contro il Gaetano ed altri, ai detti giusti tributi obbliga anche i forestieri, quando però sono imposti per motivi utili anche ad essi; giacchè diversamente non sono da obbligarsi alla restituzione, quelli che gli defraudano, dice Sanchez [4], perchè almeno in questo caso è molto dubbia la giustizia: e quanto a chi introduce cose proibite introdursi, crede probabiliore essere obbligato alla sola pena, perchè vietandosene l' introduzione non la gabella, ma la sola pena se n' esige.

370. Cosa si richiede affinchè la gabella ec. sia giusta?

Oltre la legittima autorità in chi l' impone richiedesi, al dir della comune col Ferraris, una giusta causa di bene comune, o di giusta vendetta, o compensazione di danni ingiustamente arrecati da qualche provincia ec; e che la gabella non sia molto grave ma moderata a seconda del relativo stato e sostanze della persona: e il p. Potestà dice: *rite de iustitia gabellae dubitat* Corsetti *cum aliis si excedat octavam partem valoris rei, est namque excedens* [5]. Laonde ingiusta sarebbe se più gravasse il povero del ricco, se maggiore fosse il peso, o danno comune del vantaggio inteso nell' imporla; se quantunque fosse giusta in particolare, tale non fosse *ob ipsarum multiplicitatem* come si esprime il Ron-

1. Giribal. loco cit. n. 51. 2. Lib. 3. n. 617. 3. V. Gabel. n. 29. 4. Lib. 2. consil. cap. 4. dub. 45. n. 7. 8. 5. Tom. 1. n. 803.

caglia [1], o quando sebbene s'imponesse per grave causa, ridurrebbe i sudditi, come dice il Liguori, *in grande povertà* [2].

§. VI.

DELLA LESIONE DELL' ONORE CON LA CONTUMELIA.

371. Cosa intendesi per *fama* ed *onore*, e come si ledono?

Per *fama* s'intende la stima che si ha del merito di qualche persona; e per *onore* la dimostrazione di tale stima; e ledesi la prima con la *detrazione*, *calunnia*, *giudizio*, *dubbio*, *sospetto*, *opinione* temeraria; ed il secondo con la *contumelia*, *irrisione*, e colla maledizione.

372. Cos'è la contumelia?

È un'ingiusta violazione con fatti o con parole dell'onore di qualcheduno, come il dirgli in sulla faccia senza giusta causa di correzione ec. ch'è un adultero e simili; giacchè siccome con giusta causa è lecito, dice s. Tommaso, *aliquem verberare*, *vel in rebus damnificare causa disciplinae; ita verbum aliquod conviciosum* (per correptionem) *dicere* [3]. Il reo è tenuto poi alla restituzione dell'onore leso, a seconda dello stato del contumeliato e contumeliante anche nel caso, al dire della più tenuta con s. Alfonso [4], di esser commessa la contumelia privatamente, a motivo che la lesione o danno fatto, con la contumelia benchè privata, nell'onore, persevera finchè non è riparato; onde poco fondata è la ragione di chi diceva che nella privata non v'ha danno, e per conseguenza neppur' obbligo di restituzione.

E circa al contumeliato, dice s. Tommaso presso Benedetto XIV. che bisogna respingere la contumelia arrecata per due motivi: *primo quidem propter bonum eius qui contumeliam infert*, *ut videlicet eius audacia reprimatur*, *ac de caetero talia non attentet* giusta il detto ne' Proverbi [5] rispondi allo stolto, come esige la sua stoltezza, affinchè non abbia a credersi saggio: *alio modo propter bonum multorum*, *quorum profectus impeditur*, *propter calumnias nobis illatas: unde Gregorius dicit: Hi quorum vita in exemplo imitationis est posita*, *debent*, *si possunt*, *detrahentium sibi verba compescere* [6], il che tutto combina con la dottrina di s. Alfonso,

1. Tract. 13. quaest. 2. cap. 10. quaer. 2. 2. Lib. 3. n. 615.
3. Quaest. 72. art. 2. ad 2. 4. Lib. 3. n. 985.
5. Cap. 26. v. 5. 6. 2. 2. quaest. 72. art. 3.

che dice: qualche volta sarà cosa espediente *contumelias repellere*, *nempe cum tolerantia praevidetur adscribi obsistendi impotentiae*, *aut stultitiae*, *vel si obesse possit bono communi etc.* [1].

La contumelia si può commettere con le *parole* e co' *fatti*: e se si rinfacciano mali *di colpa* dicesi contumelia; se *di pena* convicio, e improperio se di *povertà*. La contumelia di sua natura è grave peccato, e per giudicarne in pratica si attenda la qualità della contumelia, del contumeliato, contumeliante, e del modo di proferirsi.

373. Cos' è la irrisione, o derisione?

È un gioco di parole su i difetti di alcuno per farlo arrossire, e per non aversene diritto si lede la giustizia, ma non facilmente eccede la lieve colpa, eccetto se si deridessero le cose sante, o si arrecasse grave dispiacere al deriso.

§. VII.

DELLA LESIONE DELLA FAMA CON LA DETRAZIONE.

374. Cos' è la detrazione?

È un' ingiusta lesione dell' altrui fama in di lui assenza, giacchè se in presenza di lui e degli altri se gli rinfacciassero delitti occulti sarebbe *contumelia* insieme e *detrazione*. Così pure se non fosse ingiusta o perchè il delitto è pubblico, o perchè manifestato a seconda del bisogno, per procurare il nostro o l' altrui bene, o per evitare il nostro o l' altrui male, o perchè detto, come dice il Roncaglia [2], *aliquibus ad leniendum dolorem offensae* o per dimandare consiglio ec. siccome non v' interviene l' ingiustizia per la ragione che, *nissuno a gius alla fama con danno del terzo;* così non vi è detrazione almeno grave per la ragione di non restare almeno gravemente lesa la fama. E per la detta ragione pure, non più che di veniale condannasi da molti presso s. Alfonso, scoprire un grave delitto *uni vel altero viro probo;* ma la comune crede l' opposto per la ragione presa dal giudizio temerario; ma questo siccome è basato sul falso, così non affatto convince: e la comunissima presso il Liguori [3] insegna che si possono scusare almeno da peccato mortale i servi che scuoprono le ingiurie ricevute dai loro padroni, le mogli dai lor mariti, i figli dal padre, i Religiosi dal Prelato.

1. Lib. 3. n. 966. 2. Tract. 13. q. 4. cap. 2. quaer. 7.
3. Lib. 3. n. 973.

375. In quanti modi un delitto può esser pubblico?

Lo può essere per pubblicità di *gius*, di *fatto*, e di *fama*. È pubblico nel primo modo quando il reo è stato giudicato tale dal giudice; perciò allora non è mai ingiustizia o peccato il parlarne, perchè il giudice ha tolto al reo il diritto alla fama. È nel secondo modo, quando il delitto è commesso in pubblico. È nel terzo quando alcuno comunemente n'è infamato, come p. e, al dir del Liguori, quando in una comunità di 8. lo sanno 4. in una di cento lo sanno quindici; in una di mille venti di diverse famiglie: in una di cinquemila quaranta.

Alcuni Dottori poi per la ragione di avere il reo gius alla fama ove non è diffamato, vogliono che pecchi gravemente contro la giustizia; ed altri per il gran bene che gli si toglie ove la gode, benchè senza diritto, solo contro la carità, chi manifesta gravi delitti pubblici *publicitate facti* o *famae* in luoghi ove la loro notizia non sarebbe in breve e facilmente per arrivare; ma l'opinione comuniore e tenuta da molti col Giribaldo [1] vi nega la colpa grave per la ragione che il reo in tali luoghi ritiene la fama col solo fatto senza gius, e perchè ognuno ha diritto di conoscere i pubblici cattivi onde regolarsi e guardarsene; e perchè avendo perduto il diritto alla fama, deve imputarlo a se stesso, dice il Giribaldo, che altrove ancora sia pubblicato; e prescindendo dal prescritto dalla fraterna carità, il Concina [2] del delitto pubblico *notorietate iuris*, *vel facti* dice potersi manifestare assolutamente in qualunque altro luogo.

Io tengo peraltro che se il delitto è pubblico *publicitate iuris*, non pecca in verun modo chi lo manifesta anche in quei luoghi, ove mai andrebbe la notizia: se poi è di *fatto vel poenae* è questione se pecchi contro la carità, ed è questa l'opinione più probabile.

376. Di quante sorte è la detrazione?

Di due: cioè *diretta* o *formale*, che è quando si fa con animo d'infamare, e *indiretta* o *materiale*, che è quando si fa senza tal animo, come per loquacità ec. Sì l'una poi che l'altra può farsi come rilevasi da s. Tommaso [3] negli otto

1. De detract. cap. 1. n. 23.
2. Nel Compend. lib. 6. cap. 3. n. 10.
3. 2. 2. quaest. 73. art. 1. ad 3.

modi espressi ne' seguenti versi: de' quali i primi quattro diconsi diretti, gli altri indiretti: ma costituiscono solo rigorosa detrazione quando ledono la giustizia:

Imponens, augens, manifestans, in mala vertens;
Qui negat, aut minuit, reticet, laudatve remisse.

Ed in sostanza indicano che la detrazione può farsi con imporre delitti falsi ossia con la calunnia, coll' indebitamente manifestare i veri ma occulti, o sminuire l'altrui fama.

377. Che peccato è la detrazione e quale ascoltarla?

Di sua natura è grave perchè si oppone alla giustizia che è virtù obbligante *sub gravi*, ma in pratica la gravità o leggerezza si desume dalla relativa infamazione che si arreca al prossimo. Ascoltandola poi, tranne il caso di essere alcuno causa della grave detrazione o di compiacersi di essa come grave male del prossimo, o di essere per uffizio od almeno per fraterna carità tenuto a correggere il detrattore per impedire così il di lui grave peccato e la grave infamazione del detratto, per sè non è mortale, al dire di s. Alfonso [1], anche ascoltandola volentieri come cosa nuova e simili: e per la ragione di qualche timore, rossore ed altre circostanze, insegna altresì con la comunissima, che le persone private col non correggere d'ordinario non peccano gravemente, e neppur venialmente se procurassero mutar discorso, o mostrassero faccia turbata e simili, a motivo di equivaler ciò alla correzione, dicendoci espressamente l'autore de' Proverbi: *Il vento di settentrione scaccia la pioggia, e una faccia severa reprime la lingua del detrattore* [2]. Il detrattore, scrivea s. Girolamo a Rustico, se vede torbida la faccia di chi ascolta, anzi di chi non lo ascolta, ma si tura le orecchie, subito sta in silenzio, impallidisce nella faccia, le labbra si serrano, gli si secca la saliva in bocca.

ARTICOLO I.

DEGLI OBBLIGHI DEI DETRATTORI.

378. Quali sono gli obblighi del detrattore?

Chi ingiustamente e con grave colpa ha effettivamente lesa gravemente o tolta la fama del suo prossimo, a costo di suo

1. Lib. 3. n. 980. 2. Cap. 25. v. 23.

grave incomodo eguale a quello dell' offeso, e per la ragione di doversi preferire l' innocente al reo secondo il Mazzotta *etiam paulo maiori* è tenuto certamente perchè vera causa, a ripararvi presso gli ascoltanti *immediati*, ed anche presso i *mediati* qualora avesse preveduto che gli immediati avrebbero manifestato ad altri il da lui detto [1]; è tenuto dissi, a ripararvi, ritrattandosi anche con giuramento se disse il falso, e nel miglior modo possibile se disse il vero; come pure è tenuto a' danni ne' beni di fortuna con la sua detrazione cagionati, sempre però nel caso che sieno questi stati preveduti o dovuti prevedere. E se alcuno fosse tenuto per giustizia a impedire l' infamazione o danni al detratto, in mancanza delle cause *positive* egli dovrebbe restituire, il che non s' avvera in colui che sì tenuto fosse solo ad impedire il peccato del detrattore, come un Parroco o altro vincolatone per giustizia, a motivo di non estendersi tal vincolo al detratto, nè ad impedire o riparare i di lui danni.

Da questi principii ne segue poi che se alcuno avesse detratto senza colpa, o l' infamazione fosse, come nota s. Alfonso, proceduta dalla sola leggerezza, o dalla malizia degli uditori, o non fosse successa l' infamazione, o la perduta fama si fosse almeno con la dimenticanza riacquistata, siccome il danno negli ultimi due casi non sussiste, e nel primo non ci fu la colpa, e nel secondo non ne fummo che al più semplice occasione e non causa, così cessa l' obbligo di ripararvi: e se la colpa fu solamente leggiera, l' obbligo di giustizia di arrestarne l' infamazione è solo, al dire di s. Alfonso, a costo d' incomodo non notabile. Così pure se vi fosse intervenuta la *condonazione* del detratto, almeno prudentemente presunta, o il detratto avesse ugualmente leso il detrattore; o vi fosse la perpetua impossibilità anche a parlarne bene nel miglior modo possibile, cessa del tutto l' onere di restituire, nè v' è obbligo, al dire della probabiliore con s. Alfonso contro altri, di compensare la fama col denaro, perchè è un bene di ordine superiore. Sicchè i casi in cui non esiste o cessa il grave obbligo di restituire sono **1**, quando non vi fu la grave colpa; **2**, quando non vi fu, o più non vi è il danno; **3**, quando fu condonato, o compensato; **4**, quand' è impossibile il ripararvi.

1. Liguori lib. 3. n. 991.

ARTICOLO II.

DEL LIBELLO FAMOSO.

379. Cos' è il libello famoso?

È un' anonima e dolosa manifestazione di qualche delitto considerabile d' una o più determinate persone mediante lo scritto od il fatto, come *per cornua etc.* ed avendo il reo con ciò colpevolmente arrecato infamia danni ec. è tenuto alla restituzione anche *contrariis scriptis*, *vel publica revocatione* [1] qualora sia ciò necessario.

Contro i rei di questo delitto per gius civile vi è l' infamia, e di più la pena di morte se capitale fu il delitto così propalato; e s. Alfonso citando il C. *Qui in alterius* 5. 1. pone la scomunica *ferendae sententiae* contro chi gli fa, e *latae sententiae* se il libello famoso sia contro il Papa o qualche Cardinale; ma in tal canone neppure si parla di scomunica, nè alcuna *latae sententiae* n' esiste nelle leggi citate dal Sayr [2]. Se poi fosse, non contro qualche Religioso, ma contro lo stato in comune de' frati Minori, Predicatori ec. vi sarebbe come apparisce dal Ferraris [3], dal p. Tesauro e dal Giribaldo [4] la papale scomunica inflitta dalla Bolla *Ex alto* di Alessandro IV.

§. VIII.

DELLA LESIONE DELLA FAMA COL GIUDIZIO TEMERARIO DUBBIO, SOSPETTO ED OPINIONE.

380. Cos' è il giudizio temerario?

Giudizio temerario si dice quello che nasce da indizi leggieri. È un creder male di qualche determinata persona o persone senza fondamento. Laonde perchè sia grave, oltre la materia grave e pieno consenso, si esige che si giudichi male di persona o persone determinate senza ragione o fondamento; perchè se vi fosse qualche prudente ragione per cui cessasse d' essere affatto temerario, non tanto facilmente arriverebbe a colpa grave: anzi il Ferraris dice: *raro iudicium temerarium est mortale* a motivo che quasi mai vi concorrono tutte le condizioni suddette.

381. Cos' è il dubbio, sospetto ed opinione temeraria?

Il dubbio temerario è una sospensione dell' animo circa il credere o nò male d' una qualche determinata persona senza

1. Liguori lib. 3. n. 995. 2. Lib. 12. cap. 4. n. 10.
3. *V. Libel.* 4. De octavo praecept. Decalog. c. 2. n. 13.

fondamento. Il sospetto è un inclinarvi; l'opinione è un aderirvi con timore dell'opposto; e siccome ognuno di questi vizi poco differisce dall'altro, così dicono i Salmaticesi [1] che dalla comune de' Dottori se ne parla, e si condannano quasi egualmente. La regola poi a discernerli dai giudizi è il non credere, dice s. Alfonso, al male pensato circa il prossimo moralmente certo, ma potere in ciò facilmente errare.

382. Che peccato è il dubbio, sospetto e opinione temeraria?

Lessio, Cuniliati ed altri quando sono temeràri credono probabiliore che siano colpa grave per la ragione che ciò di sua natura è gravemente afflittivo ad una persona non rea; altri co' Salmaticesi con opinione da questi creduta comune e vera, li condannano di mortale sol quando fossero di delitti per sè o per la *qualità della persona* gravissimi; altri finalmente col Gaetano, Diana, Gio. della croce, Layman, ed altri presso i citati Salmaticesi, dicono assolutamente che non eccedono il veniale a motivo che non intervenendovi giudizio definitivo, l'ingiuria del prossimo non è grave, e senza farne questione così tiene Reinfestuel, Giribaldo, e il Ferraris dice questa opinione comune: e così oltre s. Agostino rilevasi anche da s. Tommaso, mentre prescindendo dal giudicare *ex levibus indiciis*, del sospettare dice: *est veniale et leve peccatum*: ed il citato Diana di questa opinione o sentenza dice, *tenendam esse puto*. In una parole il dubbio ec. sono peccati mortali sempre quando *agitur de delicto* qualificato, *et de persona qualificata*; ed in queste sole parole può farsi consistere tutta la risposta.

383. Nel confessare i detti giudizi, sospetti ec. è necessario spiegare le diverse loro qualità v. g. di aver giudicato alcuno non giusto, non casto e simili?

Nò giusta il detto al numero 140. perchè formalmente si lede solo la stessa fama; e siccome tal lesione è solo dentro di noi, così col solo deporre il giudizio o sospetto, vi si ripara. Qui poi notisi che quando si tratta di evitare un male o procurare un bene, è lecito sospettare non *definitivamente*, credendo cioè cattivo il prossimo; ma *suppositivamente*, prendendo cioè solo le cautele come se fosse cattivo; perciò

1. Tract. 13. cap. 4. n. 100.

venendo v. g. uno in casa ec. si può così osservare, tenendo racchiusa la roba e simili.

§. IX.

DELLA SUSSURRAZIONE.

384. Cos' è la sussurrazione?

È una parola od un segreto è cattivo sparlare, che semina o suscita discordie tra i fratelli o fra gli amici; e s' è ingiusto, per giustizia esige riparazione di danni; diversamente solo per carità.

§. X.

DEL SEGRETO.

385. Cos' è il segreto e di quante sorta?

Il segreto non è altro che la notizia d' una cosa occulta, congiunta all' obbligo di tenerla celata; e distinguesi in *naturale*, *promesso*, *commesso;* e *promesso* insieme e *commesso*. Il naturale è quello proveniente dalla stessa natura della cosa; ed obbliga per dovere di giustizia, e sotto pena di grave peccato mortale, quante volte dalla rivelazione di quello gravemente venisse offeso chi l' affidò; perchè ognuno ha diritto che il suo segreto non venga manifestato ad altri senz' una giusta causa. Il che vale anche più rispetto al commesso e promesso; perchè nel commesso tacitamente, e nel promesso espressamente promettesi di non rivelare la cosa segreta. Il promesso, è quel che proviene dalla promessa di non palesare ad altri ciò che venne affidato; ed è in questione se obblighi per sola fedeltà, o anche per giustizia. Il commesso è quel che proviene dalla manifestazione d' una cosa ad alcuno a promessa condizione ed accordata di tenerla celata ad altri: e se tal condizione è posta espressamente il segreto *promesso* e *commesso* è tale *esplicitamente*, ed *implicitamente* se solo è imbibita ed inclusa nel fatto, come se alcuno consultasse altri in grazia del suo ufficio.

Quando poi non siavi una giusta causa coonestante la manifestazione del segreto, *per se* è sempre peccato grave, perchè si oppone al bene del prossimo il manifestarlo. Dissi *per se*, perocchè nel segreto naturale e nel commesso scusa la parvità del danno che può cagionarsi a chi l' affidò; e nel promesso scusa l' intenzione del promittente, se intese v. g.

d'obbligarsi sotto lieve colpa. I casi inoltre in cui senza peccato, almeno grave, può manifestarsi il segreto commesso, son compresi nel seguente verso.

Res, *consensus*, *inadvertentia*, *iustaque causa*, cioè: 1, quando la cosa che venne affidata sotto segreto è di poca entità, allora sembra che non possa perciò portare una stretta obbligazione di tenerla occulta; come pure quand'è conosciuta per altra via, o già divenuta pubblica, perchè allora non si discuopre il segreto: 2, quando siavi un ragionevole presunto consenso; 3, quando la manifestazione accade per inavvertenza, indeliberazione, o per convinzione che la cosa non sia grave; 4, quando v'è una giusta causa come p. e. se l'osservanza del segreto cagionasse un grave danno comune, oppure di un innocente o dello stesso committente; mentre in tal caso, anche avendo giurato di osservarlo, è sentenza comune con lo Scavini, che deve palesarsi il segreto; il che probabilmente può estendersi anche ad evitare il danno proprio.

386. Che peccato è l'aprire le altrui lettere senza giusta causa?

Grave contro la carità e la giustizia per la lesione del naturale segreto che in ciò interviene; ma l'inavvertenza, e la parvità di materia sminuiscono la colpa, ed affatto la tolgono le cause per cui è lecito svelare il segreto. E siccome ne' casi di necessità in cui è lecito prender l'altrui roba, è lecito ancora far uso della presa benchè ingiustamente; così ne' detti casi in cui è lecito non osservare il segreto, è lecito ancora al dire di Lessio, Navarro, e Mazzotta presso il Liguori, far uso delle notizie, dal segreto benchè ingiustamente franto con lo aprir lettere, ricavate; perocchè, siccome tali motivi accordano il non osservarlo, così il servirsi del già non osservato, benchè in allora ingiustamente. Inoltre quand'è ciò espediente, al Superiore, dice il Liguori e il Roncaglia, è lecito aprir le lettere del suddito purchè non siangli mandate dal Prelato superiore [1]; e Lessio dice che lo stesso può dirsi del padre rispetto a' figliuoli e degli altri che sono in luogo di padre: come pure, al dire di Sanchez, s. Antonino, Gaetano ed altri, di tutti quelli che hanno superiorità in altri,

1. Tract. 13. quaest. 4. cap. 4. quaer. 5.

perchè usano del proprio gius mentre provvedono che non sopraggiunga alcun male a coloro dei quali hanno la cura.

LIBRO IV.

In cui trattasi de' precetti del Decalogo, e di que' della Chiesa: dello stato religioso, e de' Chierici; de' giudizi e giudici, e degli uffici di altre persone.

TRATTATO PRIMO.

DEI PRECETTI DEL DECALOGO. *

CAPO I.

DEL PRECETTO DI SANTIFICARE LE FESTE.

387. Questo precetto è naturale o positivo divino, oppure solamente ecclesiastico?

In quantochè l' uomo debba impiegare qualche tempo della sua vita in onorare il divin Creatore è precetto naturale, che tutti ha compreso e sempre comprenderà gli uomini: e in questo senso, si pone, dice s. Tommaso [1], tra' precetti del Decalogo. Prescindendo poi da ciò è solo ecclesiastico **1**, perchè il *ricordati di santificare il giorno di sabato* che, tranne l' autorità de' Dottori, è l' unica fondamentale ragione di chi tiene l' opposto, non trovasi che nel vecchio Testamento; onde riguardava i soli ebrei, e perciò finì col cessare della legge scritta, e s. Tommaso così ce ne assicura: *dicendum quod observantia diei Dominicae in nova lege succedit observantiae Sabati, non ex vi praecepti legis, sed ex constitutione Ecclesiae, et consuetudine populi christiani* [2]. **2**, perchè se fosse precetto divino obbligherebbe anche gl' infedeli a motivo di esser tutti gli uomini soggetti alle divine Leggi, nè contro di esso potrebbesi dare consuetudine, come si dà al dire dei Dottori tutti, come vedremo in appresso: **3**, perchè non solo così insegna col Liguori la sentenza dal medesimo detta *longe probabilior et communis*, ma fino lo stesso Concina benchè difensore dell' opposta, dicendo che a questa

* Si omettono il *primo* ed il *secondo*, perchè siccome osservansi con le virtù Teologali e della Religione, così sono stati spiegati nel rispettivo Trattato al n. 157. e al n. 214. Il *sesto* è stato spiegato al n. 99. e seg. il *settimo* nel Trat. della Giustizia, l' *ottavo* nel Trat. de' peccati n. 124. e seguenti.

1. 2. 2. quaest. 122. art. 4. ad 1. 2. Idem ibidem art. 4. ad 4.

communiter accedunt tum Theologi magis communiter , tum Casuistae omnes [1].

388. Essendo tal precetto, giusta il detto, puramente ecclesiastico, e durante da' primi ai secondi vespri, o dall'una all' altra mezza notte secondo la consuetudine delle regioni, quali sono le precise leggi che su di ciò abbiamo?

La chiesa, nel capo *Liceat de Feriis*, prescrive di cessare da ogni e qualunque opera servile: nel capo *Omnes de Feriis*, ordina che nelle Domeniche giammai si faccia nè mercato, *neque placitum*, *neque aliquis ad mortem*, *vel ad poenam iudicetur*, *nec sacramenta*, giuramenti, *nisi pro pace*, *vel alia necessitute praestentur.* Inoltre prescrive [2] che in tutti li giorni festivi, tacciasi lo strepito giudiziale, e che nissun Vescovo presuma di giudicar cause nel giorno di Domenica, *vel infra positus*: ed il paragrafo settimo della Bolla *Cum primum* di s. Pio V. dice: *mandamus* [3] *ab omni illicito et servili opere abstineant; mercatus non fiant; profanae negotiationes*, *et iudiciorum strepitus conquiescant.* Parimente se non per chiara legge, almeno per vera ed obbligatoria consuetudine v' ha obbligo nella Festa di ascoltare la s. Messa. Sicchè tutto l' imposto per la santificazione delle feste, prescindendo da speciali leggi diocesane, si riduce, come costa dalle addotte leggi, ad un precetto *negativo* e ad un *positivo*, osssia alle seguenti cose cioè:

1, all' astinenza dalle opere servili; 2, dal placito consistente nel litigio presso di qualunque magistrato o giudice; 3, da qualunque atto giudiziale, e da' mercati, non però, tranne speciali leggi, dal fare i notai contratti, testamenti ec. mentre non sono placito, nè atti giudiziali, come insegna il Liguori [4]; nè dallo scomunicare senza strepito giudiziale, dispensare, informare privatamente il Giudice, consultare l' Avvocato, formare consulti, leggere ec; come pure non riman proibita la collazione di Benefizi, l' esercitare giurisdizione senza strepito giudiziale e simili, perchè non interviene in ciò strepito giudiziale; nè dal vendere e comprare non per modo di mercato, perchè ciò non comprendesi, al

1. Tom. 5. lib. 1. dis. 3 cap. 6. n. 1.
2 Nel cap. *Conquestus de Feriis* e nel cep. *Nullus* 15. 4.
3. Termine giusta il detto al n. 60. se non qui, almeno in sè controverso se indichi precetto. 4. Lib. 3. n. 287.

dir della comuniore con s. Alfonso, nella inibizione del mercato, e solo sarebbe illecito a' mercanti vender le loro merci contrario il Vescovo [1].

2, all'udire la s. Messa, come con la dottrina comune assolutamente insegna Roncaglia [2] e Giribaldo, soggiungendo che *nullo praecepto constat aliud opus esse exercendum* [3], e che gl'impediti non son tenuti a recitare altre preghiere in luogo della Messa, a motivo di non esser ciò in precetto. E però dal detto apparisce che chi nelle feste altro non facesse che udir la Messa, ed astenersi dalle opere proibite, potrebbe peccare per altri capi, come di ozio ec, ma non già contro il precetto di santificare le feste a motivo che questo, niente più impone, benchè non manchi chi opina in contrario [4].

389. In chi risiede la potestà d'istituire le feste?

Per tutta la chiesa esiste solo nel Romano Pontefice e ne' Concilii ecumenici, giacchè per esser cosa spirituale, i Principi non possono imporle neppure in quanto all'astinenza dalle opere servili [5]. Esiste ne' Prelati regolari rapporto a' loro sudditi, come pure, eccetto le feste de' semplici Beati, ne' Vescovi previo il consenso almeno tacito del loro Clero e popolo: ma Urbano VIII. avvisa i Vescovi *ut .. de cetero... ab indictione sub praecepto novorum Festorum studeant abstinere* [6]; ed eccetto le feste comuni a tutta la Chiesa e quella del solo principaliore Patrono del Regno, o provincia, e di un altro Patrono non della Chiesa, ma del luogo o paese (per cui eleggere oltre il consenso del Clero e popolo, e l'esser canonizzato, sotto pena di nullità esigesi l'approvazione e la conferma della s. Congr. de' riti o del Papa) tolse tutte le altre che per precetto, voto, o consuetudine si osservavano; onde affatto cessarono le così introdotte, e secondo il Cavalieri, anche quelle de' fondatori di Religioni [7].

1. V. la Bolla *Ab eo* di Bened. XIV· al §. 16.
2. Tract. 9. quaest. 1. cap. 1. q. 4.
3. *De Fest.* cap. 1. n. 32.
4. Si consulti lo Scavini Tract. 5. disp. 2. cap. 3.
5. V. la Bolla *Cum nuper* d'Innocenz. X.
6. V. la Bolla *Universa* §. 3·
7. Tom. 2. pag. 23. n. 2.

§. I.

DELLA PARTE NEGATIVA DEL PRECETTO DI SANTIFICARE LE FESTE OSSIA DELL' ASTENERSI DALLE OPERE VIETATE.

390. Quali sono le opere che può far l' uomo, e fra queste quali le proibite nella festa?

Sono le cinque seguenti, cioè: le *corporali* o *servili*, *le forensi*, le *più che servili*, quelle *di anima* o *liberali*, e *le medie* o *comuni*. Le prime son quelle che, al dire del Roncaglia [1] con s. Tommaso, si esercitano principalmente col corpo, e di lor natura han di mira l' opera materiale e corporea, come zappare murare ec. Le seconde consistono negli atti giudiziali, e nei mercati conforme il detto di sopra. Le terze sono i peccati. Le quarte son quelle che procedono principalmente dall' anima ed appartengono alla cultura o espressione, in modo non servile, delle cose della mente, come p. e. leggere, scrivere, suonare e simili. Le quinte son quelle comuni sì a' padroni che a servi, come camminare ec. Fra queste le prime due sole specie, come costa dalle leggi, sono con ispecial precetto vietate nella festa; e però non sono illecite le comuni, nè le liberali, come insegnare, scrivere, giuocare, cantare, copiare benchè per guadagno, perchè ciò non muta natura all' opera, nè *delineare*, *retrahere imagines*, *exemplaria acu ut solent feminae*, nè come dice la comune con lo Sporer presso il Liguori prendere la misura per far nuovi abiti, nè il dipingere, al dire di molti contro altri, senza però preparar colori; e Diana [2] dice esser probabile che si possa anche dagli stampatori comporre i caratteri per equipararsi ciò allo scrivere; benchè Giribaldo crede l' opposto probabiliore per esser ciò non ordinato alla locuzione come la scrittura, ma a preparazione di materia all' impressione, cosa per sè meccanica. Sebbene poi sia cosa pessima il peccare in giorno di festa, ciò nonostante la sentenza di Cuniliati [3], De Lugo, Salmaticesi e creduta probabiliore da s. Alfonso [4], vera e comune dal Giribaldo, tiene che il peccare in giorno di festa non muti specie, perchè il peccato è opera servile solo misticamente;

1. Tract. 9. q. 1. cap. 3. quaer. 1. 2. Tom. 4. tract. 6. res. 31. n. 3.
3. De Fest. §. 3. n. 2. 4. Lib. 3. n. 273.

e perchè tra le surriferite leggi della Chiesa non è con nuovo special precetto ciò proibito nelle feste.

391. Che peccato è esercitare in giorno di festa le dette opere vietate?

Grave, come costa anche dalla 42 proposizione condan. da Innocen. XI, se grave siane la materia, e veniale se lieve, benchè col far lavorare leggermente sì nel medesimo che in diverso tempo più persone, grave tutto insieme fosse il lavoro; così la comuniore, e probabiliore con s. Alfonso [1], per la ragione che facendo solo commettere più peccati veniali, questi non formano nè formar possono un mortale. Per grave materia poi nelle opere servili chi assegna la terza parte del giorno, chi un'ora, chi due ore, chi alquanto più: chi due nelle opere molto servili come zappare, e tre nelle altre; e s. Alfonso dice esser comuniore e probabiliore che si richieda molto più di due ore, *puta duas horas cum dimidio* [2]. Infatti, se due ore di mancanza secondo tutti non rendono reo di grave colpa un giornaliero benchè obbligato per giustizia rigorosa a lavorare, come renderanno colpevole un cristiano che per simile o poco più di tempo fatichi, contro il solo divieto della sua tanto amorosa e discreta madre la santa Chiesa? Nelle opere *forensi ec.* peraltro la gravità della materia più che dal tempo, si desume, come insegna s. Alfonso, dalla materia del negozio.

ARTICOLO UNICO.

DELLE CAUSE CHE SCUSANO DAL PRECETTO DI NON LAVORARE.

392. Quali sono queste cause?

Sono la *dispensa*, *la pietà* la *necessità*, e la *consuetudine* [3]. Per *dispensa* intendesi la data non solo dal Papa, ma anche dal Superiore regolare pe' suoi sudditi, e dal Vescovo, e dal Parroco pei loro. Ma tutti questi, fuori del Papa, siccome dispensano nella legge del Superiore, così pel valore esigesi una causa; ed il Vescovo può darla conforme il detto al numero 84; ed i Parrochi solo, come dice il Roncaglia, per qualche caso particolare; *si vero necessaria sit diuturna et stabilis dispensatio, omnino consulendus est Episcopus* [4]; e

1. Lib. 3. n. 307. 2. Lib. 3. n. 306.
3. Lo Scavini aggiunge anche la carità, l'utilità e la parvità della cosa tract. 5. disp. 2. cap. 3. art. 2. §. unic. de causis etc.
4. Tract. 9. quaest. 1. cap. 3. quaer. 5.

la ragione è perchè tale è la consuetudine in forza di che i Parrochi benchè presente il Vescovo dispensano.

Per *pietà* s' intende, come rilevasi dal s. Vangelo [1] di poter lavorare per cose che riguardano *prossimamente* il divin culto, come spazzare, ornare altari e Chiese, eriger tavolati necessàri per la festa, funerali ec. Se poi lo riguardassero solo *remotamente*, come portar pietre per fabbricar la chiesa, coltivare i di lei campi, fare paramenti per essa, lavorare per dare a' poveri ec. l' ammette un' opinione di molti Dottori per la ragione che permettendosi dal capo *Conquestus de Feriis*, i giudizi generalmente, se lo persuada la pietà, permesso pare anche nel presente caso: ma un' altra opinione al parer di s. Alfonso [2] certamente più probabile lo nega per la ragione che gli atti giudiziali non sono per sè opere servili o almeno come le surriferite, e perchè altrimenti fatta qualunque opera per fine pio, siccome riguarderebbe il divin culto, così anche lecita sarebbe.

Per *necessità* intendesi quando per non lavorare si subisse un grave incomodo o danno; e perciò per sè in grave necessità è lecito lavorare in grave materia, ed in lieve, al dire del Suarez col Cuniliati, se lieve sia tal danno o incomodo: onde posson lavorare i poveri se non hanno per sostentarsi, possono racconciarsi le vesti e simili, se non possono in altri giorni. È lecito altresì, al dir del Roncaglia [3], raccogliere le biade quando per le piogge possan deteriorare; e dicasi lo stesso delle uve, del fieno ec. anzi Leandro [4] ed i Salmaticesi ammettono assolutamente lavorare in tempo di fieni, di raccolta e di vendemmia, per la ragione di esser ciò necessario al comun vitto e alla pubblica utilità, e di comunemente sovrastare in detti tempi tempeste, e probabilmente temersi di grave danno; e ciò quasi confermasi dallo stesso Concina: ma con prudenza si usi di queste dottrine, specialmente dove sia contraria consuetudine, leggi sinodali ec.

Son leciti i lavori necessàri per qualche pubblica letizia o festa; come p. e. *erigere tabulata* e archi trionfali non potuti fare avanti: come pure per la ragione di dipendere dai venti, è lecito a' nocchieri mettersi in viaggio, ferrare i fabbri i

1. S. Matteo. cap. 12. v. 5. 2. Lib. 3. n. 293.
3. Ibid. cap. 3. q. 5. 4. De fest. dist. 6. quaest. 22.

cavalli de' viandanti; e contrario non è al precetto, giusta il Liguori e Reinfestuel, in casi di urgenza finir vesti per festa, per nozze, e per lutto, risarcir ponti, vie pubbliche che non soffrono dimora, e simili. Inoltre, siccome la necessità e l'utilità si equiparano nel gius, ed il perdere un grave non ordinario guadagno, come p. e. un povero, al dir del Liguori, un ducato, e due uno di tenue fortuna, equiparasi al subire un grave incomodo o danno ne' suoi beni; così un'opinione dallo stesso Liguori creduta *forte magis probabilis*, reputa lecito per questo solo motivo lavorare e non udir messa, contraddicendo così ad altri che ciò accordano sol quando la perdita di tal lavoro arrecasse grave danno o incomodo, e questa opinione è quella che in pratica dee tenersi.

Per *consuetudine* intendesi non essere illecite quelle opere e lavori, come di raccoglier castagne, ulive, adacquare, rivolger le biade, dove siane vera e legittima consuetudine: nè proibito è l'andare a caccia, nè il pescare, se queste cose, come con la probabiliore avverte il Liguori, si facciano senza grande lavoro. E neppure è proibito il far le cose necessarie al quotidiano uso come v. g. accomodare i letti, spazzar la casa, ripulire gli utensili della cucina, far preparare i cibi ancorchè *ad delectationem* per modo di vitto giornaliero; ammazzar bestie, e dai fornai farsi il pane (se prima non l'avesser potuto fare, come suole accadere nelle grandi città, non già nei piccoli castelli, eccetto nella calda estate e quando più feste vi concorrano): lecito poi è farlo ad ognuno quando sia necessario all'uso di quel giorno, perchè si riduce alla preparazione del proprio vitto: lecito inoltre è il fare la barba, dove peraltro vi è consuetudine conosciuta e tollerata dai Prelati; e lo stesso dicasi del macinare per essere ugualmente opera servile. Finalmente dove esiste legittima consuetudine, lecito è pure il mercato benchè settimanale, e simili.

§. II.

DELLA PARTE AFFERMATIVA DEL PRECETTO DI SANTIFICARE LE FESTE.

393. Cosa impone questo precetto?

Impone di ascoltare la santa Messa ne' giorni festivi; e non potendo udirla interamente v'è obbligo di udire la parte

possibile purchè non sia già fatta la consacrazione, giacchè se fosse fatta gravi Dottori contro altri presso il Liguori, esimono per la forte ragione e dottrina comuniore di consistere l' essenza del sacrificio nella sola consacrazione, e perciò non è facile, tolta la prassi comune, porre in certo precetto assistere al rimanente. Il citato Liguori però conchiude che la sentenza obbligante ad udire il resto della Messa dopo la consacrazione è assai probabile, e in pratica da tenersi. Mancando poi al detto obbligo in grave materia peccasi mortalmente [1], e venialmente se in leggiera. E per grave materia tutti al dire del Giribaldo pongono la metà, o terza parte della Messa, e Layman e De Lugo e la comuniore col Viva contro chi dice che sia grave lasciarla fino all' Epistola esclusive od inclusive, assegna tutto l' antecedente all' offertorio, a motivo che solo ivi comincia il sacrificio, come pure il lasciare la consacrazione, o la sunzione per esser parti principaliori; e per lieve s. Alfonso assegna l' antecedente all' Epistola, benchè congiunto con tutto quello che consegue la sunzione. Sebbene poi fosse da Innocenzo XI. condannata la seguente proposizione: *Sodisfa al precetto della Chiesa di ascoltare la messa chi della medesima ascolta due parti, anzi quattro insieme da diversi celebranti*: ciò nonostante perchè la condanna ferisce solo udire le dette parti *insieme*, perciò più di 32. Dottori presso il Mazzotta e la comunissima col p. Viva dicono che vi si sodisfi quando alle predette parti si assistesse *successivamente*; e la comunissima al dir del citato Viva tiene che vi si sodisfi coll' udirne due mezze successivamente v. g. una dal principio fino alla consacrazione, e l' altra da tal punto sino alla fine. Il Suarez, il Gaetano, Sanchez ed altri per la ragione che veramente ascolta tre intere messe, tengono che con tre udite *simultaneamente* si sodisfi ad altrettante dovute ascoltare per voto, per penitenza ed anche per precetto della Chiesa; ma più sicura e da doversi ritenere è l' opinione contraria.

394. Che presenza esigesi per sodisfare al precetto di ascoltare la s. Messa?

Si esige presenza almeno morale. Onde al dire di s. Alfonso [2] vi si sodisfa non solo coll' essere nel medesimo tempio benchè distantissimi dal celebrante, e quando ancora

1. V. la prop 52. condan. da Innocenzo XI. 2. Lib. 3. n. 312.

non si vegga nè si ascolti; ed altri dicono che si sodisfa al precetto anche di casa benchè ci fosse una via di mezzo; come pure al dir della comune con La Croix da chi si assenta per andare con presenza morale ex. gr. a suonar le campane al *Sanctus*, o alla elevazione dell' Ostia, a motivo che presta al sacrificio un' assistenza *formale*, purchè il campanile non sia molto distante dalla Chiesa. Ma quì notisi che a tenersi o porta o finestra che abbia prospetto in chiesa richiedesi, al dire di alcuni Decreti presso il Ferraris, indulto Apostolico [1].

395. Che attenzione richiedesi per sodisfare a questo precetto?

La comuniore, e probabiliore contro La Croix, che circa l' interna crede intrinsecamente probabiliore l' opposto, richiede non solo la *esterna* ma anche l' *interna*. Laonde non soddisfa al precetto chi dormiglia in modo da non avvertire almeno in confuso quel che si faccia, nè chi confabula per tempo notabile; nè secondo la più tenuta con s. Alfonso chi si confessa, per la ragione di prestare una presenza di reo, e non di coofferente col celebrante, e di esser tale azione incompossibile con l' attenzione dovuta alla Messa; alcuni altri però l' ammettono, perchè la detta presenza morale non manca; e al dire di 10. Dottori con La Croix può attendere alla Messa, benchè non vi attenda nell' atto di confessarsi, perchè s' occupa in azione pia, ed è perciò che giudicasi unito col celebrante e con gli astanti a rendere il culto dovuto a Dio. Questa sentenza però non è da tenersi. Oltre chi va in estasi, soddisfa al dir della comune col citato Liguori anche chi fa l' esame per confessarsi; nè osta che lo neghi il Bonaccina presso il Pasqualigo, mentre l' unica di lui ragione di doversi cioè assistere alla messa *per modo di orazione* poco convince, per causa che basta assistervi con interna ed esterna attenzione; e perchè la comune col Ferraris dice che l' esaminarsi non esclude l' attenzione ricercata ad ascoltare la Messa; purchè peraltro sia così di fatto. Sodisfa eziandio chi legge in tempo di Messa storie sacre, purchè non lo faccia con animo di apprendervi il bello stile ec. chi avendo la debita attenzione al gran Sacrificio raccoglie limosine, sebbene per una gran parte della messa; vi sodisfa chi canta,

1. V. Eccl. a. 5. n. 1.

chi alza i mantici, chi suona l'organo se insieme attendano alla Messa, perchè ciò non impedisce, come voleva il Cuniliati la debita attenzione; ed anche perchè ciò fisicamente e formalmente concorre al solenniore culto di Dio, e del santo sacrificio; e così insegna assolutamente anche lo stesso Antoine [1].

ARTICOLO UNICO.

DELLE CAUSE, CHE SCUSANO DA QUESTO PRECETTO.

396. Quali sono le dette cause?

Oltre la *dispensa* di che abbiamo già parlato, e la legittima *consuetudine* di non andarvi le puerpere e simili, sono l'impotenza sì *fisica* che *morale*, ossia di non poterla udire almeno senza grave danno o incomodo, quale, al dir della molto probabile con s. Alfonso, sarebbe anche quello de' convalescenti, che coll'andarvi temessero, benchè solo con dubbio prudente, grave danno o notabile ritardo alla loro guarigione: o il perdere la compagnia necessaria per la sicurezza, o molto sollevante in lungo viaggio, o l'esser la Chiesa distante secondo alcuni presso il Liguori uno, o più di due miglia, o perchè altronde l'ammalato lasciato solo soffrirebbe, come dice il Mazzotta, fatica, ansietà di animo, ovvero non se gli potrebbero opportunamente somministrare i necessari rimedi; o l'essere una fanciulla pregnante la quale non potesse andarvi innanzi giorno od in altro modo occulto; o il dovere alcuno subire grave rossore per non aver servitù o vesti decenti al proprio stato, o ad impedir gravi risse, contese, o furti benchè ne' beni altrui, o temer grave sdegno per andarvi, non però in odio della fede, ne' padroni, o mariti, o notabil danno nel loro servizio. E sebbene il citato Liguori per soddisfare al precetto creda obbligato chi ha l'Oratorio privato a farvi celebrare potendo con niuno o lieve incomodo per esser questo un mezzo ordinario; altri ciò nonostante e specialmente Roncaglia n'esimono per la ragione di esser questo un mezzo straordinario almeno in quanto al *modo*, giacchè tal privilegio è contro il gius comune, e perchè ciò è meno conforme alla riverenza dovuta al sacrifizio.

1. *De fest.* cap. 2. quaest. 5.

CAPO II.

DEL QUARTO PRECETTO OSSIA DEGLI OBBLIGHI DI VARIE PERSONE IN ESSO COMPRESE.

§. I.

DEGLI OBBLIGHI DE' FIGLI VERSO I GENITORI.

397. Quali sono gli obblighi de' figli verso i genitori, e proporzionatamente parlando verso gli ascendenti?

Sono di *obbedienza*, *rispetto* ed *amore;* e però è massima generale che tutto ciò che rapporto, non a beni di fortuna ec. ma di persona, dalla giustizia o carità ci è imposto in quanto al prossimo, in ordine ai congiunti lo è anche per pietà più o meno a seconda della congiunzione conforme al detto al numero 140. In forza dell' *obbedienza*, eccetto la elezion dello stato nella quale son liberi, devono conforme al detto dell' Apostolo [1] obbedire ai loro giusti comandi; onde mancandovi in materia grave, e sotto grave precetto dai genitori prescritta, o sia con intenzione di obbligarli ad obbedire, peccano mortalmente contro la pietà, venialmente se la materia è lieve, ed è solo meno perfezione se non facciano ciò che senza comando è loro imposto. In forza poi del *rispetto* debbono onorarli non solo con le parole ma co' fatti ancora giusta il loro stato [2]; e mancando in ciò gravemente (il che non sarebbe al dir del Liguori, almeno *per se*, se dicessero loro *vecchio*, *ignorante*, *stordito* e simili) oltre le altre malizie che contrarrebbero, se ciò facessero contro altre persone, ledono in questo caso anche gravemente la pietà, e dicasi lo stesso se ai genitori cagionassero o dessero motivo a gravi sdegni, o a grave ira; se poi tal causa fosse lieve Leandro, col Tolet. e il Marcanzio contro il Liguori, gli esime dal mortale. Così pure, al dir della comuniore con s. Alfonso, gravemente mancherebbero quando senza giusto motivo si accasassero senza saputa dei genitori; benchè molti col Palao, Sporer ed altri presso il Liguori *per se* gli esimano dal grave contraendo matrimonio *sive inconsultis*, *sive invitis parentibus*, per la ragione di essere in ciò liberi: ma i genitori a correzione possono in tal caso, al dire di Layman e Giribaldo star con essi sostenuti ec. per quanto comporta una conveniente punizione purchè sia scevra da odio ec.

1. Colos. cap. 3. 20. 2. V. l' Eccl. cap. 3. v. 9.

Finalmente in forza dell' *amore* debbono amarli si spiritualmente che corporalmente; e trovandosi essi genitori, come nota s. Tommaso [1], in grave necessità benchè propria di essi solo per *equivalenza*, come sarebbe quella de' propri figli esistenti sotto la loro cura, o in estrema i fratelli, o le sorelle, *per se* non può il figlio farsi religioso, eccetto se tal necessità de' genitori fosse solo grave, ed in prossimo pericolo di peccare si trovasse il figlio col restare nel secolo; ed essendo i genitori in detta necessità, secondo molti col Roncaglia, e segnatamente Navarro ec. benchè ciò espressamente nega s. Tommaso ed il p. Antoine, chiesta benchè non ottenuta la licenza, ritenuto l' abito, dovrebbe per allora uscire dal chiostro per soccorerli quando questo fosse l' unico mezzo: e la ragione è perchè il gius naturale prevale a quello del voto di obbedienza al Superiore.

I fin quì detti obblighi proporzionatamente gli hanno pure i pupilli, e i minori verso de' loro tutori e curatori indicati al numero 325.

§. II.

DEGLI OBBLIGHI DE' GENITORI VERSO I FIGLI.

398. Quali sono questi obblighi?

Il primo e general dovere dei genitori, e dal quale procedono poi tutti gli altri debb' essere un' amore interno, efficace e bene ordinato; amando cioè i figliuoli sopra tutti gli altri prossimi, ed in modo che niun' altra cosa loro antepongano, se non il solo Dio. E questo amore deve estendersi sopra le due parti delle quali son composti i figliuoli; vale a dire sopra il loro corpo, e sopra la loro anima. Riguardo al corpo i genitori debbono usare ogni diligenza perchè i figliuoli vengano concepiti, e nascano nel miglior modo possibile sani, e senza difetti. Deve poi guardarsi il marito dal gravemente affliggere, percuotere, o contristare in qualsivoglia guisa la consorte gravida; perchè ciò è sempre con grave danno e pericolo della prole.

Le madri poi son tenute a custodire con tutta diligenza il feto, affinchè non gli avvenga qualche pericolo o nella vita, o nella salute. Perciò debbono astenersi dal portare gravi pesi, dal ballare, dal mangiare e dal bere soverchiamente o cose nocive, dal serrarsi troppo alla vita, e da tutto ciò che

1. 2. 2. quaest. 189. ad 6.

prudentemente può esser loro nocivo e pregiudicevole alla prole. Venuta poi che sia alla luce la prole, le madri son tenute a nutrirla col proprio latte, quando non sieno impedite da qualche fisico difetto, o infermità. Quindi peccano quelle, che o per mollezza, o per isfuggire il peso, l'impiccio, e l'incomodo di allattare, consegnano le creature a donne estranee. Reclama contro una tal foggia di operare, la stessa natura; e s. Gregorio chiama malvagia quella consuetudine, per cui le donne trascurano di nutrire i figliuoli, che hanno generati.

Inoltre i genitori son tenuti a somministrare a loro figli gli alimenti, sotto il qual nome comprendesi il vitto, il vestito, l'abitazione, le medicine in tempo di malattia, ed altre cose di tal sorta a proporzione dello stato, si de' genitori che de' figliuoli. Debbono dotar le figliuole, che voglion maritarsi, a seconda però delle proprie forze, mentre la dote per rispetto alle figlie vien computata fra gli alimenti. E prestar debbono i genitori questi uffizi non solo a' figliuoli legittimi, ma con la debita proporzione, anche agli illegittimi, o spurii, perchè chi ha dato loro l'essere, deve ai medesimi anche le cose necessarie a mantenerlo.

Riguardo poi allo spirito i genitori debbono formare i loro figliuoli con cristiana e sollecita educazione. E primieramente nati appena debbono offerirli al Signore, e subito procurare ad essi il s. Battesimo; mentre peccherebbero gravemente, se per loro negligenza se ne morissero senza di questo Sacramento. Son tenuti ad istruirli nelle cose di Dio, e della religione; con sommo studio debbon procurare di tenerli lontani da ogni occasion di peccare. Debbon perciò attentamente osservare con chi conversano, i luoghi che frequentano, le amicizie che coltivano; procurare di non tenerli nel proprio letto dal quinto anno in su, anzi per quanto è loro possibile neppur nella propria camera; nè mai permettere che giunti all'età di 5 o 6 anni dormano insieme fratelli e sorelle. *Sexus femineus sexui suo iungatur, nesciat puella, imo timeat, et cum pueris ludere* [1].

Finalmente debbono i genitori correggere i loro figliuoli; con amore peraltro, e con i debiti riguardi all'età, e all'indole de' medesimi, affinchè sia giovevole: e sia la punizione

1. S. Girolamo a Gaudenzio.

insieme proporzionata alla qualità e gravità della colpa commessa, perchè non riesca perniciosa, e provochi ad ira gli stessi figliuoli. E debbon' anche i genitori edificare i propri figli col buon' esempio; poichè di niun frutto sarebbero in caso contrario le loro verbali istruzioni, i precetti, le ammonizioni, le riprensioni ed i castighi, se poscia distruggessero il tutto col loro cattivo esempio, e il tutto corrompessero co' fatti, e con le loro male azioni: perocchè *validiora sunt exempla quam verba*. Debbono altresì procurare di lasciar liberi i figliuoli nella scelta dello stato, e specialmente del Religioso; mentre peccano gravemente quei genitori, che da questo con violenza, con frode, con carezze li distogliessero, od in qualsivoglia maniera gl' impedissero: e per riguardo alle figlie non solo peccano i genitori, e tutti quelli, che le impediscono dall' ingresso in religione, ma incorrono anche la scomunica fulminata dal Tridentino [1], affin di provvedere al sesso più debole.

§. III.

DEGLI OBBLIGHI SCAMBIEVOLI DE' CONIUGATI.

399. Quali sono questi obblighi?

Primieramente il marito è tenuto ad amar la consorte, e questa il marito con un' amore santo e particolare: e s. Tommaso insegna che più del padre e della madre debb' essere amata la moglie dal marito. E contro questa legge di reciproca carità pecca gravemente e l' uno, e l' altra se accende, o fomenta dissensioni e risse; se eccita l' un coniuge l' altro a grave collera o a qualche altro peccato; se lo maltratta con improperii o maledizioni; se il marito percuote gravemente la moglie, o questa il marito. Son tenuti appresso alla società della vita, e quindi a coabitare insieme nella medesima casa e nel medesimo letto, quando un giusto e ragionevol motivo non gli dispensi. Imperocchè la generazion della prole, la conveniente educazione, ed istituzione della medesima, i servigi che debbono prestarsi l' un l' altro vicendevolmente i coniugati, ed altre siffatte cose al matrimonio di sua natura spettanti, senza di questa società non posson sussistere. Se il marito, a' cui si appartiene la elezione, cangia domicilio, o costretto dalla necessità, o pel maggior vantaggio della famiglia, la moglie è tenuta a seguirlo, mentre

1. Sess. 25. cap. 18.

a tali vicende si assoggettò quando con esso lui contrasse il matrimonio. In alcuni casi peraltro non è obbligata a seguirlo, specialmente se il marito cangi dimora per menar vita vagabonda, o per intraprendere senza veruna necessità viaggi lunghi, e disastrosi [1].

E' pur tenuto il marito ad alimentar la consorte; e ciò per giustizia se ha ricevuto, e se non ha ricevuta dote è tenuto ad alimentarla per li servigi che da essa riceve, e perchè spontaneamente assunse un tal peso. Oltre a ciò deve alla moglie cura, tutela e correzione, mentr' egli è capo e superiore della moglie. Questa poi deve al marito un' intera soggezione in tutte quelle cose, che riguardano la vita coniugale; gli deve pure obbedienza, perchè altrimenti sarebbe affatto frustanea ed inutile la superiorità del marito, se la moglie tenuta non fosse ad obbedirlo; e la potestà di regger la famiglia, che al marito compete non servirebbe a nulla, se la moglie potesse impunemente ricusare il di lui impero. Pecca pertanto la moglie ogniqualvolta ricusa di obbedire al marito, quando alla stessa comanda cose giuste e spettanti al buon governo della famiglia. E peccano ancor più gravemente quelle che insorgono contro i loro mariti per dominarli, ed assoggettarseli; se gli maltrattano con parole sdegnose perchè prorompano in bestemmie, imprecazioni ec. Non è però vietato loro il correggere talvolta con dolcezza i mariti, e resistere a' medesimi modestamente; ma osservino il prudente metodo di non mai correggere quand' i mariti sono in collera [2].

§. IV.

DEGLI OBBLIGHI SCAMBIEVOLI DE' SERVI, E DEI PADRONI.

400. Quali sono questi obblighi?

I padroni son tenuti a somministrare a' loro servi gli alimenti, cioè il vitto, il vestito, l' abitazione, e le altre cose necessarie alla vita a seconda del convenuto tra loro. Son tenuti inoltre ad averne cura nello spirituale, ad istruirli o per sè o per altri, badare alla loro educazione, ai loro costumi, ed anche riprenderli e correggerli quando lo richiegga il bisogno. I servi poi son tenuti a servire i loro padroni, a rispettarli ed obbedirli in tutte quelle cose, che non sono contrarie alle leggi o divine, od ecclesiastiche. In una pa-

1. Gerdil. Doveri 2. S. Agostino lib. 9 Confes.

rola sono tenuti ad impedire i peccati de' servi, come i Genitori quei de' figli: quindi è che s. Paolo dice: *Se alcuno non ha cura de' suoi, e massimamente di quelli della sua casa, egli ha rinnegata la fede ed è peggiore di un infedele* [1].

CAPO III.

DEL QUINTO PRECETTO.

401. Cos'è, e di quante sorta è l'omicidio?

L'omicidio è un'ingiusta uccisione dell'uomo fatta da altr'uomo, mentre se fosse fatta da se stesso direbbesi *suicidio.* Dicesi *ingiusta*, e quindi deliberata, e fatta indebitamente ed ingiustamente, sia per privata, sia per pubblica potestà; poichè anche i supremi Principi possono, abusandosi della loro autorità, con ingiusta uccisione, commettere un vero omicidio. Differisce poi, giusta s. Tommaso [2], l'omicidio dall'uccisione dell'uomo; perciocchè l'omicidio porta seco inseparabilmente la inordinazione, e non è mai lecito; quando l'uccidere un uomo qualche volta è lecito, come p. e. nella guerra giusta, o per difesa della propria vita, *cum moderamine* peraltro *inculpatae tutelae* e simili. Anzi siccome tutte le leggi permettono *vim vi repellere;* così molti col Cuniliati [3] e Giribaldo dicono lo stesso dell'uccisione per difesa della pudicizia; come pure al dire della probabilissima, e comune con s. Alfonso di chi ci ruba beni temporali (benchè per furto passati già in mano del ladro) di gran momento, come il necessario al proprio sostentamento, o in quantità arrecante a giudizio de' prudenti danno notabile, ed altronde irrecuperabile; ma è poi proposizione già condannata da Innoc. XI. il dire: *Posso ordinariamente uccidere il ladro per la conservazione d' una sola moneta di oro.* Quello poi, che a conservare la propria vita è lecito farsi da per noi, è anche lecito al dire del citato Giribaldo con molti altri, e del Liguori, farlo col mezzo de' servi, quand'anche si trattasse di difendere altri in circostanza di essere uccisi, quantunque l'innocente invaso volesse cedere alla sua vita, perchè dice s. Alfonso di tanto non è padrone; e perchè solo può cedere a' puri suoi diritti privati.

Non è illecita quindi la propria *indiretta* uccisione, quando la morte seguisse con giusta causa e senza intenderla,

1. I. a Timoteo cap. 5. v. 8.
2. Quodlib. 8. quaest. 14. ad 1.   3. De homic. cap. 2. § 2. n. 3.

come in chi giustamente incendiasse la nave, o la torre nemica; in chi andasse in faccia alle armi per salvare il prossimo, o si gettasse in pericolo di vita per evitare il peccato, o l'incendio, perchè l'uccisione in tal caso è puramente indiretta, nè a mezzi straordinàri lega il precetto affermativo di conservare la propria vita. In tal modo pensano i Dottori con s. Alfonso [1].

L'omicidio distinguesi in *semplice* e *qualificato* come v. g. d'un Sacerdote, di un genitore: in *latrocinio* ed è quando si ammazza alcuno per ispogliarlo; ed in *assassinio* che è quando alcuno prende in conduzione l'opera di chi ammazza o la dà; in *proditorio*, ossia commesso sotto specie, o apparenza di amicizia, e non *proditorio*, in *premeditato*, e non *premeditato*: altro poi è *volontario*, ed altro casuale. Il primo è quello che veramente è volontario in sè o nella sua causa; ed il *casuale* è quello, che succede a caso e senza intendersi o volersi: benchè i teologi talvolta lo confondono col *volontario in causa*, ed in tal caso distinguesi in *puro casuale*, che è quello successo per puro caso, ed in *misto* che è quello volontario in causa.

402. Quali per gius comune sono le pene spirituali contro di chi colpevolmente commette l'omicidio?

La irregolarità [2], che lega e chi lo commette e chi vi coopera: per chi poi col mezzo di assassini comanda, benchè senza effetto l'omicidio, e per chi tali assassini riceve, difende, od occulta, vi è la scomunica non riservata, e se fosse Chierico anche la deposizione dall'uffizio, benefizio ec.

CAPO IV.

DELL' ABORTO.

403. Cos'è l'aborto?

È un'espulsione del feto immaturo; e distinguesi in *animato*, ed *inanimato*, in *diretto*, e *indiretto*. L'*animato* è quello avente l'anima; l'*inanimato* viceversa. Il *diretto* è quello procurato con intenzione di aversi, o con mezzi di sua natura diretti a tal fine, come percuotere il ventre, lacerarsi l'utero e simili. L'*indiretto* è quello che segue senza i detti mezzi, nè con tale intenzione, come p. e. in chi per curare, somministrasse medicine, da cui ne seguisse per accidente o indirettamente l'aborto: onde in qualche caso

1. Lib. 3. n. 367. 2. V. il cap. *De cetero de Homicid.*

questo può esser lecito, e non solo quando il feto è inanimato, ma quando ancora è animato, v. g. se non vi fosse prudente speranza che potesse sopravvivere alla madre e ricevere l'acqua battesimale, e coll' indirettamente procurarlo si sperasse di preservare la madre; molto più che reputandosi la cosa dai Dottori con s. Alfonso [1] ed Antoine [2] mala intrinsecamente, non può aprirsi la madre viva per battezzare il feto, anzi quando il feto è inanimato, ed altronde pericola la vita della madre, gravi Dottori, presso il citato s. Alfonso, per la ragione di reputarsi il feto un aggressore della vita della madre, ammettono procurarlo non solo con mezzi diretti all'espulsione; ma anche con tal fine di espellerlo.

404. Quali sono le pene contro di chi procura l'aborto?

Nella presente disciplina chi scientemente procura l'aborto *animato* ed anche *inanimato* purchè seguito ne sia l'effetto, incorre primieramente tutte le pene annesse all'omicidio. E se questi fosse un Chierico resta privo d'ogni privilegio chiericale, degli uffizi, dignità, e benefizi ecclesiastici, e contrae inabilità a riceverne in avvenire; nè può esser promosso agli ordini sacri, od esercitare i già ricevuti. Se poi non son chierici contraggono una piena irregolarità. Queste pene estendonsi inoltre a tutte quelle persone, che danno o prendono pozioni atte ad impedire il concepimento del feto, ossia a procurare la sterilità, mentre ciò si oppone al fine inteso dalla natura, ed è annoverato tra' delitti di omicidio. Le suindicate pene, è cosa certa che non legano la paziente. perch' essa come apparisce dalla Bolla *Effraenatum* di Sisto V. non è espressa nella legge. Sì la scomunica incorsa per l'aborto, che la irregolarità contratta dai chierici per lo stesso delitto viene riservata al solo Pontefice, salvo, per la scomunica, il punto di morte.

TRATTATO SECONDO.

In cui si parla di alcuni precetti della Chiesa.

CAPO I.

DEL DIGIUNO.

405. Cos'è il digiuno, e di quante sorta?

Il digiuno è un astenersi da qualche cosa: e può distinguersi in digiuno *spirituale* ed è l'astinenza da' peccati, che

1. Lib. 6. n. 106. 2. De iust. p. 3 cap. 2 q. 4.

sempre obbliga tutti e per sempre. Altro è *naturale*, ed è un' astinenza da ogni cibo e bevanda, che obbliga i sani per ricevere la s. Eucaristia; altro è *morale* ed è una parsimonia nel bere e nel mangiare giusta le regole della temperanza; altro finalmente è *ecclesiastico* ed è un astenersi da certi cibi facendo nel giorno una sola refezione e questa nell' ora prescritta. E quest' ultimo, o sia l' ecclesiastico per gius comune è in precetto in tutti i giorni di quaresima, eccetto le Domeniche; nelle vigilie del Natale, Assunzione della Vergine, ed in tutte le feste de' Santi Apostoli, eccetto s. Giovanni, s. Giacomo, e Filippo; nelle quattro tempora, e per legittima consuetudine nella vigilia di Pentecoste, di s. Gio. Battista, di s. Lorenzo, e in quella di tutti i Santi. E cadendo le dette vigilie in Domenica si anticipano nel sabato. E lo stesso col Giribaldo inferiscono i Dottori doversi fare per commutazione dal Vescovo di qualunque vigilia cadente in qualche principale solennità della città, o Diocesi; molto più che Urbano VIII. con la sua Bolla *Cum evenire* impose che venendo la vigilia di s. Gio. Battista nel giorno del *Corpus Domini* si facesse nell' antecedente. Sicchè questo digiuno che nei giorni in cui viene ingiunto obbliga *sub gravi*[1], e perciò porta grave colpa benchè in grave materia si violasse solo col prender cibo a poco per volta, richiede tre cose cioè; 1, astenersi da certi cibi; 2, fare una sola refezione, cosa essenziale in modo che sebbene star possa il digiuno co' cibi proibiti, come quando ve n' è la dispensa, non può stare peraltro senza di questa condizione; 3, e detta refezione farsi all' ora prescritta. E però franto benchè colpatamente con la seconda refezione, siccome non è più osservabile a motivo che il digiuno ecclesiastico con più refezioni cessa di esistere; così per sè non si peccherebbe a riprender cibi purchè non fossero de' vietati come carni ec. giacchè essendo la legge di questi *negativa*, e sussistente anche indipendentemente dal digiuno, come lo è ne' Venerdì e Sabati; così sempre obbliga all' osservanza, eccetto nei digiuni per voto e simili, giacchè essendo il fatto voto vero digiuno, in niun conto può farsi dopo aver preso detti cibi o refezione, benchè senza colpa.

1. Come apparisce dalla 23. e 29. prop. cond. da Ales. VII.

§. I.

DELLA PRIMA CONDIZIONE DEL DIGIUNO.

406. Che cosa esige questa prima condizione?

Che non si usino cibi vietati, che nei venerdì e ne' sabati sono le carni, le uova e i latticini nella quaresima in forza di obbligatoria consuetudine. E dove questa è in vigore, deve osservarsi anche nei digiuni fra l'anno, purchè non siano per penitenza o per voto; giacchè in questi, benchè molti lo neghino, non v'è obbligo di astenersi nè dall' uova nè da' latticini se non è espresso, a motivo che l'astinenza da questi nasce solo dalla semplice consuetudine, che per essere atti di privati, non può darsi nelle penitenze, e nei voti. I detti cibi non possono poi usarsi, al dire de' Salmaticesi, nemmeno uniti e mescolati coi leciti, come p. e. il pane fatto con l'uova e simili; e neppure è lecito il far uso di latte. E compreso tra' detti cibi è pur l'uso di alcuni uccelli, qualora, come avverte il Lambertini [1], siano di quelli, che nascono in terra, ed in terra menan la vita; in dubbio poi stiasi alla consuetudine, la quale non esistendo, si osservi se sieno simili ai leciti, se meno nutritivi, e così si giudichino permessi o nò.

407. Essendo sotto grave colpa proibiti ne' digiuni i sin quì detti cibi, qual materia richiedesi per peccare mortalmente?

Varie sono su ciò le opinioni; mentre chi assegna la quantità maggiore d'un piccolo frusto; chi l'ottava parte di un'oncia, e chi mezz' oncia; ma il Gorizia dice esser piccola materia nell' uso delle carni ... *media uncia; in cibis vero esurialibus una, alterave uncia*· ed il p. Reinfestuel dice reputarsi lieve materia la quantità d'un oncia, o come *alcuni vogliono due oncie*, onde almeno fino ad un' oncia non può condannarsi di grave peccato.

ARTICOLO UNICO.

DELLE CAUSE PER USARE DEI DETTI CIBI.

408. Si danno cause per cui nei detti giorni si possano usar cibi proibiti, o vietati?

Sì, e riduconsi alle due seguenti cioè, alla *dispensa*, a cui s'unisce la legittima *consuetudine* per cui dove esiste è lecito al dire del Ferraris far uso *etiam sagimine, adipe an-*

1. De Synod. lib. 11. cap. 5. n. 9.

serum, *ac aliorum animalium*, *item sanguine animalium*, *forcimine etc.* [1] ed all'*impotenza:* e chi non è tenuto al digiuno può usarne anche fuori dell'unica refezione, per non avere circa a questi il dispensante fatte limitazioni.

E data la dispensa di usar carni con l'epiteto *salubri*, non dee condannarsi chi usa la porcina, a motivo di non potersi, come ben nota s. Alfonso [2], assolutamente dire insalubre; e perchè prescindendo da' malsani, è come costa dall'esperienza, comunemente salubre. La dispensa può darla il Papa per tutto il mondo, ed i Vescovi, e i Parrochi pe' loro sudditi; e dubitando della sufficienza di causa per dispensare possono dice il Roncaglia, *partim dispensare*, *et partim commutare in aliud pium opus* [3]; ma i Vescovi peraltro non possono, al dir della Bolla *Non ambigimus* di Benedetto XIV, dispensar nella quaresima con tutto il gregge, nè secondo la comuniore e più fondata, giusta la Bolla *Prodiit* del citato Pontefice, mutare nel carnevale la vigilia di s. Mattia. Posson pure come i Vescovi dispensare co' loro sudditi tutti i Superiori regolari, benchè locali, per essere i veri parrochi di essi; e perchè s. Pio V. con la Bolla *Romanus Pontifex* accordò loro tutto ciò che circa ad assolvere possono i Vescovi coi loro sudditi; e perchè la Bolla *Sacrae Religionis* di Giulio III. accordò assolutamente al Generale de' Gesuiti dispensare da sè o per altri co' propri sudditi intorno a' digiuni ed ai cibi proibiti; e perchè Clemente VII. concesse a' Superiori de' Minimi che *super ieiuniis de praecepto etiam quadragesimae ... dispensare possint per alius*.

409. Chi è dispensato ad usar carni, potrà nella medesima refezione mescolar cibi vietati, che sono il pesce insieme con la carne?

Ne' giorni di digiuno, come pure in tutti quelli benchè domenicali di quaresima non è lecito; nè tal dispensa esime dal digiuno, eccetto come dice il Ferraris se fosse data per debolezza di forze. Al contrario a chi è dispensato dalle carni in altri giorni fuor de' suddetti, come pure a chi ha causa esimente dalla legge di non usar carni, come i gravemente ammalati, gli aventi grave incomodo a non usarne e simili, non è illecito, come osserva il Bernardini, il mescolamento,

1. V. Ieiun. art. 1. n. 11. 2. Lib. 3.
3. Tract. 9. q. 2. cap 2. reg 4.

a motivo che le quattro Bolle [1] di Benedetto XIV. parlano solo de' dispensati *de utriusque Medici consilio*, cioè del confessore, e qualunque altro perito in ciò benchè non medico.

Per ragione poi dell'*impotenza* è lecito usar detti cibi quando non riuscisse astenersene senza grave incomodo, come p. e. al dire di Leandro, Roncaglia e Liguori, una donna gravida e avvogliata di carne con qualche pericolo, o debole, o avente bambino infermo; o in chi non avesse de' cibi permessi il necessario per alimentare sè e la famiglia, o domestici, o lavoranti, o in chi per la povertà dovesse stare per un tempo notabile senza condire gli erbaggi se non usasse lardo ec. anzi i Salmaticesi [2] ammettono il detto condimento assolutamente *si alii cibi praeter legumina, et olera non suppetant.* Così pure Sanchez, il Pasqualigo ed i citati Salmaticesi, erroneamente però, ammettono assolutamente i latticini a' lavoranti, mendicanti e viaggiatori non aventi altri companatici; ma s. Alfonso [3] in detta mancanza per un sòl giorno non l'accorda se non a persona che altrimenti non possa comodamente reficiarsi, o per più giorni non avesse che solo pane e legumi, al che non fosse assuefatta.

§. II.

DEL SECONDO REQUISITO DEL DIGIUNO.

410. Cosa esige questa seconda condizione, o requisito?

Che nei giorni di digiuno si faccia una sola refezione almeno moralmente continuata; cioè non interrotta senza causa per più di circa *un quarto d'ora* come tiene il Ferraris, o di *un quarto e mezzo*, o di *mezz'ora*, o di *un ora* come dice Silv. presso il Cuniliati, e con giusta causa non più di *una* o *due ore;* anzi è probabile al dire di s. Alfonso che il costretto ad interrompere prima di essersi cibato abbastanza, avendo intenzione di proseguire, ed in caso di grave incomodo, anche senza tale intenzione, possa continuare la refezione anche dopo molto tempo. E lo stesso Concina contro il Cuniliati, dice che col dismettere per breve tempo benchè con atto positivo di non rimangiare, non s'interrompe la detta refezione: così pure chi la mattina prendesse, specialmente a buona fede, una refezione non equivalente al pranzo, o come con la comune si esprime il Ferraris *modi-*

1. *Non Ambigimus. In Suprema. Libentissime e Si fraternitas.*
2. Tract. 23. cap. 2 n. 31. 3. Lib. 3. n. 1008.

cum ientaculum, all' ora debita può, al dire di Lessio, Layman; e Turrian. presso La Croix, pranzare, astenendosi nella sera dalla *colazione*.

Così pure, per la ragione di non esser cibi, non sono contro il precetto di detta refezione le *acetose*, *le limonate*, *le conserve*, il vino, il caffè, il the ec. e benchè prese in frode del digiuno non oltrepassano il veniale, perchè son tutte cose introdotte ad estinguer la sete, ed a semplice refrigerio, piuttosto che a nutrizione del corpo [1]. Non così però delle uve, pomi, cocomeri, melloni ec. benchè fuori del succo si sputasse il rimanente, giacchè al dire del Viva, Diana, e Salmaticesi è impossibile di non inghiottire qualche sostanza di vero cibo, anzi almeno moralmente si reputan cibo, e solo si esigerà per frangere il digiuno gravemente, che se ne prendano in maggior quantità. Nè lo frange la cioccolata di un' oncia e mezza per modo di bevanda, a motivo di esservene la consuetudine dichiarata lecita, al dire di più Dottori presso s. Alfonso: dai sommi Pontefici s. Pio V. Gregorio XIII. e Paolo V. e da Benedetto XIV. pure è favorita questa opinione, che probabilmente si può tenere, purchè una sola volta al giorno si prenda, e che nella quantità si stia piuttosto alla consuetudine delle persone probe [2].

411. Qual è la quantità, che nei cibi permessi e leciti presa in una o più volte si reputa materia grave contro il digiuno?

Alcuni dicono più di un' oncia, altri col Roncaglia più di un' oncia e mezza, e chi oltre il Viva, Leandro e Tamburino dice assolutamente che *due once son piccola quantità*, a motivo che siccome ott' once, ossia la quarta parte della cena, lieve materia si reputa nella colazione, così due once fuor della colazione; e Sporer dice mortale il prendere sopra le quattr' once.

ARTICOLO UNICO.

DELLA COLAZIONE VESPERTINA.

412. La colazione della sera si oppone all' unica refezione?

No certamente, perchè è ammessa dalla legittima consuetudine, e con legittima causa può farsi, dice il Liguori, anche in altro tempo fuor della sera. La *quantità* in detta colazione permessa è secondo alcuni della quarta parte d' una

1. Scavini. 2. Scavini.

cena, e secondo l'opinione di s. Alfonso di ott'once, *ita hodie usu recepta ... ut indistincte permittatur etiam iis, qui cum illa ad satietatem, reficiuntur*, ed anche più qualora per alcuna giustificante fatica, qualità di complessione ec. abbia alcuno bisogno di maggior nutrimento [1]; come pure nella vigilia del s. Natale per ragione della consuetudine se ne ammette il doppio. E tal quantità di pane ammettevano alcuni potersi anche cuocere, o come suol dirsi *in pancotto*; ma per essere in tal modo più nutritivo, la sentenza da tenersi con il Liguori, l'ammette solo nella quantità di *quattro*, o *cinque* once. Riguardo poi alla *qualità* de' cibi, tranne le carni le uova ec. Viva, Sporer, Elbel, Bonaccina ed altri presso il Liguori, dicono esser consuetudine di potersene mangiare come nel pranzo. E lo Scavini dice; che riguardo alla qualità de' cibi generalmente è da tenersi la consuetudine approvata de'luoghi, e la prassi degli uomini dotti e pii; che in simili casi e circostanze dobbiamo stimarla più degli argomenti d'una sottile raziocinazione. *Usus enim, qui coenulam induxit, illam moderari poterit.*

§. III.

DEL TERZO REQUISITO O CONDIZIONE DEL DIGIUNO.

413. Qual cosa esige questa condizione?

Che il pranzo, o la refezione si faccia verso il *mezzo giorno;* ma la dottrina giudicata probabiliore, e comuniore dai Salmaticesi e dal Ferraris, ed insegnata dal Roncaglia e molti altri è, che una tal condizione, perchè non molto sostanziale al digiuno, sia obbligatoria *sub levi*, perciò con ragionevol causa può non osservarsi, a motivo che non si viola la sostanza del digiuno. E per giusta causa s'intende qui un viaggio, il disimpegno di qualche grave affare o negozio, e lo studio v. g. d'una predica da farsi; in una parola scusa qualunque causa leggiera.

CAPO II.

DELLE CAUSE CHE SCUSANO DAL DIGIUNO.

414. Quali sono le cause che scusano dal digiuno?

La dispensa del Superiore come abbiam detto di sopra, l'età, l'impotenza sì fisica che morale, la fatica e la pietà.

1. Leandro dis. 4. q. 28. e 34.

§. I.

DELLA PRIMA CAUSA SCUSANTE DAL DIGIUNO.

415. Chi è esente dal digiuno ecclesiastico per ragione dell' età?

Per ragione dell' età secondo la prassi della Chiesa, e la comune de' Teologi con s. Tommaso, sono scusati ed esenti tutti coloro che non hanno ancora compiti gli anni *ventuno*, come pure i vecchi aventi anni 60. incominciati, o come altri vogliono compiti, e le donne di 50. qualora però si dubiti della robustezza delle loro forze.

416. Dunque la sola età non iscusa i vecchi dal digiuno?

Lo dicono molti nel caso che siano certamente robusti, per la ragione che essendo tali, non si reputano vecchi, e perchè essendo assoluta e certa la legge, la sola controversa opinione de' teologi non gli può esimere; ma un' altra opinione, da s. Alfonso detta *non meno probabile*, e dal Roncaglia *sicura*, gli esime assolutamente sì dai digiuni ecclesiastici, che da quelli di Regola e di voto, purchè questi ultimi non sieno sino alla morte; e la ragione si è 1, perchè le dette persone per la diminuzione di forze e di calore, effetti di quella età, abbisognano di cibo più frequente: 2, perchè perdute o sminuite le forze più non le riacquistano; 3, perchè essendo dubbio se la legge si estenda a tali persone, il possesso non istà per essa, ma per la libertà.

§. II.

DELLA SECONDA CAUSA SCUSANTE DAL DIGIUNO O SIA DELL' IMPOTENZA.

417. Chi è esente dal digiuno per questa causa?

Siccome questa legge è umana, così è esente dall' osservanza del digiuno chiunque non può farlo senza grave incomodo. Laonde per questo capo sono esenti, al dir de' Dottori con s. Alfonso, le donne gravide o lattanti, i coniugi se per causa del digiuno divenissero impotenti *a rendere il debito;* gl' infermi benchè avessero solo ragione probabile d'incorrere a causa del digiuno grave incomodo, i febbricitanti di febbre benchè terzana, o quartana o immediatamente guariti da essa, i deboli che non posson pigliare in una sola volta il sufficiente alimento; i poveri che non hanno sufficiente roba per una congrua refezione; i non aventi che pane e legumi od erbe; chi ne riportasse un grave dolor di capo;

chi non potesse riscaldarsi nella notte, o nella stessa non potesse dormire per un tempo notabile; come pure al dire del Concina [1] con la comune presso il Liguori, i soldati *sive in castris sint*, *sive in statione*.

§. III.

DELLA TERZA CAUSA SCUSANTE DAL DIGIUNO

O SIA DELLA FATICA EC.

418. Chi è esente dal digiuno per questa causa della fatica? Tutti quelli che non solo per uffizio o per bisogno, ma eziandio senza, esercitano benchè per carità o per divozione opere od arti laboriose e incompatibili o di grave incomodo col digiuno; come gli zappatori, agricoltori, scarpellini, vasai, tintori, facchini, cocchieri, marinai che stanno al remo, i legnaioli, i fabbri, i tessitori di lana, i muratori, i corrieri, i calzolai, i cuochi che lavorano quasi a giornata, i torcolieri, i rigattieri che sempre girano per la città, chi adorna Chiese portando scale ec. i viaggianti a piedi per la maggior parte del giorno, o almeno per 12, o 15 miglia come dicono i Salmaticesi, Palao, Viva ed altri.

Così pure, al dire della probabile con s. Alfonso, sono esenti i servi che *iugiter per diem inserviunt ambulantes ad emendum*, *ad comitandum*, *ad literas ferendas*: e per lo stesso motivo, al dire di Leandro, anche i questuanti per i Regolari, ed i servienti agl' infermi: così pure la comune con s. Alfonso esime i *Predicatori* quotidiani, come pure al dire del Roncaglia, Palao, e Salmaticesi, i *confessori* che confessano per sette, o ott' ore.

Laonde tutti questi e simili, lavorando non per *due* o *tre* ore, ma per la maggior parte del giorno, sono esenti dal digiuno, benchè stessero un giorno o due senza lavorare. E sebbene un' opinione dica, che costando ad alcuno de' sin qui detti non essergli per tali gravi fatiche il digiuno di grave incomodo, debba digiunare, perchè in tal caso non è esente dalla legge; un' altra opinione, riportata anche dallo Scavini, per la ragione della universale consuetudine, che non riguarda i casi accidentali e particolari li esime; e s. Alfonso dice, che in pratica appena uno sen troverà che da' simili lavori non s' indebolisca gravemente. Al contrario per se non sono esenti dal digiuno i barbieri, i pittori, gli scritturali,

[1] Dist. 2. cap. 24. n. 9

i notari, i predicatori non quotidiani, gli studenti, gli avvocati, i giudici i medici ec. nè le serve che fanno lievi servigi di casa e simili, se non quando la loro fatica unita con altre circostanze di debolezza, ecccessivo tempo e simili, renda loro il digiuno di grave incomodo.

TRATTATO TERZO.

In cui si parla dello stato Religioso e delle obbligazioni di esso.

CAPO I.

DELLO STATO RELIGIOSO.

419. Cos'è lo stato religioso?

È uno stabile istituto di vita, approvato dalla Chiesa, e tendente alla perfezione col mezzo de' voti almeno semplici di castità, povertà e obbedienza; onde le dette tre cose ne sono l'essenza in modo indispensabile, cosicchè un religioso assunto al cardinalato, o alla dignità vescovile cessa affatto di essere Religioso, e sempre resta legato non dalla regola, ma dai tre voti della regola, in modo però compossibile [1].

420. In che consiste il detto del Religioso di tendere alla perfezione?

In dovere oltre il prescritto agli altri cristiani, osservare sotto *grave colpa* il gravemente prescrittogli dal proprio *Istituto*, e *sotto lieve* il prescrittogli sotto colpa leggiera, che per gli altri sarebbe al più di semplice consiglio; onde contro l'obbligo grave di tendere alla perfezione il religioso manca solo col trasgredire cose a cui è tenuto *sub gravi*, e contro il leggiero col trasgredir cose alle quali è tenuto *sub levi.* Ma questa non tendenza alla perfezione non forma peccato diverso dalla trasgressione della cosa trasgredita; poichè, siccome un sol peccato fa un cristiano che in grave od in lieve materia trasgredisce la divina legge nonostante che anch' esso abbia obbligo di tendere alla perfezione *siate perfetti*, così il religioso: e s. Tommaso dice, che non è trasgressore del precetto chi *non attingit ad medios perfectionis gradus, dummodo attingat ad infimum*. E siccome col fare od omettere un cristiano cose non obbligatorie a colpa niente affatto (prescindendo dalle circostanze, o dal fare l'atto totalmente indifferente) peccherebbe contro il suo ob-

1. S. Tommaso 2. 2. quaest. 185. ad 8.

bligo *siate perfetti;* così anche al dire del Salesio neppure il religioso col trasgredire regole o statuti non obbliganti a colpa; anzi se lo facesse per fine onesto l'agito, al dir dei Dottori e s. Tommaso col Palao e Leandro, sarebbe virtuoso, quantunque meno buono della osservanza della regola o statuto: molto più che s. Tommaso dice, che la perfezione consiste in osservare ciò che è di precetto; ed è certo al dir de' teologi col Giribaldo che anche il veniale *sine lege et praecepto stare non potest* [1].

421. Quali sono le condizioni essenziali a divenire religioso?

Per divenire religioso bisogna 1, aver le qualità richieste dalla Chiesa, o dalla Religione pel valore della professione, come p. e. l'età di sedici anni compiti richiesta dal Tridentino; osservato il modo e il tempo prescritto pel valido Noviziato ec. a cui non osta, come rilevasi dal *C. Sicut. de Regular.* e al dire de' Dottori col Reinfestuel, lo stare con permesso fuor di convento, a motivo di esservi moralmente. 2, ricercasi il debito consenso sì per parte del profitente che della Religione, da cui dopo la professione non può senza speciale pontificio permesso passare ad altra Religione. 3, richiedesi che la professione sia fatta liberamente ossia senza timore grave, incusso *ad hoc*, da causa estrinseca, libera, ingiustamente, e senza errore circa la sostanza, la quale solamente, al dir de' Dottori con s. Alfonso, rende nulli i voti solenni.

§. I.
DEL VOTO DI OBBEDIENZA.

422. A quali cose è tenuto il religioso pel detto voto, che fra i tre è il principale?

Ad obbedire a tuttociò che il superiore direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente gli comanda, secondo la Regola e le costituzioni dell'ordine. Laonde per la ragione di non estendersi a tanto il fatto voto, tenuto non sarebbe ad obbedire se il Superiore comandassegli cose o *contro la regola* senza averne giusto motivo e facolta di dispensarne, o *sopra la regola*, cioè più ardue delle prescritte dalla regola neppure implicitamente, o *sotto la regola*, cioè vane o più larghe di quelle, che prescrive o concede la re-

1. De matrim. cap. 5. n. 22.

gola; e però obbedendo in queste e simili cose, l'obbedienza dicesi di *perfezione*, a differenza delle sopra dette in cui appellasi di *necessità*.

423. Che peccato è il disobbedire nelle cose di *necessità?*

Se la materia è grave, ed insieme con termini indicanti grave precetto e. g. *in virtù di santa obbedienza*, *dello Spirito Santo ec.* è stata imposta dal Superiore si pecca mortalmente, non contro l'obbedienza, come pensa il Liguori, a motivo che questa virtù *per se* forma grave malizia speciale sol quando è violata per formale disprezzo, ma solo al dire di s. Tommaso col Roncaglia contro la religione per la violazione del voto. Per l'incapacità per altro di far leggi spirituali, e comandare in virtù di s. obbedienza è molto controverso presso Mazzotta se le Superiore religiose possano così comandare; anzi Roncaglia tiene assolutamente che non possono, e però i loro precetti obbligano solo secondo la qualità, quantità, o la natura della cosa che comandano.

Se poi la materia è lieve o se grave è imposta solo con termini non indicanti grave precetto, come al dire di Sanchez, Vasquez e Suarez presso il Liguori [1] *voglio*, *comando*, *intimo ec.* si pecca venialmente; e *per se*, al dire del citato Liguori e Leandro, niente affatto si pecca se il Superiore semplicemente consigli o manifesti il suo volere; onde bene a proposito dice qui il Cuniliati che più ci vuole per ledere l'obbedienza che ad esercitarla, a motivo che per peccare contro di essa bisogna che esista il vero precetto, e per esercitarla basta solo conoscere la volontà del Superiore. Qui poi notisi esser comune, al dire del Ferraris, che il Superiore maggiore con giusta causa, può esimere un suddito dalla giurisdizione dell'inferiore.

§. II.

DEL VOTO DI POVERTÀ.

424. A quali cose è tenuto il Religioso per questo voto solenne, giacchè il semplice, meno l'uso senza dipendenza, accorda [2] ritener delle robe il dominio, e può aver per oggetto anche il solo non tenere, nè cercare cose superflue?

È tenuto a non potere avere non in *comune*, giacchè questo è proibito dal Tridentino [3] a' soli francescani, ma in

1. Lib. 4. n. 38. 2. Suarez *de relig.* tom. 3. lib. 8. cap. 7. n. 7.
3. Sess. 25. cap. 3.

particolare niun dominio, nè gius di beni temporali, nè uso di essi senza dipendenza dal Superiore; onde prescindendo da speciali costituzioni, secondo la probabiliore e comunissima presso il Liguori non cadono sotto tal voto i manoscritti, i lavori di mano ec. per non esser beni temporali, ma quasi spirituali. Inoltre lo stesso Tridentino dice [1]: che a niuno dei Regolari tanto uomini quanto donne sia lecito possedere, o tener beni immobili o mobili siano di qualsivoglia qualità, anche acquistati da loro in qualsivoglia maniera, come proprii, oppure a nome del Convento; ma tosto si consegnino al Superiore e s'incorporino al Convento. Nè da quì innanzi sia lecito a' Superiori di concedere beni stabili ad alcun regolare, eccetto gli uffiziali, anche ad usofrutto, od uso, amministrazione, o commenda. In tal maniera poi i Superiori permettano l'uso delle cose mobili, che la loro suppellettile convenga allo stato di povertà che hanno professato: e niente in essa vi sia di superfluo; niente pure si neghi loro, che sia necessario. E solamente una dichiarazione del Concilio presso Benedetto XIV. [2] e presso il Giraldi dispone che il Superiore, di tale acquisto prima debba avere riguardo alle necessità e bisogni *illius cuius opera, et contemplatione partum fuerit; et reliquum in totius Monasterii usum convertere.*

Sicchè il solenne voto di povertà ha per costitutivo l'esclusione d'ogni dominio e gius de' beni temporali, ed ammette solo l'uso con dipendenza del Superiore almeno locale, che per le monache a sè soggette, oltre la Superiora, è anche l'Ordinario: e dalle surriferite leggi s'impone di più nell'uso delle robe *moderazione* a seconda dello stato della povertà professata. E però in due modi può contro la povertà mancare il Religioso; cioè 1, coll'aver dominio de' beni temporali od usarne indipendentemente, e ciò si oppone anche al voto: 2, con l'eccesso o superfluità nell'uso benchè dipendente e senza dominio: e ciò tutto è contrario alle dette leggi. Superfluo poi reputasi al dire del Potestà quel che non è *necessario*, nè *utile*, nè *onesto* al Religioso, se vi manchi in grave materia; ma nell'uso dipendentemente, per esser la materia grave bisogna e si esige, al dir della comune col Corduba, che l'eccesso, o la superfluità sia tale e tanta che leda la professata povertà *enormemente*; molto più che come

1. Session. 25. cap. 2. 2. De Synod. lib. 13. cap. 12. n. 26.

nota il Suarez l'abbondanza delle cose, secluso ogni gius proprio e rigoroso, non fa propriamente l'uomo ricco. E qui notisi che prescindendo anche dall'opinione di gravi Dottori presso s. Alfonso i quali tengono contro tanti che tutte le surriferite leggi del Tridentino e di Papi posteriori siano non già un nuovo gius, ma una spiegazione dell'antico, che solo esigeva non aversi dal Religioso gius su i beni temporali nè uso indipendente, molti Dottori ed il citato s. Alfonso per ragione della consuetudine e della professione con tal uso fatta, crede probabiliore potersi dal religioso con dipendenza dal Superiore aver l'uso di beni si mobili che immobili *ut sibi provideat ad usos necessarios*, *vel honestos*, e in simil modo anche tutte le sue sostanze.

425. Qual materia ritenuta od usata dal religioso con dominio o senza dipendenza, sarà grave?

Prescindendo da chi falsamente dice non darsi in ciò parvità di materia, chi assegna un *giulio* o *paolo*, chi *due*, chi *tre*, chi il richiesto per essere grave il furto; chi *quattro giuli;* chi col Roderico e Soto *duos aureos* la cui minor valuta nella Spagna è di 26. reali; chi col Suarez ciò che in ordine al Divin culto viola gravemente la promessa fatta col voto; e di promesse parlando Lessio dice: che molto maggior materia che nel furto ricercasi nella promessa; *unde si furtum unius aurei est peccatum mortale*, *requiruntur plures aurei ut promissio obliget sub gravi;* chi finalmente col De Lugo dice che la vera e prudente regola per fissarsi la gravità della materia in genere di proprietà è la seguente cioè: la gravezza del danno che alla Religione arreca l'atto proprietario congiunto coll'essere i Superiori ragionevolmente contrari.

426. Per detto uso con dipendenza intendesi la licenza espressa o tacita, oppure anche la prudentemente presunta?

Ottima è l'espressa o tacita, ma benchè sia pericolosa basta anche la presunta; si perchè oltre agendo si opera con dipendenza; si perchè Sanchez, Sporer, il Suarez ed altri Dottori dicono esser questa dottrina di tutti e il p. Antonio dallo Spirito Santo ed il citato Suarez dice esser ciò vero anche nel caso che la regola o statuti esigessero l'espressa, giacchè agendosi così sempre con dipendenza, lesa sarebbe l'ubbidienza a dette leggi, ma non la povertà; e data la

licenza generale, col mutarsi il Superiore per se non cessa, perchè è grazia fatta.

427. Le Bolle *Religiosae Congr.* di Clemente VIII. e *Nuper a etc.* di Urbano VIII. col proibire a' Religiosi a motivo *de' gravi incomodi* e *mali* di far doni, cosa inibiscono?

Eccetto i doni *causa virtutis etc.* fatti con licenza del Superiore, inibiscono i doni rigorosamente tali; e dicono non potersi assolvere chi così ha ricevuto una somma maggiore di 10. scudi se prima non li restituisce; onde non comprendono al dire di s. Alfonso Felice Potestà ed altri, ciò che non è rigorosamente tale, come limosine ec. ed il citato Liguori per la ragione di essere i doni remuneratorii quasi sodisfazioni di debiti, ammette con benignità al religioso delle cose concesse a suo uso farne doni remuneratorii anche senza licenza *usque ad excessum quartae partis* del debito rigoroso, ossia del rigorosamente dovuto per rimunerazione: e moltissimi presso il Ferraris con licenza almeno tacita ec. accordano lasciare ai parenti i frutti del *livello*, purchè non sia in gran somma; e la loro ragione è perchè qui non hanno luogo i danni del Monastero intesi dalle citate Bolle; e perchè così promuovesi la frugalità e il risparmio nelle persone religiose. E quì notisi il detto dell' Autentica *Humilem.* 7. *C. de Incest. Nupt.* cioè che il povero non è per sè persona vile ed abietta, ma solo i cattivi sono tali; nè le ricchezze fanno nobili, ma la commendazione della vita.

§. III.

DEL VOTO DI CASTITÀ.

428. Cosa impone al religioso il voto di castità?

Impone doversi anche per vincolo di religione astenere da ogni volontario disonesto diletto sì interno che esterno. Le leggi appresso poste dalla Chiesa per custodia di questo voto, oltre la clausura rapporto a' Religiosi la Bolla *Nullus* di Clemente VIII. esige ogni volta per uscire del convento o monastero la licenza del Superiore; e benchè al dire della comune con lo Sporer non sia grave l' uscire di giorno una volta, o un' altra senza la detta licenza, grave però è di sua natura, al dir della comune col Reinfestuel, questo precetto benchè si andasse a' Superiori maggiori, qualora però come avverte il Lambertini ciò fosse senza grave causa.

La detta clausura poi per gius comune confermato dalla

Bolla *Regularis* di Benedetto XIV. comprende solo al dire del cap. 20. *Pervenit* 18. 2. e delle due Bolle *Regularium* e *Decet* di s. Pio V. *domos et Monasteria ;* onde circa il rimanente dipende da speciali disposizioni e consuetudini; e però il Santoro ne' suoi commenti, ed il Cuniliati ed i Salmaticesi dicono che dove la clausura non esiste per gius comune, i Superiori con causa possono togliere la esistente per gius speciale.

In ordine poi alle Monache il paragrafo 2 della Bolla *Decori* di s. Pio V. oltre i cooperatori ec. assoggetta alla papale scomunica anche esse che uscissero in grave materia, ossia al dire di Sporer oltre *ad duos pedes* senza grave causa e licenza papale come col Ferraris e Benedetto XIV. appresso diremo; e cessata detta causa v. g. la malattia e simili, devono rientrar subito moralmente, ossia come dice il Liguori dopo uno, o due mesi. Inoltre il paragr. 1, e 2. della Bolla *Dubiis* di Gregorio XIII. dispone che i prelati sì secolari che regolari ai quali in qualunque maniera incombe la cura dei monasteri delle Monache in vigore del loro ufficio possono entrarvi solo come parla la citata Bolla nei casi di necessità da pochi dei più probi e religiosi, altrimenti: *decernimus qui Pontificalis dignitatis fuerint, eo ipso prima vice qua contrafecerint ingressu Ecclesiae interdictos ; pro secunda a munere Pontificali, et a divinis suspensos, ac deinceps ipso facto absque alia declaratione excommunicationi subiacere.* Anzi dalla posteriore Bolla *Felici* di Alessandro VII. ai Superiori regolari dentro l' Italia e isole adiacenti, l' entrare nei Monasteri a loro soggetti è ristretto ad una volta l' anno *ex causa visitationis localis* con due compagni se sono Generali e con uno se sono inferiori; e per entrarvi più volte esigesi che vi sia il Vescovo o persona specialmente deputata da esso. E circa i confessori regolari benchè straordinari, dispone che non possano entrare nella clausura se non per amministrare i Sacramenti della Penitenza, della Eucaristia o estrema Unzione, come pure a raccomandar l' anima, ma sempre peraltro col compagno. Dispone pure che niuno fuor del confessore o compagno pernotti nell' abitazione del confessore, e che questa non debba essere nè *contigua* nè *vicina* al Monastero ; e chiunque, prescindendo da legittima contraria consuetudine presumerà in contrario in alcuna delle cose sin quì dette *ipso facto* incorra

nella pena della scomunica, e della privazione di tutti gli uffizi già ottenuti, e della perpetua inabilità di ottenerne in appresso, e della privazione di voce attiva e passiva.

Parimente eccetto il Superior locale a cui incombe la cura del Monastero, come pure i Visitatori ed il confessore benchè straordinario, a tutti i Religiosi da varii decreti presso il Ferraris, è proibito parlare anche per *breve tempo* senza licenza del Vescovo sì con le Monache, che sieno però di clausura, che con altre persone ivi dimoranti. Pel detto *breve tempo* poi al dire di alcuni reputasi solo quello di *due parole*, d'un *Miserere* o poco più al dire di altri; di *un quarto d'ora* col Mazzotta. E secondo la Bolla *Romanus Pontifex* di Clemente XII. vi è papale scomunica e privazione degli uffizi ec. per li regolari che vi mancassero sotto pretesto di privilegi ivi rivocati; ma, eccetto la città di Roma, dov'è specialmente victato dalla Bolla *Sacrosancti* di Alessandro VII. nove Dottori presso il Liguori tengono lecito parlare con la Superiora: sì perchè *in odiosis* non viene sotto il nome di Monache; si perchè ove la legge ha voluto ciò escludere come in Roma, l'ha espresso. Al contrario, tranne speciali leggi sinodali, e prescindendo, dalle legittime contrarie consuetudini, grave non è per li non regolari parlare una volta od un'altra con le Monache, a motivo che riguardo a questi è proibito solo la frequenza, ed il solo ingresso o accesso [1]. E' poi massima al dire di Benedetto XIV. che il confessore ordinario delle Monache soggette ai Regolari sia regolare, e secolare quello delle soggette al Vescovo; onde ad esserne il Regolare esigesi papale dispensa, quale però non si richiede ad essere straordinario; e lo straordinario al dire del Tridentino [2] per *due* o *tre* volte all'anno e per un tempo ad arbitrio dell'Ordinario deve darsi alle monache benchè soggette ai Regolari, circa al quale la Bolla *Pastoralis* richiede che almeno una volta se le dia secolare, o di diverso ordine. E siccome quando vi è lo straordinario deve assentarsi l'ordinario; così esso deve *ascoltare le confessioni di tutte*, cioè delle Monache e delle altre persone dimoranti con esse; benchè a tutto questo le stesse adempiano col solo presentarsi. E soggiunge la citata Bolla che l'Ordinario per giusto motivo può accordarlo anche a monache particolari, ed esorta

1 Trid. Sess. 25. cap 5 2 Ses. 25. cap. 10.

a dar lo straordinario anche alle persone di qualunque conservatorio avente il confessore fisso ordinario; ed essendo alcuno stato approvato benchè straordinario per le Monache, può da queste al dire d' una dichiarazione presso il Ferraris essere eletto in caso di avere alcuna di esse facoltà dalla Penitenzieria, di confessarsi da uno approvato dall' Ordinario, purchè da questi non sia positivamente riprovato. I detti confessori poi e Cappellani possono al dire del Cavalieri col Messale romano dir la Messa propria della Chiesa; ma non già l' ufficio divino checchè ne dica in contrario il p. Ferraris.

CAPO II.

DELLE PENE CONTRO I VIOLANTI LA CLAUSURA DEI MONASTERI.

§. I.

DELLE PENE CONTRO LE DONNE CHE VIOLANO LA CLAUSURA DE' CONVENTI DEI RELIGIOSI.

429. Quali sono queste pene?

La papale scomunica contro qualunque donna, che ardisca entrarvi. Da ciò peraltro sono esenti, al dire di s. Alfonso, le Imperatrici, e le Regine con l' onesta loro comitiva; e secondo la prassi anche le Duchesse, Principesse e Contesse assolute. Privazione degli uffizi aventi giurisdizione, inabilità sì ad essi che ad altri, e sospensione a Divinis contro qualunque Superiore e Religioso che presuma di ammettere e introdurvi donne: il che tutto rilevasi anche da una Dichiaraz. della Cong. de Vescovi e Reg. distesa nella Cronologia serafica, che dice: non esser lecito introdurle, nè sotto pretesto di consuetudine, o di qualche servizio da prestarsi, sotto le pene comminate contro i violanti la clausura. Qui poi è da notarsi che secondo le Bolle *Regularium* di s. Pio V. e *Ubi gratiae* di Greg. XIII. è inflitta papale scomunica sì contro le donne che entrano, che contro i soli Superiori che ve le introducono: e sebbene tali Bolle parlino espressamente e solo di quei che lo fanno *sotto pretesto dei privilegi;* ciò nonostante molti Dottori presso il Ferraris ed il p. Tesauro vi vogliono la scom. assolutamente: 1, perchè tale è lo stile della Curia; 2, perchè una dichiarazione della cong. de' Vescovi e Regol. dice assolutamente: *entrandovi le donne siano scomunicate e i frati introducendole incorrano nella scomunica riservata al Papa.* Ma la comunissima dei

Dottori col Giballin. ciò negano 1, perchè tali Bolle parlano solo ed espressamente dell' ingresso ec. *sotto pretesto de' privilegi*, e lo stile della curia, dice il Potestà fa legge, quando la legge è oscura, non già quand' è chiara come nel caso presente; 2, perchè la detta dichiaraz. non essendo pubblicata, ma annunziata al Commissario generale dei Minori dal Cardinal Mattei allora Protettore di tal Ordine, non ha forza di legge.

§. II.

DELLE PENE CONTRO I VIOLANTI LA CLAUSURA DELLE MONACHE BENCHÈ SENZA PRETESTO DI PRIVILEGI.

430. Quali sono queste pene?

Sono 1, scomunica non riservata inflitta dal Tridentino contro qualunque persona di qualsisia età ec. che vi entri senza licenza iniscritto o del Vescovo, o del Superiore; ma in forza di posteriori leggi non può adesso il Superiore regolare dar licenza di entrar ne' Monasteri benchè a sè soggetti; e basta perciò e si esige quella del Vescovo, al quale poi più non appartiene il dar licenza riguardo all' uscir le monache, bensì al Papa. 2, scomunica, riservata dentro l' Italia e fuori di Roma, contro chi vi entra per fine libidinoso, la quale al dire del Lambertini, lega pure i Superiori che così ammettono.

Dalla Bolla poi *Ubi gratiae* di Greg. XIII. e da quella *Monialium quieti* di s. Pio V. è inflitta papale scomunica sì contro qualunque persona secolare entrante, che contro le Superiore che le introducono, con di più per queste anche la privazione delli uffici ec. e sebbene tali Bolle parlino solo ed espressamente di que' che lo fanno sotto pretesto di privilegi; ciò nonostante il Ferraris [1] ed altri pongono tali pene assolutamente per esservene una dichiarazione di Greg. XIII. Di più dice che tali pene abbian luogo anche con l' introdurvi bambini e bambine. Ma le ragioni in contrario addotte e la probabiliore con s. Alfonso [2] insegna l' opposto, e la cit. Dichiarazione oltre al non esser certa, non è pubblicata com' è necessario. E circa i bambini e bambine lo stesso Giraldi dice che Reinf. e la comuniore de' Dottori nega che vi abbian luogo tali pene; e il Lambertini essendo Vescovo di Bologna

1. V. Monial art. 3 n. 49. 2. Lib. 7. n. 222.

proibì tale ingresso, il che avrebb'egli fatto invano, se già sotto scomunica era proibito.

CAPO III.

NOTIZIE GENERALI INTORNO AI PRIVILEGI DE' REGOLARI.

431. Di quante specie sono tali privilegi?

Son *Bollati*, ossia concessi per autentica scrittura; e di *viva voce*, ossia non scritti autenticamente, e però detti anche *vivae vocis oracula*.

§. I.

DE' PRIVILEGI BOLLATI.

432. Non dandosi intorno a questi alcuna difficoltà a motivo di costare dalle respettive Bolle ec. cosa indicano le clausole *dummodo sint in usu... dummodo sacris Canonibus et decretis Concilii Trid. non adversentur*, che molte volte trovansi nelle Bolle confermatorie di tali privilegi?

La prima di tali limitazioni indica solo al dir della comune col Ferraris che il Papa non intende rivalidare i privilegi non più esistenti, e cessati per non usarne ec. Ma siccome la comune col Roncaglia, Salmaticesi ed altri insegna che mai col non usarne si perdono i privilegi graziosi de' Regolari, e di rado gli stessi onerosi, e di loro natura al terzo pregiudicevoli, a motivo di non darsi contro prescrizione; così tal clausola dice Reif. *fere nunquam in aliquo obsistit privilegiis Regularium;* molto più che una Bolla di Greg. XV. presso il Pasqualigo [1] li confermò senza niuna delle dette limitazioni.

La seconda indica solo di non confermare i privilegi contrari a' canoni, o leggi della Sessione 25, del Tridentino, in cui espressamente parlasi dei Regolari, come pure delle altre sessioni qualora però in queste vi sia la clausola *non obstantibus privilegiis etc.* giacchè non parlandosi in queste de' religiosi, nè esprimendosi la detta clausola *non obstantibus* espressamente, non rimarrebbero tolti i loro privilegi; così la probabilissima col Reinfestuel, il quale prova non essere a ciò contraria la Bolla *In principiis* di Pio IV. che a prima vista parrebbe contraria [2]; e così rilevasi anche dalla prop. 36 condan. da Alessandro VII. *I Regolari posson servirsi nel fòro della coscienza de' loro privilegi, che sono*

1. *De Missa*. quaest. 476. n. 4.
2. V. anche il Lambertini *Notif.* 23. n. 8.

espressamente rivocati dal Conc. di Trento, giacchè tal condanna vietando solamente l'uso de' revocati espressamente, eccettua gli altri espressamente non rivocati.

§. II.

DE' PRIVILEGI NON BOLLATI, OSSIA DEGLI ORACOLI DI VIVA VOCE.

433. Essendo su tali privilegi moltissime le difficoltà, quali saranno le regole da tenersi?

Le quattro seguenti cioè 1, non sono rivocati al dir dei Dottori co' Salmaticesi quelli che sono mere dichiarazioni de' Pontificii Decreti o del Trid. a favor de' Regolari, perchè la dichiarazione non è privilegio, nè indulto: neppur sono rivocate le indulgenze concesse a viva voce, perchè *in odiosis* com'è la revoca, non si comprendono esse per esser limosine spirituali piuttosto che privilegi; nè gli accordati dopo tali revoche, nè i concessi da altri fuor della Sede Apostolica, a motivo che di questi non parlan le revoche fatte; nè al dire del La Croix i concessi a' Cappuccini, per aver così dichiarato Urbano VIII. 2, Non sono rivocati i testificati, autenticati, o spediti da qualche Uffiziale del Papa *quoad ea quae ad cuiuslibet eorum officium, seu munus quo funguntur, pertinet* [1] eccetto gli espressi nella regola seguente. 3, La Bolla *Romanus Pontifex* di Clemente XII. rivocò tutti i privilegi non solo ai Regolari, ma pure ai secolari concessi, non solo a viva voce, ma eziandio per particolari Rescritti, benchè firmati da Uffiziali pontificii, ma solo circa le cose seguenti cioè 1, circa al confessare senza la facoltà del legittimo ordinario; 2, circa lo assolvere da' casi e censure riservate; 3, circa lo esimere dal fare le debite denunzie; 4, circa il commutare, o dispensare da' giuramenti, voti, irregolarità, matrimoniali impedimenti dirimenti, convalidazione di Benefizi, e composizioni di frutti da essi mal percepiti; 5, circa il celebrare in Altare portatile, o fuori del debito tempo, o luogo, e di non osservare il prescritto circa la celebrazione della Messa, o amministrazione della Eucaristia; 6, circa il dispensare, o commutare il divino ufficio, o dal dirlo fuori del tempo dalla Chiesa stabilito; 7, circa gl' indulti de' Regolari lesivi della povertà, o contrari alla regolare osservanza ec. 8, circa il potere i Regolari parlare

1. Le son parole della Bulla *Alias* di Urbano VIII. §. 3.

senza licenza con le Monache benchè parenti, e con altre persone dimoranti entro la clausura; 9, circa il poter partecipare ad altri alcuno dei sin qui detti indulti, facoltà e grazie. Ma al §. 3. della stessa Bolla soggiunge che non intende di rivocare i sopraddetti indulti facoltà e grazie, *quae per quasvis literas Apostolicas, etiam in simili forma Brevis, expeditas, vel rescripta a sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium etc. concessa fuerint, seu emanaverint, quae salva ac firma remanere volumus.* 4, eccetto tutto il sin qui detto, circa gli altri oracoli di viva voce un' opinione da' Salmaticesi giudicata probabile al pari dell' opposta, e dal Cavalieri probabiliore, tiene che sieno sempre in vigore, perchè essendo stati confermati dalle Bolle *Etsi Mendicantium* di s. Pio V. *Ratio* di Clemente VIII. e da altre ancora divennero perciò privilegi bollati.

CAPO IV.

DELLA COMUNICAZIONE DE' PRIVILEGI.

434. Cosa indica la detta comunicazione?

Indica che tra gli Ordini regolari in virtù di più Bolle riferite anche dal Ferraris e da' Salmaticesi si dà tra essi una pienissima comunicazione de' privilegi, per cui concesso o concedendosi in avvenire un privilegio ad un Ordine, Convento, Dignità, od Uffizio v. g. al Generale, al Sagrestano ec. d' una religione, in egual modo per comunicazione intendesi concesso (qualora non pugni contro le leggi, statuti ec. di qualche speciale religione) anche alle altre religioni; e concesso agli inferiori estendesi altresì ai Superiori, ma non viceversa. E questa comunicazione, per quanto ne sono capaci, estendesi al dire della Bolla *Quae regulares* di Paolo V. anche alle monache benchè soggette ai Vescovi, ed ai religiosi il concesso a queste; e tutto ciò è dottrina, al dire del Cavalieri certissima e comunissima tra' Dottori. Nè osta che la Bolla *Pium* di Greg. XIII. in alcuni privilegi inibisse la comunicazione; mentre da più Papi posteriori fu ciò tolto; nè osta pure che la Bolla *Decet* del citato Gregorio imponesse a' Gesuiti e quindi per comunicazione anche agli altri, dipendenza dal Superiore per godere dei privilegi loro concessi, perchè una tale limitazione come notano i Salmaticesi con più e gravi Dottori, è solo per i Gesuiti, che hanno un governo monarchico.

435. La detta comunicazione si estende totalmente a tutte le grazie, privilegi ec.?

Lo affermano molti presso i Salmaticesi, per la ragione che Pio IV. accordò la comunicazione anche in quelle cose nelle quali *aliae causae concessionis*, *et indultorum praedictorum alias quam praefertur subeant;* e Leone X. con la sua Bolla *Dudum* presso il Confezio *motu proprio*, *et ex mera scientia*, *ac liberalitate* l'accordò *circa omnia et singula ac si nominanter exprimerentur*, sì concessi che da concedersi; e più ampiamente ancora Clemente VIII. con la sua Bolla *Romanus Pontifex*, poichè l'estese a tutti i privilegi, facoltà e indulti *quaecumque et quarumcumque sint quomodolibet concessa:* e solo non si dà nelle pene v. g. contro chi estrae libri della libreria d'una speciale Religione e simili. Ma altri co' citati Salmaticesi per la ragione (poco però convincente come costa dalle chiare e generali espressioni delle addotte Bolle, e di doversi ne' dubbi, com'è questo, sempre favorire l'esistenza de' privilegi) di non potersi credere così estesa l'intenzione de' concedenti, ammettono tale comunicazione circa le grazie ec. concesse per motivi *comuni* v. g. della pietà, religione ec. e la negano per le concesse per motivi *speciali* v. g. di qualche Immagine miracolosa, o a qualche particolare convento, o Religione per Brevi particolari previo il Decreto ed esame di qualche Congr. come di alienar beni ec. o solo *ad tempus*. Ed il p. Cavalieri [1] con tre diversi Decreti dice lo stesso degli uffizi concessi a qualche speciale Convento, o Religione; ma il primo di tali Decreti non esiste nella collezione autentica, il secondo dice solo non potersi comunicare circa gli uffizi *specialiter alteri Religioni concessa*, ed il terzo, per cui il citato Cavalieri pretende che l'uffizio concesso ad un Convento non si estenda all'altro dello stess' ordine, nulla decide, ma dice solo l'estensione alle altre Province dello stess' Ordine *intelligendam cum moderatione*.

CAPO V.

DELLA INTERPETRAZIONE DEI DETTI PRIVILEGI.

436. La intelligenza di detti privilegi è di stretta, o di larga interpetrazione?

E' di larga; anzi al dire della comunissima con s. Alfonso

1. Tom. 1. p. 186. e seguenti.

è di larghissima, cosicchè il §. 4. della Bolla *Etsi a summo* di Leone X. dice; *volumus ut quidquid dubii in privilegiis emerserit, in favorem ... interpretari debeat;* onde dubitandosi se un privilegio de' Regolari sia valido o no, rivocato o non rivocato, è da giudicarsi, dicono comunemente i Dottori col Roncaglia [1] e Salmaticesi [2], in favore de' Regolari. E le due Bolle *Regimini* e *Sacri* di Sisto IV. infliggono gravi pene contro chi lede tali privilegi; ed il §. 22. della Bolla *Dum intra* del citato Leone dice a' Vescovi e ai Prelati: *fratres charitative tractent, ac benigne foveant ... eorumque iura cum charitate custodiant, atque defendant;* e ciò più gravemente loro s' impone dalla Clementina *Frequens de exces. Praelat;* e le ragioni di ciò si danno dall' Estravagante *Inter cunctas de Privileg.* Per l' autenticità poi di detti privilegi basta al dire de' Salmaticesi che la copia sia munita di sigillo Generalizio, o sottoscritta e sigillata da pubblico Notaro, che al dire delle Bolle *Cum ad Officium* di Giulio II. e *Debitum* di s. Pio V. distese nel Bollario del Roderico, può esser dichiarato abile dal proprio Generale o Provinciale qualunque Religioso.

437. A chi spetta interpetrare giuridicamente ed autenticamente i detti privilegi?

Ai soli Superiori benchè Provinciali, come costa da più Bolle presso i Salmaticesi e specialmente dal paragrafo sesto della Bolla *Superna*, e *Ordinis* di Clemente IV. e *Considerantes* di Giulio II. presso il Roderico; onde i Vescovi ec. non possono al dire de' Salmaticesi ciò fare neppure nei dubbi; e soggiungono che il Capitolo generale, ed il Generale può anche rinunziare ai privilegi comuni a tutto l' Ordine, ed il Capitolo provinciale, secondo un oracolo di viva voce presso il citato Roderico e Aragon. a quei di viva voce della Provincia.

438. Cosa indica il privilegio del Giudice *conservatore*, di cui posson godere i Regolari?

Indica che essi mediante il loro Superiore, almeno Provinciale, in tutte le Diocesi ove hanno Conventi, nè vi son giudici *conservatori* già eletti o deputati dal Sinodo provinciale o Diocesano, possono eleggersi in *Conservatore* qualunque persona, purchè come si esprime il paragr. secondo

1. Tract. 3. quaest. ult. cap. 3. quaer. 3. 2. Tract. 18. cap. 1. n. 71.

della Bolla *Sanctissimus* di Greg. XV. sia insignita di ecclesiastica dignità, *vel Personatum obtineat*, *vel Ecclesiarum Cathedralium Canonici existant;* nè tal persona può rimuoversi prima del quinquennio senza giusta causa da approvarsi dall'Ordinario. Esso Conservatore giudice con un Notaro a suo piacimento, essendo i Regolari rei, o aggravati come attori, può senza indagine giudiciale, meno quella che corre dice il Ferraris *in notoriis adhiberi solet... non solum aliis mediis*, ma anche con la scomunica difenderli dalle manifeste ingiurie ec. e tali reputansi le dette ingiurie, sempre che la cosa è così notoria e patente, *ut nulla probabili tergiversatione possit celari;* e può per mezzo di censure ecclesiastiche, *aliaque iuris remedia procedere contra Episcopos*, *aliosque Iudices suum officium impedientes.*

CAPO VI.

DE' CASI PRINCIPALI IN CUI I REGOLARI SONO SOGGETTI A' VESCOVI.

439. Quali sono i detti casi?

Sono 1, il riguardante le cause di fede, e la predicazione; perciò la Bolla *Superna* di Clemente VIII. esige che domandino la benedizione per predicare nelle loro Chiese, e la licenza, *gratis dandam*, per le aliene; circa lo stampar libri, e di dover fare nei Conventi la lezione di Sacra Scrittura. 2, circa al dovere i Regolari intervenire al Sinodo; circa all'essere posti alla cura di anime benchè affidate ai loro Conventi, che non sieno residenziali del respettivo loro Generale; circa tutto il concernente la cura delle anime ad essi affidata; ed anche intorno a'Benefizi che i Prelati regolari avessero omesso di conferire entro il tempo prescritto dai s. Canoni. 3, circa l'amministrare, chi ha cura d'anime, qualunque Sacramento ai propri diocesani, e circa la esposizione del SS. Sacramento: nel giorno poi di s. Antonio nelle Chiese loro e distretto posson benedire le bestie ec. posson pure benedir le puerpere, e queste andare a quella Chiesa che loro piace; non però, tranne la licenza del Parroco o la consuetudine, benedire le campagne ec. benchè ciò può esser conceduto dall'Ordinario. 4, Sono poi soggetti quasi in tutti i casi risguardanti le monache sì nello spirituale che nel temporale: circa i delitti da essi commessi fuori del Chiostro, e anche dentro ma con scandalo ec. come pure

nel caso in cui siano fuori del Chiostro senza i debiti permessi, o di abitarne fuori a motivo di studiare nelle Università; e circa ai delitti di falsificazione ec. di monete. 5, Circa l'osservare le feste prescritte dai Vescovi, ed al pubblicare le loro censure, ed osservare l'interdetto da loro promulgato; circa l'esposizione d'Immagini ec. nelle loro chiese; pubblicazione d'indulgenze, e in cose spettanti a' defonti con fama di santità ec. 6, circa le controversie di precedenza nelle processioni ec. e circa l'intervenire ad esse, qualora però non vivano in istretta clausura, o non siano distanti, come dichiarò Gregorio XIII. più di mezzo miglio, o non siano Riformati d'Italia, giacchè riguardo ad essi Urbano VIII, con la sua Bolla *Militantis* così dispose: *ad quascumque Processiones praeterquam ad Processionem in festo Corporis Christi, aut aliquam aliam generalissimam, non conveniant*. E finalmente sono soggetti a' Vescovi circa al dovere a questi alzar Baldacchino ec. nelle proprie Chiese. 7, circa le ordinazioni, eccetto i casi in cui sian favoriti di privilegi posteriori al Tridentino: circa l'adempimento di testamenti dei quali fossero esecutori; come pure circa i debiti civili a seconda del Tridentino: circa la erezione de' Conventi, giacchè oltre l'assenso Pontificio richiesto da Innocenzio X. nella sua Bolla *Instaurandae*, esigesi anche quello dell'Ordinario. E tale assenso richiedesi anche per questuare nelle loro Diocesi, quando il convento è fuori di esse, giacchè altrimenti l'Ordinario ha solo diritto di ricercare dai Religiosi questuanti la facoltà del loro Superiore. 8, Sono soggetti circa il dovere agire le loro cause nel Vescovile tribunale quando non eleggessero i *Conservatori* a seconda del prescritto da Greg. XV. circa l'erezione di Confraternite nelle loro chiese a seconda della Bolla *Quaecumque* di Clemente VIII. e circa la sola e semplice amministrazione, ed amministratori dei beni temporali di esse; giacchè il Vescovo giusta Leandro non può visitare chiese pertinenti ai Regolari, se non quando secolare ne sia il Parroco. 9, circa a varie disposizioni fatte o da farsi da' Novizi; circa l'estrazione de' rei rifugiatisi nelle loro chiese; circa i Regolari, che impedissero la loro giurisdizione: 10, sono soggetti riguardo a tutti i Conventi fondati dopo il 1625. non abitati almeno da dodici Religiosi, e da meno di sei in quelli fondati avanti la detta epoca.

Il p. Ferraris dopo avere esposto la questione se i Vescovi ne' surriferiti casi possan procedere contro i Regolari, anche per via di censure, risolve che non possono; e s. Alfonso crede ciò comuniore: ma il Lambertini dice; generalmente parlando, *in his in quibus ab iure communi, a sacro Concilio Tridentino, a constitutionibus Apostolicis tributa est Episcopo iurisdictio in Regulares, potest illos etiam per censuras Ecclesiasticas compellere;* ed in ciò conviene anche il Diana, ma solo in quei casi in cui dalla legge sia ciò espressamente concesso a' Vescovi, ma non già negli altri, si perchè oltre il paragr. 18. della Bolla *Sedes Apostolica* di Sisto IV. i Vescovi ne hanno un' espressa proibizione di farlo anche dal capo 1. *De privilegiis in* 6. sì perchè in alcune cose le leggi espressamente danno a Vescovi la ridetta facoltà, ed in alcune altre neppur ne fanno menzione; si perchè così prova ed insegna anche il Sanchez; nè l' opposto rilevasi dal Decreto citato da Benedetto XIV. come ognuno può vedere presso il Monacello [1].

TRATTATO QUARTO.

Dello stato de' Chierici, e benefiziati, e loro obbligazioni.

CAPO I.

DELLO STATO DE' CHIERICI EC.

§. I.

DE' CHIERICI.

440. Cosa intendesi per chierico?

In senso rigoroso s' intende chi è insignito almeno della prima Tonsura, ed in senso lato chiunque gode del privilegio del *canone*, e del *fòro* come v. g. le persone Religiose, e fino gli stessi Novizi. Il privilegio poi del *canone* consiste in essere scomunicato chi violentemente avrà percosso il Chierico, o il Monaco; e quello del *fòro* nell' essere esenti da' giudizi laicali.

441. Cosa richiedesi a godere di questi privilegi?

Per godere di quello del *canone* bisogna esser chierico almeno in largo senso, e perdesi *ipso facto* con la bigamia sì *vera* che *interpetrativa*; o col frammischiarsi il Chierico senz' abito *saevis enormitatibus*, non però al dire della comune e probabiliore con Benedetto XIV. e molti altri presso

1. Tom. 1. tit. 6. form. 20. n. 16.

il Giraldi, se il Chierico anche a capriccio depone l'abito chiericale. Per godere poi anche di quello del *fóro* si richiede di più al dire del Tridentino, o esser benefiziati, o in Tonsura ed abito secondo l'ordinazione e comandamento del Vescovo, servire a qualche Chiesa, benchè tal servizio, come dice il Lambertini, sia senza commissione del Vescovo; o con di lui licenza essere in qualche Seminario, e Scuola o Università, come in via per gli Ordini Sacri; e perdutolo col deporre l'abito, secondo il gius comune riacquistasi col riprender detto abito benchè a capriccio deposto, purchè, al dire del Fagnano, non si faccia in fraude dopo qualche delitto, e dopo esserne già prevenuto dal Giudice laicale.

§. II.

DE' BENEFIZIATI, E SPECIE DEI BENEFIZI.

442. Cos'è il Benefizio, e come dividesi?

Il Benefizio è un gius perpetuo competente alle persone ecclesiastiche di percepire i frutti de' beni ecclesiastici per qualche uffizio spirituale constituito per autorità della Chiesa. E prescindendo da' Benefizi *maggiori*, quali sono tutti quelli dall' Abbaziato fino al Papato, gli altri detti *minori* dinstinguonsi in *secolari* e *regolari;* in *curati* e non *curati;* in *residenziali* e non *residenziali;* in *doppi* e *semplici;* in *elettivi collativi* e *patronati* o *misti;* in *compossibili*, e *incompossibili*, in *patrimoniali*, e non *patrimoniali;* in *manuali*, e non *manuali;* in *canonicati*, *vicarie perpetue*, *commende*, *prestimoni* e *pensione.* E quando sono vacanti, se son prelature, devonsi provvedere dentro *tre mesi*, e dentro *sei mesi* gli altri, eccetto il Patrono laico, che al dire della Bolla *In conferendis* di s. Pio V. dee presentare dentro *quattro* mesi.

I Benefizi *secolari* son quei dovuti a chierici secolari, nè senza papale dispensa possono al dir delle leggi presso il Ferraris aversi dai Regolari; ed i *regolari* sono i dovuti ai Regolari, come il Generalato, Provincialato ec. ma non essendo perpetui, nè dando gius a frutti, solo impropriamente diconsi Benefizi, e però tranne la scomunica, luogo non avrebbero, come ne' veri Benefizi, tutte le altre pene indicate al n. 287. intervenendovi la Simonia. I *curati* che non possono ottenersi prima degli anni 25. incominciati, e dentro un anno dal pacifico possesso esigono ricevere il Sacerdozio, a motivo di essere rivocato al dire del Giraldi il cap. *Cum*

ex eo. de Elect. in 6, che per ragione di studi accordava ai Vescovi dispensarvi *ad septennium*, e de' quali Benefizi dice s. Tommaso, che chi per sè gli chiede, per la stessa presunzione se ne rende indegno: i *curati*, dissi; son quelli aventi annessa la cura di anime *pel fóro interno*, giacchè se l'avessero *pel fóro esterno*, come di visitare, scomunicare ec. solo in largo senso direbbonsi curati, a motivo di convenire anche a' non Sacerdoti, come agli Arcidiaconi ec. I Benefizi non curati son quelli che annessa non hanno cura d'anime. I residenziali son quelli esigenti residenza nel luogo, ed i non residenziali viceversa. I doppi son quelli che hanno annessa o cura d'anime, o giurisdizione, precedenza, o amministrazione come la *dignità* ch'è una precedenza con giurisdizione nel fôro esterno, il *personato* che è una precedenza senza giurisdizione, come l'essere il primo tra' Canonici, o l'*uffizio* che è un'amministrazione senza giurisdizione, come l'uffizio di tesoriere ec. I semplici son viceversa. Gli elettivi sono quelli che si conferiscono mediante l'elezione fatta da chi s'appartiene, confermata dal Superiore. I collativi o liberi sono quelli che senza elezione, o presentazione si conferiscono dal legittimo Superiore. I patronati o misti son quelli in cui il Patrono presenta ed il Superiore accorda l'*investitura*, che consiste in dare il Superiore a voce o in iscritto titolo al presentato, o sia concessione di avere il Benefizio; e non dandola dentro due mesi, può al dire del paragr. quarto della Bolla *In conferendis* di s. Pio V. accordarsi solo dal Papa, o dal Metropolitano, o viciniore. I *compatibili* sono quelli compossibili ad aversi insieme, come i Benefizi semplici, od uno semplice e l'altro *Curato*, e di questi non bastando per l'onesta sostentazione uno, con vescovile annuenza, e secondo i Dottori col Reinfestuel, e come rilevasi dal Tridentino anche senza, può aversene fino a due, e mai tre, altrimenti se il solo ultimo è sufficiente, vacano al dir del Roncaglia con varie Dichiarazioni gli altri due; in caso contrario il provveduto dee rinunziare uno dei due primi. Gli *incompossibili* sono quelli esigenti residenza o aventi oneri incompossibili con altro Benefizio; e per aversi, oltre la giusta causa di necessità, utilità della Chiesa, o evidente prerogativa dei meriti esigesi la papale dispensa. I *patrimoniali* son quelli dovuti a' Chierici di quella tal fa-

miglia ; i non *patrimoniali* viceversa. I *manuali* in rigore non Benefizi, come apparisce dalla definizione di questi, sono quelli che toglier si possono a piacimento del Superiore come l' Economato ; ed i non *manuali* viceversa come le Vicarie perpetue, quali sono veri Benefizi. Il *Canonicato* è un gius spirituale proveniente dall' essere alcuno eletto o ricevuto in Canonico ; e portando seco gius di percepire i frutti, è vero Benefizio. La *commenda* è un affidamento di qualche chiesa conferito legittimamente ad alcuno con assegno dei frutti di essa. In perpetuo, al dir de' Dottori col Roncaglia, può farsi dal solo Papa, ed allora è vero Benefizio, e dal Vescovo *ad tempus*, ma non per più di sei mesi se la Chiesa è Curata ; ed i frutti de' benefizi vacanti spettano al successore *detractis detrahendis.* Il *prestimonio* è uno stipendio che levato dalle rendite ecclesiastiche suol darsi a sostentamento del Chierico ; e quando è perpetuo è vero Benefizio. La *pensione* è un gius di percepire parte de' frutti dell' altrui Benefizio; e si ha per ministero o causa meramente temporale come di Agente, Sagrestano, Cantore e simili dicesi *laicale ;* se per titolo meramente spirituale dicesi *spirituale*, e qualora tal titolo sia perpetuo come le Vicarie perpetue è vero Benefizio ; se finalmente si ha per essere ecclesiastici ma per titolo meramente temporale, come la data ad un chierico povero, ad un Parroco impotente e simili, dicesi *mista*, e tanto questa che la spirituale porta seco onere di recitare, in chi non dice il divino, l' ufficio della Madonna sotto pena della perdita della pensione *pro rata omissionis.*

CAPO II.

DE' PRINCIPALI MODI PER CUI ACQUISTANSI I BENEFIZI.

§. I.

DELLA ELEZIONE.

443. Cos' è la elezione ?

E una canonica vocazione d' una persona idonea a qualche Chiesa o Prelatura vacante fatta da chi ne ha gius, e dà all' eletto gius *ad rem*, e dopo la conferma gius *in re ;* e l' eletto (tranne come dice Roncaglia i Religiosi, mentre atteso il voto di obbedienza possono essere eletti e confermati anche contro loro voglia) ha tempo un mese ad accettare o rinunziare, e tre a chieder la conferma se non vuole che *electio eo ipso viribus vacuetur ;* il che pure avrebbe luogo se

prima della conferma amministrasse il Benefizio; ma circa al prenderne il possesso non vi è legale fissazione di tempo, benchè dentro tre mesi l'esiga il Bernardini, e circa ai Benefizi rinunziati e permutati il cap. 41. *Ne pro de Elect.* dice *statuimus ut ultra tres menses cathedralis, vel regularis Ecclesia Praelato non vacet. Intra quos, iusto cessante impedimento, si electio celebrata non fuerit, qui eligere debuerant, eligendi potestate careant ea vice.* Alla detta elezione affinchè non abbia se non irritazione, almeno opposizioni, devonsi chiamare quei che vi hanno gius qualora comodamente riesca: devonsi premettere i trattati consultorii circa i meriti degli eligendi; e morendo o divenendo per censure ec. inabili anche tutti, uno solo che resti può eleggere, nè giova o pregiudica il voto degli inabili; così le leggi presso il Ferraris e presso Giribaldo.

§. II.

DELLA PRESENTAZIONE.

444. Cos' è la presentazione?

È l' esibizione d' una idonea persona fatta al Superiore legittimo da chi per fondazione, edificazione, dotazione o altra causa ha il gius patronato sopra qualche Benefizio vacante (giacchè i non vacanti neppure si posson promettere a motivo di non dar ansa a desiderare la morte) acciò gliene dia l'*istituzione*, o sia il titolo o concessione di averlo. E se chi ha gius patronato cadesse in bisogni gli si accorda aiuto dalla Chiesa del gius patronato, e nella fondazione si può al dire del Lambertini porre delle condizioni anche contrarie al diritto canonico, ed il Vescovo è tenuto ad ammetterle; ma avendo il Benefizio prelazione, o personato, il patrono non può nominare se stesso. Il detto gius patronato poi oltre le divisioni meno principali di ereditario, e familiare o gentilizio; di attivo, e passivo, di reale e personale, distinguesi in *laicale*, *ecclesiastico* e *misto*.

Il primo e quello che spetta ad alcuno benchè chierico per titoli laicali; il secondo al solo ecclesiastico come tale; ed il terzo ad entrambi; onde con le leggi insegna Reinfestuel che quest' ultimo porta seco i privilegi del primo e del secondo. Le principali differenze poi che passano tra il gius patronato laico ed ecclesiastico sono, che il laico, vacato il Benefizio, sotto pena di perderne per quella volta il diritto,

dee presentare al Vescovo dentro *quattro mesi*, e l' ecclesiastico dentro *sei mesi;* ma rinunziando, o morendo ec. il presentato tal tempo si redintegra. Il laico presentato anche un indegno può cumulativamente presentarne anche altri, il che non può fare simultaneamente come con la prassi osserva anche il Giraldi; ma cumulativamente non può l' ecclesiastico, giacchè si preferisce il primo, ed anzi se scientemente nomina un indegno, per quella volta perde al dire del Lambertini il diritto, o a dir meglio come nota Lessio, si può privarlo. Nel presentato dal laico a Benefizi Curati esigesi solo che nell' esame si trovi degno, nel presentato dall' ecclesiastico (tranne i soli Curati amovibili per cui esigesi semplicemente l' esame) richiedesi al dire del Tridentino il concorso, cioè che dagli Esaminatori sia giudicato il degno ec. Essendo poi disunione tra' patroni, nè avendo alcuno dei presentati voci maggiori, il Superiore può eleggere al dire del Reinfestuel e del citato Lessio anche altri fuori de' presentati; ma non essendovi di ciò chiaro testo, altri col Ferraris tengono doversi eleggere uno de' presentati.

§. III.

DELLA LIBERA COLLAZIONE.

445. Cos' è la libera collazione?

È una concessione di Benefizio fatta dal legittimo collatore senza elezione, nè presentazione; onde benchè non dia possesso dà gius *in re.* Tal diritto poi di collazione l' ha il Papa sopra tutti i Benefizi del mondo, come pure i legati *a latere* nella loro Provincia, i Cardinali nella Chiesa del loro titolo, ed in vari casi i Nunzi Apostolici come può vedersi anche presso il Ferraris: ed in modo comunicabile al suo Vicario il Vescovo su tutti quelli della sua Diocesi, eccetto i vacanti per promozione del loro benefiziato ad altro Benefizio fatta dal Papa, i vacanti vivente il Papa, e comprese anche le vicarie perpetue, nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, e novembre: i gius patronati, eccetto se i Patroni laici non presentassero dentro *quattro* e gli ecclesiastici dentro *sei* mesi dalla conosciuta vacazione e potenza di presentare; mentre in tal caso per quella volta la collazione si rivolge all' immediato Superiore con potestà, al dir de' Dottori col Ferris e La Croix, di conferirli esso dentro altri *sei mesi*, e di ciò respettivamente accordare anche

ai detti Patroni; e può conferire inoltre i vacanti nella Curia, se il Papa non gli conferisce dentro un mese; ed anche gli altri spettanti al Papa se non gli conferisce dentro lo spazio di quattro mesi.

Circa i Benefizi parrocchiali peraltro di libera collazione del Vescovo il Tridentino esige il concorso, in cui come costa anche dalla Bolla *Cum illud* di Bened. XIV. che dà su ciò tanti lumi, vi debbono essere almeno tre Esaminatori *Sinodali*, eletti nel Sinodo o così dichiarati di anno in anno dalla Sacra Congr. del Concil. e nullo sarebbe al dire del citato Benedetto l'agìto, se anche sopra i tre ve ne fosse alcuno non Sinodale; ed intimato il concorso non può trasferirsi, al dir della citata Bolla, per più di altri dieci giorni. E il detto concorso esigesi anche pei Benefizi Curati la di cui collazione spetta al Papa, con questa differenza che se gli spetta solo per essere i Benefizi vacati ne' di lui sopraindicati mesi, fatto il concorso, il Vescovo tra gli approvati *eligat magis idoneum*, *et Datariae significet*, *nec acta concursus transmittat nisi a Dataria ... requirantur;* se poi gli spetta per qualsivoglia altro capo *abstineat Episcopus a ferendo digunioris iudicio*, *et acta concursus ultro Datariae exhibeat* [1]. I detti Esaminatori oltre il giuramento di fedeltà o sia di rettamente giudicare della scienza, de' costumi, e della età dal Tridentino loro prescritto, sotto pena di nullità di concorso debbono, al dire del Lambertini, manifestare al Vescovo i più opportuni, ed il Vescovo, che al dire del Tridentino non ha voto decisivo, ma solo in parità di voti può unire il proprio alla parte che crede, elegge tra essi il giudicato più idoneo, e s. Alfonso dice non essere affatto certo che il concorso dia al più degno *gius ad rem*, perchè è controverso se si faccia ad esperimento, o a modo di tacito contratto da favorire il più degno. Intimato il detto concorso, il quale dee farsi dentro *sei* mesi dopo saputa la vacazione, quando la collazione spetta al Vescovo, e dentro *quattro* quando appartiene al Papa, e può farsi anche per un solo concorrente; intimato dissi il concorso per due volte senza effetto, il Vescovo può fare la collazione senza concorso; come pure al dire del Tridentino [2] può in tal modo conferire le Parrocchie cui attesa la scarsezza delle rendite

1. Vedi la Bolla *Cum illud* di Ben. XIV. 2. Sess. 24. cap. 18.

si creda non ci siano concorrenti, ed anche qualunque altra nel caso però che temesse pel concorso fazioni, discordie ec. E tranne le speciali consuetudini, sempre al dire del Roncaglia, e come rilevasi dal Tridentino, può il Vescovo esaminare qualunque Curato che senza concorso passa v. g. da una cura benchè maggiore ad una minore.

§. IV.
DEGLI ALTRI MODI PER CUI ACQUISTANSI I BENEFIZI, E DI QUELLI PER CUI VACANO.

446. Vi sono altri modi per acquistarsi i Benefizi?

Si, e sono la postulazione, la nominazione, la petizione, la traslazione, la surrogazione, la permuta e la rinunzia a cui non si può porre la condizione di estinguere la pensione qualora vi si ponga; ed è forte la questione tra' Dottori presso il Liguori, se chi rinunzia o permuta debba farlo con un più degno, o almeno con un simile a sè. E qui notisi col Reinfestuel che il Vescovo sì nelle permute che nelle rinuuzie può accordare pensione solo quando gravino il benefiziato, benchè senza addurre ragioni quest' ultima cosa neghi il Collet contro Antoine; e le rinunzie a favore d' un terzo dal Vescovo possono al dir delle leggi col Lambertini ammettersi solo per modo non di *condizione*, ma di sola *raccomandazione*. Inoltre per la rinunzia, oltre il consenso del Patrono ne' patronali che facciasi a favore d' un terzo, sempre esigesi grave causa ne' Benefizi *maggiori* e lieve ne' minori: ed è nulla al dire del Tridentino se il rinunziante non ha onde vivere comodamente, o se esso come pure il permutante, che sieno, come nota Antoine infermi, non sopravvivono venti giorni dopo la rinunzia o permutazione; ed il provvedutone deve dentro *tre* mesi prenderne il possesso, ed i Benefizi rinunziati, eccetto, al dire del Lambertini, i patronati, neppure per concorso possono conferirsi a' consanguinei, affini, o familiari dei collatori, nè dei rinunzianti.

447. Quali sono i modi per cui vacano i Benefizi?

I principali sono la morte naturale, la Professione religiosa, la legittima rinunzia, il pacifico possesso di altro Benefizio incompossibile, ed il contrarsi dal benefiziato il matrimonio.

CAPO III.

DELLE COSE DA OSSERVARSI DA CHI ELEGGE, PRESENTA, O CONFERISCE BENEFIZI.

448. Quali sono le dette cose?

Deve osservare che lo eligendo sia idoneo, avente cioè almeno la prima Tonsura; che sia immune da censure ed irregolarità; che abbia la debita età de' 25. anni incominciati se il benefizio è Curato, non meno di 22. se è canonicato di Cattedrali, e di 14 per gli altri Benefizi; che non sia coniugato, giacchè in tal caso bisogna che prometta castità, e non sia bigamo; e se sposa dopo esser benefiziato vien privato del Benefizio; che non sia immediato successore al Padre nello stesso Benefizio; che sia fornito della debita probità, scienza, ed intenzione di perseverare nello stato ecclesiastico; giacchè il capo *Commissa. de Elect. in* 6. oltre l' obbligo di restituire i frutti, dichiara reo di colpa chi conferisce Benefizi curati a chi sa che gli riceve non per ordinarsi dentro l' anno, ma solo a percipirne i frutti, e poi lasciarli; e da ciò inferiscono i Dottori col Palao che per la ragione dell' intenzione di non adempiere al prescritto dal ricevuto Benefizio, è mortale il così ricevere i Benefizi esigenti prendere dentro l' anno l' Ordine sacro, ed al più veniale se non l' esigono.

449. I Benefizi, e lo stesso dicasi proporzionatamente del rinunziarli ad altri, debbono darsi a' più degni?

Oltre la 47. proposizione condannata da Innocenzio XI. il Tridentino dice che pecca mortalmente chi a' Vescovadi non elegge i più degni; e circa ai benefizi curati dice, che *il Vescovo elegga quello, il quale avrà giudicato più idoneo degli altri*, e lo stesso dice de' Patroni ecclesiastici, e la più tenuta, per militarne come nota il Lambertini la stessa ragione, ciò estende anche ai laici; ma il citato Tridentino da questi esige solo l' idoneo: ed il capo *Monasterium* 16. 7. dice: *liceat illi Presbitero cui voluerit pro sacro officio illius Diaecesis cum consensu Episcopi, ne malus existat, commendare.* In quanto poi a' Benefizi *semplici* non mancano Dottori presso s. Alfonso, che dicono non esser peccato conferirgli i Vescovi anche a' meno degni; onde molto meno illecito sarebbe ai Patroni sì ecclesiastici che secolari: e la ragione è il non esservi in contrario chiara legge che esiga l' opposto,

e perchè essendo i Benefizi istituiti per il bene non de' privati, ma dalla Comunità, lieve è il danno che ne soffre quando l' eletto è degno. Ma prescindendo da giusti motivi e casi indicati anche dal Cuniliati, la comuniore, e probabiliore al dire di s. Alfonso, d' ordinario condanna di grave per la ragione che non preferendosi i più degni, cesserebbe l' emulazione a rendersi tali con grave danno della Chiesa; e altri condannano solo di veniale, e di peccato senz' altro, condanna anche il Lambertini.

CAPO IV.

DEGLI OBBLIGHI DE' BENEFIZIATI.

450. Quali sono questi obblighi?

I benefiziati primieramente debbono dentro un anno dal pacifico possesso ricever l' Ordine richiesto dal Benefizio sotto pena, al dire del Tridentino di perdere dopo il detto anno la voce in Capitolo, e la metà delle distribuzioni; debbono inoltre far la professione di fede dentro *due* mesi dopo il pacifico possesso del Benefizio imposta dal Tridentino ai provveduti di Benefizi Curati, o di Canonicati, o di altra Dignità nelle Cattedrali sotto pena di non far suoi i frutti; son tenuti alla residenza in vari Benefizi richiesta, come si dirà in appresso, giacchè nei semplici in forza di legittima consuetudine più non si esige al dire di Reinfestuel; son poi tenuti all' adempimento de' pesi speciali del respettivo Benefizio come di celebravi un numero determinato di Messe e simili; debbono guardarsi, dove non siane consuetudine o privilegio, dal testare i frutti del Benefizio, ed ogni benefiziato (eccetto se il fondatore ec. disponesse diversamente, o il Benefizio fosse tenue, o non dante come coi Dottori dice s. Alfonso la terza parte della sostentazione, o il Benefiziato non potesse, come nota il Roncaglia, senza sua colpa avere i frutti) dee recitare il Divino uffizio sotto pena di non far dopo *sei* mesi dal pacifico possesso del Benefizio suoi i frutti a proporzione della gravemente colpevole omissione, notando però co' Dottori e s. Alfonso che per esser l' uffizio peso quotidiano *per modum unius*, non più che un sol peccato mortale fa colui, che anche tutto quel di un giorno omette. Siccome poi la detta pena è contro chi colpevolmente lascia anche un' ora, così il Bonaccina ed altri presso il Mazzotta contro il Suarez danno per probabile che

non leghi chi solo lascia una qualche parte o parti che non siano un'ora benchè equivalessero; e il detto obbligo dell'uffizio Divino secondo la prassi della Curia romana, e della comuniore col Ferraris, incomincia dal giorno dell'ottenuta possessione.

§. I.

DEGLI OBBLIGHI DE' BENEFIZIATI ADDETTI AL CORO.

451. Quali sono questi obblighi?

De' provveduti nelle Cattedrali o Collegiate di Dignità, Canonicati Prebende o Porzioni esigenti residenza, ossia corale servizio per tutto l'anno, il Tridentino dice: *non sia lecito in virtù di qualsivoglia statuto, o consuetudine star lontani in ciaschedun' anno dalle medesime Chiese più di tre mesi*, (e quattro al dire del Reinfestuel con Vescovile licenza) *altrimenti nel primo anno ognuno resti privo della mezza parte dei frutti* corrispondenti al tempo dell'assenza; di tutti *nel secondo*, e dello stesso Benefizio *nel terzo;* e la detta permessa assenza, come nota il Lambertini non debb' essere nel tempo di Avvento o Quaresima, e nemmeno nelle maggiori solennità della Chiesa. Oltre alla residenza, che consiste nel servire personalmente negli uffizi divini delle Chiese, giacchè altro è risedere nel luogo, ed altro intervenire al coro, e risedendo possono in forza di consuetudine, eccetto i Coadiutori a' quali non è ciò permesso, sostituirvi in vece loro altro benefiziato della medesima Chiesa, nonostante che il Tridentino dica, *tutti siano costretti ad esercitare gli uffizi divini da per se stessi, e non per mezzo di sostituti;* notando però con s. Alfonso che difficilmente può sostenersi l'opinione scusante i Canonici dal cantare, o salmeggiare. Mancando poi notabilmente al Coro, benchè recitino l'uffizio contenti della *sola prebenda* consistente nei frutti del Benefi.io, e lascino le *distribuzioni* che consistono in quella porzione di frutti tolta dalla *massa comune*, che suol darsi a chi interviene agli uffizi, un'opinione di gravi Dottori, e dal Diana presso il Giribaldo detta probabile al pari dell'opposta, gli esime dal grave peccato, per non esservi chiara legge da cui rilevisi grave colpa; ma un'altra opinione dal Giribaldo giudicata probabiliore per la ragione di mancare al loro dovere, e di riprendersi dalla Clementina *Gravi de celebr. Missae.* fino chi va tardi al Coro, e di-

sporre i sacri canoni che possono esser perfino deposti, gli condanna di grave.

452. Vi son cause, che dal servizio del coro, o sia da questa residenza esimano i benefiziati?

Si, e sono primieramente *la cristiana carità*, *l'urgente necessità*, *la dovuta obbedienza*, e *l'evidente utilità della Chiesa*, *o della Repubblica* [1]; il che se vale dice Reinfestuel a scusarne i benefiziati curati, molto più vale ad esimerne quei che tali non sono. Son pure esenti dalla residenza giusta il Tridentino [2] i prebendati e senza bisogno di alcuna licenza, se in qualche Università o dovunque, come co'Dottori nota il Palao, con di lei licenza, o del collegio dei Dottori pubblicamente insegnino nelle scuole Teologia, gius Canonico, o almeno, come avverte s. Alfonso, scienze necessarie per queste, come grammatica, logica ec. benchè riguardo a queste ultime il Giribaldo con una Dichiarazione della Congr. n'esclude i Parrochi. Così pure per motivo di studiare le dette scienze sacre è lecito il non risedere, non solo per cinque anni, ma eziandio per sette. Ma siccome il Tridentino nega ai benefiziati curati l'assentarsi benchè con Vescovile licenza da non concedersi *per più di due mesi, se non per causa grave*, che non può reputarsi tale riguardo a' Parrochi quella di andare a studiare perchè debbono esser già idonei, così la probabiliore presso il Palao contro altra opinione solo probabile, per questi ammette il privilegio di non risedere solamente riguardo all'insegnare, come sopra abbiamo detto.

A queste cause per cui può godersi solo della prebenda, il capo *consuetudinem de Cleric. in* 6. per li benefiziati addetti al coro vi aggiunge anche l'infermità, ovvero una giusta e ragionevol causa corporale, o l'evidente utilità della Chiesa; ma come nota il citato Reinfestuel basta che la detta utilità sia della Chiesa del benefiziato almeno *mediate*, e le dette cause d'*infermità ec.* accordano godere anche delle distribuzioni per la ragione che chi si assenta a motivo di queste, per fizione di legge si reputa presente. Laonde, tranne gli emolumenti di Anniversari per disposizione dei testatori dovuti ai soli presenti, di tutte le distribuzioni, oltre chi si assenta per infermità o ragionevol motivo di corpo come

1. Tridentino Sess. 23. cap. 1. 2. Sess. 5. cap. 1.

per cavarsi sangue ec. gode chi nel modo indicato dal Lambertini [1] si ritira in qualche casa religiosa però o Convento a farvi i santi esercizi, chi è giubbilato, chi per comando del Superiore del coro in tempo del medesimo va a celebrare la s. Messa, o col Vescovo *ad visitanda limina Apostolorum*, o lui assiste mentre celebra pontificalmente, o come Teologo va al concilio, ovvero a principi per affari della Chiesa, oppure vien fatto Vicario capitolare e simili; giacchè siccome tutto questo ridonda in evidente utilità della Chiesa almeno *mediatamente*, così avverasi l'anzidetta causa, o l'*evidente utilità della Chiesa.*

§. II.

DEGLI OBBLIGHI SPECIALI DE' BENEFIZIATI CON CURA D'ANIME.

453. Quali sono gli speciali obblighi di questi benefiziati?

Primieramente son tenuti *per precetto divino* a riconoscere le loro pecorelle, ad offerire per queste il sacrifizio, a pascerle con la predicazione della parola divina, con l'amministrazione dei Sacramenti, e con l'esempio di tutte le buone opere; ad aver cura paterna de' poveri, e delle altre miserabili persone, ed attendere a tutti gli altri pastorali doveri [2]. E tranne il caso di diversamente esigere la cristiana carità, l'urgente necessità, la dovuta obbedienza, e l'evidente utilità della Chiesa o della Repubblica, o di assenza di due o al più tre mesi, i Vescovi son tenuti a risedere *nella loro chiesa o diocesi*, come pure nella loro Parrocchia i benefiziati curati; e di questi soggiunge il Tridentino che, *non ottengano la licenza di partire, se non per grave causa, da concedersi loro in iscritto, dall' Ordinario, nè per più di due mesi* [3]. E una tal licenza, tranne le speciali leggi, consuetudini, od urgenza, esigesi anche nello assentarsi per meno tempo a motivo che la causa ed il Vicario, o sia il supplente debbono approvarsi dall' Ordinario *qualunque volta avverrà ch' essi* curati *siano lontani*, il che almeno in equivalenza indica licenza; e per grave materia assegnano alcuni presso s. Alfonso l' assentarsi senza la detta licenza per più di quindici o venti giorni, ed altri per più di due mesi.

Di tutti quelli poi, che in qualunque modo ottengon

1. *Notif.* 107. n. 62. 2. Tridentino Sessione 23. cap. 1.
3. Idem, ibid.

Chiese curate dice il Tridentino [1] che: *per loro stessi o per altri capaci, se saranno legittimamente impediti, ne' giorni almeno di Domenica e nelle feste solenni, pascano con parole salutevoli il popolo secondo la capacità propria e di lui, insegnando quelle cose, le quali è necessario che tutti sappiano per la salute, e manifestando ad esso con brevità e facilità di discorso i vizi da fuggirsi, e le virtù che sono da seguitarsi, affinchè possa sfuggire la pena eterna, e conseguire la gloria celeste.* Il capo *Omnis de Poenit.* oltre il precetto divino di confessarsi specialmente in morte, impone a' fedeli giunti che sieno all' uso della ragione confessarsi *saltem semel in anno proprio Sacerdoti;* perciò i Parrochi han' obbligo di confessarli essendone richiesti. Benedetto XIV. al paragrafo settimo e ottavo della sua Bolla *Cum semper* dietro la scorta del Tridentino dice: *statuimus festis diebus quibus populus Missae interesse debet... omnes animarum curam gerentes Missam pro populo celebrare et applicare debere;* eccetto se fossero poveri, mentre in tal caso con vescovile licenza potrebbero rimetterne l' applicazione *fra settimana*: e ciò con giusta causa anche senza la detta licenza far possono in qualche altro caso, come di un defonto, d' una festa di Compagnia, di grave necessità propria o aliena v. g. d' una partoriente e simili, per ragione del prudentemente presunto consenso di chi vi ha diritto, o sia de' parrocchiani ec. e perchè un decreto della s. Congregazione del Concilio nelle altrui Chiese accorda a' Parrochi quanto sopra *in diebus festis Patroni Titularis.* Il detto Lambertini in altra sua Bolla che incomincia *Etsi* conferma il disposto dal Tridentino che parlando de' Vescovi dice: *che almeno ne' giorni di Domenica, ed in altri festivi, i fanciulli in ciascheduna Parrocchia da quelli a' quali apparterrà, sieno diligentemente ammaestrati nei rudimenti della fede, e nell' obbedienza verso Dio, ed i genitori* [2]; onde essendo a ciò provveduto non sarà come nota il Possevino [3], tenuto il Parroco.

Compendio dei detti obblighi.

Sicchè le precise obbligazioni de' Parrochi o sia de' benefiziati curati sono 1, risedere al dir della comuniore con Benedetto XIV. [4] per gius divino nel luogo del benefizio almeno

1. Sess 5. cap. 2. 2. Sess. 24. cap. 4. 3. *De offic.* Curati cap. 4. n. 5. 4. De Synod. lib. 7. cap. 1. n. 6. e 7.

moralmente ancorchè l'abitazione o casa sia fuor de' confini della parrocchia loro, purchè come dice il Ferraris *non distet ultra milliare italicum*, e non solo di residenza *materiale* e inoperosa, ma sì di residenza *formale* e attiva; il Vescovo peraltro *ad tempus* vi può dispensare: 2, predicare nelle Domeniche e feste solenni da per sè non essendo legittimamente impediti, benchè il Possevino ed altri per la ragione di esser ciò conforme se non alle parole alla mente almeno del Tridentino, pensa potersi senza far limitazioni, predicare per altri; e dicendo il Tridentino [1] doversi passare alle censure contro chi dopo l'avviso vi manca per tre mesi, e secondo il Liguori anche per meno, grave al dir de' Dottori col Ferraris apparisce tale omissione. Al predicare poi si riduce anche la correzione e il buon' esempio, giacchè chi ha cura d'anime per gius divino deve pascere le pecorelle con *la predicazione della parola divina, e con l'esempio di tutte le buone opere* come pure dee *aver cura paterna de' poveri, e delle altre miserabili persone*, benchè riguardo al temporale come col p. Lessio dice il Possevino [2] solo per carità; e per la ragione poco però quietante di sembrar cosa lieve, non crede che *per se* grave sia il lasciare la raccomandazione dell' anima a' moribondi; e soggiunge ancora non essere obbligo di trattenersi presso il moribondo *die ac nocte usque dum expiraverit*. 3, amministrare i Sacramenti sotto colpa grave secondo alcuni presso il citato Possevino e Diana semprechè i parrocchiani gli domandano ragionevolmente, e in tempo di peste al dir de' Dottori con s. Alfonso [3] almeno il Battesimo e la penitenza; secondo altri sol quando i detti parrocchiani son tenuti a riceverli sotto colpa mortale, come in morte, e per Pasqua o sia come per vero e comuniore tiene il Palao, Vasquez e Suarez, quando gravemente ne abbisognano. Secondo il Possevino ed altri con Leandro sol quando gli richieggono ragionevolmente nè *habent alium a quo recipiant;* e sebbene il citato Diana dica: *omnes istae tres sententiae sunt probabiles*, pure questa terza opinione pare più ragionevole a motivo che l'obbligo misurasi dal danno, e perciò dice il citato Diana non esser grave il negarli *semel aut iterum*. 4, Applicare per il popolo nei giorni festivi il s. Sacrifizio.

1. Sess. 3. cap. 2. 2 Cap 12. n. 33. 3. Lib. 6. n 233.

454. Il parroco tranne la residenza perchè è cosa personale, può adempiere a' detti obblighi per mezzo d'altri?

Molti Dottori presso La Croix, s. Alfonso [1] e Ferraris, per la ragione di esiger la Chiesa il servizio personale, dicono ch' egli pecca mortalmente, *si ipsemet commode possit exercere curam, et semper faciat per alium ... tamen posse etiam frequenter, et ad difficiliora adhibere alios.*

455. Quali sono i veri e precisi gius parrocchiali?

Sono al dire del Lambertini [2] i tre seguenti cioè: 1, quello di amministrare a' parrocchiani l'Eucaristia per Pasqua, il Viatico, l'estrema Unzione e il Matrimonio: 2, quello di seppellirli nella parrocchia purchè almeno tacitamente non siansi altrove eletti la sepoltura, o morti in distanza da non potersi come dice il Lambertini [3] senza pericolo portare alla parrocchia come più di tre miglia; e la pena di chi lede questo gius secondo il capo 5. 10. *de Sepult.* è rendere il cadavero e gli emolumenti. Ed in questi casi, tranne speciali leggi o consuetudini, o d'intervenirvi il Capitolo della Cattedrale o Collegiata, che sola al dire de' replicati Decreti della Congreg. dei Riti alza la sua Croce, usasi la sola Croce della Chiesa tumulante, e non quella della parrocchia, e all'uscire dalla sua parrocchia, il Parroco del defonto cede la destra a quello della Chiesa tumulante. E giusta la Bolla *Nuper* di Urbano VIII. non possono i parrochi escludere i regolari dalle associazioni, nè possono al dire delle altre due *Alias* e *Nuper* di Clemente X. inibire agli eredi far celebrare le Messe dove vogliono: e i detti Parrochi ricusando richiesti d'intervenire o mandare, la chiesa tumulante può liberamente levar dalla casa il defonto: ma sì in quella dei defonti, che in altre processioni non s'usa del cappello al dire del Rituale e Cavalieri [4] *nisi pluvia cogente*. Parimente dai curati *nulla* dice il citato Lambertini *si può de iure esigere, o per la sepoltura, o per l'Esequie ... e che introdotta la consuetudine di dare, dee mantenersi senza però che vi sia azione giuridica per farla mantenere, ma il solo ricorso all'uffizio dell'Ordinario acciò la faccia osservare* secondo il testo del capo 42. *Ad Apostolicam audientiam De Simon.*

1. Lib. 4. n. 127.
2. V. la *Notificazione* 108. 3. Ibidem.
4. Tom. 3. n. 76. Decreto 39.

3, il gius delle decime. Laonde fuori di questi, tutto dice il Lambertini è gius sacerdotale benchè da alcuni Decreti dicasi appartenere al Parroco; e per conseguenza, tranne speciali consuetudini o leggi sinodali, può farsi dice egli dai Cappellani nelle chiese di Confraternite od Oratorii separati dalla parrocchia nè annessi ad essa; e quasi tutto spetta al Parroco se viceversa.

TRATTATO QUINTO.

In cui parlasi del Giudizio, e Giudici, e degli uffizi di altre persone.

CAPO I.

DEL GIUDIZIO.

456. Cos' è il giudizio?

Il giudizio è una legittima trattazione e giudicazione d'una cosa controversa presso il Giudice. Sicchè come *principali* si richieggono il giudice, il reo, l'attore o sia quello che promuove il giudizio; e come *meno principali* sogliono intervenirvi i testimoni, l'Avvocato, il Procuratore ec. e prescindendo da diversa consuetudine il capo *Si Clericus de fóro compet.* dice: *actor fórum rei sequi debet.*

457. Di quante sorta è, oppure come distinguesi il giudizio?

Distinguesi in *ecclesiastico*, *secolare* e *misto*. Il primo è quello a cui spettano le cause meramente ecclesiastiche o spirituali: ed a questo niuno inferiore del Papa può deputarvi un giudice secolare [1] neppure al dir della più tenuta [2] nelle cause civili, per la ragione di non potere gl' inferiori al Papa dispensare nel gius comune da cui ciò procede; ma per farne la ricognizione in luogo non immune può il Vescovo al dire di un *Decreto* presso il Ferraris accordare l'esumazione di cadaveri laici anche in chiese Regolari. Il secondo è quello che si occupa intorno ai diritti ec. di laiche persone, o sia intorno a' diritti meramente laicali. Il terzo finalmente è quello in cui si può occupare l'ecclesiastico ed il secolare, come v. g. circa l'esecuzione de' legati pii, bestemmie semplici, violazione di sponsali, usure, percussione od uccisione di persona sacra fatta da' laici e simili; onde essendo il percosso od ucciso ecclesiastico fuori del luogo immune, il giu-

1. V il chiaro testo del capo *Decernimus de Iudic.*
2. Col *C.* 2. *Si diligenti*, e col *C.* 18. *Significasti* De foro compet.

dizio al dire di più Decreti presso il Ferraris è *misto*; e però nel giudizio misto quello n' è il giudice che prima è in prevenzione o adito alle parti.

Inoltre il giudizio generalmente preso altro è *civile* altro *criminale* ed altro *misto*. Il primo è quando l' attore cerca semplicemente di rivendicare o proteggere i diritti che gli competono, o sulle cose o nelle azioni. Il secondo è quando si cerca la pubblica vendetta per qualche delitto. Il terzo è quello in cui si cerca e la pubblica vendetta e la rivendicazione dei diritti, come p. e. il castigo del reo, e la refusione de' danni arrecatici.

Finalmente, il giudizio altro è *sommario*, ed altro *ordinario* o *solenne*. Il primo è quando il giudice conosciuta a seconda delle leggi la verità, giacchè diversamente sarebbe un condannare contro il gius di natura, procede senza osservare tutte le formalità dalla legge prescritte negli *ordinari* giudizi. Il secondo è quello in cui sotto pena di nullità debbono osservarsi tutte le formalità e solennità di procedura prescritte dalle leggi; ed il capo *Sententiae De sentent. et re iudic.* dice che la sentenza contro la legge è insussistente *ipso iure*.

CAPO II.

DELLA INQUISIZIONE.

458. Cos' è l' inquisizione?

È una legittima ricerca fatta dal giudice di qualche cosa; e questa se non riguarda delitti dicesi *civile* di cui qui non si parla; e *criminale* se riguarda delitti, e distinguesi in *generale*, *speciale* e *mista*. La inquisizione *generale* è quella in cui solo in generale cercasi se vi sieno delitti, se inosservanze di leggi o delittuosi, come nei *discolati* ec. ed in questa, eccetto il caso di bene o danno comune, o di danni e delitti da commettersi contro del terzo, nè evitabili che col manifestarsi al giudice, non si può cercare nè manifestare [1] delitti nè delittuosi occulti, perchè essendo tali, il reo ha diritto a non essere infamato. La *speciale* è quella in cui si cerca in particolare del delitto e delittuoso v. g. se Tizio abbia commesso il tal delitto, se abbia il tale impedimento; e questa può farsi dal giudice semprechè ha notizia

1. V. il capo *Sicut olim de accus.* ed il capo 1. *de Offic.* Iudic. Ord. e specialmente il capo 17. 19. 24. *De accus.*

del delitto e delittuoso; ed i richiesti, per la ragione che il bene comune che in tal modo promuovesi dalla legittima Potestà prepondera al danno o infamia del privato, devono rispondere; perchè sebbene una volta per gius non naturale, ma positivo [1], per farsi questa inquisizione si richiedesse prova *semipiena*, o la *infamia del reo* e così insegni il p. Antoine, tal legge però come con la comune nota il Mansi *hodie ... ab Aula recessit;* onde adesso tale *infamia* o *semipiena prova* si esige solo al dir de' Dottori con s. Alfonso, e Giribaldo [2] per gius non naturale dei *citati canoni*, quando il giudice in cause *criminali* procede per via non di *speciale* inquisizione, ma *di accusa*. Ma siccome anche circa l' accusa milita la ragione addotta circa al dovere rispondere nell' inquisizione *speciale*, benchè non vi sia *semipiena prova ec.* così la comune asserisce che si debba così rispondere anche quando il giudice procede per via di *accusa*, *denunzia* o *querela* fattagli; e ciò sarebbe vero se anche quei detti canoni o legge *hodie recessisset ab Aula*, il negano vari Dottori. La *mista* è quella in cui si cerca in particolare del delitto, ed in generale del delittuoso o viceversa; perciò quando il delitto è manifesto, e il delittuoso occulto, tanto il Giudice che i richiesti, debbono regolarsi come nella sopraindicata inquisizione *generale*.

CAPO III.

DEL GIUDICE.

459. Chi è il giudice?

Il giudice è quello che per uffizio, delegazione, delitto commesso entro la sua giurisdizione o consenso delle parti, o error comune congiunto col titolo colorato ha giurisdizione, o potestà di giudicare. Per *error comune* poi s' intende al dir de' Dottori col Giribaldo [3] esser nel luogo ove alcuno l' esercita creduto comunemente fornito di giurisdizione v. g. che sia confessore; e per *titolo colorato* s' intende credersi comunemente aver esso un titolo p. e. di Benefizio, facoltà ec. che dia giurisdizione quale in realtà non esiste o è nullo, come quando la collazione del Benefizio fosse nulla o fosse come nota il citato Giribaldo cessata, rivocata ec. la facoltà di

1. Del canone Inquisitionis. §. *tertiae. Qualiter*, e *Cum oporteat. de accus.*
2. Tom. 3. tract. 1. cap. 6. n. 41. 3. De Poenit. cap. 13. n. 67.

udire v. g. le confessioni e simili; e la probabile di molti col Roncaglia [1] crede che anche il solo errore comune dia la giurisdizione, perchè il fine delle leggi *Barbarius ff. De offic. Praetor. etc.* o sia la comune utilità di convalidare il così agito, più ha luogo nell' operato col solo errore comune, perchè più facile a succedere, che con l' errore e titolo insieme; e perchè tali leggi col dire valido l' agito con ambedue, non negano il valore all' agito col solo error comune.

460. Di quante sorta può essere il giudice?

Può esser di due *ordinario* cioè, e *delegato*. Il primo è quello che ha una dignità od uffizio a cui per legge, privilegio, prescrizione o consuetudine, è annessa la giurisdizione assolutamente, e senza l' espressione *ut delegatus etc.* Tale si reputa eziandio chi è creato giudice dal Principe supremo secolare o ecclesiastico; come pure chi è deputato *ad universitatem causarum* benchè come dice il Ferraris solo d' una certa specie v. g. alle matrimoniali, a quelle delle monache e simili (sebbene con restrizione a certo tempo, luogo o quantita) da chi ha potestà di eleggere un Giudice ordinario. Ed anche il così delegato, tranne le cose indelegabili, come v. g. di fare un Parroco risedere per sè un altro, o di essere eletta l' industria della persona, o di qualche speciale inibizione come quella al dire del Tridentino [2] di non potere i Parrochi delegare i semplici Sacerdoti per le confessioni dei loro parrocchiani, possono suddelegare anche un non suddito, perchè oltre i Dottori col Ferraris e il p. Antoine niuna legge ciò vieta.

Il giudice poi delegato è quello a cui si commette qualche causa o cause da chi ne ha giurisdizione. E questi anche *in totum* può suddelegare 1, quando *ad universitatem causarum* è delegato ad un uffizio avente giurisdizione su di esse come l' Economo, come pure quando ha giurisdizione o privilegio perpetuamente annesso all' uffizio o dignità; 2, eccetto le cause gravissime o di essere imposta ad esso solo l' esecuzione, o con la clausola *confidentes de tua industria etc.* e con concessione non di giurisdizione, ma solo del puro ministero, o uso di essa come al dire del Giribaldo nei Regolari la facoltà di assolvere da certi casi di dispensare i voti e simili, questi dissi eccetto, chi è delegato dal Principe

1. Tract. 15. quaest. 2 cap. 3. 2. *Sessione* 23. capo 15.

supremo senza le dette limitazioni sempre può suddelegare; e la ragione è, perchè tale giurisdizione reputasi al dir dei Dottori co' Salmaticesi, Liguori e Ferraris ordinaria: ed il concesso o delegato dai sin quì detti deleganti per modo di *grazia fatta* non cessa con la loro morte, cessazione dall' uffizio e simili, onde concessa p. e. una grazia, o delegata una facoltà anche da un Superiore regolare, questa al dir de' Salmaticesi Leandro [1] Concina e Liguori, che giudica ciò comuniore e probabiliore, non cessa nè con la di lui morte, nè con la rimozione o cessazione dall' uffizio.

§. UNICO.

DEGLI ALTRI REQUISITI DEL GIUDICE.

461. Quali altri requisiti, oltre il già detto, esigonsi nel giudice?

Quanto a sè: Siccome il giudice in forza di tale ufficio viene incaricato a decidere sulle sostanze, sull' onore e sulla vita degli altri uomini; così a render giustizia egli dee possedere in grado non mediocre la scienza, l' integrità e gravità de' costumi, il disinteresse, la fermezza d' animo, la pazienza, la forza, il coraggio; giacchè senza di queste qualità è impossibile ch' egli non commetta errori gravissimi a danno della società e del prossimo, o per ignoranza, o per debolezza, o per avarizia: dal che ne segue che un giudice pecca mortalmente, ed è obbligato alla restituzione, quando per ignoranza, per imprudenza, per negligenza di esame sufficente, per debolezza o per qualunque altra passione pronunzia un' ingiusta sentenza. Vero è peraltro che se il giudice avesse ingiustamente aggiudicato all' una parte quello, che all' altra era dovuto, la parte convinta del torto dovrebbe restituire alla parte lesa ciò che per l' ingiusta sentenza le fu tolto, ed in tal caso il giudice sarebbe sgravato per questo capo dalla restituzione; ma se la parte a cui favore la sentenza è stata pronunciata non è o non vuol esser convinta del torto, il giudice resta obbligato a riparare il fallo da sè commesso.

Rapporto alle leggi: I giudici son tenuti a giudicare a tenore di queste, perchè essi non sono i padroni, ma bensì gl' interpreti e gli esecutori. Essi possono però qualche volta omettere di eseguirle alla lettera per seguirne lo spirito, giacchè la sola lettera della legge può essere in opposizione

1. De poenit. dist. 11. quaest. 46. e Lig. lib. 6. n. 559.

al diritto naturale in certi casi particolari, che i legislatori non hanno potuto prevedere. Quando la legge non è chiara o ben determinata, essi debbono attenersi a quanto loro sembra più conforme all'equità naturale. Da tali principii ne segue che i giudici non possono nè lasciare impunito il delitto, nè infliggerli una pena minore di quella ordinata dalle leggi per commiserazione o per qualunque altro simile motivo, nè favorire il povero a pregiudizio del ricco, contro la disposizione della legge, nè favorire una parte a pregiudizio dell'altra, quando i loro diritti sono egualmente probabili, nè seguire le leggi d'uno Stato, che sarebbero contrarie alla legge divina.

Riguardo a' loro clienti: I giudici non possono giudicare nè lecitamente, nè validamente se non quelli che sono sottoposti al loro giudizio; nè possono senza commettere un grave peccato ricever doni da' loro clienti. La Scrittura santa, i Concili e le leggi loro vietano del pari questo contagioso commercio. *I regali, e i donativi accecano gli animi de' giudici, e rattengono le loro riprensioni, facendoli come mutoli* [1]. I giudici sono inoltre tenuti a dar termine agli affari con la maggior chiarezza e prontezza possibile. Essi peccano per conseguenza, e sono tenuti alla restituzione quando pronunziano una sentenza ambigua che dà luogo a nuovi processi; quando ordinano di produrre le difese in iscritto per favorire una delle parti, benchè le cause siano state bastantemente discusse all'udienza; quando essi ritardano senza ragione il disbrigo degli affari a pregiudizio delle parti. Peccano pure quando per favorire la parte che ha torto, essi consigliano l'altra ad un accomodamento; quando mandano le parti assolte dal pagamento delle spese per far grazia a quella che dovea regolarmente pagarle; quando essi riscuotono o tassano al di là di quanto è prescritto dalle leggi, o che permettono che lo facciano i loro subalterni; quando ammettono nel loro corpo persone inette; finalmente quando essi non impediscono gli abusi che possono e devono impedire in virtù della loro carica [2].

Quì poi mi s'affacciano al pensiero alcune questioni; la prima delle quali e più intralciata mi pare che sia quella di

1. Ecclesiastico cap. 20. v. 31.
2. De la Bigotière *Doveri dei giudici*.

sapere come debbasi contenere un giudice, che sa di certa scienza ma privata, esser falso tutto ciò che è stato allegato e provato giuridicamente. Sopra di che tre casi occorrono da farsi.

1. Viene un tal uomo dato alle mani della giustizia; ed il giudice è certissimo esser costui reo dello appostogli misfatto; non pertanto l'istituzione del processo non fornisce al giudice veruna prova convincente per l'adempimento del suo ufficio. Che deve egli fare in tal caso il giudice? Senz'altro deve assolvere l'accusato; perchè essendo egli persona pubblica non può sentenziare che alle prove allegate contro del reo. Se dunque tali prove non sono convincenti e' deve assolverlo.

2. Si comincia contro taluno un processo per ripetere da esso lui una somma; il giudice sa di certa scienza essere stata pagata la detta somma. L'attore frattanto stabilisce la sua azione sopra atti giuridicamente provati. Ora condannerà egli il giudice, ad onta della sua scienza, a pagar ciò che non deve colui contro il quale si muove l'azione?

Rispondesi comunemente dovere il giudice in somigliante caso tentare tutti i mezzi possibili, secondo le forme legali, onde scoprire la falsità; porre indugi alla sentenza; rendere eziandio l'affare conto al Superiore, ma sempre a forma delle leggi, e quanto esse il permettono, senza offesa dell'ordine e del ben pubblico. Se queste vie non riuscissero, e che fosse pur di necessità il sentenziare, comune sentimento si è che il giudice debba pronunciar sentenza contro la sua scienza particolare, e a norma di quanto è stato *allegato e provato*. Ed ecco quale ragione si apporta per provare che il giudice non commetta in tal caso veruna ingiustizia. La repubblica, dicono, ha un dominio supremo sopra i beni de' suoi sudditi; e dove la salute dello stato, e il pubblico bene così richiegga può ella usare legittimamente di questo dominio. Ora giova indubitatamente alla comunità che non si turbi, nè si sconvolga l'ordine autentico de' giudizi a motivo di alcuni casi particolari e che di rado sogliono accadere, e i quali rettamente chiamar si possono casi metafisici.

Oltrechè, siccome lasciandosi luogo ad eccezioni in questi casi, queste aprirebbero l'adito ad infiniti abusi; così è

in potere della repubblica lo adoperare in questi casi quel suo dominio supremo, e dare al giudice la facoltà di sentenziare in modo che quello che è d'uno passi ad essere di un altro. Nè il particolare che sostiene il danno può di altro dolersi che del non avere avuto modo onde produrre sufficienti prove del suo diritto; rimanendo però sempre alla parte contraria l'obbligazione di risarcire il torto ove prima apparisca il vero diritto. E nemmeno può la parte lesa dolersi con ragione del giudice siccome di quello che ha operato secondo l'ordine giuridico, nè si dovea altramente obbligare a deporre l'impiego per evitare il danno inevitabile d'un reo convenuto in un caso di questa natura il qual danno peraltro si può col tempo risarcire.

3. E' accusato un uomo d'un delitto, ed al giudice di certa scienza ma privata, è noto che colui è innocente: il processo frattanto somministra prove convincenti contro di esso legalmente; deve egli condannarlo il giudice?

Chiaro apparisce che con più forte motivo che nel precedente caso, deve quì il giudice cercare ogni strada permessa dalle leggi per evitare la condanna di un innocente. Non ha dubbio che se fosse giudice il medesimo Sovrano, il quale ha l'arbitrio di dispensare legittimamente nell'ordine giudiziario dove corra una plausibile ragione di farlo, dovrebbe in tal caso assolvere l'accusato: ma trattandosi d'un giudice che non è Sovrano, vanno tra loro divise le opinioni intorno la proposta questione. Vi sono alcuni che pensano quì pure essere il giudice autorizzato a condannarlo; perchè pronunciando egli sentenza in qualità di persona pubblica, giudicar deve conformemente alla legge, e a norma di quanto fu allegato e provato, e non già secondo la sua scienza o cognizione particolare; tale essendo anche il sentimento di s. Tommaso [1], al quale sarebbe inutile di opporre che è cosa intrinsecamente cattiva il far morire un innocente. Altri poi con assai fondamento dicono che è verissimo che il giudice non possa assolvere l'accusato, non potendo esso adoperare contro l'ordine delle leggi, ma che tuttavia non può condannarlo; e che deve piuttosto rinunziare la carica che pronunziare sentenza di morte contro un innocente. E la ragione si è, perchè la repubblica la quale ha il su-

1. 2. 2. Quaestione 54. art. 6. ad 3.

premo dominio su i beni de' sudditi non lo ha per egual modo su la vita di loro: può ben essa condannare un reo alla morte; può esporre eziandio la vita di un innocente ad un manifesto pericolo per amore del pubblico bene, ma non può già toglier così direttamente la vita ad un innocente [1]: nè per conseguenza potrà autorizzare il giudice a dar sentenza di morte contro chi egli sa per certa scienza non essere altramente reo del misfatto onde viene accusato, lo che sarebbe un tôrre in fatto direttamente la vita ad un innocente. Laonde più presto dovrà il giudice abbandonare l' ufficio che commettere un' azione che di sua natura è essenzialmente cattiva. La prima delle due opinioni è probabile, ma sembrami più vera l' opinione opposta, la quale è molto probabile: giacchè è così intrinsecamente malo l' uccidere un innocente, come sarebbe l' obbligare una onesta donna a convivere con un uomo, che il giudice sa privatamente non esser suo marito [2].

CAPO IV.

DELL' ACCUSA GIUDIZIALE E DENUNZIA.

462. Cos' è l' accusa giudiziale?

È una relazione di qualche fatto, o delitto fatta al giudice legittimo a pubblica vendetta, o soddisfazione dell' accusante o di altri; e dicesi *criminale* s' ella è ad oggetto che il reo sia castigato, *civile* s' ella è per sola utilità o sodisfazione; e *mista* se ad ambedue tende.

463. Cos' è la denunzia?

È una relazione di qualche delitto fatta al Superiore affin di ripararvi con la correzione o pena; ed altra è *evangelica* o *paterna* ed altra *giudiziale*. La prima è quando non a vendetta, ma ad emenda del reo si fa al Superiore o come padre *privato* o sia in modo da non parlarne che al solo reo, o *comune* o sia in modo da usarne a seconda delle regole dalla carità prescritte. La seconda che può essere imposta dal *gius naturale*, o dal *positivo* per impedire v. g. il danno comune ec. o dall' uffizio assunto, e che, tranne il caso di danno comune, non è in obbligo quando vi si avesse grave incomodo, come l' esser complici, consanguinei o affini del reo sino al quarto grado, o il delitto si sapesse, come con s. Tommaso insegnano il Cuniliati, e Roncaglia, sotto segreto

1. Gerdil Doveri ec. Moullet tom. 2. p. 228. 2. Liguori lib 4 n. 208.

promesso e commesso, nè fosse nocivo al terzo, o il reo non fosse tale, che solo materialmente e simili, la seconda dissi, è quando o ad oggetto della pubblica vendetta o risarcimento de' danni ec. o rimozione d'un indegno da uffizi ec. si fa al Superiore come giudice. Differisce poi dall'accusa, o accusatore, perchè questi, e non il denunziatore, dee provare sotto pena una volta del talione, e adesso al dire del Giribaldo, di pena ordinaria o straordinaria, o piuttosto a seconda delle respettive leggi.

Pel naturale precetto di non ledere l'altrui fama è necessario prima di fare le dette denunzie correggere il reo a seconda del vangelico insegnamento [1], il che dicesi correzione *fraterna*. Quando poi il delitto è notorio e per conseguenza ad altrui esempio merita castigo, o quand'è di danno comune o dell'innocente in modo da non esservi in quest'ultimo caso ferma e pronta speranza, come dice s. Tommaso [2], di evitarlo con la privata correzione, o anche del solo reo, ma non fosse proficua che la correzione del Superiore, o legittimamente fosse così imposta pel ben comune dalle leggi e simili, la denunzia può farsi al dire del citato s. Tommaso e dei Dottori con s. Alfonso e Roncaglia, senza premettere correzione, a motivo o di cessare il fine di premetterla o di esservene giusto motivo di non farla; e per queste ragioni oltre il Cuniliati, la sentenza al dire di s. Alfonso comune e probabiliore, nel caso di sperarsi più facile l'emenda dalla correzione del Superiore, che sia prudente e discreto, accorda far la denunzia ad esso come padre senza premettere la fraterna correzione. Fuori poi di questi e simili casi deve premettersi; e circa a chi può, o non può accusare e testificare vedasi la caus. 3. q. 5.

CAPO V.

DEL TESTIMONIO.

464. Cosa intendesi per testimonio?

Il testimonio è quello che attesta ad aggravio, o a difesa d'un accusato ciò che ha veduto od ascoltato: e dicesi *legittimo e superiore ad ogni eccezione* se ha il richiesto dalla legge, ed *illegittimo* se non lo ha; e se discorda dagli altri dicesi testimonio *singolare*; e *contestimonio* se concorda: e

1. s. Matteo cap. 18. v. 15.
2. 2. 2. Quaest. 33. art. 7.

convinto un testimonio del falsò testificato, non si punisce se ciò *non tangit negotium principale.*

465. Quanti testimoni richieggonsi a far piena prova?

In cause d'impedimenti matrimoniali, nelle quali si ammettono in vari casi anche i parenti, di consacrazioni di Chiese, lesione di minori ec. basta al dire del Liguori e Lambertini con le leggi [1] un solo testimonio atto a formare morale certezza; ma nelle altre sì civili che criminali d'ordinario se n'esigon *due legittimi*, *giurati*, *contestimonii*, *e che abbiano esternamente*, *ed immediatamente percepita la cosa* che testificano col relativo senso; ed il canone *Testes* 3. q. 9. non vuole che testìfichino che di quelle cose *quae noverunt*, *et viderunt*, o sia solo *de his quae praesentialiter*, *et veraciter noverunt*, ed in cause civili anche delle cose udite non a caso; onde tranne la legittima contraria consuetudine, non v'ha obbligo di testificare quello di che non si ha certezza fisica.

466. Il testimonio interrogato legittimamente, cioè come spiega il Mansi quando le leggi l'obbligano a rispondere, è tenuto a ciò senza equivoci, e molto più senza mentali restrizioni?

Si; e però se con grave colpa teologica, ed efficace in ordine a danni, testificasse il falso o positivamente vi cooperasse, è tenuto ai danni almeno a costo d'incomodo uguale a quello del dannificato [2], a motivo che altrimenti il reo sarebbe di miglior condizione dell'innocente, ed a ritrattarsi per giustizia, secondo alcuni presso il Mansi, perchè lesa materialmente, senza suo grave incomodo però, se tal colpa *rimediabile* fu solo materiale; ma Sanchez, il Gaetano ed altri presso il Liguori dicon solo per carità, si perchè il non manifestare dopo la verità è solo causa *negativa* del danno; si perchè se l'obbligo fosse di giustizia questa, perchè virtù obbligante più rigorosamente della carità, legherebbe anche a costo di grave incomodo. Se poi la sua colpa fu solo *negativa* e. g. fuggendo per non testificare, o dicendo di non sapere e simili, siccome, tranne il caso di esser tenuto per rigorosa giustizia, offende non la giustizia *commutativa*, ma solo la *legale*, così secondo la probabiliore col Cuniliati [3] non

1. Notificazione 8. n. 8. 2. Liguori lib. 3. n. 598.
3. Tract. 11. cap. unic. §. 4. n. 5.

sarebbe tenuto ai danni. Al contrario non vi è obbligo di rispondere quando o non fosse interrogato legittimamente, come in cose sapute sotto segreto *promesso e commesso;* o quando il reo fosse consanguineo od affine, perchè, prescindendo da legittime contrarie disposizioni, i consanguinei ed affini sino al quarto grado, secondo il citato Mansi, Antoine e Roncaglia per i vari incomodi che ciò porta seco sono esenti dal testificare contro i loro parenti sino al quarto grado in qualunque giudizio, come con gravi Dottori tiene il citato Mansi e Diana. E lo stesso dicasi se dal giudice secolare fossero interrogati gli ecclesiastici; mentre il canone 9. *Testimonium* 11. q. 1. dice: *testimonium Clerici adversus Laicum*, in cause criminali, *nemo recipiat; nemo enim clericum quemlibet in publico*, cioè nel fôro secolare, *examinare praesumat nisi in Ecclesia ... Si autem*, prosegue il canone 2. *Quamquam* 14, q. 2. *nullae idoneae secularium inveniantur personae ... in providentia proprii Episcopi sit, ut aut coram se, et competentibus iudicibus aut aliter* (cioè con vescovile assenso anche presso il Giudice secolare) *Sacerdotes honorifice veritatem attollant*, non solo in cause *civili*, ma come si ha dal citato canone *Quamquam* perchè generale ed assoluto, anche nelle *criminali*, benchè v' intervenga pena di sangue, premessa però specialmente dai Chierici la protesta di non volere tal pena.

Ed il capo *Inhaerentes de iuram. calum.* dice: *quisque clericus inconsulto Praelato suo minime iurare audeat.* Ma trattandosi di testificare in favore del reo, tranne le speciali leggi e consuetudini, l' ammette assolutamente lecito co' Dottori il Reinfestuel [1]; come pure assolutamente l' ammette nelle cause *semplicemente civili*, ed anche *criminali* agitate solo *civilmente;* e la ragione è perchè i canoni antichi citati in contrario, almeno in quanto agli ecclesiastici non Monaci, o non furono ricevuti, o per contraria consuetudine sono cessati. E qui notisi che le diverse specie di prove per i Tribunali da' Legisti sogliono comprendersi ne' seguenti versi:

Aspectus, *Sculptum*, *Testis*, *Notoria*, *Scriptum*,
Iurans, *Confessus*, *Praesumptio*, *Fama probavit.*

1. Libro 2. tit. 20. n. 173.

CAPO VI.

DELL' ACCUSATO, E DEL REO.

467. Chi dicesi reo, e quali sono le obbligazioni?

Reo dicesi quello dal quale in giudizio si richiede qualche cosa. Quindi ogni accusato allorchè è interrogato dal suo legittimo giudice è obbligato a rispondere, ed a scoprire la verità, se l'interrogazione vengagli fatta giuridicamente. Onde s. Tommaso con tutta certezza decide essere il reo obbligato a confessare il delitto del quale è riconvenuto qualunque volta sia interrogato giusta la forma giuridica; e che il giudice deve e può esigere la confessione della verità, semprechè è preceduta l'infamia, o abbia una semiprova contro il reo, o forti indizi da crederlo tale. Ed il Catechismo del Concilio Tridentino stabilisce e dichiara questa obbligazione in questi termini: *De reis, et sontibus vult eos Deus verum confiteri, cum ex iudicii formula interrogantur.*

Questa obbligazione è fondata 1, sul diritto, che per esser persona pubblica ha il giudice, di esiger la confessione dell'accusato; dunque l'accusato è tenuto al confessare, poichè ogni diritto suppone un'obbligazione correlativa. 2, sopra la convenevolezza e giustizia di tali umane leggi, le quali prescrivendo cosa, che seco porta un pericolo qualunque di perder la vita, non possono non obbligare anche in coscienza. Il che dicasi pure del precetto, per cui il giudice ordina all'accusato di confessare la verità; perch'esso ancora è giusto, e sopra giusta legge fondato. 3, perchè il ben pubblico domanda che questa legge venga osservata da' rei, senza di cui assai gravi delitti rimarrebbero impuniti a grave danno della società, ed a grave noia degli innocenti, i quali durando i rei a godere dell'impunità verrebbero sottoposti ad inquisizioni e ricerche molestissime. Dunque il reo giuridicamente interrogato deve confessare il suo delitto, e se durante l'interrogatorio lo avesse negato; gli corre l'obbligo di palesarlo, almeno finchè non è pronunciata la sentenza. È ben vero però che tutto quanto si è detto si deve intendere ordinariamente parlando: perchè se vi è la speranza di salvare la vita, od altra grave pena, il reo può benissimo eludere il giudice ed occultare la verità; mentre sarebbe cosa molto dura l'obbligare il reo ad obbedire *sub mortali;* tanto più che i precetti umani non obbligano con

sì grave incomodo. Ed in questo caso il giudice non ha autorità di obbligare il reo a colpa, nè il reo è obbligato ad obbedirgli sotto colpa mortale [1]. Benchè non manchino Teologi che sostengono la opposta sentenza, sentenza che niuno in pratica crederà doverla seguire.

468. È lecito al reo condannato a morte, fuggirsi dalla prigione per salvare la vita?

Gli è lecito assolutamente quando lo possa fare in maniera conveniente, e senz'alcuna positiva resistenza contro la giustizia, o contro i ministri della medesima, e tranne il caso di voto fatto o giuramento [2]; perocchè da niuna potestà umana può togliersi a lui il diritto si connaturale della propria conservazione: e perchè niuno mai vien posto in carcere, affinchè ivi se ne stia e vi rimanga spontaneamente. Così al dire dello Scarpazza la comune dei Teologi con s. Tommaso. Ma per agevolarsi poi la fuga non gli è lecito far'alcuna violenza, ferire od uccidere i custodi; nè con oro corromperli od ubbriacarli ec. o con altre ingannevoli maniere eluder dolosamente la loro vigilanza: mentre l'ingannare il prossimo è sempre contro la legge di natura. Appresso, insegnano molti che possa il reo a schivare la morte alla quale è condannato, rompere eziandio le catene, e la prigione; perchè essendogli lecita la fuga, gli è lecito parimente il mezzo a ciò necessario: e perchè l'operare in tal modo non è a dir vero una positiva resistenza; e perchè il gius di difendere la propria vita, e di evitare un grave danno è ad ognuno di noi connaturale: onde solo in casi di bene o danno comune siam tenuti a cedervi. Sicchè è lecito assolutamente al reo condannato a morte fuggirsene dalla prigione, non già in qualunque maniera, ma solamente quando possa farlo nelle maniere convenienti, e senza veruna positiva resistenza alla giustizia; poichè a niuno, dice s. Tommaso [3], è lecito contra *iustitiam* resistendo, liberarsi dalla carcere.

1. De Lugo dist. 40. n. 16. Lessio de *iust.* c. 31. n. 16. Viva in proposit. 26. et 27, ed altri molti presso Leurenio q. 519. e presso Ferraris *biblioth. morali accusatus* n. 17. et 18.
2. Giribaldo tract. 3. de Legibus. e Cuniliati *de reo* §. 3. n. 9.
3. 2. 2. Quaestio. 69. artic. 4. ad 3.

CAPO VII.

DEGLI AVVOCATI, PROCURATORI, E NOTARI.

469. A rettamente esercitare l'uffizio sì di Avvocato che di Procuratore cosa esigesi oltre il prescritto dalla carità?

Si esige scienza proporzionata alle cause che prendonsi a difendere: il perchè allora solamente potrà scusarsi lo errore d'un Avvocato, quando cadesse quistione in materia assai malagevole e superante la capacità degli avvocati, dove però si fosse studiato con ogni diligenza di penetrar bene la materia a chiarirsi della verità per far valere il diritto del suo cliente. Deve inoltre esaminare attentamente la giustizia o l'ingiustizia della causa per la quale è richiesta la sua assistenza: imperocchè non v'ha dubbio che un Avvocato, conosciuta una causa ingiusta, non può intraprenderne la difesa senza commettere una grave ingiustizia. Laonde avendo accettato la difesa d'una causa creduta giusta, deve tosto lasciarla quando conoscesse non esser tale; perchè persistendo a difenderla, dopo averla riconosciuta ingiusta, dovrebbe restituire il prezzo ricevuto dal suo cliente, e rifare i danni cagionati per la sua mala fede all'avversario: e tale obbligazione per parte dell'Avvocato, che imprende la difesa d'una causa ingiusta, è chiaramente insegnata da s. Agostino a Macedonio, e manifestamente appare di per sè che l'ingiuria fatta alla parte contraria con la sua mala fede vuol'essere risarcita. Scorgendo poi evidentemente o probabilmente l'ingiustizia della causa di cui a buona fede avea presa la protezione o difesa, ne deve avvisare chi ha la detta causa ed ancora indurlo se può a comporsi con l'avversario in modo giusto per ambi le parti ed onesto.

Quando il diritto non fosse punto chiaro, l'Avvocato è in dovere di far noto alla sua parte così la probabilità di vincere come il rischio di perdere la causa; ma volendo sopra un tal dubbio la parte esporsi al rischio della sentenza egli potrà assisterla. Imperocchè ogni privato ha diritto di ricorrere nel dubbio a' tribunali stabiliti a decidere i casi litigiosi; se dunque la parte può domandare innocentemente il suo diritto, anche l'Avvocato potrà innocentemente difenderla.

Piatendo poi l'Avvocato in pro del suo cliente deve adoperare que' mezzi soltanto, che leciti sono e giusti, e far uso di quelle ragioni, ch' egli crede fondate sulla legge. Poichè

facendo uso di sofismi, di false allegazioni, di cavilli e di sottigliezze ad oggetto o di sopraffare i Giudici, o di frapporre indugio alla spedizione della causa e così stancare l'avversario, oltre il farsi colpevole innanzi a Dio, è tenuto ancora a compensare il danno ingiustamente recato alla parte contro cui piatisce. Con rettitudine e giustizia deve insomma diportarsi tanto riguardo alle cause, quanto riguardo al modo di difenderle; come pure riguardo al prezzo da esigerne, non pretendendo mai più di quello che vien tassato dalla legge o dalla consuetudine.

Non deve nè può l'Avvocato dar consiglio ad entrambi le parti litiganti; nè deve lasciare di sostenere il vero diritto contro gli avversarii tuttoche sieno questi potenti.

Lo stesso con debita proporzione può dirsi de' Notari; perchè ad essi pure appartiene aver la necessaria scienza, e far debbono i loro atti veridici ed esatti a seconda delle leggi, e della giustizia, e non mai eccedere il giusto prezzo *legale* se è tassato dalla legge, ed il *comune* se non è tassato.

CAPO VIII.

DEGLI OBBLIGHI DE' SEGRETARI, ISTRUTTORI, MESSI EC.

470. Quali sono gli obblighi de' Segretari, e Istruttori?

Oltre la debita scienza, debbono 1, osservare il segreto; 2, trascrivere esattamente le testimonianze ec. conservarle con diligenza, e non manifestarle contro il dovere; 3, debbono osservare esattezza e giustizia nelle relazioni.

471. Quali sono gli obblighi de' Messi ec.?

Sono 1, di tener celato ciò che richiede il loro uffizio; 2, carità, esattezza e giustizia nell'eseguirlo; 3, non eccedere nel giusto prezzo loro dovuto e simili. Quì però è da notarsi che quando il prezzo dalla legge è fissato a *commissione* o *executione* secondo i Dottori con s. Alfonso [1] possono percepirlo, benchè più commissioni od esecuzioni eseguissero contemporaneamente e nel medesimo luogo, a motivo che in realtà tante n'eseguiscono; e diversamente se tassato fosse un tanto per *viaggio*.

1. Nell'Istruzione cap. 13 n. 68.

LIBRO V.

In cui trattasi de' Sacramenti, e specialmente del Battesimo, della Cresima, e dell' Eucaristia.

TRATTATO PRIMO.

DE' SACRAMENTI IN GENERALE.

472. In quanti modi prendesi dai Dottori la parola Sacramento?

Almeno in tre: cioè per segreto, per giuramento, e per segno di una cosa sacra. E preso in quest' ultimo senso il sacramento non è altro che, un segno sacro, sensibile, permanente divinamente istituito a nostra santificazione [1]; oppure col Catechismo romano: è un segno visibile della grazia invisibile divinamente istituito per la nostra giustificazione. Onde tre cose si esigono per l' essenza d' ogni Sacramento cioè 1, il segno sensibile sacro; 2, la istituzione divina; 3, la promessa della grazia: e differisce il Sacramento dal Sacrifizio per esser questo istituito principalmente ad onorare Iddio, e quello per santificazione dell' uomo.

473. Tolto lo stato dell' *innocenza* in cui senza Sacramenti si dette la grazia ec. e però si crede che non ve ne fossero, negli altri stati di *natura* cioè, di *legge scritta* e di *grazia* sono esistiti i Sacramenti?

Si, giacchè nello stato di *natura* vi doveva almeno essere il rimedio per il peccato originale consistente al dire de' Padri Agostino e Tommaso presso Roncaglia [2], in un atto esterno protestativo della fede nel futuro Messia giusta il detto della Sapienza [3]: *per mezzo della sapienza furon sanati tutti quelli che a te piacquero, o Signore, fin da principio*. In quello di *legge scritta* vi era la circoncisione e tanti altri; ed in quello di *grazia* sette, come per fede insegna il Tridentino [4], sono i Sacramenti, cioè Battesimo, Cresima, Eucaristia, Penitenza, Estrema Unzione, Ordine Sacro, e Matrimonio.

474. Vi è differenza tra' Sacramenti degli altri stati e quei della nuova legge di grazia?

Si, perchè quelli ebbero per autore Iddio, e questi hanno per causa efficiente principale Gesù Cristo come Dio e come uomo per causa fisica istrumentale e principale morale, a

1. Lambe. *Notif.* 6. n. 3. 2. Tract. 16. quaest. unic. cap. 1. quaer. 4.
3. Cap. IX. v. 19. 4 Sessione 7. canone 1.

motivo di averli realmente istituiti e meritati i di loro effetti; quelli erano la figura, questi sono il figurato; quelli, eccetto al più la circoncisione de' bambini, davano la grazia *ex opere operantis* o sia per le disposizioni del recipiente, onde negli adulti esigevano al dire di Habert [1] la contrizione perfetta, e questi danno la grazia *ex opere operato* o sia immediatamente e da se stessi, cioè posto debitamente il Sacramento, tosto ci si da la grazia secondo alcuni *fisicamente* cioè dallo stesso segno sacro o Sacramento arricchito da Dio di tal virtù, o *moralmente* secondo altri, o sia inquantochè posto tal segno, Iddio stesso immediatamente ci dà la grazia; quelli, come rilevasi da più luoghi della Santa Scrittura [2] e dal Concilio di Firenze, davano *ex se* la sola grazia, o giustizia legale, ed i nostri la vera ed interna; l' esistenza di quelli non è di fede, e de' nostri lo è veramente. Differiscono in somma per l' Autore, per il modo di operare, e per le loro diverse parti.

475. Come si definisce il Sacramento preso rigorosamente?

Quelli dell' *antica legge* si definiscono un segno sensibile, sacro permanentemente istituito da Dio per dare la santità legale, e significare la vera grazia da darsi per li meriti del futuro Messia. Quelli poi della *nuova legge* si definiscono un segno sensibile sacro, permanente della grazia invisibile, istituito da Gesucristo per nostra spirituale santificazione: e giusta il detto son sette di numero, e distinguonsi in Sacramenti de' *vivi* e de' *morti;* in *caratteristici* o *initerabili*, e in non *caratteristici* o *iterabili;* in *necessari* a riceversi e non *necessari;* in *formati* ed *informi;* in *transeunti*, e *permanenti.*

Que' de' *vivi* son quelli che per riceversi esigono lo stato di grazia, e sono la Cresima, l' Eucaristia, l' Estrema unzione, l' Ordine e il Matrimonio. Que' dei *morti* son quelli che non esigono lo stato di grazia, giacchè son' appunto istituiti a rimettere o perdonare i peccati, e sono il Battesimo e la Penitenza. I *caratteristici* son quelli che imprimono il carattere, e sono come costa dal Tridentino [3] il Battesimo, la Cresima, e l' Ordine sacro; ed i *non caratteristici* viceversa, e sono gli altri quattro. I *necessari* son quelli imposti a riceversi come il Battesimo, l' Eucaristia ec. i *non necessari*

1. De Sacr. cap. 4. quaest. 5. 2. Gen. cap 17. a' Galat. cap. 4 ec.
3. Sess. 7. canone 9.

viceversa, come l'Ordine, il Matrimonio, e v'è quistione, come diremo, se tali sieno ancora la Cresima, e l'Estrema unzione. I *formati* son quelli fatti validamente, ed insieme producenti il loro effetto: i *non formati* son quelli fatti validamente senza effetto, come il Battesimo ricevuto da un adulto con gravi peccati personali senza pentirsene; mentre anche in tal caso è valido ma non produce la grazia. I *permanenti* che durano anche dopo l'atto stesso in cui si fanno come l'Eucaristia; ed i *transeunti* viceversa come sono tutti gli altri.

476. I detti sette Sacramenti sono tutti necessari, ed ugualmente eccellenti?

Al corpo della Chiesa si veramente; ma a ciascuno de' fedeli in particolare no. E neppure son tutti ugualmente eccellenti, giacchè per necessità a tutti gli altri si preferisce il Battesimo e la Penitenza; per dignità del ministro la Cresima e l'Ordine; per significazione della unione di Cristo con la Chiesa sua sposa il matrimonio, pel contenuto l'Eucaristia, per la salute corporale l'Estrema unzione.

§. I.

DELLE COSE ESSENZIALI PEL VALORE DI QUALUNQUE SACRAMENTO.

477. Quali sono le cose necessarie per fare un Sacramento?

Sono tre, cioè la materia, la forma, ed il ministro con la debita intenzione. Vedi il Concilio fiorentino nel Decreto di Eugenio IV.

ARTICOLO I.

DELLA MATERIA E FORMA DE' SACRAMENTI.

478. Cosa intendesi per la detta materia?

Quella cosa materiale, come nel Battesimo l'acqua, con che si fa il Sacramento; e dicesi *remota* se si considera in se stessa, e *prossima* se nell'attuale applicazione, come il versamento dell'acqua sopra il capo del battezzando.

479. Cosa intendesi per forma?

Quelle parole con cui si fa il Sacramento; e con ragionevol motivo, come più sotto diremo, può usarsi anche sotto condizione. Questa condizione però, che prima si concepiva solo nella mente, nel secolo VIII. cominciò ad esprimersi con la forma del Battesimo nel caso di dubbia collazione, e questa disciplina prescrisse Alessandro III. doversi ovunque

osservare, e la confermò Giovanni XXII. A questi s'aggiunge Pio VI. dannante nella Bolla *Auctorem fidei* la prop. 28. del Pistoiese Conciliabolo, in cui si sosteneva nel caso di dubbio Battesimo doversi omettere l'espressa forma condizionale. Negli altri Sacramenti v'è quistione se debba esprimersi la condizione, o se basti mentale: è però da tenersi il primo.

480. Gesucristo fissò la materia e la forma dei Sacramenti *in specie*, o solo *in genere*?

Del Battesimo e della Eucaristia in ispecie, degli altri è quistione se circa la materia lo facesse solo in genere rimettendosi nella specie alla fissazione della sua Chiesa, come dietro il Tridentino [1] è certo dice Habert [2] che lo rimesse rapporto alla forma; e con questa sentenza meglio si conciliano le diversità che nell'amministrare specialmente l'Ordine passano tra la Chiesa Greca e la Latina; imperocchè la prima conferisce il Diaconato e il Sacerdozio con la sola imposizione delle mani, e la seconda usa anche con la tradizione degli istrumenti.

481. Qual peccato è l'alterare, o variare la detta materia o forma ne' Sacramenti?

Se l'alterazione è *sostanziale*, cioè facente mutare senso o sostanza è grave, perchè rende nullo il Sacramento: se poi è *accidentale*, o sia non facente mutar senso o sostanza, come dire *lavo* invece di *baptizo*, framezzare come dice il Cuniliati qualche parola, o fare non molto notabile interruzione o sincopazione nella forma e simili, tranne il caso di giusto motivo, è peccato a proporzione della materia; e siccome lieve mutazione sembra che possa reputarsi quella di chi v. g. battezzasse, assolvesse ec. più *sub unica forma*, così lieve ne sarebbe anche la colpa.

482. Quando si fa un sacramento la materia e la forma devono unirsi *fisicamente*, cosicchè nell'atto v. g. che nel Battesimo si versa l'acqua debbano anche dirsi le parole, o basta *moralmente*, cioè prima porsi una cosa e dopo in modo non moralmente interrotto l'altra?

Nella Eucaristia si debbono unire fisicamente, a motivo che altrimenti non si avvererebbe l'*hoc* e l'*hic est*. Nella penitenza e nel matrimonio perchè avente il primo la forma di giudizio, ed il secondo di contratto, basta moralmente;

1. Sess. 21. cap. 2. 2. De Sacr. cap. 7. quaest. 1.

negli altri poi nonostante che il Rituale dica [1], *verba uno eodemque tempore, quo fit ablutio pronuntianda sunt*, e più Dottori l'esigano fisicamente; la comune peraltro al dire di s. Alfonso [2] col p. Antoine, per la ragione di essere i Sacramenti azioni morali dice che basta unita moralmente.

ARTICOLO II.

DELL' INTENZIONE.

483 Cos'è, e di quante sorta è l'intenzione?

L'intenzione è un atto della volontà che intende fare qualche cosa; ed oltre *l'assoluta* e *condizionata*, distinguesi in *attuale*, *virtuale*, *abituale*, ed *interpretativa*. La prima detta anche *diretta* è quella che si ha nell' atto che si agisce, e se insieme si riflettesse ancora di averla direbbesi *riflessa*. La *virtuale* chiamata dagli antichi [3] *abituale* non è altro che l'attuale già passata, ma perseverante moralmente. L'*abituale* è l'attuale già passata in modo che più non perseveri neppure moralmente. L'*interpretativa* è quella non mai avuta, ma si avrebbe se vi si riflettesse o ci si pensasse.

484. Esigendosi pe' Sacramenti, come costa dal Tridentino [4], l'intenzione, quale delle dette si richiede?

Nel ministro almeno la *virtuale*, e non semplicemente di far quell'atto esterno come diceva il Caterino; ma come costa dalla 28. prop. condan. da Alessandro VIII. e dal Tridentino, *saltem faciendi quod facit Ecclesia*, cioè di fare il detto atto come sacro inteso da Cristo, o dalla di lui Chiesa, benchè come nota Antoine [5] per tale si credesse non la Romana, ma la protestante e simili. Ma per quiete dei timorosi specialmente, notisi con s. Alfonso [6] che chi mentre amministra il Sacramento è presente a se stesso, e attentamente fa ciò ch'egli fa come azione sacra, ha sempre intenzione non solo *virtuale*, ma *attuale in actu exercito*.

Nel suscipiente poi fornito di ragione, si richiede almeno l'*abituale*; e pel Viatico, Cresima, ed Estrema unzione basta anche l'*interpretativa*: ma per la Penitenza siccome si richieggono gli atti del penitente, così l'opinione da tenersi

1. *De forma Baptis.* n. 10. 2. Lib 6. n. 9.
3. V. il Lambertini *De Mis.* tom. 2. pag. 292.
4. Sessione 7. can. 11. e Sess. 14. cap. 6.
5. De Sacr. cap. 2. quaest. 1. n. 4.
6. Lib. 6. n. 18.

in pratica esige almeno l'intenzione virtuale, e molto più per il matrimonio per esserne i contraenti anche ministri.

ARTICOLO III.

DEL MINISTRO, E DEL SUSCIPIENTE, OSSIA DEL SOGGETTO DEI SACRAMENTI.

485. Chi è il ministro non primario, giacchè questi è Gesù, ma secondario dei Sacramenti?

Per legge ordinaria [1] il solo uomo viatore; ed essendo il Battesimo porta per gli altri Sacramenti, non possono questi da alcuno riceversi, nè ad alcuno amministrarsi prima del Battesimo: e da ciò apparisce che tranne il Battesimo, soggetto degli altri non può essere che l'uomo viatore battezzato.

486. Chi può amministrare i Sacramenti?

Eccetto il Battesimo in caso di necessità, ed il matrimonio che secondo la più tenuta ha per ministri i contraenti, tutti gli altri non possono essere amministrati che dal ministro legittimo, il quale è quello [2] fornito de' requisiti prescritti da Cristo e dalla Chiesa, come v. g. del carattere sacerdotale e giurisdizione ad assolvere fuor della estrema necessità, del Sacerdozio per consacrare e simili. E qui notisi che secondo molti si può agire quando si ha opinione veramente probabile della giurisdizione, e in pari tempo esiste una causa di grande utilità o imponente necessità. Tale è quella che il solo *errore* comune dia giurisdizione, perchè oltre ad esser tenuta una tale opinione da s. Alfonso, Roncaglia e tanti altri gravi Dottori, per probabile la crede lo stesso Liguori; perchè il fine d'impedire pel ben comune la nullità degli atti, inteso da ambe le leggi in dichiararlo valido quando v'interviene error comune col titolo colorato, più milita pel solo error comune, a motivo di esser più esteso l'operato con questo solo che con ambedue.

Tutto ciò negano nel vero molti altri a motivo di essere la prima prop. condan. da Innocenzio XI. il dire che nel conferire i sacramenti è lecito seguire l'opinione probabile lasciata la più sicura pel valore; ma molti presso s. Alfonso [3] l'accordano assolutamente e fino senza causa; e con giusta causa o motivo ragionevole come p. e. affin di acquistare un'Indulgenza, per uscire più presto dal peccato e

1. V. l'Epist. 1. a' Corint. cap. 4. v. 1.
2. Tridentino Sess. 7. can. 10. 3. Lib. 6. n. 573.

simili, la dottrina al dire di Giribaldo *communis et vera*, e del Leandro probabiliore l'ammette 1, perchè avendo l'opinione probabile fondamento prudente, prudentemente ossia lecitamente con essa si agisce; 2, perchè sapendo la chiesa che gravi Dottori così insegnano e tacendo, col fatto ne dà giurisdizione; 3 finalmente, perchè la citata prop. condan. riguarda solo quelle cose e materie di Sacramenti su cui non può la chiesa variare o supplire; giacchè altrimenti in materia di giurisdizione sarebbero tolte tutte le opinioni.

487. Cosa oltre il già detto esigesi per amministrare lecitamente i Sacramenti?

Lo stato di grazia, che giusta la comunissima con s. Alfonso [1] basta che sia procurato almeno con la contrizione, la quale al dir della comune basta che sia probabilmente stimata tale; e la ragione del detto obbligo è perche *sancta, sancte tractanda sunt*, ed il Rituale dice: *impure et indigne ea ministrantes, in aeternae mortis reatum incurrunt;* onde meno, al dir de' Dottori col citato Leandro ed Antoine, il caso di urgente necessità, come di confessare un moribondo ec. nè riuscire il pentirsi, giacchè questo torrebbe l'irriverenza, sarebbe gravemente illecito nel ministro ordinato amministrarli in peccato, e veniale negli altri come rilevasi da s. Tommaso e dal Concina contro la probabiliore del Liguori [2] ed altri; e la ragione di chi condanna sol di veniale è, perchè il non ordinato non fa da ministro della Chiesa, ma solamente soccorre il suo prossimo.

Esigesi per la loro santità che si amministrino col debito rispetto non solo esterno, ma anche interno; ma per sè solo di lieve colpa condanna la comune presso il Liguori chi in tale amministrazione volontariamente si distraesse, benchè secondo alcuni nel fare l'Eucaristia. Esigesi appresso per la loro santità non darli, come nota Benedetto XIV. [3], ai pubblici peccatori se non siansi emendati, ed abbiano riparato allo scandalo dato, almeno con la confessione fatta al dire di gravi Dottori con s. Alfonso [4] in vista di molti; e con l'abbandono della occasione; ma siccome il darli è in se cosa buona, e dalla sola volontà del recipiente dipende il mal chiederli; così tranne il caso di esser ciò *in odio della*

1. Lib. 6. n. 34. e 85. 2. Lib. 6. n. 32.
3. *De Synod.* lib. 7. cap. 11. n. 8. 4. Lib. 6. n. 47.

fede e simili, non è illecito secondo il Viva amministrarli ad essi in caso di doverne subire un grave incomodo se si neghino, e ciò molto più vale circa lo assistere ai loro matrimoni per la ragione di non essere il Parroco ministro, ma semplice testimonio qualificato. Si è detto *non darli a' pubblici peccatori*, giacchè agli occulti che li chieggono in pubblico, per non violare la più forte legge di non infamare il reo occulto, fatte le debite parti, è lecito ad imitazione del praticato dal Salvatore con Giuda, darli al dire del Rituale, e di Benedetto XIV. [1]. Nè osta che il medesimo neghi al Sacerdote assistere al matrimonio dagli eretici occulti chiesto in pubblico; mentre ciò, come nota il Giribaldo, è al più in forza dell' impedimento impediente che può e deve rivelarsi a chi si spetta.

E qui notisi che Innocenzio XI. condannò la seguente proposizione che dice: *il timore urgente grave, è giusta causa per dissimulare l' amministrazione de' Sacramenti;* e da ciò chiaro apparisce esser cosa illecita non solo la simulazione *formale* qual è quella fatta a fine d' ingannare e far credere che si faccia il Sacramento, il che è una vera bugia di fatto, ma al dir de' Dottori col Viva anche la *materiale*, qual è quella che senza intenderla soltanto permette la detta decezione: onde solo è lecito con causa occultare l' amministrazione de' Sacramenti dicendo v. g. altre orazioni invece della assoluzione, o al dire del Cardena e s. Alfonso [2] *te non absolvo* benchè in modo da non udirsi il *non*, ed anche senza il *non* con intenzione di assolvere solo dalle censure [3]; giacchè tal formula tanto può essere sacramentale quanto non sacramentale, o sia solo assolutoria da Censure.

§. II.
DEGLI EFFETTI DE' SACRAMENTI.

488. Quali sono i detti effetti?

Tutti i Sacramenti ricevuti con le debite e respettive disposizioni danno, come costa dal Tridentino, la grazia santificante *ex opere operato*, e maggiore o minore a seconda delle disposizioni; danno la sagramentale consistente in un diritto di aver da Dio a tempo e luogo speciali aiuti ad ottenere il fine del ricevuto Sacramento, e per la ragione di

1. V. la Bolla *Ex omnibus* di questo gran Pontefice.
2. Lib. 6. n. 59. 3. V. il Cardena sulla prop. cit. n. 63.

esser questa una sequela della santificante, anzi di non essere da questa distinta, con questa acquistasi e perdesi: ed i tre caratteristici danno anche il carattere, e s. Tommaso dice, che per tutti i Sacramenti della nuova legge *in quibus confertur gratia*, *peccata venialia remittuntur* [1]; ma non sempre vien tolto tutto il reato della pena.

489. La detta grazia santificante, che sempre porta seco anche tutti i doni dello Sp. Santo e virtù infuse, tutti i Sacramenti di lor natura, e prescindendo dalle speciali disposizioni di chi gli riceve, la danno uguale?

No, come avviene v. g. dell' Eucaristia, che per contenere l' Autor medesimo della grazia, di sua natura la dà maggiore degli altri.

490. I Sacramenti danno la grazia prima o la seconda?

Quei de' *morti* di lor natura danno la prima, e quei de' vivi la seconda; ma *per accidente* può esser viceversa, come in chi ricevesse quei de' *morti* in istato di grazia, o come insegna s. Tommaso con l' attrizione quei de' *vivi* credendo di non essere in peccato.

491. Ricevendosi validamente i Sacramenti de' vivi in peccato ossia con obice detto *positivo* quand' è avvertito, e *negativo* quando non è avvertito, si ricevono i loro effetti?

Il carattere si, ma la grazia tanto santificante che Sacramentale no, perchè la non può stare con la colpa; toltone però l' obice con l' attrizione si riacquista ne' tre caratteristici, e secondo molti Dottori col De Lugo e s. Tommaso [2] contro altri, anche nei non caratteristici.

492. Il detto carattere cos' è, e di quante sorta?

Il carattere, differente dalla grazia per esser questa una participazione della divina Natura, e quello della divina Onnipotenza, e che gioverà a' salvi per maggior gloria ed ai presciti per maggior pena, benchè secondo i più sensati teologi s' ignori in che precisamente consista, è al dire del Tridentino *un certo segno spirituale*, *e indelebile;* e distinguesi in *attivo*, *passivo* e *misto.* Il primo è quello che abilita a fare, ed è proprio dell' Ordine, mentre abilita a' divini ministerii; il *passivo* a ricevere ed è proprio del Battesimo; il *misto* abilita ad ambedue le dette cose, ed è proprio della Cresima.

1. P. 3. quaest. 87. art. 3. 2. Nel Suppl. quaest. 9. artic. 1. in corp.

§. III.
DE' SACRAMENTALI.

493. Cosa sono i Sacramentali?

I Sacramentali così detti perchè sogliono usarsi nel fare o ministrare i Sacramenti, o per emularne in qualche modo l'indole e virtù, sono certe permanenti o transeunti cose e riti, come gli Esorcismi, i soffiamenti, la prima tonsura, le benedizioni, le consacrazioni di calici o persone, il segno della Croce e simili, dalla Chiesa istituiti a produrre alcuni effetti spirituali o corporali; onde per non essere di istituzione divina non hanno infallibili i detti effetti, nè cancellano secondo la più tenuta i peccati veniali di lor natura, a motivo che anche per questi esigesi al dire di s. Tommaso avversione di volontà, o pentimento benchè basti *in generale*, *e quasi implicitamente*, ma solo dispositivamente come può vedersi presso i Salmaticesi [1], che dietro s. Tommaso parlano de' vari modi di cancellarsi i veniali. I detti Sacramentali poi soglionsi comprendere nel seguente verso

Orans, *tinctus*, *edens*, *confessus*, *dans*, *benedicens*.

Per *orans* intendesi specialmente l'orazione Domenicale, il divoto battersi del petto ec. Per *tinctus* intendesi l'acqua santa al che riducesi l'imposizione delle ceneri, l'unzione dei Re e simili. Per *edens* il divoto cibarsi di cose benedette e simili; nè, specialmente con retto fine per la ragione di essere opere di Dio e da esso benedette, checchè pel motivo della poca convenienza dicansi altri, è illecito al dire di s. Alfonso [2] dar tali cose in cibo ec. alle creature irragionevoli, come pure l'usare in profani usi, non però sordidi, dell'acqua santa, di carte ove accidentalmente sono scritti nomi sacri e simili. Per *confessus* comunemente intendesi la recita del *confiteor*. Per *dans* la limosina ec. e per *benedicens* la benedizione de' Vescovi, Abbati ec.

CAPO II.
DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO.

494. Cos'è questo Sacramento, che al dire di s. Giovanni [3] è di necessità per l'eterna salute?

È un Sacramento istituito da Gesucristo per la spirituale rigenerazione dell'uomo mediante l'esterna lavanda del corpo fatta con l'acqua, e la prescritta forma di parole: ovvero

1. Tract. 6. quaest. 5. punt. 3. 2. Lib. 6. n. 94. 3 Cap. 3. v. 5.

una *lavanda del corpo* dice s. Tommaso esteriore fatta con una formola prescritta di parole: e differisce dal Battesimo di *sangue* e di *desiderio* per non esser questi Sacramenti, e per valere solamente nel caso che manchi quello di *acqua*: e sebbene sia certo che il Battesimo fosse istituito prima dell' ultima *cena* a motivo di esser porta degli altri Sacramenti che ivi ricevettero i Discepoli, contuttociò se ne ignora il tempo preciso della istituzione.

§. I.

DELLA MATERIA FORMA E MINISTRO DEL BATTESIMO.

495. Qual è la materia sì remota che prossima di questo Sacramento?

La *remota* è l' acqua qualunque purchè sia naturale, ma per la ragione di esser la mutazione solo accidentale, in quanto al valido da s. Tommaso si pone anche l' acqua *decoctionis carnium, aut aliorum huiusmodi, nisi ... plus habeat de aliena substantia, quam de aqua; quod ex spisitudine perspici potest* [1]; e altrove soggiunge che *in lixivio, et in aquis sulphureorum balneorum potest fieri Baptismus* [2]; e pel solenne, oltre il crisma, che dev' essere del consacrato in quell' anno, si usa dell' acqua benedetta nel sacro fonte; ma siccome, checchè ne dica con alcuni Dottori s. Alfonso, non ve n' è chiaro precetto come ognuno può vedere dalla Clementina 1. *de Baptism.* così per non esservene chiaro precetto Antonio dallo Spirit. Santo [3] con altri crede probabiliore non esser peccato mortale il non usarla; molto più che il Rituale Rom. che ciò prescrive non fa legge come chiaro apparisce dalla Bolla *Apostolicae* di Paolo V. riportata al principio di esso Rituale.

La *prossima* è l' applicazione o uso della remota mentre si battezza, il che può farsi per *immersione*, *aspersione*, ed *infusione* a seconda del costume della propria Chiesa, che per ragione della consuetudine da' teologi e Dottori reputasi obbligatoria almeno *sub levi*: e sebbene il Rituale dica che battezzandosi per infusione *trina ablutione caput baptizandi perfundatur etc.* ciò nonostante siccome e' non fa legge; così senza fondamento e contro la comune dei Dottori col Giri-

1. P. 3. quaest. 66. art. 4. ad 2. 2. Ibidem. ad 4.
3. De Baptis. dist. 2. n. 27.

baldo [1] e Leandro di grave condannasi dal Liguori [2] l'omissione di detta trina immersione. La detta abluzione poi tranne il caso di necessità in cui sotto condizione può farsi in qualunque parte del corpo, dee farsi al dire del citato Rituale nel capo, giacchè sebbene sia dottrina al dire di s. Alfonso comunissima che basti *in humeris*, *scapulis*, *vel pectore*, ciò nonostante per esservi opinione in contrario sicuri devesi andare in tanto e sì grave affare.

§. II.

DELLA FORMA DEL BATTESIMO.

496. Qual' è la forma del Battesimo?

La forma del Battesimo sono le parole: *Io ti battezzo* [3] *nel nome del Padre, e del Figliuolo e dello Spirito Santo amen;* e ad eccezione dell'*ego* e *amen* cui omettere non eccede, al dir de' Dottori con s. Alfonso, la colpa leggiera, e secondo alcuni l'*in* ancora; come pure al dire di Leandro le particelle *et*, benchè altri ciò neghino per rendere l'omissione specialmente dell'*in* dubbioso il senso della forma, sono tutte essenziali; onde tranne il caso di fare in esse mutazioni accidentali, come per esempio dir *nomen* invece di *nomine*, *Spiritu*, invece di *Spiritus* e simili, il mancarvi renderebbe nullo il Sacramento, come apparisce dalla seguente prop. condan. da Alessandro VIII. *Fu valevole una volta il Battesimo amministrato con questa forma:* nel nome del Padre ec. *omettendo quelle parole*: Io ti battezzo.

Nè osta che ne' fatti degli Apostoli si legga essersi battezzato *nel nome del Signore Gesù* [4], mentre ciò indica solo esser battezzato nella fede di Gesù Cristo, per divenire membro del corpo mistico di lui, ovvero col battesimo istituito da Gesù Cristo a differenza del Battesimo di s. Gio. Battista.

§. III.

DEL MINISTRO DEL BATTESIMO.

497. Chi è il ministro del Battesimo?

Del solenne, a motivo di esser suo diritto pascere le proprie pecorelle, è il Vescovo, il Parroco, e per commissione di tal ministro, secondo il Pontificale Romano [5], anche il Diacono: ma sebbene presso il Liguori vi sia opinione in con-

1. De Baptism. cap. 2. n. 8. 2. Lib. 6. n. 107.
3. S. Math. cap. 28. v. 19. 4. Atti. 8. 16. 5. *De Ord. Diacon.*

trario, non sarebbe irregolare se questi battezzasse senza tal commissione, a motivo che il titolo *De cleric. non ordin. ministr.* fulmina tal pena solo contro i chierici non ordinati, ed egli col ricevere il Diaconato è ordinato anche per battezzare, come costa dalle seguenti parole del Pontificale Romano: *Diaconum enim oportet ministrare ad altare, baptizare, et praedicare.*

Del privato poi, prescindendo dai genitori, a'quali fuor del caso di necessità, è proibito battezzare, ed insieme esser nel solenne padrini de' propri figli, eccetto *quando non vi fossero altri*, benchè mai perdono per questo il diritto di *petere* a motivo che la contraria opinione, dice il Giribaldo [1], è priva di fondamento; del privato, dissi, è qualunque persona, preferendosi, qualora non osti giusta causa, l'ecclesiastico al secolare, l'uomo alla donna: ma siccome niuna chiara legge su di ciò esiste, così sebbene debba osservarsi il detto ordine, non tanto facilmente potrà condannarsi di grave l'omissione di tal preferenza: infatti scusano molti presso Leandro [2] dal grave il laico che battezzasse anche presente il Sacerdote.

§. IV.

DEL SOGGETTO ED EFFETTI DEL BATTESIMO.

ARTICOLO I.

DEL SOGGETTO DEL BATTESIMO.

498. Chi è il soggetto del Battesimo?

Qualunque uomo discendente da Adamo benchè pazzo ec. ma per non ledere il naturale diritto della patria potestà, e come rilevasi dalla Lettera *Postremo* di Benedetto XIV. non è lecito battezzare i figli degli infedeli contro il volere dei propri lor genitori, eccetto se fossero adulti e lo chiedessero, o si trovassero in pericolo di morte, od almeno fosser nati da un genitore battezzato benchè poscia fatto turco, o tolti dalla cura de' parenti senza pericolo di ritornarvi, o presi in guerra, o fatti schiavi de' cristiani, o vi fosse il consenso d'un genitore e simili. Ma tosto dice s. Alfonso devonsi togliere dalla potestà paterna perchè siano educati cristianamente. E notisi per generale principio del Rituale e di Benedetto XIV. che sempre che non costa nè si ha certezza del valore dell'amministrato Battesimo, si ripete

1. *De matrim.* cap. 19. n. 66. 2. Tract. 2. dist. 4. quaest. 7.

sotto condizione: e siccome v' ha opinione che sin dalla concezione i feti siano animati, così succedendo degli arborti, si battezzino sotto condizione. In quanto poi a' mostri nati da seme virile il Rituale dà le opportune regole.

499. Qual dilazione di Battesimo a' bambini sarà grave?

Prescindendo da speciali leggi Diocesane, e da circostanze di pericoli ec. chi assegna uno o due mesi, chi più di quindici o venti *giorni;* chi più di cinque, sei o otto giorni; e la sentenza al dire di s. Alfonso comuniore e probabiliore dice non esser grave quando non eccede i dieci o undici giorni.

500. Quali disposizioni richieggonsi a ricevere il Battesimo?

Ne' bambini è dottrina del Tridentino [1] che non se ne richiede alcuna a motivo di supplire per essi la Chiesa; ma negli adulti pel valore esigesi intenzione almeno abituale, e per il lecito devono sapere, come con s. Tommaso dice il Liguori [2], le cose necessarie; ed avendo peccati personali esserne almeno attriti.

§. V.

DEGLI EFFETTI DEL BATTESIMO.

501. Quali sono i detti effetti?

Cancella, al dire del Tridentino, il peccato originale, e negli adulti colpa e pena anche dei peccati personali, dà la grazia santificante con le virtù infuse, e la grazia sacramentale; imprime il carattere, rende figli di Dio, eredi del paradiso, membri della Chiesa, e partorisce al dire del citato Tridentino [3] la cognazione spirituale nel battezzante col battezzato e di lui genitori, e tra' padrini col tenuto al solenne Battesimo e di lui genitori.

§. VI.

DELLE CERIMONIE DEL BATTESIMO SOLENNE.

502. Quali, prescindendo da speciali leggi, sono le cerimonie per gius comune rigorosamente imposte nel Battesimo solenne?

Sono le seguenti cioè, 1, di non amministrarsi *in aulis, vel cameris, aut aliis privatis domibus, sed dumtaxat in Ecclesiis, in quibus sunt ad hoc fontes specialiter deputati* ...

1. Sessione 5. §. Si quis parvulos. e Sess. 7. can. 13.
2. Lib. 6. n. 139. 3. Sess. 24. cap. 2.

nisi regum, *vel principum*, (tra' quali più Dottori presso il Ferraris annoverano tutti gli aventi giurisdizione temporale) *liberi extiterint*, *aut talis necessitas emerserit*, *propter quam nequeat ad Ecclesiam absque periculo propter hoc accessus haberi* [1]: e molti Dottori con s. Alfonso dicono che reo sarebbe di colpa grave chi dopo il Battesimo amministrato fuor di Chiesa non supplisse in questa le cerimonie omesse nel Battesimo privato; ma oltre il non addursi da' citati Dottori circa di ciò alcuna chiara legge, de' suddetti privilegiati stessi il Rituale dice solo che da essi può farsi amministrare nelle loro Cappelle o negli Oratorii *et in aqua baptismali de more benedicta;* e rapporto agli altri, niuna espressa legge vi è che imponga supplire a tali cerimonie, ma l'asserzione è solo di alcuni Autori presso La Croix; onde non più che di veniale condannasi tale omissione dal Diana col Possevino ed altri; ma il Lambertini con la sua Bolla *Inter omnigenas* riguardante però i soli popoli della Servia, dell'omettere nel Battesimo solenne, e del non supplire alle indicate cerimonie dice: *neque enim sine gravi peccato negliguntur*: ed al numero 14. della *Notificazione* 98. ciò conferma in generale, e solo ammette per giusta causa con vescovile licenza darsi l'acqua del Battesimo in casa ed aspettare per le cerimonie finchè in città venga un personaggio eletto per padrino, o vi deputi un delegato. 2. Che siavi per padrino, come ha stabilito il Tridentino, *uno solamente*, *o sia uomo*, *o sia donna giusta gl' istituti dei sacri canoni*, *o al più uno ed una tengano il battezzato al sacro fonte* [2]*;* onde sarebbe illecito, almeno leggermente, prendere o due donne, o due uomini, ed attesa la desuetudine del canone 6. *Quod.* 30. q. 4. *nihil prohibet* dice il Liguori con la comunissima, *quin vir et uxor simul aliquem de sacro fonte levarent.* Non essendovi poi chiare leggi sul dovervi essere il padrino, ma solo circa il non eccedere nel numero, il Possevino con Cristofano da s. Giuseppe presso il p. Antonio dallo Spirito Santo dicono la omissione non esser peccato mortale secluso lo scandalo; altri poi col Roncaglia e più probabilmente, affermano esser grave una tale omissione, e questa opinione almeno in pratica dee tenersi assolutamente, essendo ciò comandato dal Tridentino. E siccome il detto padrino fa un tacito contratto

1. V. la Clem. 1. de Baptis. 2. Sessione 24. cap. 2.

di aver cura del figlio spirituale; così in mancanza de' genitori ec. egli è tenuto al dir de' Dottori co' Salmaticesi ad averne spiritual cura.

Per esser poi alcuno vero padrino esigesi 1, ch' egli sia battezzato a motivo di non riguardar la Chiesa gl' infedeli; 2, che sia eletto da quelli a' quali spetta, cioè dai genitori del battezzando, ed in loro mancanza dal battezzante; onde per non esser ciò chiaramente indicato dal Tridentino è in questione presso il Liguori se deputandolo il battezzante contro la deputazione de' genitori o non essendovene deputati, altri contraggano la spirituale cognazione; 3, che a tenore delle espressioni *levent*, *suscipiant* del Tridentino e de' sacri canoni, fisicamente tengano e tocchino la creatura mentre si battezza, o la levino e prendano dal sacro Fonte, o dalle mani del battezzante; laonde siccome in chi tiene per procuratore non si avvera il detto tatto fisico e deputazione almeno rigorosa, così il Giribaldo [1] contro altri che l' ammettono chi in ambedue, chi nel solo mandante, e chi nel solo mandatario o deputato, crede probabiliore che niuno contragga la detta spiritual cognazione. Ma questa opinione peraltro è assolutamente erronea, tanto più che il Pontas afferma averlo deciso la Sacra Congregazione la quale si esprime in questi termini: *Procurator non contrahit cognationem sibi, sed mandanti*.

503. Vi sono leggi comuni che a' non Monaci vietino sì nel Battesimo che nella Cresima ad alcuno l' esser padrino?

No certamente, perchè il Rituale che esclude le monache e i Regolari non contiene su di ciò vera e positiva legge come costa dalla Bolla in principio del medesimo. Nè osta che il canone ottavo di Eugenio Papa *Placuit* 16. 1. ordini che i monaci non presumano *neque filium de Baptismo accipere, neque baptizare;* mentre come nota il Diana parlando dei soli monaci, *in odiosis* non comprende i Regolari; anzi essendo cessato il fine della proibizione, cioè il bacio che anticamente in occasione del Battesimo usava circa le commadri, alcuni credon cessato anche pei monaci il divieto. Io però tengo più volentieri l' opinione del Gury, il quale saggiamente dice che anche i monaci, i religiosi e le

1. De matrim. cap. 12. 34.

monache di qualunque Ordine possono validamente esser padrini e madrine, ma non già lecitamente.

CAPO III.

DELLA CRESIMA.

504. La Cresima che sebbene ignorisi il tempo preciso in cui fu istituita, pure è di fede [1] esser' uno de' Sacramenti della chiesa, cos'è?

È un sacramento della nuova legge, con cui si accresce al battezzato la grazia santificante, si aggiunge il vigore dello spirito Santo sì a stare immobili nella fede, come a confessare generosamente la stessa fede: ed in tal circostanza può anche mutarsi dice s. Alfonso il nome al cresimando.

505. Questo Sacramento è per se stesso di precetto il riceverlo, o solo di consiglio?

La Cresima è necessaria di precetto, e la opposta opinione da s. Alfonso è chiamata *non satis probabilis*, e però non si può ammettere, nè tenere in pratica.

§. I.

DELLA MATERIA, FORMA E MINISTRO DI QUESTO SACRAMENTO.

506. Qual è la materia e la forma della Cresima?

Prescindendo dalle grandi questioni che si agitano tra gli Scolastici intorno a questo Sacramento, Benedetto XIV. al §. 22. della sua Bolla *Ex quo primum* dice: *quod itaque extra controversiam est, hoc dicatur ... nimirum in Ecclesia Latina Confirmationis Sacramentum conferri adhibito sacro chrismate, sive oleo olivarum, balsamo commixto, et ab Episcopo benedicto, ductoque signo Crucis per Sacramenti ministrum in fronte suscipientis dum idem minister formae verba pronunciat*, le quali sono: *signo te signo crucis, et confirmo te chrismate salutis: In nomine Patris etc.*

Laonde pe' Latini l' olio col balsamo è la materia remota, l' unzione con esso la prossima, le parole *signo te etc.* ne sono la forma. E siccome il detto olio col balsamo, giusta il disposto dal s. Pontefice Fabiano, bruciato il vecchio devesi ogni anno rinnovare, il che rilevasi anche dal capo 122. *Si quis de Consecr. dist.* 4. che parla del Crisma pel Battesimo, così illecito sarebbe far uso del vecchio.

1. Trident. Sess. 7. canone 1.

507. Chi è il ministro di questo Sacramento?

Il solo Vescovo al dire del Tridentino [1], e per pontificia concessione anche il semplice Sacerdote. Ed il Pontificale Romano dice che questo Sacramento può conferirsi o amministrarsi meno solennemente *quocumque die hora et loco, ex causa ad arbitrium Episcopi;* ma dal citato Tridentino [2] vien sospeso *ipso facto* dai Pontificali il Vescovo che senza i debiti permessi lo conferisse fuor della propria Diocesi, giacchè in Diocesi per ragione del tacito consenso e prassi comune, può dice s. Alfonso [3] conferirlo anche ai non sudditi. L' amministra poi al dir del Pontificale *paratus supra rochetum, vel si sit Regularis, supra superpelliceum, amictu, stola, pluviali albi coloris, et mitra;* e conferendolo meno solennemente *stola alba supra mozzettam, et mitra simplici paratus;* e siccome il detto Pontificale Romano dice solo: *leviter eum*, cioè il confermato, *in maxilla caedit*, così dicono i Dottori non esser colpa l' omissione di ciò; e lo stesso del lasciare, ove siane consuetudine, di legare con la benda o fascia la fronte del cresimato prescritto dal Pontificale.

§. II.

DEL SOGGETTO DI QUESTO SACRAMENTO.

508. Chi è il soggetto di questo Sacramento?

Qualunqne persona battezzata; e gravi Dottori dicono esser più conveniente amministrarlo anche agli infanti per essere compimento del Battesimo, e per essersi così praticato anticamente; ma altri, tranne il caso di ragionevol necessità, credono più espediente aspettare l' uso di ragione, e così pure insegna il Catechismo Romano.

509. Quali disposizioni richieggonsi a riceverlo?

Nei bambini non se ne richiede alcuna, ma negli adulti, oltre l' intenzione almeno abituale, e ne' privi di senso almeno l' interpretativa, e la notizia de' rudimenti della fede, nel caso di essere in peccato devon premettere la confessione, o almeno dice il Pontificale *conterantur*. Non v' è poi obbligo di esser digiuni, a motivo che lo stesso Pontificale dice solo: *confirmandi deberent esse ieiuni;* nè di aspettare l' ultima benedizione, giacchè sebbene dica il Pontificale che niuno de' confermati si parta se non dopo ricevuta la

2. Sessione 7. cap. 3. 2. Sess. 6. cap. 5.
3. Lib. 6. n. 172.

benedizione, che darà il Pontefice dopo aver finita di tutti la confermazione, questo contuttociò è una semplice cerimonia [1].

§. III.

DEGLI EFFETTI DELLA CRESIMA.

510. Quali sono i detti effetti?

La grazia santificante seconda, come costa dal Tridentino, la sacramentale, il carattere, la cognazione spirituale tra il cresimante cresimato e di lui genitori, e tra il padrino, o madrina col tenuto e di lui genitori; ma per esser tali debbono esser cresimati e designati giusta il detto del Battesimo.

§. IV.

DEL PADRINO.

511. Cosa intendesi per padrino, o madrina?

Intendesi quello o quella che tiene il cresimando *in brachiis dextris* s' egli è infante, o il di lui piede sopra il suo destro s' egli è adulto, o al dire d' una dichiarazione della Congr. de Riti la mano sulla di lui spalla quando riceve la cresima; *et ideo*, dice il Pontificale, *neque masculi feminis, neque feminae masculis Matrinae esse deberent* almeno per decenza, come nota s. Tommaso: e detto padrino ha cura della di lui istruzione e che ben viva; e il detto Pontificale ordina al cresimante che ciò annunzi a' padrini e alle madrine *quoniam ad hoc sunt obligati*. Ma il più volte citato Antonio dallo Spirito Santo dice che non han di ciò obbligazione, perchè questo non apparisce da legge alcuna, o almeno non grave come co' Dottori nota il Palao [2]. Di questi padrini parlando il detto Pontif. Romano dice: che nessuno il quale non sia già confermato può esser padrino nella confermazione, nè può esserlo il padre, o la madre, il marito, o la moglie, nè più che un uomo, o una donna, nè tengano *nisi unum*, *aut duos*, *non plures*, *nisi aliter necessitas suadeat arbitrio Episcopi;* e la romana consuetudine è che il padrino della Cresima, tranne la necessità, sia diverso da quello del Battesimo.

1. Liguori Lib. 6.
2. *De Confirm.* punt. 10. n. 2.

TRATTATO SECONDO.

In cui parlasi del Sacramento della Eucaristia.

CAPO I.

DEL SACRAMENTO DELLA EUCARISTIA E DEGLI EFFETTI DEL MEDESIMO.

512. Cos' è il Sacramento della Eucaristia?

Considerato *in facto esse* è un Sacramento in cui sotto le specie del pane e del vino ritrovasi il vero corpo e Sangue di Gesù Cristo a nostra spirituale refezione; onde come il cibo materiale fa crescere la vita, le rimette le forze perdute, la conserva, e dà questo; così questo Sacramento perchè istituito per modo di cibo dà, come costa dal cap. 6. di s. Giovanni, e dal Concilio di Firenze, la grazia santificante seconda, la sacramentale, la remissione delle colpe veniali, se non *ex opere operato* almeno *ex opere operantis* o sia in virtù della carità che in noi eccita; dà la preservazione come insegna il Tridentino [1] da' mortali, o sia la perseveranza nella grazia, e una spirituale soavità e dolcezza: e se non *immediatamente* almeno *mediatamente* fa ridondare nel corpo i beni stessi dell' anima, diminuendo il fomite, rinforzando il corpo, unendolo a quello di Gesù, santificandolo, e dandogli un diritto all' immortalità, conforme al detto di s. Giovanni [2], *chi mangerà di questo pane vivrà eternamente.*

Sebbene poi in se stesso sia un solo Sacramento, rapporto però a' diversi recipienti dir si possono altrettanti Sacramenti; e fatta la divisione delle specie consacrate, giacchè avanti non è deciso, è domma di nostra fede che in ciascuna parte vi è tutto Cristo, non con corporale quantità esterna e di estensione, ma interna e radicale, o sia in modo a noi impercettibile, e vi persevera finchè non siano corrotte le specie, cioè alterate in modo da non reputarsi più specie di pane nè vino, e nel sano e forte stomaco de' comunicati *more laicorum* ciò succede, al dire del cardinal De Lugo presso il Liguori [3] che riporta l' asserito da' medici da lui consultati, dentro un minuto, e dentro un mezzo quarto d' ora nei Sacerdoti celebranti: il medesimo però asserisce come indubitato consumarsi le specie entro un quarto in tutti nè fuori

1. Sess. 13. cap. 2. 2. Cap. 6. v. 52. 3. Lib. 6. n. 225.

del caso di esser rimasti in bocca frammenti, v'ha precetto, ma solo decenza, al dir de' Dottori con s. Alfonso, di non sputar subito dopo la ss. Comunione; e la ragione è perchè da altro canale, o sia dall' *aspera arteria* viene la saliva, e per l' *esofago* va il cibo e la bevanda; e lo stesso dicasi del prender cibo, specialmente per qualche ragionevol motivo, come per andare il Religioso alla mensa insieme con gli altri e simili.

Il detto Sacramento giusta le leggi presso il Cavalieri, e dal paragrafo 24: della Bolla *Quamvis iusto* di Benedetto XIV. può conservarsi abitualmente solo nelle Chiese Cattedrali, in cui, a differenza delle altre Chiese, dove regolarmente dee conservarsi nell' altar maggiore, si tiene ad altro altare a motivo delle funzioni pontificali. Conservasi pure nelle parrocchiali e nelle Chiese de' Regolari, benchè come dice Benedetto XIV. [1] e il Gattico sian chiese di Ospizi; dove il citato Benedetto ammette tenervi anche l'olio santo. Può tenersi pure in quelle delle monache di clausura, giacchè le altre per esser loro affatto rivocato il conceduto da Benedetto XIII. con la Bolla *Romanus Pontifex* di Clemente XII. dalla Chiesa non si riconoscono, come apparisce dalla Bolla *Circa pastoralis* di s. Pio V. e dal §. 6. di quella *Deo sacris* di Gregorio XIII. o al più son tollerate. Finalmente può conservarsi ove ne sia immemorabile consuetudine.

Dai Regolari senza *pubblica causa e vescovile approvazione* non si può esporre alla pubblica venerazione; sebbene con sei lumi sia lecito farlo per causa anche *privata*, senza estrarre la Pisside dal Tabernacolo, o almeno in modo che non vedasi l' ostia e senza dare la benedizione; giacchè questa è lecita solo nella circostanza di comunicare alcuno per viatico, e dove siane legittima consuetudine; così la Bolla *Cum ut recte* di Benedetto XIV. al paragrafo 13. e nella *Notificazione* 30. Il p. Cavalieri poi prova che i Regolari possono senza vescovile licenza esporre il ss. Sacramento 1, nè loro Oratorii, dove non è adito pe' secolari; 2, quando ne abbiano in favore legittima consuetudine; 3, in occasione della loro generale visita rilevandosi ciò chiaramente dalla Bolla *Romanus Pontifex* di Paolo V.

Considerata poi l' Eucaristia in *fieri* secondo il p. Habert,

1. Notif. 105. n. 78.

è una consacrazione, e transustanziazione, ossia totale conversione del pane e del vino nel corpo e sangue di Gesù Cristo a spirituale refezione de' fedeli, restandoci solo le specie o accidenti, cioè figura, colore ec. e ciò segue non per *adductionem* o sia col venirvi dal cielo, o dal Tabernacolo ec. ma per *productionem*, o sia col convertirsi il pane ed il vino, nel corpo e sangue di Gesù Cristo; ma in forza delle parole della consacrazione sotto le specie del vino vi viene il solo Sangue, ed il solo Corpo sotto quelle del pane; e così seguìto sarebbe se gli Apostoli consacrato avessero nel triduo della morte di Gesù: ma per la naturale *concomitanza* o meglio *unione naturale*, sotto le specie del pane insieme col vivo corpo ci viene al dire del Tridentino [1] anche il vivo sangue, e viceversa. Altri poi per Eucaristia *in fieri* intendono la materia da consacrarsi: ma questa, come ognun vede, non è propriamente l' Eucaristia.

§. I.

DELLA MATERIA DI QUESTO SACRAMENTO.

513. Qual' è la materia remota di questo Sacramento?

La materia come costa da s. Matteo [2] è il pane *usuale*, o sia di grano, e l' *usuale* vino di vite; onde semprechè il detto pane ed il vino sono veramente tali, come al dire del Lambertini [3] il vino, in cui fare, si ponesse insiem con le uve alquanto d' acqua e simili, sono valida e lecita materia; ed invalida se non fossero tali, o mutati *sostanzialmente;* ed illecita a proporzione della materia, se solo *accidentalmente.* E però se nel celebrare si scoprisse dopo la consacrazione o sunzione inetta una materia (giacchè essendo ambedue si lascia la messa potendo, e in caso contrario dice il Lambertini [4] si recitano altre orazioni dando poi la benedizione) il modo di regolarsi al dir del Messale [5] è il seguente.

Nulla atteso in questo caso il natural digiuno, qualora si fosse franto con la detta inetta materia, a motivo che la legge di perfezionare il Sacrifizio è di esso più stringente, si osservi se esista sempre una delle *specie* validamente consacrate oppur no, se esiste offeriscasi con la mente altra specie in luogo dell' inetta si consacri e sì suma; se poi non esiste come nel caso v. g. di essersi sunta l' ostia validamente con-

1. Sessione 13. cap. 3. 2. Cap. 26. 3. *Notif.* 77 n. 7.
4. *De Missa* tom. 2. pag. 370. 5. De defect. §. 3. n. 5. 6. ec.

sacrata, ed il vino invalidamente, prendasi nuova ostia e nuovo vino ed offertili con la mente, o sia dette mentalmente le orazioni *Suscipe* ed *offerimus*, incominciasi dal *Qui pridie etc.* e fattane senza elevazione la consacrazione si sume, e si prosegue: ma se si celebrasse in pubblico, basta riconsacrare e sumere la sola specie inetta; anzi moltissimi Dottori col Pasqualigo dicono che sempre può così praticarsi a motivo che la detta rubrica circa tal modo di supplire i difetti è meramente direttiva; e perchè altrimenti non sarebbe un supplire, ma sarebbe un far nuovo intero Sacrifizio.

Il detto pane poi come costa dalla Bolla *Etsi pastoralis* di Benedetto XIV. sotto pena di sospensione *ferendae sententiae* dev' essere azimo presso i Latini e fermentato presso i Greci, ed ognuno benchè celebri in diversa Chiesa deve celebrare secondo il proprio rito; e sebbene la detta Bolla accordi a' laici Greci comunicarsi in azimo dove non hanno Greca parrocchia, affatto poi s' interdice a' Latini il comunicarsi in fermentato: ma essendo tal Bolla fatta per i Greco Latini, pare che luogo non abbia dove i Latini non abbiano e Chiesa e Sacerdote latino. Inoltre da' Greci si usa il pane in figura *quadrata* per la Messa, e triangolare per la comunione; e dai Latini in figura *rotonda*, ed in maggiore estensione per la Messa; ma di ciò non s' adducono da' Dottori leggi, nè costa, al dire di molti presso il La Croix e Pasqualigo, che la consuetudine sia obbligatoria. Così pure è comandato *dalla Chiesa* dice il Tridentino [1] di porre nel vino un poco d' acqua, onde basta al dire di s. Alfonso anche una goccia, e nel vino generoso non è illecito porne fino alla terza parte: ed essa chi dice che rimane sempre acqua; chi che la si converta in vino, e poscia in sangue; e chi immediatamente in Sangue nel tempo della consacrazione.

§. II.

DELLA FORMA DI QUESTO SACRAMENTO.

514. Qual' è la detta forma?

La forma di questo Sacramento sono le parole: *Hoc est enim corpus meum:* e *hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti*, *mysterium fidei*, *qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum.* Delle quali sono essenziali, *questo è il mio corpo; questo è il calice del*

1. Sessione 22. cap. 7.

sangue mio, ovvero altre perfettamente equivalenti; mentre queste sole parole significano perfettamente la transustanziazione del pane nel corpo, e del vino nel sangue di Cristo. Le altre poi benchè non essenziali, non possono omettersi, dice Moullet, senza peccato mortale. Le parole della forma si debbon pronunziare inoltre non solo *narrativamente* e *istoricamente* o sia per asserire ciò che fece Cristo, ma anche *significativamente* e *praticamente* o sia con intenzione ed animo di far ciò che significano; e debbono anche pronunziarsi su materia *determinata* e presente almeno moralmente. Onde sarebbe invalido l'atto di chi p. e. d'un'intera Pisside intendesse consacrare tre particole senza determinarle, o se la materia fosse molto distante, o non compresa nell'intenzione del celebrante come suol essere per ordinario circa le goccie di vino rimaste nella coppa *esteriore* del calice, e secondo alcuni anche nell'*interiore* specialmente se sono remote dal vino che è nel fondo; o su particole poste o per dimenticanza lasciate fuori del corporale e simili; giacchè secondo la probabiliore col Mazzotta, e come può vedersi presso Benedetto XIV.[1] non rimarrebbero consacrate a motivo che essendo illecito consacrare fuori del corporale, o le goccie nella coppa esteriore del calice, niuno può mai avere inteso nè intende così consacrare, e quindi nulla, o dubbia almeno è la consacrazione così fatta, ed è certa quando fossero poste sul corporale con sufficiente intenzione di consacrarle; giacchè la Rubrica del Messale dice appunto che ivi si tengano in tempo della consacrazione, e *sopra l' Altare* l'ostia del celebrante.

Inoltre semprechè vi fossero più persone da comunicarsi, o apportar si dovesse lungo ritardo alla comunione anche di una sola persona gravi Dottori presso s. Alfonso[2] ammettono potersi consacrare le particole portate anche al canone già principiato facendone l'oblazione mentalmente, nonostante che circa quest'ultimo dica l'opposto anche quando si trattasse di comunicare un moribondo; e la ragione dei Dottori col Tamburino è il non trovarsi disparità dal ciò farsi avanti il Prefazio, il che tutti ammettono, dal farsi dopo.

1. De Missa. tom. 2. p. 410.
2. Lib. 6. n. 217.

§. III.

DEL MINISTRO DELLA EUCARISTIA.

515. Chi è il ministro di questo Sacramento ?

In quanto a porlo in essere o sia al consacrare è di fede essere il solo Sacerdote [1]; ma in quanto ad amministrarlo ai fedeli, con commissione del Sacerdote e necessità non solo *grave*, ma al dire de' Dottori presso s. Alfonso e Cavalieri anche *comune*, quale sarebbe quella di essere il Sacerdote molto debole, o di volersi molti comunicare per divozione e mancasse il Sacerdote e simili, può essere anche il Diacono a motivo che le leggi dicono essergli generalmente proibito *extra casum necessitatis*, e permesso, come dice il Concilio Cartaginese 4. al capo 38, *si necessitas cogat*: si dee tenere però con l' Angelico esser ciò permesso al Diacono in urgente necessità soltanto, *puta in articulo mortis*. Ed in urgenza di non potere alcuno ricevere il Viatico, e non essendovi scandalo ec. molti col Leandro [2] con opinione giudicata probabile dal De Lugo, dal Suarez, e dal Palao presso i Salmaticesi [3], accordan ciò anche ad un laico per la ragione di non esservi per tal caso legge nemmeno ecclesiastica che il vieti; anzi oltre essersi anticamente praticato come co' Dottori insegna il Ferraris [4], ciò insegnasi anche dalla Glossa [5] ed in tempo di peste ne conviene anche il Lambertini [6]. Inoltre per non esservi come nota anche il Suarez nè leggi in contrario, nè obbligatoria consuetudine, il Sacerdote, ed il Diacono [7] non essendovi per questo altro ministro, possono anche per pura divozione comunicarsi *more laicorum* da se stessi. Dal dire poi il capo nono *Ecclesiastica. dist.* 23. *excommunicationi debitae subiaceat* il Sacerdote, che *more laicorum* riceve la comunione senza la stola, alcuni presso Leandro condannano tal mancanza di mortale; ma siccome tal canone non fa legge essendo del Concilio Braccarese, così non havvi, al dir della comune presso il Chiericato, peccato alcuno; molto più che il Rituale dicente: *Sacerdotes stola communicent*, è solo direttivo.

1. V. il Tridentino. Sess. 22. can. 2. e Sess. 23. can. 1.
2. *De Euchar.* dist. 4. q. 13.   3. Tract. 4. cap. 9. n. 11.
4. Eucharist. n. 44.
5. V. il cap. 29. Pervenit. de Cons. dist. 2. alla parola *per semetipsum*.
6. *De Synod.* lib. 13. cap. 19. n. 27.   7. V. il Liguori lib. 6. n. 238.

516. Cosa esigesi perchè dai detti ministri possa lecitamente distribuirsi a' fedeli l'Eucaristia?

Esigesi qualche giurisdizione come di esser Parroco ec. o il di lui consenso almeno presunto, quale secondo i Dottori con s. Alfonso presumesi per le comunioni fatte per divozione; ed i Regolari oltre il paragrafo 6. della Bolla *Sedes Apostolica* di Sisto IV. che loro accorda celebrare in qualunque luogo *ad hoc congruo*; oltre il paragrafo 13. della Bolla *Immarcescibilem* di s. Pio V. che loro concede comunicare in tutte affatto le Chiese, oltre il paragrafo 37. della Bolla *Dum ad sacrum* di Giulio II. che lo stesso loro concede *quoties opus fierit*, hanno la Bolla *Cum inter* di Paolo III. che loro accorda *post*, *seu ante Missae celebrationem*, *aut alias Christifidelibus Eucharistiae*, *et alia ecclesiastica Sacramenta sine dioecesanorum*, *locorum Rectorum etc. licentia ministrare*: e l'altra *Cum sicut* di Paolo IV. che loro concede *confessiones etiam infirmorum ubilibet audire*, *ac omni tempore Sacramentum Eucharistiae*, *licite ministrare*, onde ai comunicandi per divozione possono al dire del Cuniliati [1] e del Concina che dice questa sentenza comunissima e vera distribuirla anche nel giorno di Pasqua, a motivo che i decreti in contrario non parlano dei muniti di privilegio *omni tempore* il che include anche il giorno di Pasqua.

Dietro privilegi sì ampli posson' anche al dire di molti col Pasqualigo, e del Bisso il quale dà ciò per certo, distribuirla eziandio negli Oratorii privati; e molto più per la ragione che dal Tridentino [2] bramasi che in ogni Messa ciascun dei fedeli si comunichi: ed i Vescovi possono accordarla anche ai Preti secolari, ed in forza del Tridentino [3] medesimo inibirlo ai Regolari.

Esigesi amministrarla con quella decenza e rispetto che fino lo stesso gius naturale richiede: e la Congregazione del Concilio presso il Cavalieri [4] dice che si avvisi di non darsi più particole, *neque grandiores*, *sed consuetas*, e cadendo frammenti nel seno di donne, altra donna o la comunicanda medesima li prenda come dice il Lambertini [5] e Cavalieri e se è digiuna li suma, benchè fosse giunta a casa; e lo stesso

1. Tract. 14. cap. 3. de Eucharist. §. 5. n. 5.
2. Sess. 22. cap. 6. 3. *Decr. de observ. et evitan. in celeb. Missae.*
4. Tomo 4. pag. 36. 5. De Miss. tom. 2.

se cadessero nella Clausura delle monache, mentre si comunicano alla finestrella; e Toncl. dice che quando sono piccoli *ut non speretur inveniendos* non v' è obbligo di ricercarli.

ARTICOLO UNICO.

DEL MODO DI COMUNICARE I FEDELI FUOR DELLA MESSA E LE MONACHE.

517. Qual è secondo il Rituale ec. il detto modo?

Il Sacerdote parato di cotta e stola del colore conforme all' uffizio, oppure bianca come piace ad altri presso il citato Lambertini, giunto all' Altare genuflette con solo un ginocchio, e alzatosi va al Tabernacolo ed apertolo nuovamente genuflette; estrae quindi la Pisside, la pone sul corporale collocato in mezzo all' altare e l' apre: e fatta di nuovo genuflessione, e detto dal chierico, o ministro il *Confiteor*, si volge al popolo e dice il *Misereatur vestri etc.* e premessa altra genuflessione prende la sacra particola e rivolto al popolo dice: *Ecce Agnus Dei etc.* poscia incomincia a comunicare dalla parte dell' Epistola. Finita la comunione e tornato all' Altare, depostavi sopra la Pisside, e fatta con un ginocchio la genuflessione, può dire *O sacrum convivium etc.* come pure, tranne il caso di darsi la benedizione col ss. come v. g. dopo la comunione degli infermi in cui giusta i Decreti posteriori al Rituale sempre si omette, in libertà è dire il *Dominus vobiscum*: così rilevasi dall' autentica collezione dei Decreti della s. Congr. de' Riti; ma avanti l' antifona *O sacrum convivium*, o almeno prima di riporre la Pisside nel Tabernacolo, ed alcuni ciò ammettono anche dopo, e fino dopo data al popolo la benedizione, asterga e lavi le dita. Dipoi riponga la Pisside nel Tabernacolo e fatta la genuflessione si alzi chiuda il Tabernacolo, e con la mano dia la consueta benedizione; e lo stesso proporzionatamente parlando dicasi del comunicare per ragionevol motivo (giacchè altrimenti dovrebbe farsi, come avverte lo stesso Rituale ed il Cavalieri, entro la Messa) al fine o al principio della Messa, se non che nella comunione fatta al principio per la ragione di benedirsi i comunicati al fine della Messa, si può omettere, al dire del citato Cavalieri, il *sacrum convivium* con tutto il rimanente.

Riguardo poi al comunicar le monache dal Cavalieri, Bisso Corsetti e Merati vari appariscono i riti da' Rubricisti inse-

gnati; mentre alcuni dicono che, eccetto lo scendere e il ritornare all' Altare per i gradini laterali, nel rimanente si pratichi lo stesso che nelle altre comunioni. Altri vogliono che quando si comunica fuori del tempo della comunione del Sacerdote si vada alla finestrella mentre si dice il *Confiteor*, ed altri dopo aver detto all' Altare: *Indulgentiam etc.* Finita poi la comunione, chi prescrive tornar tosto all' Altare ed ivi far tutto come nelle altre comunioni, chi coprire ivi la Pisside e dar la sola benedizione con la mano o col Sacramento, e tornati all' altare praticare il consueto delle altre comunioni; e chi finalmente far tutto ivi dando al fine la benedizione con la Pisside come vogliono alcuni, o colla mano come piace ad altri. N. B. Che riguardo al discendere e ritornare all' altare per li gradini laterali comunicando le monache è contro un Decreto della Congr. de' Riti che dice: *Communicando moniales habentes fenestellam in parte Evangelii ... debere descendere, et reverti per gradus anteriores, et non lateralis Altaris.* E riguardo alla consuetudine di dare la benedizione con la Pisside richiesta la stessa Congr. *an sustinenda, vel reiicienda*, rispose nel 1793. *negative in omnibus*, cioè *nec sustinenda*, *nec reiicienda*.

518. Quali sono le regole circa la frequenza della comunione?

Le regole principali riguardo a tale frequenza sono 1, il guardare come, in qual modo, e quanto la persona riesca a prepararsi e a renderne al Signore le dovute grazie; 2, da quale spirito, o fine o intenzione venga portata alla frequenza della comunione, giacchè il fine non dev' essere una sensibile divozione, nè l' amor proprio *nè videatur minus devota quam aliae personae*, ma sì un veemente desiderio di ricever Cristo Sacramentato: 3, come e quanto progredisca nello spirito. Il Lambertini [1] poi, e i Dottori con s. Alfonso [2] danno la seguente regola cioè; a quelli che ordinariamente commettono peccati veniali deliberati, e nulla apparisce in loro di emendazione, nè desiderio di questa in essi risvegliasi, sarà ottima cosa il non permetterli più che una volta per settimana la comunione, eccetto però se fossero in pericolo di cader ne' peccati mortali affinchè ricevan forza da resistervi:

1. De Synod. lib. 7. cap. 12. n. 6.
2. In Praxi confes. n. 149. e seg.

e s. Tommaso parlando in generale di tutti i cristiani dice: *consulitur ... omnibus diebus Dominicis esse communicandum.* E s. Francesco di Sales dice: Se dimandano a te perchè tanto di frequente ti comunichi, rispondi loro che un doppio genere di persone devesi spesso comunicare i perfetti cioè, e gl' imperfetti: *perfecti, ut se in perfectione conservent; imperfecti, ut ad perfectionem valeant pervenire; fortes, ne debiles fiant; debiles ut fortes evadant; infirmi ut curentur, benevalentes, ne infirmentur* [1].

§. IV.

DEL SOGGETTO DI QUESTO SACRAMENTO
E DELLE DISPOSIZIONI A RICEVERLO.

519. Qual'è il detto soggetto?

Secondo la presente prassi della chiesa, e come apparisce dal Rituale è il solo viatore fornito dell'uso di ragione, ed aggiunge potersi dare *amentibus, seu phreneticis.... si quando habeant lucida intervalla, et devotionem ostendant, dum in eo statu manent, si nullum indignitatis periculum adsit;* ed il Catechismo Romano in morte non essendovi pericoli ec. l'accorda anche a' pazzi *si antequam in insaniam inciderent piam animi voluntatem praesetulerint;* e Giribaldo dice che dubitandosi se i fanciulli abbiano sufficiente uso dì ragione, in morte si posson comunicare.

520. Quali sono le disposizioni per ricevere questo Sacramento?

Oltre l'interna ed esterna divozione dalla natura istessa richiesta per ricevere tanto Sacramento; oltre il consiglio secondo alcuni, o lieve natural precetto secondo altri con s. Alfonso, di non accostarvisi subito dopo commesso grave disonesto peccato benchè confessato per la ripugnanza che ha con un tanto Sacramento; oltre il non doversi alcuno comunicare con peccato veniale, non solo *afficiente* la stessa comunione come per vanagloria ec. ma anche *concomitante* come con volontaria distrazione o affetto al peccato veniale; perchè ciò sarebbe una lieve attuale ingiuria contro del Sacramento; oltre ad essere *ex quadam congruentia* come si esprime s. Tommaso, il non comunicarsi dopo l'involontaria mollezza varie disposizioni si esigono tanto per parte dell'*anima* che del *corpo*.

1. V. il Dr. Francesco Zenner *Instruct. pract. confessar.* pag. 324.

521. Quali sono quelle che esigonsi per parte dell'anima?

Lo stato di grazia procurato non solo con la contrizione, che basta per gli altri Sacramenti, ma come apparisce dal Tridentino [1] eziandio con la confessione, giacchè con la sola contrizione potrebbesi solamente nel caso di non aversi copia di confessore, e urgente necessità di comunicarsi o di celebrare, come al dire di s. Alfonso ad evitar l'infamia, per dare il Viatico, per sodisfare i parrocchiani al precetto della Messa, per far l'esequie ad un parrocchiano defunto, per essersi avvertito il peccato come dice la Rubrica dopo la consacrazione, o se avanti non riuscisse confessarsi che con infamia almeno, come dice il Pontas, presso il servente e simili: anzi se chi è in indispensabile strettezza di comunicarsi non potesse neppure aver la contrizione, il peccato eviterebbe, al dire di Vasquez Leandro e De Lugo col Mazzotta per la ragione che tale urgenza toglie la irriverenza. Sebbene poi la comunissima dei Dottori presso s. Alfonso obblighi a premettere la confessione anche chi dopo essersi ben confessato si rammenta di qualche mortale incolpatamente in confessione lasciato, perchè il citato Tridentino esige che non vi si accosti chi è conscio di peccato mortale, e perchè tale è la prassi de' fedeli; ciò nonostante altra sentenza dal Liguori medesimo giudicata *del tutto consentanea alla ragione* lo nega, a motivo che il fine del precetto, e la ragione di premettere alla comunione la confessione essendo al dire del Tridentino *perchè un sì grande Sacramento non si riceva indegnamente*, chi in detto modo si confessò in verità premise la debita confessione alla comunione, ne si può dire consapevole di peccato mortale chi almeno indirettamente n'è stato assoluto e giustificato, e perchè per avere l'opposta prassi de' fedeli forza bisognerebbe provarla certamente esistente e comunemente, e non con privati ma con pubblici atti praticata con certo animo di formare vera legge, il che non avverasi al dire di s. Alfonso mentre dice: *non è da tenersi come regola certa d' obbligazione, ma piuttosto come un pio e lodevole costume*, e perchè finalmente, i sostenitori della opposta sentenza non convengono dice il Continuatore del Tournely tra di loro, a motivo che chi obbliga solo leggermente, chi gravemente, e chi in un modo,

[1] Sessione 13. cap. 1.

e chi nell' altro, onde il detto Continuatore prova e conchiude ch' essa *nulla ... nititur ratione probabili* e che le di lei ragioni da se stesse vanno in fumo; perciò a sodisfare al divin precetto della integrità della confessione basta che il peccato lasciato per dimenticanza si accusi, come dice il Suarez, Navarro ed altri presso il Viva, nella prima confessione che si vuole, o dee farsi.

522. Quali sono le disposizioni che si esigono per parte del corpo?

Riguardo al corpo si esige l' esser digiuni di digiuno naturale consistente nel non avere dalla mezza notte fino alla comunione preso cosa alcuna avente ragion di cibo o di bevanda, per modo di cibo o di bevanda; e però non frangono il digiuno le robe prese *ab intrinseco*, come il sangue sceso dal capo, il tabacco calato internamente dalle narici e simili; nè le robe prese per modo di saliva, o di respiro come la farina, la polvere volante, la neve, una mosca, il brodo, o l' acqua che a caso s' inghiottisce con la saliva, nè il fumo del tabacco benchè preso a bella posta, e come con dottrina da non consigliarsi però dicono molti presso il Liguori e Lambertini contro altri, anche masticato sputandone le flemme, a motivo di non esser preso a modo di cibo nè di bevanda: e lo stesso dicasi di tutte le robe indigeribili, come capelli, unghie, cartapecora, legno, metallo, fili di seta, di lana, ossetti di frutti e simili a motivo del generale principio che o non hanno ragione nè di cibo ne di bevanda, o non son prese per modo di cibo e di bevanda. Dicono poi molti Dottori con s. Alfonso che crede ciò comuniore, che il detto digiuno frangasi anche coll' inghiottire volontariamente le reliquie del cibo rimaste tra' denti ec. perchè sembrano una nuova commestione, e perchè così insegna s. Tommaso; altri però presso Leandro lo negano perchè ricevendosi *ab extrinseco*, in niun conto sono una nuova commestione; e perchè la rubrica del Messale posteriore a s. Tommaso, dice assolutamente e senza distinzione che non lo frangono, *si reliquiae cibi remanentes in ore trasglutiantur, non impediunt communionem.*

523. È mai lecito celebrare, o comunicarsi non digiuni?

Siccome tal precetto è puramente ecclesiastico, così è lecito semprechè altronde ne seguisse la violazione di più

urgente precetto o di averne grave incomòdo, come per dare il Viatico il Sacerdote a se stesso; giacchè per darlo ad altri lo nega con molti s. Alfonso pel motivo di non essere obbligato il Sacerdote, meno il caso di urgenza speciale del moribondo, a violare il precetto di celebrare non digiuno per fare osservare al prossimo quello di ricevere il Viatico; ma più probabilmente l'ammettono altri, e lo stesso Concina per la convincente ragione di dovere il natural precetto di soccorrere il prossimo nel gran passo della morte prevalere all'ecclesiastico del digiuno. Così pure è lecito per evitare un Sacerdote che all'altare si accorgesse di non esser digiuno l'infamia, per cui s'intende al dire de' Dottori con s. Alfonso quella occasione di detrarre, o di giudicare temerariamente che ne seguirebbe; è lecito per perfezionare il Sacrifizio ec. e però trovandosi, non ostie intere, ma frammenti del proprio Sacrifizio sì piccoli che grandi si posson sumere secondo il Lambertini e gravi Dottori presso s. Alfonso prima d'essere spogliati de sacri paramenti; anzi quando non si possono riporre nel Tabernacolo, nè consumarsi in quella mattina da altro celebrante, si posson sumere anche dopo di aver deposti i sacri paramenti. E lo stesso dicono comunemente dei frammenti di altro Sacrifizio, benchè gravi Dottori ammettan ciò solo quando vi sia pericolo d'irriverenza, e il Liguori dice che le particelle dubbiamente consacrate *sumendae sunt etiam post ablutionem;* ma la rubrica del Messale dice che se la materia consacrata è inetta, si suma dal celebrante dopo la sunzione del Corpo e del Sangue, o diasi a sumere ad altri ec. e se nel calice restasse nell'atto della sunzione del Sangue la particella dell'ostia, si può col dito portare al labbro del calice e sumersi, o più decentemente come dice il Lambertini sumersi con la purificazione.

Inoltre siccome il Concilio di Costanza assolutamente esclude dall'obbligo del digiuno chi si trova *in casu infirmitatis*; così non digiuno, non solo per Viatico, ma dopo ricevuto questo, anche *per mera divozione*, e non solo come dice il Rituale *post aliquot dies*, ma pure ogni giorno al dire del Cavalieri con più di *quindici* Dottori, può comunicarsi chi per qualsivoglia motivo si trova infermo in pericolo di morte; nè stante il citato Concilio per comunicarsi digiuno ha ob-

bligo, come co' Dottori nota il Liguori, di differire chi si trova in detto stato le opportune medicine, nè di comunicarsi di notte fuor d' ora e simili.

§. V.

DELL' OBBLIGO DI RICEVERE IL DETTO SRCRAMENTO.

524. Essendo certa, anzi di fede [1] l' obbligazione, o precetto di ricevere questo Sacramento, come e quando obbliga?

Può obbligare *per se* e *per accidens*. Obbliga gravemente *per se*, al dire della probabiliore col Leandro contro altri, in pericolo di morte, a motivo che essendovi precetto di qualche volta comunicarsi, tal caso dev' essere almeno in morte, benchè obbligo non ve ne sia al dire del Cavalieri ed altri Dottori di nuovamente riceverlo, se dopo ricevuto si ricadesse in grave peccato, a motivo di essersi osservato il precetto. Così pure riducendosi in pericolo di morte chi sano si comunicò la mattina, non può dirsi obbligato a ricomunicarsi per Viatico, sì perchè tal comunione è moralmente congiunta col pericolo di morte, sì perchè sebbene un' opinione presso il Lambertini [2] ve ne creda obbligo, un'altra lo giudica illecito; sì perchè la dottrina al dire di s. Alfonso comuniore, nega tal obbligo fino in chi per divozione comunicossi otto giorni avanti tal pericolo, specialmente se questo sia succeduto naturalmente, e non in forza di cause estrinseche come ferite, cadute e simili.

Siccome poi dal positivo precetto di fare atti di fede, speranza ec. inferiscono i Dottori comunemente col Giribaldo, e costa da diverse proposizioni condannate da Innocenzio XI. e da Alessandro VIII. che ve n' è divino obbligo di farli più volte in vita, e così basta per non esservene divina fissazione di tempo; così prescindendo dalla dottrina di gravi Dottori col Vasquez e Palao che *per se* mai riconoscono in vita il *grave divino precetto* di comunicarsi, al più dire si può lo stesso del divino precetto di ricevere questo Sacramento, perchè anche di esso vi è positivo divino precetto senza fissazione; e da ciò apparisce che il precetto di comunicarsi una volta l' anno per pasqua può dirsi non certamente divino, ma sibbene certamente ecclesiastico, e così appunto

1. V. s. Gio. cap 6. Trid. Ses. 21.
2. De Synod. lib 7. cap. 11. n. 2.

lo chiama anche il Tridentino [1], e mancandovi, chi presso il Liguori con opinione più favorevole alle anime e da più consigliarsi, dice assolutamente che è tenuto a supplirvi pel motivo, benchè affatto rigettato da s. Antonino con molti altri Dottori presso il Liguori, e dal comune senso de' fedeli che crede grave il sodisfarvi anche un giorno dopo il detto tempo, pel motivo dissi che la detta prescrizione di tempo è *ad solicitandam*, e non *ad finiendam obligationem*, e da ciò necessariamente scenderebbe che anticipandolo o posticipandolo per tempo non notabile non si mancherebbe che a proporzione della dilazione; chi obbliga solo nel caso che tale omissione sia incolpevole, il che è veramente un sragionare a motivo che se vi ha il precetto, non i soli incolpevoli, ma molto più i colpevoli dovrebbe legare; chi finalmente nega l'obbligo di supplirvi per la ragione che la Chiesa ne fissa il tempo come della Messa ne' dì festivi, del digiuno, dell' uffizio e simili, e però è *ad finiendam* e non *ad solicitandam obligationem*.

Dunque almeno per legge ecclesiastica obbliga tal precetto al dire del Tridentino, che scomunica chi lo negasse, a *comunicarsi ogni anno almeno nella Pasqua, conforme il precetto di s. madre Chiesa*, o sia del capo *Omnis de Poenit.* che dice: *omnis ... fidelis postquam ad annos discretionis pervenerit, peccata semel in anno confiteatur ... suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucaristiae Sacramentum, nisi forte de proprii Sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab huiusmodi perceptione duxerit abstinendum; alioquin et vivens ab ingressu Ecclesiae arceatur, et moriens christiana careat sepultura.* L'obbligo poi di comunicarsi incomincia da' *dieci* ai *quattordici* anni, come insegna contro altri che più stringono, il Lambertini [2]; e in forza di obbligante consuetudine, dovrebbe farsi nella propria Parrocchia.

525. Tranne i Sacerdoti che col celebrare sodisfano dovunque, è lecito agli altri sodisfare al detto precetto fuor della Parrocchia?

Con licenza, come nota il Lambertini [3], almeno presunta si; e soggiunge [4] che il Parroco per Pasqua può esigere dai

1. Sessione 13. canone 9. 2. De Synod. lib. 7. cap. 12. n. 2.
3. V. la *Notif.* 18. 4. V. la *Notif.* 45. n. 15.

sospetti di costume la fede della fatta confessione; benchè secondo il Roncaglia non possa per questo solo motivo negare la comunione. Così pure giusta la comunissima con s. Alfonso e certa al dire del Concina contro altri, in qualunque luogo, anche per ragione del tacito consenso della Chiesa, sodisfano i vaghi, i pellegrini, ed i lontani dalle proprie Parrocchie, *ut commode ad illas accedere nequeant;* giacchè il locale obbligo di comunicarsi restringendosi solo alla propria Parrocchia, è in libertà per conseguenza di farla *ubicumque* chi alla propria Parrocchia non può andare; ed Eugenio III. concesse a chi si trovava fuor della sua Diocesi di potersi ivi comunicare *quantumcumque ibi parvo tempore steterit;* e così pure posson fare al dir del Cavalieri i legittimamente impediti a' quali il Parroco indebitamente neghi il permesso di comunicarsi altrove; e dov' è la consuetudine può farsi anche nella Cattedrale.

Per *accidens* poi obbliga quando il comunicarsi fosse il solo mezzo necessario per osservare qualche altro precetto v. g. per vincere una altronde insuperabile tentazione contro la castità ec. o alcuno avesse fatto voto di comunicarsi e simili.

CAPO II.

DELLA EUCARISTIA COME SACRIFIZIO.

526. Cos' è il Sacrifizio preso strettamente, giacchè in largo senso comprende qualunque azione fatta a gloria di Dio?

E' un'obblazione d' una cosa sensibile dal ministro legittimo fatta a Dio in ricognizione del supremo suo dominio, con qualche distruzione o mutazione della cosa offerta : e può distinguersi per ragione della *materia*, *forma*, e *fine*. Per ragione della *materia* in *vittima* che è quando la cosa offerta è animata; in *immolazione* che è quando è inanimata ma solida; ed in *libame* che è quando è liquida.

Per ragione della *forma* o *modo* si distingue in *olocausto* che è quando tutta l' offerta si consuma; in *Ostia pro peccato* che è quando parte si consuma e parte resta al Sacerdote; ed in *Ostia pacifica* che è quando parte si consuma, parte resta al Sacerdote, e parte all' offerente.

Per ragione del *fine* si distingue in *Latreutico* che è quando si offerisce in riconoscimento della divina eccellenza; in *Eucaristico* che è quando si fa per ringraziarla; in *impetra-*

torio che è quando si offerisce per ottener benefizi; ed in *propiziatorio* che è quando si offerisce per espiazione dei peccati.

527. La santa Messa è di fede che sia proprio e vero Sacrifizio?

Si, al dire del Tridentino, anzi in istretto senso è l'unico della nuova legge, e comprende ed è il figurato de' Sacrifizi di tutti i tempi e stati, sì della legge di natura che della mosaica; e differisce da quello eseguito sul Calvario solo *accidentalmente*, o sia in quanto che quello fu *cruento* cioè congiunto con la morte reale della vittima, e questo *incruento* o sia con la morte mistica; quello offerto da Cristo immediatamente, e questo mediante il Sacerdote. Onde nella Messa il primo offerente è Cristo; il secondario il celebrante, e finalmente la Chiesa o i fedeli, perchè deputano a ciò il Sacerdote, perchè ne procurano la celebrazione, e perchè vi assistono.

528. In che consiste l'essenza del Sacrifizio della Messa?

Prescindendo dall'opinione meno tenuta di chi la pone nella *sola oblazione*, e di chi nella *sola sunzione*; molti la pongono nella *consacrazione* e *sunzione* insieme, a motivo di così avverarsi tutta la definizione del Sacrificio; ma la più comune dei Padri e Dottori, al dire del Cavalieri [1], la pone nella sola consacrazione a motivo che col venire nel pane in forza delle parole il solo corpo e nel vino il solo Sangue, si ha l'oblazione in *actu exercito*, ed insieme la mistica distruzione o mutazione della vittima; ma se si consacrasse una sola specie, si avrebbe al dir della comuniore con s. Alfonso vero Sacramento, ma non Sacrificio come tenevano alcuni, a motivo di esigersi la consacrazione di ambe le specie.

529. La Messa incominciata può interrompersi?

Con giusta causa si, a motivo che il precetto della continuazione benchè risultante dal dettame di natura, e dal capo 57. *Nullus* de consecr. dist. 1. è positivo; onde fino all'*offertorio*, al dire dei Dottori con s. Alfonso e presso il Lambertini, può interrompersi per motivo di predica, di arrivo di Processione, di Principe, o di moltitudine di persone bisognose di udir Messa, per farsi la oblazione dai fedeli ec. Dopo poi esigesi qualche urgente necessità propria,

1. Tomo 5. pag. 2. n. 4.

o aliena, come per assolvere un moribondo, per dare l'olio Santo a chi non è in grado di ricevere altro Sacramento e simili, e dopo la si prosegue da dove si lasciò, eccetto al dire di s. Alfonso se l'interruzione fu molto notabile ed avanti la consacrazione, giacchè in tal caso incominciasi da capo: e restando polluta la Chiesa incominciato il *Canone* deve proseguirsi.

§. I.

DEL VALORE, FRUTTO O EFFETTI DELLA MESSA.

ARTICOLO I.

DEL VALORE E FRUTTO DELLA MESSA.

550. Che s'intende per il detto valore e frutto?

Per *valore* s'intende al dir de' Dottori con s. Alfonso quella efficacia che, per la dignità dell'offerente e dell'offerto Cristo, ha la Messa per arricchire di beni il celebrante, e quelli pe' quali si offerisce; e in sè tal valore è infinito, perchè infinito è l'offertovi Gesù; e solo è in questione tra i Dottori presso il Liguori ed altri ancora se tal sia anche nella attuale applicazione, ossia se tanto giovi una Messa applicata a più che ad uno solo; e per la ragione di esser la Messa un comune infinito bene pare che tanto debbano i di lei frutti giovare applicati ad uno che a molti, eccetto al più il *sodisfattorio* per credersi comunemente più giovare una Messa applicata v. g. ad una sola, che a più anime del Purgatorio; e Alessandro VII. condannò la seguente 10. proposizione: *Non è contro la giustizia ricevere lo stipendio per più Messe, e celebrarne una sola ec.* ma siccome presso il Ferraris vi è opinione che ai defonti giovi anche il frutto *impetratorio*, così almeno in questo senso avverasi quello di s. Girolamo nel *C. Non mediocriter. De consecr. dist. 5. dum pro cunctis animabus Psalmus vel Missa dicitur, nil minus quam si pro uno quolibet ipsorum diceretur, accipitur.*

Per *frutto* o *frutti* s'intendono i beni stessi che Dio a intuito della Messa concede; onde il valore differisce dal frutto come l'effetto dalla causa. E questo frutto o frutti, tranne quello *ex opere operantis* che è proprio di qualunque opera buona da noi ben fatta, quello *ex opere operato*, cioè dai meriti di Cristo e di lui promessa, e però immediatamente dalla Messa, è di tre sorta; cioè *propiziatorio*, che consiste in renderci Iddio placato, *impetratorio* che consiste in im-

52

petrarci de' benefizi, *sodisfattorio* che consiste in sodisfare a chi è in grazia il reato di pena; ma la remissione de' peccati indicata dal Tridentino [1] e l' accrescimento di grazia nei giusti, l' arreca solo *mediatamente*, a motivo che il perdonare immediatamente i peccati, ed il dare immediatamente *ex opere operato* la grazia è proprio solo dei Sacramenti. E da tutto ciò apparisce che il respettivo frutto *ex opere operantis* non si ha se malo è il celebrante, l' assistente ec. bensì quello *ex opere operato;* e però s. Tommaso nel Supplemento dice: *fructuosa est non solum oratio Sacerdotis peccatoris in Missa, sed etiam omnes eius orationes quas facit in ecclesiasticis officiis in quibus gerit personam Ecclesiae licet orationes eius privatae non sint fructuosae ... quantum ad Sacramentum non minus valet Missa Sacerdotis mali, quam boni, quia utrobique conficitur Sacramentum.* Inoltre siccome la Messa è un comun bene, così per parte della estensione i di lei frutti o frutto secondo la comune con Benedetto XIV. [2] altro è *generale*, altro *speciale* o *medio*, ed altro *specialissimo.* Il primo è quello di cui gode tutta la Chiesa; il secondo è quello che appartiene a quelle persone per le quali dal celebrante si offerisce o si applica il Sacrifizio; il terzo è quello che spetta al celebrante; ed essendo in questione come può vedersi presso il Liguori se questo possa applicarsi ad altri, i Sommi Pontefici meritamente hanno proibito prender per l' applicazione di questo limosina o stipendio. Vedi in fine le proposizioni condannate da Alessandro VII.

ARTICOLO II.

DELL' APPLICAZIONE DELLA MESSA.

531. Per chi può applicarsi la Messa?

Per tutti i fedeli sì defonti non dannati, che vivi non scomunicati vitandi; come pure per gl' infedeli, indirettamente però, ossia in quanto al frutto impetratorio.

532. Quando, e come dee il Sacerdote far la detta applicazione?

Avanti la consacrazione; perchè ivi al dir della comuniore consiste l' essenza del Sacrifizio: e per farla, comecchè donazione, basta al dire della comunissima con s. Alfonso anche l' intenzione abituale; e non facendosi, il frutto resta al

1. Sessione 22. cap. 2.
2. De Missa tom. 2. pag. 266.

tesoro della Chiesa, o secondo il Roncaglia [1] dispensasi da Cristo *iuxta interpretativam voluntatem offerentium, vel Sacerdotis.*

533. Per quanti capi può essere il celebrante tenuto alla detta applicazione?

Per tre come costa dall' Enciclica *Cum semper* di Benedetto XIV. cioè per ragione di cura d' anime, di Benefizio, di limosina, o sia per averne contratta obbligazione. Pel primo capo, in tutti i giorni festivi in cui il popolo suo ha obbligo di údir Messa è tenuto chiunque ha cura d' anime, eccetto al dir dello Scarpazza contro altri col Merati i Superiori regolari, a motivo di non farsi nelle leggi mai parola di questi, benchè minutamente facciasi di tutti e fino degli Economi, e perchè mai al dire del Giraldi la Congregazione del Concilio benchè più volte interpellata ha su ciò deciso. E quì notisi col p. Gio. Pietro Gury, che i pastori d' anime son tenuti ad applicar *pro populo* il s. Sacrifizio della Messa anche nelle feste soppresse da Pio VI. perocchè proposto il dubbio alla S. Penitenzieria, nel modo seguente rispose il 22. febbrajo 1848: *Per apostolicum indultum super imminutione festorum dierum quibus sublatum est etiam praeceptum audiendi missam, nihil derogatum fuisse obligationi parochorum applicandi missam pro populo.* Pel secondo capo, prescindendo da dove è consuetudine di applicarne ogni giorno per i Benefattori, e per essi pregare nel *memento* dei defonti è tenuto il Capitolo delle Chiese Metropolitane, Cattedrali, e Collegiate; ed i benefiziati son tenuti a seconda dell' imposto dal loro Benefizio, benchè al dire di più Dichiarazioni del Concilio presso Benedetto XIV. il fondatore senza far parola di applicazione solo imponesse celebrare. Ma cessa tal obbligo quando in tutto mancassero le rendite; giacchè se mancassero solo in parte, basta ne dicano a proporzione delle rendite corrispondenti alla limosina fissata dal Testatore se la fissò, se no dall' Ordinario; ed avendo i detti benefiziati l' onere non *reale*, o sia di celebrare o di far celebrare, giacchè questo esime dal fare applicare solo in caso di malattia di *dieci* o *quindici* giorni, o di uno o due *mesi* come contro molti che più stringono opinano altri col De Lugo e Concina presso il Liguori; ma *personale* o sia di

1. Tract. 18. quaest. 2. cap. 2. quaerit. 7.

celebrare da per sè, essi per epicheia oltre il detto caso di malattia, ne sono esenti al dir de' Dottori presso il Lambertini [1] nel giorno due di novembre, come pure, al dir d'una Dichiarazione del Concilio, possono *aliquando a celebratione vacare;* e non costando l'opposto possono anche anticipare la celebrazione.

Pel terzo capo finalmente, è tenuto chi ne ha ricevuta la limosina, in cui prescindendo da speciali circostanze d'incomodi, viaggi, consenso del dante ec. dee starsi alla fissata dall'Ordinario; e contrattane l'obbligazione, dee farlo nel luogo, tempo, altare ec. fissatogli; e mancandovi senza giustificante motivo, la colpa sarà a proporzione della materia o motivo della fissazione; ed ha l'onere di supplire almeno con l'acquisto di altra Indulgenza plenaria, se invece dell'impostogli altare privilegiato celebri altrove, o se come costa dalle Bolle *Creditae* di Alessandro VII. *Cum felicis* di Clemente IX. *Alias postquam* di Innocenzio XI. vi celebri Messa da vivo nei giorni in cui giusta le rubriche si può da morto per opporsi ciò al conseguimento dell'indulgenza dell'altare privilegiato; molto più che sebbene un'opinione pel motivo di non reputarsi dalla stima comune grave la privazione d'una sola applicazione l'esima dal grave, un'altra però al dire di s. Alfonso probabiliore per la ragione del grave bene impedito, condanna di grave qualora di applicare ve ne sia l'obbligo non di mera fedeltà, ma di giustizia; ma dal Papa secondo il Lambertini se ne può ottener la dispensa mediante la Penitenzieria, congregazione del Concilio, o Fabbrica di s. Pietro.

534. Circa al ricevere oneri di Messe vi son leggi?

Per disposizione della Congr. del Concilio, nè da persone secolari, nè da' Regolari possono prendersi oneri perpetui di Messe senza scritta licenza del proprio Ordinario sotto pena ai Regolari di privazione *ipso facto* di tutti gli uffizi ed inabilità ad essi, ed ai non regolari sotto pena d'interdetto *ab ingressu Ecclesiae.* E tranne il caso di consenso dei danti, ricever non si possono nuovi oneri di Messe *manuali* se non quando riuscisse sodisfare a tutti dentro *breve tempo*, quale prescindendo anche da ordinazioni di Messe per motivi che non ammettono dilazione v. g. di lite pendente, di malattia ec.

1. De Miss. tom. 2. pag. 282. e *de Synod.* lib. 12. cap. 9. n. 2.

secondo un altro Decreto *non reputandum 2. vel 3. mensium, sed intelligi intra mensem ;* onde checchè abbiano detto tanti Dottori, che hanno scritto o avanti questo Decreto o non fattane menzione, la dilazione di *due* o *tre* mesi non è *modica*, e la comune col Tournely cui [1] dice egli *adhaerendum est*, giudica che pecchi mortalmente chi si grava di oneri di Messe da non potervi sodisfare *intra duos circiter menses*. Parimente dalla Bolla *Quanta cura* di Benedetto XIV. sotto pena di papale scomunica a' laici, e di simil sospensione ai chierici, oltre l'onere di restituire al dante, o al dire di s. Alfonso piuttosto al celebrante, è inibito *quorundam mercimonium* come si esprime il citato Benedetto [2], o sia il far celebrare ad altri Messe manuali a minore limosina della ricevuta, *nisi pingue illud stipendium detur alicui ratione personae*, *vel Beneficii*, *aut Capellaniae etiam amovibilis*, *vel legati perpetui* [3]; o dal luogo pio povero si ritenesse come dice la Congregazione del Concilio l'occorrente per la celebrazione; e ciò supposta la povertà della Chiesa, da altro Decreto presso il Lambertini accordasi ai Parrochi per dare il necessario a chi vuol celebrare nelle loro chiese; e la ragione è perchè in ciò vi è l'equità, e negli altri sopra espressi casi la limosina è data ad intuito della persona, ed inoltre le contrarie leggi parlano solo delle Messe manuali. E lo stesso col Tournely Roncaglia Tamb. presso il Liguori dicasi nel caso che il celebrante non solo consentisse, il che al dire della citata Bolla non basta, ma liberamente donasse l'eccesso; o secondo La Croix, e Mazzotta presso il citato Liguori contro il Concina che non ardisce peraltro ciò condannare di grave, da chi ha limosina maggiore semplicemente si commutasse l'applicazione con chi l'ha minore o viceversa, giacchè questo non è un ritenere parte della limosina ma solo commutare l'applicazione.

§. II.

DELL' OBBLIGO DI CELEBRARE LA S. MESSA.

535. Prescindendo da motivi speciali ec. il Sacerdote per la sola ragione di esser tale, è mai tenuto a celebrare?

Lo negarono molti e gravi Dottori presso il Liguori per la ragione di non aversene chiaro precetto, ma altri col Lam-

1. Tom. 1. pag. 615. 2. De Synod. lib. 5. cap. 9. n. 5.
3. V. il Liguori nell' Appendice 3. degli Ord. n. 108.

bertini per causa delle parole al dire del Tridentino precettive, *fate questo in memoria di me*, l'affermano almeno per tre o quattro giorni solenni, o almeno a loro piacimento. In libertà poi del Sacerdote è il celebrare ogni dì, ed in quello del s. Natale del nostro Salvatore tre volte anche nei privilegiati Oratorii privati benchè come dice la Bolla *Magno cum animi* di Benedetto XIV. il privilegio dicesse *unica Missa*. E siccome il *c. Nocte sancta. de Consecr. dist.* 1. dice generalmente che nella notte di Natale *Missas celebrent Presbyteri;* così da tutti può al dire del Pasqualigo nella detta notte celebrarsi una Messa, nè vi sono al dire del canonista Giraldi leggi in contrario; nè osta il *non licere* della Congr. de' Riti, mentre il quesito fattole era: *an in nocte Nativitatis Domini liceat unicuique Sacerdoti ante auroram celebrare Missam privatam:* era cioè se poteva celebrarsi, *non in nocte*, semplicemente come dice il Giraldi, *sancta*, ma *ante auroram*: e di fatti altra volta interpellata su di ciò rispose: *observandae sunt dispositiones sacrorum Canonum, et Rubricarum*, perciò il di lei senso e mente non è altra che nel modo sopra spiegato, a motivo che è massima al dire del Pasqualigo doversi i di lei Decreti ricevere *cum conformitate ad ius commune;* ma bene è attendere la consuetudine. Così pure il c. 53. *Sufficit. de Consecr. dist.* 1. e il c. *Consuluisti de Celebr.* accordano celebrare più messe *si causa necessitatis suadeat;* onde ciò al dire di Benedetto XIV. può farsi in caso di necessità altronde irrimediabile come uno p. e. che ha due Parrocchie; come pure al dir de' Dottori presso s. Alfonso anche da un semplice Sacerdote quando due Parrocchie restassero altrimenti nella festa senza Messa; ma altri Dottori riportati nella Bolla *Declarasti* di Benedetto XIV. n' esigono il vescovile consenso.

§. III.

DEL TEMPO E DEL LUOGO DI CELEBRARE LA S. MESSA.

536. In qual tempo può celebrarsi la s. Messa?

Non in forza di antico gius scritto, ma solo, al dire dei Salmaticesi e del Pasqualigo, in forza di consuetudine può celebrarsi dall' *aurora*, come dottrinalmente si esprime il Messale, *fino al mezzo giorno*, o sia in modo come notano i Dottori che termini all' aurora, per cui *fisicamente* s' intende un' ora e mezza avanti che comparisca il *corpo solare*, e

moralmente quando la gente suole alzarsi a faticare; e che incominci prima del mezzo giorno. E mancandovi in grave materia v. g. per un' ora avanti l' aurora nel modo indicato, o per alquanto più, secondo i Dottori col Giribaldo, dopo il mezzo giorno a motivo di ciò discostarsi meno dall' uso antico, e senza grave causa, quale sarebbe al dir del Liguori, perchè non si perdesse dal popolo la Messa, per darsi il Viatico per cui può celebrarsi anche a mezza notte e simili; grave sarebbe la colpa benchè ciò al dire di Sporer neghisi da molti per non essere la consuetudine almeno sì obbligatoria, e lieve se in lieve materia senza causa almeno leggiera vi si difettasse. Anzi il celebrare la messa privata un' ora avanti, o dopo il debito tempo per causa o della Messa solenne andata troppo in lungo, o del funerale di qualche Magnate, o di predica, processione, o di viaggio e simili, si ammette lecito dalla comunissima presso il Liguori [1]; ove insegna che tanto i Vescovi quanto i Prelati regolari in qualche caso particolare per causa ragionevole possono su di ciò dispensare. A' regolari inoltre viene accordato di poter celebrare nelle Chiese loro e da chiunque, *immediate post duas horas post mediam noctem.* Nè tali privilegi possono dirsi rivocati dal Tridentino, mentre dice solo: *che i Vescovi vietino con editto e pene proposte, che i Sacerdoti non celebrino in altre ore, che nelle dovute, non ostanti i privilegi e le consuetudini;* onde non vietandolo il Vescovo ai regolari, possono al dire de' Salmaticesi, Roncaglia e Ferraris far uso di tal privilegio; anzi dal paragrafo secondo della Bolla *Quanta in vinea* di Gregorio XIII. presso il Roderico, essendo concesso a' Gesuiti *Missam per horam ante auroram, et horam post meridiem, itineris, vel alterius legitimi impedimenti causa de Praepositi Generalis... licentia celebrare;* siccome tal concessione è dopo il Tridentino, così non può da' Vescovi impedirsi. Molto meno poi si posson dire rivocati i fin qui detti privilegi dal Decreto *Nonnulli* di Clemente X. come opinava il Liguori, mentre esso vieta solo a' regolari il celebrare non nelle Chiese nè avanti giorno, ma negli Oratorii privati *post meridiem*, e di questi soli parla esso come apparisce anche dal paragrafo 33. della Bolla *Magno cum animi* di Benedetto XIV. E quì notisi con lo stesso Lambertini [2] che

1. Lib. 6. n. 344. 2. Notificazione 44. n. 10.

come costa da più Decreti il proibire di celebrar negli Oratorii privati innanzi la Messa parrocchiale, non appartiene al Parroco, ma solo al Vescovo.

Del luogo di celebrare la s. Messa.

537. In qual luogo può celebrarsi?

Eccetto il caso di necessità come al dir de' Dottori con s. Alfonso, Giribaldo, Lambertini e Cuniliati di esser la Chiesa rovinata, o non capirvi la gente, o non potere i naviganti vicini al lido uscire di barca, giacchè per celebrare nella nave si esige privilegio Apostolico, o un viaggiatore per luoghi deserti dovesse stare a lungo senza Messa, o trovarsi tra infedeli, o il caso d' un esercito e simili, come pure il caso di dispensa, o privilegio, ciò dissi eccetto, può celebrarsi solo in Chiesa consacrata o almeno benedetta; ma non è grave al dire di Pasqualigo celebrare in chiesa non benedetta purchè non sia esecrata nè polluta nè interdetta per la ragione come rilevasi dal Tridentino che non ve n' è grave legge, e perchè come nota il Pasqualigo v' è uso di celebrare anche negli Oratorii privati non benedetti. Inoltre essendovene altri è vietato celebrare su l' Altare in cui in tal giorno avesse celebrato il Vescovo, ma ciò al dire anche del Palao, quasi da per tutto è andato in disuso. Così pure dal Ceremoniale de' Vescovi non vietasi il celebrare all' Altare dov' è esposto il SS. Sacramento, nonostante che ove sianvi altri altari lo proibisca una Dichiarazione de' Riti, ma essa riguardava un caso particolare di Bologna; ed il Merati dice: *contra Caeremoniale nullum editur Decretum.*

Sotto nome di chiesa poi secondo il Giraldi, Liguori e Ferraris s' intende qualunque Oratorio benedetto, e deputato ad usi sacri, che abbia l' ingresso per la via pubblica. S' intende pure qualunque Oratorio per autorità vescovile eretto negli Spedali, Seminarii, Conservatorii, Collegi al dire del Cuniliati, pubbliche carceri, e Confraternite. S' intende qualunque Oratorio o Cappelle stabili come dice il Lambertini erette ne' propri palazzi da' Cardinali e da' Vescovi sebbene fuor di diocesi e benchè attualmente non vi abitino, o fosse la vescovile Sede vacante. Anzi i detti prelati non solo in tempo di Visita, al dire del Concilio romano, o di viaggio, ma anche di stare in qualunque luogo *per modum habitationis* possono al dir della Bolla *Magno* di Bene-

nedetto XIV. celebrare, e fino far celebrare nell'altare portatile *non secus ac in domo propriae ordinariae habitationis*. S'intende giusta il Liguori qualunque Oratorio eretto nella casa di qualunque Comunità, o di Regolari, e qualunque altro insomma eretto non in case private sì di secolari che di ecclesiastici, benchè non Vescovi, e però tranne speciali vescovili inibizioni, in tutti questi luoghi, perchè vere Chiese, vi si può celebrare in tutti i giorni, ed i fedeli soddisfarvi al precetto, a differenza degli Oratorii *privati*, ne' quali oltre il non potersi senza privilegio soddisfare al precetto festivo, dal Pontefice suole inibirsi il celebrarvi nel giorno del s. Natale, Epifania, Annunziazione, Giovedì santo, Pasqua, Ascensione, Pentecoste, s. Pietro e Paolo, Assunzione di M. V. e nella festa di tutti i Santi.

Rapporto poi a' Regolari Gregorio XIII. con la sua Bolla *Decet Romanum* così concesse a' Gesuiti: *volumus ut in Oratoriis, et Capellis quae ipsius Societatis Provinciales per se in domibus Collegiis, et aliis locis, ubi aliqui Societatis residebunt approbaverint, et ad divinum dumtaxat cultum deputaverint Missae, et alia divina officia alterius licentia minime requisita celebrari possint.*

§. IV.

DELLE COSE RICHIESTE PER LA LECITA CELEBRAZIONE.

538. Quali e quante cose richieggonsi a celebrare lecitamente la s. Messa?

Si richiede 1, l'Altare benedetto e consacrato dal Vescovo: 2, le tovaglie che siano di canape o di lino; 3, le sacre vesti cioè, l'amitto, il camice, il cingolo, il manipolo, la stola, e la pianeta; 4, la patena ed il calice; 5, la palla, il corporale il velo e la borsa; 6, il purificatoio e il manutergio; 7, il messale col cuscino o leggio; 8, la croce col crocifisso; 9, le candele, ampolle e servente.

L'altare, ch'è una pietra benedetta e consacrata dal Vescovo, e destinata a celebrarvi il s. Sacrifizio della Messa; cessa di esser tale quando venisse franto il sigillo delle Reliquie, e quando le medesime fossero tolte. E dicesi Altare fisso quand'egli è accostato a qualche parete o muro della Chiesa; portatile poi o *ara*, quando al bisogno può trasferirsi da un luogo in un altro.

Le tovaglie le quali debbono esser tre, e queste di lino

o canape, o raddoppiata almeno l'una con l'altra benchè non arrivi fino a terra a motivo di non esser tale la consuetudine: sarebbe poi grave peccato il celebrare senz'alcuna di esse; e lieve al dire della più tenuta con Leandro il celebrare con una sola, quantunque altri dicono che si può duplicandola col corporale. Il celebrare parimente senz'alcuna delle sacre vesti, giusta la comune col Gury, è peccato mortale, nè scusa qualunque siasi caso o circostanza. Se poi ne mancasse solamente alcuna, o non fosse benedetta, e non vi fosse scandalo; in caso di necessità come p. e. per affrettare il Viatico ad un moribondo, io penso che senza colpa si potrebbe celebrare.

I sacri vasi poi che sono il calice e la patena, nella presente disciplina, debbon'essere o di oro o d'argento; ed il calice quanto alla coppa almeno indorato, similmente la patena. E sì l'una che l'altra debbon'essere consacrati con la sacra unzione o dal Vescovo, o da altri, che ne abbian privilegio, al che non può supplire l'oblazione fatta in essi, o per malizia o per errore: e solamente per la forte ragione di esser la doratura un semplice accessorio ornamento, ammettesi che col perder la medesima e rinnovarsi, non perisca la consacrazione, sebbene in pratica sogliono riconsacrarsi.

Il corporale, la palla ed il purificatoio debbono esser di lino o di canape candidi e mondi, e sotto grave colpa benedetti o dal Vescovo o da chi ne ha facoltà. Imperocchè se le vesti sacerdotali, che non tanto immediatamente toccano il Corpo del Signore, debbono esser benedette; e perchè non dovranno esserlo la palla ed il purificatoio, che più prossimamente lo toccano? Il velo del calice solamente non richiede benedizione.

Quanto al Messale, egli è chiaramente ordinato dalla rubrica, come cosa necessaria per la lecita celebrazione della s. Messa, quand'anche il celebrante la sapesse a memoria: *non posse nec debere Sacerdotem celebrare, si non adsit Missale, licet memoriter sciret Missam, quam intendit dicere.* E benchè comunemente non sia creduto mortale il celebrar senza; non potrebbe con tuttociò non ingenerare ammirazione e scandalo nei fedeli, che molto poi crescerebbe, se il Sacerdote pel turbamento ed oblivione fosse costretto a mendicar le parole, e fors'anche a cangiarle, a ripeterle, a

dimezzarle; il che suole avvenire quando le cose che soglion leggersi, si debbono recitare a memoria. Onde dice s. Antonino che se alcuna cosa manchi di ciò che al rito ricercasi della celebrazione come il calice, la patena, l'Altare, il lume, o alcuna veste sacra, come il manipolo, la stola, piuttosto deve omettersi la Messa, anche in giorno di festa, che celebrare, perchè in così celebrando avvertentemente si peccherebbe mortalmente. E penso sia lo stesso il celebrare *senza Messale*, in cui siavi almeno il canone, recitando le altre cose a memoria: perciocchè chi celebra senza di esso, s'espone al pericolo di errare nelle parole del *canone*, anzi anche della consacrazione... ed anche perchè farebbe contro la generale consuetudine della Chiesa [1]. Nel caso però di necessità è lecito servirsi di qualunque Messale. E quì notisi che il celebrare la s. Messa prima del Mattutino con le Laudi da molti è reputata grave colpa: io peraltro tengo l'opinione di Natale Alessandro, e di Benedetto XIV. cioè, che sia scusato o da ogni peccato, o almeno da colpa mortale chi per qualche giusto motivo e non per abito, premette al Mattutino la celebrazione della s. Messa. E dissi *non per abito;* perchè altrimenti non credo possa scusarsi da peccato grave chi abitualmente per negligenza, o torpore lo facesse. In quelle diocesi poi dove ciò fosse dai Vescovi, o dal Sinodo *sub gravi* comandato, sempre *sub gravi* debb'essere prima della Messa recitato.

Inoltre è tenuto il Sacerdote *sub mortali* a celebrare con un ministro, che lo serva, e gli risponda. Nel caso però di necessità come sarebbe quello di amministrare il Viatico ad un moribondo, è lecito il celebrare anche senza ministro; perchè sebbene sia questo un rito grave, non è tale peraltro che escluda anche il caso di necessità, e prevalga a qualsivoglia anche gravissimo precetto. Di tal dottrina può il celebrante prevalersi nel caso ancora che venga abbandonato dal ministro, dopo di avere incominciato, o notabilmente innoltrato nel Sacrifizio, il quale può proseguire e compirlo senza il detto ministro. È poi rigorosamente vietato sotto grave colpa, eccetto il caso di necessità specialmente in chiese di monache, il permettere che una donna faccia l'uffizio di ministro, essendo ciò interdetto intieramente dalla

1. Parte 3 tit. 3. capo. 6.

Chiesa. Per questo nel caso di necessità devesi celebrar senza ministro, anzi che servirsi d' una femmina: potrà contuttociò da lontano rispondere al celebrante, purchè non s' accosti mai all' altare per somministrare le ampolle o qualunque altra cosa; e purchè lungi ne sia ogni pericolo di scandalo.

Il celebrare poi senza croce sull' Altare non apparisce dalle diverse opinioni de' teologi che sia grave, ma non può andare esente da colpa, come costa da un Decreto di Benedetto XIV. dal quale apparisce che la croce col Crocifisso *debet inter candelabra ita praeminere, ut Sacerdos et populus eam facile et commode intueri possint.* Così pure il celebrare senz'alcun lume o candela è peccato mortale; veniale poi il celebrare con uno soltanto. E in un sol caso dice il Gury è lecito celebrare così la s. Messa, cioè quando si estinguesse il lume fatta già la consacrazione, e non se ne potesse avere un altro; *tunc enim urget ratio perficiendi sacrificii. Hinc* 1, *non licet celebrare sine lumine ne ad viaticum quidem moribundo ministrandum;* 2, *si ante consecrationem lumen deficiat, a celebrando desistendum est.* Le candele per ultimo debbono esser di cera, ed in caso di ragionevol motivo almeno una; ma siccome tal legge è solamente positiva; così il far diversamente non oltrepassa il veniale, e qualunque ragionevol motivo esclude la colpa.

§. V.

DELLA OSSERVANZA DELLE RUBRICHE.

539. E certo che le rubriche *intra Missam* siano precettive?

Senza dubbio le son precettive, perchè sebbene la Bolla *Quo primum* di s. Pio V. niente dispongasi intorno a quelle avanti e dopo la Messa, di quelle peraltro che occorrono *fra la Messa* ne impone l' osservanza *in virtù di santa obbedienza;* e però s. Alfonso condanna di mortale quella omissione, che sebbene in se stessa sia lieve, unita però ad altre arriva a peccato grave, come p. e. lasciare la confessione con le altre cose al principio della Messa, i nomi di *otto* o *dieci* santi nel *canone*, che secondo il Cavalieri incomincia al *Te igitur* e finisce al *Pater noster* esclusive. E solamente sarebbe lieve quando la parte omessa fosse piccola, come al dir del Mazzotta il Vangelo di s. Giovanni e simili, o di cose straordinarie come il *Communicantes* proprio, il *Credo* ec. giacchè

con l'omissione di queste cose più difficilmente si arriva a colpa grave, benchè dice il Pasqualigo presso il Mazzotta *facerent magnam quantitatem.* Così pure eccetto la Messa conventuale dov'è in rigoroso precetto, o lo scandalo ec. secondo il Liguori e Roncaglia sarebbe lieve di per se il dir la Messa votiva invece della corrente, benchè brevissima fosse la votiva in confronto dell'altra; come la votiva della Passione invece della corrente col *Passio* e simili, perchè circa la qualità delle Messe non abbiamo come co' Dottori nota il Pasqualigo nissun grave precetto, e niuna colpa perciò vi sarebbe se vi fosse qualche giusta causa, come il non aver la Messa corrente e simili.

È poi illecito il presumere di celebrare senza pontificia licenza a capo coperto, o come dice Benedetto XIV. con la *parrucca;* dassi peraltro parvità di materia, quale al dire di molti col Pasqualigo sarebbe fino al canone. Veniale inoltre al dire di s. Alfonso è il dire le *segrete* a voce alta, e viceversa le non segrete; ma per evitare una tal colpa basta recitare le segrete in modo che non siano udite che dai soli ministri come insegna s. Alfonso, e le non segrete in modo che gli astanti, cioè quelli che son prossimi all'altare, possan capire quel che si legge. Colpa veniale è pure il celebrare senza prima lavarsi le mani in caso che monde non fossero, giacchè altrimenti dice il Cavalieri non esservi alcun peccato: e dicasi lo stesso con s. Alfonso del trascurare la recita delle orazioni solite dirsi avanti e dopo la Messa, perchè oltre ad essere indicate solo *pro opportunitate Sacerdotis*, sono inoltre rubriche *extra Missam*, e però solamente direttive. Così pure non sarebbe difetto il violare le rubriche precettive per qualche proporzionato e ragionevol motivo, come appoggiarsi un vecchio co' gomiti sull'altare, aggiungervi una colletta, mutilar le parole per insuperabile natural difetto di lingua ec. Parimente essendosi tralasciato qualche cosa, come il *Gloria*, il *Credo*, il *communicantes* proprio, non v'è obbligo al dir de' Dottori con s. Alfonso di rimetterli *nisi post pauca certo advertat se aliquid notabile omisisse* circa le segrete; ma la rubrica del Messale dice assolutamente: *si non sunt de necessitate Sacramenti*, *non resumat*, *sed procedat ulterius.*

Le cerimonie poi che si reputano gravi tralasciandole, sono la mescolanza del vino con l'acqua; la elevazione del-

l'ostia e del calice dopo la consacrazione; la frazione della medesima ostia, e la mistione d'una porzione della stessa nel calice; e la purificazione del calice e della patena. Imperocchè tali cerimonie o contengono un gran mistero come le tre prime, o sono necessarie ad evitare la irriverenza e l'ingiuria al gran Sacrifizio. L'ometterne adunque alcuna di esse volontariamente, o con colpevole negligenza è peccato mortale.

Dalle cose sinora dette giusta la mente de' più discreti Teologi può facilmente argomentarsi ciò che debba pensarsi di que' Sacerdoti, che o per costume o per far cosa grata agl' indevoti secolari amanti di Messe brevi, non eseguiscono a dovere quasi nissuna delle sacre cerimonie: con tanta fretta e celerità pronunziano o piuttosto borbottano che appena confusamente intendon se medesimi; non uniscono quasi nessuna parola con l'azione cui appartiene; storpiano le genuflessioni sebben sani di corpo, o le fanno soltanto per metà; fanno i segni di croce così malamente che sembra appunto discaccino d'intorno a sè le mosche; sì precipitosamente purificano il calice e la patena, come se si trattasse di scuotere le miche d'un pane profano; e frattanto senza scrupolo di sorta proseguono a celebrare per ogni giorno. Voglia il cielo che di questi non s'avveri la terribil minaccia fatta dal Pontefice s. Clemente a chi negligenta, o non cura i decreti e la liturgia della cattolica Chiesa: *in iudicio Dei ignis aeterni tormenta sustinebit, qui ecclesiastica Decreta neglexerit.*

§. VI.

DELLE MESSE, CHE DEBBONO E POSSON LEGGERSI NELLE ALTRUI CHIESE.

540. Qual messa può celebrarsi in chiesa aliena?

La Messa primieramente debb'essere da ogni Sacerdote celebrata secondo il rito che dalla chiesa od universalmente viene a tutti prescritto, o particolarmente per un qualche Ordine religioso. Quindi è che i Certosini, i Domenicani, i Carmelitani debbono osservare i loro riti o particolarità, semprechè o non siano promossi a qualche vescovado, o non abbiano un particolar privilegio. E dicasi lo stesso de' riti di certe Chiese, come nel milanese sarebbe l'Ambrogiano. Il cangiamento è di sì grande importanza, che non può scu-

sarsi di grave peccato chi fa uso nella celebrazione della Messa di rito non suo. Inoltre la Messa da leggersi ciascuno nel proprio rito è quella, parlando generalmente, che è conforme all' uffizio del giorno stesso, quando in esso giorno dalla rubrica, e dal proprio rito di ciascun Sacerdote non venga permessa la Messa o *votiva* come la si chiama, o di *requie* ossia da morto.

I Sacerdoti tanto regolari, quanto secolari che celebrano nelle chiese altrui, e dove si fa un uffizio diverso dal proprio, se in esse chiese corre una festa di solennità e concorso di popolo, debbono in tutto uniformarsi al rito delle medesime, cioè tanto al colore de' paramenti, e quanto alla qualità della Messa. Quando poi si fa un uffizio senza solennità bensì, ma di rito doppio, possono uniformarsi ma non son tenuti, purchè si uniformino quanto al colore. Ne' giorni poi di uffizio inferiore al doppio, e nei quali si posson leggere e Messe *votive* o *da morto*, nè sono tenuti nè possono uniformarsi: ma debbono se hanno l' uffizio di rito doppio celebrare la Messa corrispondente al proprio uffizio. Tutto ciò raccogliesi chiaramente dal seguente Decreto della Congr. de' Riti: *Sacerdotes etiam regulares, diebus quibus propria officia recitant sub ritu duplici, celebrantes in alienis Ecclesiis, quando peragitur festum cum solemnitate, et concursu populi, debent celebrare Missas conformando se ritui, et colori earumdem Ecclesiarum; in aliis vero diebus possunt. Sed quando prohibentur Missae votivae, vel defunctorum, debent se uniformare saltem quoad colorem.* Se poi l' uffizio del celebrante esige un colore diverso da quel dell' uffizio della chiesa in cui celebra deve allora uniformarsi al rito di quella e nel colore insieme e nella qualità della Messa; e leggere pur egli la Messa dell' uffizio che corre in essa chiesa.

La Messa poi da morto, dove la legge dello stato come in Toscana non si opponga, ove però si può cantare se il cadavere è esposto in luogo contiguo, presente il cadavere del defonto può cantarsi ogni giorno, salvo nei doppi di prima classe più solenni, il che peraltro non può farsi se il cadavere non è presente nella chiesa, o se fosse stato già sepolto. Anzi presente il cadavere può cantarsi la Messa anche nella *settimana santa*, ad eccezione de' tre ultimi giorni. Imperocchè essendo stato proposto il dubbio alla Sacra

Congr. de' Riti: *utrum in maiori hebdomada, excepto triduo ante Pascha, et diebus post, et infra octavam Paschae, et Pentecostes, ac etiam in festis duplicibus primae classis, non tamen celebribus, possit cantari Missa unica solemnis de Requiem in sepultura cadaveris;* al che la detta Sacra Congregazione rispose il giorno 28. gennaio 1752. *affirmative*. Quando poi per mancanza di ministri, o di cantori non si potesse celebrare, presente il cadavere, solenne Messa da morto, è lecito celebrarne una piana o privata, in tutti quei giorni in cui può celebrarsene una solenne.

APPENDICE

Degli Oratorii privati.

In quanto agli Oratorii privati le clausole che si pongono nel Breve, o concessioni di farvi celebrare la s. Messa sogliono esser le seguenti, cioè accordasi 1; A chi è *de nobili genere procreatus;* onde non esprimendosi il Breve diversamente, si esige esser nati almeno da sola madre nobile, giacchè sebbene ciò neghi il Cuniliati Bernardini ed altri per la ragione che la nobiltà vera ed assolutamente tale discende dal padre; ciò nonostante Giribaldo, Pasqualigo, Lopez e la veriore col Roncaglia e Ferraris tiene l' opposto, a motivo che anche il nato da sola madre nobile con proprietà dicesi ed è *de nobili genere procreatus.* 2, *In privatis* o *privato domus tuae solitae habitationis in Dioecesi* o *civitate N. existentis Oratorio;* e perchè come costa non solo dal Roncaglia Pasqualigo Ferraris ed altri, ma eziandio dalle seguenti parole del Breve *spirituali consolationi tuae quantum cum Domino possumus benigne consulere, teque specialibus favoribus, et gratiis prosequi volentes*, perchè dissi questo privilegio è almeno principalmente *personale*, così *per se* vale al dir dei citati autori per il privilegiato quand' anche mutasse Diocesi, e la ragione è perchè oltre il seguitare il privilegio personale la persona, le parole *in Dioecesi*, o *civitate existentis etc.* non sono come pretendevano gli avversarii *tassative* ma *dimostrative*, e così tiene il Cuniliati quasi con la comune; e quand' anche di ciò si dubitasse due decisioni della S. Rota presso il Ferraris dicono che: *in dubio censentur stare demostrative.*

Ma siccome ne' moderni Brevi quando la concessione è

anche per fuori della città viene espressa nella seguente o simil forma : *in civitate et ruri*, o almeno col termine *in Oratoriis* , così non essendolo , ne viene una regola in contrario cioè che non si estenda , e così per probabiliore tiene il Ferraris e solamente per probabile il contrario ; ed il Bernardini e Fortunato da Brescia non solo tengono ciò assolutamente , ma vogliono inoltre che il concesso per una Diocesi non valga per un' altra , a motivo che una volta i Brevi si dirigevano al supplicante ed ora all' Ordinario della diocesi acciò gli eseguisca, e perciò reputano le dette parole *existentis etc.* non *dimostrative* ma *tassative*. Per casa poi *tuae solitae abitationis* intendesi al dir de' Dottori col Roncaglia e Bernardini quella , sebbene come nota il Giribaldo, presa a pigione , purchè l' abitarvi non sia per *transitum* , *sive per breve tempus.* 3. *Decenti muro extructo, et ab omnibus domesticis usibus libero ;* ma secondo i Dottori col citato Pasqualigo e Giribaldo basta che sia diviso non solo con tre soli muri , ma anche divisa la stanza con pareti o divisioni di legno comunemente detti *scenarii* benchè non arrivino al superiore pavimento della stanza. Deve avere un ornato decente, ed eccetto un qualche caso di non duratura necessità , non usarne per servizi domestici ; e sebbene il Bernardini e il Cuniliati citando un Decreto della s. Inquisizione asseriscano illecito dormire nella stanza superiore , nissun vero divieto però vi trovano il Giribaldo Roncaglia La Croix e Pignattelli. 4, *Per ordinarium loci prius visitando et approbando* , *ac de ipsius Ordinarii licentia* , *eius arbitrio duratura ;* onde richiedesi che sia visitato ed approvato almeno come dice il Pasqualigo da un deputato dall' Ordinario o dal Vicario del medesimo . E tale approvazione giusta la probabiliore col Ferraris esigesi sempre che detto Oratorio si tramuta , o nuovamente si erige. Le parole poi *arbitrio tuo duratura* indicano solo potersi dall' Ordinario non togliere , ma solo sospendere la facoltà con giusta causa, giacchè per esser grazia fatta non cessa neppure con la morte del Papa benchè seguita avanti l' esecuzione dell' Ordinario ; e la parola *arbitrio* , indica quello che è giudizioso e con giusta e ragionevol causa. 5, *unam Missam pro unoquoque die* , *dummodo in eadem domo celebrandi licentia quae adhuc duret alteri concessa non fuerit ... Paschalis*, *Pentecostes* , *Nativitas Domini* , *aliisque*

solemnioribus anni festis diebus exceptis : e questi giorni eccettuati oltre il giovedì e sabato santo sono la festa di Pasqua, l'Ascensione del Signore, la Pentecoste, la festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, la festa dell'Annunziazione ed Assunzione di M. Vergine, la festa di tutti i Santi, la Natività e la Manifestazione del Signore, e quella pure del Patrono o principal Titolare del luogo; così oltre Benedetto XIV. con un Decreto della Congr. del Concilio insegnano il Cuniliati ed il Ferraris, onde pare che non si possan seguire il Giribaldo, il Pasqualigo, ed il Roncaglia col Bambacari, che senza far parola di questo Decreto escludono affatto la festa del Titolare. Laonde tranne i suddetti giorni una sola Messa vi si può celebrare in tutti gli altri, e tutte e tre nel giorno del s. Natale, quando nel Breve non vi fosse escluso; e se in tal casa vi fosse un anteriore privilegio di celebrarvi, il secondo incomincia a valere finito l'anteriore. Le parole poi *in eadem domo etc.* indicano la stessa e medesima abitazione, onde se in una sola casa o fabbrica vi fossero diverse abitazioni, o separate famiglie, ognuna come nota il Pasqualigo e Bernardini potrebbe avere il suo speciale respettivo Oratorio. 6. *Per quemcumque Sacerdotem ... de licentia etc.* per tal licenza intendesi al dir de' Dottori col Pasqualigo e Cuniliati, il non aver divieto di celebrarvi dall'Ordinario, nè il regolare dal suo Superiore, perchè non si ricerca per alcun modo la licenza del Parroco. 7. *Sine iurium Parochialium preiudicio;* onde tranne i detti gius altrove indicati ed il comunicarvi, non è proibito al dir de' Dottori col Pasqualigo benedirvi le candele, le ceneri e simili; come pure, dove non sia legge speciale diocesana, il confessarvi; giacchè come costa dalla Bolla *Magno* di Benedetto XIV. non v'ha su di ciò alcuna legge, e solamente il Rituale dice: *in Ecclesia, non autem in privatis aedibus confessiones audiat, nisi ex causa rationabili, quae cum inciderit, studeat tamen id decenti, ac patenti loco praestare.* 8. *In tua, et consanguineorum, et affinium tecum insimul in eadem domo habitantium, familiaeque, et quoad Oratoria ruri existentia etiam in hospitum tuorum nobilium praesentia celebrare facere;* e da ciò apparisce che la Messa fatta celebrare non da questi consaguinei ec. giacchè se diversamente non accorda qualche breve speciale, è loro espressamente inibito, ma

da un indultario vale anche per sodisfare al precetto a tutti i secolui abitanti consanguinei, affini e famiglia, ed in campagna, ossia in *Villa* anche agli ospiti nobili. Per famiglia quì non s' intendono i servi benchè forniti delle condizioni seguenti cioè, viventi a spese del padrone; ed esistenti al di lui attuale servizio: perchè sebbene con questi due requisiti siano come dicono i Dottori col Pasqualigo propriamente di famiglia, il Breve stesso tranne i necessari nell' atto della Messa gli esclude, onde s' intendono solo gli altri coabitanti ed insieme commensali dell' indultario, o almeno come nota il Giribaldo conviventi a comuni di lui spese. Per ospiti nobili, s' intendono quelle persone che spontaneamente o richieste, vanno dall' indultario, per cibarsi con esso; onde checchè dicasi il Bernardini esigente che si debbano trattenere per un giorno ed una notte, ne godono al dir del Roncaglia, Giribaldo e Pasqualigo sebbene vi andassero anche per un solo giorno, ed anche a fine di godere del privilegio, perchè si avvera che sono ospiti; e siccome in questi ospiti il Breve esige solo che siano nobili, così basta al dir de' Dottori col Pasqualigo, Cuniliati, Bernardini, Roncaglia e Giribaldo che siano tali per ragione di dignità o di grado, o per qualunque altro modo.

9. *Volumus autem quod familiares servitiis suis tempore dictae Missae actu non necessarii ibidem huiusmodi Missae interessentes ab obligatione audendi Missam in Ecclesia .... minime liberi censeantur.* Per familiari qui indicati s' intendono i servi, o sia qualunque persona vivente a spese del padrone ed insieme esistente al di lui servizio, benchè come dice il Giribaldo e il Pasqualigo abitino altrove, come un Fattore di campagna, un Ortolano e simili, come pure quello che sebbene vada a dormire ed a mangiare in casa sua, ricevere però il salario dal Padrone, o serve benchè gratis; e ciò al dire del Pasqualigo avverasi sebbene sia servo solo *ad tempus*, come uno preso a servire un infermo e simili. Ma per poter questi sodisfare ne' di festivi al precetto, bisogna che siano come si esprime il Breve *servitiis suis tempore dictae Missae actu necessarii*, di necessità peraltro morale, considerando come bene avverte il Ferraris non solo la decenza de' Signori e delle Signore *ne soli, vel solae remaneant domi, et debito comitatu priventur, sed etiam domus, ne re-*

maneat derelicta a domesticis; onde il Bernardini ammette per moralmente necessarie due donne di servizio per le femmine privilegiate, e due uomini per li maschi similmente privilegiati. Ed il Giribaldo dice che non sono esclusi quelli che nell'attuale servizio concernente la persona, o la casa del privilegiato, perchè in qualunque modo lo servano, si dicono familiari necessari, ovvero utili pel servizio del Padrone, *siquidem necessarii, et utiles in praesenti pro eodem sumuntur*, siccome spiega il Pignattelli, cosicchè tutti quelli posson dirsi necessari, che per qualche ragione son utili al servizio del Padrone o circa la persona, o circa la casa del medesimo; ma il Bambacari presso il Roncaglia dice che tra le diverse opinioni degli Scrittori, sinchè diversamente non venga stabilito *tuto crederem posse sententiam Pignattelli amplecti*, la quale pur tengono il Cardinal Petra e il Pasqualigo, cioè che possano sodisfare al precetto di ascoltare la Messa que' Servi e quelle Serve che attendono in atto tanto al servizio personale de' padroni quanto al servizio comune e continuo della casa, benchè nel tempo della Messa desistano dal servizio, *neque exclusionem non necessariorum afficere eos qui quocumque modó non sunt necessarii*. Non vi è poi al dire del Cuniliati difficoltà che vi sodisfi il Celebrante, come pure giusta il Ferraris e il Bernardini il servente, quando nissuno de' privilegiati possa o voglia servire la Messa; anzi il Rosignoli e il Diana l'ammettono assolutamente a motivo che la concessione del servente è imbibita nel privilegio; e siccome non vi è alcun obbligo nello scegliere il celebrante, sebbene potesse aversi uno munito della facoltà di celebrare negli Oratorii privati, così può dirsi lo stesso del servente: così pure decise anche il p. Giuseppe Mansi come apparisce dal Tomo sesto delle *Decisioni Lucchesi*.

LIBRO VI.

In cui parlasi del Sacramento della Penitenza; dell' estrema Unzione e Ordine sacro; del Matrimonio; delle Riserve, delle Censure, e delle Irregolarità.

TRATTATO PRIMO.

CAPO I.

DELLA PENITENZA.

541. Come può considerarsi, e di quante sorta è la Penitenza?

La penitenza si può considerare come *virtù*, e come *sacra-*

mento della chiesa: considerata come virtù, è un dolore di animo, e detestazione de' peccati commessi, unito all' emenda della vita, e al fermo proponimento di soddisfare all' offesa divina giustizia di Dio, per l' ingiuria fattagli peccando. Sicchè la virtù della penitenza rinchiude in sè il dolore o il pentimento del peccato passato; la resipiscenza o la conversione, e l' emenda de' costumi; la pena o il castigo proprio ad espiare ed a riparare l' ingiuria che il peccato fa a Dio, attaccandolo nel diritto ch' egli ha, in qualità di maestro e di legislatore supremo, che tutte le nostre azioni gli siano riferite come a nostro ultimo fine. Questa è stata sempre il mezzo di giustificazione per gli adulti; ma nello stato presente dice il Tridentino [1] che almeno implicitamente esige il desiderio della penitenza Sacramento: il quale può definirsi un segno sensibile istituito da G. Cristo, e per cui mediante la debita accusa fatta dal penitente, e l' assoluzione data dal legittimo ministro si rimettono le colpe commesse dopo il Battesimo. Si dice *un segno sensibile istituito da Cristo;* perchè l' istituzione divina è necessaria, ed in ciò conviene generalmente con tutti gli altri Sacramenti. Nelle parole *mediante l' accusa e l' assoluzione* ec. si dichiara il ministro ch' è il solo Sacerdote, il modo e l' effetto di questo Sacramento. E con le altre *si rimettono le colpe* ec. si accenna il soggetto di questo Sacramento che è l' uomo battezzato, e da ciò si deduce ancora che i peccati commessi avanti il Battesimo non sono materia di questo Sacramento. La istituzione poi di questo Sacramento fu come insegna il Tridentino [2] quando il Salvatore risuscitato da morte soffiò sopra i Discepoli dicendo: *Ricevete lo Sp. Santo*: *saranno rimessi i peccati a chi li rimetterete; e saranno ritenuti a chi li riterrete* [3].

542. Quali sono gli effetti di questo Sacramento?

Il sacramento della penitenza dà la grazia santificante colla sacramentale; rimette tutti i peccati mortali de' quali si ha un sincero dolore, e commuta la pena ad essi dovuta di eterna in temporale, e qualche volta la cancella pienamente; e ravviva le opere buone fatte in grazia mortificate dal peccato.

1. Sess. 6. cap.
2. Sess. 14. cap. 1.
3 S. Giov. cap. 20. v. 22.

CAPO II.

DELLA MATERIA DI QUESTO SACRAMENTO.

543. Di quante sorta è la materia di questo Sacramento?

Di due, cioè *remota* e *prossima*. La prima detta materia *circa quam*, sono i peccati da detestarsi cancellarsi e da abolirsi; ed altra come rilevasi dal Tridentino [1] è *necessaria* ed insieme *sufficiente*; altra *sufficiente non necessaria*; altra *necessaria non sufficiente*. La necessaria e sufficiente insieme sono i peccati mortali mai, o mal confessati. La sufficiente *non necessaria* sono i veniali, come pure i mortali ben confessati: e volendovi ricever sopra l'assoluzione, nell'accusarsi non è necessario indicarne la specie *infima* come volevano alcuni, ma basta secondo la più tenuta indicarli nella specie *media*; come p. e. *mi accuso de' peccati commessi contro la castità ec.* anzi per la ragione di non esserci chiara legge in contrario, e di così ammettersi da tutti in caso di urgenza v. g. di un moribondo, o di un esercito che sta per combattere, il che milita anche per gli altri casi, a motivo di esser l'essenziale dei Sacramenti invariabile; e secondo il Tamburino basta anche nella *suprema*, come ex. gr. *mi accuso de' miei peccati mortali già confessati* e simili; e La Croix dice esser comuniore che vaglia la confessione col dire: *mi accuso de' miei peccati veniali*, ed esser ciò solamente illecito, perchè contro la prassi e contro l'uso de' giudizi; ma bastando ne' giudizi non rigorosamente tali, e specialmente negli assolutorii l'accusa della reità anche in generale, non molto urge tal ragione. La *necessaria non sufficiente* sono i mortali dubbi in modo che o sono gravi o niente; e benchè non tutti i Dottori, come può vedersi presso il Liguori, ammettano l'obbligo di dover confessare questi, a motivo che il Tridentino dice solo esservi obbligo di confessare i peccati de' quali abbiamo *coscienza*, cioè scienza, o certezza; e perchè essendovi su di ciò forte opinione che certa non sia la legge di confessarli; la prassi però è di confessarli; ma è certissimo al dir de' Dottori col Tamburino che la detta sentenza può tenersi *pro conscientiis timoratis etc.* per esser la presunzione a lor favore.

1. Sessione 14. cap. 5.

CAPO III.

DELLA MATERIA PROSSIMA DI QUESTO SACRAMENTO.

544. Qual è la materia prossima del Sacramento della penitenza?

La *materia prossima* detta anche materia *ex qua* e dal Tridentino appellata *quasi materia* per non esser tale rigorosamente come negli altri Sacramenti, sono come costa dallo stesso Tridentino gli atti del penitente cioè, la *contrizione*, la *confessione* e la *sodisfazione*; ma quest'ultima dicesi parte *essenziale* solo avanti la confessione, e dopo semplicemente *integrale;* onde può dirsi essenziale *in voto*, ed integrale *in re.*

§. I.

DELLA CONTRIZIONE.

545. Cos'è la contrizione?

La contrizione generalmente considerata vien definita così dal Tridentino: *è un dolore dell' animo, ed una detestazione del peccato commesso con proposito di non più peccare*: e se nasce dalla carità dicesi *dolor perfetto*, o *contrizione;* ed imperfetto ed *attrizione* se nasce dal timore; benchè alcuni de' teologi sotto il nome di contrizione vi ci comprendono talvolta e l' uno e l' altro. La *contrizione* dicesi primieramente *un dolore dell' animo;* appunto perchè è un dolore o tristezza che internamente crucia l' animo in guisa che la vera contrizione tutta consiste nell' interno dell' animo nostro. L' effusione esterna di questo crucio v. g. in lagrime, in singhiozzi e simili cose, è buona, desiderabile e lodevole, ma non punto necessaria alla vera contrizione; mentre accade talvolta che tanto più addiviene acerbo ed intenso il dolore nell' interno del cuore, quanto meno è palesato con segni esteriori. Si dice *una detestazione del peccato;* cioè un odio ed una ritrattazione di esso, che escluda eziandio ogni affetto della volontà verso il medesimo: e *del peccato commesso* vale a dire d' ogni cosa e commessa ed omessa contro la legge: e, *con proposito di non più peccare*, cioè con sincera e soda volontà di astenersi in avvenire da ogni peccato, e di osservare i divini precetti.

546. Col sacramento basta la sola *attrizione*?

La dottrina degli *attrizionisti* ormai comunissima tiene che per l' assoluzione basti la sola *attrizione;* si perchè il

Tridentino dice che unita al sacramento dispone alla giustificazione, si perchè altrimenti la penitenza sarebbe sacramento de' vivi a motivo che *quaelibet contritio quantumcumque sit parva delet omnem culpam*, come presso il Liguori insegna s. Tommaso; si perchè l'opinione che basti la pura attrizione o dolore de' peccati *unice elicitus* come si esprime Benedetto XIV. *propter eorundem turpitudinem*, *aut solum metum poenarum, et gehennae absque ulla dilectione Dei*, purchè non sia *servilmente servile* nè puramente *naturale* come malamente accordava la 57. proposizione condannata da Innocenzio XI. *inter scholasticos videtur communior.*

Altri poi detti *contrizionisti* per la ragione che *chi non ama è nella morte*, esigono che sia congiunta con qualche amore di Dio iniziale benchè tenuissimo e nel minimo grado: e per la ragione di dovere essere la materia de' Sacramenti propriamente tale, la più tenuta col Giribaldo e Bonaccina contro altri, dice che per la confessione non basta il dolor virtuale ed implicito, qual è quello incluso nella volontà di ricevere il Sacramento, o nell' atto di carità verso Dio.

547. L' atto di dolore in chi vuol confessarsi è necessario che sia fatto con intenzione o sia in ordine alla confessione?

No al dir della probabiliore con s. Alfonso e Cuniliati, e ciò col De Lugo tiene assolutamente il Tamburino, si perchè il Tridentino esige solo il dolore escludente la volontà di peccare; si perchè sussistendo in noi tal dolore almeno virtualmente, col fatto di confessarci vi si riferisce, e solo è più sicuro dirigerlo, a motivo che non mancano presso il citato Liguori teologi che sì esigono per la ragione che il ministro, e negli altri sacramenti anche il suscipiente, deve per mezzo dell' intenzione ordinar la materia al sacramento.

548. Ma basta anche quello fatto alquanto tempo innanzi la confessione?

Si, al dir de' Dottori col Tamburino, per la ragione di aver la penitenza forma di giudizio in cui basta che le parti siano unite moralmente; e però basta semprechè il detto dolore persevera *virtualmente.* Se poi alcuno se ne fosse pentito per motivo generale v. g. di Dio offeso, della bruttezza del peccato ec. Roncaglia dice che con un nuovo veniale si ritratterebbe, perchè sebbene chi per motivo generale si pente di tutti i veniali, più si penta de' maggiori che dei

minori e per conseguenza il ricommetterne uno minore non lo ritratti su' maggiori, ciò nonostante siccome può darsi che alcuno abbia più aborrimento a certi veniali minori che ai maggiori, e massima differenza non passa tra veniali più gravi e meno gravi; così è difficile che col ricommettere un nuovo veniale, su tutti non si ritratti il dolore. Il cardinal De Lugo al contrario, Tamburino e Diana con Dicastillo e Pallavicino lo negano per la ragione che tal dolore estendendosi sopra di tutti *inegualmente*, cioè a seconda della respettiva loro malizia, col ricommettersene uno, non cessa l' aborrimento, nè si ritratta il dolore sopra la già detestata malizia degli altri. Inoltre il citato Roncaglia [1] contro il Liguori soggiunge esser moralmente certo che chi dopo la confessione si ricorda d' un peccato mortale, può assolversi senza rinnovarvi il dolore, a motivo che avendolo fatto avanti sopra di tutti, e non essendo neppure moralmente ritrattato, persevera finchè dopo la confessione non sia anch' esso direttamente assoluto; ma in pratica si deve tener la sentenza che insegna doversi rinnuovare il dolore: e per confessarsi gli atti di fede, speranza e carità non si esigono, al dir della probabiliore con s. Alfonso contro il Concina, espressi e formali, ma bastano impliciti e virtuali; onde son compresi nel ben confessarsi. È parimente sentenza comune, e ben retta come col Concina Antoine De Lugo e Suarez dice il Liguori che quand' uno si confessa o di mortali già ben confessati o di veniali, basta che pentasi anche di un solo di essi; come pure dei soli veniali avvertiti e deliberati; e s. Tommaso stesso dice: *ad poenitentiam peccatorum venialium requiritur, quod homo proponat abstinere a singulis non tamen ab omnibus: debet tamen habere propositum se praeparandi ad peccata venialia minuenda*: ma è poi contro la comune la dottrina di alcuni col citato Tamburino e presso il Diana, i quali dicono che per questi basta anche il solo dolore virtuale, o sia una non compiacenza di essi, nè si esiga l' espresso e formale come prova il Suarez. E riflettasi inoltre a quel gran detto di s. Alfonso che: *rari sono que' penitenti specialmente i rozzi, che prima di confessarsi fanno l' atto di dolore* [2].

1. Tract. 19. quaest. 2. cap. 3. quaer. 7.
2. Nell' Istruz. cap. 16. n. 117.

549. V' è mai obbligo di far' atti di dolore perfetto ?

In chi vuole e può confessarsi non si ravvisa *per se* tal obbligo, perchè nel presente stato con la sola attrizione unita alla confessione può ritornarsi in grazia, cosa che non avevasi negli altri stati, a motivo che per cancellarsi i peccati personali esigevasi, come costa anche dal Tridentino, la contrizione perfetta. Al contrario *per accidens* v' è obbligo 1, ognivoltachè il reo di colpa grave senza premettere la confessione deve o vuole esercitare azioni per cui si esiga lo stato di grazia, eccetto il ricevimento della Eucaristia, per cui al dire del Tridentino tranne il caso di necessità devesi premettere la confessione: 2, quando il farlo fosse mezzo necessario per vincere qualche grave tentazione e simili; 3, quando si trovasse alcuno in peccato; giacchè non volendolo prima dell' annuo precetto tôrre con la confessione, chi presso s. Alfonso dice esservene speciale precetto di pentirsene *non tardare di convertirti al Signore* [1]; chi ivi lo nega a motivo che s. Tommaso insegna che fino la impenitenza finale *non esset speciale peccatum*, *sed quaedam peccati circumstantia;* e chi prescindendo da gravi respettivi pericoli, dice che lo star molto senza farlo v. gr. una settimana come pensa il Concina, o molti giorni come dice il Roncaglia, o un anno come insegna il De Lugo, Enno e i Salmaticesi, è certo ch' è un nuovo peccato mortale, non *per se* ma per li pericoli.

§. II.

DEL PROPOSITO.

550. Il proposito per confessarsi esigesi esplicito e formale come il dolore, o basta anche l' implicito qual è quello incluso nel dolore?

Molti Dottori tengono che basti il proposito *implicito* perchè sempre contiensi nel vero dolore; ma altri da seguirsi almeno avanti il fatto l' esigono *esplicito;* a motivo che il Tridentino fa distinta menzione del dolore e del proposito.

§. III.

DELLA CONFESSIONE.

551. Esiste veramente il precetto di spiegare in confessione il numero e la specie di tutti i gravi peccati?

Si certamente, mentre il Tridentino dice: *esser necessario che dai penitenti si raccontino nella confessione tutti i peccati*

1. V. L' Ecclesiastico cap. 5. v. 8.

mortali dei quali hanno cognizione dopo una diligente disamina di se medesimi ... ed anche devono spiegare quelle circostanze, le quali mutano la specie del peccato. Sicchè in confessione dee spiegarsi la specie de' peccati mortali non solo *suprema* come p. e. *mi accuso di aver peccato;* non solo *media* v. gr. contro la castità, ma come costa dalla 25. proposizione condannata da Alessandro VII. nell' *infima* v. gr. se di atto compito o incompito ec. conforme quel che abbiamo detto al numero 156. Inoltre deve dirsene il numero certo se si sa, in caso contrario all' incirca e come si può, in modo però umano e non rendente gravosa la confessione. E dopo avere accusato il numero v. g. di circa *dieci*, se dopo si trovassero di più, la sentenza al dire del Giribaldo comune, e probabiliore al dir di Leandro contro altri, esimono dal riaccusarli semprechè il divario non fosse molto notabile, a motivo di essere a sufficienza compresi tutti nella prima accusa. E lo stesso contro l' opinione di s. Alfonso e di altri gravi Dottori almeno da più consigliarsi dicono il De Lugo col Tamburino, e ciò retto crede il Giribaldo de' peccati de' rozzi e donne, confessati a buona fede da Sacerdoti ignoranti *crassiore modo, licet peritiores, vel grandiores effecti videant in multis se defecisse;* e la loro ragione è di avere osservata la legge della integrità conformemente alle loro forze, e di essere stati i loro peccati assoluti direttamente. Così pure alcuni Dottori presso i Salmaticesi, Liguori ed altri dicono che un penitente il quale interamente si accusa de' mortali confessati e non confessati non sia tenuto a indicare quali siano i non confessati; e Leandro, col De Lugo, Bonaccina, Diana ed altri crede ciò probabiliore; sì perchè oltre ad esser questo una circostanza solo notabilmente aggravante, il precetto esige soltanto che dicasi il numero e la specie; sì perchè quì l' integrità è *ad abundantiam;* sì perchè altrimenti chi prima di confessarsi ha avuto un dolor perfetto dovrebbe indicarlo: ma il Roncaglia afferma l' opposto, e la cui opinione almeno in pratica dee assolutamente tenersi dai confessori, per la ragione della notabile alterazione del giudizio del confessore ossia circostanza notabilmente aggravante. Parimente sul dubbio di essersi alcuno accusato del certo peccato, obbligo esiste di confessarlo pel motivo che varia

gravissimamente lo stato della causa, ed il giudizio del confessore.

ARTICOLO I.

DELLA INTEGRITÀ DELLA CONFESSIONE.

552. In che consiste, e di quante sorta è l'integrità della confessione?

Consiste in accusare tutti i gravi peccati; ed altra è *materiale*, ed altra *formale*. La materiale consiste nell'accusa di tutti i peccati mortali tanto riguardo al numero che alle circostanze: la formale consiste nell'accusa di quei peccati che dopo un diligente esame si fanno presenti alla memoria.

Il precetto come abbiam detto impone l'integrità *materiale;* ma l'impotenza sì *fisica* che *morale* come in chi non può affatto parlare v. g. un moribondo, o non senza grave incomodo estrinseco alla confessione l'esime; e secondo il Diana, Aversa De Lugo Leandro, ed altri ancora presso il Giribaldo, anche l'incomodo *intrinseco straordinario*, a motivo di esser questo precetto *positivo*, e perciò non obbligante con grave estrinseco incomodo, o intrinseco straordinario. Laonde pel motivo del detto grave incomodo non lega il precetto della integrità materiale quando al dire del Tamburino col Palao vi fosse pericolo di contrarre il confessore il morbo, o di aggravarsi nell'infermo; o fosse alcuno molto scrupoloso, o come dice il Mazzotta *puer*, *rudis*, *bardus*, *qui nequeunt se in specie accusare;* o quando dice il Tamburino, e per comunissimo lo dà il Liguori col Giribaldo, in una lunga confessione il confessore non avesse inteso un peccato, nè si sapesse quale; o quando si temesse estrinseca infamia e simili. E dietro ciò anche *toties quoties* può assolutamente assolversi un moribondo impotente a parlare che dà peraltro segni certi di disposizione e dolore; e secondo molti Dottori con s. Alfonso discretamente si può sotto condizione se non li dà e fino a tre o quattro volte fra la giornata se il deliquio è lungo; e condizionatamente può assolversi anche il rimasto privo de' sensi nell'atto del peccato, purchè sia cattolico ec.

Al contrario il timore che il confessore per l'accusa del peccato venga in cognizione del complice, non è motivo sufficiente per non integrare la confessione, non essendo detrazione al dir de' Dottori col Roncaglia il manifestare l'al-

trui delitto per ragionevol causa v. gr. di chieder consiglio, di evitare il danno dell' innocente e simili; onde solo obbligano a farne la confessione da chi non verrebbe in cognizione, quando facilmente e comodamente riuscisse checchè dicano pochi altri in contrario. Illecito è puranche ai confessori come costa dalle Bolle *Ubi primum*, ed *Apostolici ministerii* di Benedetto XIV. cercare da' penitenti il nome o l'abitazione del *complice;* e ciò presumendo insegnare ec. oltre il dover esser denunziati, incorrono ipso facto la papale scomunica. Se poi solo cercassero da' penitenti il nome del complice ec. con grave colpa, benchè per sola *imprudenza* e senza adesione alla prassi dannata, e negassero effettivamente come esige il *paragrafo settimo* della citata Bolla *Apostolici ministerii* l'assoluzione a chi non lo indicasse, oltre la sospensione *ferendae sententiae* dalle confessioni, v'è obbligo di denunziarli, dal che però è esente il penitente e chi vi ha grave incomodo; come pure chi ciò sapesse per sigillo non solo sacramentale, ma anche promesso e commesso.

ARTICOLO II.

DEL PRECETTO DELLA CONFESSIONE.

553. In quanti modi può obbligare questo precetto?

Questo precetto che per sè riguarda solo i gravati di colpe mortali; (giacchè *i veniali pe' quali non siamo esclusi dalla grazia di Dio, in confessione si posson tacere senza colpa* [1],) può obbligare *per sè* e *per accidente*. Obbliga *per sè* e per divino precetto in probabil pericolo di morte, giacchè altrimenti sarebbe inutile il divino precetto della confessione. E per precetto almeno ecclesiastico, che obbliga anche a ricevere la comunione nel tempo pasquale sotto pena *ferenda* di esser privi in vita dall' *ingresso in Chiesa*, e *della cristiana sepoltura in morte*, obbliga i giunti agli anni della discrezione, una volta l'anno, da computarsi dal giorno come rilevasi da s. Alfonso del commesso peccato mortale; onde non comprende al dir della comune e veriore chi ha soli peccati veniali, a motivo che una legge grave qual'è questa, non può giusta il detto al numero 60. obbligare ove lieve e non compresa dalla legge è la materia; benchè in pratica è da ritenersi l'opposto. E notisi esser la proposizione 14. con-

1. Trident. Sess. 14. cap. 5.

dannata da Alessandro VII. e la 55. condannata parimente da Innocenzio XI. il dire che con *una confessione volontariamente nulla*, o *con una comunione sacrilega* si sodisfi ai detti precetti; ma trasgrediti anche per più anni, vi si sodisfa al dire della dottrina vera con s. Alfonso con una sola buona confessione e comunione che si faccia.

Per *accidente* poi per divino precetto, indicato al dire del Tridentino dalla prima Lettera di s. Paolo a' corinti con queste parole: *chi mangia e beve indegnamente, si mangia e beve la condannazione: non distinguendo il corpo del Signore*, e *provi perciò l'uomo se stesso* ec. vi è obbligo di confessarsi quando si vuole, o si deve ricever l'Eucaristia; quando senza premettere la perfetta contrizione si deve, o si voglion fare azioni per cui esigesi lo stato di grazia; quando il confessarci fosse l'unico mezzo per evitare gravi peccati e simili; giacchè altrimenti dice il De Lugo non può porsi in certo obbligo. Vi è obbligo parimente quando un Sacerdote trovandosi senza copia di confessore ed in urgenza di celebrare, ma celebrasse premessa la contrizione, mentre giusta il Tridentino e come costa da due proposizioni condannate da Alessandro VII. dovrebbe poi confessarsi *quanto prima* ossia dentro tre giorni di possibilità; ma siccome tal legge non parla nè dei secolari, nè dei Sacerdoti celebranti in altri casi fuori dell'indicato; così secondo la comunissima e più vera con s. Alfonso, Mazzotta e Cuniliati, a questi non si estende.

§. IV.

DELLA SODISFAZIONE.

554. Che cos'è la sodisfazione, come parte del Sacramento della penitenza?

È quell'opera pia di orazione, limosina o digiuno imposta dal confessore al penitente in compenso dell'ingiuria da esso fatta a Dio, o sia in sodisfazione della pena temporale dovuta al peccato. Questa, tranne il caso di gran dolore, o di spirituale o corporale debolezza, o di indulgenza in cui può sminuirsi, ed il caso di totale impotenza in cui può anche omettersi, deve imporsi al dire del Tridentino [1] *a norma della qualità dei delitti, e giusta la facoltà dei penitenti;* ed eccetto il caso di esserne dal confessore fissato il tempo ec.

1. Sessione 14. cap. 8.

deve farsi quanto prima comodamente si può, o sia come rilevasi dal Giribaldo [1] dentro *tre* o *quattro* o più giorni, secondo la quantità ec. della penitenza ricevuta. Inoltre, se diversamente non costi dalle circostanze dell' intenzione del confessore, s' intende sempre di opere d' altronde non dovute; e sebbene regolarmente parlando non vi si possa sodisfare *per un' altro* come costa dalla 15. proposizione condannata da Alessandro VII. vi si sodisfa però al dir de' Dottori col Giribaldo anche in peccato, qualora o non sia da applicarsi per li defonti, o non sia imposto farla in grazia; e la ragione è perchè anche la penitenza fatta in peccato è opera buona moralmente. E siccome è parte del Sacramento, così ritornando in grazia, si conseguisce non per li defonti, ma per noi stessi al dire del Giribaldo il di lei frutto *ex opere operato;* benchè altri ciò negano per la ragione che opere morte non riviviscono.

E prescindendo anche dal caso di esserne dal confessore fissato il tempo, o di esser necessario farsi per non ricadere in peccato, quand' è gravemente obbligatoria; la dilazione notabile cioè di quindici giorni al dire del Roncaglia, o di più d'un anno al dire troppo benigno del Leandro, o di lungo tempo al dir del De Lugo, o di sei mesi al dire di s. Alfonso, vien condannata di grave colpa.

E quì notisi col Tridentino che non solo con la detta sodisfazione, ma anche con le volontarie mortificazioni e con la paziente tolleranza de' divini castighi sodisfasi per li nostri peccati: e dalla Estravagante *Inter de privil.* dicesi che la erubescenza nel confessarci è *una gran parte della penitenza.*

555. Come si distingue la sodisfazione o penitenza, presa generalmente?

Si distingue in vendicativa, ed in medicinale o preservativa. La *vendicativa* è quella che s' impone per i peccati commessi; e questa secondo molti Dottori di sua natura obbliga *sub gravi* per esser parte integrale del Sacramento; ma dalla dottrina presso il Liguori e Giribaldo rilevasi regolarmente obbligare *sub gravi* sol quando è data per colpe gravi in materia grave e con intenzione di gravemente obbligare; nè osta la ragione degli avversarii a motivo che il non integrare i sacramenti è grave sol quando in cosa grave succeda. Così

1. *De poenit.* cap. 12. n. 62.

pure obbliga *sub gravi* se la penitenza ingiunta dal Confessore per peccati leggieri sia grave, ed il Confessore non intenda d'obbligare il penitente *sub levi*. La penitenza, dal confessore che la ingiunse e che almeno in confuso si ricordi dello stato del penitente secondo il De Lugo Aversa ed altri presso s. Alfonso *intra hebdomadam*, *imo post longius intervallum* può commutarsi anche fuori di confessione per la ragione di reputarsi lo stesso giudizio. Alcuni altri Dottori poi presso lo stesso s Alfonso vogliono che per commutarsi in confessione da altro confessore si debba almeno *in confuso* spiegare in sostanza i peccati per cui fu data e questa sentenza è da seguirsi: imperocchè nella commutazione della penitenza non solamente si forma giudizio della causa giusta di commutarla, nè solamente si deve attendere che la penitenza sia proporzionata ai peccati; ma di più dee verificarsi che la commutazione della penitenza sia ancora un atto giudiciale e sacramentale. Nè un tal atto potrà esser mai nè giudiciale nè sacramentale se al confessore non sieno manifestati almeno i principali peccati per i quali si cerca la commutazione. Ancora il Confessore inferiore può commutare la penitenza ingiunta dal Superiore, checchè dicano in contrario alcuni Teologi dicendo che sì facendo il confessore viene ad esercitare giurisdizione nel Superiore; ma ciò è falso perchè non esercita giurisdizione superiore, ma bensì verso il penitente, perchè per mezzo della confessione fatta al Superiore il penitente rimase libero dalla riserva, e quindi può di bel nuovo assoggettare i suoi peccati alla giurisdizione di un semplice confessore; ed essendo certo che questo confessore ha potestà di assolvere quei peccati, così pure ha potestà d'ingiungere la penitenza, e cesserà nel penitente l'obbligazione di eseguire la penitenza ingiuntali dal Superiore: altrimenti ne avverrebbe che per la medesima colpa dovrebbe subire una doppia pena.

Se poi alcuno anche con colpa si dimenticasse della penitenza, un'opinione al dire di s. Alfonso probabile al pari dell' opposta, e dal Giribaldo detta comune e vera, disobbliga dal ripetere perciò la confessione per non esservi legge che lo imponga; ma potendosi comodamente ritornare da chi la dette con fiducia che se ne rammenti, di ciò lo gravano

alcuni presso s. Alfonso per esser questo un mezzo ordinario per adempiere la legge della scordata penitenza.

La penitenza poi *medicinale* è quella data dal confessore per evitare i peccati in avvenire; e riguardo a questa, tranne il caso di non esser caduto il penitente in que' peccati per cui fu data, s. Alfonso crede probabiliore che vi sia l'obbligo di accettarla e adempirla per esser data condizionatamente per li peccati già fatti, cioè se il penitente vi ricaderà; ma molti presso Leandro e Soto e Sanchez lo negano assolutamente per la ragione che il confessore non è giudice dei peccati futuri; e perchè siccome non manca l'ammalato che usi altri rimedi efficaci lasciati i prescritti dal medico, così nel caso nostro.

CAPO IV.

DELLA FORMA DI QUESTO SACRAMENTO.

556. Qual'è la detta forma?

Secondo il Tridentino son le parole: *ego te absolvo a peccatis tuis etc.* ma la sentenza al dire di s. Alfonso comunissima e probabiliore crede di essenza le sole *te absolvo*, perchè contengono essenzialmente il richiesto pel valore. Vi è però un'altra sentenza probabile che esige *te absolvo a peccatis tuis;* e per trattarsi di valore del Sacramento deve seguirsi. E sebbene il tralasciare le altre parole della detta forma di grave si condanni dal Roncaglia con valide ragioni, e con l'autorità di non pochi Teologi, pure da altri si ritiene essere soltanto peccato leggiero si seguiti con s. Alfonso che vi riconosce il veniale peccato per l'accidentale mutazione che commettesi, vietata almeno dalla consuetudine o prassi della Chiesa indicata dal Rituale romano e dal Tridentino [1]. Di tutte le altre preghiere poi cioè *Misereatur*, *Indulgentiam*, e *Dominus noster etc.* il Tridentino dice solo espressamente che *secondo il costume di chiesa santa lodevolmente si aggiungono... non appartengono però all' esistenza della stessa forma, nè sono necessarie per l' amministrazione dello stesso Sacramento;* perciò al dir della comune con s. Alfonso niun peccato è il tralasciarle, purchè si dica, come con la ragione di esser questo il comune uso della chiesa, avvertono s. Alfonso Roncaglia ed i Salmaticesi, il *Dominus noster*, o si aggiunga nella forma *absolvo a censuris* quando n'esistono

1. Sess. 14. cap. 3.

nel penitente; anzi nelle brevi confessioni di chi si confessa spesso e quando vi è frequenza o concorso di popolo *praestat*, dice il Tamburino col Sa, *formam verba necessaria continentem proferre dumtaxat.* Da Clemente VIII. fu poi condannata la seguente proposizione, ed inflitta la papale scomunica contro chi l'insegna ec. o direttamente o indirettamente la riduce in pratica: *licet per literas, seu internuncium Confessario absenti sacramentaliter confiteri, et ab eodem absolutionem obtinere:* Dalle quali parole dice lo Scavini chiaramente si deduce che l'assoluzione data ad uno assente è del tutto invalida; perocchè se il Pontefice avesse inteso di dichiarare tale assoluzione solamente illecita, *ipsa aliquando, urgente nempe necessitate, valide et licite concedi posset;* ma egli esclude affatto ogni e qualunque caso. Perciò solamente riman lecito lo assolvere in quella distanza per cui moralmente reputasi alcuno presente; quale sarebbe quella dice il Roncaglia da dove odesi parlando con voce alquanto più alta della comune; onde partendosi il penitente dal confessonario prima dell'assoluzione può così assolversi.

557. Essendo dottrina al dire del Giribaldo comune che con giusta e ragionevol causa con condizione di *passato* o *presente* può assolversi, tal causa basterà che sia leggiera, oppure ricercasi grave?

Grave l'esigono molti Dottori perchè dando così l'assoluzione, si espone dicono essi col Roncaglia il Sacramento a pericolo di nullità, il che per ragione della grave irriverenza, non si può fare senza grave causa di necessità o di utilità; ed anche perchè così insegna al dire di s. Alfonso la comune contro altri.

Altri poi tengono che basti una ragionevol causa benchè leggiera 1, perchè la ragione fondamentale degli avversarii di esporsi cioè il sacramento a pericolo di nullità ha luogo solamente nelle condizioni di *futuro*, non già in quelle di *passato* o di presente, a motivo che, come con quasi tutti i Dottori argomenta il Suarez, ognuna di queste toglie il detto pericolo; *quia si in re subsistat, infallibiliter fit sacramentum; si vero non subsistat, nulla iniuria fit Sacramento, quia conditionalis nihil ponit in esse.* 2, perchè se molti col citato

s. Alfonso tengono l' opposto più Dottori dice il Lambertini [1] da grave colpa assolvono fino la condizionata reiterazione del Battesimo certo amministrato ... *eo quod per adiectam conditionem satis consultum existiment reverentiae debitae Sacramento;* il che con più ragione vale pel Sacramento della penitenza, che per modo di medicina di frequente occorre agli uomini e per avere la materia ec. piuttosto *morale* e perciò soggetta a dubbiezze più di quella del Battesimo che è *fisica*, necessario o almeno conveniente era non proibirsene da Cristo *sub gravi* la condizionata amministrazione. 3, perchè con tali condizioni facendosi infallibilmente il Sacramento quando sussistono, e in niun conto se viceversa, non grave ma solo lieve difetto vi può essere per causa della irriverenza od opposizione alla prassi della Chiesa che facendo in tal modo si commette, dal che per esser lieve, anche leggiera ragionevol causa esime; così con altri espressamente insegna Antonio dallo Sp. Santo. 4, perchè nè dalla chiara Scrittura o ragione, nè dall' unanime costante consenso dei Dottori, che sono i fonti per conoscere una grave legge o materia, tale non apparisce la presente. Inoltre se ne' dubbi se obblighi una legge *sub gravi*, o *sub levi* i principii non sono teologici e legali, ma fino le stesse regole del gius quali sono la 15. 30. e 49. nel 6. dicono che devesi intendere per la parte più mite, e s. Alfonso soggiunge che: *affinchè dicasi che una qualche azione non sia peccato grave basta che abbia una vera probabilità che tale non sia quemadmodum omnes fatentur;* dunque se non *a fortiori* almeno *a pari* ciò ha luogo anche nel caso presente.

CAPO V.

DEL MINISTRO DI QUESTO SACRAMENTO.

558. Che cosa ricercasi nel ministro per fare questo Sacramento?

Per il valore ricercasi 1, ch' egli sia Sacerdote; 2, che abbia *giurisdizione*, la quale è una legittima potestà a dirigere e governare i sudditi: e può aversi pel fôro *esterno* com' è quella di far leggi, censurare ec. e per l' *interno* com' è quella di assolvere da' peccati: e dicesi *ordinaria* quando si ha in forza dell' uffizio, e *delegata* se diversamente.

1. De Synod. lib. 7. cap. 6. n. 13.

Per la lecita amministrazione poi ricercasi *scienza*, *prudenza* e *bontà*.

§. I.

DE' REQUISITI NEL MINISTRO PER IL VALORE.

559. È dunque certo che i detti due requisiti sono essenziali pel valore di questo Sacramento?

Senza dubbio, anzi è domma di fede espresso dal Tridentino [1] che il solo Sacerdote n'è il ministro, ed aggiunge che *nissuno*, *anche regolare*, *possa ascoltare le confessioni de' secolari*, *anche sacerdoti*, *nè riputarsi a ciò idoneo*, *se non ottenga o un parrocchiale Benefizio*, *o dai Vescovi per mezzo dell' esame*... *o in altra maniera si giudichi idoneo* [2]; e con tale approvazione i Regolari possono al dire della Bolla *Superna* di Clemente X. *quorumcumque confessiones audire absque ulla Parochorum licentia;* non però al dir della Bolla *Magno* di Benedetto XIV. nelle case private *extra casus a iure permissos*, cioè se non per giusta causa e ragionevol motivo: e al numero 9. della 86 sua *Notificazione* dice che come falsa, temeraria e scandolosa fu dannata e proscritta da Alessandro VII. la seguente proposizione: *non possunt Episcopi limitare seu restringere approbationes quas Regularibus concedunt ad audiendas confessiones*, *neque ex ulla parte revocare*. Laonde, eccetto il pericolo di morte in cui al dire del Tridentino [3] *tutti i Sacerdoti possono assolvere qualsivoglia penitente*, benchè scomunicato vitando [4], *da tutti i peccati e dalle censure*, e sempre validamente, e lecitamente ancora quando vi manchi l' approvato, giacchè se non mancasse e per la ragione degli antichi canoni e prassi della chiesa, e di esser la detta facoltà data *perchè nessuno perisca*, la comune e probabiliore presso il Giribaldo almeno riguardo alla lecitezza lo nega; benchè un' altra opinione dal medesimo detta molto probabile tanto *propter rationem* quanto *propter auctoritatem*, ossia per esser la suddetta facoltà del Tridentino assoluta e generale, data da un generale concilio pel bene comune ed insieme spirituale, e perciò di larghissima interpretazione. Ciò dissi eccetto, per assolvere validamente i secolari benchè Sacerdoti, si ricerca aver sopra di essi, quantunque fuori del territorio ed in qualunque parte del mondo, la

1. Sessione 14. canone 10. 2. Sess. 23. cap. 15.
3. Sess. 14. cap. 7. 4. Liguori lib. 6. n. 560.

ordinaria giurisdizione in forza di beneficio parrocchiale come un Parroco, o la delegata da quel Vescovo dove come per massima tiene il Lambertini si assolve; altrimenti nulle sono le date assoluzioni, eccetto se per *titolo colorato* ed *errore comune*, o almeno secondo l' opinione riportata 526. col solo *error comune* si dessero, o il Vescovo si facesse assolvere, benchè fuori della sua Diocesi, da un suddito: così una Dichiarazione di Gregorio XIII. presso il Giribaldo dove dicesi che un tal Sacerdote può il Vescovo ivi ancora approvarlo per sè e per i suoi sudditi.

Inoltre per difetto di questa giurisdizione nissun confessore sotto pena di scomunica come costa dalle Bolle *Sacramentum* ed *Apostolici* di Benedetto XIV. può assolvere il proprio *complice;* cioè quella persona con cui in passato, sebbene anche prima di esser Sacerdote o confessore, in modo grave internamente ed esternamente egli sia stato socio o complice nel peccato disonesto, non peranche da essa validamente confessato e da altri assoluto. Per peccato disonesto s' intende dice il Gury qualunque *grave* peccato *esterno* ancorchè non sia copula consumata *certo* e *formale* contro il sesto precetto del Decalogo. Per la ragione poi di esser la legge penale e di rigorosa interpetrazione, lo Scarpazza, Amort ed alcuni altri falsamente tengono per probabiliore che le dette Bolle o leggi non si estendano alle impure parole, agli osceni discorsi, ai toccamenti; ma la dottrina da tenersi assolutamente in teorica e in pratica giudica l' opposto: ed è insegnata e detta comunissima da s. Alfonso, seguito dallo Scavini, dal Moullet, e dal p. Niccola da s. Giovanni e più di tutti dal Griffini che ne ha parlato *ex professo*. Ed affinchè non nasca equivoco in cosa di tanta rilevanza, dico che ad incorrere la detta censura ricercasi 1, la vera e reale complicità; e però se una parte avesse promosso i discorsi osceni o trascorso in atti immodesti senza che l' altra abbia corrisposto esteriormente benchè internamente abbiavi acconsentito, siccome non si potrebbero dir complici, ma solo partecipanti, così assolvendola non vi sarebbe alcuna censura; 2, ricercasi che i peccati de' quali parliamo non siano stati assoluti altra volta, perciò non sarebbe proibito al penitente di fare la sua confessione generale a quel confessore cui fu complice nelle cose veneree, se di quelle già fosse stato va-

lidamente e direttamente assoluto da altri; perchè quello che fu rimesso una volta non è più materia necessaria del Sacramento, nè può cadere sotto riserva; 3, che l'assoluzione sia data fuor del pericolo di morte; o se in pericolo quando vi aveva altro Sacerdote, o quando il confessore complice avrebbe potuto esimersene senza ammirazione o scandalo. Mancando o l'una o l'altra di queste condizioni la censura non s' intende incorsa. Resta solo da avvertire che il complice sia uomo sia donna, sia per fare il male con lui o per averlo mezzano a commetterlo con altri è tutt' una cosa. La citata Bolla *Sacramentum poenitentiae* non fa distinzione alcuna lorchè parla della complicità nel peccato turpe, e dove la legge non distingue neppur noi distinguer dobbiamo. Inoltre l' assoluzione data avvertentemente *et ausu temerario* al proprio complice fuor dell' articolo di morte, in che vuole il Pontefice che sia valida, è nulla, e v' è obbligo di provvedere alla coscienza di quell' infelice o con ingiungerli di andarsi a confessare da qualche altro, supposto gli ricapitasse al confessonario, o domandando al medesimo di parlargli di confessione fuori del confessonario se non ha speranza che più ritorni da lui per confessarsi, e se neppur questo gli è dato, lo raccomandi caldamente al Signore, perchè nella sua misericordia provveda alla salute di quello. Che se poi nascesse dubbio al confessore, se questa legge sulla complicità del penitente si estenda anche agli altri peccati come di furto, di omicidio ec. checchè ne dicano altri, tenga per fermo, che la Bolla non riguarda che le cose turpi, nè le pene vogliono estendersi a quello che la legge non ebbe espresso. Quindi se il confessore avesse assoluto un suo penitente a lui complice e. gr. nel furto, nella mormorazione e simili, non avrebbe fatto contro la legge, dice lo Scavini, nè sarebbe incorso in alcuna pena.

Parimente sebbene la comunissima de' Dottori presso s. Alfonso creda valida l' assoluzione da' veniali ec. data dal semplice Sacerdote per la ragione di averne potestà dell' ordine, e dall' universale consuetudine; ciò nonostante è certo che nol possa fare; ed Innocenzio XI. ordinò a' Vescovi di non permetterlo.

In quanto poi a' Regolari siccome di essi nulla ha dispo-

sto il Tridentino [1] e le anteriori leggi col consenso del proprio Sacerdote, ossia del Superiore o Parroco concedevano a' fedeli di potersi confessare da qualunque purchè questo fosse *discreto e cauto;* così eccetto le monache benchè soggette a' Regolari per cui la Bolla *Inscrutabili* di Gregorio XV. esige l' approvazione del Vescovo diocesano, i religiosi col solo detto consenso del proprio Superiore possono confessarsi da qualunque Sacerdote qualora non ostino speciali loro statuti; e così per certo tiene il Palao, Leandro con *quindici* Dottori, De Lugo Vasquez, Navarro ed altri di gran merito. Solo è qui da notarsi col paragrafo secondo della Bolla *Romani Pontificis* di Clemente VIII. che nella facoltà con le Bolle della Crociata, ed altri particolari indulti, accordata dal Papa di essere i fedeli assoluti da' semplici confessori dai riservati, per sè non s' includono nè i religiosi nè le monache. Possono bensì i Regolari con la sola approvazione del proprio loro Superiore confessar tutte le persone che nel convento sono della famiglia *et continui commensales.* Alla suddetta facoltà poi di potersi i Religiosi col permesso del proprio Superiore confessare da qualunque Sacerdote non osta il seguente quesito proposto alla congregazione del concilio: 1, *an tales confessiones, factae nempe a regularibus Sacerdoti simplici*, specialmente dov' è copia di confessori approvati, *etiam de licentia suorum Superiorum licitae sint;* 2, *an ignorante Episcopo validae fuerint;* 3. *an Episcopo sciente, et contradicente in posterum peragendae, validae futurae sint*, e da essa come si ha dal tomo 38 del *Tesoro delle sue risoluzioni* fu risposto negativamente *in omnibus et amplius;* non osta dissi, perchè prescindendo dall' appigliarsi quì all' opinione più sicura, e però nelle surriferite parole *discretus et cautus* avere intesa l' approvazione, il che al dire di s. Alfonso [2] e Giribaldo nega la comunissima e veriore; essa Congr. rispose a seconda de' prodottigli canoni e Bolle contenenti tutte come costa dal citato *Tesoro* le parole *cautus et discretus;* ma siccome altre Bolle a detta congr. non affacciate, erano assolute e senza le dette clausole; così di queste non parlò nè parlare poteva la surriferita decisione; e però in niun conto osta ai muniti di queste che sono le due di Sisto IV. *Supplicari* e *Sedes Apostolica* con le quali

1. Sess. 23. cap. 15. 2. Lib. 6. n. 575.

giusta il Roderico [1] e Peyrino [2] assolutamente e senza le dette espressioni *cautus et discretus* concesse a' Superiori de' conventi dei Minori Osservanti: *vos quomodocumque Sacerdotibus cuiuscumque saecularis vel regularis Ordinis confiteri valeatis tenore praesentium auctoritate apostolica concedimus, et indulgemus;* il che più amplamente ancora concesse a tutti i religiosi Minimi. Laondo non essendo nè dal Tridentino, nè da altre leggi fatta innovazione circa le confessioni dei Regolari, sempre sussistono le riferite pontificie disposizioni, purchè speciali statuti delle respettive Religioni non dispongano su ciò diversamente.

§. II.

DE' REQUISITI NEL CONFESSORE PER LA LECITA AMMINISTRAZIONE DI QUESTO SACRAMENTO.

560. Quali e quanti sono i detti requisiti?

Siccome il confessore fa l' uffizio di *padre*, di *medico*, di *dottore* e di *giudice;* così per adempirvi, oltre la rigorosa custodia del sacramentale sigillo, ricercasi dice il Rituale romano scienza, bontà e prudenza. Il confessore dice s. Lorenzo Giustiniani, *discretione sit providus, experientia probatus, ordinatus moribus, gravitate maturus, decoratus honestate, sacrarum scripturarum gnarus, austerus in se, proximo compatiens, orationi assiduus, corde mitis, eloquio tenax et in omni, si possibile est, spirituali disciplina profectus* [3]. E s. Francesco Salesio soavissimo insieme e peritissimo in questa sublime arte del confessonario, dice che il confessore dev' essere un uomo pieno di carità, di scienza e di prudenza: *et qualibet ex his qualitatibus deficiente res est plena periculi* [4].

ARTICOLO I.

DELLA SCIENZA NECESSARIA AL CONFESSORE.

561. Quale, e quanta dev' essere la scienza richiesta nel Sacerdote confessore?

La scienza basta che sia almeno *mediocre*, quale al dir del Lambertini e della comune con s. Alfonso è quella per cui il confessore intenda quelle cose che spesso accadono, e sappia delle altre dubitare; o come con Innocenzio IV. dice il citato Lambertini al §. 21. della sua Bolla *Apostolica;*

1. Bollario pag. 164. 2. De privil. pag. 36.
3. *De obed.* cap. 20. 4 Filot. par. I. cap. 5.

ille habet mediocrem, *qui scit aliquo modo examinare negotia quamvis ad omnia nesciat respondere*, *et qui in libris veritatem eorum quae scire tenetur scit quaerere, et si in promptu omnia non habeat;* ed altrove soggiunge: in alcune parti della diocesi bisogna contentarsi della scienza inferiore alla mediocre [1]. Consiste insomma nel sapere il confessore la distinzione specifica e numerica de' peccati; i casi da' quali non può assolvere; i principii per cui alcuno è esente dalla legge, o precetto; i capi per cui il mortale diviene veniale e viceversa; i principii e le regole per dirigere i recidivi, abituati, occasionarii, e chi ha obbligazioni particolari; ed i principii almeno generali di tutti i trattati della morale analoghi ai luoghi, o alle persone che confessa. Non è poi necessario che il confessore in tutti i peccati che ascolta giudichi quali siano i gravi e quali no; ma basta al dire di s. Alfonso che lo faccia in quelli, che comunemente occorrono; *reliqua autem audiat et absolvat.* Così quando dà l'assoluzione non occorre si ricordi neppure in confuso dello stato del penitente, a motivo che la notizia de' peccati è necessaria, al dir del Mazzotta e del Suarez, solo a formare il giudizio, e per tassare la penitenza; onde per rimediare presso il medesimo confessore le confessioni mal fatte, basta ch' esso ricordisi in confuso dello stato del penitente, e lo riassuma interrogando se non se ne rammenta.

ARTICOLO II.

DELLA PRUDENZA DEL CONFESSORE.

562. Che cosa indica questo requisito?

Indica doversi in tutto usar prudenza dal confessore, ma specialmente riguardo al sesto precetto intorno al quale è meglio dice il p. Reinfestuel [2] e più espediente intendere i peccati meno perfettamente, che esporre se stesso o il penitente a scandali, pericoli ec. ed il p. Antoine dà la seguente regola: *quaerendum est generaliter num menti irrepserit turpis aliqua cogitatio*, *num opere vel voluntate aliquid contra castitatem admiserit*, *num circa aliquid conscientia ipsum extimulet: si affirmet*, *ulterius interrogetur a generalibus gradatim descendendo ad particularia*, *secus si neget* [3].

Deve consistere la prudenza nel non farsi il confessore

1. Notific. 86. n. 11. 2. Tract. 14. dist. 8. n. 37.
3. De poenit. cap. 3. art. 3. quaest. 2.

giudice delle solide opinioni; onde la sentenza tenuta assolutamente dal Roncaglia, e dal Liguori detta comune e da tenersi in pratica dice che devesi assolvere chi tiene opinioni veramente e praticamente probabili, benchè contrarie a quelle del confessore. Deve consistere secondo la sentenza comune e vera giusta s. Alfonso contro altri, in dissimulare su' peccati *materiali* quando prudentemente tema di renderli *formali*, si perchè quì cessa il fine della correzione *contrarie;* si perchè di evitare i peccati materiali come tali non v' ha obbligo; si perchè sarebbe un agire contro l' uffizio di medico. Si eccettua per altro il caso 1, in cui l' ignoranza fosse vincibile, o di cose di necessità di mezzo; 2, di danno comune; 3, di esserne interrogati, purchè non per mero scrupolo; 4, di esser maggiore la speranza del frutto che del danno e simili; giacchè in dubbio più si deve attendere ad evitare il male formale che il materiale. Sicchè sempre *per se* deve il confessore avvisare il penitente peccante per ignoranza colpevole; e con le dette limitazioni se incolpevole.

Checchè poi, per la ragione che l' uffizio e l' onere del confessore è di udire ed assolvere i peccati e non d' interrogare, contro la comunissima dicasi da molti, di non esser cioè il confessore obbligato ad interrogare i penitenti, deve la prudenza del medesimo consistere in non essere nè troppo lasso, nè troppo rigido nello interrogarli, a motivo che l' esame *de primario* spetta al penitente, ed ha obbligo di porvi al dire del Giribaldo solo una diligenza *mediocre ed ordinaria* qual è quella che atteso lo stato pratico e attuale del penitente, non genera come si esprimono il Mazzotta e Diana per se stessa fastidio e tedio di questo Sacramento; nè obbliga l' integrità al dir de' Dottori con La Croix ove non può aversi *senza grave molestia, e nel caso in cui la confessione renderebbesi odiosa;* così niente più di questo esigesi dal confessore, benchè oltre il Tamburino col De Lugo dice il Mazzotta che se più interrogasse di più conoscerebbe; anzi a meno è tenuto dice il De Lugo, perchè la legge più lega *il principale* penitente che *il supplente* confessore, onde basta che questi cerchi e trovi solo quel tanto che fatte le morali diligenze, da per se stesso avrebbe potuto dire il penitente. Ed il p. Gaetano da Bergamo dice che: con le persone idiote non debbono farsi tante interrogazioni sopra

di una medesima cosa, ma ricavandosi alla buona, come si può, si deve giudicare il verisimile, e generalmente deve il confessore intendere quanto può alla prima. Sant' Alfonso poi oltre al dire di non esservi obbligazione d' interrogare quelli che appaiono abbastanza istrutti e diligenti nel dire i peccati con le circostanze de' medesimi; nell' *Istruzione* aggiunge che dopo due o tre interrogazioni non deve angustiarsi il confessore se gli pare che il giudizio che fa è molto confuso, poichè dalle coscienze imbrogliate e confuse è moralmente impossibile lo sperare maggior chiarezza. Inoltre dà per regola ordinaria di non rimandare i rustici e gl' idioti ad esaminarsi meglio, a motivo di esser più il danno che l' utile; e maggiore errore sarebbe poi mandare indietro ad esaminarsi alcuno di tali rozzi, che per rossore avesse lasciati i peccati, benchè avessero a replicarsi le confessioni di molti anni per lo maggior pericolo... che non torni e si perda, e perchè meglio come co' Dottori dice il Giribaldo si posson subito dal confessore esaminare, *quam si dimittantur, et suae industriae relinquantur*. Ed il sovra citato p. Gaetano dice inoltre, che non deve cercarsi il numero de' peccati a dettame della prudenza non potuti dal penitente con morale diligenza trovare: infatti in una confessione generale di molti anni sarebbe impossibile la distinzione di tutti i pensieri nelle sue specie e nel suo numero: per la qualcosa a volere in una confessione generale di lunga vita interrogare sopra tutti i peccati quante volte... non vi sarebbe prudenza: che se il penitente rispondesse esser poche le volte, può il confessore progettare poi un tal numero circa, o intendere quanto nel poco può intendersi; se molte, deve subito il confessore apprendere il mal' abito e passare a cercare la frequenza ed il tempo; e dettolo il penitente senza sapersi spiegare di più, si può anche intendere nel mal' abito ciò che si costuma in quella materia intendersi, e comprendere il di lui stato senza fermarsi a decifrare la frequenza ove non sia questa di conseguenza come nel furto; e lo stesso dice La Croix de' consuetudinarii come meretrici ec. e dei rozzi.

APPENDICE

INTORNO A' DIFETTI CHE POSSONO ACCADERE NEL CONFESSORE.

563. Come e quando si debbono riparare i difetti commessi dal confessore?

Siccome tali difetti possono essere intorno al *valore* del Sacramento, intorno all' *integrità*, ed intorno all' *imporre* o *disobbligare* dalle dovute restituzioni; così intorno al come e al quando vi si debba riparare, si danno le seguenti regole:

Reg. 1; se il confessore sbagliò circa al valore del Sacramento senza sua grave colpa, siccome per sola carità esisterebbe in tal caso l'obbligo di avvisare, così eccetto il caso d'essere il penitente moribondo senza ricevere altri sacramenti e simili, o di essere il penitente parrocchiano e di provare per tale nullità di sacramento grave danno, non è obbligato a ripararvi a costo di suo grave incomodo, a motivo di non obbligare a tanto la carità. Se poi lo sbaglio fu con grave colpa, ed altri Sacramenti onde giustificarsi non abbia dopo ricevuto il penitente, molti con s. Alfonso siccome pensano che dopo uditi il confessore i peccati, benchè non parroco, per *uffizio* e quasi *contratto* tenuto sia ad adempire le sue parti; così anche a costo di grave incomodo l'obbligano a ripararvi. Ma altri presso il Giribaldo [1] *satis probabiliter* al dire dello stesso lo negano; a motivo che la sola carità lederebbe un medico prestatosi per sola carità, che dopo veduto, e scopertoli l'infermo il male si ritirasse dalla non bene compita cura: ma questa dottrina non si può, nè dee tenersi almeno in pratica.

Reg. 2; se sbagliò circa l'integrità disobbligando il penitente dallo spiegare il necessario benchè *positivamente* ma senza grave colpa, o *negativamente* sebbene con grave colpa, non è obbligato a ripararvi che al più a costo di lieve incomodo; ossia solo in confessione ordinariamente parlando, perchè finito il giudizio, cessa nel confessore l'obbligo, ed anche il modo di poterlo interrogare se non ritorna a confessarsi; nè fuori di confessione può secondo la veriore col Palao [2] rientrare in cose di confessione, benchè per essere un

1. Cap. 17. n. 39. 2. Tract. 23. punt. 19. §. 3. n. 15.

compimento della fatta confessione l'ammettano il Suarez e Layman. Se poi la disobbligazione fu *positiva* e con *grave colpa*, dicendo v. g. non doversi spiegare in tal peccato il numero la specie e simili, prescindendo dall' obbligo di giustizia di toglier dal penitente tale errore qualora gli sia dannoso, a motivo di averlo con mezzi ingiusti arrecato, non ha obbligazione di riparare all' integrità della confessione con grave incomodo, a motivo che un grave incomodo estrinseco alla confessione disobbliga da tale integrità anche lo stesso penitente [1].

Reg. 3; se lo sbaglio fu circa a restituzioni, ed il confessore benchè con grave colpa siasi su ciò *negativamente* diportato cioè tacendo ec. niun grave obbligo egli ha di ripararvi, perchè al dire della comunissima con s. Alfonso [2] contro altri che ciò negano almeno rapporto al confessore parroco, niun confessore sebben parroco ha obbligo di giustizia di procurare le restituzioni a' dannificati, ma solo di avvisarne in confessione per carità e per adempimento del proprio ufficio; e perchè altrimenti restituir dovrebbe anche un parroco o confessore il quale potendo non impedisse i furti del suo parrocchiano o penitente; il che come ognun vede è un assurdo. Se poi il confessore con *grave colpa* e *positivamente* obbligò chi non era tenuto, o disobbligò in tal modo chi avrebbe restituito; siccome fu ingiusta efficace causa dell' altrui danno, così per giustizia vi dee riparare, ed in mancanza del principale esso restituire. Se finalmente vi mancò *positivamente* ma senza colpa almeno *grave*, obbligo di giustizia vi pone s. Alfonso ed altri di ripararvi per la ragione, essi dicono, che siccome chi senza colpa incendiò l'altrui roba è tenuto dipoi, se comodamente può farlo, per giustizia a spegnere il fuoco a motivo che sempre seguita ad influire la causa dannificativa; così nel caso nostro tenuto è il confessore a ritrattare il consiglio o disobbligazione, che sempre prosegue ad influire nell' altrui danno.

ARTICOLO III.

DELLA PROBITÀ RICHIESTA NEL CONFESSORE.

564. Che cosa intendesi per tale probità?

S' intende che il confessore quando assolve sia in istato di grazia, procurato almeno al dir della comune con la con-

1. V. il Liguori n. 620. e Girib. n. 41. 2. Lib. 6. n. 621.

trizione, la quale secondo il Mansi e la comune giusta i Salmaticesi e Liguori, basta che sia probabilmente creduta tale; e prescindendo dal peccato in causa il Tamb. esime dal grave chi dopo sentita la confessione non potendo avere la contrizione delle sue gravi colpe desse l'assoluzione per non mancare al graviore precetto di non far grave ingiuria all'acquisito gius del penitente all'assoluzione.

CAPO VI.

DEL SIGILLO SACRAMENTALE.

565. Che cos'è il sigillo sagramentale, e da quante leggi nasce l'obbligo di osservarlo?

È una rigorosa obbligazione di tenere inviolabilmente celato tutte quelle cose, che il confessore ha udito dai penitenti in ordine alla sagramentale assoluzione. Ed è questa un'obbligazione a cui il confessore è tenuto in forza di legge naturale, positiva divina ed ecclesiastica. Per legge naturale, perchè la retta ragione vuole che gelosamente ognuno conservi il segreto affidato e commesso, e massimamente intorno a quelle cose la cui notizia potrebbe ridondare a danno, disonore, infamia ec. di quello stesso che ha comunicato la cosa segreta. Per legge positiva divina, perchè ingiungendo Gesù Cristo ai fedeli il precetto di confessare anche le più occulte reità, lo estende ugualmente a'confessori in ordine al sigillo. Per legge finalmente ecclesiastica come risulta dalla prassi non interrotta, e perchè la chiesa depone dal proprio ministero chiunque ardisse violarlo, e lo condanna ad una perpetua penitenza: *Sacerdos sigillum frangens deponatur, et omnes dies vitae suae ignominiosa peregrinatione consumat.* [1]. Quindi il Sacerdote che viola il sigillo si fa reo d'un gravissimo doppio peccato, d'ingiustizia cioè e di sacrilegio. D'ingiustizia, perchè viola contro la legge naturale il segreto in cosa gravissima; di sacrilegio, perchè reca un'ingiuria enorme al Sacramento, il che è contro la virtù della religione. Ed è per questo che nella frazion del sigillo, posta una sufficiente avvertenza, non si dà parvità di materia; mentre qualsivoglia violazione anche in cosa minima, sempre rende odioso il Sacramento, e gli reca un'assai grave ingiuria; ma i rei di tal frazione non si reputano, al dire di

1. *C. de poenit. dist. 6. cap. Sacerdos.*

s Alfonso [1], sospetti d' eresia. L' obbligo inoltre di custodire il sigillo, nasce da qualunque Sagramentale confessione fatta con buona fede; benchè il penitente non voglia, o il confessore ricusi d' impartire al medesimo l' assoluzione. Dissi da qualunque *sagramentale* confessione, perchè fuori di essa non ha luogo questo sigillo. Infatti non sarebbe tenuto al sigillo allorchè alcuno od alcuna non in atto di confessarsi, ma con simulazione si recasse a dir delle ingiurie al confessore, o per sollecitarlo *ad turpia*, o per abusarsi del di lui ministero a commettere qualche perversità, mentre in tal caso non è Sacramento, ed altronde l' obbligazione del sigillo non nasce che da questo. Sarebbe bensì obbligato al segreto naturale il quale obbliga più o meno, secondo l' importanza della materia affidata [2]. È necessario adunque che il penitente si accosti con buona fede al confessonario per manifestare al confessore i suoi peccati, e riceverne, se sarà giudicato idoneo, l' assoluzione. Non è poi necessario che il Sacramento con l' assoluzione medesima resti compiuto; perchè l' obbligazion del sigillo nasce e stringe, ancorchè o per difetto di disposizione nel penitente, o per mancanza di giurisdizione nel confessore il Sacramento rimanga imperfetto. Sotto questa rigorosa obbligazione del sagramentale sigillo cadono tutte le colpe gravi in genere ed in ispecie, ancorchè queste si rendessero manifeste; tutti i peccati veniali in ispecie, non già in genere, poichè essendo manifesto che chiunque si prostra ai piedi del sacro Ministro, si accusa non delle opere buone, ma delle colpe, ne deriva che dicendo egli in genere *non ha il tale che colpe veniali* non si potrebbe appellare frazion di sigillo: i complici per mezzo della confessione conosciuti; la penitenza poichè da questa giudicar si può della gravità delle colpe; l' assoluzione negata (se pure non si aggiungesse, per non esservi materia sufficiente) dalla qual cosa deve però ciascuno guardarsi; i difetti naturali o morali nella confessione ascoltati, che odioso agli occhi altrui possono rendere il penitente; le indifferenti qualità che sono state deposte sotto l' obbligo del silenzio; le virtù, le grazie, i doni naturali o soprannaturali colla medesima condizione manifestati [3].

1. Nell' Istruz. cap. 13. n. 76. 2. Concina *de sigil.* cap. 41. n. 4.
3. Mercanti Diritto Canon. tom. 2. pag. 312.

566. In quanti modi può mancarsi contro il sigillo sacramentale?

In tre modi, cioè 1, con la frazione *diretta*: 2, con la *indiretta*; 3, col servirsi della notizia delle cose di confessione in gravame del penitente. La prima è quando si rivela ciò che cade sotto sigillo, benchè in *specie* si rivelasse anche un peccato veniale; onde non vi sarebbe che imprudenza somma se solo in *genere* e senza danni o gravame si annunziasse avere alcuno confessati solo peccati veniali, o di avergli data una lieve penitenza; perchè ognun sa che per fare la sacramentale confessione, almeno leggiera materia si richiede. Non frangerebbe pure il sigillo, al dire de' Salmaticesi, chi senza gravame, nè indicando il reo, dicesse i soli peccati a chi in udirli, per sola scienza di confessione rilevasse il reo, o che in un luogo non poco, ma molto popolato domina il tal vizio; o in confessione, sebbene dopo molto tempo, vi rientrasse il confessore col penitente, o lo facesse con di lui licenza benchè *di fatto*, come quando il penitente fuori di confessione rientrasse col confessore su peccati confessati e simili. La seconda ossia la frazione *indiretta* è quando solo si dà ad altri motivo di ragionevol sospetto dei confessati peccati, o di cose che cadono sotto sigillo. Il terzo modo di mancare contro il sigillo consiste in servirsi il confessore della notizia delle cose di confessione in modo da risultarne gravame al penitente, ossia come parla il Decreto di Clemente VIII. in servirsene *ad externam gubernationem*, come v. g. per tali notizie non eleggere alcuno ad un Benefizio e simili; e la ragione è perchè con ciò odiosa si renderebbe la confessione. E però sebbene non siavi scomunica come secondo i respettivi condannatorii Decreti vi è circa il difendere ec. qualunque altra proposiz. condannata; ciò non ostante da Innoc. XI. fu inibito in virtù di s. obbedienza difendere ec. la seguente prop. ,, *È lecito servirsi della notizia acquistata mediante la confessione, purchè si faccia senza rivelazione diretta o indiretta, e senza aggravio del penitente, se dal non uso ne segua una cosa molto maggiore, in confronto della quale meritamente quello si disprezza*: ma ciò nonostante s. Tommaso ed altri presso Habert con opinione non rigettata da Benedetto XIV. dicono potersi per la sola scienza di confessione all' occulto peccatore occultamente negare v. g. l'Eu-

caristia ec. Al contrario è regola al dire del citato Habert e Liguori ricevuta quasi da tutti i Dottori e dallo stesso Concina che *licitum est uti notitia confessionis ubi nulla revelatio intervenit, nec ullum gravamen infertur;* onde quando, dice Habert, *habet ad manum occasiones, et praetextus quibus omnem infracti sigilli suspicionem amovet, et poenitentem in tuto collocet* per non esservi nè odiosità del Sacramento, nè gravame del penitente, non accorgendosene altri, può il confessore anche secondo il Cuniliati e Antoine fuggire il luogo dove per confessione sa essergli preparate delle insidie, veleno e simili; per la miseria d'un'anima conosciuta in confessione può per essa pregare; può eziandio il confessore astenersi da qualche difetto per avere udito dal penitente essergli stato causa d'ira ec; e siccome in questi casi in cui non interviene gravame non si pecca, così dove gravame interviene, peccasi contro la giustizia a proporzione della materia.

567. Che pena vi è contro i frattori del sigillo?

Secondo la prassi attuale della chiesa vi è al dire del Reinf. la deposizione, ed il carcere a vita; ma si esige che il frattore sia Sacerdote, e che con grave colpa riveli il peccato *in specie* ad altri fuori del penitente.

CAPO VII.

DELLE BOLLE CONTRO I SOLLECITANTI.

568. Che cosa intendesi qui per sollecitazione?

S'intende un provocare a cose turpi nel modo indicato dalle Bolle *Universi* di Gregorio XV. e *Sacramentum* di Benedetto XIV. Le quali comandano che gli ordinarii de' luoghi inquirano e procedano contro qualunque benchè semplice Sacerdote di qualsivoglia dignità ec. che *aliquem poenitentem*, son parole del citato Benedetto, *quaecumque persona illa sit, vel in actu sacramentalis confessionis, vel ante, vel immediate post confessionem; vel occasione, aut praetextu confessionis; vel etiam extra occasionem confessionis in confessionali, sive in alio loco ad confessiones audiendas destinato, aut electo cum simulatione audiendi ibidem confessionem, ad inhonesta et turpia solicitare, vel provocare, sive verbis, sive signis, sive nutibus, aut factu, sive per scripturam aut tunc, aut postea legendam tentaverint, aut cum eis illicitos, et inhonestos sermones, vel tractatus temerario*

ausu habuerint . . . etiam si solicitatio inter confessarium et poenitentem mutua fuerit etc. E soggiunge : *caveant confessarii* di non assolvere i penitenti *quos noverint iam ab alio solicitatos . . . nisi prius delinquentem indicaverint competenti Judici , vel saltem cum primum poterunt delaturos spondeant , ac promittant.* Ma per esser l' imposto e ordinato con queste Bolle per sè odioso come assolutamente dice il Carena, conchiude *strictissime esse intelligendas* , benchè non manchino altri Dottori che per esser favorevoli al Sacramento tengono diversamente.

Inoltre il citato Benedetto in altro suo Decreto che incomincia *In generali congregatione* contro coloro che *in actu sacramentalis confessionis, sive illius occasione, aut praetextu ad turpia solicitantes , vel Sacrificio Missae abutentes ad sortilegia* dice : *inhabilitationem incurrant ad praefati Sacrificii celebrationem.* Ma essendo questa pena inflitta in modo *imperativo* , può tenersi non *latae* ma *ferendae sententiae.* E posta anche *latae sententiae* , ne esime probabilmente al dire di s. Alfonso [1] l' ignoranza invincibile , e soggiunge che può dispensarvi il Vescovo ; nè obbliga avanti la sentenza dichiaratoria del giudice specialmente quando per non celebrare si temesse l' infamia. Sicchè qualunque Sacerdote che solleciti in alcuna delle suddette sette clausole cioè : *immediate ante*, *vel post* , *actu* , *occasione* , *praetextu* , *in confessionali* , *sive in alio loco ad audiendas confessiones electo etc.* sempre pecca di sacrilegio , e meno , come contro alcuni pochi con gravi Dottori nota il Carena [2] le ultime due clausole in cui per non esservi neppure in intenzione il Sacramento *non adest* dice egli *abusus Sacramenti* , nelle altre ancor questo v' interviene nel senso delle due Bolle : e sollecitando *actu*, *occasione*, *vel praetextu* è soggetto alla suddetta inabilità perpetua a celebrare.

Inoltre tranne il caso di grave incomodo ec. o di ostare il segreto , o come avverte la probabiliore con s. Alfonso di sollecitazioni *lievi* o *dubbie* , o secondo la probabile di molti contro la probabiliore che lo nega, di essersi il reo emendato, qualunque persona che *ausu temerario*, come dice la Bolla, sia stata sollecitata , non ad altri peccati giacchè intorno a questi non v' ha obbligo di denunzia , ma *ad turpia* , ha ob-

1. Lib. 6. n. 705. 2. De offic. Inquis. part. 2. tit. 6. § 16 n. 81.

bligo di farne la debita denunzia ancorchè la sollecitazione, dice la Bolla, *mutua fuerit*; onde ne cesserebbe al dire di s. Alfonso l'obbligo quando il confessore sollecitato, semplicemente ossia senza passare più avanti del richiesto acconsentisse; giacchè ciò non sarebbe *solicitatio mutua* richiesta dalla Bolla, ma solo un semplice consentire; e dal detto obbligo di denunziare non esime il confessarsi la persona sollecitata dal sollecitante come falsamente insegna la 7. prop. proscritta da Alessandro VII. Se poi alcuno denunziasse o cooperasse a far denunziare come sollecitante *ad turpia* non un semplice Sacerdote, ma come dice la Bolla *Sacramentum* un confessore innocente incorre nel caso riservato al Pontefice peraltro senza censura.

569. Che cosa indicano le surriferite clausole *immediate ante etc.*?

Immediate ante vuol dire quando si sollecita immediatamente avanti la confessione, ossia in modo che tra la sollecitazione e la confessione non vi passi altro di mezzo; benchè alcuni come si dirà in appresso ciò intendano giustamente *in senso morale*.

Immediate post vuol dire quando si sollecita immediatamente dopo la confessione, ossia in modo che tra la finita confessione ed il sollecitare non vi passi altro di mezzo; così al dire di s. Alfonso la dottrina comuniore spiega queste due clausole contro altri che dicono con ragione doversi intendere *moralmente*, ossia in modo che a giudizio de' prudenti la sollecitazione possa dirsi fatta immediatamente avanti, o dopo la confessione.

Actu vuol dire quando si sollecita entro quel dato tempo che passa fra il principio della confessione sino alla data assoluzione. E siccome chi in tal atto dicesse alla persona penitente parole benchè indifferenti, come p. e. *dove state di casa; aspettatemi dopo* e simili, e dopo la confessione andasse da essa, ed immediatamente, ossia come dice il p. Potestà senza trattare di altro affare che possa giustificare le dette espressioni, la sollecitasse, indicherebbe col fatto il senso delle parole dette in confessione; così giudicherebbesi sollecitazione *in actu*; e ciò rilevasi anche dalla 6. proposizione condannata da Alessandro VII.

Occasione vuol dire quando il Sacerdote sollecita alcuno

nella circostanza che l' aspetta, richiede ec. o viene benchè invitato dal Sacerdote per confessarsi da esso; ma se lo facesse quando viene a pregarlo perchè lo confessi nel giorno dopo vi è forte opinione presso s. Alfonso che non abbia luogo la vera sollecitazione a motivo di non esser fatta *occasione ma petitione confessionis*. Notano poi molti col p. Potestà e Giraldi esser sollecitazione *occasione* anche quando il confessore sollecita dopo, e fuori della confessione in modo da potersi prudentemente giudicare che lo faccia mosso dalla proclività *ad venerem* della persona penitente conosciuta in confessione, come quando dopo la confessione andasse a trovarla, ed immediatamente ossia senza prima trattare altra cosa giustificante la sua andata la sollecitasse, e specialmente se le esternasse la detta proclività conosciuta in confessione, giacchè nel primo caso facendolo prima che sia passato, come nota il Giraldi con lo stile della s. Inquisizione e Felice Potestà, un giorno dalla confessione, si reputa fatta *incontinenti* ossia *immediate post confessionem*, e nel secondo *occasione*, a motivo che coll' esternare tal proclività indica muoversi dall' occasione della fatta confessione. Sebbene molti presso il Giribaldo e specialmente i Salmaticesi ciò affatto rigettano, e giudicano veriore che non vi sia sollecitazione inibita dalle Pontificie Bolle, perchè non può reputarsi fatta nè *immediate post* come costa dal già detto, nè *occasione*, ossia in circostanza della confessione, a motivo che questa già passò, ma solo *ex notitia*, *seu cognitione habita in confessione*, ma questa opinione da molti Teologi ragionevolmente non è tenuta.

Praetextu vuol dire quando il Sacerdote sollecita sotto il pretesto o velame della confessione, invitando v. g. alcuno a confessarsi non per tal fine, ma con interno animo di sollecitarlo; onde differisce dall' *occasione* a motivo che questa come insegna il Potestà è veramente *confessionis petitae;* ed il pretesto è un velame, *et color confessionis*, *quae non est*, *aut falsa est*. Si è detto *con interno animo*, giacchè nol sarebbe se fosse noto al penitente, come in chi dicesse ad alcuno: *ut facilius peccemus*, *dic quod venis ad confessionem*, *vel finge te aegrotum et mitte ad me vocandum sub praetextu confessionis*: poichè qui rapporto ad esso non vi sarebbe alcun pretesto, benchè altri contraddicono, e la opinione

di costoro è da tenersi almeno in pratica per rispetto al sagramento.

In confessionali vuol dire quando si sollecita, come dice il Giribaldo, nel vero *confessionale*, che è quel luogo, non indifferente, ma comunemente con le lamine forate ec. stabilito per le confessioni; giacchè il confessionale simula di per sè, la confessione ed è il luogo che serve al solo oggetto di ascoltare le sagramentali confessioni, esclusivamente a qualunque altro uso; e però non dee attendersi nè la dottrina dei Salmaticesi, nè di altri che tengono l'opposto.

In loco ad confessiones audiendas destinato, aut electo etc. vuol dire quando si sollecita nel luogo destinato per udire le confessioni; *cum simulatione* audiendi ibidem confessionem; cioè simulando o dando segni da potersi, come dice il Potestà, giudicare che si ascolti la confessione.

APPENDICE

DELLE INDULGENZE E GIUBILEO.

CAPO I.

DELL' INDULGENZA.

570. Che cos'è l'Indulgenza?

È una remissione della pena temporale dovuta a' peccati già cancellati in quanto alla colpa, concessa dal legittimo ministro per l'applicazione del tesoro della chiesa; ma per concederla si richiede una giusta causa. Tal ministro è il Papa il quale come si ha da s. Matteo [1] e dal Tridentino [2] può concederne sì *plenarie* che *parziali*, sì per li *vivi* che per li *defonti*, per modo di assoluzione a' primi e di soluzione ai secondi. Ministro o concedente è pure il Vescovo, che pe' soli *vivi* può concederla di *quaranta giorni*, e di un anno nella Dedicazione di qualche chiesa; e giova al dir del Diana per chiunque ritrovasi nella Diocesi, nè per esser grazia fatta cessa colla morte del concedente; e al dire del Giribaldo il Vescovo può delegarne la concessione fino ad un Cherico. Così pure per consuetudine, giusta il Diana, e tacito consenso del Papa, i Cardinali benchè non Vescovi danno l'indulgenza di cento giorni nelle chiese del proprio Titolo.

571. Di quante sorta è l'indulgenza?

L'Indulgenza è *plenaria* e *parziale*; *personale*, *locale* e

1. Cap. 16. v. 19. 2. *Sessione* 25.

reale; *perpetua* e *a tempo*. La prima è una remissione totale della pena. La seconda è una remissione parziale della pena, come v. g l'Indulgenza di *quaranta giorni* o *carena*, così detta perchè equivalente al digiuno o privazione di cibi che per alcuni peccati dovea per quaranta giorni farsi nella primitiva chiesa; o di sette anni e sette quarantene e simili; che indicano remissione di tanta pena quanta se ne sarebbe con tal tempo cancellata con le penitenze prescritte nella primitiva chiesa. La *personale* è quella concessa alla persona, come a chi si fa Religioso ec. La *locale* è quella concessa in riguardo del luogo, come per la visita della tal chiesa, Altare ec. e siccome basta la visita *morale*, così, almeno quando fosse chiusa la chiesa, occupata ec. vale al dir della probabiliore con s. Alfonso la visita in tal modo fatta anche di fuori; e Giribaldo co' Dottori insegna assolutamente potersi dal medesimo posto visitare diversi altari, purchè con qualche moto di capo od esterno segno mostrisi di orare verso di essi, e mancando v. g. cinque altari si visitano più volte gli esistenti. Se poi tal chiesa o luogo si traslocasse, o distrutto si riedificasse; molto controverso è tra Dottori se perseveri l'indulgenza, ma la probabiliore tiene la negativa.

E qui notisi che le Messe *Gregoriane* sono al dire del Lambertini trenta messe celebrate per 30 giorni continui per un defunto: e diconsi Gregoriane per averle messe in uso s. Gregorio magno.

Inoltre concedendosi qualche Indulgenza con la clausola che sia nulla se altra *perpetua* o *a tempo* n'esista concessa a tal luogo, tal clausola peraltro non comprende gli Altari privilegiati per li defonti, nè le indulgenze concesse ad un certo genere di persone come v. g. ad un Capitolo, ad una Confraternita, o per una certa opera da farsi nella stessa chiesa ec.

La *reale* è quella annessa a qualche cosa come al Rosario, alla corona di s. Brigida e simili; e la benedizione di tali cose si dà con la mano, *crucis dumtaxat adhibito signo;* e come si ha dal Diana co' Dottori essendo l'indulgenza concessa non a' grani della corona ma al Rosario, siccome col perirne piccola parte v. g. la sesta non cessa d'esser moralmente tale, così persevera anche l'indulgenza; e lo stesso dicasi della rottura delle medaglie, croci ec. anche nel caso

in cui come insegna il Ferraris *partes fractae denuo copulentur*. Alla stessa cosa poi possono esservi annesse più Indulgenze; e se l'opera fosse *initerabile* come la Comunione, essendovi in un tal giorno più indulgenze, con una sola, al dire di Layman e Diana contro altri, tutte si potrebbero conseguire per i defonti; giacchè per sè non più che una *plenaria* al giorno può acquistarsene giusta un Decreto della s. Congreg. delle Indulgenze. Avverte poi il Roncaglia che non acquistasi indulgenza usando dell'altrui Rosario, croce ec. per aver così disposto Alessandro VII. e Innoc. XII. ma tal dottrina così assoluta, come apparisce dal Gobat e da altri non sussiste; mentre il Decreto di Alessandro si estende solo a' suoi tempi, e quello d'Innocenzio solo alle croci e corone di Gerusalemme; perciò dove non esiste un tal divieto si possono al certo acquistare le indulgenze.

572. Che cosa esigesi per conseguire l'Indulgenza?

Non si richiede proposito efficace di sodisfare a Dio con la propria penitenza come con poco fondamento volevano alcuni, ma basta 1, lo stato di grazia; e molti Dottori col Giribaldo ciò non esigono a conseguirle pe' defonti: 2, adempimento intero, almeno moralmente, delle opere ingiunte v. g. della preghiera ec. per cui quando la prescrizione è indeterminata basta anche brevissima preghiera; e se è con la calausola *per aliquod temporis spatium*, chi presso il Ferraris esige 5. *Pater ed Ave*, chi *tre* chi *due* chi *uno*, e chi il Salmo *Laudate Dominum omnes gentes;* e Benedetto XIV. parlando della preghiera ingiunta nel Giubileo dice che chi vuol farla mentale *aliquam tamen etiam vocalem adiungat*. E prescrivendosi per l'acquisto delle Indulgenze la confessione e comunione, possono queste eseguirsi anche nella vigilia, perchè circa la confessione così dichiarò più volte la s. Congreg. delle Indulgenze; e circa la comunione oltre i Dottori col Ferraris, lo dice anche la illazione legittima dedotta dalla Dichiarazione e la stessa ragione di non potersi altrimenti acquistare giammai l'indulgenza ai primi Vespri: anzi per chi è solito confessarsi una volta la settimana, secondo altro decreto della stessa Congr. basta la sola comunione. Circa gli Altari privilegiati quotidiani acquistasi l'indulgenza anche celebrandovi la Messa da vivo, semprechè giusta le Rubriche non si può celebrare di *Requiem*.

CAPO II.

DEL GIUBILEO.

573. Che cos'è, e di quante sorta è il giubileo?

È un indulto del Sommo Pontefice concedente Indulgenza plenaria, ed altri gran favori sotto certe condizioni: e distinguesi in *compostellano*, *Romano* e *straordinario*. Laonde per esser privilegio sì favorevole e concesso alla comunità è massima de' Dottori che *di larga interpretazione* è quanto di favori in esso si concede, e *di stretta* quanto di oneri s'impone, o si sospende di facoltà, come la sospensione sì dentro che fuori di Roma di tutte le Indulgenze, eccetto al dire di Benedetto XIV. quelle *in articulo mortis;* le concesse dagli inferiori al Papa; le concesse da Benedetto XIII. a chi recita l'*Angelus Domini*, e da Innocenzio XI. a chi accompagna il ss. Viatico, e quelle di *sette* anni e *sette* quarantene per chi visita il ss. esposto per le 40. ore pregando ec. finalmente tutte le concesse anche pe' soli vivi restano applicabili per li defonti.

Si sospendono pure fuori di Roma tutte le facoltà di assolvere dai riservati alla s. Sede, di dispensare o commutar voti, togliere irregolarità, impedimenti ec. eccetto 1, le facoltà concesse dal tribunale della Inquisizione o dalla s. Sede intorno a questa materia di Inquisizione; 2, le concesse dalla Penitenzieria da esercitarsi da' Missionarii ne' luoghi ed in occasione di missioni; 3, quelle che intorno a' loro diocesani e sudditi hanno ed aver possono i Vescovi ed i Superiori Regolari.

§. I.

DEL GIUBILEO COMPOSTELLANO E ROMANO.

574. Qual'è il giubileo compostellano?

È quello che per concessione di Alessandro III. per un anno intero si ha in Galizia, quando la festa di s. Giacomo cade in Domenica.

575. Qual'è il giubileo romano?

È quello che ogni venticinque anni suole accordarsi in Roma; e tante volte può godersi, non in ordine all'assoluzione da censure, commutazione di voti ec, ma in ordine all'indulgenza, quante volte si ripetono le opere prescritte; il che vale anche per qualunque altro Giubileo.

576. Quali sono le opere prescritte per questo giubileo?

Sono 1, la confessione, che qualora si cadesse in grave colpa prima dell'acquisto del giubileo dovrebbe ripetersi; 2, la comunione la quale può farsi dove più aggrada; 3, la visita e la preghiera nelle prescritte chiese di Roma. Gl'impediti poi, come pure i vecchi, gl'infermi le monache, le donne viventi nei Conservatorii, i Religiosi eremiti, infermi o maggiori di settant'anni, confessandosi e comunicandosi e adempiendo invece delle visite delle Basiliche di Roma le opere prescritte o dal Vicario o vicegerente se sono in Roma, o dall'Ordinario o dal respettivo Superiore, o da un confessore degli approvati, o dal Superiore deputato a tal commutazione, godono l'indulgenza per due volte, e per una il favore dell'assoluzione da censure ec.

577. Questo giubileo è solo per la città di Roma?

Si; ma finito questo suole accordarsene un altro a tutto il mondo per sei mesi da contarsi dal giorno della respettiva pubblicazione; e dai naviganti e dai viaggiatori, sì questo che lo straordinario giubileo può acquistarsi quando *ad sua se domicilia, seu alio ad certam stationem se receperint* [1]. Le opere poi che si prescrivono per l'acquisto anche di questo giubileo sono: la confessione, la comunione, la visita, e la preghiera alle chiese nel numero e modo prescritto; e secondo il Ferraris può ciò farsi anche in aliena Provincia o paese se ivi pure è pubblicato il giubileo.

§. II.

DEL GIUBILEO STRAORDINARIO.

578. Che cos'è questo giubileo, e quali sono le opere per acquistarlo?

È quello che per due o più settimane di quando in quando suole accordarsi da' Pontefici. Le opere poi, che secondo la più tenuta presso il Ferraris e Lambertini [2] contro altri, debbono farsi tutte in una delle due settimane se l'opposto non costi dalla Bolla di concessione, sogliono essere la confessione, la comunione, la preghiera con visita della Chiesa o chiese prescritte da farsi in un sol giorno, e la erogazione di qualche limosina ai poveri per cui s'intendono al dire del La Croix anche i bisognosi luoghi pii, e qualunque atto di

1. V. la Bolla Benedictus del Lambertini §. 3.
2. *Notificazione* 53. n. 3.

misericordia corporale verso i poveri, ed è solo di consiglio al dire del Giribaldo che sia a seconda dello stato del dante; finalmente il digiuno nel mercoledì, venerdì e sabato d'una di tali settimane.

579. In tali digiuni è necessario astenersi da' latticini?

In quei luoghi dove n'è obbligazione anche per gli altri digiuni ecclesiastici come nella quaresima, l'affermano fino nei muniti della Bolla della Crociata il Navarro ed il Graffio unicamente citati dal Bossio [1], e la loro ragione è perchè tal privilegio della crociata ec, è concesso solo *quoad ieiunia ecclesiastica, seu ab Ecclesia iure communi instituta*. Ma oltre il p. Sanchez, Pasqualigo, Giribaldo, Scarpazza e tanti altri lo nega, (e nei privilegiati sino nella quaresima) la dottrina *comune* al dire del Potestà, *probabiliore* al dire del citato Bossio ed altri, *certa* al dire del Diana; e la ragione, oltre le grandi autorità addotte, è perchè la Chiesa nel giubileo impone solo il digiuno ecclesiastico, quale per sè importa solo astinenza dalle carni non già da' latticini, a motivo che l'astinenza da questi ne' digiuni fra l'anno non è da legge ecclesiastica, ma solo come ognun sa, al più da mera consuetudine; e così pure nella quaresima, perchè così rilevasi dalla 32. proposizione condannata da Alessandro VII. e perchè il cap. *Denique dist.* 4. da cui potrebbero dirsi vietati, nella sola quaresima però, siccome circa l'astenercene dice solo *par est*, e la Glossa *aequum et iustum est*, così non forma certa e chiara legge, o al più solo circa il digiuno quaresimale, giacchè di questo solo parla non già del giubileare; onde ben convincente è la dottrina che in questo non vi è obbligo d'astenersi da' latticini, ma solo al dire del Ferraris e di Benedetto XIV. dalle carni.

580. Circa gl'impediti a tali opere vi sono disposizioni?

Circa gl'impediti da morale impotenza a far le dette opere, e benchè per malizia ridottisi all'ultimo del giubileo, il paragr. 3. delle Bolle *Laetitiora* ed *In supremo* di Benedetto XIV. oltre il Ferraris con una Dichiarazione di Gregorio XIII. assolutamente e senza obblighi di far ciò in confessione dice: *confessarius*, diverso da quello che udì o udirà la confessione, *in alia pietatis opera commutare, vel in aliud proximum tempus prorogare possit*, purchè le opere in cui

1. *De iubil. sect.* 4. *cap.* 18. n. 68.

si commutano le prescritte non siano, al dir della veriore col Lambertini, imposte da altro precetto. Nè osta che il paragrafo 25 e 40. della Bolla *Convocatis* del citato Benedetto dica che, eccetto il caso d' infermi, speciali privilegi ec. nel giubileo Romano i Penitenzieri non possano assolvere da riserve, commutar voti, nè opere prescritte *extra actum Sacramentalis confessionis*, *neque extra suam cuiuscumque Basilicam*, *vel Ecclesiam;* mentre ciò appunto conferma che si possa, a motivo che dove il Pontefice ha voluto l' opposto come nel giubileo Romano, espressamente l' ha detto; onde eccetto i peccati e le censure da cui giusta le Bolle *Laetitiora* ed *In supremo* si può solo nel fôro della coscienza, *et hac vice tantum absolvere*, certo è che fuori di confessione può farsi la commutazione delle opere prescritte; e secondo l' opinione presso il Ferraris probabile al pari dell' opposta anche dai voti, a motivo che le dette Bolle, non di questi ma solo delle censure han detto espressamente che si sciolgono *in fôro coscientiae*. E qui notisi che in tutti i surriferiti giubilei per goderne i privilegi esigesi animo di porre le opere prescritte; ma acquistati non si perdono col non porle; nè giusta la comuniore con s. Alfonso si pecca mortalmente per non esservi convincente ragione o legge da cui risulti tal colpa. Così pure sebbene vi sia questione se con la confessione benchè solo nulla si tolgano le riserve dei peccati confessati nel tempo del giubileo, è però dottrina al dire di s. Alfonso [1] comuniore che dopo il giubileo non sòlo si possono assolvere i dimenticati casi riservati, censure ec. ma anche commutare i voti di chi acquistò il giubileo sebbene allora se ne fosse non solo dimenticato, ma anche ricordato; e per commutarli altra causa non si esige che quella *ob quam Pontifex motus est ad iubilaeum indicendum*, che principalmente è lo spirituale comun bene.

TRATTATO SECONDO

DEL SACRAMENTO DELL' ESTREMA UNZIONE E DELL' ORDINE.

CAPO I.

DEL SACRAMENTO DELL' ESTREMA UNZIONE.

581. Che cos' è questo Sacramento?

L' estrema unzione come per fede si ha dal Tridentino [2] è

1. Lib. 6 n. 537. 2. *Sessione* 14. canone 1.

un Sacramento istituito da Gesù Cristo per conferire all'infermo la salute dell'anima, ed ancora quella del corpo mediante la debita unzione dell'olio e l'orazione del Sacerdote. Siccome poi è sacramento de' vivi, così per riceverlo si esige lo stato di grazia, procurato, al dir de' Dottori col Diana e giusta il Rituale, almeno con la contrizione; ma ricevuto anche senza attrizione da uno privo di sentimenti, o credutosi in grazia, alcuni presso s. Alfonso tengono che facendosi, durante la stessa malattia o pericolo, un atto di attrizione, si acquisti la grazia *sallem quoad effectum specialium auxiliorum;* ed il citato s. Alfonso soggiunge potersi amministrare anche ai feriti *in rissa*, *quia praesumuntur se conteri in illo extremo statu* [1]: ed altrove col Viva dice potersi per la detta ragione probabilmente, almeno sotto condizione, amministrare a chi resta privo di sensi anche nell' attuale peccato; eccetto se costasse come dice il Rituale che morisse *in manifesto peccato mortali.*

582. Quali sono gli effetti di questo Sacramento?

Come si ha dall'Epistola di s. Giacomo [2] e dal Tridentino [3] sono 1, la grazia santificante seconda con la sacramentale; 2, la salute del corpo qualora sia espediente; 3, il sollevamento dell'anima; 4, toglie le reliquie de' peccati, cioè la debolezza ec. da essi lasciata come il torpore al bene e la propensione al male, e conseguentemente con l'attrizione anche i peccati stessi se inavvertitamente esistessero nell'anima, a motivo che altrimenti non si potrebbero togliere le dette reliquie.

583. Il ricevimento di questo Sacramento è di precetto, o solo di consiglio?

Secondo la sentenza difesa da moltissimi teologi al dire del Lambertini [4] *magni nominis* contro altri, non è di precetto; a motivo di non costarne chiara legge che l'imponga. Checchè sia però della verità speculativa di questa sentenza, in pratica al dire di s. Alfonso, Scavini ed altri, dee persuadersi l'opposta. Non v' ha alcun dubbio però che i Parrochi per causa dell'uffizio loro debbon darlo a chi come nota La Croix lo richiede; ed in tal caso non s'avvera il detto del Catechismo Romano che *errano* cioè *gravemente coloro i quali sogliono*

1. Lib. 6. n. 732. 2. Cap. 5. v. 14. 3. *Sess.* 14. cap. 2.
4. De Synod. lib. 8. n. 4.

elegger quel tempo per unger l' infermo, quando già perduta ogni speranza di salute, comincia a mancargli la vita e li sentimenti [1]; e solo la sentenza al dir del Liguori [2] comune dice, che prescindendo dallo scandalo, come di gravi odii ec. che seguissero dal non prestarsi, non può tosto condannarsi di grave un Sacerdote, che richiesto e potendo facilmente amministrarlo non l' amministrasse.

§. I.

DEL MINISTRO DI QUESTO SACRAMENTO.

584. Chi è il ministro di questo Sacramento?

Il Parroco, per causa di appartenere a' pastori pascer le loro pecorelle, è il ministro ordinario: e s. Alfonso citando la comune dice che peccherebbe gravemente chi fuori del caso di necessità o di licenza almeno presunta, l' amministrasse più d' una volta o due; ed il Tamburino dice: *saltem saepe id faciendo videtur res gravis.* E per i Regolari che ciò presumessero, come pure se ardissero dare il Viatico o la pasquale comunione dalla Clementina I. *de Privileg.* è inflitta la Papale scomunica; ma la Bolla *Ad immarcescibilem* di s. Pio V. accorda loro di amministrare sì il Viatico che l' Estrema unzione a' servi, agli operai, ed agli ospiti esistenti dentro i loro luoghi, come pure al dir di due Bolle di Sisto IV. presso il Pittoni alle persone da loro confessate nel caso che i loro Parrochi senza ragionevol causa negassero o maliziosamente differissero tali Sacramenti. In quanto al valore poi come rilevasi dalle parole di s. Giacomo *inducat Presbyteros*, e dalla prassi una volta usata dalla chiesa Latina ed anche attualmente dalla Greca la quale come apparisce dal Tournely [3] ne usa sette, anche più possono essere i ministri, ungendo v. g. uno gli occhi, l' altro le orecchie ec; e però non potendo terminarsi le unzioni da chi le cominciò, possono con morale congiunzione proseguirsi da un altro; ma fuori di tal caso la prassi della Chiesa Latina è di essere uno solo il *ministro.*

1. De extrem. unction. n. 9.
2. Lib. 6. n. 729.
3. *De extrem. unct.* quaest. 2. art. 4.

§. II.

DELLA MATERIA COSÌ PROSSIMA CHE REMOTA DI QUESTO SACRAMENTO.

ARTICOLO I.

DELLA MATERIA REMOTA.

585. Qual'è la materia remota di questo Sacramento?

La materia remota è l'olio d'oliva benedetto dal Vescovo, o da un Sacerdote munito di facoltà Pontificia, in ordine a questo Sacramento. La sentenza di alcuni Dottori che la benedizione episcopale non sia di necessità del Sacramento deve assolutamente rigettarsi, perchè il Trid. parlò dommaticamente quando disse *intellexit Ecclesia materiam huius Sacramenti esse oleum ab Episcopo benedictum*. Così dichiarò la Congr. del s. uffizio confermandolo Greg. XVI il 14 settembre 1842. Quindi neppure in caso di necessità può il Sacerdote benedire l'olio comune, e amministrare *sub conditione* questo Sacramento. Parimente dovendo benedirsi l'olio con una speciale benedizione in ordine all'estrema unzione in pratica non è a tenersi l'opinione di coloro che insegnano potersi amministrare validamente questo Sacramento col crisma o con l'olio de' catecumeni: al più potrassi in caso di necessità, e *sub conditione*, da ripetersi poscia se possa aversi l'olio degli infermi. Il Rituale poi dice che non bastando l'olio benedetto, in caso di bisogno vi si può mescolare in minor quantità del non benedetto, benchè come avverte con altri il Liguori il così aggiuntovi in più volte superasse il benedetto, ed il c. 3. *Quod de consecr.* non fa su ciò alcuna limitazione. Un tal olio poi secondo il Rituale Romano, bruciato il vecchio, devesi ogni anno rinnovare nella feria quinta *in Coena Domini*. Quanto al tenerlo il Parroco sempre in casa non esimono alcuni Dottori da grave colpa; ma niuna legge comune su ciò adducono come può vedersi presso il Ferraris, ed il Rituale dice solo che tengasi *loco nitido*, *et decenter ornato*.

ARTICOLO II.

DELLA MATERIA PROSSIMA.

586. Qual è la materia prossima di questo Sacramento?

Tal materia consiste nell'unzione dell'infermo; e pel valore basta al dire d'una forte opinione contro la comune però presso s. Alfonso che sia fatta in una parte del corpo, per-

chè anche con una sola unzione avverasi la parola di s. Giacomo *ungentes ;* sebbene per sicurezza dovrebbesi dopo sotto condizione supplire. Ma, tranne al dire del Roncaglia [1] il caso di pericolo d'infezione, o di non potersi l'infermo voltare, devonsi ungere le parti principali del corpo cioè, gli occhi, le orecchie, le narici, la bocca e le mani; *attamen* dice il Rituale *pedes etiam*, *et renes ungendi sunt ; sed renum unctio in mulieribus semper omittitur*, *atque etiam in viris*, *quando infirmus commode moveri non potest*, e al dire del Bellarmino e Suarez presso il Liguori anche *in religiosis viris honestatis causa ;* e Leandro crede comune e probabiliore che l'unzione nelle reni e nei piedi non sieno di precetto neppure ove n'è l'uso, a motivo che il Concilio di Firenze l'espresse come nota il Giribaldo, Palao e Bonaccina non come necessarie, *sed ut usitatas ab aliquibus Ecclesiis.* Inoltre soggiunge il Rituale che a' Sacerdoti *manus exterius ungantur*, ed ai mutilati *pars loco illi proxima*, e che non si termini la forma prima di aver unto *paria membra* : e il Lambertini [2] dice che in tempo di peste le unzioni possono farsi mediante una verga ec. E sebbene molti Dottori per la ragione della consuetudine credano mortale il non ungere ambi i sensi v. g. i due occhi, ed il non osservarne il surriferito ordine; ciò nonostante molti altri col Giribaldo vi riconoscono circa l'ordine il solo veniale; sì per non esservene certa legge, sì perchè di prova abbisogna l'esistenza dell'accennata consuetudine.

§. III.

DELLA FORMA DI QUESTO SACRAMENTO.

587. Qual'è la forma di questo Sacramento?

E la seguente cioè: *per istam sanctam unctionem*, *et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per auditum etc. deliquisti*, *Amen ;* e quando si conferisce sotto condizione, basta intendere di fare il Sacramento solo se esiste la condizione v. g. se sei vivo, se la materia è atta e simili. Nell'amministrarsi poi questo Sacramento il Rituale dice che il Sacerdote procuri una candela di cera affinchè *ipsi ungenti lumen praebeat*, che conduca seco almeno un cherico, il quale s'è *in Sacris* può astergere i luoghi o le

1. Tract. 20. quaest. 1. cap. unic quaer. 2.
2. De Synod. lib. 13. cap. 19. n. 29.

parti unte; che sia vestito di Cotta e Stola violacea, che dica *pax huic domui etc.* che avvisi gli astanti di pregare, che unga *in modum Crucis etc.* e tutto questo al dire di alcuni con s. Alfonso [1] sotto colpa e senza dubbio mortale se si omettessero le preci che incominciano dal *pax huic domui etc.* e finiscono col *Domine sancte Pater etc.* Sebbene molti altri presso il Giribaldo niun peccato vi riconoscono amministrandolo senza la detta candela, e senza ungere *in modum crucis.* Così pure niun peccato vi ravvisano il citato Giribaldo col Possevino, Bonaccina e Layman amministrandolo senza il Cherico o ministro; e nell'omissione o mutazione delle preci, la gravità devesi desumere dalla grave vietata omissione o mutazione *sostanziale* od *accidentale* della forma ec. molto più che il prescritto dal Rituale è di esortazione, ma non di precetto.

§. IV.

DEL SOGGETTO DI QUESTO SACRAMENTO.

588. Chi è il soggetto di questo Sacramento?

Il soggetto di questo Sacramento è qualunque battezzato, che almeno qualche volta abbia avuto l'uso di ragione, e che sia ammalato in modo che vi si scorga sovrastare il pericolo di morte, o almeno sia grave la malattia; come pure i vecchi, che giusta l'espressione del Rituale *prae senio deficiant.* Laonde conchiudono i teologi con s. Alfonso che puossi amministrare sempre che da tale infermità se ne teme moralmente la morte; e soggiunge il citato Liguori che ogni qual volta ad un infermo gli si dà il Viatico, si può ed è espediente dargli anche l'estrema unzione, ed al contrario non può darsi ai condannati al supplizio e simili, per la ragione di esser sani e non infermi. Nè osta che l'infermo sia privo di sentimento, mentre giusta il Rituale può amministrarsi agli infermi semprechè *illud petierunt, vel verosimiliter petiissent;* e soggiunge poi che nella stessa infermità *iterari non debet, nisi diuturna sit, ut si cum infirmus convaluerit, iterum in periculum mortis incidat;* onde in tali lunghe malattie come etisia, idropisia ec. se il primo pericolo di morte fosse moralmente cessato, e dopo altro ne sopravvenisse,

1. Lib. 6. n. 724.

può ripetersi [1] ed è espediente il farlo; e solamente dopo molti giorni v. g. quattro o cinque se la malattia fosse breve.

CAPO II.

DEL SACRAMENTO DELL' ORDINE.

589. Che cos' è l' Ordine?

Preso *largamente* può significare lo stato Religioso, la Gerarchia ecclesiastica od il sacro Principato, ch' è una potestà da Cristo data agli Apostoli ed a' loro successori di governare i fedeli, e di esercitare i ministeri della religione, e distinguesi in quella di ordine e di giurisdizione; e può significare eziandio qualunque ecclesiastico grado conferente qualche giurisdizione nel fòro esterno come il Decanato e simili. Preso poi *strettamente* s. Tommaso lo definisce: *signaculum quoddam Ecclesiae quo spiritualis potestas traditur ordinato:* e secondo altri è un Sacramento istituito dal N. S. Gesù Cristo, per cui si dà all' ordinato potestà spirituale di esercitare i sacri ministeri specialmente intorno all' Eucaristia. I suoi effetti sono: la grazia santificante seconda; la sacramentale ed il carattere.

590. È di fede che l' ordine sia Sacramento?

Senza dubbio; e chiaro apparisce dal Tridentino [2]: e sebbene sia un solo Sacramento *totale* ciò nonostante comprende varii ordini, che sono non la Tonsura la quale è solamente una disposizione agli ordini, e per cui chi la riceve distinguesi dal laico ed entra a godere del privilegio del *canone* e del *fòro*, e viene abilitato a' Benefizi ed all' ecclesiastica giurisdizione, e come si ha dal Pontificale può conferirsi *quocumque die*, *hora*, *et loco;* ma sono bensì gli altri cioè, l' Ostiariato, il Lettorato, l' Esorcistato, l' Accolitato, il Suddiaconato, il Diaconato, e il Sacerdozio. *Minori* diconsi i primi quattro, perchè più remotamente si riferiscono all' Eucaristia; e *maggiori* gli altri per l' opposta ragione.

591. I detti ordini son tutti Sacramenti?

Alcuni dicono che sono Sacramenti *parziali;* altri i soli *maggiori;* ed altri il solo *Presbiterato*: ma la comune con Benedetto XIV. crede tali il solo Diaconato, il Presbiterato, ed il Vescovato, a motivo che gli altri si credono d' istituzione ecclesiastica.

1. V. il Lamb. de Synod. e Roncaglia tract. 20. quaest. 1. cap. unic. quaer. 7. 2. *Session.* 23. can. 3.

§. I.

DEGLI ORDINI IN PARTICOLARE.

592. Che cos' è l' Ostiariato?

È un ordine per cui si conferisce all' ordinato la potestà di aprire, chiudere, e custodire la chiesa: e questi sono i di lui uffizi così indicati dal Pontificale: *Ostiarium oportet percutere cymbalum et campanam, aperire Ecclesiam, et Sacrarium, et librum aperire ei qui praedicat.* Supponendolo Sacramento ha le chiavi per materia remota, per prossima la tradizione di esse; e per forma, *sic agite quasi reddituri Deo rationem pro his rebus, quae his clavibus recluduntur.*

593. Che cos' è il Lettorato?

È un ordine per cui si conferisce all' ordinato la potestà di leggere in chiesa le sacre lezioni, e questo è il di lui uffizio così indicato dal Pontificale: *Lectorem oportet legere ea quae, vel ei qui, praedicat, et lectiones cantare, et benedicere panem, et omnes fructus novos.* Ha il libro delle Profezie ed Epistole per materia remota, la tradizione per prossima, e per forma: *accipite, et estote verbi Dei relatores, habituri, si fideliter et utiliter impleveritis officium vestrum, partem cum his qui verbum Dei bene administraverunt ab initio.*

594. Che cos' è l' Esorcistato?

È un ordine per cui si conferisce all' Ordinato la potestà di espellere i demonii, l' uffizio del quale così vien' espresso dal Pontificale: *Exorcistam etenim oportet abiicere daemones, et dicere populo, ut qui non communicat det locum, et aquam in ministerio fundere.* Ha il libro degli esorcismi per materia remota, la tradizione per prossima, e per forma, *accipite, et commendate memoriae, et habete potestatem imponendi manus super Energumenos sive baptizatos, sive catechumenos.* L' ordinato peraltro, ove sia inibito dal Vescovo, non può come tale esercitare quest' ordine senza esserne delegato [1].

595. Che cos' è l' Accolitato?

È un ordine per cui si dà la potestà di servire al Suddiacono nella Messa solenne, accendendo i lumi, preparando e porgendo l' ampolle ec. e questi sono i di lui uffizi espressi dal Pontificale: *Acolytum oportet ceroferarium ferre, luminaria Ecclesiae accendere, vinum et aquam ad Eucharistiam*

1. V. la Bolla di Benedetto XIV. *Magno cum animi* §. 34.

ministrare. Ha le ampolle vote, ed il candeliere col cero spento per materia remota, la tradizione per prossima, e per forma; *accipite urceolum ad suggerendum vinum et aquam in Eucharistiam Sanguinis Christi in nomine Domini* : e *accipite ceroferarium cum cereo, et sciatis vos ad accendenda Ecclesiae luminaria mancipari in nomine Domini.*

596. Che cos'è il Suddiaconato?

È un ordine che fino dal secolo XI. fu posto da Urbano VIII. fra i *maggiori*, e per cui si conferisce la potestà di servire al Diacono nella Messa solenne, e di cantarvi *solennemente* l'Epistola, cioè col manipolo; giacchè senza, in mancanza del Suddiacono, può, al dire d'una risposta della s. Congregazione de'Riti, anche un minorista: gli uffizi del Suddiacono sono i seguenti: *Subdiaconum oportet aquam ad ministerium altaris praeparare, et corporalia abluere, calicem et patenam in usum Sacrificii eidem offerre.* Ha per materia remota il calice e la Patena vuoti, e secondo molti contro altri, anche il Libro dell'Epistole, per prossima la tradizione fisica di essi, benchè al dire della comune con s. Alfonso mediata da qualche panno o custodia; per forma le parole, *videte cuius ministerium vobis traditur; ideo vos admoneo ut ita vos exhibeatis ut Deo placere possitis*; e le altre *accipite librum Epistolarum, et habete potestatem legendi eas in Ecclesia sancta Dei tam pro vivis, quam pro defunctis.*

597. Quali sono gli obblighi del Suddiacono?

In forza di *voto* a quest'ordine implicitamente annesso, o almeno in forza di *precetto ecclesiastico*, come opinano alcuni presso s. Alfonso, deve 1, osservare la castità; 2, deve recitare il divino uffizio; 3, deve portare l'abito e la tonsura conforme al prescritto dalle leggi; 4, deve ubbidire al proprio Vescovo conforme alla promessa fattagli nella ordinazione, la quale come nota il Suarez consiste in obbedirgli com'è dovere d'ogni suddito.

598. Che cos'è il Diaconato?

È un ordine sacro per cui si conferisce all'ordinato potestà di assistere immediatamente al Sacerdote nella Messa solenne, di cantarvi il Vangelo, di predicare per commissione del Sacerdote, e di comunicare e battezzare in necessità con legittima commissione, giacchè il Pontificale dice: *Diaconum oportet ministrare ad altare, baptizare, et prae-*

dicare. Niuna irregolarità incorresi poi, come volevano alcuni presso s. Alfonso, anche facendolo senza la detta commissione, perchè la irregolarità è inflitta solo contro chi esercita qualche ordine che non ha, quale non è certo il Diacono a motivo di essere a ciò ordinato. Così pure assistendo il Suddiacono e il Diacono *ex officio* alla Messa solenne in peccato, Vasquez e Dicastillo presso La Croix contro altri dicono che non peccano mortalmente. Il Diaconato ha il libro de' Vangeli, e l' imposizione delle mani per materia remota (benchè non manca presso il Lambertini chi con forte sentenza assegna il solo libro, e chi la sola imposizione delle mani) e per forma all' imposizione delle mani le parole: *accipe Spir. Sanctum ad robur et ad resistendum diabolo et tentationibus eius in nomine Domini;* ed alla tradizione del libro: *accipe potestatem legendi Evangelium in Ecclesia Dei tam pro vivis, quam pro defunctis, in nomine Domini.*

599. Che cos' è il Presbiterato?

È un ordin sacro per cui si dà all' ordinato potestà di consacrare il Corpo ed il Sangue del Signore, e di sciogliere ec. le anime da' peccati; ed il Pontificale dice: *Sacerdotem oportet offerre, benedicere, praeesse, praedicare et baptizare.* In quanto alla potestà di consacrare fu istituito quando Gesù nell' ultima cena disse: *hoc facite in meam commemorationem;* ed in quanto a quella di assolvere quando dopo la risurrezione disse: *quorum remiseritis peccata etc.* Ha per materia l' imposizione delle mani, ed il calice col vino, e la patena con l' ostia. L' imposizione delle mani è materia essenziale, non così però il tatto fisico degl' istrumenti. Però se questo si omettesse tutta deve reiterarsi l' ordinazione come dichiarò la S. C. presso Bened. XIV. Ha per forma alla tradizione del calice: *accipe potestatem offerre Sacrificium Deo, Missasque celebrandi tam pro vivis, quam pro defunctis in nomine Domini*: ed alla imposizione delle mani: *accipe Spiritum Sanctum; quorum remiseris peccata remittuntur eis, et quorum retinueris retenta sunt.*

600. Che cos' è il Vescovato, che dalla probabiliore credesi istituito quando Gesù disse a s. Pietro, *pasce oves meas* [1]?

Il Vescovato è un ordine in cui si dà potestà all' ordinato di confermare i fedeli, di ordinare i ministri de' Sacramenti,

1. V. San Giov. cap. 21 v. 18.

e di formare il Crisma; onde dice il Pontificale che i di lui ufficii sono, *iudicare*, *interpretari*, *consecrare*, *ordinare*, *offerre*, *baptizare et confirmare.* Ha per materia il libro dei Vangeli e l' imposizione delle mani di tre Vescovi, o almeno di uno come tiene l' opinione al dire del Lambertini più plausibile; ma non manca chi presso il medesimo con forte sentenza assegna la sola imposizione delle mani. Per forma ha le parole, *accipe Spiritum Sanctum* proferite dai detti Vescovi. Omettendosi poi nelle sacre ordinazioni qualche cosa necessaria il *c. Presbyter. De Sacr. non iter.* dice: *statuto tempore ad huiusmodi ordines conferendos caute supplendum;* e delle accidentali i Dottori con s. Alfonso dicono che possono supplirsi in qualunque tempo.

601. Le preci dal Vescovo assegnate agli ordinati sono di precetto almeno leggiero?

Alcuni Dottori l'affermano; ma il Gobat dice essere imposte *ad summum ut consilium*, perchè la parola *dicant* e simili con cui il Vescovo le impone è atta ad indicare legge e consiglio; e la regola 30. del gius nel 6. dice: *in obscuris minimum est sequendum*: e i Dottori col Giribaldo dicono che neppure il veniale *sine lege*, *et praecepto stare non potest;* perciò difficilmente possono porsi in precetto.

§. II.

DEL MINISTRO DELL' ORDINE.

602. Chi è il ministro dell' Ordine?

L' ordinario ministro è il Vescovo; ma per ordinare lecitamente esigesi che gli ordinandi siano sudditi od abbiano almeno le Dimissorie, cioè la facoltà del proprio ordinario; e però i Vescovi *Titolari* sotto sospensione *ipso facto* per un anno da' Pontificali, e gli ordinati dall' esercizio degli ordini ricevuti *donec suo Praelato visum fuerit;* non possono, al dire del Tridentino, conferire nemmeno la prima Tonsura a' lor familiari; e delle ordinazioni fatte da alieno Vescovo senza le debite Dimissorie dice lo stesso Concilio che l' *ordinante per un anno sia sospeso dal conferire gli ordini*, *e l' ordinato dall' esecuzione degli ordini ricevuti*, *sino a tanto che sembrerà espediente al proprio ordinario* [1].

1. Sess. 23. cap 8.

603. In quanti modi può alcuno essere o divenir suddito rapporto agli ordini?

Per *origine*, *domicilio*, *Benefizio*, e *familiarità* o *servizio*. Per *origine* son sudditi quelli, che non a caso ma da genitori domiciliativi sono nati nella Diocesi dell'ordinante, o essendo figli d'infedeli ec. hanno ivi ricevuto il Battesimo; giacchè questi giusta la Bolla *Cupientes* di Paolo III sono partecipi de' privilegi ec. che godono gli altri *ratione nativitatis et originis*. Per *domicilio* sono quelli che l'hanno in qualche luogo, ove l'acquistano coll'andarvi con animo di dimorarvi perpetuamente, dimostrato o con la dimora di *dieci* anni o con lo avervi edificato casa e trasportato la maggior parte de' beni, giurando di più come esige la Bolla *Speculatores* d'Innocenzio XII. di avere attualmente tal animo. Per *Benefizio* è chiunque in tal Diocesi ha ottenuto un Benefizio sufficiente per l'onesta sostentazione, in cui se si debba includere o no il corrispondente allo stipendio dell'onere delle Messe gravanti tal Benefizio dalla s. Congregazione presso il Liguori e Scavini è rimesso all'arbitrio e alla coscienza del Vescovo. Per *familiarità* è chiunque per *tre* anni è stato al servizio di qualche Vescovo, e da esso spesato, purchè come si ha dal Tridentino tal Vescovo dentro un mese dall'ordinazione gli conferisca un Benefizio. Quì però notisi che tutti i sudditi fin quì detti essendo stati già sudditi di alieno Vescovo, delle di lui *testimoniali* o attestato dell'età, costumi ec. abbisognano al dire della citata Bolla *Speculatores* per essere altrove ordinati.

604. Un semplice Sacerdote può essere abilitato a conferir gli ordini?

Sì; ma dal solo Papa e riguardo ai minori, e al Suddiaconato. Del Diaconato non va esempio, e del Presbiterato assolutamente si nega. I Cardinali benchè non Vescovi ne' loro Titoli conferir possono al dir della comune col Ferraris tutti gli ordini minori ai loro sudditi e familiari. Lo stesso al dire del Tridentino [1] possono gli Abbati rapporto ai loro sudditi Regolari; e al dir de' Dottori con s. Alfonso [2] e Suarez vi si comprendono anche i loro Novizi per la ragione di essere almeno *in favorabilibus* sudditi Regolari; ed i Prelati regolari

1. Sess. 23. cap. 10.
2. Lib. 6. n. 763.

benchè come nota il Diana locali, prescindendo da leggi loro speciali, posson concedere le dimissorie ai loro sudditi.

§. III.

DEL SOGGETTO DELL' ORDINE E DI LUI REQUISITI PER ORDINARSI.

605. Che cosa richiedesi nel soggetto per la valida e lecita ordinazione?

Per la valida richiedesi ch'esso sia uomo, battezzato, e se è adulto che abbia intenzione almeno abituale di ordinarsi; onde almeno per gius *positivo* Divino incapaci ne sono le donne. Per il lecito poi, oltre la *Divina vocazione*, che si conosce al dir dei Dottori con s. Alfonso dalla bontà, dal retto fine, e scienza competente: per il lecito dissi, oltre l'esser *cresimati* come sotto colpa leggiera, al dire di s. Alfonso, impone il Tridentino, oltre i dieci giorni di *Esercizi* da premettersi nell'Italia e Isole adiacenti agli ordini maggiori per disposizione d'Innocenzio XI. confermata da Clemente XI. oltre lo *stato di grazia*, oltre la *Comunione* richiesta al dire di s. Alfonso *sub gravi* nel Sacerdozio, a motivo di dover l'ordinato consumare il suo Sacrificio, benchè è probabile al dire del La Croix che non ve ne sia certo precetto; e *sub levi* al dire del citato Liguori nel Diaconato e Suddiaconato, a motivo che nel Pontificale Romano si ha *debent communicare*, qual termine però non indica certa legge; oltre il dover' essere *immuni da irregolarità* e molto più *da censure*, oltre a tutto questo richiedesi *scienza*, *età*, non ordinarsi *per salto* ordinarsi ne' *tempi debiti*, osservare gl' *Interstizi*, avere il *titolo* di povertà religiosa o di Beneficio, o di Patrimonio.

606. Che cosa intendesi pel primo dei detti cinque requisiti, ossia per *scienza*?

Sapere, come costa dal Tridentino, per la Tonsura *rudimenta fidei*, *et legere*, *et scribere*. Per i minori *ut intelligant linguam latinam*. Pel Suddiaconato e Diaconato *literis et his quae ad ordinem exercendum pertinent instructi*. Pel Sacerdozio *ad populum docendum ea quae omnibus scire necessarium est ad salutem; ac administranda Sacramenta idonei comprobentur*; e però il Pontificale dice: *nec sine diligenti Episcopi examine ordinentur*. I Vescovi peraltro da' loro sudditi possono esigere, al dir delle leggi presso il Lambertini,

maggiore scienza, e sospettando d' imperizia possono richiamare ad esame anche i confessori Regolari, e fino i Parrochi; ed un Vescovo che non sia *suffraganeo* ossia *ausiliare*, può al dire del citato Lambertini riesaminare i già esaminati dal proprio Vescovo ad esso mandati per ordinarsi; ed ordinandosi alcuno *furtivamente*, cioè senza saputa ed esame dell' ordinante è irregolare per ascendere a nuovi ordini.

607. Che cosa intendesi per età?

Intendesi non ricever la Tonsura prima de' sette anni, i minori da' sette a' quattordici, il Suddiaconato a' ventuno, il Diaconato a' ventidue, il Sacerdozio a' ventiquattro compiti, ed il Vescovato a' trenta compiti, ed a' ventisette in Francia in forza d' un concordato: ma il conforto de' genitori maggiori di cinquant' anni, lo avere studiato tre anni teologia e simili, si danno da' Dottori col Mazzotta per motivi onde ottenere riguardo al Sacerdozio dispensa sull' età o di ordinarsi *extra tempora;* nè osta una Decisione presso il Lambertini a motivo che essa parla di chi per detto conforto ciò ottiene per ordinarsi a titolo di Patrimonio senza necessità od utilità della chiesa. E ricevendo i maggiori prima della debita età, vi è la sospensione, benchè al dire del Mazzotta non riservata, a motivo che la Bolla *Cum ex sacrorum* di Pio II. non la riserva: e questa dura sino a che l' ordinato non giunga all' età legittima.

608. Che cosa indica il non ordinarsi *per salto?*

Indica sotto pena di sospensione dall' ordine così ricevuto non potersi ricevere un ordine prima dell' altro; ma non avendolo esercitato, il Vescovo al dire del Tridentino, ne può assolvere.

609. Che cosa indica ordinarsi ne' *debiti tempi?*

Indica che gli ordini Sacri nella cui collazione la Messa è sempre *de tempore*, possono conferirsi solo ne' sabati delle quattro tempora, in quello di Passione e di Pasqua, ed al più nelle Domeniche immediate a tali Sabati, continuandosi in tanto come avverte il Liguori l' ecclesiastico digiuno sì dall' ordinante che dall' ordinando; altrimenti l' ordinante dee punirsi giusta la Bolla *Cum ex Sacrorum* di Pio II. e l' ordinato resta sospeso dagli ordini così ricevuti di sospensione non riservata; e l' uso porta al dir del Liguori e Ferraris di conferirsi anche i Sacri nella cappella Vescovile, nonostante che

il Tridentino l'imponesse nella Cattedrale, o nella chiesa principale del luogo. I minori per lo contrario possono tutti conferirsi nello stesso giorno, si posson dare generalmente e pubblicamente dove siane consuetudine immemorabile, nel giorno avanti i sabati suddetti; e secondo il Pontificale anche *singulis Dominicis, et festivis diebus duplicibus ubicumque in mane tamen.*

610. Che cosa indica osservare gl' *Interstizi?*

Per *interstizi* s' intende come si ha dal Tridentino che, tranne gli ordini minori in cui dal Pontificale tutto è rimesso al vescovile arbitrio, un anno passar dee dal ricevimento dell' accolitato al Suddiaconato *nisi necessitas, aut Ecclesiae utilitas iudicio Episcopi aliud exposcat;* altro al Diaconato *nisi aliud Episcopo videatur;* ed altro anno almeno al Sacerdozio *nisi ob Ecclesiae utilitatem, aut necessitatem aliud Episcopo videatur*, nè basta la sola causa del sollievo dei genitori dell' ordinando: e nel detto tempo dice il Liguori che per precetto del Tridentino obbligante *sub levi*, devesi esercitare l' ordine ricevuto; sebbene non vi si trova nel detto concilio espresso un tal precetto se non nel caso che il Vescovo lo imponesse.

In ordine poi a' Regolari, siccome in forza dei lor privilegi possono come dice la Bolla *Pium* di Gregorio XIII. ordinarsi *tribus Dominicis, vel aliis festis*, di precetto però giusta il Lambertini, *diebus etiam continuis*, così sono esenti dagli *interstizi;* e i Decreti in contrario riguardan solo quei regolari che non godono di tali privilegi. Devono peraltro con le dimissorie del proprio Superiore ordinarsi dal Vescovo ove dimorano; nè il Superiore può traslocare il suddito in fraude, ossia a fine di farlo ordinare da un altro Vescovo; ma solo con le *dimissorie* può mandarlo ad ordinarsi altrove quando il Vescovo del luogo non tenesse ordinazione *nei debiti tempi;* mentre in questo caso producendo come dice la Bolla *Impositi nobis* di Benedetto XIV. con le dimissorie del proprio Superiore un' autentica attestazione del Vicario generale, o del Cancelliere o del Segretario dello stesso Diocesano ch' esso non tiene ordinazione, posson farlo liberamente. Niuna pena vi è poi a non osservare i detti *interstizi;* ma se nello stesso giorno si ricevessero più ordini Sacri, sì l' ordinante che l' ordinato rimarrebbero sospesi. Così pure

alcuni presso il Lambertini pongono la sospensione, ed altri l'irregolarità, contro chi ricevesse i minori col Suddiaconato; ma dalle leggi rilevasi solo l'irregolarità contro chi dopo ricevuti i quattro minori *furtive*, cioè *praeter conscientiam Episcopi*, come spiega la Glossa, *ordinem Subdiaconatus accepit;* e la probabiliore con s. Alfonso l'ammette lecito ove siane la consuetudine.

611. Che cosa significa *avere il titolo?*

Significa e vuol dire che a poter ricevere gli ordini Sacri si esige il titolo di sostentazione consistente al dir della Bolla *Romanus Pontifex* di s. Pio V. o nella povertà Religiosa, o nel pacifico possesso d'un Benefizio benchè tale al dire di s. Alfonso per *equivalenza*, come una perpetua Coadiutoria, un'amovibile Cappellania con obbligo di non togliersi all'ordinato finchè non abbia altronde ciò che giusta l'espressione del Tridentino *sibi ad victum honeste sufficiat;* o nel patrimonio per cui al dire del Tridentino possono ordinarsi quelli che il Vescovo *iudicaverit assumendos pro necessitate, vel commoditate Ecclesiae;* e per detto patrimonio intendesi un sufficiente assegno per l'onesta sostentazione non gravato di debiti nè ipoteche; altrimenti chi ordina scientemente senza alcuno dei detti titoli o ne dà le dimissorie, è tenuto ad alimentare il bisognoso ordinato. E circa l'ordinato la congr. del Concilio presso il Lambertini *omnium sententiis censuit... Clericum qui adhibito dolo, confictoque titulo ordinatorem decepit esse ipso iure suspensum, carereque Ordinum executione;* e, tranne anche le speciali leggi Sinodali, è in questione se tal patrimonio non dato sotto la condizione *donec provideatur* e simili, senza Vescovile licenza possa dall'ordinato benchè provveduto di Benefizi ec. alienarsi; ed il Lambertini dice che le Decisioni della congr. sono per la parte negativa: e mancando il titolo dopo ricevuto il Suddiaconato, non è lecito ricevere altri ordini, a motivo che le addotte leggi indefinitamente vietano ricevere ordini sacri senza titolo.

APPENDICE.

DELLE PENE DI SOSPENSIONE E D'IRREGOLARITÀ INTORNO ALLE MALE ORDINAZIONI.

1, Resta sospeso dagli ordini ricevuti chi scientemente si ordina avanti la debita età o senza Dimissorie, o fuori dei

debiti tempi; e l'ordinante è da punirsi. 2, resta sospeso ad arbitrio del proprio Vescovo chi senza le di lui dimissorie ec. si ordina da un altro; e l'ordinante per un anno dal conferire gli ordini, ed anche dai Pontificali se fosse Vescovo titolare giusta il Tridentino. 3, Sospeso riman pure chi scientemente si ordina da un Vescovo, che con accettazione del Papa ha rinunziato al Vescovato; benchè se nol fece scientemente *potest discretus Pontifex dispensare.* 4, È sospeso al dire del Tridentino chi senza i debiti permessi si ordina dal proprio Vescovo in Diocesi aliena; e l'ordinante dai Pontificali. 5, È sospeso ad arbitrio del proprio Vescovo chi si ordina senza le lettere testimoniali ec. e l'ordinante per un anno dalla collazione degli ordini. 6, È sospeso al dire del Tridentino chi non artato dal Benefizio ch'esiga l'ordinarsi, riceve, non passato l'anno di *Sede vacante*, gli ordini *maggiori* con le dimissorie del Capitolo o del Vicario capitolare e non può godere alcun privilegio chiericale se ricevette *i minori*, e pel Capitolo v'è l'interdetto. 7, È sospeso colui che si ordina per salto; ma non avendo esercitato l'Ordine il Vescovo può giusta il Tridentino dispensarvi. 8, È sospeso chi si ordina simoniacamente, e l'Ordinante sospeso è fino dalla collazione della Tonsura, e da ogni uffizio vescovile. 9, Sospeso è dal secondo ordine chi nello stesso giorno riceve più ordini sacri essendo ciò a tutti proibito dal Tridentino, e l'ordinante dalla collazione degli ordini. 10, Sospeso è pure chi si ordina da un vitando eresiarca o scismatico, come pure chi si ordina dolosamente senza titolo.

Delle pene d' Irregolarità.

È irregolare 1, chi si ordina *in sacris* furtivamente, cioè senza saputa ed esame dell'ordinante. 2, È irregolare il monaco che si ordina *in sacris* in attuale *apostasia*; ma per esser legge penale non si estende ai non monaci. 3, È irregolare chi nel medesimo giorno *furtivamente*, cioè *citra conscientiam sui Episcopi*, *et sine examine* riceve due ordini sacri, od in tal modo riceve i minori col Suddiaconato. 4, È irregolare chi fuori del caso di legittimo divorzio, dissenziente la moglie riceve l'ordine Sacro. Per la ragione poi che chi si ordina in istato di censura coll'esercitare nella ordinazione l'ordine Sacro che riceve, o almeno quello che già aveva, viola la censura, irregolare lo vogliono il Liguori, il

Tournely ed altri; ma lo nega al dire del Lambertini la dottrina veriore e comuniore, a motivo che tal atto non è esercizio di ordine che impropriamente.

TRATTATO TERZO.

DEGLI SPONSALI E DEL MATRIMONIO.

CAPO I.

DEGLI SPONSALI.

612. Che cosa sono gli sponsali?

Sono una mutua promessa e libera del futuro matrimonio tra persone abili espressa con qualche segno sensibile: oppure sono *futurarum nuptiarum promissa*. Si dicono *una promessa*; perchè se non fosse propriamente tale o perchè non si sapesse ch'essa porta obbligazione, o perchè fatta con semipiena avvertenza o senz'animo d'obbligarsi, o solo *sub levi*, o con errore di sostanza, o di qualità ridotta in patto e simili, non sarebbero veri sponsali quantunque vi fosse intervenuto il giuramento, a motivo di non sussistere la vera promessa che ne sarebbe il principale. Esiste peraltro in chi promise senza detto animo di obbligarsi non potuto conoscere dalla comparte onere di riparare ai danni con tal promessa cagionati; così la probabiliore con s. Alfonso contro altri che obbligano all'adempimento per causa della ingiusta decezione, e secondo altri presso il Giribaldo anche in forza della promessa stessa per esservi obbligo di porre il vero consenso com'è stato posto dalla comparte; e se si trattasse di matrimonio la veriore e probabiliore presso il citato Giribaldo per la ragione del danno comune a cui si aprirebbe così la via esige che si ponga tal consenso. Si dice *mutua* a motivo che secondo il sentimento de' Dottori una parte dee promettere e l'altra ripromettere; onde per gli sponsali non basta la sola accettazione, a motivo di non potersi equiparare alla ripromessa come volevano alcuni. Si dice *libera*, perchè se fosse fatta per *timore grave*, *incusso ad hoc*, *da causa estrinseca libera*, *ingiustamente*, gli sponsali, nonostante che lo neghino molti presso il Giribaldo, per la ragione che niuna legge gli irrita, e perchè il *c Ex literis. de Despons. impub.* li dice solo irritabili, e perchè *coacta voluntas est voluntas*, e perchè ciò crede veriore il Lessio; gli sponsali dissi, secondo altri sarebbero invalidi a motivo di

essere un principio del matrimonio, che giusta il c. 6. 14. e 15. *De Sponsal.* nullo al certo è quando fosse contratto per tal timore; e rescindibili sarebbero al dire della più tenuta con s. Alfonso contro Roncaglia ed altri, che pel fôro di coscienza li vogliono nulli, se detto timore fosse *lieve*. Si dice del *futuro matrimonio*, perchè non già sponsali sarebbero, ma piuttosto matrimonio quando la promessa fosse di presente. Si dice finalmente *tra persone abili*, perchè pel tempo in cui alcuno non può almeno lecitamente contrarre con un'altra il matrimonio, neppure ci può fare gli sponsali se non nel caso che debbano adempirsi ad impedimento cessato.

§. I.

DELLA DIVISIONE DEGLI SPONSALI.

613. Di quante sorte sono, o come si dividono gli sponsali?

In assoluti e condizionati; fra puberi ed impuberi. I primi sono quelli fatti assolutamente, e senza condizione; ed i secondi viceversa; e quando questi secondi sono tra persone abili, verificata la condizione, secondo la più tenuta con s. Alfonso passano tosto in assoluti senza alcuna rinnovazione di consenso; e sebbene una forte opinione presso il Giribaldo affatto nulli voglia i condizionati sponsali tra persone inabili v. g. tra parenti con la condizione *se il Papa dispenserà* e simili, per la ragione che opponendosi questa condizione al rigore della legge, si reputa come condizione turpe; ciò nonostante un'altra sentenza più forte gli equipara agli altri sponsali condizionati, e però vuole che obblighino ad aspettare l'evento della condizione, ed in assoluti passino tostochè è avverata. Gli sponsali fra puberi sono al dir del Reinfestuel quelli fatti da uomo che abbia compiti i quattordici anni con donna superiore a dodici, e tra impuberi se siano minori di detta età, purchè abbiano compiti i sette anni *moralmente* secondo la comuniore, o *fisicamente* secondo la veriore col Giribaldo. E qui notisi col p. Antoine che le persone minori di sette anni compiti diconsi *infanti;* i maschi minori di dieci anni e mezzo, e di nove e mezzo le femmine *prossimi all' infanzia;* e *prossimi alla pubertà* se hanno di più senza esser giunti i maschi a' quattordici anni compiti, e ai dodici finiti le femmine, giacchè compitili diconsi *puberi: pupillo* dicesi l' impubere che per morte o emancipazione non è più sotto la potestà paterna; e *minore* qua-

lunque persona pubere che non abbia compito una volta 25. anni, ed ora ventuno anni.

§. II.

DEGLI EFFETTI DEGLI SPONSALI.

614. Quanti e quali sono gli effetti degli sponsali?

Son due, cioè 1; l'impedimento di pubblica onestà per cui secondo il Tridentino [1] niuno degli sposi può più contrarre il matrimonio coi consanguinei della sposa in primo grado, benchè sciogliessero i fatti sponsali. E tale impedimento nasce non solo dagli sponsali, ma eziandio da' matrimonii clandestini; e secondo il Passerino anche dai non clandestini degli impuberi, o tra pubere ed impubere, purchè dice il Giribaldo non siano prossimi alla pubertà, e con malizia supplente all'età, giacchè in tal caso si equiparano ai matrimonii de' puberi; e la ragione è perchè detti matrimonii degli impuberi ec. eccetto il caso in cui gli volessero solo come matrimonio e non come sponsali, secondo le leggi si risolvono giusta la più tenuta col Sanchez in puri sponsali; anzi per la ragione che l'agito ognun vuole che vaglia nel miglior modo possibile, Layman ed altri dicono che in sponsali si risolvano anche i matrimonii clandestini de' puberi; ma il *capo Tuae* non parla di questi, e generalmente rigettasi questa opinione come falsa.

Il 2 effetto degli sponsali, è l'onere di adempirli subito che gli sposi comodamente possono se non fissarono il tempo, ed a tempo stabilito se fu fissato, quale passato, tranne il colpevole, cessa il detto obbligo quando tal fissazione fu *ad finiendam obligationem*, e sussiste se fu solo *ad sollicitandam*.

615. Gli sponsali fatti da' figli contro la volontà de' genitori son validi?

Si, al dire della più tenuta con s. Alfonso, perchè sono un principio del matrimonio, cui negar valido per tal consenso è fulminata scomunica non riservata *ipso facto* dal Tridentino, [2] e perchè la illecitezza è solo in quanto al modo.

616. Gli sponsali fatti dai genitori pei figli son forse validi?

Son validi gli sponsali fatti dai genitori per i figli si *presenti* che *assenti* non contradicenti, ma nell'ultimo caso ne

1. Sessione 24. cap. 3. 2. *Idem* cap 1.

devono esser cerziorati non a caso, ma *data opera*; e per valere *nel fôro di coscienza* sempre esigesi il loro positivo consenso almeno interno, a motivo di esser questo essenziale ad ogni contratto; e sebbene la detta legge parli solo dei genitori, ciò nonostante alcuni Dottori presso il Giribaldo l'estendono anche a' tutori, fratelli ec. ma la più tenuta lo nega per non parlare di questi la legge.

617. È lecito apporre delle pene contro chi si ritira dagli sponsali?

Il *c. Gemma. de Sponsal.* sotto colpa grave secondo alcuni, e sotto lieve secondo altri, inibisce agli sposi, loro parenti, ed intrinseci apporre pena a chi giustamente si ritira dagli sponsali; onde non si può ritenere, a motivo di non averse-ne titolo, sebbene come dice la probabiliore con s. Alfonso vi fosse intervenuto il giuramento di pagarla, perchè la detta legge riguarda il ben comune, ossia la libertà matrimoniale immediatamente, e perciò conforme il detto al numero 256. non varrebbe; anzi siccome la detta legge parla generalmente, così non mancano Dottori presso il Giribaldo, che esimono dal pagarla anche chi si ritira ingiustamente.

§. III.

DEI MODI O CAUSE PER CUI SI POSSONO SCIORRE GLI SPONSALI.

618. Prescindendo dallo scandalo ec. gli sponsali sebbene pubblici possono sciogliersi con giusta causa anche di privata autorità?

Si, perchè niuna legge ciò proibisce. Laonde per grande che sia l'obbligazione degli sponsali, essa non impedisce però, dice s. Antonino, che i fidanzati siano in diritto di sciogliersi mutuamente dalla loro promessa, nè il loro giuramento vi può esser d'impedimento. E, *dieci* pertanto son le cause principali per un legittimo scioglimento di sponsali, cioè 1; il mutuo consenso, perchè *per illas causas per quas obligatio nascitur, rescindi potest*: 2; que' delitti che arrecano notabile infamia al delinquente, come p. e. il furto grave, l'eresia, l'omicidio, la sodomia e simili, purchè siano anteriori agli sponsali, e non conosciuti dalla parte innocente; 3, la valida professione religiosa; il ricevimento degli ordini, non già minori, perchè questi son compossibili col matrimonio, ma bensì Sacri; e secondo molti anche

il voto di semplice castità o di prender gli ordini sacri, perchè gli sponsali secondo i difensori di questa opinione ammettono la condizione *nisi elegero statum meliorem etc.* 4, la Papale dispensa, non già la vescovile, a motivo che l'osservanza degli sponsali è imposta anche dai sacri Canoni. 5, lo scoprimento di circostanze ec. che prevedute avanti non si sarebbero fatti gli sponsali, come la povertà, la deformità ec. sopraggiunta; il cadere la sposa, e giusta la creduta probabiliore dal Giribaldo, anche lo sposo in liberi amplessi, baci, toccamenti ec. con altre persone; 6, l'andata d'uno degli sposi in altro luogo, senza saputa della comparte. Nè osta che il gius civile [1] per la partenza *necessaria* esiga che si aspetti a negozio finito, e nella *volontaria* due anni se fu in provincia e tre se fuori; mentre una tal legge parla del caso in cui in un collo scioglimento degli sponsali vogliansi lucrare anche le caparre; e su ciò dà gran lumi la *Notif.* 46. di Benedetto XIV. 7, il grave irragionevole ritardo del matrimonio. 8, l'ingresso in Religione. 9, il matrimonio, o gli sponsali con altra donna. 10, il sopraggiugnere qualche impedimento v. g. di affinità per avere uno degli sposi peccato con la sorella ec. della sposa e simili; ma se questa esigesse l'adempimento degli sponsali, il Cuniliati obbliga il reo a procurare a costo di spese discrete la dispensa; e tutte le dette cause si possono comprendere nei seguenti versi.

Dissensus, crimen, fuga, tempus, et ordo, secundas
Morbus et affinis, vox publica, cumque reclamant.
Quodlibet istorum sponsalia solvit eorum.

Notisi però che le dette ultime sei cause per lo più abilitano allo scioglimento solo la parte innocente; e Giribaldo per ragione della consuetudine, crede probabiliore che i difetti occulti non nocivi, come d'ignobilità, corruzione ec. a chi gli ha non vietino far gli sponsali, ed a chiederne l'adempimento.

619. Il mutuo consenso basterà sempre ad isciogliere gli sponsali?

Per iscioglier prima della pubertà que' degli impuberi, come pure de' puberi cogli impuberi non basta, e si richiede e basta solo che uno de' due se sono impuberi, la parte impubere giunta alla pubertà dentro tre giorni *a die scientiae*,

1. V. la *l. Saepe ff. de sponsal.* e la *l.* 2. *C. de sponsal.* e *de Repud.*

et potentiae reclami contro gli sponsali o neghi il suo consenso, e tosto sono sciolti, purchè peraltro non sia tra di essi intervenuta la copula, o con giuramento non fossero fatti gli sponsali fra impubescenti, per cui non s' intendono i prossimi alla pubertà come volea il Liguori, ma come ben prova il Sanchez gl' impuberi. Laonde col mutuo consenso possono sciogliersi solo que'dei puberi, e degli impuberi solamente dopo esser divenuti ambi puberi: ed il c. 17. *de spons. et matrim.* dice che i non volenti osservare i fatti sponsali *moneri potius debent quam compelli;* benchè si possano anche costringere al dire del c. 10 del predetto titolo.

§. IV.

REGOLE CIRCA GLI SPONSALI E MATRIMONII CONDIZIONATI.

Reg. 1, le condizioni *di passato* non solo o *di presente*, ma anche *di futuro necessario* come *prometto di prenderti* se dopo il 1859. verrà il 60. o *intrinseco* come *se vivrò* e simili, tranne il caso d' intendersi di volerne per il consenso aspettare la verificazione, non si prendono per condizioni. E lo stesso pel fôro esterno dicasi di quelle di futuro *impossibile* o *turpe* che non siano però contro alcuno de' tre fini del matrimonio *fidei*, *prolis*, *Sacramenti*, o sia con la condizione che il matrimonio sia solubile, o d' impedire la generazione, o di adulterare; giacchè le altre nel matrimonio, e secondo il Cuniliati ed altri anche negli sponsali, si hanno per non apposte; onde con queste gli sponsali e i matrimonii almeno pel fôro esterno si reputano assoluti. Attese peraltro le conseguenze il Roncaglia avverte i Parrochi a non accordare matrimonii condizionati eccetto se vi fossero gravi pericoli ec. come di ritirarsi lo sposo dopo aver peccato con una parente ec. giacchè allora, specialmente interpellato il Superiore, potranno accordarsi con la condizione *se il Papa dispenserà* e simili.

Reg. 2, gli sponsali ec. fatti con condizione di futuro *onesto* o *indifferente*, verificata la condizione da per sè, giusta la più tenuta con s. Alfonso, passano in assoluti; altri però esigono sempre nuovo consenso; ed altri nel solo caso che sieno stati fatti tra persone inabili v. g. tra parenti e simili.

CAPO II.

DEL MATRIMONIO E DE' BENI, O FINI DI ESSO.

620. Che cos'è il matrimonio?

È una legittima congiunzione dell'uomo e della donna, che ritiene in sè un'inseparabile consuetudine di vita, da Gesù Cristo elevata nella legge di grazia alla dignità di sacramento. Si dice *legittima congiunzione*, perchè non dev'essere riprovata dalle leggi, e per distinguere e notare che vi son delle persone le quali appunto dalla legge naturale, divina ed umana rese sono incapaci di questa congiunzione. Si dice nel numero singolare *dell'uomo e della donna*, per indicarne il soggetto, e ad escluder così la poligamìa. Si dice *che ritiene in sè un' inseparabile ec.* per indicare la virtù, la forza, la efficacia d'una tal congiunzione di sua natura indissolubile e permanente; ed obbliga perciò i contraenti a vivere inseparabilmente l'uno coll'altro fino alla morte. Si dice poi *da Gesù Cristo elevata ec.* perchè la definizione comprenda che il matrimonio non è solo un contratto ed un vincolo, ma eziandio un vero sacramento della nuova legge. Il matrimonio distinguesi appresso in *legittimo*, *rato* e *consumato*. Il *legittimo*, valido, indissolubile e permanente per legge di natura, è quello che vien celebrato a tenor delle leggi naturale e civile; com'è appunto quel de'non battezzati. Il *rato* poi è quello che insieme è *legittimo* e sacramento: ed è perciò una legittima marital congiunzione, *cui tamen necdum accessit copula carnalis*, fatta dai fedeli nel modo prescritto da Cristo e sanzionato dalla chiesa. Secondo la più tenuta col Lambertini [1] ha per ministro i contraenti; e però oltre il peccar mortalmente come suscipienti se lo contraessero in peccato, peccherebbero anche come ministri almeno venialmente: ha per *materia remota* i corpi di essi, e per *prossima* la mutua tradizione sufficientemente manifestata del diritto su' medesimi, ed il mutuo consenso o accettazione per *forma*; e la comune col Giribaldo per la ragione che la chiesa non lo avrebbe permesso, lo crede Sacramento anche nel caso di esser celebrato per lettera, o procuratore: e contro altri che condannano di grave soggiunge, che per ragione della parvità di materia non è più che veniale il lasciarsi dal Sacerdote assistente al matrimo-

1. *De Synod.* lib. 8. cap. 14. n. 5.

nio: *Ego vos coniungo etc.* prescritto dal Tridentino. In quanto poi al celebrarsi il matrimonio per Procuratore, oltre ad esigersi ch' esso non ecceda i limiti benchè non sostanziali del mandato, si richiede 1, che la procura o mandato sia speciale, cioè specificante la celebrazione del matrimonio : 2, con persona determinata, nè il Procuratore senza espressa licenza sostituisca altri in sua vece ; 3, che prima di celebrarlo non sia la procura rivocata neppure con la mente, nè in tempo di tal celebrazione caduto il mandante in pazzia, purchè non transeunte, mentre in questo caso si giudica che il consenso moralmente perseveri, giacchè sebbene la non espressa o non pervenuta revoca non osti al valore degli altri contratti, osta però al dire del *c. ult. de Procur. in* 6. a questo, il detto di cui alcuni per illazione estendono anche agli sponsali. 4, che il mandato non sia stato rivocato avanti la celebrazione del matrimonio. 5, che sia contratto alla presenza del parroco e Testimoni. Il *consumato* finalmente è quello nel quale è intervenuta l'attuale tradizione de' corpi per mezzo della copula.

621. Quali sono i fini o beni del matrimonio ?

Sono tre, cioè la scambievole fedeltà, la prole da aversi, e l'indissolubilità e diconsi *bonum fidei, prolis et Sacramenti;* e principalmente per questi, o almeno con altri onesti fini v. g. di conciliare inimicizie ec. senza positivamente escluder questi, dee il cristiano accostarsi a questo Sacramento, altrimenti pecca, dice il Giribaldo, a seconda della gravità del fine.

CAPO III.

DELLA INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO.

622. In quanto al vincolo, benchè al dire del Tridentino di sua natura, e tranne la Divina dispensa, sia un contratto insolubile, può mai sciogliersi il matrimonio ?

Il matrimonio *legittimo* degli infedeli benchè consumato si scioglie [1] col convertirsi uno di essi alla fede e passare dipoi, avvisata in vano la comparte a convertirsi, ad altre nozze; ma se detta comparte consentisse di convivere inconvertita *absque iniuria Creatoris*, vi è questione se sciolgasi : e molti Dottori col Giribaldo sono per la parte affermativa per la ragione dei pericoli ec. Parimente non avendo

1. I. ad Chorint. cap. 7. v. 3.

in appresso. In quanto poi ad ambedue, cioè *quoad thorum, et habitationem* può farsi 1; per mutuo consenso anche in quanto all'abitazione, qualora non vi siano scandali ec. e dura a seconda del legittimo consenso. 2, per l'adulterio come si ha in s. Matteo [1] o sia per cadere la comparte in adulterio certo almeno moralmente; come pure al dire dei Dottori con s. Alfonso [2] cadendo in bestialità, o sodomia; e nel fôro di coscienza, per la ragione di avere con l'adulterio perduti i diritti materiali, può privarsi l'adultera degli alimenti: ma in quanto all'abitazione, ostando la parte rea, mai senza l'autorità del Giudice l'accordano più Dottori presso il Giribaldo, sempre altri, e la probabiliore sol quando l'adulterio è pubblico.

E quì notisi che l'innocente, non *per se*, ma per ragione di necessaria correzione, o di evitare i peccati in sè, o gli scandali ec. potrebbe, non avendo uno scusante incomodo, esser tenuto al divorzio. Al contrario non lo potrebbe fare 1°, se anch'esso avesse adulterato prima del divorzio; giacchè dopo secondo la veriore co' Salmaticesi non basterebbe; 2°, se fosse partecipe nel peccato della comparte almeno col darne causa non *remota* v. g. col negarle gli alimenti, l'abitazione e simili, ma bensì *prossima* p. e. con averlo permesso, consigliato ec. 3°, se l'adulterio fosse stato commesso per violenza assoluta, e secondo alcuni presso il Giribaldo anche per grave timore; 4°, se espressamente o tacitamente lo avesse condonato, come chi sapendo il suo diritto, senza timore almeno grave, vi cedesse col fatto e simili. 3, Per l'eresia; cioè per esser la comparte caduta in questo delitto; e ciò al dire de' Salmaticesi vale anche nel caso in cui vi fossero caduti ambidue, ma uno si ravvedesse. E questo delitto per ragione de' pericoli di esser sedotti, ammette separazione anche in quanto all'abitazione: ma se è fatta di privata autorità dura solo finchè il reo non siasi ravveduto, e tale separazione è in obbligo solo a seconda dei pericoli di perversione. 4, Per la sevizia sì *spirituale* consistente in indurre ec. un coniuge l'altro al male, che *corporale* o sia in fargli mali o strapazzi di vita ec. ed essendovi pericolo a tardare, fino di privata autorità per detta sevizia può farsi la separazione anche in quanto all'abitazione; e

1. *Cap.* V. v. 32. 2. Lib. 6. n. 962.

come si ha dal Giribaldo può esser perpetua se tale fosse la sevizia. Fatto poi per la sevizia, eresia o adulterio il divorzio perpetuo per autorità del Giudice, e nell'adulterio almeno pubblico anche senza, l'innocente è libero dal vincolo del toro e coabitazione, e può ricever gli ordini e farsi Religioso a piacimento, ed altrettanto al dire del Giribaldo può fare il reo, ma nel solo caso che l'innocente annuisse, od avesse preso uno stato immutabile, come v. g. dell'ordine sacro, o di Religione. E se il matrimonio non fosse stato consumato e la parte innocente o rea, giusta il detto, avesse fatta la Professione Religiosa, siccome questa scioglie al dire del Tridentino [1] il matrimonio rato; così il rimasto al secolo potrebbe passare ad altre nozze. Sicchè per consenso, adulterio, eresia, e sevizia, può farsi la separazione nel modo suindicato.

CAPO IV.

DELL'USO DEL MATRIMONIO.

624. Matrimonii usus, in se utique honestus et etiam pratice ut tradunt Doctores cum Ligorio si saltem honestis fiat cum circumstantiis, est ne in praecepto?

Quoad illum *petendum* per se negative; quia libere potest quis iure suo non uti; unde solum per accidens adesse potest obligatio, puta quando ad fovendum mutuum amorem, ad bonum publicum, vel familiae etc. petere foret necessarium, vel quando pars debitum volens, a petendo se abstineret prae verecundia etc. coniuncta ut ait Giribaldus cum incontinentiae periculo. Quoad autem *reddendum* affirmative ut constat e prima ad Chor [2]. *uxori vir debitum reddat: similiter autem et uxor viro*, nec non ex iustitia exigente unicuique reddi suum ius; unde negans absque iusta causa quando altera pars petit *serio et instanter*, ut dicit Ferraris, *idest tali modo ut constet velle exigere copulam tamquam sibi debitum coniugale*, *negans peccat mortaliter toties quoties*: secus vero, aiunt Doctores penes Ligorius [3], si excluso periculo mollitiei semel negetur aut bis, vel ad breve tempus differatur redditio nempe usque ad noctem, vel a nocte ad mane, vel alter immoderate petat v. g. quartam copulam post tertiam eadem nocte habitam; ac proinde *non peccat* prosequitur Ferr. *coniux coniugi debitum semel tantum*, et obiter,

1. *Sess.* 24. *cap.* 6. 2. Cap. 7. v. 3. 3. Lib. 6. n. 940.

vel implicite petenti modeste denegando, tergiversando, se excusando, prece vel suasu avertendo petentem, si id non non valde aegre laturus videatur. Et notetur quod impotentia ex senectute, aliave de causa, probabiliter admittit copulari *si*, praeter Sanchez ait Ligorius, *adsit spes probabilis seminandi intra vas, licet plerumque accidat ut semen foras effundatur.* Item post consummationem, et si haec non adfuerit, saltem post bimestre, dubitans una pars de matrimonii valore, reddere debet petenti in bona fide ob pacificum ius quod possidet; imo factis moralibus diligentiis, etiam dubitans vel ambo dubitantes petere possunt, ac reddere. Tandem se ante vel post communionem abstinere non solum a reddendo quando licet, sed etiam a petendo, per se solius consilii est iuxta Doctores cum Ligorio non vero praecepti; eoquia saltem ex consuetudine sic intelliguntur canones qui contra possent adduci.

Quomodo dignosci potest 1, quando coniuges vel coniux non possit petere; 2, quando non possit reddere; 3, quando possit sed non teneatur, ex sequentibus regulis patebit:

Reg. 1, Non potest coniux petere 1, quando dubitat de valore matrimonii, ni prius morales diligentias ad deponendum dubium adhibuerit; vel, excepto casu quo altera pars exigat tacite ut ait Ligor. vel incontinentiae ea versetur in periculo, quando castitatis est voto ligatus, licet ob alterius certum ius, saltem post bimestre reddere debeat petenti, tale dubium non habenti nec votum; 2, quando actus haberi nequit saltem sine petentis peccato; 3, quando adulterium cum consanguinea propriae compartis in *primo* vel *secundo* gradu habuerit; nam dicta compars evadit ei affinis; et reus dicti adulterii, et secundum aliquos penes Giribaldus contra alios qui probabiliter secus tenent, etiam alter coniux non adulter si talis criminis sit particeps, amittit *ius petendi;* ad quod tamen rehabilitat non solum ordinarius, sed etiam i confessori dei Regolari, ait p. Nicolas a sancto Ioanne, a' quali è accordato il privilegio di dispensare nell' impedimento di affinità anche di primo grado non tanto in ordine a chiedere e prestare il debito coniugale (come concedeva Eugenio IV. a' Padri Cassinesi nel 1456. e per organo del Penitenziere maggiore dichiarò quindi anche Giulio II.) quanto altresì a riconvalidare

il matrimonio di chi scientemente o ignorantemente lo ebbe con un tale impedimento contratto, purchè l'impedimento non sia notorio: questa ampliazione fu fatta da Leone X. ai Padri Agostiniani. Or da ciò stesso si deduce che non regge l'opinione di quelli, che sostengono non potersi dai Regolari usare d'una tal facoltà senza il permesso o commissione de' loro Prelati, appoggiati al Privilegio fatto *vivae vocis oraculo* da s. Pio V. ai Padri dell'Osservanza, che ciò prescriveva *ex commissione Provincialis;* dappoichè dato ancora che un tal privilegio condizionato sia stato rivocato da Gregorio XV. che con la sua Bolla *Romanus* richiamava tutti i privilegi fatti sino allora *vivae vocis oraculo*, per questa concessione di Leone X. riman tolto ogni dubbio. Ammessa la incontestabil regola della legge; *Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus*, la quale s' intende sempre *de eodem secundum idem*, se per quest' ultima facoltà accordata senza restrizione di sorta è lecito ai Regolari dispensare dall' impedimento di affinità *inconsulto Praelato*, ad oggetto di riconvalidare il matrimonio, molto più gli sarà lecito di dispensare al solo fine di chiedere il debito. Aggiungasi che nell' accennata dichiarazione di Giulio II. fatta dalla Bolla Eugeniana si parla indistintamente de' Superiori e de' sudditi: *Abbates, Priores, Praesidentes et Monachi praedicti, coniugatos huiusmodi, qui post contractum matrimonium, consanguineas uxorum suarum cognoverunt, vel uxores quae a consanguineis virorum suorum carnaliter cognosci permiserunt, a talibus excessibus absolvere . . . nec non cum eis . . . ut non obstante affinitate superveniente, debitum coniugale reddere et exigere valeant, dispensare libere et licite valeant ac possint.* Come dunque possono i Superiori Regolari usare debitamente d' una tal facoltà in vista degli accennati privilegi, possono altresì usarne senza scrupolo i confessori sebbene non autorizzati da quelli. Così con altri Autori conchiude il p. Reinfestuel, che con solidi argomenti propugna questa sentenza, dicendo: *omnes Regulares confessarios absque ulla speciali licentia in fóro conscientiae secure posse in hoc dispensare seu rehabilitare.*

Ast notetur quod ab hac poena, seu inhabilitate certe excusat ignorantia *facti*, seu nescientia quod persona cum qua peccatur sit consanguinea cum coniuge peccantis *in pri-*

mo vel *secundo gradu;* probabilius illa *legis*, et probabiliter etiam illa *poenae;* et de hac ultima opinione Ronc. dicit[1]: *in praxi puto amplecti posse;* et ratio est quia sumus in poenalibus. Notetur quoque cum aliquibus penes Lig. quod casu quo privatus iure petendi in proximo incontinentiae versetur periculo, et periculum sit in mora, lex humana non obligat cum gravi incommodo.

Reg. 2; non potest coniux reddere quando redditio est mala vel ratione *loci* ut in Ecclesia, in publico etc: vel *temporis* ut naturalis menstrui tempore, vel puerperii, non autem pregnationis, alias nimis gravis foret ut ait Giribaldus hic status; vel ratione *modi* seu *situs* prout stando, sedendo, more pecudum, aut viro succumbente, nam dempto etiam primo casu, in aliis actus est saltem leviter malus, licet ut tradit communis cum Ligor. casu aliquid seminis effundatur; unde sicut ita petere absque iusta causa est illicitum, ita et reddere: Charmes[2] tamen ait; *quando petere est solum cum culpa veniali, reddere nulla culpa est, quia ordinarie adest causa excusans* v. g. *ne detur occasio rixarum, odii etc.* ut evenire solet praesertim in maritis. Si res autem sit mala solum ex *parte petentis*, ut illa facta a viro castitatis voto ligato, vel post caeptam copulam se retrahente et similia, sententia, teste Lig.[3] saltem extrinsece probabilior, docet reddi posse ac debere; quaerens enim etsi illicite, rem tamen petit ex se licitam: peragendum est tamen quod exigit charitas ut petens avertatur a peccato; hocque peracto, reddi non solum potest, sed et petitio quoque est licita gravi interveniente motivo vel causa, etiam quando coniux se retrahit ut supra, eo quia charitas gravi cum incommodo non obligat.

Reg. 3; potest, sed non tenetur coniux reddere, quando pro se aliquam divortiandi habet causam; quando irrationabilis est petitio, ut in ebrietate, bimestri matrimonio nondum consummato, quando in reddente grave adest sanitatis periculum, licet praevisum ante matrimonium; et ratio est quia in umanis contractibus nemo regulariter intendit se obligare cum gravi incommodo; ac proinde non est obligatio quando reddens laborat febri, quando requiritur statim post

1. *Tract.* 21. quaest. ultim. cap. unic. quaer. 5.
2. *De matrim* quaest. 3. §. 2. n. 3. 3. Lib. 6. n. 944.

balneum, post venae sectionem, quando non potest parere absque vitae periculo etc. Licet tamen his similibusve casibus motivo virtutis reddere et si mortui nascerentur filii, cum melius sit ipsis iuxta Doctores cum Ligorio esse quam non esse.

CAPO V.

DEGLI IMPEDIMENTI MATRIMONIALI.

625. Che cosa sono i detti impedimenti?

Sono un ostacolo alla lecita o alla valida celebrazione del matrimonio; e secondo il Tridentino [1] possono imporsi solo dal Papa, non già dai Vescovi o dai Parrochi, giacchè questi possono solo a tempo impedire per qualche giusta causa la celebrazione del matrimonio come nota il Lambertini ec. [2]. I detti impedimenti distinguonsi poi in *dirimenti* de' quali parleremo nel capo seguente; ed in *impedimenti* che sono i quattro compresi nel seguente verso.

Ecclesiae vetitum, feriae, sponsalia, votum.

§. I.

DEL PRIMO DEI DETTI IMPEDIMENTI.

626. Che cosa indica il primo dei detti impedimenti?

Indica ed impone di non celebrare il matrimonio contro la proibizione de' legittimi Superiori ossia della chiesa, come in istato di scomunica, giacchè questa inibisce la partecipazione de' Sacramenti, o con persona eretica il che è proibito dal concilio calcedonese, o non premettendo le tre proclamazioni ec. Queste debbon farsi, giusta il Tridentino [3], per tre giorni continui festivi nella chiesa fra le solennità delle Messe, se l' ordinario stesso non giudicherà tornar conto che si rimettano le predette pubblicazioni; il che lascia il s. Concilio alla di lui prudenza e giudizio; ma sebbene siano prescritte *fra le solennità delle messe* basta al dir dei Dottori col Giribaldo farle anche in altri tempi o luoghi egualmente abbondanti di popolo, giacchè così pure adempiesi al voluto dal Tridentino: e dal Rituale è prescritto ripetersi le dette proclamazioni se oltre due mesi dopo fatte, differiscasi il matrimonio: come pure al dire dello stesso e del Tridentino fare si debbono avanti la consumazione nel caso che in urgenza si fosse celebrato il matrimonio senza premetterle, e

1. *Session* 24. *canone* 4. 2. *De Synod.* lib. 8. cap. 14. n. 1. e 4.
3. *Sessione* 24. cap. 1.

senza ottenerne la dispensa. Anzi della omissione di dette proclamazioni dai Dottori con s. Alfonso scusata da grave colpa quando se ne omettesse una, o al più secondo i Salmaticesi ed altri, due, il *cap. Cum inhibitio de cland. desp.* dice: *si parochialis Sacerdos tales coniunctiones* (senza le proclamazioni o in altro modo proibite) *prohibere contempserit, aut quilibet etiam Regularis, qui eis praesumpserit interesse, per triennium ab officia suspendantur;* e ciò dal Vescovo eseguitosi non può il reo al dire del Giraldi prima del triennio essere assoluto da altri fuori del Papa, a motivo di averne esso fissato il tempo. E per i così sposati, sebbene come dice il Tridentino *ignoranter*, vi è privazione d'ogni speranza di dispensa su tal matrimonio nel caso che fosse invalido; illegittimità ne' loro figli, che giusta il Tridentino non vi sarebbe quando le avessero premesse, benchè con iscienza d'impedimento da una parte si fosse contratto il matrimonio.

§. II.

DEL SECONDO IMPEDIMENTO IMPEDIENTE.

627. Che cosa indica il secondo di questi impedimenti?

Indica non potersi celebrare il matrimonio nel tempo feriato, ossia dalla mezza notte della prima Domenica dell'avvento sino a quella dell'Epifania inclusive, e dal giorno delle ceneri sino alla Domenica in Albis inclusive. Tal proibizione però, tranne il caso di speciali leggi o consuetudini, vieta non la celebrazione, ma la sola benedizione consistente nelle orazioni della Messa *per gli sposi*, che al dire del Lambertini [1] è proibito il darsi *sub gravi;* e vieta la solenne traduzione della sposa, che secondo alcuni presso il Giribaldo è proibita *sub levi*, secondo altri *sub gravi*, e secondo altri *a proporzione della materia;* onde per gius comune non è proibito il semplicemente sposare, perchè ciò è lecito *omni tempore;* eccetto però dove fosse una qualche legge speciale diocesana, o consuetudine in contrario, mentre non si potrebbe allora celebrare il matrimonio neppure nel modo suddetto. La benedizione poi deve darsi nella Chiesa, e ciò *sub levi* al dir del Liguori; ma siccome il Rituale ed il Tridentino [2] dicono solo che si esortino gli sposi a riceverla, così gravi Dottori presso il Giribaldo e Benedetto XIV.

1. *Notifi.* 80. n. 1. 5. 2. *Sessione* 24. *cap.* 1.

contro altri, da colpa gli esimono se non la ricevono : e dando li sposi un *quid* al Parroco, per sè non porta che debba per essi applicare la Messa, eccetto dove almeno per consuetudine costi l' opposto. La detta benedizione deve darsi a' non mai benedetti; e per consuetudine si può dare a donna non benedetta che con vedovo si congiunga. Ed in tal circostanza secondo il formale Decreto della Congr. de' Riti confermato da Pio VI. in paramenti bianchi senza *Gloria* e senza *Credo* con le orazioni e commemorazioni occorrenti può dirsi la Messa *pro Sponso etc.* che reputasi privata, eccetto ne' doppi di prima e seconda classe, Domeniche, *aliisque festis de praecepto*, giacchè in questi dicesi la Messa corrente con la commemorazione *pro Sponso etc.* la qual commemorazione secondo un altro Decreto ne' doppi di prima e seconda classe non dee dirsi *sub unica conclusione*, e negli altri giorni eccettuati dee dirsi *primo loco post alias de praecepto;* ma se la sposa fosse vedova non può darsele la benedizione sotto pena di sospensione *ferendae sententiae*, nè dirsi la Messa *pro Sponso et Sponsa.*

§. III.

DEL TERZO IMPEDIMENTO IMPEDIENTE.

628. Che cosa indica questo terzo impedimento?

Indica non potersi lecitamente, senza gravi e giuster agioni celebrare il matrimonio con una persona dopo aver fatti e non sciolti i validi sponsali con un' altra.

§. IV.

DEL QUARTO IMPEDIMENTO IMPEDIENTE.

629. Qual' è il quarto dei detti impedimenti?

È primieramente il voto di non accasarsi; di non prender gli ordini sacri; di castità; e d' ingresso in Religione approvata. Laonde accasandosi con alcuno di detti voti senza giusta causa e senza intenzione di osservarli o di chiederne le opportune dispense, o senza saputa della comparte benchè con detta intenzione, sempre si pecca, o per la decezione che si fa alla comparte, o per il voto che si trasgredisce: anzi il voto di non accasarsi, col solo celebrare il matrimonio resta violato. Ma i primi due detti voti trasgrediti coll' accasarsi, permettono in tal matrimonio *petere et reddere* liberamente, perchè coll' accasarsi è resa impossibile la loro osservanza: solo è da avvertire col Giribaldo che quello di

ricever gli ordini, siccome con la morte della comparte o legittimo perpetuo divorzio rendesi osservabile; così in tal caso per quanto è possibile deve osservarsi.

Il terzo di detti voti o sia di castità, permette non il chiedere per esser ciò illecito, senza legittima dispensa o irritazione, che al dire del Giribaldo [1] indirettamente può farsi anche dalla moglie, ma solo rendere, e secondo più Dottori anche nel bimestre, perchè siccome è in questione se il privilegio bimestrale sia per tutti, o solo per chi ha intenzione d'entrare in Religione, e il diritto di chiedere in chi non ha voto è certo; così pare che sempre non solo si possa, ma anche si debba rendere da chi ha voto. Nell'opinione peraltro dal Giribaldo creduta veriore, e da tenersi in pratica, è che tutti i coniugi abbiano tal privilegio bimestrale, nel primo bimestre non permette neppure rendere per la ragione di potere chi ha il voto osservarlo almeno per tal tempo; onde la prima volta peccherebbe tanto col rendere che col chiedere; chiesto però o reso che abbia, più non peccherebbe col *rendere* per il motivo di esser cessato il detto privilegio, ma solo col *chiedere*, a motivo che in questa parte il voto è sempre osservabile.

Il quarto dei detti voti o sia d'ingresso in religione approvata, vieta a chi si è con esso accasato, chiedere e rendere nel primo bimestre, a motivo del privilegio di potersi sempre fare Religioso e così osservare il fatto voto; onde peccherebbe la prima volta che dentro tal bimestre chiedesse o rendesse; ma per la ragione di essere il suo privilegio cessato non così dopo nel rendere; così tengono i Salmaticesi, Felice Potestà, Sanchez e Giribaldo, contro il Cunialiati e Reinfestuel favoriti dall'appoggio del *c. Verum. De convers. coniug.* e dalla ragione di esser sempre in tempo ad osservare il voto. E da tutto ciò apparisce che i detti voti fatti avanti gli sponsali ostano al valore di questi, non però dopo, eccetto quello d'ingresso in Religione, e di castità perpetua perchè gli sciolgono.

630. Chi può dispensare in questi impedimenti impedienti?

Il Vescovo non può al dire del Lambertini dispensare circa il contrarre con persona eretica, nè negli sponsali, nè nel tempo feriato a motivo che dal Tridentino [2] e perciò da

1. *De matrim.* cap. 19. n. 89. 2. *Session.* 24. cap. 10.

legge superiore al Vescovo, discende quest'ultimo, e dai sacri canoni gli altri due impedimenti; e lo stesso, per la ragione di essere riservati al Papa, dicasi dei due riservati voti di castità ed ingresso in Religione. Laonde il Vescovo dispensa solo circa le proclamazioni, ed i voti non riservati; e per ragione di consuetudine e di caso di urgenza anche nel riservato di castità solo *ad petendum* dopo contratto il matrimonio, e secondo molti collo Sporer, che per le addotte ragioni crede ciò probabilissimo, anche dal fatto dopo il matrimonio col mutuo consenso de' coniugi stessi: e siccome il paragrafo 40. dalla Bolla *Etsi a summo* di Leone X. accorda a' Regolari che circa i secolari, che ad essi ricorrono possano *vota per eos pro tempore emissa in omnibus et singulis casibus locorum Ordinariis etiam per Synodales seu Provinciales constitutiones reservatis... dispensare;* così s. Alfonso, Giribaldo e Reinfestuel dicono che circa al detto *petere* con chi sposò col voto di castità possano senz'alcuna licenza dispensare anche i Regolari; meglio però faranno servendosi della commutazione.

CAPO VI.

DEGLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI.

631. Quanti e quali sono i detti impedimenti?

Son quindici, compresi ne' seguenti versi:

Error, conditio, votum, cognatio, crimen,
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas;
Aetas, affinis, si clandestinus, et impos;
Raptave sit mulier, nec parti reddita tutae.

632. Questi impedimenti da che legge provengono?

Quello dell' *errore* e *consanguinità* in primo grado di linea almeno retta, come pure quello del *legame*, e della *impotenza perpetua* e della età, irritano il matrimonio per gius di natura, gli altri solo per gius ecclesiastico.

§. I.

DELL' IMPEDIMENTO DI ERRORE.

633. Che cosa indica questo impedimento?

Indica essere per gius di natura, a motivo di mancare il vero consenso che è la sostanza del contratto, nulli i matrimonii fatti con errore si *antecedente* che *concomitante* 1, in quanto alla sostanza; 2, circa le pure o pura qualità, ma questa solo quando almeno con la mente è ridotta in patto,

o condizione, o direttamente e principalmente contemplata dal contraente, come in chi sposasse Berta purchè o principalmente perchè è Regina, perchè nobile e simili. L' errore poi *antecedente* è quello che si ha prima di agire; ed il *concomitante* mentre si agisce, ma si agirebbe benchè si sapesse.

§. II.

DELL' IMPEDIMENTO DI CONDIZIONE.

634. Che cosa indica questo impedimento?

Indica che, secondo la più tenuta, per gius umano son nulli i matrimonii di persona libera con persona schiava non conosciuta come tale; onde se fosse conosciuta o ambedue fossero schiavi varrebbero al dire del *c.* 5. *Si femina* 29. *quaest.* 2.

§. III.

DELL' IMPEDIMENTO DEL VOTO.

635. Che cosa indica questo impedimento?

Indica esser nulli, come si ha dal Tridentino, i matrimonii celebrati da chi ha fatto in Religione la professione solenne *di sua natura* o *dichiarata tale dalla chiesa* come quella de' Gesuiti permanenti in religione. E celebrandosi, oltre il sospetto d' eresia e l' irregolarità pel Professo che sia *in sacris* per la bigamia similitudinaria, qualora v' intervenga la consumazione, dalla Clementina *Eos qui de consang.* è scomunicato *ipso facto* chi scientemente in tal modo contrae, come pure chi sposasse una monaca.

§. IV.

DELL' IMPEDIMENTO DI COGNAZIONE.

636. Che cos' è, la cognazione?

È una congiunzione di persone; e distinguesi in *carnale*, *spirituale* e *legale*. La *cognazione* carnale è una congiunzione di persone che discendono almeno mediatamente dal medesimo *stipite* prossimo o sia dallo stesso generante, come i figli, i nipòti ec. rapportò a chi gli generò, e ad altri generati da questi, e la spiegazione de' diversi nomi *avus*, *proavus*, *patruelis* ec. si ha dall' *Istit. de gradib. consang.* Per *stipite* poi s' intende quella persona, o persone da cui almeno mediatamente sono generate e discendono altre persone, come i genitori rapporto a' figli e generati da questi. Per *grado* la distanza delle persone, o generazioni dallo stipite, come v. g. rapporto a' genitori i loro figli, i figli di questi, i bisni-

poti ec. Per *linea* la serie o collezione delle persone generate dallo stipite, come le generazioni dei discendenti dallo stipite; e distinguesi in *retta*, e *trasversa* o *collaterale*. La prima è quando le persone sono generate immediatamente l'una dall' altra come rapporto a' genitori i figli, i figli di questi, i bisnipoti ec. e questa perchè s' incomincia da' generanti in ordine a' generati, dicesi retta *discendente*, e *ascendente* se viceversa. La seconda è quando una persona non discende dall' altra, ma solo dallo stesso stipite, come due fratelli, due nipoti ec. E se questi sono tutti distanti dallo stipite in ugual grado come due fratelli ed i respettivi figli di questi, la linea *trasversa* si dice *uguale* e *disuguale* se una persona più dell' altra è distante dallo stipite, come uno zio e nipote, giacchè il primo è distante dallo stipite ossia dal generante primo grado, ed il secondo, secondo grado. Ma il tutto meglio apparirà dal seguente esempio:

Francesco e Berta stipite ossia generanti, generano

Caterina, che genera	Paolo, che genera
Lucio; questi genera	Fiora; questa genera
Stella; questa genera	Luigi; questi genera
Pietro.	Luisa.

Ora i generanti Francesco e Berta sono lo *stipite* rapporto a tutti i detti generati da loro, e generandi da questi. Le dette generazioni formano *i gradi;* onde Caterina e Paolo rapporto ai generati sono in primo *grado* o distanza dai generanti medesimi, a motivo che lo stipite o generanti mai si computano: Lucio e Fiora in secondo, e così in seguito procedendo sempre secondo il gius canonico, giacchè il civile dal primo grado in là raddoppia i gradi, ponendo i fratelli e le sorelle in secondo grado, i cugini di ambe le parti in quarto, e così in seguito. La serie poi, o la collezione delle suddette generate persone forma *la linea*. E questa se si comincia dai generati v. g. da Pietro o Luisa, Lucio o Fiora ec. per andare direttamente allo stipite o generanti ossia a Francesco e Berta o altri da cui essi son generati, dicesi linea *retta ascendente*, e *discendente* se viceversa. Se poi si osserva tra generati e generati, come tra Caterina e Paolo; tra Fiora e Lucio ec. dicesi *laterale*. E questa chiamasi *uguale* se tali generati, egualmente o in ugual grado siano distanti da' generanti, come Caterina e Paolo che sono egualmente e in pri-

mo grado distanti dallo stipite, e perciò tra loro congiunti in primo grado di linea laterale uguale; Lucio e Fiora in secondo e simili: e *disuguale* sarebbe se uno più o meno dell'altro dallo stipite o generanti fosse distante, come Caterina che è in primo e Luisa che è in quarto; onde sarebbero tra loro congiunti di primo in quarto grado di linea laterale disuguale. Ora questa sin quì spiegata cognazione irrita il matrimonio fino al quarto grado tra' consanguinei, benchè nati anche *extra matrimonium*, *ex coitu fornicario etc.* E contraendolo scientemente, vi è la non riservata scomunica; ed al contrario niuno impedimento vi sarebbe se fossero di quarto in quinto grado ec. benchè in linea retta; così la più tenuta dal Liguori [1] co' Santi Agostino e Tommaso contro altri che dicono, che se al mondo fosse Adamo con niuna sua discendènte potrebbe sposarsi.

637. Che cos'è la cognazione spirituale?

È una congiunzione di persone, che nasce dal conferire i sacramenti del Battesimo e della Cresima, e dall'esservi compadri e commadri, e secondo il Tridentino [2] irrita i matrimonii nel modo seguente; cioè tra il battezzante o cresimante, col cresimato o battezzato e di lui genitori; e fra i padrini e madrine nel Battesimo solenne o Cresima col tenutovi, e i di lui genitori. Ma siccome la cognazione che passa fra il battezzante o cresimante col battezzato o cresimato detta *paternità*, come pure, secondo molti contro altri, quella del Battesimo in confronto della Cresima è più stringente; così al dire de' Dottori col de Iustis contro il Bambacari presso Roncaglia che circa l'ultima ciò nega, esprimere si dee nel chiederne la dispensa: ma perchè proveniente dalla chiesa, mai lega questa cognazione gl'infedeli, nè al dire dei Dottori con s. Alfonso i padrini non cresimati, nella Cresima.

638. Che cos'è la cognazione legale?

È una propinquità o congiunzione di persone che nasce dall'adozione, ch'è un legittimo ricevere in figlio o nipote una persona estranea: e dicesi *perfetta* ed anche *adrogatio* se facciasi per autorità del Principe, ed *imperfetta* detta anche *adoptio simplex*, *et in specie*, se solo per autorità di qua-

1. Lib. 6. n. 470.
2. *Sessione* 24. cap. 2.

lunque giudice o competente Magistrato; e circa questa vi è forte questione presso il Ferraris [1] se osti al matrimonio: al contrario la perfetta l'irrita e lo vieta nel modo seguente cioè: 1, tra la persona adottata coll'adottante e di lui moglie per sempre, e co' di lui legittimi figli e figlie finchè esistono sotto la potestà paterna. 2, tra l'adottante col soggetto adottato e di lui moglie per sempre, e co' di lui legittimi discendenti al dire di Reinfestuel fino al *terzo* grado; o sino al *primo* giusta la migliore opinione al dire del Giribaldo; o sino *al quarto* inclusive al dire del Giraldi; ed il motivo di sì diverse opinioni è perchè circa questo impedimento poco diconci i canoni, che ne parlano. E qui notisi che la legale cognazione che passa tra l'adottante coll'adottato e di lui discendenti dicesi *paternità;* quella tra l'adottato e figli dell'adottante *fraternità;* e quella dell'adottato colla moglie dell'adottante e di questi con la moglie dell'adottato *affinità.*

§. V.

DELL' IMPEDIMENTO DETTO CRIMEN.

639. Che cosa indica e da quanti capi nasce questo impedimento?

Indica esser nulli i matrimonii ne' seguenti quattro casi cioè: 1, fra persone tra cui *consistente eodem matrimonio* benchè solo *rato*, sia intervenuto vero formale adulterio, con formale, almeno per ratificazione, promessa vera benchè non mutua, ma solo accettata di accasarsi insieme, non ritrattata prima dell'adulterio; o adulterio, per cui non si dà ritrattazione, con detta promessa: ma se due coniugati adulteranti insieme ignorassero respettivamente l'uno il vincolo dell'altro, tale adulterio non si avrebbe al dir di gravi Dottori col Giribaldo [2] per formale in modo da risultarne l'impedimento. Si è detto *consistente eodem matrimonio*, ossia sempre durante lo stesso matrimonio in cui erano quando si promisero e adulterarono; giacchè non basterebbe che una di queste due cose si facesse mentre uno od ambi i promittenti o adulteranti erano congiunti in matrimonio con una persona, e l'altra di tali cose mentre eran congiunti con altra. 2, fra persone che di comune cospirazione o sia consenso, in esse congiunto col fine in qualunque modo suffi-

1. V. *Impedim. a.* 1. n. 77.
2. *De matrim.* cap. 14. n. 13.

cientemente esternato di accasarsi insieme, abbiano ucciso la propria moglie o marito. 3, fra persone tra cui intervenendovi il vero adulterio, benchè senza cospirazione, tutte o una di esse con fine *in qualunque modo* esternato, al dire della più tenuta co' Salmaticesi e s. Alfonso, almeno *per praecedentia indicia* di accasarsi insieme, abbiano o abbia ucciso la propria o altrui comparte; onde non basterebbe al dire del Giribaldo che tal fine fosse di sposare una persona indeterminata, e molto meno se non fosse esternato, a motivo che *Ecclesia non iudicat de internis*. Per la ragione peraltro che adulterio con uccisione e non viceversa porta impedimento; non è necessario al dire della più tenuta dallo Sporer contro Poncio ed altri, che tal fine dall' uccisore sia manifestato all' adultera, come lo è nell' uccisione con cospirazione mutua, ma basta solo che sia esternato. 4, fra persone che sapendo esser viva la respettiva moglie o marito, hanno insieme contratto o per meglio dire attentato, benchè, al dire d' una opinione probabile presso il Giribaldo, senza presenza di Parroco e testimonii, il matrimonio preceduto o seguito da vero formale adulterio fra loro.

640. I quattro fin qui detti capi si possono ridurre a due soli?

Si, cioè alla semplice uccisione con cospirazione mutua; ed al semplice adulterio con uccisione senza cospirazione, o con promessa o con attentazione di matrimonio. E qui notisi che ottenuta una volta dispensa sur' uno de' predetti quattro capi, volendosene dopo ottenere altra precisamente simile, dee indicarsi la prima, e sempre al dir del Roncaglia deve esprimersi se vi è intervenuto omicidio, e se il matrimonio è o no contratto.

§. VI.

DELL' IMPEDIMENTO DELLA DISPARITÀ DI CULTO.

641. Che cosa indica questo impedimento?

Indica che per gius ecclesiastico non scritto sono nulli i matrimonii di fedele con infedele, ed illeciti come si ha dalle leggi presso il Lambertini quei del cattolico con l' eretico.

§. VII.

DELL' IMPEDIMENTO DETTO VIS.

642. Che cosa indica questo impedimento?

Indica che per gius, almeno canonico e secondo non pochi

Teologi ancora per gius naturale, sono nulli i matrimonii contratti con timore fornito de' seguenti requisiti: cioè 1, grave almeno respettivamente; 2, incusso *ad hoc*, o sia affine di far celebrare il matrimonio; 3, da causa estrinseca libera; 4, ingiustamente: e chi così lo celebra per grave timore o per altra urgentissima causa, siccome non simula il Sacramento ma solo invalidamente annuisce ad un civile contratto per liberarsi da una vessazione ingiusta; così al dir dei Dottori col Roncaglia non pecca, e chi l'incute secondo molti col Giribaldo non lederebbe la religione per non sussistere il Sacramento, ma la giustizia per la lesione che fa alla parte; ed il Tridentino [1] soggetta a scomunica non riservata tutti i signori temporali, e Magistrati, che direttamente o indirettamente costringono i loro sudditi, o qualsivogliano altri, così che non contraggano liberamente i matrimonii. Ma se la parte gravata conscia di detta nullità liberamente *copulae carnali consentit* anche una sola volta, il matrimonio si reputa convalidato; ed alla copula si equiparano i baci gli amplessi, ed altre cose simili liberamente fatte e così pure per la libera coabitazione.

§. VIII.

DELL' IMPEDIMENTO DELL' ORDINE.

643. Che cosa indica quest' impedimento?

Indica che sono nulli i matrimonii celebrati dopo ricevuto l'ordine sacro per ragione del voto, o almeno dell' addossatosi vincolo di castità; onde se si ordinasse un infante, non osterebbe al dire de' Dottori col Giribaldo [2] al valido matrimonio. Per chi poi lo celebrasse con questo impedimento scientemente vi è la non riservata scomunica, ed anche la irregolarità per la bigamia similitudinaria qualora si consumi. E qui notisi che se il marito a matrimonio consumato col consenso della moglie prende lo stato religioso, essa deve professare in qualche religione, o se vecchia almeno far voto di castità. Al che non sarebbe tenuta, giusta le leggi presso il Giribaldo, se il marito si ordinasse dopo il legittimo perpetuo divorzio con essa fatto per causa di adulterio ec. Morto poi il marito dopo ricevuto l'ordine sacro, *ob reverentiam ordinis sacri* invalidamente secondo alcuni, o almeno illeci-

1. *Sessione* 24. cap. 9.
2. *De matrim.* cap. 11. n. 34.

tamente secondo altri con s. Alfonso passerebbe alle seconde nozze per esserle vietate dal *cap.* 10. *Quia sunt dist.* 28.

§. IX.

DELL' IMPEDIMENTO DETTO LIGAMEN.

644. Che cosa indica questo impedimento?

Indica che per gius almeno divino, sono nulli i matrimonii di chi attualmente è congiunto con una persona, se non è certo almeno moralmente della morte di essa [1].

§. X.

DELL' IMPEDIMENTO DI PUBBLICA ONESTÀ.

645. Che cosa è questa onestà?

Quì, come rilevasi dal Roncaglia, indica una congiunzione di animi, ed è insieme impedimento dirimente che nasce dai validi sponsali (a cui equiparansi anche i matrimonii clandestini degli impuberi) fino al primo grado; ed al rato matrimonio benchè nullo fino al quarto, eccetto se il matrimonio fosse nullo *per mancanza di consenso* sebbene solo legale, come al dire del Sanchez il dato per grave timore e simili; o fatto *in gravame dei primi sponsali*, cioè sposata un' altra senza annuenza di quella con cui si fecero prima i validi sponsali, giacchè nel primo caso non nascerebbe in verun conto, e nel secondo non si stenderebbe sopra la gravata; e chiedendosi dispensa sull' onestà, dee dirsi se nasce dagli sponsali o dal matrimonio, per esser circa a questo dice il De Iustis men facile la dispensa. Sicchè l' onestà fino al primo grado nasce solo da tutti gli sponsali validi, come pure da' matrimonii clandestini degli impuberi, giacchè questi si risolvono in sponsali, eccetto il caso o di supplire la malizia all' età in cui si equiparano a' matrimonii de' puberi, e perciò la darebbero sino al quarto grado, o di aver essi inteso di volerli validi solo come matrimonii e non come sponsali; giacchè in tal caso non si avrebbe la detta onestà; e fino al quarto grado nasce da tutti gli altri matrimonii eccetto se fossero nulli per mancanza di consenso od in gravame de' primi sponsali; mentre nel primo caso non nasce, e nel secondo non si estende alla persona aggravata: e sempre si osservi se il matrimonio è anche consumato, a motivo che da esso nascerebbe di più l' affinità come più sotto diremo.

1. V. il Giribaldo *de matrim.* cap. 16. n. 12.

§ XI.

DELL' IMPEDIMENTO DELL' ETÀ.

646. Che cosa indica questo impedimento?

Indica esser nulli i matrimonii fra gl' impuberi incapaci alla copula, ed illeciti que' fra gli abili alla medesima fatti senza licenza ossia dichiarazione almeno vescovile; e la ragione è perchè la pubertà in ordine al matrimonio si desume non dall' età, ma dalla potestà a generare.

§. XII.

DELL' IMPEDIMENTO DI AFFINITÀ.

647. Che cos' è l' affinità?

L' affinità è una congiunzione di persone nascente dalla benchè violenta ec. copula illecita fino *al secondo grado*, ed insieme è un impedimento, che come si ha dal Tridentino vieta contrarre il matrimonio coi consanguinei della persona con cui si ebbe copula fino al secondo grado, se questa fu illecita, e fino al quarto se fu lecita o matrimoniale; ed il *c. Deus de divortiis* a' convertiti infedeli proibisce congiungersi co' loro affini in primo grado per copula lecita avuta nell' infedeltà. Celebrando poi scientemente il matrimonio con questo impedimento vi è la scomunica non riservata, e nel chiedersene la dispensa deve esprimersi se l' affinità è *matrimoniale* o no, e se in linea *retta* o *trasversale*. La regola poi per conoscere i gradi dell' affinità è questa, cioè in quel grado 1, 2, 3, o 4, in cui le persone sono consanguinee della donna con cui si ebbe copula, nello stesso divengono affini del solo uomo che la fece, e nello stesso i consanguinei dell' uomo divengono colla sola donna, giacchè l' assioma *affinitas non parit affinitatem* vuol dire appunto che i divenuti affini dell' uomo e della donna non lo sono anche dei respettivi consanguinei di questi: *consanguinei viri*, dice il Concina, *non fiunt per carnalem copulam affinis consanguineis feminae*, *nec e contrario; quia affinitas non parit affinitatem. Solus ergo ille qui copulam carnalem habuit fit affinis cum consanguineis feminae*, *et femina cum consanguineis viri*.

§. XIII.

DELL' IMPEDIMENTO DI CLANDESTINITÀ.

648. Che cos' è quest' impedimento?

Quì non significa il matrimonio celebrato senza le debite

proclamazioni ec. detto anch' esso *clandestino*; ma indica nulli i matrimonii celebrati ne' luoghi ov' è stato pubblicato il Tridentino [1], senza la presenza del Parroco e due testimonii; ed al contrario è valido dove il Tridentino non è pubblicato, eccetto se senza fissarvi benchè in fraude domicilio o quasi domicilio, si andasse ivi a sposare *in fraudem legis*: ed in forza di una Dichiarazione validi son pure al dire del Lambertini i celebrati co' soli testimonii dove manca il Parroco come fra gli eretici ec. Per Parroco poi s' intende tanto quello, benchè come notano i Dottori col Giribaldo sia solo Cherico, del domicilio, che del quasi domicilio; onde subito che alcuno degli sposi incomincia ad avere in un luogo domicilio o quasi domicilio, ossia incomincia ad abitarvi con animo di rimanervi sempre, o per la metà dell' anno, il Parroco al dire de' Dottori col Giribaldo e Roncaglia [2] può assistere al loro matrimonio, benchè chi lo contrae, attualmente abiti, come nota la comunissima con s. Alfonso, nel luogo dov 'ha l' altro domicilio ed in qualunque luogo, astenendosi però, dissentendo il Parroco di tal luogo, dal dare la benedizione per essergli illecito nell' altrui giurisdizione. E per esser l' assistenza al matrimonio atto non di giurisdizione ma di pura testificazione, o di spettare al Parroco non come Parroco ma come testimonio deputato dal Tridentino, basta al dire della probabiliore col Roncaglia e s. Alfonso anche il Parroco scomunicato vitando o un deputato da esso; e per assistervi altro Sacerdote basta averne dal Superiore o dal Parroco *facultatem ad omnia munera Parochialia*, o come con la comune si esprime il Giraldi *ad generalem Sacramentorum administrationem*. Assistendovi poi senza deputazione qualunque altro Sacerdote, o dandone la benedizione senza deputazione del Parroco *ipso iure suspensus maneat* dice il Tridentino finchè dall' ordinario del Parroco che vi dovea assistere non siane assoluto.

Circa i carcerati non in *custodia*, ma in *pena*, il Parroco pel matrimonio è quello del luogo delle carceri, e non avendo perduto il loro domicilio, anche quello del domicilio. Dei vaghi è quello dov' essi trovansi; e tranne il caso di speciali divieti Diocesani che per non potere stabilire impedimenti

1. *Sessione* 24. cap. 1.
2. Pract. 21. *quaest.* 4. cap. 7. q. 2.

possono al più render l' agito in contrario solo illecito, quello del domicilio o quasi domicilio assister deve dice il Giraldi a' matrimonii de' Giudici, studenti, servi, esposti, educande ec; e non il Cappellano, ma il Parroco del luogo assister deve, secondo due Dichiarazioni presso il Pittoni [1], al matrimonio de' Soldati così in stazione che in marcia, ossia vaghi. E qui notisi col Lambertini [2] darsi dei matrimonii segreti detti *di coscienza*, cioè per bene urgenti cause celebrati in faccia al solo Parroco e due testimonii senza sapersi da altri, custodendosi il documento della celebrazione sigillato nella Cancelleria dell' ordinario. Ma perchè l' ordinario possa accordarli la citata Bolla *Satis vobis* di Benedetto XIV. esige che oltre l' urgente causa, tranne il caso di grave necessità, deputi ad assistervi il respettivo Parroco, con comando di non farlo che dopo avere avvisati gli sposi di battezzare la prole che nascerà e di provvedere ad essa sì nello spirituale che nel temporale, e di notiziare essi dentro *trenta* giorni dalla nascita l' ordinario nel caso che non la facciano battezzare sotto il loro nome, e ciò sotto pena di manifestarsi dall' ordinario l' occulto loro matrimonio.

§. XIV.

DELL' IMPEDIMENTO DELL' IMPOTENZA.

649. Quid est hic impotentia?

Est inabilitas ad perfectam copulam, distinguiturque *in naturalem* ac *intrinsecam*, et in *accidentalem* et *extrinsecam;* in *perpetuam* et *temporalem;* in *absolutam* et *relativam*. Prima est ea quae oritur ab ipsa natura v. g. arta, nimis frigida, vel calida etc. secunda non a natura, sed hominum opera, ut maleficio, castratione etc. Perpetua est ea, quae sine miraculo, vel peccato, vel gravi morbo etc. nequit removeri; temporalis quae per media naturalia quamvis cum gravi incommodo, vel per exorcismos quit removeri. Absoluta est ea qua quis laborans, relate ad omnes personas est inhabilis: relativa secus.

His positis, certa perpetua impotentia saltem relativa matrimonium antecedens iure naturae illud irritat; et in dubio an antecesserit, vel sit subsecuta non conveniunt Doctores an iudicandum pro parte affirmante vel negante; ast tam in

1. *De matrim.* tom. 3.
2. De Synod. lib. 13. cap. 23. n. 13. e nella Bolla *Satis vobis*

hoc dubio quam in illo an sit perpetua, a momento saltem intentatae copulae, integrum triennale experimentum conceditur a *c. Laudabilem de frigidis* et iuxta Sanchez ad sexennium concessit Caietanus advento dubio impotentiae post validum matrimonium; et ob ius certum libertatis, in dubio de impotentia, contrahi posse matrimonium tradunt Doctores cum Roncaglia [1]. Superventa autem certa impotentia post validum matrimonium, praescindendo a copula, coniuges insimul debent regulariter cohabitare, eisque licent aliis coniugibus concessa ac licita, etiam ut asserunt aliqui penes Roncaglia [2] cum exosae mollitiei periculo, saltem si dicta inter se peragendi iusta adsit causa.

§. XV.

DELL' IMPEDIMENTO DEL RATTO.

650. Che cosa è il ratto, in quanto è impedimento matrimoniale?

È un violento trasporto d'una donna di luogo a luogo affine di sposarla. E, come si ha dal Tridentino, indica esser nulli i matrimonii fatti dal rigoroso rattore con donna ingiustamente rapita o fatta rapire affine di sposarla, eccetto se fosse posta in libertà; ma bisogna che sia rigoroso ratto cioè, un violento ed ingiusto rapimento di donna e trasporto della medesima da luogo a luogo affine, non già di solamente peccarvi come dicevano alcuni, ma di sposarla; e se per timore grave ec. così la sposasse, vi sarebbe insieme anche l'impedimento detto *vis*. Inoltre tanto il rattore che i cooperatori incorrono giusta il Tridentino *ipso facto* nella scomunica non riservata; vi è pure l'incapacità a qualunque dignità, la decadenza del loro stato se sono Chierici, ed il rattore benchè sposata, deve dotar la donna rapita *decentemente ad arbitrio del Giudice;* ma siccome le ultime pene sono positive, così per obbligare esigono la sentenza del giudice.

651. Che ostacoli portano i sin qui detti impedimenti dirimenti?

Quando esiste alcuno dei detti impedimenti nè validamente nè lecitamente può contrarsi il matrimonio; e facendosi scientemente il Tridentino priva di speranza di ottenerne dispensa; e se tale impedimento fosse quello del voto, di cognazione carnale, dell'ordine, di affinità o del ratto vi è la scomunica

1. *Tract.* 21. quaest. 5. cap. 1. q. 7. 2. *De impot. reg.* 1.

non riservata. Se poi l' impedimento fosse solo dubbio, nè la presunzione stasse per l' impedimento, fatte le morali diligenze Roncaglia tanto ne' dubbi *di gius* che *di fatto* senza distinguere come fanno alcuni tra impedimento di gius naturale ec. dice: *puto posse contrahi matrimonium absque dispensatione;* e nei dubbi di gius dà ciò per comune anche s. Alfonso benchè non manchino opinioni contrarie.

CAPO VII.

DELLE DISPENSE DAGLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI.

652. Chi può dispensare dai sopradetti impedimenti?

Il Papa può dispensare in tutti gl' impedimenti posti dal gius *umano*, e qualche volta interpetrare anche in quei di Divino; ed i Vescovi in quei di gius umano solo in casi particolari e di grande urgenza specialmente a matrimonio contratto a buona fede *in faciem Ecclesiae* come insegnano Roncaglia, Liguori e Lambertini.

653. Quali sono le cause per ottenersi queste dispense?

Le più comuni per cui il Papa suol dare le dispense sono, come può vedersi presso il Roncaglia, le seguenti, cioè 1; l' infamia, o l' essere i dispensandi poveri, come i non aventi tra sposo e sposa più di *trecento* scudi liberi, ed essere inoltre intervenuta tra essi la copula, o sospetto di essa per cui probabilmente possa temersi che non vi siano altri da sposare tal donna nel tempo in cui eseguiscesi la dispensa: così il Bernardini. Ad ottener la dispensa per questa causa, posto l' albero della parentela vi si unisce il seguente o simile attestato: *A dì ec. Da me infrascritto Parroco del paese N. attestasi qualmente M. ed N. fra di loro parenti han tenuta tal pratica e conversazione tra loro, e di notte e di giorno da soli a soli sì in casa che alla campagna cosicchè han dato motivo e sospetto al popolo che tra di loro siano seguite confidenze carnali, benchè possa anche non esser vero, attesa la quale mormorazione e sospetto se non seguisse tra loro il matrimonio, la detta sposa N. resterebbe innupta ed infamata, e ne potrebbero verisimilmente succedere gravi scandali, ed inimicizie tra' parenti: onde è necessario che segua tra loro il matrimonio per riparare all' onore di detta N. e rimuovere l' occasione e la pratica, ed ovviare agli scandali. Parimente attestasi che i detti N. N. sono poveri e miserabili non avendo lo sposo* (qui si pone il quantitativo compresovi anche il va-

lore delle ragioni livellarie se ve ne sono) *e la sposa che*: *In fede di che Io N. Parroco*. La 2 causa è l'esser giunta la donna all'età di anni 24 *incominciati* se nella dispensa da ottenersi vi entra il quarto grado come v. g. di primo, secondo, o terzo in quarto, e *compiti* se non vi entra. E per questa causa il Parroco oltre il detto albero ne dia l'attestato dell'età estratto dal libro de' battesimi. 3, l'angustia del luogo, ossia il non avere il luogo non del *domicilio*, ma di *origine* dei dispensandi (che non sia *rigorosa* città nè sobborgo) più di trecento famiglie non compresi i pigionanti e trasmutanti, nè esservi altri circa al *fisico* e *morale* uguali alla donna non parenti, che cerchino contrarre con essa il matrimonio. E per questa causa pure, oltre il detto albero, facciasi il seguente o simile attestato. *A dì ec.*

Attestasi da me infrascritto qualmente attesa la ristrettezza del luogo o del paese N. che non contiene più che fuochi n. non può N. di presente in tal paese trovare, nè ha trovato in esso altro partito di persona non consanguinea o affine di ugual condizione, se non maritandosi con N. In fede di che ec.

Se poi il marito fosse di altro paese attestasi la ristrettezza di ambedue, e di non avere la donna trovato in detti luoghi persona non consanguinea o affine di ugual condizione. La 4 causa è la incompetenza della dote, ossia il supplire lo sposo od altri alla mancanza di competente dote in cui trovasi la donna per maritarsi con suo pari nel proprio paese. E qui pure oltre il detto albero, basta l'attestato del Parroco che ciò assicuri: e circa il sin quì detto, molti lumi dà il Bernardini lo Scavini ed il Fabbri [1].

CAPO VIII.

DEL MODO DI CHIEDER LE MATRIMONIALI DISPENSE.

654. Qual sarà questo modo?

Due sono in Roma i tribunali che su ciò dispensano, cioè la Dateria e la Penitenzieria. La *Dateria* è fornita di amplissime facoltà come apparisce dalla Bolla *Gravissimum* di Benedetto XIV. La *Penitenzieria* poi come costa dalle Bolle *Romanus Pontifex* d'Innocenzio XII, e *Pastor bonus* di Benedetto XIV. oltre gli occulti impedimenti impedienti, dispensa anche negli occulti dirimenti di *affinità per copula illecita*, e in quello del *crimen* sì a matrimonio *contratto* che

1. Lib. 2. *de spons. et matrim.* pag. 179.

da *contrarsi*. Inoltre la detta Penitenzieria a matrimonio contratto dispensa 1, sul secondo grado sì di consanguinità che di affinità per copula lecita, purchè tale impedimento sia rimasto occulto almeno per dieci anni; che sia celebrato il matrimonio *in faciem Ecclesiae*, cioè premesse le proclamazioni ec; e che abbiano i coniugi convissuto e siano stati reputati tali. 2, sul terzo e quarto grado occulti: ed eccetto la falsa espressione della copula ossia di averla esposta per ottenere la dispensa e non esser successa, convalida i matrimonii in questi gradi benchè pubblici, fatti invalidamente per causa di occulta *subrezione* od *obrezione* circa l'ottenutane dispensa. Siccome poi per ottenere dispensa per isposare congiunti deesi al dire delle citate Bolle esporre nella supplica l'incesto qualora sia stato *perfetto*, cioè con vera copula, e cognizione della malizia dell'incesto, e se fatto con fine di ottenere più facilmente la dispensa; così solo alla detta Penitenzieria si espongono (con l'indicazione che per l'impedimento si va alla Dateria) le dette cose *occulte*; giacchè se fossero *non occulte*, insieme con l'impedimento della consanguinità o lecita affinità, come pure della illecita nel caso però che non sia occulta, si dovrebbero esporre alla Dateria; ed essendo occulte od occulto il solo fine, questo ossia il solo occulto sì avanti che a matrimonio contratto esprimesi solo alla Penitenzieria, ed alla Dateria il solo impedimento e ciò che non è occulto.

655. Che cosa intendesi per occulto?

Per occulto quì s'intende ciò che ne' paesi non è noto, o come dice Reinfestuel e Giribaldo quel che non si sa da più di *cinque* o *sei* persone non facili a propalare, e non da più di *sette* o *otto* nelle città; e differisce dall'*omnino occultum* che al dire del Lambertini [1] non sarebbe tale quando almeno a due fosse noto. Avvertasi però che alla detta *occultezza* secondo la più comune con s. Alfonso non osta la pubblicità solo *materiale* ma non *formale*, cioè il solo sapersi la causa da cui nasce l'impedimento v. g. l'affinità, la cognazione, il crimen ec. ignorandosi poi l'impedimento ossia che dalle dette cose nasca l'impedimento, e solo osterebbe al dire del Bernardini [2] se prima del compito eseguimento del concesso dalla Penitenzieria così si facesse pubblico.

1. *Notific.* 87. n. 44. 2. Tom 4 pratic. 32. n. 10.

Inoltre la detta intelligenza del termine *occulto* non ha luogo nelle altre dispense o facoltà, giacchè in esse secondo la comune con s. Alfonso e lo stesso Concina dicesi occulto ciò che non si sa da tutti, o almeno ciò che non è noto alla maggior parte del castello, del vicinato, o del collegio, o non è dedotto al foro contenzioso, o dedottovi se ne sia, benchè con mezzi illeciti ec, ottenuta come dice il Lambertini *la sentenza assolutoria*.

Volendosi adunque ottenere qualche dispensa su dirimenti impedimenti si esponga la qualità e quantità di essi, i gradi, linea retta o trasversa della cognazione ec. e trattandosi d'impedimenti provenienti da delitto s'indichi al dire di s. Alfonso se sopra lo stesso specifico delitto siasene altra volta ottenuta simil dispensa, a motivo di rendersi per questo più difficile la nuova dispensa. Si esponga pure non il numero degli atti, ma la copula qualora sia stata materialmente e formalmente incestuosa, come pure il fine di essa cioè: se fatta per ottenere più facilmente la dispensa; giacchè queste espressioni sono così necessarie che sebbene la detta copula seguisse solo e la prima volta avanti di eseguirsi la dispensa dall'ordinario, pure giusta il § 33 della detta Bolla *Romanus* d'Innocenzio XII. e secondo il Lambertini se seguisse, si dovrebbe esprimere. Anzi se la detta copula già espressa nella petizione della dispensa, prima della di lei esecuzione presso l'ordinario si rinnovasse, nelle dispense concesse *in forma pauperum* si dovrebbe riesprimere come costa dalla dichiarazione di Paolo V. presso Corrado, e dallo stile della Curia presso Sanchez benchè egli creda probabile l'opposto, e veriore che mai si spieghi quando l'incesto è solo *spirituale*. E qui notisi che chi congiunto in diversi gradi fuori di *primo* in *secondo*, esprime il solo remoziore v. g. di essere in *quarto*, ed è di *terzo* in *quarto*; o di essere in terzo ed è di *secondo* in *terzo* la dispensa giusta la dichiarazione *Sanctissimus* di s. Pio V. e la Bolla *Etsi matrimonialis* di Benedetto XIV. vale; e le lettere *dichiaratorie* che ciò non osti, si esigon solo per il lecito, o sia come dice il Giribaldo per evitare lo scandalo del volgo che crede maggiore parentela per essere alcuno congiunto v. g. di terzo in quarto grado che solo in quarto. Così pure chi dopo la illecita copula con una persona chiedesse alla Penitenzieria dispensa per ispo-

sare una di lei consanguinea in primo o secondo grado, può farlo al dir del Liguori con la comunissima sebbene vi ripeccasse non solo prima che fosse eseguita tal dispensa, ma secondo una dichiarazione della Penitenzieria anche dopo.

CAPO IX.

DEL MODO DI CONVALIDARE I MATRIMONII NULLI.

656. Qual sarà il detto modo?

Se i matrimonii son nulli per mancanza di *consenso*, per convalidarli, eccetto il caso di averlo ritrattato chi lo dette, basta, al dir della comune e veriore con s. Alfonso contro altri, che lo ponga la parte che non lo dette, a motivo che coll' unirsi questo a quello della comparte si perfeziona il contratto; e quando la nullità è occulta mai si esige nuova presenza del Parroco, nè dei testimonii a motivo che esternamente già costava del loro matrimonio. Se poi sono nulli per impedimento *dirimente* tranne il caso che il Papa li convalidi in *radice*, dichiari cioè valido il matrimonio come se non vi fosse stato impedimento, esigesi che si faccia *certiorata* parte. Per tale cerziorazione poi chi dice che basti che il consapevole dell' impedimento faccia la copula *affectu maritali*, o dica: *se fosse nullo il nostro matrimonio mi riprenderesti?* oppure *se tu non fossi meco sposato ti risposeresti?* e simili. Ma siccome con ciò non si dà alcuna cerziorazione della nullità, così niuno di tali modi piace al Lambertini [1], ed al più li ammette Roncaglia, Tournely, Giribaldo e Liguori [2] in casi di necessità. Perciò è più sicuro al dire del Lambertini il dire: *ho scrupolo sul valore del nostro matrimonio, diamone dunque nuovo consenso: quando sposai non detti vero consenso; adesso lo dò, lo fai anche tu?* e simili.

Così pure nell' accordarsi dispense suol esservi la clausola *remota occasione;* ma ciò intendesi della *prossima*, onde tolta prima della esecuzione o resa remota, tal clausola al dir di Roncaglia rimane avverata. Parimente tal volta accordasi convalidare matrimonii o eseguire dispense ec. colla clausola *audita sacramentali confessione;* ed il Giraldi e il Bernardini [3] credono invalida l' esecuzione se la confessione è sacrilega: ma la probabiliore col De Iustis e veriore col Diana data l' assoluzione, la crede valida, a motivo che la

1. Notific. 87. n. 68. 2. Nell' *Istruzione* cap. 18. n. 82.
3. Tom. 4. pratic. 32. n. 3.

dispensa *non est res pertinens ad confessionem ; et confessio sacramentalis est vere audita*. E circa la clausola solita apporsi dalla Penitenzieria *praestantibus sub poena excom. latae sententiae laceratis etc.* basta secondo il Giribaldo non ritenere il rescritto per farne uso massimamente *si fiat aliqua scissura, et fractio praesertim sigilli.*

TRATTATO QUARTO

DELLA RISERVA.

CAPO I.

DELLA RISERVA.

657. Che cos'è, e da chi può imporsi la riserva?

È una limitazione di giurisdizione, oppure è una proibizione di assolvere da certi peccati fatta dal Superiore all'inferiore. La riserva può imporla il Papa in tutto il mondo, i Vescovi nelle loro Diocesi, ed i Generali e Provinciali regolari rapporto a' loro sudditi; ma questi solo ne' capitoli generali o provinciali, giacchè fuori sotto pena di nullità non possono riservarsi altri casi *nec peccatorum absolutiones* nè censure, al dir della comuniore col Liguori [1], fuori degli undici casi espressi nel Decreto di Clemente VIII. e le censure *ab homine* a motivo che queste sono riservate di lor natura: e negando i Superiori regolari ai confessori deputati per i frati la chiesta facoltà di assolvere alcuno di essi incorso in qualche caso loro riservato possono i detti confessori in forza del citato Decreto assolverlo *pro illa vice*, cioè come spiega il Giribaldo [2], Viva ed altri presso s. Alfonso semprechè succederà tal richiesta e negazione.

658. La riserva non delle censure, ma dei semplici casi, si estende anche a' non sudditi?

Si, perchè essendo una limitazione di giurisdizione nei confessori, non possono dietro questa assolvere alcuno che con tali peccati da loro si confessi. E Clemente X. dice che in quei luoghi ove il peccato non è riservato, il confessore può assolvere i penitenti che vengono da aliena diocesi dov'è riservato *nisi eosdem poenitentes noverit in fraudem reservationis, ad alienam dioecesim pro absolutione obtinenda migrasse* [3], cioè a principal fine di ottenere l'assoluzione e di evitare il giudizio del proprio Superiore: e purchè non sia

1. Lib. 6. n. 583. 2. *De poenit.* cap 16. n. 7.
3. V. la Bolla *Superna* §. 7

una riservata censura, a motivo che da queste ordinariamente non assolvo che il censurante, il di lui uguale in caso di addivenirne il censurato suddito, il successore o Delegato, ed il Superiore del censurante.

659. La riserva fatta da' Vescovi comprende anche le monache?

Le soggette ad essi si, le altre no al dire della comuniore e probabiliore con s. Alfonso, a motivo che la riserva proviene dalla giurisdizione, non delegata ma ordinaria.

660. Tanto gl' impuberi non indicati espressamente dalla legge riservante, che i peccati dubbi di dubbio tanto *positivo* che *negativo*, tanto di *gius* che è quando si dubita se la legge comprenda quel tal caso, che di *fatto* che è quando alcuno dubita se abbia commesso quel tal delitto, sono soggetti alla riserva?

Molti lo dicono per la ragione di dubitarsi se su questi si abbia giurisdizione; ma la comune con s. Alfonso [1] lo nega; si perchè la riserva essendo come una pena, dee restringersi; si perchè avendo il confessore una giurisdizione certa non può perderla per un dubbio; si perchè Clemente VIII. avendo proibito assolvere dai contenuti nella Bolla della cena *clare vel dubie* il 29. novembre del 1602 tolse la parola *dubie*, e dietro ciò anche lo stesso Cuniliati mutò sentimento: finalmente perchè qui non ha luogo la prima prop. condan. da Innocenzio XI. a motivo che in essa di cose di valore di Sacramenti si tratta e qui di sola giurisdizione.

661. Contro di chi assolve da' casi riservati o censure vi son pene?

Clemente VIII. dentro l' Italia impose la pena di papale scomunica e privazione *ipso facto* degli uffizi e Benefizi contro chiunque assolvesse da' casi riservati *scienter*, *et praetextu privilegiorum*, e tale proibizione fu estesa da Urbano VIII, al dire del Lambertini [2], pe' Regolari anche fuor dell' Italia; ed altra scomunica non riservata si ha dalla Bolla *Pastoralis Romani* di Benedetto XIV. contro chi presume assolvere dai casi della Bolla della cena, o assolvendone in pericolo di morte non impone al reo divenendo potente di presentarsi al riservante. Inoltre contro i Religiosi che *scientemente* as-

1. Lib. 6. n. 600.
2. *De Synod.* lib. 5. cap. 5. n. 7.

solvessero dalle riservate scomuniche sì canoniche che vescovili, fulminate però per *statuto sinodale o provinciale* la Clementina *Religiosi de privileg.* impose la papale scomunica; ma siccome dal citato Clemente contro chi assolve *a casibus reservatis* fu posteriormente inflitta la papale scom. più mitemente ossia da incorrersi solo da chi assolve *scienter et praetextu privilegiorum*, così secondo le teorie di gravi Dottori col Giraldi sembra tolta questa scom. a motivo che *antiqua poena gravior*, dice egli *censetur abrogata per novam mitiorem*.

CAPO II.

DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA RISERVA.

662. Che condizioni richieggonsi per la riserva?

Oltre il non solere i Vescovi riservarsi come rilevasi dal Tridentino [1] e da Benedetto XIV. che i peccati *più atroci* e *più gravi*, affinchè il peccato sia soggetto alla riserva si richieggono le seguenti condizioni: cioè 1; che il peccato sia grave *internamente* ed *esternamente*, e che sia tale *materialmente* e *formalmente;* cioè non solo creduto, ma in realtà tale. 2, che sia compito in quella specie in cui è riservato; onde se prima di esser compito si rivocasse v. g. il pravo animo, il mandato ec. benchè non riuscisse, o almeno col pentimento si ritrattasse, non vi sarebbe la riserva; perchè il peccato non è compito rigorosamente: così i Dottori col Mansi e Giribaldo [2] 3, che, come si esprime il Roncaglia [3] e Mansi, sia volontario *in se dum actu committitur*, e non nella sola causa. 4, che sia commesso senza *timor grave*, a motivo che la legge della riserva perchè umana non lega con grave incomodo; e perchè il timor grave toglie al peccato l' atrocità richiesta per la riserva: e così insegna assolutamente Roncaglia ed il Mansi.

CAPO III.

QUANDO E COME GL' INFERIORI POSSONO ASSOLVERE DAI RISERVATI DIRETTAMENTE.

663. I semplici confessori possono mai assolvere dai casi riservati direttamente?

Possono solo quando o dalla chiesa o dal riservante ne hanno il permesso; e questo circa i casi, senza imporre al-

1. *Sessione* 14. cap. 7. 2. *De censur.* cap. 1. n. 66.
3. Tract. 19. quaest. 7. cap. 1. quaerit. 6.

cun'onere di presentarsi poi al riservante, esiste 1; in articolo o pericolo di morte, perchè allora dice il Tridentino *nulla est reservatio;* e siccome chi ha impedimento perpetuo di presentarsi al riservante al dire de' Dottori col Reinfestuel si equipara all'articolo di morte, così Roncaglia, Sanchez, ed i Salmaticesi presso il Liguori insegnano potersi assolvere anche questi tali. Nè osta che il citato Tridentino dica espressamente che *extra articulum mortis Sacerdotes nihil possunt in casibus reservatis;* e ciò per la ragione addotta. 2, possono sempre che da' Superiori viene accordato il permesso come nel Giubileo o altre circostanze a seconda della concessione; anzi nella concessione di assolvere da' riservati che nel Giubileo dà il Papa si includono al dir della comune con s. Alfonso contro altri anche le vescovili riserve e censure, benchè non l'esprimesse. Qui però è da notarsi che quando tal permesso sebbene assoluto è dato *pro particulari poenitente*, non abilita dice il Liguori ad assolverlo da quei riservati in cui non dopo *breve* ma dopo *lungo tempo* dall'ottenuto permesso ricadesse, cioè dopo un mese al dire del Mansi, o *ultra annum* come dice il Giribaldo, perchè a tanto non si reputa estendersi la mente del concedente.

664. Quando la confessione de' casi riservati è fatta sacrilegamente presso chi aveva facoltà di assolverne cessa la riserva?

La più comune e la sola da tenersi insegna che la riserva non resta tolta, perchè non si può presumere che il superiore intenda favorire un penitente che fa una confessione volontariamente sacrilega, e da una tal confessione riportarne un comodo ed un vantaggio, per la ragione che le facoltà sono date *ad lucrandum Iubilaeum*: ma la probabile col Giribaldo e Cabrino con molti e gravi Dottori l'ammette anche allora, perchè la facoltà è concessa generalmente; e perchè non il solo acquisto del giubileo è il fine per cui accordansi allora le facoltà. Così pure oltre il Patuzzi e il Concina parlanti delle riserve dimenticate, i citati Liguori e Roncaglia per la ragione di assolvere il superiore ed il munito di facoltà per quanto può, insegnano che nella confessione sì *valida* che semplicemente *nulla* riman tolta la riserva benchè i peccati riservati non fossero, incolpatamente però, manifestati, nè osta il dirsi da alcuni col Bernardini che la

riserva è un accessorio del peccato, giacchè tale accessorio è accidentale ed estrinseco, e perciò separabile.

CAPO IV.

DELL' ASSOLUZIONE INDIRETTA.

665. Che cosa intendesi per assoluzione indiretta?

S' intende quella data dal semplice confessore su peccati dimenticati non riservati, o dal munito di facoltà su riservati incolpatamente lasciati o non potuti spiegare in confessione, e della lecitezza di questa niuno ne dubita, a motivo di esser data dal legittimo ministro. S' intende puranche quella data solo su peccati non riservati dal semplice confessore ad un penitente gravato di riservati; e la ragione è perchè direttamente assoluti i primi, anche i secondi vengon cancellati in forza della grazia che tutte toglie le gravi colpe; ma siccome su questi niente agisce il confessore a motivo che sempre rimangono a portarsi al tribunale del superiore; ed il cancellamento di essi non dalla giurisdizione del confessore proviene, ma dalla impossibilità di cancellarsi un mortale senza l' altro, così solo impropriamente dassi a questa il nome di assoluzione *indiretta*.

666. È lecito far' uso di questa seconda assoluzione indiretta?

Alcuni Dottori presso il Giribaldo dicono non potersi mai dare 1, perchè essendo nel penitente la riserva, tutta la di lui causa si rivolge al superiore; onde il semplice confessore non ha su di esso veruna giurisdizione; 2, perchè altrimenti la ragione addotta dal Tridentino perchè in morte cessino le riserve, cioè *ne animae pereant* sarebbe falsa a motivo di tale assoluzione indiretta; 3, perchè così han decretato Clemente VIII. Paolo V. e Urbano VIII. Ma è falso che col rivolgersi al superiore la causa di chi ha casi riservati resti al semplice confessore tolta la giurisdizione su di lui peccati non riservati; mentre la riserva secondo tutti non toglie affatto la giurisdizione ma solo la limita circa i riservati; e difatti se un tal penitente incolpatamente si dimenticasse, o con giusta causa tacesse il riservato, è certo presso tutti che varrebbe l' assoluzione. Nè per questo segue che ammessa l' assoluzione indiretta, falsa ossia insussistente circa il cessare le riserve in morte dovrebbe dirsi la ragione *ne animae pereant* data dal Tridentino: 1, perchè anche ammessa tale

indiretta assoluzione, i riservati, non avendosi in morte la facoltà di assolverne direttamente data dal citato Tridentino dovrebbero sempre confessarsi al superiore per essere assoluti direttamente, e però sempre rimarrebbero le anime in pericolo di perdersi se potendo non se ne riconfessassero dal munito di facoltà; 2, perchè nella sentenza negante tale assoluzione indiretta ben nota al Tridentino le anime al certo perirebbero a motivo che i seguaci di tale opinione neppure in morte le avrebbero assolute, e però non falsamente, ma rettamente addusse il Tridentino tal ragione. Falso è parimente che Clemente VIII, Paolo V, e Urbano VIII la proibissero, mentre neppure ne parlano, attesochè i loro Decreti trattano ed emanati furono unicamente contro chi presume assolvere dai riservati assolutamente, ossia *direttamente*, e di più *praetextu privilegiorum* ed eccone le parole: *praecepit nullo casu etiam necessitatis vel impedimenti, nisi in mortis articulo... vel speciali licentia... absolutionis beneficium impendere audeat vel praesumat.* Anzi se ne' casi di urgenza, e quando Iddio stesso accorda farsi la confessione intera non materialmente, illecito fosse assolvere direttamente da' non riservati, e così cancellarsi anche la macchia dei riservati, la riserva non sarebbe più come dice il Tridentino *in aedificationem* ma in distruzione; perchè esporrebbe gli artati v. g. a celebrare, comunicarsi ec. al pericolo o di farlo malamente per non essere la perfetta contrizione tanto facile, o a subire l'infamia, scandalo ec. coll'astenersene: esporrebbe di più gl'impediti di andare al riservante, a star mesi ed anni senza Sacramenti, e fino alla dannazione se dopo essere stati a buona fede con l'attrizione assoluti da un semplice confessore morissero: assurdi tutti che affatto pugnano co' principii della riserva, di esser cioè non in distruzione, ma in edificazione.

Laonde che lecita sia tale assoluzione in casi d'impedimento non solo *perpetuo*, ma anche *a lungo tempo* o *a breve*, come di dovere stare in peccato senza confessarsi più d'uno, come dice il Giribaldo, o due giorni, o in urgenza di celebrare, comunicarsi ec. è dottrina di quasi tutti i teologi in modo, che *comune* la dice il p. Antoine, assolutamente la tiene Habert, Concina, Mansi, Roncaglia, i Salmaticesi, il Suarez De Lugo ed altri moltissimi, e fino lo

stesso Lambertini [1]; probabiliore e comunissima la dice s. Alfonso, vera il Giribaldo: e Sporer dice: *longe probabilius, tutius, communissimumque esse* che chi è gravato di riservati e di altri mortali e dee celebrare ec. sia tenuto a così confessarsi per la ragione che il precetto di premettere la confessione alla comunione prevale dice il Giribaldo a quello della integrità materiale, come pure il grave incomodo di dovere stare un peccatore più di due giorni senza potersi confessare da chi direttamente potrebbe assolverlo. Anzi la sentenza al dire del citato Habert *apud veteres valde communis* e com' egli dice abbracciata dallo stesso s. Carlo Borromeo, e quì accennata insieme con le seguenti dottrine se non per seguirsi, almeno per corroborare il già detto, dice che in ogni caso ed assolutamente può il semplice confessore assolvere il penitente dai non riservati, e dopo mandarlo al Superiore pe' riservati; e s. Tommaso dice: *etiamsi Sacerdos non de omnibus possit absolvere; tamen tenetur poenitens ei omnia confiteri.... et de illis, de quibus non potest absolvere ad Superiorem remittat.* E il Diana giudica probabile l' opinione del Dicastillo, Celestino, Gammaccheo, Granado, e del Marcanzio che in casi di urgenza accorda assolvere dai riservati anche *direttamente* e senza verun onere di presentarsi poi al Superiore qualora non sieno censure, giacchè per queste ciò s' impone come appresso diremo; e la ragione dice egli è 1, perchè tale esser dee la pia mente dei riservanti; 2, perchè altrimenti la riserva sarebbe in distruzione; 3, perchè questa opinione non è punto toccata dai Decreti de' sommi Pontefici Clemente VIII, Paolo V, ed Urbano VIII, a motivo ch' essi riguardano solo le assoluzioni dai riservati *praetextu privilegiorum;* 4, perchè finalmente solo di giurisdizione quì trattasi, con cui quando per essa vi è probabile opinione, vi è forte sentenza presso il Liguori che possa agirsi, a motivo di supplirvi la Chiesa. E però stanti tante ragioni, e di quattro opinioni delle Scuole, tre essendo per l' assoluzione indiretta, può essa sicuramente praticarsi fino co' censurati aventi impedimento *a breve tempo* [2]; ed i così assoluti dai casi riservati sebbene abbiano onere di esporli al legittimo ministro nella prima confessione che potranno da esso fare, possono nonostante proseguire intanto a rice-

1. *Notific.* 83. n. 22. 2. Ronc. *tract.* 4. quaest. 1 cap. 6. quaerit. 6.

vere l' Eucaristia per la ragione di essere coll' indiretta assoluzione cancellati : e lo stesso dicasi de' così assoluti dalla scomunica ec. finchè in essi persevera la grave causa di ricevere i Sacramenti ; imperocchè la scomunica , dice il Roncaglia , essendo introdotta dalla Chiesa , non ci priva con tanto incomodo dell' uso passivo de' Sacramenti.

TRATTATO QUINTO.

DELLE CENSURE.

CAPO I.

DELLE CENSURE IN GENERE.

667. Che cos' è la censura ?

La censura è una pena del foro esterno inflitta dalla chiesa, che priva il delinquente fedele dei beni spirituali acciò desista dalla contumacia . E quì notisi che niuna censura benchè locale , come l' interdetto , nè alcun censurato è vitando *nisi* , son parole del Concilio di Basilea presso il Suarez , *sententia* , *prohibitio* , *suspensio*, *vel censura fuerit vel contra personam*, *Collegium* , *Universitatem* , *Ecclesiam* , *aut locum certum* , *aut certam* , *a Iudice publicata* , *vel denunciata specialiter et expresse etc.* Laonde eccetto il censurato stesso cui la chiesa ha inteso e voluto lasciare nel medesimo stato di avanti una tal legge , tutti gl' altri cristiani circa a' luoghi e persone censurate *non vitande* , non cooperando al loro peccato , come chi le richiedesse ad amministrare i Sacramenti non essendo almeno contrite , o a celebrare , o comunicarsi prima di esser giustificate come prescrive il Tridentino [1] con la sacramentale almeno indiretta assoluzione, possono fare , richiedere ec. come se non fossero censurate.

668. Da chi può infliggersi la censura ?

Solo da chi ha giurisdizione spirituale anche nel fôro esterno; ma quelle di sospensione ed interdetto fulminate *ab iure*, non comprendono i Vescovi [2] se non gli esprimono; nè questi possono scomunicare secondo il Giribaldo [3] e Roncaglia [4] i Re per causa di contraria consuetudine e di privilegio.

669. Di quante sorta è la censura , quante sono le censure , ed in che differiscono dalla pena canonica ?

Le censure , che possono essere *ab iure* cioè inflitte dalla

1. *Sessione* 13. cap. 7. e *canone* 11. 2. V. il *capo Quia periculosum de sententia excom.* in 6. 3. *De cens.* cap. 1. n. 56.
4. *Tract.* 10. quaest. 1. cap. 4. q. 1.

legge, e *ab homine* ossia non per legge, ma solo per modo *di precetto* e sentenza o *particolare*, come v. g. contro Tizio, o generale come v. g. contro chi ha fatto o farà il tale delitto; come pure possono esser *latae* e *ferendae sententiae; generali* e *particolari*, *perpetue* o *a tempo; riservate* (tra cui si annoverano anche quelle *ab homine* per sentenza *particolare* per la ragione di non doversi al dir de' Dottori perturbare l'ordine di giudicare) e *non riservate;* le censure dissi son tre, cioè *scomunica sospensione* e *interdetto*: e differiscono dalle pene canoniche, che sono *cessazione a divinis*, *deposizione*, *degradazione*, ed *irregolarità* per *delitto*, per la ragione che ogni censura è anche pena ma non viceversa; e notisi esser proposizione condannata da Alessandro VII. il dire che *quanto al foro della coscienza corretto il reo*, e *cessando la di lui contumacia*, *cessano parimente le censure.*

§. UNICO

DELLE CONDIZIONI AD INCORRERE LE CENSURE.

670. Che condizioni richieggonsi ad incorrere nelle censure?

Le sette seguenti cioè 1, il certo peccato mortale interno ed esterno, materialmente e formalmente tale; eccetto la scomunica minore per cui basta anche il veniale: 2, compito nel genere in cui è soggetto a censura: 3, volontario in sè, ossia come dice Roncaglia *dum actu committitur*: 4, commesso al dire di Antoine, Cuniliati e Concina senza timor grave; 5, scienza ed avvertenza della censura; 6, esser sudditi del censurante; 7, in quelle inflitte per delitti passati o solo presenti premettere le debite ammonizioni. Ma circa la *scienza* ed *avvertenza* della censura notisi che quando questa è fulminata contro chi *presume* etc. n'esime l'ignoranza *crassa* e *supina*, e secondo la probabile col Mansi Roncaglia e s. Alfonso, e probabiliore al dire de' Salmaticesi anche l'*affettata*. Al contrario quando è fulminata senza le dette clausole non iscusa neppur *la crassa* o *supina* quale può quì reputarsi quella di chi prudentemente ne dubitasse e simili, nè l'ignorare invincibilmente la specie della censura quando come dice il Mazzotta si sapesse esser la cosa proibita sotto censura. Così pure circa la condizione di esser sudditi esigesi e basta che per il *domicilio* o *quasi domicilio*, o per *delitto*, o per *Benefizio* sia il reo censurando suddito

del censurante, e ritrovisi nel territorio di esso se trattisi di censure *ab iure*. Laonde se anche il rigoroso suddito fosse fuori del territorio, libero sarebbe dalle censure *ab iure* di esso; ed il Superiore giusta i Dottori col Roncaglia con censure *ab homine* potrebbe censurarlo solo in quei casi in cui il delitto per il quale lo censura per *fizione di legge* si giudicasse commesso nel di lui territorio, come un benefiziato esistente fuori di Diocesi che mancasse circa ai doveri del Benefizio esistente in Diocesi, un Sacerdote esistente fuor della medesima il quale richiamato dal suo Vescovo a prestargli in Diocesi l' obbedienza che gli promise, si ricusasse. E quì notisi che in forza del *c. Cum in Ecclesiis. de maior.* anche i Regolari superiori *locali* potrebbero censurare i loro sudditi, ma come nota il Patuzzi non interdire le Chiese, a motivo di essere la giurisdizione dei Superiori regolari *personale* non *locale* almeno in pieno rigore. In quanto finalmente all' ultima condizione di premettere cioè le debite ammonizioni si noti che nelle censure *ab homine* per delitti passati o presenti, e secondo il Giribaldo e Roncaglia anche in quelle *ab iure ferendae sententiae* sotto pena di nullità si debbon premettere tre ammonizioni col respettivo intervallo di due o tre giorni, o almeno una che ne includa tre, a motivo che altrimenti mancherebbe la contumacia.

671. Le censure possono sospendersi coll' *appello*, ossia con appellare contro di esse?

Tranne la sospensione *a Beneficio* tutte le altre *latae sententiae* non si sospendono a motivo di esser già incorse; bensì quelle *ferendae sententiae* [1] e quelle *a Beneficio* benchè *latae sententiae*, a motivo di esiger l' atto positivo dello spogliamento; e secondo l' Estravagante *Quia de sent. et re iudic.* basta appellare avanti che siano incorse.

CAPO II.

DELL' ASSOLUZIONE DALLE CENSURE.

672. Chi può assolvere dalle censure?

Da quelle non riservate tra cui si annoverano anche quelle inflitte *ab homine* per precetto però o sentenza *generale* per la ragione che qualora non siano espressamente riservate si equiparano al dir della probabiliore e sicura con s. Alfonso e Salmaticesi a quelle *ab iure* non riservate, dalle censure

1. V. il *Cap. 40. de appel.* ed il *cap. 20. de senten. excom. in 6.*

dissi non riservate può assolvere qualunque confessore anche fuori di confessione, perchè il *cap. Nuper de senten. excom.* oltre ad accordare di assolvere *generalmente*, contempla di più come col Roncaglia, Suarez, Sporer ec. dice il Liguori, il foro esterno.

673. Che formula si richiede per assolvere dalle censure?

Dal gius non è stabilita alcuna formula, ma è commendabile il conformarsi all' uso della Chiesa. E quì notisi che quando il confessore ha la facoltà di assolverne, non in grazia o favore del penitente ma sua, può giusta i Dottori col Roncaglia, Mansi, Liguori e Ferraris eseguirla fino cogli assenti e fino coi ricusanti l' assoluzione, benchè il far ciò senza giusta causa sarebbe illecito pel motivo di secondare la contumacia del censurato, ed anche perchè proibito dal c. 5. *caus.* 24. q. 2. E quando tal facoltà l' ha con la clausola *satisfacta parte* Roncaglia e Cabrino contro altra grave opinione almeno da più consigliarsi in pratica, credono valida l' assoluzione data senza osservarla, a motivo di essere una forma non sostanziale. E se la facoltà fosse con la clausola *Sacerdoti confessario*, esso secondo i citati Dottori e Suarez, Navarro e Diana può usarne anche fuori del Sacramento; e la comune con s. Alfonso lo stesso dice di quella *auditis confessionibus*: e solo non potrebbe al dire del Fagnano e Liguori con una Dichiarazione di Gregorio XIII. se la clausola fosse *in foro conscientiae;* ma gravi Dottori col Diana anche ciò negano per la ragione di non costare di tal Dichiarazione, e di equivalere tali parole all' avverbio *secreto.* Il Mansi poi adducendo la comune co' Salmaticesi, che in verità non adducono neppure un Autore, il Roncaglia e s. Alfonso ammettono *satisfacta parte* potersi da qualunque confessore assolvere i gravati di riservata censura *ab homine* per la convincente ragione che ottenutosi dal censurante il fine, si giudica rimessa l' assoluzione a qualunque confessore; benchè Antonio dallo Spirito Santo con altri dice non essere dal gius concessa ad alcuno tal facoltà, e il Lambertini circa l' interdetto soltanto dà ciò per certo. Il medesimo per la ragione di credersi posta la riserva per aversi la sodisfazione, estende pure il citato Mansi anche alle censure riservate *ab iure;* ma circa a queste il Bambacari presso Roncaglia fa vedere non potersi ciò tanto facilmente ammettere

1, perchè la sola sodisfazione non può mutare la censura di riservata in non riservata; 2, perchè invano Benedetto XIV. con la sua Bolla *Convocatis* avrebbe accordato ai Penitenzieri per l'anno del gran giubileo Romano facoltà di assolvere *satisfacta parte* se con la sodisfazione fosse cessata, o cessasse la riserva.

674. Chi può assolvere dalle censure riservate?

È regola generale dice[1] il Bambacari che, tranne il caso di speciali disposizioni, la censura riservata può assolversi *tantum ab eo a quo lata est*, *aut ab eius Superiore* come v. g. dal Papa quelle inflitte dal Vescovo, giacchè dal Metropolitano possono assolversi solo in occasione di visita o appello, *vel successore vel Delegato*. Tal delegazione poi l'hanno 1, i Vescovi, mentre giusta il Tridentino possono assolvere, e delegare ad altri una tal facoltà, da tutti i casi papali *occulti*, eccetto al dire del Cuniliati quei della Bolla della cena, a motivo di essere rivocata dall'annua lettura della medesima la facoltà, meno circa lo assolvere al dire del Lambertini *pro utroque foro a censura respicientem haereticum notorium*[2]; giacchè essendo ciò concesso agli Inquisitori, è concesso pure anche ai Vescovi. Inoltre attesa una Dichiarazione presso il Pittoni da molti ammessa, e da altri non riconosciuta per autentica, vi è questione se la detta facoltà di assolvere dai casi papali *occulti* si estenda anche a quei riservati dopo il Tridentino. E qui notisi che siccome le riservate sospensioni, e le irregolarità, nè privano del ricevimento de' Sacramenti, nè come costa dalla parola *dispensandi* del Tridentino si assolvono in rigore, ma si dispensano; così rimanendo esse nel suo essere, il reo dal reato di colpa può essere assoluto da qualunque confessore e lecitamente ricevere l'Eucaristia *more laicorum* e simili. 2, possono tutti i Sacerdoti intorno ai censurati che si trovano in articolo o in pericolo di morte[3], perchè allora *ne aliquis pereat, nulla*, dice il Tridentino *est reservatio;* perciò anche dalle sospensioni si può assolvere al dire di Ugolin. presso il Giribaldo, perchè sebbene il Tridentino del non esservi in morte alcuna riserva dia per ragione *ne aliquis pereat* il che non varrebbe rapporto alle sospensioni, dice però di più che non

1. *Sess.* 24. cap. 6. 2. *De Synod.* lib. 9. cap. 4. n. 3.
3. V. il cap. *Eos qui de sent. excom. in* 6.

vi è alcuna riserva, onde neppure la sospensione rimane esclusa; altrimenti falso sarebbe che *nulla est reservatio*. E di fatti il Rituale posteriore al Tridentino, circa al potersi assolvere da tutto dice assolutamente e generalmente *cessat enim tunc omnis reservatio;* onde se non al certo almeno probabilmente anche la sospensione pare compresa. 3, pel chiaro testo del *c. Nuper de sent. excom.* che dello scomunicato per la percussione del chierico a cui *difficile sit ex aliqua iusta causa quod ad ipsum Excommunicatorem absolvendus accedat* dice: *a suo absolvatur Episcopo, vel a proprio Sacerdote*, i Dottori tutti col Suarez per identità di ragione dicono che anche dalle altre papali censure, in detta difficoltà si può dall' inferiore assolvere.

Laonde ciascun reo di *papali* censure, come pure al dire del Suarez[1] il reo di *casi papali* senza censura avente di portarsi al censurante impedimento *a lungo tempo* cioè di cinque o sei, o almeno, al dire de' Dottori col Mazzotta, due o tre mesi, può assolversi dalle papali censure e casi anche da qualunque confessore; e la ragione come con la comune dice il citato Suarez è perchè oltre il *c. Eos qui de sent. excom. in* 6. il sopracitato *cap. Nuper* con favore di larga interpretazione perchè accordato dal Sommo Principe e pel bene delle anime, dice assolutamente *a suo absolvatur Episcopo, vel a proprio Sacerdote;* e questa sentenza in niente toccata dai Decreti di Clemente VIII, Paolo V, e Urbano VIII, perchè riguardano solo giusta il detto chi assolve *praetextu privilegiorum* non solo è al dire del Roncaglia[2] *in iure bene fundata*, ma *omnino tenendam esse docet Passerinus.* Imponendo però a' detti censurati divenuti potenti, presentarsi al censurante *quam cito commode* come dice il capo *Eos qui etc.* altrimenti ricadono nelle stesse censure. E quest' onere dee imporsi anche a' legati di censure della Bolla della cena assoluti non solo nel caso di detto impedimento, ma anche in pericolo di morte; così il paragrafo 20. della Bolla *Pastoralis* di Benedetto XIV, benchè non parli della pena di reincidenza nel caso di non presentarsi.

E quì notisi che sebbene le sin quì addotte leggi e dottrina parli solo dell' assoluzione di casi *papali*, *extenditur*

1. *De poenit. dist.* 30. sect. 3. n. 11.
2. *Tract.* 19. quaest. 7. cap. 3. quaer. 3.

tamen, sono parole del Mansi, *communius a Doctoribus ex paritate rationis* alle riservate censure vescovili; onde anche in queste nel caso de' surriferiti impedimenti assolve il semplice confessore; e così oltre il Concina tiene assolutamente il Roncaglia.

675. Il detto onere di presentarsi ec. si dee forse imporre anche ai rei di censure diverse da quelle della Bolla della cena assoluti in pericolo di morte?

Lo dicono espressamente i canoni antichi, e lo nega al contrario il Marcanzio, Gennaro, Avila ec. e quest'opinione è giudicata probabile dal Mazzotta e probabilissima dallo Sporer per la ragione che il Tridentino posteriore a' detti canoni in morte accorda a tutti i Sacerdoti *a quibusvis peccatis et censuris* assolvere assolutamente senza oneri, limitazioni ec. ed il Rituale aggiunge di più *cessat enim tunc omnis reservatio* e per conseguenza molto più l'onere di presentarsi, ch'è una sequela della riserva; benchè a ciò rispondono gli avversarii col dire che essendo la disposizione del Tridentino e del Rituale una deroga ai canoni antichi, e però di stretta interpretazione, si dee dire che col non averlo espresso non abbia rivocato tal onere: ma essendo tal disposizione tanto chiara e forte, pare questa risposta di non molto peso. Così pure s. Alfonso ed altri Dottori esigono che il detto onere di presentarsi s'imponga con giuramento; ma oltre la facoltà data dal Rituale senza neppure far parola come ben nota il Giraldi di giuramento, le leggi dal Liguori citate parlano solo de' censurati per la percussione del Chierico; onde perchè penali, non si debbono al dir della probabiliore con lo Sporer estendere ad altri casi. Possono finalmente, tutti i confessori assolutamente e senza oneri, assolvere i censurati aventi impedimento *perpetuo*, cioè come si esprime il Roncaglia *sallem ad quinquennium* di presentarsi al riservante o Superiore; e nell'impedimento *ad breve tempus* secondo il detto Roncaglia e la comuniore e probabiliore con s. Alfonso possono assolvere *indirettamente* conforme al già detto; e così col Maccarinelli tiene fino lo stesso Bernardini.

676. Quali sono le persone che si giudicano avere almeno alcuni dei sin qui detti impedimenti?

Si reputano e sono al dir del Ferraris le comprese ne' seguenti versi:

Regula, mors, sexus, hostis, puer, officialis;
Delitiosus, inops, aegerque, senexque, sodalis;
Ianitor, adstrictus, dubius, causae, levis ictus;
Debilis, absolvi sine summa Sede merentur.

Sono cioè, le persone religiose; i moribondi; le donne; chi ha nemici capitali; i troppo freschi di età; chi per uffizio allontanando la gente percuote i chierici; i delicati di complessione; i poveri; gli infermi; i vecchi; i chierici conviventi ne' collegi che si percuotono scambievolmente; gli ostiari che nel fare il loro uffizio percuotono chierici; i sottoposti all' altrui volere; i rei di censure dubbie; gli aventi giuste cause di non presentarsi; i rei di percussione lieve di chierici; i deboli di forze. E però ogni reo di censure riservate che si trovi o *in pericolo di morte* o con *impedimento a lungo tempo o perpetuo*, giusta i Dottori con lo stesso Concina può assolversi da qualunque confessore, assolutamente nell' ultimo caso d' *impedimento perpetuo*, e negli altri due almeno con onere di presentarsi giusta il detto, e indirettamente se l' impedimento è *a breve tempo*. Nè secondo la dottrina al dir del Liguori [1] probabiliore, e del Roncaglia [2] sicurissima, vi è obbligo di scrivere per averne facoltà; nè di portarsi il reo da chi per *privilegio* potrebbe assolverlo; e la ragione è perchè la legge impone solo portarsi personalmente al riservante; e perchè il capo *Nuper* assolutamente l' accorda *si difficile sit ex aliqua iusta causa quod ad ipsum excommunicatorem absolvendus accedat.*

677. Che diversità passa tra caso riservato con censura, e caso o censura semplicemente riservata?

Molta, perchè nel primo vi sono due riserve, una cioè pel caso e l' altra per la censura; e nel secondo una sola. E però data dal Vescovo facoltà di assolvere da' suoi casi, non si estende al dire del Mansi alle censure nè viceversa; benchè se le censure fossero di quelle che per sè impediscono l' assoluzione da' peccati come la scomunica, il Giribaldo Suarez ed altri tengono assolutamente che sotto nome di casi si comprendono anche le censure, a motivo che altrimenti inutile sarebbe la data facoltà di assolvere dai peccati per

1. Lib. 7. n. 89. 2. *Tract.* 4. quaest. 1. cap. 6. quaer. 4.

non valere questa prima di torsi la scomunica che vieta la partecipazione dei Sacramenti. Così pure data facoltà dal Vescovo *ad omnes casus et censuras sibi reservatas*, per sè non comprende quei casi papali da cui può esso assolvere; onde esigesi commissione speciale, dicendo il Tridentino [1] che a ciò si deleghi *specialiter*. E per la stessa ragione non comprende al dire del Mansi contro il Liguori che probabilmente l'afferma, la scomunica dell'aborto animato per la ragione che il §. 2, della Bolla *Sedes Apostolica* di Gregorio XIV. dice che può assolversi da qualunque confessore *ad hos casus specialiter per loci ordinarium deputatum*; come pure non comprende al dir de' Dottori con La Croix contro altri che l'affermano, le scomuniche *ab homine* per sentenza *particolare* per non esser credibile che voglia il concedente permettere la turbazione di tal sua sentenza o giudizio.

Comprende per altro, tranne il caso di diversa dichiarazione, tutti gli altri casi e censure, e fino i casi detti vescovili *ab iure* che giusta s. Alfonso sono 1, la scomunica per la lieve percussione del chierico benchè pubblica; 2, la scomunica per l'aborto, benchè circa a questa si noti il detto di sopra, 3, la scomunica di nuovo incorsa per non essersi il censurato assoluto in pericolo di morte dalle vescovili censure presentato al Vescovo dopo esser divenuto potente; 4, la scomunica per avere alcuno comunicato *in crimine criminoso* collo scomunicato vitando dal Vescovo; 5, i casi e censure dai respettivi Vescovi a sè riservate. Gli comprende, dissi, perchè per assolvere da questi basta, al dire del La Croix, Giribaldo e Suarez con altri, la vescovile facoltà *absolvendi ab omnibus casibus et censuris*, *o a casibus et censuris Episcopalibus*; onde almeno sorprende il Bernardini che per la sola ragione del *bisogno di special menzione* per li nove seguenti casi esige delegazione *speciale*, e sono *primo* per la lieve percussione del chierico; 2, per la privata estrazione de'rei o roba loro dall'asilo; 3, per la comunicazione *in crimine criminoso* con lo scomunicato dal Vescovo; 4, pel censurato dal Vescovo *ab homine*; 5, per aver procurato l'aborto; 6, per i medici che oltre tre visite han curato l'infermo inconfesso; (ma contro ciò nel gius non vi è censura *latae sententiae*); 7, per li casi da cui assolve il Vescovo in

1. Sess. 24. cap. 6. *Liceat*.

virtù del capo *Liceat;* 8, per le donne ree di casi papali; 9, per i non denunzianti i sospetti di eresia; al che osta il già detto al n. 172. Parimente sebbene il Mansi dica che nelle vescovili parole *concedo tibi omnem meam auctoritatem* per sè non s' includa la facoltà di assolvere da sopra ammessi casi e censure, il citato Giribaldo però col Suarez, Pellizzario e Antonio dallo Sp. Santo lo affermano, sì perchè tal facoltà così generale, *et maxime favoribilis, debet ampliari;* sì perchè vane sarebbero le parole che accordano *totam suam auctoritatem nisi talis facultas extenderetur ad casus et censuras reservatas;* e finalmente perchè il *capo si Episcopus de poenit in* 6. citato dal Mansi non prova la sua dottrina, ma dice solo che concesso dal Vescovo ad un suo suddito *ut sibi possit idoneum eligere confessorem*, *ille quem is elegerit in casibus qui eidem Episcopo specialiter*, ed anche non *specialiter* come dice la Glossa, *reservantur*, *nullam habet penitus potestatem.* Data poi dal Papa facoltà di assolvere da' suoi casi o dalle sue censure comprende sì gli uni che le altre; perchè uno solo avvi de' casi riservati al Papa senza censura, quello cioè al dire della Bolla *Sacramentum* di Benedetto XIV di chi coopera o falsamente denunzia di sollecitazione un confessore innocente, non già quello di chi riceve doni dai Regolari sopra i dieci Scudi; mentre Clemente VIII e Urbano VIII, dicono espressamente che fattane la restituzione può assolversi da qualunque confessore. Non s' includerebbero però in tal generale facoltà i casi della Bolla della cena, a motivo di esigersi per questi come dicono i Dottori col Giribaldo *special menzione*, nè la data per questi comprenderebbe secondo la Bolla *Inter praeteritos* di Benedetto XIV. la censura per l' eresia, perchè esige menzione speciale.

CAPO III.

DELLA SCOMUNICA, MONITORII, E SCOMUNICA PER LA PERCUSSIONE DE' CHIERICI.

§. I.

DELLA SCOMUNICA.

678. Che cos' è, e di quante sorta è la scomunica?

La scomunica è una pena o censura ecclesiastica, che priva il fedele delittuoso della comunione de' beni della chiesa in tutto od in parte. Dicesi una *pena ecclesiastica* nel che essa

concorda con le altre censure: *che priva il fedele* ec. per indicarne il soggetto, il quale bisogna che sia battezzato, mentre la chiesa non ha alcun diritto sugli infedeli, e perchè dessa non può espellere dal suo grembo quelli che non vi sono entrati col battesimo: *della comunione* ec. cioè della partecipazione ai beni la di cui applicazione dipende dalla speciale volontà della chiesa, quali sono i sacramenti, i suffragi, le preghiere in comune, la conversazione esteriore de' fedeli, e degli altri beni che loro sono comuni: *in tutto od in parte*, perchè v'ha una scomunica totale, qual'è *la maggiore*, che porta seco un'intiera privazione di tutti i beni comuni ai fedeli, e dei quali la chiesa può privare i suoi figli; e ve n'ha un'altra, cioè *la minore*, che priva di alcuni soltanto. La scomunica inoltre può essere *ab iure e ab homine; latae e ferendae sententiae; perpetua* e *a tempo, riservata* e *non riservata; maggiore* e *minore.* Chiaro quindi apparisce (dal *c.* 5. *Romana de sent. excom. in* 6.) che niuna scomunica impongasi *in universitatem vel collegium*, per non condannare insieme, come dice Innocenzio IV. gl'innocenti ed i colpevoli; e dicendosi semplicemente scomunica, s'intende la maggiore [1].

§. II.

DELLA SCOMUNICA MAGGIORE, E MINORE.

679. Che cos'è la scomunica maggiore?

È una pena o censura ecclesiastica, che priva il fedele o cristiano delittuoso di tutti i beni spirituali, comuni al corpo mistico della chiesa. E se il gravato di questa è scomunicato *nominatamente* e *pubblicamente denunziato* come tale, dicesi *vitando*, ossia da non potere neppur gli altri comunicare con esso; e tale reputasi ancora *il notorio* percussore del chierico, purchè come avverte il Roncaglia [2] e il Liguori, per sentenza del giudice, o confessione del reo in giudizio, sia stato dichiarato tale. Se poi l'innodato di scomunica maggiore non è dichiarato nel detto modo, appellasi *tollerato.*

680. In che consiste la comunicazione anche agli altri cristiani proibita sì *in divinis* che *in civilibus* con lo scomunicato vitando, e sotto qual pena?

Consiste in non poter comunicare con esso nelle cose espresse nei seguenti notissimi versi:

1. V. il *cap.* 59. *de sent. excom.* 2. Tract. 4. quaest. 2. cap. 1. quaer. 2.

Si pro delictis anathemate quis feriatur
Os , orare , vale , communio , mensa negatur.

Os significa ogni commercio con parole, lettere ricevute o inviate, presenti fatti o accettati, baci od altri segni di amicizia. *Orare* significa la comunicazione esterna negli esercizi sacri, nelle orazioni, messe, sacramenti ed altri uffici divini fatti con lo scomunicato. *Vale* significa qualunque saluto onorifico ed amichevole, anche tacito e solamente espresso con uno stringer di mano. *Communio* significa ogni società nell'abitazione, nei contratti, negli affari giudiciarii, ed in qualsivoglia altro esercizio. *Mensa* finalmente significa che non si deve nè prender cibo nè bere nè sedersi alla stessa mensa con lo scomunicato, quand'anche e' dimorasse nella istessa abitazione. Queste regole appresso hanno le loro eccezioni comprese nel verso seguente:

Utile , lex , humile , res ignorata , necesse.

Per *utile* intendesi il mutuo e reale vantaggio sì spirituale che temporale, tanto per la parte dello scomunicato quanto del comunicante. Per *lex* vien' indicata la legge matrimoniale, in ragione di cui se l'uno de' coniugi trovasi censurato, è tuttavolta lecito all'altro chiedere e rendere il debito, comunicar fra di loro nel governo e nella direzione della casa, ed in qualsivoglia altra occupazione domestica. Per *humile* vien significato lo stato di subordinazione, in vigor del quale può il figlio conversare col padre, il servo col padrone, il Religioso col suo superiore, il chierico col Vescovo ec. Per *res ignorata* viene a denotarsi l'ignoranza o della legge o del fatto, purchè crassa non sia od affettata. Per *necesse* finalmente intendesi qualunque indigenza, o questa abbia di mira lo spirito od il corpo, o la fama riguardi o i beni di fortuna tanto dell'innocente che del reo. Comunicando poi con lo scomunicato o mancando in grave materia *in divinis* si pecca mortalmente, e venialmente al dire del Giribaldo e del Roncaglia ed altri se *in civilibus* ancorchè per abito, a motivo che ciò reputasi lieve materia, nonostante che in tal caso grave la creda s. Alfonso, qualora però come nota il Concina, tal abito sia continuato almeno moralmente. Contro poi chi vi comunica senz'alcuna delle suddette cinque cause vi è la non riservata scomunica minore. Ma se tale comunicazione fosse *in crimine criminoso* ossia in quello stesso

delitto per cui è stato *il vitando* scomunicato; o nell'ammettere i chierici il vitando scomunicato ai divini uffizi: nel primo caso s'incorre la scomunica maggiore [1] riservata a colui che scomunicò il vitando; e nel secondo contro tali chierici che, *scienter*, *ac sponte participaverunt excommunicatis a Papa*, *et ipsos in officiis receperunt* [2], vi è la maggiore scomunica riservata al Pontefice.

681. La detta proibizione di comunicazione ha luogo anche rapporto a' vitandi sospesi, o interdetti?

No, giacchè sebbene per la ragione di non cooperare al loro peccato illecito sia il comunicarvi in quelle cose per cui sono stati così sospesi o interdetti, non vi è però alcuna pena, eccetto se *scienter* si seppellisse alcuno in luogo interdetto *vitando* od un *vitando* interdetto, o un tale interdetto si ammettesse ai divini uffizi, ai sacramenti, o all'ecclesiastica sepoltura: perocchè nel caso di seppellire vi sarebbe la scomunica maggiore [3] da non potersi assolvere finchè non si sodisfi *ad arbitrio* del censurante; e nel secondo oltre la detta scomunica, nel caso che si seppellisse, vi sarebbe per le persone esenti dalla giurisdizione del Vescovo, come i Regolari ec. l'interdetto *ab ingressu Ecclesiae*. E per questo interdetto s'inibisce al reo la celebrazione de' divini uffizi *in ipsa* [4], cioè nella chiesa, e la sepoltura ecclesiastica *nisi poenituerit* e dura ad arbitrio di colui del quale sprezzò la sentenza: onde l'interdetto *ab ingressu Ecclesiae* consiste in vietare al reo la celebrazione de' divini uffizi nella chiesa, non già negli oratorii, che in senso rigoroso non sono chiese, e la ecclesiastica sepoltura.

682. Che cos'è la scomunica minore?

La scomunica minore, nella quale s'incorre pel solo comunicare *scientemente* e senza giusta causa cogli scomunicati *vitandi* sì *in divinis* che *in civilibus*, è quella che priva il cristiano della partecipazione passiva de' sacramenti e della lecita elezione ai Benefizi. Laonde, giusta la probabiliore col Giribaldo non proibisce questa censura il semplicemente amministrare i sacramenti, poichè Gregorio IX. nel *cap.* 10.

1. V. il cap. 29. *Nuper.* ed il cap. 55. *Si concubinae de sent. excom.*
2. V. il cap. 18. *Significavit de sent. excom.*
3. V. la *Clement. Eos qui de sepult.*
4. *Cap.* 20. *Is cui de sent excom. in* 6.

de cleric. excom. ministr. dice: *peccat... conferendo ecclesiastica sacramenta, sed ab eo collata virtutis non carent effectu*: ed il *cap.* 10. *Si celebrat. de cler. non ord.* aggiugne · *non videtur a collatione, sed a participatione sacramentorum remotus*, così a non incorrere in contradizione convien dire che pecca solo se gli amministra in modo da parteciparne anch'esso come v. g. nel celebrare: e circa le elezioni, che son valide benchè si possano annullare, soggiunge lo stesso Gregorio: *si tamen scienter talis, minori excommunicatione ligatus, electus fuerit, eius electio est irritanda.* Sicchè due soli son gli effetti della scomunica minore: priva cioè sotto colpa grave dell'uso passivo, vale a dire del ricevimento dei sacramenti, e della elezione passiva alle dignità ed ai benefizi ecclesiastici [1].

§. III.

DEGLI EFFETTI DELLA SCOMUNICA MAGGIORE.

683. Quanti e quali sono gli effetti di questa scomunica?

La scomunica maggiore produce alcuni effetti per se stessa ed altri per accidente, ossia per causa di una nuova contumacia nel soggetto scomunicato: tale si è l'irregolarità contratta da un ecclesiastico, che celebra benchè scomunicato. Gli effetti parziali poi, che per se stessa produce la scomunica maggiore dai Canonisti riduconsi ai sette seguenti, cioè *primo*: priva della partecipazione *attiva* e *passiva* de' sacramenti eccetto se fosse *tollerato;* mentre questi essendo, al dir del Liguori contro altri che ciò negano riguardo al celebrare non premessa la confessione, richiesto almeno tacitamente, o dal proprio uffizio, nè ostando al lecito il di lui peccato perchè con la contrizione cancellato, può amministrarli. Lo stesso solo *validamente* può fare anche il *vitando* circa i sacramenti non esigenti giurisdizione, ed in casi di necessità come di pericolo di morte ec. anche *lecitamente* benchè esigessero giurisdizione; perchè la legge della scomunica essendo umana, non può obbligare con grave incomodo; e perchè in morte il Tridentino [2] dà giurisdizione ad ogni Sacerdote *affinchè nessuno perisca*. *Secondo:* priva de' comuni suffragi della chiesa, eccetto al dire di molti Dottori presso s. Alfonso [3] i tollerati, e secondo il Navarro con altri, anche

1. Mercanti *Diritto canonico* tom. 2. pag. 419.
2. *Sess.* 14. cap. 7. 3. Lib. 7. n. 164.

i vitandi perfettamente contriti. *Terzo*: priva il così scomunicato della comunicazione sì *in civilibus* che *in divinis* con gli altri fedeli, benchè peraltro gli sia lecito di ascoltar prediche, lezioni ec. di entrar nella chiesa, prendervi l' acqua santa, adorarvi l' Eucaristia, solo a solo recitar devozioni, pregare in somma e simili; a motivo che tutte queste cose non contengono vera comunicazione con gli altri. Dietro poi una tal proibizione se lo scomunicato fosse *vitando* e materialmente e formalmente comunicasse *in divinis*, devesi anche a forza cacciare sebben fosse chierico o Religioso; e nel caso che non riuscisse, partano gli altri cristiani, si cessi dai divini uffizi ed anche dalla messa, purchè non sia fatta la *consacrazione*, o come avvertono il Roncaglia e il Liguori non principiato il *Canone*; giacchè in questo caso il solo Sacerdote col servente dee proseguire la Messa fino alla *Comunione*, e *fuori* compiere il rimanente; altrimenti i cristiani che non partissero non peccherebbero per esser la loro comunicazione *remota* ed *accidentale*, ma incorrerebbero nella scomunica minore, a motivo di comunicare almeno in lieve materia col vitando, ed il celebrante, se fosse persona esente dalla giurisdizione del Vescovo, incorrerebbe anche l' interdetto *ab ingressu Ecclesiae* ad arbitrio di colui, *cuius sententiam contempsit* tale interdetto lega eziandio le persone esenti dalla vescovile giurisdizione, che ammettessero a' divini uffizi o all' ecclesiastica sepoltura l' interdetto vitando. Fatte peraltro dalle persone esenti in vano, o non potendo fare le loro parti per allontanare l' interdetto vitando, possono al dire praticamente probabile del Suarez [1], celebrare ec. e gli altri assistere, perchè come ben nota il citato Suarez ciò non è un' ammettere il vitando interdetto, ma solo permetterlo, nel che dice egli, *nulla est de hoc iuris prohibitio, nec cogens ratio*: come pure niun divieto avvi di non ammettere ai divini uffizi gl' infedeli. *Quarto*: priva della sepoltura ecclesiastica, ossia in luogo benedetto ed a ciò destinato. Laonde, dice s. Alfonso, eccetto il caso di esser lo scomunicato tollerato, o di essere stato il vitando, almeno dopo morte, assoluto da chi poteva assolverlo in vita, chi seppellisce *scientemente* e, al dire della più tenuta col Gaetano, Navarro, Filiucci, Dicastillo ed altri, *immediatamente* lo scomunicato

1. *De cens.* dist. 34. *sectio.* 2. n. 10.

vitando, oltre l' interdetto *ab ingressu Ecclesiae* per gli esenti ec. incorre altresì non la *minore*, bensì la maggiore scomunica fulminata dalla Clementina *Eos qui de sepult.* da non potersi assolvere finchè il reo non abbia sodisfatto *ad arbitrio del Vescovo*, e disumato e tolto con le proprie mani il sepolto, posto però che questo fosse eretico *vitando*. *Quinto*: priva della *passiva* collazione di qualunque Benefizio e spirituale pensione in modo che fatta al vitando è certamente nulla, ed al tollerato certamente illecita: nè mancano gravi Dottori che sempre la vogliono nulla, benchè il provveduto ignorasse di esser censurato; e la ragione si è perchè, secondo il *cap.* 7. *Postulatis. de cleric. excom.* non si posson conferir Benefizi agli scomunicati, *nec illi valent ea licite retinere cum ea non fuerint canonice consecuti;* ma altri presso il Giribaldo ai tollerati la credon solo illecita, a motivo che la ragione principale di non poterli avere essendo quella di non poter comunicare co' fedeli, tal ragione strettamente milita solo pe' vitandi. Inoltre il citato capo sospende dal conferirli chi scientemente fa tali collazioni finchè non siane dal Superiore dispensato; ma essendo dal Concilio di Costanza permesso comunicare co' tollerati, circa a chi fa le collazioni a questi, più non sussiste al dir de' Salmaticesi con s. Alfonso, una tal pena. Per la ragione appresso di essere un atto di potestà e giurisdizione ecclesiastica, la presentazione fatta da un patrono ecclesiastico *vitando* è nulla, e per non comunicarvi, rigettare si dee quella del laico vitando ed anche quella del tollerato può rigettarsi per non avere esso diritto di comunicare con gli altri. *Sesto*: priva i vitandi d' ogni giurisdizione propriamente tale, ed inabilità ad esercitare in giudizio gli atti di giudice, testimonio ec; ma la testimonianza è nulla sol quando venga rigettata dentro *otto giorni* [1]; ed il reo vitando obbligato a rispondere, può farlo per sè o per mezzo di altri difendersi [2]; così contro molti, che lo accordano sol quando non possa per mezzo di altri, l' ammette assai probabilmente il Giribaldo ed altri, *Settimo*: priva ed inabilita a godere l' effetto di qualunque grazia *papale* risguardante la persona dello scomunicato; nè basta la generale assoluzione premessa a tal grazia, quando la scomunica è della Bolla della cena specialmente per l' ere-

1. *Cap.* 1. *De except. in* 6. 2. *Capo. Intelleximus de Iudic.*

sia; a motivo di esiger queste speciale menzione, come insegnano Layman Bonaccina e Liguori; ma tal menzione esigendosi solo ad assolverne gl' inferiori, non molto urge questa ragione; infatti Sporer, Palao, e Reinfestuel le dicon valide indistintamente.

684. Tutti gli effetti sinora detti hanno *per se* sempre luogo sopra ogni scomunicato?

S' egli è vitando sì certamente, ed i soli quattro seguenti s' è tollerato, cioè 1, non può comunicare cogli altri nè *in divinis* nè *in civilibus* se non quando siane richiesto; 2, non può partecipare de' sacramenti *passivamente*, ed *attivamente* se non quando n' è richiesto ed in caso di necessità; 3, non può almeno lecitamente godere della collazione passiva dei Benefizi ecclesiastici; 4, non può partecipare nemmen delle grazie papali concesse in tempo di scomunica per la sua persona; ma questa diminuzione di effetti non è in grazia d' esser egli tollerato, bensì in grazia del favore dato agli altri cristiani dal Concilio di Costanza e indirettamente ridondante anche in di lui vantaggio.

§. IV.

DEI MONITORII.

685. Che cos' è il monitorio?

È un comando dal legittimo Superiore ecclesiastico fatto a' sudditi di manifestare l' autore o gli autori di qualche grave danno o delitto, o al reo di ripararvi sotto pena di scomunica da incorrersi dopo la terza ammonizione. Ma siccome il monitorio è legge umana, così al dire del Ferraris e Potestà, per sè non lega nè comprende i complici, nè chi vi avesse grave incomodo, nè i consanguinei ed affini sino al quarto grado.

§. V.

DELLA SCOMUNICA CONTRO I PERCUSSORI DE' CHIERICI.

686. Che cosa dispongono su di ciò i sacri canoni?

Tranne il caso di correzione, di giusta difesa, o di aver percosso il cherico perchè *cum uxore*, *matre*, *sorore*, *vel filia propria turpiter inventum*; o in occasione di delitti arrestarlo altri, o il Giudice secolare con licenza del Prelato almeno come dice il Suarez interpretativa; il canone 29. 17. quaest. 4. dice: *si quis suadente diabulo in clericum*, *vel monachum violentas manus iniecerit*, *anathematis vinculo*

subiaceat; e ciò vale anche pel caso in cui il chierico consentisse alla percussione, a motivo che oltre la lesione dello stato chiericale a cui non può cedere, gli è di più inibito permetterlo sotto scomunica *ferendae sententiae*. Inoltre la detta scomunica comprende anche *i positivi* cooperatori, e chi concorre a tal percussione *auctoritate vel mandato;* ed il *c. 47. Quantae de sent. excom.* dispone lo stesso di chi potendo non l' impedisce, essendone però come nota Antoine Liguori e Navarro tenuto per uffizio *di giustizia*; lo stesso dicasi di chi ratiabisce, cioè approva la percussione fatta a suo nome, purchè, come avverte Roncaglia, attuale e non solo abituale, come vorrebbe il Liguori, uso di ragione avesse il ratiabente quando successe la percussione. E da ciò chiaro apparisce che questa scomunica comprende i *percussori*, i *cooperatori positivi*, ed i *negativi* ossia non impedienti nel solo caso però che questi siano obbligati ad impedire per giustizia, ed i *ratiabenti*. Sicchè, eccetto il caso o di correzione, che nemmeno dal Prelato sotto pena di scomunica non dee farsi fare per mano laicale, o di giusta difesa, o di trovare il percosso *cum uxore etc.* nel modo suddetto, chiunque con grave colpa, effettivamente pone o fa porre o nel modo suddetto ratiabisce la violenta posizione delle mani (per cui intendesi anche il ritenerli in custodia *publica vel privata*, ed il rinchiuderli *in vincula*) sopra de' chierici o monaci, o non l' impedisce essendo tenuto per giustizia, incorre nella scomunica. Per chierici poi *constat*, dice il Suarez, *comprehendi initiatos a prima Tonsura usque ad supremum ordinem;* per monaci i Religiosi e le monache, i Novizi, i Terziari e Terziarie che hanno i requisiti voluti dalla Bolla *Dum intra* di Leone X. i quali per gli uomini sono il vivere collegialmente, o l' abitar coi claustrali, e per le donne *virginalem seu caelibem*, *aut castam vidualem expresso voto*, *et sub habitu*, tertii ordinis, *vitam ducentes;* come pure gli Eremiti *si vivant*, dice il Giraldi, *in congregatione*, *et habeant modum vivendi ab Episcopo approbatum*, se siano insomma come nota il Suarez ed il Palao *vere ecclesiastiche persone;* e Benedetto XIV. indica le regole da prescriversi ad essi. Questa percussione poi se è occulta, secondo il Tridentino sempre può assolversi dal Vescovo; in caso contrario sol quando la percussione è *leggiera*, cioè grave

in sè ossia pel peccato e leggiera solo in confronto della *grave* ed *enorme;* ma secondo la Bolla *Dum ad congregationem* di s. Pio V. sempre ed assolutamente ossia senza distinzione tra percosso suddito o nò, può assolversi dai superiori regolari benchè locali ne' loro sudditi; così tengono i Dottori col Roncaglia.

CAPO IV.

DELLA SOSPENSIONE.

687. Che cos' è la sospensione?

È una censura per cui si proibisce al chierico l' esercizio de' ministeri ecclesiastici; ed in tale stato è pure illecito conferirgli Benefizi. Può peraltro il sospeso, e lo stesso dicasi col Suarez e Antoine dell' irregolare, tranne il detto esercizio, esser come prima da qualunque confessore assoluto da' suoi peccati, comunicarsi *more laicorum* e simili, a motivo che come apparisce dalla definizione, a ciò non si estende la sospensione. Quindi siccome, da' Giudici inferiori a' Vescovi e che non sieno Prelati regolari, la sospensione dee infliggersi in iscritto, così per semplice proibizione prendesi al dire de' Salmaticesi e Roncaglia se diversamente viene inflitta. Così pure se s' infliggesse generalmente v. g. con l' espressione *vi sospendo*, nulla la reputa il Giribaldo ed il Roncaglia perchè se ne ignora il senso; ma altri appunto per esser generale, vogliono che debba prendersi generalmente, cioè dall' ufficio e Benefizio.

688. Di quante sorta è la sospensione come censura?

È *ab iure* e *ab homine; latae* e *ferendae sententiae; perpetua* e *a tempo; riservata* e *non riservata; ab officio*, *a Beneficio*, e *ab utroque*. La sospensione *ab officio* è quella che proibisce l' uso dell' ordine e della giurisdizione v. g. di celebrare e di censurare; e può essere anche dal solo ordine, e dalla sola giurisdizione; onde prescindendo da ciò che appresso diremo, la elezione a' Benefizi fatta dai sospesi è nulla. La sospensione *a beneficio* è quella che proibisce solo percepire i frutti del Benefizio; ma per esser pena *positiva* per restarne privi esigesi la sentenza dichiaratoria del Giudice, dopo di che se il sospeso si ingerisce in tali frutti, *ipso facto* ossia dopo data anche su ciò la sentenza dichiaratoria, perde il Benefizio [1]. La sospensione *ab utroque* è quella

1. V. il *Cap.* 1. *de election. in* 6.

che vieta ogni esercizio di ordine e di giurisdizione, e di percepire i frutti del Benefizio.

689. La violazione di ogni sospensione porta seco la irregolarità?

No, ma solo quella *ab ordine* fatta con l' esercizio solenne dell' ordine sacro v. g. col celebrare, assolvere ec. Ma se il sospeso fosse tollerato ed esercitasse richiesto, dietro l' Estravagante *Ad vitanda* del Concilio di Costanza, *valido* e *lecito* sarebbe al dir della comune col Roncaglia e Liguori l' agito, il che circa gli atti di giurisdizione vero non sarebbe se fosse vitando, cioè sospeso nominatamente e dichiarato pubblicamente tale, a motivo di esser questi non solo inibiti, ma privi di giurisdizione. Così pure quando la sospensione è *ab homine ad tempus*, e *per delitto già seguito* siccome ha ragione solo di *pena* e non di censura, così la probabiliore con s. Alfonso esime la violazione da *irregolarità;* e lo stesso contro la comuniore crede Roncaglia di tutte le sospensioni *ad tempus.* Anzi il Suarez ed altri danno per vera regola che quando la sospensione è per delitti già commessi o con fissazione di tempo, come *in perpetuo*, *a due anni*, ad arbitrio del sospendente e simili, ha sempre ragione non di censura ma di pura *pena* a motivo che nel delitto già successo manca la contumacia indispensabile per la censura, e negli altri casi siccome il sospendente assolutamente e senza attendere resipiscenza del reo fissa il tempo della pena; così non ha ragione di censura quando si infligge per delitti futuri, e senza assegnazione di tempo.

690. La sospensione può fulminarsi anche contro Collegi e Comunità?

Senza dubbio; ma siccome oltre ad aver ragione di *mera pena*, vieta solo gli uffizi ec. proprii della comunità, così nè irregolarità vi è al dir del Liguori a violarla, nè vieta alcuna azione delle particolari e proprie degli individui: ed il Vescovo al dir della Bolla *Superna* di Clemente X. non può dalle confessioni sospendere tutti i Religiosi d' un convento *inconsulta Sede Apostolica*, bensì un particolare anche senza indicargli la causa [1], ma vi dev' essere, e relativa alle confessioni.

1. Bened. XIV. de Synod. lib. 13. cap. 9. n. 22.

CAPO V.

DELL' INTERDETTO, CESSAZIONE A DIVINIS DEPOSIZIONE E DEGRADAZIONE.

§. I.

DELL' INTERDETTO.

691. Che cos'è l'interdetto e di quante sorta?

L'interdetto giusta l'attual disciplina è una censura ecclesiastica per cui a certe persone ed in certi luoghi vien proibito l'esercizio degli uffizi divini, la partecipazione di alcuni Sacramenti, e la ecclesiastica sepoltura. Quindi l'interdetto si divide in *locale*, *personale*, e *misto*. L'interdetto *locale* riguarda immediatamente il luogo, proibendo quivi l'esercizio dei divini misteri: il *personale* tocca immediatamente la persona o persone alle quali interdiconsi tali cose, cosicchè ovunque si trovino son loro vietate: il *misto* finalmente comprende l'uno e l'altra; cioè il luogo e la persona. Le prime due specie d'interdetto si suddividono in *generali* ed in *particolari*. L'interdetto locale *generale* affligge un'intiera comunità, una provincia ovvero un regno. Il particolare una chiesa, o diverse esistenti entro i limiti della stessa città. Il personale *generale* dicesi quello, che abbraccia una congregazione, una società, o gli abitanti tutti di un intiero paese: il particolare ferisce una sola persona, o alcune singolarmente.

Premesse queste necessarissime distinzioni, a conservare la brevità e la chiarezza prefissaci, assegneremo diverse regole, nelle quali rimarrà esaurita in gran parte la materia. Reg. 1, l'interdetto fulminato contro d'un'intiera città non si limita a'suoi recinti, ma estendesi ai subborghi ed agli altri edifizi contigui alla medesima: 2, l'interdetto proferito dal Vescovo contro la città devesi osservare eziandio dagli esenti: 3, l'interdetto generale locale non comprende le persone; onde gli abitanti d'una città interdetta possono intervenire ai divini uffizi in altri luoghi esenti dalla censura, e pel contrario dal personale non resta legato il locale: 4, interdetta una qualche comunità restano interdetti ancor gl'innocenti: 5, interdetta la città o la diocesi, si considera interdetta ancor la cattedrale: 6, interdetto il popolo non dee giudicarsi interdetto il clero, nè viceversa interdetto il clero può riguardarsi caduto in tal censura anche il popolo, quando

altrimenti non venga espresso nella sentenza: 7, sotto il generale interdetto del clero, non si comprendono i religiosi di entrambi i sessi, senza particolare espressione, nè i Vescovi, quando non sieno nominati: 8, l' interdetto speciale personale richiede la colpa grave e propria; per il locale o personale generale è sufficiente che la colpa istessa sia stata contumacemente commessa dal capo, o da altri membri costituenti il corpo sociale: 9, l' interdetto locale quantunque possa proferirsi da tutti quelli ai quali compete scomunicare e sospendere, non è nella facoltà dei superiori regolari: 10, dal privilegio di assolvere dalle censure, resta eccettuata quella dell' interdetto, che non può esser disciolto se non da quel superiore, che ha piena giurisdizione nel fôro esterno.

Gli effetti quindi dell' interdetto come rilevasi dalla stessa definizione son tre, cioè 1, la privazione di alcuni Sacramenti; 2, dei divini uffizi; 3, della ecclesiastica sepoltura. Devesi circa il primo effetto notare che in tempo eziandio d' interdetto non solo ai fanciulli, ma benanche agli adulti può amministrarsi il Sacramento del Battesimo e della cresima e a tale oggetto può farsi il catechismo, la benedizione del fonte, e nel giovedì santo la consacrazione del crisma: tanto agli infermi quanto ai sani di corpo può amministrarsi pure quello della penitenza [1] ed anche del matrimonio, tranne le pubbliche solennità che sogliono accompagnarlo: agli infermi che si trovano in probabil pericolo di morte la sacra Eucaristia, e se di questa incapaci, l' Estrema unzione. In ordine poi al secondo effetto debbesi intendere la celebrazione della Messa, la recita delle ore canoniche in coro, ed altre pubbliche funzioni. Rispetto al terzo finalmente esclusi sono dalla sepoltura ecclesiastica gl' innocenti, i fanciulli e i dementi. Da questa legge peraltro vengono eccettuati i chierici non interdetti personalmente, che non hanno dato causa alla censura, nè l' hanno in veruna guisa violata. Questi possono aver sepoltura in luogo sacro, senza però alcuna solennità e suono di campane. Come pure in tempo d' interdetto locale generale i forestieri che non sono stati compresi

1. Si eccettuano però gli scomunicati, e quelli che dettero causa all' interdetto, se pure non avessero soddisfatto per il commesso delitto, o data cauzione idonea, o giurato di sodisfare quanto prima sarà loro possibile. *Cap. Alma mater de sent. excom. in 6.*

nella sentenza, nel caso di morte possono esser trasportati in altro luogo non interdetto [1]. Devesi inoltre notare che se per caso contro la proibizione della legge fosse stato alcuno interdetto sepolto in luogo sacro, disumar non si dee, poichè ciò non ritrovasi prescritto nella legge, siccome disponesi in ordine agli scomunicati.

I volontari violatori dell' interdetto finalmente siccome rei di colpa sempre mortale per la trasgressione *in re gravi* del precetto ecclesiastico, a varie pene perciò debbon soggiacere giusta il disposto delle leggi canoniche. Quindi è, che irregolare addiverrebbe un cherico o religioso se così censurato osasse esercitare qualunque atto degli ordini già ricevuti. Nella scomunica riservata al Pontefice incorrono quei che presiedono al governo temporale, qualora osino obbligare i chierici alla pubblica celebrazione dei divini uffizi in luogo interdetto, ovvero facendo ostacolo nel tempo dei divini uffizi all' espulsione dei censurati [2]. Incorrono pure nella scomunica riservata al Vescovo quelli, che fuori dei casi stabiliti dalla legge, seppelliscono i cadaveri in luogo sacro [3]. Anche quei religiosi che godono l' esenzione restano scomunicati subito che ardiscono violare l' interdetto locale generale osservato dalla chiesa matrice del luogo, fulminato o dal Papa o dagli ordinarii, siccome delegati apostolici.

§. II.

DE' MODI PER CUI CESSA L' INTERDETTO.

692. In quanti modi può cessare l' interdetto?

In tre modi cioè **1**, col finirne il tempo; **2**, col non osservarsi da quelli in grazia de' quali fu posto; **3**, coll' assoluzione poi, eccetto il solo interdetto personale *speciale* ed insieme *non riservato* che può assolversi da qualunque confessore [4], può darsi solo da chi ha giurisdizione contenziosa sopra il luogo, o popolo interdetto.

§. III.

DELLA CESSAZIONE A DIVINIS, DEPOSIZIONE E DEGRADAZIONE.

693. Che cos' è la cessazione *a divinis*?

È una pena canonica consistente nel proibirsi dal Supe-

1. V. il *capo Quod in te etc.* Si *sententia* 16.
2. V. la Clement. 2. *de sent. excom.*
3. V. la stessa *de Sepulturis.* 4. Cap. 29. *Nuper de sent. excom.*

riore ai chierici di celebrare pubblicamente i divini uffizi o in qualche città, provincia ec. e dicesi *generale*, o in qualche special luogo e dicesi *speciale*, e di amministrarvi alcuni Sacramenti, cioè i non necessarii, ossia l'Eucaristia, l'Estrema unzione, e l'ordine; ma non vieta l'ecclesiastica sepoltura.

694. Qual pena vi è a violarsi?

Violandosi dai religiosi le cessazioni imposte *per Provincialium conciliorum statuta* quando si osservano dalla cattedrale, o Matrice o parrocchiale, molti col Roncaglia [1] dicono che vi è la non riservata scomunica e la sola colpa per gli altri; benchè la *Clementina* 1. *de sent. excom.* ne impone solo l'osservanza, e non fa parola intorno a ciò di scomunica.

695. Che cos'è la deposizione, o degradazione *verbale?*

È una pena ecclesiastica per cui a riserva del privilegio del *canone* e del *foro* privasi il chierico in perpetuo d'ogni Benefizio ed uffizio chiericale; ma da questa dice s. Alfonso il Vescovo può dispensare, non però dalla reale.

696. Che cos'è la degradazione o deposizione *reale?*

È una pena ecclesiastica per cui a riserva del solo carattere [2], spogliasi in perpetuo il chierico d'ogni Benefizio, uffizio e privilegio, con certe parole e solennità indicate dal capo 2, nel 6. *De poenis*, e dal Tridentino [3].

CAPO VI.

DELLA IRREGOLARITÀ, E SUOI EFFETTI.

697. Che cos'è l'irregolarità, e di quante sorta?

La irregolarità è un impedimento canonico per cui alcuno si rende inabile a ricevere gli ordini, e ad esercitarli ove li abbia ricevuti, o almeno una di dette due cose. Ma notisi che l'irregolarità non può imporsi nè da consuetudine nè da altro capo fuorchè dal generale concilio o dal Papa, nè mai è amissibile se non è chiaramente espressa nella legge. E siccome niuna special sentenza o dichiarazione esigesi ad incorrerla per causa di esser come nota il Suarez impedimento o pena negativa *latae sententiae;* così per rilevare quando in qualche legge veramente trovisi imposta, bisogna che sia espressa o co' termini d'irregolarità o di pena o impedimento *latae sententiae* almeno in equivalenza, come quando indi-

1. Tract. 4. quaest. 6. cap. 2. quaer. 2.
2. Lambert. *De Synod.* lib. 9. cap. 6. n. 3. 3. *Sess.* 13. cap. 6.

casse l' effetto dell' irregolarità *non admittitur ad Clerum* e simili; giacchè coll' indicarlo viene a dichiarare per già esistente la causa di esso ossia l' irregolarità.

L' irregolarità distinguesi in *totale* e *parziale;* in irregolarità per *delitto* e per *difetto.* La prima è quella che vieta ricevere ed esercitare gli ordini; la seconda una sola delle dette due cose. La irregolarità per *delitto* è quella imposta per qualche grave delitto; per *difetto* è quella imposta per qualche difetto benchè senza colpa o peccato, come per essere alcuno cieco ec. Gli effetti poi della irregolarità sono i due seguenti cioè 1, di non potere, non sotto pena nè censura, giacchè queste non sono espresse nella legge, ma solo sotto reato di grave colpa ricevere nè esercitare gli ordini, eccetto se la irregolarità fosse *parziale* giacchè allora vieterebbe una sola di dette due cose: ed eccetto pure se l' irregolare fosse non *vitando* ma *tollerato*, mentre in questo caso essendone richiesto, potrebbe al dir de' Dottori co' Salmaticesi, Suarez e Roncaglia esercitarli anche validamente; giacchè validamente anche il *vitando* può al dire del Mazzotta esercitarli quantunque congiunti con l' atto di giurisdizione come l' assolvere ec a motivo che l' irregolarità non toglie la detta giurisdizione, ma solo ne proibisce l' uso. 2, di non potere in tale stato ricever Benefizi validamente secondo molti Dottori, e la loro ragione è perchè l' irregolare non può esercitare gli uffizi che essi richieggono, e perchè il Tridentino [1] dichiara nulla la provvisione in chi non ha *qualitates integrè.* Ma altri col Roncaglia [2] dicono tal collazione solo illecita, perchè vogliono che il citato Tridentino si debba intendere che parli delle qualità richieste dal gius naturale o divino, non già dall' ecclesiastico, e che qui abbia luogo il capo 6. *Si soli de conces. praeb. in* 6. dicente che la proibizione non irrita la collazione de' Benefizi se non l' esprime.

CAPO VII.

DELLE IRREGOLARITÀ PER DELITTO E CONDIZIONI PER INCORRERLE.

698. Da quanti capi possono nascere le irregolarità per delitto?

Possono nascere da sette capi, cioè dall' *uccisione*, *muti-*

1. *Sess.* 21. cap. 4. 2. Tract. 4. quaest. 7 cap. 1. quaer. 5.

lazione, *infamia*, *violazione di censure*, *reiterazione di battesimo*, *mala ordinazione*, *ed esercizio di ordine non ricevuto* e possono comprendersi nei seguenti versi:

Occidens, *mutilans*, *turpis*, *poenas violansque*
Undam iterans, *prave accipiens sacra*, *illaque tractans*.

Ad incorrer poi questa irregolarità ricercasi 1, il certo peccato mortale interno ed esterno, consumato e commesso da un fedele. Laonde se tal peccato avanti l'effetto o consumazione fosse ritrattato almeno col pentimento, l'irregolarità non avrebbe luogo per la ragione di non essere il peccato consumato; ed alcuni contro altri aggiungono ed esigono inoltre che tal peccato sia commesso da un pubere, a motivo che le leggi penali non comprendono gl'impuberi se espressamente non gli esprimono. 2, che il peccato a cui è annessa l'irregolarità, sappiasi ed avvertasi essere inibito anche dalla legge ecclesiastica; così la comunissima e probabiliore con s. Alfonso [1] e Roncaglia; e la ragione è perchè la irregolarità al dire del Suarez è pena straordinaria e maggiore della sospensione. Anzi un'altra opinione presso il citato s. Alfonso probabile al dire di Sanchez al pari dell'opposta, e dal Roncaglia detta *valde probabilis* ed a suo parere *tuta* esige ancora scienza ed avvertenza della pena o irregolarità; perchè molti Dottori presso il Giribaldo tengono che l'irregolarità per delitto sia censura, e almeno secondo tutti è pena gravissima, e perciò al dir della comune con s. Alfonso ad incorrersi vi vuole scienza anche della pena.

§. I.

DELLA IRREGOLARITÀ PER L'UCCISIONE E MUTILAZIONE.

699. Che cosa indica questa irregolarità?

Indica, giusta il Tridentino [2], essere irregolare chi volontariamente senza coonestante causa di difendere o vita, o beni di gran momento, uccide o mutila, cioè rende non solo inabile ma toglie ad alcuno un membro ossia una parte del corpo avente in esso speciale operazione, come non un dito ec. come voleva il Cuniliati, ma una mano, un piede e simili. E tutto ciò riguardo all'omicidio dalla comunissima de' Dottori col Giribaldo si estende anche non alle *negative* benchè obbligate per giustizia, ma alle *positive* efficaci concause, eccetto secondo alcuni se il loro influsso riguardasse la sola

1. Lib. 7. n. 350. 2. Sess. 24. cap. 6.

anticipazione, la sola maggior sicurezza ec. Laonde in una guerra ingiusta uccidendosi anche un solo, per la ragione di concause positive, tutti al dire del Lambertini divengono irregolari, *quando però*, dice egli, *può dirsi che abbiano moralmente aiutato chi ammazza*, *come sogliono essere i vicini e circostanti*, *e non quelli che sono lontani* [1].

700. Nella mutilazione l'irregolarità s'incorre anche dalle concause positive?

Lo nega il Diana per non essere espressa nella legge; ma per li mandanti è certamente espressa nel capo *Is qui de homic in* 6. e la di lui glossa dice: *quoad poenam irregularitatis paria sunt aliquem interficere*, *vel membris mutilare*. Ed anche nella uccisione e mutilazione *causale* vi ha luogo la sopraddetta irregolarità, purchè nel porne la causa v'intervenga 1, il certo peccato mortale; 2, e tal causa come insegna la probabiliore con s. Alfonso [2], Giribaldo e Concina sia gravemente illecita ed insieme pericolosa di produrre ordinariamente la morte o la mutilazione; onde se mancasse una di queste due condizioni, non vi sarebbe alcuna irregolarità nemmeno per *difetto* di *lenità*, a motivo che per questa esigesi, al dir de' Dottori col Roncaglia [3], che si uccida *ut minister iustitiae*.

701. La sin quì detta irregolarità, ha luogo in altri casi?

Ha luogo eziandio ne' chierici, purchè dice il Liguori siano *in sacris*, e nei monaci curanti per *incisione* o *adustione*; giacchè seguendone per ciò non la sola mutilazione, ma la morte, siccome fuori de' casi di necessità agiscono contro il divieto delle leggi [4], così intervenendovi la grave colpa per la violazione di esse la incorrono. Ed ha pur luogo contro quelli che con grave colpa *sibi absciderunt* qualche membro del proprio corpo *testiculosve*, *seu virilia*, *vel affectaverint ut ab aliis abscindantur* [5].

702. In dubbio ha mai luogo l'irregolarita?

Ha luogo in questo solo caso; cioè essendo seguito un gravemente colpevole e certo omicidio (quale non sarebbe quello dice s. Alfonso [6] di un aborto dubbiamente animato

1. *Notif*. 101. n. 8. 2. Lib. 7. n. 387.
3. Tract. 4. quaest. 7. cap. 3. quaer. 4.
4. *Cap. Sententiam. Ne cleric.* e *Tua nos de homic.*
5. *Cap. Qui partem dist.* 55. 6. Lib. 3. n. 396.

per non esser certamente uomo, e però non certo seguito omicidio) e dubitando alcuno se siane stato o nò esso la causa il capo *Significasti de homic.* lo dichiara irregolare d' irregolarità al dir del Roncaglia [1] vietante la sola celebrazione prima di assicurarsi o di esserne dispensato; ma checchè dicasi il Mansi che ciò estende a tutti, *talia iuria* dicono i Salmaticesi *solum diriguntur ad clericos* [2]. E di un canonico medico per la cura del quale alcuni morirono, Clemente III. disse: *si super praemissis conscientia tua te remordeat, ad maiores ordines de nostro consilio non ascendas;* onde i medici per ordinarsi *ad cautelam* dice il Lambertini domandino la dispensa.

§. II.

DELLA IRREGOLARITÀ PER L' INFAMIA.

703. Che cosa indica questa irregolarità?

Indica essere irregolare chiunque per pubblicità *di fatto*, ossia per essere alcuno pubblicamente diffamato di qualche infamante delitto commesso, o di *legge* cioè per sentenza data dal giudice contro alcuno, o almeno di sua giuridica confessione è manifestato reo di un delitto infamante, cioè portante l' infamia come la sodomia, l' indegno uffizio, come nota La Croix, di istrione: a seconda però del capo *Maritum dist.* 33. ed altri, dichiarati tali dal gius civile o canonico. Laonde se tal delitto non fosse notorio per *pubblicità di fatto* o *per sentenza del giudice*, o almeno *per giuridica confessione del reo*, siccome non recherebbe infamia, così al dir della comune de' Dottori non vi sarebbe irregolarità, la quale per non esservi delitto neppure esiste al dire di molti con s. Alfonso per l' esercizio di arti vili, come di macellaro, di littore ec. checchè dicasi il Ferraris citando non a proposito la *Clement. Dioecesanis de vita et honest. cleric.* Nè osta che alcuni Dottori non esigano la detta notorietà per la irregolarità fulminata dai sacri canoni [3] contro gli eretici esterni sebbene occulti, mentre un' altra opinione ugualmente probabile al dir del Roncaglia [4], tenuta dal Concina, e dai Salmaticesi detta probabiliore, e dal Gibellini che esamina la cosa *ex professo* creduta verissima, l' esige; e la

1. Tract. 4. q. 7. cap. 2. *quaerit.* 1. 2. Tract. 10. cap. 7. n. 45.
3. *Cap. Nos. dis.* 12. *Convenientibus* e *Saluberrimum* 1. q. 7.
4. *Tract.* 4. q. 7. cap. 4. *quaer.* 4.

ragione è perchè tali canoni *videntur loqui* dice il citato Roncaglia *de haeretico publico;* e perchè il *cap. Quaesitum* dice espressamente non essere irregolare *occultus criminosus praeter homicidam;* nè l'opposto rilevasi dalla Bolla *Cum sicut* di Clemente VII. nè da quella *Pastor bonus* di Benedetto XIV. mentre ivi come ben nota il citato Giballini non dicesi che esista questa irregolarità, ma solo attese le opinioni de' Dottori si dà facoltà agli Inquisitori e al maggior Penitenziere di dispensarvi qualora vi sia; ma posto ancora che vi fosse, in forza del capo *Liceat* del Tridentino è dispensabile anche dai Vescovi, a motivo che sebbene alcuni presso il Barbosa ciò neghino per l'unica ragione che il cap. 32. *Cum illorum de sent. excom* dice: *Episcopi absque mandato sedis Apostolicae speciali dispensandi facultatem se noverint non habere quibus est etiam absolutio talium interdicta;* ciononostante tal ragione come ognun vede prova piuttosto l'opposto, a motivo che i vescovi dal Tridentino hanno appunto l'apostolico mandato o facoltà di dispensare *in irregularitatibus omnibus ex delicto occulto*, nè questa è loro tolta dal *paragrafo Ceterum* della Bolla della cena, mentr'essa vieta solo l'assolvere, non il dispensare.

704. Come si toglie l'irregolarità incorsa per l'infamia?

Quella per infamia di *fatto*, che al dire di più Dottori con s. Alfonso [1] vieta solo ascendere a nuovi ordini, togliesi con la notoria emenda. Quella poi nata da infamia di *legge*, che vieta anche esercitar gli ordini già ricevuti, non togliesi che dal Papa, o dal giudice col ripristinare con nuova sentenza la fama del reo; ma il capo *At si Clerici de iudic.* essendo il delitto minore dell'adulterio, accordò ai Vescovi che *peracta poenitentia* potessero abilitare il reo ad esercitare gli ordini ricevuti.

§ III.

DELLA IRREGOLARITÀ PER LA VIOLAZIONE DELLE CENSURE.

705. Che cosa indica questa irregolarità?

Indica che incorre nella irregolarità *totale*, chi innodato di qualunque censura, fuori della scomunica minore, *solennemente* ossia nel modo con cui l'esercita chi n'è insignito, esercita sebbene con crassa ignoranza *et supina aut erronea* qualche ordine, purchè come dice il Liguori sia sacro: ed

1. Lib. 7. n. 362.

il Cuniliati, Palao, Salmaticesi, Giribaldo e Roncaglia per la ragione che chi fa per altri *videtur facere per se* giudicano irregolare anche un Vescovo od un Sacerdote che essendo scomunicato fa celebrare in sua presenza; ma in veruna legge da essi citata ritrovasi tal pena.

§. IV.

DELLA IRREGOLARITÀ PER L' ITERAZIONE DEL BATTESIMO.

706. Che cosa indica questa irregolarità?

Indica essere irregolare d'irregolarità vietante ascendere a nuovi ordini chi scientemente si lascia ribattezzare; ed essendo il fatto pubblico, simile irregolarità incorre anche l'accolito che vi serve *ex officio*. E qui notisi che da ciò il Roncaglia [1] e moltissimi altri inferiscono essere irregolare anche chi ribattezza purchè lo faccia *pubblicamente*, *solennemente* con *grave colpa*, e come vogliono alcuni *senza condizione*. Ma altri presso il Lambertini [2] lo negano per la ragione che, come confessano gli stessi avversarii, nel gius non è espressa, e perchè vietando solo ascendere a nuovi ordini, inutile sarebbe pel ribattezzante a motivo di essere per ordinario sacerdote e però insignito di tutti gli ordini. La detta irregolarità poi incorresi eziandio da chi deliberatamente e senza veruna necessità riceve il Battesimo da un eretico *sic declarato* come dice il Roncaglia ossia *vitando*, come pure chi senza dimostrare sopravvivendo segni di vera fede, tarda a battezzarsi fino allo stato di pericolo di morte [3]; benchè questo canone essendo del Concilio di Neocesarea, non forma perciò legge comune.

§. V.

DELLA IRREGOLARITÀ PER LA MALA RECEZIONE DEGLI ORDINI.

707. Quali persone comprende questa irregolarità?

Comprende 1, chi si ordina scientemente da un vitando Vescovo scomunicato o sospeso o interdetto o simoniaco o scismatico o eretico o deposto o degradato; così la *caus.* 9. *quaest.* 1. da cui rilevasi esser questa irregolarità totale: 2, chi senza esame ed approvazione del Vescovo riceve qualche ordine benchè minore: ma questa irregolarità vieta solo ascendere a nuovi ordini: 3, chi riceve due ordini sacri in

1. Tract. 4. quaest. 7. cap. 4. quaer. 1.
2. *Notif.* 84. n. 17. 3. *C. Si quis dis.* 57.

un sol giorno; e questa irregolarità è totale. Alcuni poi la estendono anche a chi ricevesse i minori con uno Sacro; ma la probabiliore con s. Alfonso lo nega, per la ragione che il *capo Cum* ed il *capo Innotuit de eo qui furt.* da cui la ricavano gli avversarii, impongono l'irregolarità solo contro chi ricevuti i quattro minori *furtive*, ossia come dice la Glossa *praeter conscientiam Episcopi*, *Ordinem Subdiaconatus accepit*: 4, chi con dissenso della moglie presume od attenta ricevere e riceve l'ordine sacro; e tale irregolarità oltre ad essere, come notano i Salmaticesi [1], per *delitto* è *totale* come si ha dall' Estravag. di Giovanni XXII. *Antiquae de voto;* ma siccome questa irregolarità produce gli effetti anche in chi nel detto modo si ordinasse a buona fede, così alcuni Dottori la pongono tra quelle *ex defectu.* 5, chi essendo monaco riceve l'ordine sacro in attuale apostasia dalla religione; onde non può esercitarlo. Il che estendono alcuni anche a chi riceve qualunque ordine in istato di scomunica maggiore o almeno di quella incorsa per la percussione del chierico; ma il Lambertini [2] tiene per veriore e comuniore l'opposto, perchè l'esercizio dell' ordine che può farsi nell'ordinazione, e per cui vi sarebbe l'irregolarità contro i violatori delle censure è tale solo impropriamente: ed il *capo Cum illorum de sent. excom.* dice solo: *si excommunicatus pro manuum iniectione in clericos scienter recipit ordines*, *si est clericus saecularis deponendus est; si Regularis ab executione ordinis est suspensus;* ed il *capo Veniens de eo qui furt.* dice essere irregolare chi riceve il Diaconato in istato di scomunica ed insieme furtivamente, ossia senza esame ed approvazione dell' ordinante.

§. VI

DELLA IRREGOLARITÀ PEL MALO ESERCIZIO
DELL' ORDINE.

708. Che cosa indica questa irregolarità?

Indica essere irregolare d' irregolarità proibente ascendere a nuovi ordini qualunque, non laico come opinavano alcuni, giacchè di questi non parlan le leggi come avverte s. Alfonso, ma bensì chierico che *solennemente* ossia nel modo con che l'esercita chi n' è insignito, con intenzione, ove questa

1. Tract. 10. cap. 8. n. 75.
2. *De Synod.* lib. 12. cap. 3. n. 6. e 7.

esigasi pel valore dell'atto, presume esercitare un ordine sacro che non ha.

CAPO VIII.

DELLE IRREGOLARITÀ PER DIFETTO.

709. Da quanti capi nascono le irregolarità per difetto?

Da sette, cioè dal difetto di *anima*, di *vita*, di *bigamia*, di *nascita* d'*infamia*, di *servitù*, di *lenità;* e possono comprendersi nei seguenti versi:

Mente, ac vita, bigamia, spurioque laborans,
Infames, servi, nec non iustique cruenti.

§. I.

DELLA IRREGOLARITÀ PER DIFETTO DI ANIMA.

710. Che cosa indica questa irregolarità?

Indica che sono irregolari i pazzi, i lunatici, gli ossessi, i frenetici ec; ma ordinati e rimosso il pericolo, possono esercitare gli ordini ricevuti; e posta la moralmente certa guarigione, anche proseguire ad ordinarsi. E tali son pure gli illetterati, gli adulti convertiti di fresco alla fede; onde debbono tardare ad ordinarsi ad arbitrio del Vescovo.

§. II.

DELLA IRREGOLARITÀ PER DIFETTO DI VITA.

711. Che cosa indica questa irregolarità?

Indica e significa che chi ha difetti da non potere senza scandalo o notabile ammirazione esercitare i sacri ministeri è irregolare; ma essendo ordinato, può esercitare gli ordini qualora gli riesca farlo senza incongruità e indecenza: onde non sarebbe irregolare il privo dell'occhio sinistro se legger potesse il *canone* senza scompostezza. Si notano però tra gli altri dal gius canonico i seguenti difetti: l'esser monco d'una mano; la mancanza di due dita e della metà della palma della mano; la mancanza del pollice e di qual siasi dito necessario alle funzioni sacerdotali; una paralisìa di mano che esponga a versare il calice; la completa cecità, la mancanza d'una gamba, o di un piede che impedisca di servire all'altare senza l'aiuto di un bastone. E quì notisi che i difetti del corpo che precedono gli ordini escludono da tutti gli ordini; e quelli che sopravvengono dopo che si sono ricevuti, escludono soltanto dalle funzioni che non si possono esercitare. I difetti che precedono la tonsura escludono da qualunque beneficio; quelli che la seguono non escludono se non

da quelli che i difetti stessi rendono incapaci. Nel dubbio poi se un difetto apporti irregolarità, si dovrà attenersi al giudizio dell'ordinario. Tale irregolarità togliesi col cessare del difetto come p. e. se si ricuperi la vista, che prima erasi perduta: e togliesi eziandio con la dispensa; ma questa per uso comune e costante consuetudine è riservata al Papa, che non la concede mai se non con somma precauzione e commettendone l'esecuzione al Vescovo del luogo.

§. III.

DELLA IRREGOLARITÀ PER LA BIGAMIA.

712. Che cos'è, e di quante sorta è la bigamia?

La bigamia è una moltiplicazione di matrimonii; e distinguesi in *vera*, *interpetrativa* e *similitudinaria*. La *vera* è di chi ha contratto e consumato più validi matrimonii, ancorchè uno fosse stato avanti il Battesimo, e rende irregolari. L'*interpetrativa* pure rende irregolari, ed è quella per cui alcuno si reputa moltiplicatore di matrimonii per interpetrazione di legge: e succede 1, quando validamente secondo il Roncaglia [1], ed anche invalidamente secondo altri, alcuno contrae e consuma il matrimonio o con una vedova che consumò il primo matrimonio, o con una corrotta da altra persona conosciuta come tale; onde se la credesse vergine, gravi Dottori esimono dalla irregolarità; ma altri [2] più rettamente tengono l'opposto per la ragione di sempre mancarvi la significazione dell'unione di Cristo con la chiesa unica, indivisa sua sposa: 2, quando il marito ha copula colla propria moglie che liberamente ha adulterato; onde se esso ciò ignorasse alcuni Dottori presso il Lig. contro la comune co' Salmaticesi e Roncaglia, l'esimono, perchè il canone *Si cuius dist.* 34, dice di tale adulterio: *si evidenter fuerit comprobatum;* ma questo al più indica non reputarsi irregolare il marito finchè non costi dell'adulterio. La *similitudinaria* è quando uno in *sacris*, *duxit cum consummatione viduam*, *aut quamcumque;* e siccome ciò, a motivo di aversi due unioni spirituale cioè e carnale, si oppone alla significazione dell'unione di Cristo colla chiesa, così sebbene v'intervenga il delitto, è contuttociò al dire de' Salmaticesi irregolarità per difetto. Il citato Roncaglia, Reinfestuel [3] ed altri estendono tale irre-

1. Tract. 4. q. 7. cap. *ultim.* quaer. 3.
2. V. il Liguori lib. 7. n. 439. 3. Lib. 1. *tit.* 21. n. 15.

golarità anche al religioso professo che facesse quanto sopra; ma le leggi su cui è basata questa estensione non formano legge comune, perchè sono di concilii particolari.

§. IV.

DELLA IRREGOLARITÀ PER DIFETTO DI NASCITA.

713. Quali persone sono irregolari per questo capo?

Gli *spurii* e gli illegittimi. Per *spurii* in senso rigoroso s' intendono i nati da padre e madre tra cui nè in tempo della concezione nè della nascita poteasi contrarre insieme tra loro il matrimonio, a motivo di esistere tra essi qualche impedimento dirimente; e questi non si legittimano col seguir poi tra' genitori il matrimonio. Per *illegittimi* s' intendono quelli nati o fuori del matrimonio, o dal matrimonio conosciuto nullo, o anche celebrato a buona fede se non fu celebrato *in faciem Ecclesiae*, nati, dissi, da genitori trai quali o in tempo della sola concezione, o della sola nascita non poteva stare il matrimonio, perchè n' esisteva impedimento dirimente; e questi, come costa anche dal Ferraris contro alcuni presso s. Alfonso, che ciò negano a' concepiti in tempo in cui tra' genitori non poteva stare il matrimonio, si legittimano col contrarre i genitori il matrimonio: benchè al dire del Roncaglia fossero già illecitamente ordinati; e la professione religiosa toglie questa irregolarità, ma solo riguardo a ricever gli ordini, non già le Prelature: e la probabiliore col Roncaglia e s. Alfonso [1] crede legittimi gli esposti agli Spedali.

§. V.

DELL' IRREGOLARITÀ PER L' INFAMIA.

714. Che cosa indica questa irregolarità?

Indica che sono irregolari per parte di padre sino al *secondo grado*, e per parte di madre sino al *primo* i discendenti da eretici già notorii prima che questi nascessero, e morti tali E tali son pure, e sino alla *quarta generazione* i discendenti di un Patrono, benefiziato ec. *alicuius Ecclesiae* che *Rectorem, vel Clericum alium illius Ecclesiae per se, vel per alios occidere vel mutilare ausu nefando praesumpserint;* ma non comprende al dire del Lambertini [2] i nati avanti tale eccesso.

1. Lib. 7. n. 432.
2. *De Synod.* lib. 13. cap. 14. n. 21.

§. VI.

DELLA IRREGOLARITÀ PEL MOTIVO DI SERVITÙ.

715. Che cosa indica questa irregolarità?

Indica che sono irregolari tutti i veri schiavi, come pure chi sposa una schiava. Così pure è irregolare chi non ha reso conto di obbligazioni non pie, ossia i Procuratori, Attori, Esecutori, o Curatori di pupilli soggetti a render conto nel fôro secolare.

§. VII.

DELLA IRREGOLARITÀ PER DIFETTO DI LENITÀ.

716. Che cosa indica questa irregolarità?

Indica che è irregolare chi mutila od uccide 1, o come *ministro* della giustizia, o prossimamente vi concorre come tale v. g. come Giudice, Notaro ec. 2, chi prossimamente vi concorre come accusatore o testimonio: ma secondo il capo *Episcopus ne Cleric. vel Monac. in* 6. avendo i Prelati ecclesiastici temporale giurisdizione, per la ragione che vi concorrono solo remotamente, possono far leggi anche sotto pena di morte, e possono delegarvi i Giudici a darla; e gli Inquisitori per privilegio di Paolo IV. e di Pio V. presso Reinfestuel [1] possono senz' alcuna irregolarità condannare anche a morte.

Laonde oltre i Giudici, Notari ec. concorrenti a cause di sangue, chi non semplicemente coopera, ma uccide o mutila in giusta guerra *offensiva*, siccome si reputa *minister iustitiae*, così incorre questa irregolarità, che al dir della comune col Giribaldo [2] non ha luogo in chi uccide o mutila nella *difensiva*, eccetto i chierici *in sacris* non necessarii, (giacchè in necessità anche a questi è concesso) che in tal guerra mutilassero od uccidessero; ma al dir della veriore con s. Alfonso [3] e Roncaglia contro Lambertini non l' incorrerebbero se fossero semplici benefiziati, a motivo di non esser questi espressi nella legge, e di non esser certo quel principio degli avversarii che il disposto per gli ordinati *in sacris* leghi anche i puri benefiziati. L' incorre parimente al dir della comune e certa col Reinfestuel e *per difetto di sola lenità* il laico, e *di lenità e delitto* il chierico, a motivo di essere a chierici questa criminale accusa proibita, l' incorre, dissi,

1. Lib. 5. tract. 12. n. 92. 2. *De Irreg.* n. 73.
3. Nell' *Istruz.* cap. 13. n. 60.

qualunque che di delitti meritanti morte o mutilazione accusa altri presso il giudice secolare *criminalmente*, ossia *petendo vindictam criminis, quod sit dignum mortis etc.* nè in ciò basterebbe la protesta di non voler sangue per esser contro *il fatto*. Sicchè l'accusare *criminalmente* in simili delitti, sempre ed in tutti porta seco l'irregolarità. Anzi tranne il caso di danni da seguire, nei quali l'accusa reputasi piuttosto una difesa e però lecita, negli altri ad evitare l'irregolarità supposto che ne seguisse morte o mutilazione, per accusare di tali delitti sebbene solo *civilmente* ossia per la refezione dei danni, esigesi protesta almeno *finta* che non si vuol sangue, e che la causa per cui si accusa riguardi la propria persona, chiesa, domestici o parenti sino al quarto grado, o che almeno esiga ciò qualche precetto v. g. ben comune, del prossimo e simili. E mancandosi da' chierici a tal protesta incorrono essi al dir del Roncaglia, Salmaticesi e Reinf. l'irregolarità anche per *delitto*, a motivo di esser ciò loro vietato [1], e per solo *difetto* se fossero secolari. Al contrario quando il delitto non merita pena di sangue, liberamente può accusarsi sì *civilmente* che *criminalmente*, tanto dal laico che dal chierico, perchè la pena del sangue, qualora seguisse, non sarebbe in forza di tale accusa, ma di altra causa. L'incorre puranche chi come testimonio *necessario* ed insieme *volontario* testifica non a favore, ma contro il reo in causa *criminale* di sangue; nè giova la protesta per esser contro *il fatto*. Al contrario l'eviterebbe anche il chierico testificante, se non fosse *necessario*, o se necessario non *volontario;* a motivo che nel primo caso non influirebbe efficacemente, e nel secondo non intende la chiesa impedire ai sudditi l'ubbidire ai respettivi Superiori, nè difficultare la giusta punizione de' rei.

CAPO IX.

DE' MODI PER CUI SI TOLGONO LE IRREGOLARITÀ.

717. Quali e quanti sono i modi per cui si tolgono le irregolarità?

Son due, cioè la *cessazione* della causa da cui essa proviene, e la *dispensa*. Alcuni con s. Alfonso volevano che si togliesse anche col Battesimo, ma non bene, a motivo che

1. V. il Capo *Postulasti de homic.*

come avverte Roncaglia [1] venendo la irregolarità da gius ecclesiastico non lega i non battezzati se non in quanto dopo battezzati perseveri in essi il difetto o difetti, tra' quali s. Tommaso ed i Salmaticesi annoverano anche quello della bigamia.

718. Chi può dare la detta dispensa?

Il sommo Pontefice, che in rigore potrebbe anche tôrre la legge da cui provengono. Con qualche limitazione può anche il Vescovo, perchè in forza del Tridentino può dispensare *in tutte le irregolarità e sospensioni provenienti da delitto occulto, eccettuata quella che nasce dall' omicidio volontario, ed altre eccettuate dedotte al fôro contenzioso* [2]. E siccome la parola *ex delicto* è generica, nè distingue tra delitto *proprio* ed *alieno* e la potestà di dispensare è al dir de' Dottori col Roncaglia, di *larga interpetrazione;* così gravi Dottori presso il Diana e specialmente Sanchez ed il Reinfestuel che crede ciò probabiliore, accordano ai Vescovi assolutamente poter dispensare anche da quelle *ex defectu* provenienti da *occulto delitto sì proprio*, che al dir de' Salmaticesi sarebbe quello del chierico che accusasse omessa la protesta ec. che *alieno* come quello della illegittimità ec. e tale opinione dai Salmaticesi sebben credano l' opposta probabiliore, è giudicata *valde probabilis.* Ma prescindendo anche da questo, è certo come si ha dalla comunissima con s. Alfonso che il Vescovo può dispensare nella bigamia *similitudinaria* benchè pubblica anche per ricevere gli ordini *Sacri;* e circa agli ordini *minori* e benefizi *semplici* al dire di s. Tommaso e della comune co' Salmaticesi può anche nella *vera:* ma circa a questa la cosa non è così a motivo di essere il canone *Lector dist.* 33. in ciò corretto dal *capo unic. de bigam in* 6. Sussiste peraltro una legge come rilevasi dal Tridentino [3], che accorda ai Vescovi il poter dispensare con gl' illegittimi a ricever gli ordini minori, ed i Benefizi semplici che non esigon l' ordine sacro, purchè tali Benefizi non siano stati immediatamente prima posseduti dal loro padre, nè in tal chiesa vi possegga questi attualmente Benefizio; anzi tranne i legittimi figli de' Vescovi, gli altri non possono immediatamente succedere *patri Vicario*, vel *Rectori.* Inoltre sicco-

1. Tract. 4. *quaest.* 7. cap. 2. quaer. 3.
2. *Ses.* 24. cap. 6. 3. *Sessio.* 23. cap. 17.

me questa irregolarità proviene *ex delicto alieno*, così essendo l' illegittimità *occulta*, gravi Dottori giusta il detto di sopra accordano al Vescovo illimitata autorità di dispensarvi come in quelle *ex delicto*.

§. UNICO
DI ALCUNE REGOLE CON LE LORO ECCEZIONI SULLE DISPENSE DALL' IRREGOLARITÀ.

Regola I. Ogni irregolarità che proviene da difetto o da una causa passeggiera, cessa quando questa causa viene a cessare senza che siavi bisogno di dispensa. La ragione è perchè tali sorte d' irregolarità non sono state portate che pel tempo in cui durerebbero le cause che le producono. Per tal modo coloro che sono irregolari per difetto di età, di scienza, di libertà, d' infermità, di nascita, cessano di esserlo quando hanno l' età, la scienza, la libertà ec. richiesta; quando cessano di essere infermi di mente o di corpo; quando sono legittimati da un matrimonio susseguente. Questa regola non si estende alle irregolarità che hanno una causa permanente, come sono tutte quelle che provengono da delitto. Essa non si estende parimente alla bigamia, nè al difetto di mansuetudine, *lenitas*.

Regola II. Ogni irregolarità che proviene dal proprio peccato si toglie col battesimo, o piuttosto non s' incorre, giusta il detto, in alcuna irregolarità prima del battesimo, il quale toglie tutte le macchie del peccato, tutte le sconvenevolezze, che ne nascono, e tutti i fondamenti d' irregolarità che da esso ne provengono: lo stesso non può dirsi delle irregolarità che provengono dal difetto, eccettuato quello della mansuetudine; perchè siccome tali difetti sussistono dopo il battesimo, così sussistono anche le irregolarità che ne derivano.

Regola III. La professione religiosa facilita la dispensa di qualunque irregolarità, e fa sì che i bastardi possano ricever gli ordini sacri, ma non le prelature, anche solo regolari. Tale è la disposizione del diritto comune.

Regola IV. I sommi Pontefici hanno la potestà di dispensare da tutte le irregolarità canoniche, e i Vescovi da quelle che derivano da delitti occulti, o che non sono state rimesse al fôro contenzioso, eccettuate quelle che provengono da un omicidio volontario, da cui il Papa soltanto può dispensare

per occulto che sia questo delitto. Su di che deve notarsi che ogni delitto, denunziato al fôro contenzioso, non produce un' irregolarità riservata al papa. Una querela od un' informazione non bastano a ciò, ma è d' uopo che il denunziato sia stato citato e condannato. Perchè se è stato assoluto, anche sopra prove false, il suo delitto è considerato occulto. Se egli ha transatto colla parte avversaria prima del giudizio, il Vescovo può ancora dispensarlo.

Regola V. Tutte le irregolarità che provengono da difetto, alcune eccettuate, e tutte quelle che provengono dal delitto pubblico, sono comunemente riservate al Papa. La ragione è checchè ne dica Gibert [1], che la dispensa dall' irregolarità è interdetta al Vescovo ogni qualvolta essa non gli è permessa dal diritto e dalla legittima consuetudine, e perchè non vi sono che poche irregolarità provenienti dal difetto, dalle quali il diritto o la consuetudine permettano al Vescovo di dispensare, come p. e. l' irregolarità che proviene dal difetto di nascita, e quella che proviene dalla *bigamia similitudinaria*. Noi diciamo che le irregolarità che provengono dal difetto sono comunemente riservate al Papa, perchè i Vescovi ne possono dispensare quand' esse son dubbie, ovvero quando gl' irregolari non possono ricorrere al Papa, sia a motivo della loro povertà, sia per lo scandalo che ne deriverebbe.

Regola VI. I Vescovi non possono dispensare dalla irregolarità incorsa violando le censure che essi hanno imposte, quand' essa è pubblica. La ragione si è perchè, quantunque la censura che dà occasione all' irregolarità sia imposta dal Vescovo, l' irregolarità che s' incorre violando questa censura è portata dal diritto comune, e perchè essa segue per conseguenza la natura delle altre irregolarità comprese nel diritto comune.

Regola VII. Non si deve ammettere alcuna irregolarità che non sia espressa nel diritto, dal che ne segue che nei dubbi di diritto non è necessario ricorrere alla dispensa, allorchè dopo un maturo esame non si trova il caso dubbio espressamente notato nel canone.

Regola VIII. Coloro che hanno dei privilegi legittimi per dispensare dall' irregolarità, possono usarne in tutta la loro estensione; dal che proviene che se i prelati regolari hanno

1. Istituz. ecclesiastiche tom. 1. tit. 65.

ricevuto il potere dai sommi Pontefici di dispensare da tutte le irregolarità, come apertamente lo affermano i teologi di Salamanca, essi sono autorizzati a servirsene; ma il Vescovo ha sempre il diritto di chiedere il suo privilegio ad un religioso pubblicamente irregolare, che si presentasse a lui per ricever gli ordini, e non basterebbe al religioso stesso l'allegare la consuetudine.

Regola IX. Per ben conoscere le irregolarità derivanti da delitti occulti, bisogna notare che un delitto può esser pubblico quanto all'azione che ne fa il materiale, ed esser nello stesso tempo occulto quanto alla malizia. Per esempio, se un Sacerdote legato da scomunica occulta celebra pubblicamente la Messa, l'azione o la celebrazione della Messa sarà pubblica, ma il peccato ch'egli farà e che lo renderà irregolare sarà occulto. Può similmente accadere che sia notorio che questo sacerdote celebri dopo essere incorso nella scomunica, ma che si creda altresì ch'egli abbia ricevuta l'assoluzione da tale censura, ed allora la violazione della censura stessa sarà occulta. In questi due casi si devono considerare come occulti i peccati e le irregolarità che ne sono derivate [1].

Regola X. Le dispense d'irregolarità che devono servire nel fôro esteriore, si prendono alla Dateria, e quelle che non devono servire che nel fôro interiore si prendono alla Penitenzieria [2].

APPENDICE PRIMA.

Catalogo di quasi tutte le Scomuniche.

SCOMUNICHE DELLA BOLLA DELLA CENA *

1. Sono scomunicati tutti gli eretici di qualunque setta siano, e quei che loro credono, che li ricevono o li favoriscono, o che tengono i loro libri senza licenza Apostolica, o li leggono, li stampano, ed ancora li scismatici. **2**, Quei che dai decreti ed ordini del sommo Pontefice appellano al futuro concilio generale, e chi favorisce o consiglia tale appellazione. **3**, I corsari del mare mediterraneo, i loro recettori e fautori. **4**, Quei che usurpano i beni de' cristiani nau-

1. È questa l'opinione di Sainte-Beuve, e del p. Navarro recolletto, penitenziere d'Innocenz. XI.
2. V. l'Autore delle Conferenz. d'Angers.
* Questa Bolla è così intitolata, perchè soleva leggersi ogni anno il giovedì Santo; ma da Clemente XIII. in qua non è stata più letta: secondo il p. Sporer, ebbe principio da Clemente V. l'anno 1315.

fraganti, ancorchè li avesser trovati su' lidi del mare. 5, Quei che nelle loro terre senza legittima facoltà impongono, non essendo principi assoluti, nuovi pedaggi, ed accrescon le gabelle. 6, Quei che sotto nome del Pontefice o de' suoi ministri falsificano lettere Apostoliche sì di grazia come di giustizia, *per l' ingiuria che ne risulta*. 7, Quei che a nome proprio od alieno portano armi od altro per uso della guerra ai nemici del cristianesimo, agli eretici *vitandi*, o loro annunzia cose in danno della Repubblica cristiana. Ma tal pena non lega i fedeli sudditi dei turchi ec. così Benedetto XIV. [1]. 8, Quei che in qualsivoglia modo impediscono, o difendono chi impedisce di portare le vettovaglie e le altre cose necessarie alla Curia romana. 9, Quei che per sè o per altri offendono, spogliano, o ritengono chi viene alla Sede apostolica, o parte da essa, e quelli ancora che o senza o con usurpata giurisdizione vessano i dimoranti alla romana Curia. 10. Quei che offendono, o favoriscono chi offende i Pellegrini, che vengono a Roma per divozione, o vi stanno, o ne partono. 11, Quei che offendono, ritengono, o perseguitano ostilmente i Prelati della Sede Apostolica, o che gli scacciano dal luogo di loro giurisdizione, o vi cooperano col favore o consiglio. 12, Quei che offendono o spogliano chi ricorre alla romana Curia per qualche causa o negozio, ed ancora quei che offendono gli agenti, i Procuratori i giudici di detta causa. 13, Quei che direttamente o indirettamente impediscono l' esecuzione delle lettere Apostoliche, o che ricorrono alle Curie laicali in cause ecclesiastiche per impedirne le stesse lettere. 14, Quei che di propria autorità avocano a sè le cause spirituali, o le portano al fôro secolare, o che sforzano gli attori ad acconsentire che si rivochino Decreti, inibizioni e commissioni a loro favore spedite; o che ne impediscono l' esecuzione, ancorchè ciò facessero sotto pretesto d' impedire la violenza ec. 15, I giudici secolari, che contro le leggi canoniche tirano direttamente o indirettamente ai loro tribunali le persone ecclesiastiche, ed ancora quelli che fanno leggi in qualunque modo contrarie alla ecclesiastica libertà. 16, Quei che impediscono ai Giudici ecclesiastici l' esercizio della loro giurisdizione ordinaria concessa loro dalle Costituzioni o *dal Tridentino*, ancorchè

1. *De Synod.* lib. 13. cap. 20. n. 6.

lo facessero indirettamente con molestare i loro agenti od affini. E coloro eziandio che dopo i decreti di essi giudici, per eludere il giudizio del fôro ecclesiastico, appellano alla curia secolare ec. 17. Quei che *auctoritative* come dice il Roncaglia usurpano, o senza legittima facoltà sequestrano frutti, proventi, e giurisdizioni spettanti alla sede apostolica, o a qualsivoglia persona ecclesiastica, per cagione di Chiesa o Benefizio. Dal Tridentino poi venne inflitta la papale scomunica riservata al romano Pontefice contro chiunque *per sè o per mezzo di altri, con la forza o col timore, o anche per mezzo di supposte persone di chierici o laici, o con qualunque artifizio o mendicato pretesto, presuma di convertire in propri usi, e di usurpare od impedire che da quelli a' quali per diritto appartengono, non vengano percette le giurisdizioni, i beni, i censi di qualche chiesa, o di qualsivoglia benefizio secolare o regolare, de' monti di Pietà e di altri pii luoghi, ed anche i diritti feudali ed enfiteutici, i frutti gli emolumenti, o entrate di qualunque sorta, che devono convertirsi nelle occorrenze dei ministri e dei poveri, questi sia soggetto alla scomunica sino a tanto che avrà intieramente restituito le giurisdizioni ec.* [1]. 18. Quei che impongono collette e pesi agli ecclesiastici, ed ai beni loro o delle chiese senza licenza Apostolica, o che in qualsivoglia modo in ciò hanno parte, danno consiglio o favore, di qualunque stato o dignità essi siano. 19. Tutti i giudici secolari Notari ed Esecutori, che senza licenza della sede Apostolica s'interpongono nelle cause criminali contro persone ecclesiastiche, o che a casi non espressi estendono tal licenza, o se ne abusano. 20. Quei che per se stessi o per altri in qualsivoglia modo occupano le terre od i luoghi spettanti alla sede Apostolica, o che ne usurpano, o turbano la giurisdizione e i loro fautori.

Scomuniche fulminate da' Sacri Canoni.

Contro gli scomunicati dal Delegato del Papa che per aver' eglino ricusato di adempiere al loro dovere dentro l'anno, non sono da esso assoluti [2]: Contro chi ritiene lettere apostoliche false, se dentro *venti* giorni non se ne disfà [3]: Contro gl' incendiarii scomunicati, e denunziati come tali [4]:

1. *Sess.* 22. cap. 11. *de reform.* 2. *Cap. Quaerenti de offic. Deleg.*
3. *Cap. Dura de crim. falsi.* 4. Cap. *Tua nos de sent. excom.*

Contro chi spoglia Chiese con rottura ec. scomunicato, e denunziato che sia dal Vescovo come tale [1]: Contro i comunicanti scientemente *in crimine criminoso* col vitando scomunicato dal Papa, giacchè se fosse da altri, sarebbe a questi riservata [2]; e papale è inflitta contro i chierici che *scienter* partecipano *in divinis* col vitando scomunicato dal Papa: contro chi presume eleggere in Senatore romano un insigne per potenza [3]: Contro chi vessa o fa vessare chi fulminò qualche censura, o i di lui attinenti, o quelli per i quali si fulminò la censura, e contro chi presume eseguire tal mandato ec. se non si ravvede entro il bimestre [4]: Contro gli assoluti da scomunica papale nei casi d' impedimento a lungo tempo o di pericolo di morte, o dal Delegato con onere di sodisfare alla parte, e fatti potenti disprezzano di sodisfare, o di presentarsi; ma su di ciò veggasi il detto al n. 674. Contro i nobili signori temporali che presumono violare o fanno violare l' interdetto; come pure contro gli scomunicati, o interdetti vitandi che presumono rimanere ai divini uffizi dopo essere stati nominatamente avvisati di uscire [5]: Contro chi presume sventrare, ridurre in pezzi, o separare dalla carne le ossa dei defonti in luoghi cattolici, per portarli a seppellire altrove [6]: Contro i confessori che sotto pretesto de' privilegi concessi da Sisto IV. attentano di assolvere dall' interdetto papale, o dalla cospirazione contro il Pontefice romano, o commutano voti riservati [7]: Contro chi presume sì dare che ricevere ec. per l' ingresso in Religione; s. Alfonso peraltro dice: non esser questa scomunica coll' uso accettata giusta il detto al n. 286. Contro i simoniaci di qualunque dignità benchè reale, danti, recipienti, mediatori ec. negli ordini o Benefizi [8]. Contro gl' inferiori de' Cardinali e prelati che in confidenza presumono ricevere chiese, monasteri, dignità, o altri benefizi, o frutti, o pensioni, o regressi: così Pio IV. al paragr. 4 della sua Bolla *Romanum Pontificem*, e s. Pio V. al paragr. 8. della sua Bolla *Intollerabilis*, ove fulmina contro i suddetti papale scomunica; ed in altra di-

1. *Cap. Conquesti de sent. excom.* 2. *Cap. Significavit. de sent. excom.*
3. *Cap. Fundamenta de elect. in* 6. 4. *Cap. Quicumque de sent. excom. in* 6. 5. *Clement. Gravis. de sent. excom.*
6. *Estravag. Detestandae de sepul.* ma il Lambert. esige anche esumarli. 7. *Estravag. Etsi Dominici.* 3 e 5. *de poenit et remis.*
8. *Estravag.* 2. *de Simon.*

chiara che comprende anche i Cardinali: Contro i danti o recipienti per qualche grazia o giustizia presso la Sede apostolica, e contro chi scientemente ne usa [1]: Contro chi si finge congiunto, commensale ec. di Cardinali o di altri personaggi a cui dalla s. Sede *gratis* soglion concedersi i favori ec. e contro gli uffiziali che ciò procurano, o permettono [2]: Contro chi impedisce l'esecuzione delle lettere della s. Penitenzieria, o vi coopera [3]: Contro chi per ottener Benefizi pone se stesso in luogo di altri, od offerisce annue pensioni, o impetra Benefizi per altri onde conseguir da essi qualche cosa, o per se stesso affine di rinunziare ad altri con pensione [4]: Contro chi di qualunque dignità anche Imperiale ambisce il papato, o vivente il Papa senza di lui saputa, tratta della elezione del successore, e contro i complici di ciò e fautori [5]: Contro i pugnanti in duello, i signori ec. che ne dan luogo o lo permettono, e contro gli spettatori, complici ec. così Clemente VIII. nella sua Bolla *Illius vices*, dove conferma eziandio tutte le pene su di ciò già fulminate; e l'estende anche al caso in cui il duello non succeda, non per parte de' duellanti ma di altri, e pone l'interdetto per le terre dei detti signori ec. Il Roncaglia [6] però ed altri nel caso che per qualunque modo non segua il duello probabilmente esime dalla scomunica i duellanti, per la ragione che la Bolla *Ad tollendam* di Gregorio XIII. e *Illius vices* di Clemente in questo caso solo de' cooperatori, e non di questi fanno espressa menzione: Contro chi invia lettere, o nunzi a chi si trova in conclave, o dal conclave, e contro chi le riceve [7]: Contro le donne, che anche senza pretesto di privilegi ardiscono entrare nella clausura de' religiosi [8]: e simile scomunica è per gli uomini e donne che sotto pretesto di privilegi entrano nella clausura delle monache [9]: vi è pure dentro l'Italia e fuor di Roma per chi vi entra a mal fine; così Clemente VIII. e secondo un decreto presso il Lam-

1. Estravag. *Excom. de sent. excom.* e la Bolla *Ab ipso Pontificatus* di Gregorio XIII. 2. Leone X. Bolla *Inhaerendo* §. 1. e 2.
3. Bolla *Rationi congruit.* di Giulio III.
4. Bolla *Inter ceteras* di Paolo IV. §. 2 e 3.
5. *Cum secundum Apostolum* di Paolo IV. §. 2 e 3.
6. *De duel. reg. ultim.* 7. Pio IV. al §. 20. della Bolla *In eligendis.*
8. S. Pio V. Bolla *Regularium* §. 2.
9. *Ubi gratiae di* Greg. XIII. e *Monialium quieti* di s. Pio V.

bertini [1] lega anche i Superiori che in tal guisa ammettono: Contro chi persuade il Papa a infeudare i luoghi della chiesa romana [2]: Contro chi presume di prendere o ritenere i cristiani fatti schiavi da' Turchi, o i di loro beni, e contro chi gli astringe ad occuparsi al remo [3]: Contro chi non rivela al Papa o all' ordinario i cospiranti contro i cardinali [4]: Contro chi fuori de' casi permessi dallo statuto, consuetudine, o privilegio percepisce i frutti de' benefizi vacanti se sono persone *particolari*, e papale sospensione se sono *Vescovi;* e simile interdetto se sono *Capitoli*, *Collegi ec.* [5]: Contro gli audaci impugnatori della compagnia di Gesù, e delle di lei costituzioni [6]: Contro le persone *particolari*, che avanti o dopo l' elezione, conferma o provvisione di Benefizi ardiscono esigere dal provveduto giuramento di osservare cose illecite; e se chi così agisce ha *dignità pontificale* incorre la papale sospensione, e simile interdetto per i loro luoghi se vi mancano *i Capitoli* od i *Conventi* [7]: Contro i banditi e contro i ladri che rubano nello stato Pontificio, e contro gli abitanti dell' Italia che comprano o ritengono il così rubato [8]: Contro chi presume violare l' immunità ecclesiastica [9], i violatori della quale incorrono *ipso facto* nelle pene e censure contro di essi già fulminate dai s. Canoni, cioè nella riservata scomunica. E qui notisi che oltre i luoghi già indicati gode della immunità il campanile non distante dalla Chiesa più di trenta passi, i monasteri con la respettiva clausura, i Seminarii e gli Spedali eretti con autorità vescovile, il luogo dell' adunanza delle confraternite purchè sia loro proprio, la casa parrocchiale non distante dalla chiesa la terza parte di un miglio, ed altri luoghi indicati dal Ferraris [10]. Vi è pur la scomunica contro chi insegna ec. o direttamente o indirettamente *ad praxim deducit* potersi fare la confessione per lettera, nunzio ec. e così riceverne l' assoluzione [11]: Contro chi in danno della chiesa, con dolo o frode, o scientemente procura che da' commissari e Delegati apostolici si faccia alienazione di beni ecclesiastici, o con modi sordidi

1. *Notif.* 85. n. 28. 2. *Admonet nos* di s. Pio V. §. 3.
3. *Licet omnibus* di s. Pio V. 4. *Infelicis saeculi* di s. Pio V.
5. *Durum nimis* di s. Pio V. 6. Bolla *Ascendente* Domino di Gregorio XIII. 7. *Inter Apostolicas* di Greg. XIII.
8. *Non sine gravi* di Greg. XIII. 9. *Trident. Sess.* 25. cap. 20.
10. *De immun.* a. 5. 11. *Sanctissimus* di Clemente VIII. §. 2.

n' estorge il decreto di alienazione: e per i detti Commissàri inferiori ai Vescovi v'è la scomunica non riservata, e annuale sospensione se fossero Vescovi [1]: Contro chi di dignità anche Imperiale che presume fare scommesse sopra la vita, morte, o elezione del Papa, o sopra le promozioni de' Cardinali, e si estende anche ai complici [2]: Contro chi presume estrarre furtivamente dalle Librerie de' Min. Oss. libri, fogli ec. [3]. e Sisto V. l'impose anche contro i cooperatori: Contro chi attenta pubblicare indulgenze con ampli privilegi, e con sospetto di simonia contro il disposto da s. Pio V. nella sua Bolla *Quam plenum*: Contro chi insegna ec. proposizioni condannate da' sommi Pontefici fuori di quella condan. da Innocen. XI. che riguarda il sigillo sagramentale; e però contro chi insegna ec. le altre [4] vi è la papale scomunica, e precetto di s. obbedienza contro chiunque di non ridurle alla pratica: Contro chiunque ardisce insegnare ec. che chi ha il privilegio della Crociata possa eleggersi in confessore un Sacerdote non approvato dall' ordinario del luogo dov' esso abita [5]: Contro chi presume insegnare ec. potersi in confessione cercare il nome del complice [6]. Contro i laici che ricevono ec. limosina per fare celebrar Messe, e tutta non la consegnano al celebrante; e se fossero chierici vi sarebbe la papale sospensione [7]. Vi è pure papale scomunica contro i laici che stampano, o pubblicano libri, scritture ec. trattanti in favore o contro la diminuzione delle feste; papale sospensione *a divinis* se sono ecclesiastici, e dai pontificali e dalla percezione dei frutti de' loro Benefizi se sono Prelati [8]. V' ha inoltre caso papale senza scomunica contro chi denunzia, o procura che altri denunzino di sollecitazione un confessore innocente [9]. Contro chi presume ascriversi, od esortasse altri ad ascriversi a qualunque setta, o società clandestina, sia col nome di setta de' *Carbonari*, o sotto qualunque altro nome non solo esistente, ma eziandio da nascere in appresso, diretta a macchinare contro la chiesa, o contro le legittime potestà, e contro chi desse a tali sette o seguaci

1. *Cum in omnibus* di Paolo II. 2. *Cogit nos* di Greg. XIV. §. 5.
3. *Cum sicut* di s. Pio V. 4. V. la Bolla *Detestabilem* di Ben. XIV.
5. *Cum sicut non sine* d' Innoc. XI. 6. *Ubi primum* di Bened. XIV.
7. *Quanta cura* dello stesso Pontefice.
8. *Non multi menses* di Benedetto XIV.
9 *Sacram. poenitentiae* di Bened. XIV. § 3.

consiglio, o in qualunque modo favore o intervento: contro chi non denunzia a chi si spetta i rei di tal delitto, e contro chi legge o ritiene i libri o gli scritti di tali sette [1].

Scomuniche papali contro i Prelati.

Contro chi a nome proprio o de' suoi Prelati vessa con censure od altre pene chi si trova al servizio del Papa, o per suoi negozi si porta alla s. Sede, vi dimora, o se ne ritorna; e lega anche chi riceve Benefizi da' prefati Prelati tolti ai così vessati [2]. Contro i cardinali che con simonìa eleggono il Papa [3]. Contro gli stessi cardinali che svelano l'agito in concistoro segreto, e loro così imposto [4]. Contro chi presume conferire i benefizi rinunziati a' congiunti, o propri familiari, o del rinunziante; e contro chi li riceve havvi *ipso facto* la sospensione dalla collazione, elezione, presentazione ec. de' benefizi, ed uffizi ec; e se così sospesi presumono conferire ec. le persone particolari cadono *ipso facto* nella scomunica papale, ed i Capitoli nella papale sospensione *a divinis* [5]. Contro gli Inquisitori inferiori al Vescovo che presumono per odio partito ec. procedere contro gli eretici [6]. Contro gli uffiziali che non rendono alla Camera apostolica i conti interamente [7]. Contro gli uffiziali della Penitenzieria che infedelmente fanno il proprio uffizio, o ricevono offerte sebbene spontanee [8]. Contro i ministri fuori de' cardinali, e contro gli uffiziali dello Stato pontificio, che ardiscono ricever doni fuori de' commestibili da consumarsi in due giorni, e contro chi li dà [9].

Scomuniche papali contro i chierici sì secolari che Regolari.

Contro chi scientemente e spontaneamente comunica *in divinis* co' vitandi scomunicati dal Papa [10]. Ma il Bonaccina presso il Mazzotta dice che questa scomunica non comprende i Regolari, a motivo di esser contro i chierici. Contro chi scientemente induce alcuno a giurare, promettere ec. di e-

1. V. le Bolle *Providis* di Bened. XIV. *Ecclesiam* di Pio VII. e *Quanto più*, di Leone XII. 2. *Estravag. Divina de privilegiis.*
3. *Cum tam Divino* di Giulio II. ed *Aeterni patris* di Greg. XV.
4. *Supernae* di Leone X. §. 31. 5. *Quanta* di s. Pio V. §. 5. 6. e 7
6. *Clem Multorum* §. *verum de haeret.* 7. *Cum sicut.* di Paolo III.
8. *In omnibus rebus* di s. Pio V. §. 12. 9 *Munera* di Paolo II.
10. *Cap. significavit. de sent. excom.*

leggere presso loro la sepoltura, o di non mutarla eletta [1]: ma è in questione presso il Ferraris se leghi i parrochi, a motivo di esser tal legge emanata in loro favore. Contro i predicatori che ardiscon predicare il senso della scrittura intorno al tempo dell' anticristo, dell' universale giudizio e simili altre cose rivelate in modo alieno dalle interpetrazioni de' Padri [2]. Contro chi sotto pretesto di privilegi assolve scientemente da' casi riservati al Papa od ai respettivi ordinarii: e pei regolari, che scientemente presumono assolvere dalle scomuniche *ab iure* riservate, o dalla colpa, o dalla pena, sebbene senza pretesto di privilegi v'è un'altra papale scomunica: ed altra scomunica non riservata vi ha pure per chiunque presume assolvere dai casi della Bolla della cena, o assolvendone in pericolo di morte non impone al reo l' obbligo di presentarsi al Superiore guarito che sia. Contro chi in vita ed anche in morte, essendovi altro Sacerdote, ardisce assolvere il proprio complice contro il sesto precetto [3].

Scomuniche papali contro i soli Regolari.

Contro chi presume amministrare i sacramenti dell' estrema unzione, o della Eucaristia nella pasqua, o per viatico, o il matrimonio [4]. Intorno al matrimonio gravi Dottori peraltro dicono che non vi sia più la prefata scomunica, perchè commutata dal Tridentino nella sospensione. Contro chi presume andare di là dal mare senza licenza de' Superiori. Contro i mendicanti che senza papale licenza passano ai non mendicanti, eccetto i Certosini, e contro chi li riceve [5]. Contro i regolari che non denunziano o non obbligano le persone che da loro si consigliano a denunziare alla Inquisizione, o agli ordinarii de' luoghi i sospetti d' eresia [6]. Contro le monache che escon di clausura, e contro chi dà loro illecitamente licenza, le accompagna o le riceve [7]. Contro i regolari d' ambo i sessi dell' ordine di s. Francesco che dai loro Superiori appellano ai tribunali secolari, o presumono mutare, attentare, o pervertire senza licenza del Generale il prescritto da' Visitatori del medesimo [8]. Contro i frati *minori osservanti*, che in qualunque elezione, o avanti la medesima, per sè o

1. *Clem. Cupientes* §. *sane de poenis.* 2. Leone X. *Supernae* §. 8.
3. *Apostolici muneris. e Sacramentum poenitentiae* di Bened. XIV.
4. *Clem. Religiosi de privileg.* 5. *Aequum reputavimus* di Sisto V.
6. *Romanus Pontifex* di Paolo V. e *Licet alias* di Alessandro VII.
7. *Decori* di s. Pio V. 8. *Quoniam nostro* di Greg. XIII.

per altri subornano [1]. Contro i certosini che presumono di lasciare usar carne a qualunque persona ne' loro conventi contro l' antica loro consuetudine [2].

Scomuniche non riservate contro tutti.

Contro i Governatori e giudici che per negligenza o per malizia non rendono giustizia agli ecclesiastici dopo la trina ammonizione [3]. Contro chi per sè o per altri presume vessare con ingiusta persecuzione qualunque persona ecclesiastica, o le persone, o le robe di loro attinenza a motivo di non avere eletto a' Benefizi ec. chi essi vessanti volevano [4]. Contro chi richiesto per consigliere ec. delle monache in occasione di elezione; vi nodrisce discordie. Contro chi per forza ec. ottiene assoluzione, o revoca di censure [5]. Contro i giudici che stante la loro dignità ec. non dovendo andare in persona a prender testimonianza dalle donne (giacchè queste fuor de' casi permessi dalla legge non son tenute a comparire come testimonii in tribunale) ma deputarvi altri, fingono il bisogno per andarvi in persona. Contro i signori temporali che proibiscono a' loro sudditi vendere ec. o servire agli ecclesiastici [6]. Contro le potestà temporali, cooperatori ec. che giudicano in cause d'eresia, o non coadiuvano con le debite pene ec. le disposizioni del Vescovo, o dell' Inquisitore in sì fatte cause. Contro chi, fuori de' casi permessi, scientemente presume seppellire o in luogo interdetto, o scomunicati o interdetti vitandi, o pubblici usurai: nè può essere assoluto finchè non abbia sodisfatto al suo dovere ad arbitrio del Vescovo [7]. Contro gli uffiziali delle città ec. che scientemente presumono scrivere o dettar leggi di pagar le usure, o di non potere ripeter le pagate ec. Contro chi a suo od alieno nome, per sè o per altri esige pedaggi ec. dalle persone ecclesiastiche, o loro robe non portate per motivo di negoziazione; e se chi così agisce fosse un collegio, città, paese ec. incorre l' interdetto. E da queste pene non puossi ottenere assoluzione finchè non sia sodisfatta

1. *Pastoralis* di s. Pio V. e *Consuevit* di Greg. XIII §. 5.
2. *Ex iniuncto* di Clemente X.
3. *Can.* 26. *Administratores* 23. q. 5.
4. *Cap. Sciant de Eccles. in* 6.
5. *Cap. Absolution. de his quae vi in* 6.
6. *Cap.* Eos *qui de imm. in* 6.
7. *Clementina I. de usuris.*

la parte. Contro chi, fuori de' Vescovi o prelati inferiori ec. giacchè per questi vi è l'interdetto, presume illecitamente alienare i beni ecclesiastici, o così riceverli. Contro chi benchè Principe ec. che per certi popoli dell'Arabia detti *assassini* comanda l'omicidio di qualche cristiano sebbene senza effetto, e contro chi gli ricetta ec. Contro chi impedisce i Visitatori delle monache nel loro uffizio, se avvisato non desiste. Contro i Magistrati che richiesti non aiutano i Vescovi per ridurre, o conservare la clausura delle monache [1]. Contro chi lede l'esenzione ec. dei Mendicanti. Contro qualunque persona ec. che non esige la professione di fede da quei che promuove agli uffizi di Maestri ec. e interdetto *ab ingressu Ecclesiae* per i Vescovi che in ciò mancassero; ma in molti luoghi è ciò in disuso. Contro chi di qualunque dignità che presuma ricevere i religiosi apostati, o coopera ec. perchè non ritornino al loro convento. Contro chi scientemente contrae il matrimonio con consanguinei, affini, o monache o dopo aver fatto professione solenne in qualche Religione, o ricevuto l'ordine sacro [2]. Contro chi presume insegnare non esser per li rei di colpa grave necessaria la confessione prima di comunicarsi, sebbene abbian copia di confessore [3]. Contro i rattori delle donne affine di sposarle, e contro i cooperatori. Contro i signori temporali o magistrati che direttamente o indirettamente costringono al matrimonio qualunque persona [4]. Contro i rattori delle donne affine di sposarle, e cooperatori al ratto medesimo. Contro chi di qualunque dignità che, fuori de' casi permessi dalla legge, in qualsisia maniera forza qualunque donna ad entrare in monastero, o a prender l'abito di qualunque religione, o a professare, od a ciò coopera ec. come pure contro chi senza giusta causa impedisce a qualunque donna prendere il sacro Velo, o far la religiosa professione [5]. Contro chi di qualunque condizione, età ec. che senza scritta licenza del Vescovo o del Superiore entra nella clausura delle monache [6]. Contro chi nega la validità dei matrimonii clandestini fatti avanti il Tridentino, o di quei de' figli di famiglia fatti

1. Trident. *Sess.* 25. cap. 5. 2. *Clementina I. de consang.*
3. Trident. Sess. 13. *canon.* 11. 4. Trid. *Sess.* 24. cap. 9.
5. Trid. *Sess.* 25. cap 8.
6. Trid. Sess. 25. cap. 5.

senza consenso de' genitori [1]. Contro chi presume glossare il Tridentino; e per i Prelati interdetto *ab ingressu Ecclesiae* [2]. Contro chi presume stampare o fare stampare libri di cose sacre, senza nome dell'autore, e senza licenza del Vescovo ec. [3]. Contro chi legge, o ritien libri (fuori di quelli degli eretici che trattano di religione, o contengono eresia, giacchè per questi vi è la scomunica della Bolla della cena) proibiti *ob haeresim, vel falsi dogmatis suspicionem* [4]. Contro chi assolve da' casi della Bolla della cena, od assolve i rei contro essa in pericolo di morte senza loro imporre onere di presentarsi al Superiore guariti che siano ec. [5]. Contro chi presume di non ricevere come sacri e canonici i libri della s. Scrittura riconosciuti come tali dal Tridentino, o le tradizioni ivi indicate [6]. Contro qualunque Sacerdote, Pievano ec. o chierico avente personato ec. che va ad ascoltar legge o medicina se dentro due mesi non desiste [7]. Ma il p. Reinfestuel dice che la detta censura ha luogo quando lo facessero per fine principale, *sive intentione subeundi munera et officia saecularium, advocatorum, iudicum etc.* Contro chi dissuade, inibisce ec. di far limosina ai frati Minori, o ai predicatori, se dentro tre giorni dopo l'avviso non si ritratta v'è contro gli Ordinarii interdetto *ab ingressu Ecclesiae*, e sospensione dal governo e dall'amministrazione delle loro chiese, e per gl'inferiori la scomunica [8].

Scomuniche non riservate contro i Regolari.

Contro i regolari che escon dal convento per ascoltar la legge, o la medicina, se dentro due mesi non ritornano [9]: o che in iscuola o altrove con temerità lascian l'abito, o vanno a qualunque studio di lettere senza la debita licenza [10]. Tal censura è poi fulminata anche contro i maestri, che scientemente presumono di tener nelle loro scuole od insegnare legge o medicina ai detti religiosi, che nel surriferito modo han deposto l'abito. Contro i monaci o canonici regolari che presumono ricorrere alle corti con animo di nuocere a' loro

1. *Sess.* 24. cap. 1. *re reform.* 2. *Benedictus* di Pio IV.
3. Trid. *Sess.* 4. 4. *Dominici gregis* di Pio IV.
5. *Pastoralis Romani* di Bened. XIV. 6. Trid. *Sess.* 4.
7. *Cap.* 6. *Super specula. Ne clerici vel monach.*
8. Bolla *Sacri* di Sisto IV. §. 8.
9. *Cap.* 3 *Super specula. Ne cleric. vel monach.*
10. *Cap. Ut periculosa. Ne cleric. vel monach. in* 6.

prelati o monasteri, o che senza licenza de' loro Abati tengono armi nel monastero [1]. Contro i regolari che non osservano l' interdetto, quand' è osservato dalla Cattedrale o dalla parrocchiale [2]. Contro i mendicanti che senza licenza pontificia ricevono nuovi conventi, o lasciano quelli che hanno [3]: peraltro con giusta causa ec. Sisto IV. con la sua Bolla *Fecisti* dà licenza di lasciarli.

Sospensioni contro gli ecclesiastici in generale.

Contro chi scientemente riceve ordini sacri avanti la debita età o fuori dei debiti tempi, o senza le *Dimissorie*, v' è la sospensione *ipso facto* dall' esecuzione de' loro ordini [4]. Contro chi si ordina da un Vescovo o Titolare alieno senza licenza del proprio, v' è la sospensione dagli ordini ricevuti a piacimento del proprio Vescovo; e per l' ordinante la sospensione per un anno dal conferir gli ordini [5], e da' Pontificali per un anno se fosse Vescovo Titolare [6]. Contro chi scientemente riceve ordini sacri da un Vescovo, che con accettazione del Papa ha rinunziato al Vescovato il c. *Requisivit de ordin. ab Episc. qui renuntiat.* dice: *executionem officii non habebit;* se poi non fu scientemente, *poterit discretus Pontifex dispensare.* Contro chi si ordina dal proprio Vescovo in diocesi altrui senza il debito permesso, v' è la sospensione dall' esercizio degli ordini; e per l' ordinante v' è la sospensione dall' esercizio de' Pontificali [7]. Contro chi si ordina senza le lettere testimoniali ec. v' è la sospensione dagli ordini ricevuti ad arbitrio del suo Vescovo, e per l' ordinante v' è la sospensione per un anno dalla collazione degli ordini [8]. Contro chi non artato da Benefizio ch' esiga ordinarsi, o prima di esser passato l' anno di sede vacante s' ordina con le dimissorie del Capitolo o del Vicario capitolare, v' è pena di non godere alcun privilegio chiericale se riceve gli ordini minori, e di sospensione dall' esercitarli se riceve i maggiori, e per il Capitolo v' è l' interdetto ecclesiastico [9]. Contro chi s' ordina *in sacris* per salto v' è la sospen-

1. *Clement. Ne in agro. De statu monach.*
2. *Clement.* 1. *De sent. excom.* 3. *Clement. Cupientes de poenis.*
4. Bolla *Cum ex sacrorum* di Pio II. 5. Trid. *Sess.* 23. cap. 8.
6. Trid. *Sess.* 14. cap. 2. *de reform.*
7. Trid. *Sess.* 6. cap. 5. *de reform.*
8. Bolla *Speculatores* d' Innocenz. XII.
9. Trid. *Sess.* 7. cap. 10.

sione dall' esercizio dell' ordine ricevuto; ma non avendolo esercitato, può dispensarvi il Vescovo [1]. Contro chi s' ordina simoniacamente v' è la sospensione dall' esercizio de' loro ordini, o di quello così ricevuto come pensano gravi Dottori presso s. Alfonso: e per l' ordinante la sospensione dal conferire anche la prima Tonsura, e da qualunque uffizio vescovile; così la Bolla *Sanctum, et salutare* di Sisto V. non rivocata circa le pene de' simoniaci ordinati e ordinanti dalla Costituzione *Romanum Pontificem* di Clemente VIII. Contro chi nello stesso giorno riceve più ordini sacri v' è la sospensione dall' esercizio del secondo ordine così ricevuto [2]; e per l' ordinante la sospensione dal conferire gli ordini: e dalla *Notificazione* 26. del Lambertini apparisce sospeso anche chi si ordina con titolo finto ec. Contro chi seppellisce in luogo sacro, o riceve oblazioni da' pubblici usurai morti impenitenti, v' è la sospensione dall' uffizio finchè non abbiano sodisfatto ad arbitrio del Vescovo [3]. Contro qualunque Sacerdote che senza i debiti permessi presume congiungere in matrimonio o darne la benedizione, v' è la sospensione finchè non sia assoluto dal Vescovo del Parroco a cui apparteneva di assistervi [4]. Sospensione dalla percezione de' frutti per *sei mesi* contro i benefiziati che in pubblico, senza ragionevol causa, portano veste vergata o partita, ed altre pene ancora contro gli ecclesiastici che non usano veste decente [5]. Contro chi occupa beni ec. di luoghi pii, e contro i consenzienti il Tridentino dice: *a suorum ordinum executione... sui ordinarii arbitrio suspendatur* [6]. Contro chi scientemente giura di tenere lo scisma, o s' ordina da eresiarchi, *et ab ordinatis ab eis*, v' è sospensione dagli ordini e dignità. Contro i rattori delle donne affine di matrimonio e contro i cooperatori, v' è decadenza dal proprio grado [7]. Contro i giudici ecclesiastici che per odio, timore ec. o in grazia d' una parte tradiscono la giustizia con danno dell' altra, v' è la sospensione dall' uffizio per un anno [8]. Contro i Visitatori che, eccetto il dovuto vitto, prendon danari ec. per la visita, se sono inferiori del Vescovo v' è la sospensione dall' uffizio e

1. Trid. *Sess.* 23. cap. 14. 2. *Cap. Innotuit. De eo qui furtiv.*
3. *Cap. Quia in omnibus de usur.* 4. Trid. *Sess.* 24. cap. 1.
5. Clementina 2. *De vita et honest. cleric.* 6. Sess. 22. cap. 11.
7. Trid. *Sess.* 24. cap. 6.
8. Cap. *Cum. De sent. et re iudicat in* 6.

Benefizio finchè non hanno restituito il doppio; e interdetto *ab ingressu Ecclesiae* per i Vescovi se non fanno lo stesso dentro un mese [1]. Contro i deputati per i libri delle Messe, e contro i Superiori che non esigono i conti, o che non invigilano intorno all' adempimento degli oneri di Messe a seconda del disposto da Innocenz. XII. nella Costituz. *Nuper* vi è la sospensione se sono ecclesiastici secolari, e privazione di voce attiva e passiva, gradi ed uffizi se sono regolari. Contro chi senza grave causa non perfeziona la Messa incominciata, *sit suspensus* dal celebrare. Contro l' esente dalla vescovile giurisdizione che presume celebrare o far celebrare in luogo interdetto, o ammette scomunicati o interdetti vitandi ai divini uffizi o ai sacramenti o all' ecclesiastica sepoltura secondo il *c. Episcoporum de privil. in* 6. vi è l' interdetto *ab ingressu Ecclesiae*, ma non irregolarità, eccetto se scientemente celebrasse in luogo interdetto; giacchè contro tutti i violatori di censure vi è l' irregolarità. Contro chi presume eleggere ai Benefizi in grazia dell' abuso della potestà secolare, vi è sospensione per tre anni dagli uffizi e benefizi, e privazione in tal tempo della facoltà di eleggere, e la elezione è nulla [2]. Contro chi occupa beni ec. di chiese vacanti, a cui ha diritto di eleggere ec. se è Vescovo incorre l' interdetto *ab ingressu Ecclesiae;* e se è inferiore, la sospensione dall' uffizio e dal benefizio finchè non abbia restituito.

Sospensioni contro i Regolari.

Contro i religiosi espulsi dalla Religione che vivono fuori di essa vi è la sospensione perpetua *ab exercitio ordinum* indispensabile dagli ordinarii de' luoghi [3]. Contro qualunque religioso che presume ammetter donne contro la clausura contro il disposto da s. Pio V. vi è *ipso facto* la sospensione *a divinis* non riservata [4]. Contro i Capitoli e conventi, che ricevono ec. per l' ingresso in Religione v' è la sospensione. Contro i frati Minori e Predicatori che presumono ammettere alla professione prima del compìto anno del Noviziato v' è *ipso facto* la sospensione dall' ammettere altri alla professione, e nulla è quella di chi professò in tal modo [5].

1. Cap. *Exigit. De cens. in* 6. 2. *Cap.* 43. *Quisquis De election.*
3. *Sacra Congreg.* di Urbano VIII.
4. Regularium §. 2. e *Decet.*
5. Cap. *Non solum de Regular. in* 6.

Sospensioni contro i Vescovi.

Queste, nel modo indicato dalle seguenti leggi, oltre la sospensione per l'ordinazione simoniaca, sono 1, se ordinano un religioso non professo senza *patrimonio* [1]; 2, se ordinano un bambino illetterato, od un coniugato fuori de' casi permessi [2]; 3, se alienano beni ecclesiastici; o essendo deputati dal Papa in simili cause mancano al loro dovere in grave danno della chiesa [3]; 4, se conferiscono Benefizi rinunziati a' congiunti o familiari proprii, o del rinunziante; 5, se dopo eletti, esercitano pastorale uffizio ec. nelle loro chiese prima che sieno spedite le lettere apostoliche [4]; 6, se senza giusta causa entrano ne' monasteri delle monache; giacchè al dire del *paragr. secondo* della Bolla *Dubiis* di Gregorio XIII. per la *prima* volta vi è interdetto, per la *seconda* sospensione da' Pontificali, e per la *terza* scomunica; 7, se da' provveduti o provvidendi di Benefizio esigono giuramento d'osservar cose illecite.

APPENDICE SECONDA.

DI VARII PRIVILEGI CONCEDUTI AI REGOLARI.

1. Tutti i Superiori regolari, benchè locali, possono assolvere per loro stessi, o commettere ad altri Sacerdoti dello stess' ordine di assolvere i loro correligiosi da tutti i casi censure, irregolarità [5] ec. in quel modo che tanto possono i Vescovi co' proprii sudditi: si eccettuano gli eretici *relapsos, schismaticos, et qui literas apostolicas falsificassent, aut ad infideles prohibita detulissent*, e la mutilazione, e l'omicidio volontario commessi dopo l'ingresso in religione. Al che si deve aggiungere quello di chi accusa falsamente il confessore di sollecitazione, e l'assoluzione del complice, che Benedetto XIV. riservava specialmente alla s. Sede. 2; possono assolvere dall'eresia purchè non siavi ricaduta, e dai casi della Bolla *Coenae* [6]: e per una sol volta assolver possono ciascun suddito *a quibusvis excom. suspens. et interdicti sententiis . . . quas ab iure, vel ab homine incurrisse quomodolibet censebuntur*: e Paolo III. con la sua Bolla *Licet debitum*

1. *Romanus Pontifex* di s. Pio V. § 3. e 4.
2. Cap. *Nullus de temp. ord. in* 6. 3. *Cum in omnibus* di Paolo II.
4. *Estravag. Iniunctae de elect. in* 6.
5. V. le Bolle *Romanus Pontifex* di s. Pio V. *Virtute conspicuos* di Clemente IV. e *Regimini* di Sisto IV.
6. *Dum ad congregationem* di s. Pio V.

assolutamente concesse al Generale de' Gesuiti, e ai deputati da esso di potere assolvere i sudditi *a quibusvis censuris, et poenis a iure vel ab homine quomodolibet latis et promulgatis*. 3, possono dispensare dalla irregolarità per la bigamia *vera*; e da tutte le altre provenienti da delitto occulto e non dedotto al fôro contenzioso, eccetto quella che deriva dall' omicidio volontario e dalla mutilazione: e s. Pio V. accorda una tal facoltà anche per l' omicidio commesso avanti l' ingresso in religione.

4; Tutti i confessori regolari tostochè da' proprii Superiori hanno ottenuta la facoltà di confessare, possono assolvere i loro correligiosi *ab omnibus casibus, excom. suspensionibus et interdictis, ac super quacumque irregularitate Archiepiscopo tam a iure, quam ab eo reservatis... toties quoties opus foret et esset absolvendi et dispensandi, votaque quaecumque permutandi, et relaxandi*, ossia dispensarli [1]. Ed essendo deputati dal Generale possono assolverli da tutti *gli eccessi, censure e pene*, eccetto soltanto *gli eretici relapsos, schismaticos, et qui literas apostolicas falsificassent, aut ad infideles prohibita detulissent*. 5; Riguardo poi a' secolari, i confessori regolari approvati dal Vescovo diocesano, possono assolvere i loro penitenti da tutti i peccati e dai casi riservati al Papa, *et a quibusvis ex ipsis resultantibus sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis*: eccetto però, per li confessori dentro l' Italia e fuori di Roma quelli della Bolla *Coenae*, e gli altri sei di Clemente VIII. cioè, *la violazione dell' Immunità ecclesiastica*, giusta la Costituzione di Gregorio XIV. *la violazione della clausura delle monache ad malum finem; la provocazione al duello* giusta i termini del Tridentino; *la percussione del chierico; la simonia reale e scientemente contratta, come pure la confidenziale; e finalmente tutti i casi, che gli ordinarii de' luoghi riservarono a sè, vel in posterum reservabunt*. E per li confessori dentro Roma vi è similmente la seguente limitazione di Clemente XI. cioè, di non potere assolvere *a casu publico violatae clausurae Monialium ad malum, seu inhonestum finem; a Presbytericidio publico; et a casu publico violatae immunitatis ecclesiasticae in terminis const*. Gregorii XIV. incip. Cum alias nonnulli; *et etiam in casu occulto dictae violationis immuni-*

1. *Etsi a summo* di Leone X. e *Sedes Apostolica* di Sisto IV.

tatis si fuerit secuta auctoritate publica . . . et ab illis qui continentur in Bulla Coenae. Per li confessori finalmente *fuor dell' Italia* vi è la sola limitazione di non potere assolvere dai casi nella Bolla della cena, *aut ordinariis loci reservatis.* Laonde, eccetto tutti i casi sinora detti, *et qui*[1] *reservantur Papae post concessa privilegia, si in huiusmodi reservatione derogetur sufficienter privilegiis Regularium*, sempre possono assolvere da tutti gli altri. 6, Posson' anche, al dir della probabiliore, assolvere i secolari *ab omnibus casibus, excommunicationibus, suspens. et interdict. ac super quacumque irregularitate Archiepiscopo a iure . . . reservatis*: come pure dai casi detti vescovili *ab iure* riportati al *n.* 677, e di più da quelli compresi nel *Capo Liceat* del Tridentino per essere anche questi vescovili *ab iure*, ossia accordati a' Vescovi dal citato Trid. 7, Possono finalmente dispensare nel voto di castità perpetua emesso prima o dopo contratto il matrimonio in ordine soltanto a chiedere e prestare il debito coniugale, tantochè se il dispensato peccasse d'impurità si farebbe reo, nonostante una tal dispensa, di sacrilegio; come peccherebbe altresì contro il voto senza una nuova dispensa qualora contraesse, disciolto il primo, un nuovo matrimonio. Questo privilegio non avrebbe luogo se il voto si fosse emesso da ambo i coniugi di mutuo consenso. La sentenza che è quasi comune si appoggia alle concessioni di diversi sommi Pontefici cioè d'Innocenz. VIII. Eugenio IV. Martino V. Paolo III. e specialmente di s. Pio V. che lo accordava *ai francescani dell' osservanza.* Nè solamente dal voto di castità perpetua, ma da tutti gli altri voti non riservati, possono i predetti confessori dispensare, allo stesso modo che lo possono i Vescovi di *gius ordinario*, per concessione de' mentovati Pontefici.

1. Sono parole del Cuniliati *Tract.* 14 §. 12. n. 6.

APPENDICE TERZA.

DELLE PROPOSIZIONI CONDANNATE.

Proposizioni condannate da Aless. VII.

1. L' uomo in niun tempo della sua vita è tenuto a far gli atti di Fede, di Speranza e di Carità in virtù de' divini precetti appartenenti a quelle virtù. *Questa prop. è scandalosa, in pratica dannosa, erronea, e produce la dimenticanza della fede, e del Vangelo.*

2. Il cavaliere provocato al duello, può accettarlo per non incorrere appresso gli altri la taccia di timidità.

3. La sentenza asserente che la Bolla della Cena proibisce solamente l' assoluzione della eresia, e degli altri delitti quando sono pubblici, e che perciò non deroga alla facoltà del Tridentino in cui si parla de' delitti occulti, fu veduta e tollerata nel Concistoro della Sacra Congregazione de' Cardinali de' 18. luglio 1629.

4. I Prelati Regolari possono assolvere nel fòro della coscienza ogni secolare dalla eresia occulta, e dalla scomunica incorsa per essa.

5. Sebbene tu sia certamente, e con sicurezza consapevole, che Pietro è eretico, non sei tenuto a denunziarlo, se non puoi ciò provare.

6. Il confessore che nella confessione Sacramentale dà al penitente una carta da leggere dopo la confessione, nella quale lo invita ad atti venerei, non provoca in confessione, e conseguentemente non si deve denunziare.

7. La maniera di evitar l' obbligo di denunziare la sollecitazione è, se il sollecitato si confessi dal sollecitante, questo lo può assolvere senza aggravio di denunziare.

8. Il Sacerdote può ricevere lecitamente due stipendi, *o limosine*, per la stessa Messa, applicando a chi domanda anche la parte specialissima del frutto corrispondente al celebrante stesso; e ciò dopo il Decreto di Urbano VIII.

9. Dopo il Decreto di Urbano VIII. il Sacerdote, a cui son date Messe da celebrare, può sodisfare per mezzo d' un altro dando lui minore stipendio, e ritenendo per sè l' altra parte dello stipendio.

10. Non è contro la giustizia ricevere lo stipendio per più Messe, e celebrarne una sola; così pure non è contro la fedeltà, sebbene lo prometta anche con promessa giurata a chi dà lo stipendio che non celebrerà per nissun altro.

11. Non siamo obbligati di esprimere nella confessione seguente i peccati omessi in confessione, o dimenticati per il pericolo della vita, o per altra causa che sovrasta.

12. I Mendicanti possono *assolvere* da' casi riservati al Vescovo, senza averne ottenuta la facoltà dai Vescovi.

13. Sodisfa al precetto della confessione annuale quello, che si

confessa da un Regolare presentato al Vescovo, ma riprovato da lui ingiustamente.

14. Quello il quale fa la confessione nulla volontariamente, sodisfa al precetto della Chiesa.

15. Il penitente di propria autorità può sostituire un altro, il quale in sua vece adempia od eseguisca la penitenza.

16. Quelli, i quali hanno benefizio, che ha cura di anime, si possono eleggere per confessore un Sacerdote semplice non approvato dall'Ordinario.

17. Al Religioso, o al Chierico è lecito di uccidere il calunniatore, che minaccia di spargere gravi delitti o di lui, o della sua Religione, quando non v'è altra strada da difendersi, come sembra non esservi, se il calunniatore è preparato di addossare, se non si uccide, o al Religioso stesso, o alla sua Religione simili delitti, e di ciò fare pubblicamente, e in presenza di uomini gravissimi.

18. E' lecito di uccidere l'accusatore falso, i falsi testimoni, e anche i giudici falsi, da' quali sovrasta con sicurezza una iniqua sentenza, se l'innocente non può per altra strada scansare tal danno.

19. Non pecca il marito uccidendo di propria autorità la moglie sorpresa nell'adulterio.

20. La restituzione imposta da S. Pio V. a'benefiziati, che non recitano l'uffizio, non è dovuta in coscienza prima della sentenza dichiaratoria del giudice; perchè non è pena.

21. Quello, che ha una Cappellania collativa, o qualunque altro benefizio Ecclesiastico, se si applica allo studio, soddisfa al suo obbligo; recitando l'uffizio per mezzo di un altro.

22. Non è contro la giustizia, non conferire gratuitamente i benefizi ecclesiastici, perchè il collatore, che dà tali benefizi per il danaro, non esige il danaro per la collazione del benefizio, ma come per l'emolumento temporale, che non era tenuto di conferire a te.

23. Quello, che frange il digiuno della Chiesa a cui è obbligato non pecca mortalmente, se non quando ciò fa per disprezzo, o per disubbidienza; perchè cioè non vuole assoggettarsi al precetto della Chiesa.

24. La mollizie, la sodomia, la bestialità sono peccati della stessa specie infima; onde basta dire in confessione di aver procurata la polluzione.

25. Quello, il quale ha avuto copula con una persona libera, soddisfa al precetto della confessione, dicendo; ho commesso un peccato grave contro la castità con una persona libera, senza spiegare la copula.

26. Quando i litiganti hanno a prò loro opinioni ugualmente probabili, il giudice può prender denaro per pronunziar la sentenza in favore di una piuttosto che in favore dell'altra parte.

27. Se il libro è di qualche autore recente e moderno, la opinione si deve riputar probabile, purchè non consti, che come improbabile, sia stata rifiutata dalla Sede Apostolica.

28. Il popolo non pecca, sebbene senza alcun motivo non riceve la legge promulgata dal Principe.

29. Chi in giorno di digiuno mangia più volte qualche piccola cosa, sebbene in fine abbia mangiata una notabile quantità, non guasta il digiuno.

30. Tutti gli uffiziali, i quali affaticano corporalmente nella Repubblica, sono scusati dalla obbligazione del digiuno, e non si devono informare, se la fatica sia conciliabile col digiuno.

31. Sono assolutamente scusati dal digiuno quelli, i quali fanno viaggio a cavallo, comunque lo facciano, ancorchè il viaggio non sia necessario, a ancorchè facciano il viaggio di un giorno.

32. Non è evidente, che obblighi la consuetudine di non mangiar ova, e latticini in quaresima.

33. La restituzione de' frutti per la omissione delle ore Canoniche si può supplire con qualunque limosina, fatta prima dal benefiziato dei frutti del suo benefizio.

34. Quello, il quale nel giorno delle Palme recita l'uffizio Pasquale, soddisfa al precetto.

35. Con un solo uffizio può alcuno soddisfare a' due precetti, cioè per il giorno presente, e per il dì di dimani.

36. I Regolari possono servirsi nel fòro della coscienza de' loro privilegi, che sono espressamente rivocati dal Concilio di Trento.

37. Le indulgenze concesse a' Regolari, e rivocate da Paolo V. sono presentemente di nuovo valide.

38. L'ordine del Tridentino intimato al Sacerdote, che celebra per necessità in peccato mortale, di confessarsi quanto prima, un tal ordine è consiglio, e non già precetto.

39. Quella particola, *quanto prima* si deve intendere, quando a suo tempo il Sacerdote si confesserà.

40. Quella opinione è probabile, la quale dice, essere peccato solamente veniale il bacio dato per il diletto carnale e sensibile, che nasce dal bacio, levato il pericolo di dilettazione ulteriore, e di polluzione.

41. Non si deve obbligare il concubinario a scacciare la concubina, se questa fosse troppo utile per il diporto del concubinario, detto volgarmente *regalo*, qualora mancandogli essa, conducesse una vita troppo molesta; e le vivande recassero a lui fastidio, e non senza gran difficoltà si trovassero altre serve.

42. E' lecito a chi dà in prestanza di esigere qualche cosa oltre il mutuo, se si obbliga di non ripeterlo fino a un tempo determinato.

43. Il legato annuo lasciato per l'anima propria non dura più di dieci anni.

44. Quanto al fòro della coscienza corretto il reo, e cessando la di lui contumacia, cessano parimente le censure.

45. Si possono ritenere i libri proibiti non ancora purgati, fintantochè colla dovuta diligenza sieno corretti.

Proposizioni condannate da Innocenzio XI.

1. Non è illecito di seguire nell'amministrare i Sacramenti la opinione probabile circa la validità del Sacramento, lasciata la più sicura, se ciò non sia proibito dalla legge, dalla convenzione, o dal pericolo di contrarre qualche gran danno. Quindi non è lecito di servirsi della opinione probabile nell'amministrazione del Battesimo, dell'Ordine Sacerdotale, o Vescovile.

2. Stimo probabilmente, che il giudice possa pronunziare la sentenza secondo la opinione meno probabile.

3. Generalmente mentre facciamo qualche cosa appoggiati alla probabilità, o intrinseca, o estrinseca, sebben tenue, purchè non si esca da' confini della probabilità sempre operiamo prudentemente.

4. L'infedele, che non crede appoggiato alla sentenza meno probabile, sarà scusato dalla infedeltà.

5. E' probabile, che neppure ogni cinque anni obblighi per se stesso il precetto della carità verso Dio.

6. Non ardirei di determinare, se pecchi mortalmente quello, il quale una sola volta in vita sua fa l'atto dell'amore di Dio.

7. L'atto di amor del Signore allora soltanto obbliga, che siamo tenuti di cercare la giustificazione, e non abbiamo altra strada per poterla ottenere.

8. Mangiare, e bere finchè si è sazio, per solo piacere, non è peccato, purchè non pregiudichi alla sanità, perchè l'appetito naturale può godere lecitamente de' suoi atti.

9. L'atto del matrimonio esercitato per solo piacere è esente da ogni colpa, anche veniale.

10. Non siamo tenuti di amare il prossimo con atto di amore interno, e formale.

11. Possiamo soddisfare al precetto di amare il prossimo co' soli atti esterni.

12. Ne' secolari, anche ne' Re, appena troverai il superfluo allo stato di essi. Onde appena alcuno è tenuto di fare limosina, quando è tenuto di farla del superfluo allo stato.

13. Usando la dovuta moderazione, si può rattristarsi senza peccato mortale della vita di alcuno, e godere della morte naturale di esso, chiederla con affetto non efficace, e desiderarla, non già per dispiacere della persona, ma per qualche temporale emolumento.

14. E' lecito di desiderare con desiderio assoluto la morte del padre, non già come male di esso, ma come bene di chi la desidera: perchè cioè acquisterai una pingue eredità.

15. E' lecito al figliuolo di godere della uccisione del padre fatta da sè nella ubriachezza per le gran ricchezze, che per una tal morte esso erediterà.

16. La fede non cade per se stessa sotto alcun precetto particolare.

17. Basta in tutta la vita fare un solo atto di fede.

18. Se alcuno venga interrogato e obbligato dalla potestà pubblica di confessare ingenuamente la fede, come cosa gloriosa a Dio, e alla fede lo consiglio, e tacendo non condanno ciò, come di sua natura peccaminoso.

19. La volontà non può fare, che l'assenso della fede sia in se stesso più fermo, di quello, che meriti il peso delle ragioni, che muovono ad acconsentire.

20. Quindi alcuno può ripudiare prudentemente l'assenso soprannaturale, che aveva.

21. L'assenso della fede soprannaturale, e utile per la salute sussiste colla notizia solamente probabile della rivelazione, anzi col timore, con cui alcuno teme, che non abbia parlato il Signore.

22. La sola fede espressa di un Dio, e non già di un Dio rimuneratore, sembra necessaria assolutamente, e indispensabilmente per la salute.

23. Per la giustificazione basta la fede presa largamente, dal testamento cioè delle creature, o altro somigliante motivo.

24. Chiamare Dio in testimonio di una bugia leggera non è irriverenza tale, per cui il Signore voglia, o possa condannare l'uomo.

25. Quando vi è motivo, è lecito di giurare senza animo di far giuramento, e leggera, o grave che sia la cosa.

26. Se alcuno, o solo, o in presenza di altri, o interrogato, o spontaneamente, o per motivo di ricreazione, o per qualunque altro fine giuri di non aver fatta una cosa, che realmente ha fatta, intendendo tra se stesso qualche altra cosa, che non ha fatta, o in qualche maniera diversa da quella con cui la fece, o qualche altra simile circostanza, realmente questi non mentisce, nè è spergiuro.

27. Il motivo giusto di servirsi di queste anfibologie, ed equivocazioni è, quando ciò è necessario, o utile per difendere la salute del corpo, l'onore, le robe domestiche, o per qualunque altro atto di virtù, cosicchè si reputi allora vantaggiosa, e profittevole la occultazione della verità.

28. Quello, il quale mediante la raccomandazione, o il regalo è promosso al Magistrato, o uffizio pubblico, potrà giurare, con la restrizione mentale, che per ordine del Re, suol esigere da tali persone, senza mirare alla intenzione di chi esige il giuramento: la ragione è perchè non è tenuto di palesare il delitto occulto.

29. Il grave, timore urgente, è giusta causa di simulare l'amministrazione de' Sacramenti.

30. All'uomo onorato è lecito di uccidere l'invasore, che tenta di calunniare, se altrimenti non si può scansare questa ignominia: lo stesso si deve dire, se uno dia uno schiaffo, o percuota con un bastone, e poscia se ne fugga.

31. Posso ordinariamente uccidere il ladro per la conservazione di una sola moneta d'oro.

32. E' lecito di difendere colla uccisione non solamente quelle cose, che attualmente possediamo, ma eziandio quelle alle quali abbiamo un diritto iniziale, e imperfetto, e che speriamo di aver a possedere.

33. E' lecito tanto all'erede, quanto al legatàrio, di talmente difendersi contro chi impedisce, che o non si vada al possesso della eredità, o che non si soddisfino i legati, come è lecita a quello, che ha gius nel Vescovato, o nella Prebenda contro quello, che impedisce ingiustamente il possesso di essi.

34. E' lecito di procurare l'aborto prima che il feto sia animato, acciocchè non venga uccisa la fanciulla, ch'è scoperta gravida.

35. Sembra probabile, che ogni feto finchè è nell'utero, sia privo dell'anima ragionevole, e che allora cominci ad averla, quando si partorisce: onde si dovrà dire, che in niun aborto si commette omicidio.

36. Non solo nella estrema, ma eziandio nella grave necessità è permesso di rubare.

37. I Servi, e le serve domestiche possono occultamente rubare ai loro padroni per compensare le proprie fatiche, che giudicano maggiori del salario, che ricevono.

38. Non è alcuno tenuto sotto peccato mortale di restituire ciò, che ha tolto con piccoli furti, sebbene tutta la somma sia grande.

39. Quello il quale muove qualche altro a recare grave danno ad una terza persona, non è tenuto alla restituzione di un tal danno recato

40. Il contratto Moatra è lecito riguardo alla stessa persona, e col contratto della rivendizione fatto precedentemente, e colla intenzione del guadagno.

41. Il danaro, che si numera tosto, essendo più prezioso del danaro da pagarsi, e non essendovi alcuno, che non stimi più il soldo presente, che il futuro, il creditore può esigere dal mutuatario qualche cosa oltre il mutuo, e per questa ragione si può scusare dalla usura.

42. Non è usura, quando oltre il capitale, o il mutuo si esige qualche cosa, come dovuta per benevolenza e gratitudine, ma solamente se si esiga, come dovuta per giustizia.

43. Non è che peccato veniale scansare con un delitto falso l'autorità grande, di chi detrae, la quale è molto a te dannosa.

44. E' probabile che non pecchi mortalmente quello, il quale impone un delitto falso ad alcuno per difendere la sua giustizia, e il suo onore. E se ciò non è probabile, in tutta la Teologia vi sarà appena alcuna probabile opinione.

45. Dare una cosa temporale per cosa spirituale non è simonia, quando il temporale non si dà come prezzo, ma soltanto come motivo di conferire, o di fare la cosa spirituale, o anche quando il temporale è solamente una gratuita compensazione per lo spirituale, o al contrario, questo è tale per quello.

46. E ciò ha eziandio luogo, sebbene il temporale sia il principale

motivo di dare lo spirituale, cosicchè il temporale si stimi più dello spirituale.

47. Quando il Concilio di Trento dice, che quelli peccano mortalmente, i quali non promuovono alle Chiese quelli, che giudicano essere più degni, e più utili alla Chiesa, sembra primieramente che o il Concilio con la parola, *più degni* non voglia altro significare, se non la dignità degli eligibili, prendendo il comparativo per il positivo: o che, parlando impropriamente ponga i più degni per escludere gl' indegni, e non già i degni: o finalmente parla in terzo luogo, quando vi è concorso.

48. Egli è così chiaro, che la fornicazione non contiene di sua natura alcuna malizia, e che solamente è cattiva, perchè proibita, che la opinione contraria discorda totalmente dalla ragione.

49. La mollizie non è dal gius naturale proibita: onde se Iddio non l'avesse vietata, spesso sarebbe buona, e qualche volta obbligherebbe sotto peccato mortale.

50. La copula coniugale esercitata col consenso del marito non è adulterio: onde in confessione basta dire di aver fornicato.

51. Il servo, che sottomettendo le spalle scientemente aiuta il padrone, perchè ascenda per la finestra per stuprare una vergine, e molte volte concorre alla stessa azione col portare la scala, aprire la porta, o facendo qualche altra cosa simile, non pecca mortalmente, se ciò fa per timore di un danno notabile, e. gr. per non essere maltrattato dal padrone, o veduto di mal occhio, e scacciato dalla sua casa.

52. Levato lo scandalo e il disprezzo, non obbliga sotto peccato mortale il precetto di osservare le feste.

53. Quello soddisfa al precetto della Chiesa di ascoltare la Messa, il quale da diversi celebranti ascolta insieme due, anzi quattro parti di essa.

54. Quello il quale non può recitare il Matutino, e le Laudi, ma può recitare le altre Ore, non è tenuto ad alcuna parte dell' Uffizio, perchè la parte maggiore trae a se la minore.

55. Colla Comunione sacrilega si soddisfa al precetto della Comunione annuale.

56. La confessione frequente è un segno di predestinazione anche riguardo a quelli, che vivono da Gentili.

57. E' probabile, che basti l' attrizione naturale, purchè sia onesta.

58. Non siamo tenuti di palesare la consuetudine di verun peccato al Confessore, che di ciò interroga.

59. E' lecito di assolvere Sacramentalmente quello, che si è confessato solamente per metà, per ragion del concorso grande de' penitenti, come e. g. può accadere in giorno di qualche grande solennità, o indulgenza.

60. Non si deve negare, o differire l' assoluzione al penitente, ch' è solito di peccare contro la legge di Dio, della natura, o della Chiesa, sebbene non apparisca alcuna speranza di emenda; purchè dica colla bocca di dolersi, e purchè proponga di emendarsi.

61. Si può qualche volta assolver quello, il quale si trova in prossima occasione di peccare, che può e non vuole fuggire: anzi che direttamente, e di proposito la cerca, o che si mette in essa.

62. La occasione prossima di peccare non è da fuggirsi, quando vi è qualche causa utile, od onesta di non fuggirla.

63. E' lecito di cercare direttamente la occasione prossima di peccare per il bene spirituale, o temporale di noi, o del prossimo.

64. E' capace dell' assoluzione l' uomo, sebbene non sappia i misteri della fede, e sebbene per negligenza, anche colpevole, non sappia il mistero della Santissima Trinità, e della Incarnazione di nostro Signor Gesù Cristo.

65. Basta avere creduti una volta tali misteri.

66. E' lecito servirsi della notizia acquistata mediante la confessione, purchè si faccia senza rivelazione diretta, o indiretta, e senza aggravio del penitente, se dal non uso ne segua una cosa molto maggiore, in confronto della quale meritamente quello si disprezza.

Proposizioni condannate da Alessandro VIII.

1. E' lecito di confessare con lettere, o col messaggere sacramentalmente i peccati al Confessore lontano, e di ottenere da esso l'assoluzione[1].

2. La bontà obiettiva consiste nella convenienza dell' oggetto colla natura ragionevole; la bontà formale poi consiste nella conformità degli atti colla regola de' costumi. Perciò basta che l' atto morale tenda interpretativamente nel suo fine ultimo: l' uomo non è tenuto di amar un tal fine in principio, nè nel decorso della sua vita mortale.

3. Il peccato filosofico o morale, è un atto umano, che discorda dalla natura ragionevole, e dalla retta ragione. Il peccato teologico poi, e morale è una libera trasgressione della legge divina: il filosofico, sebbene grave in quello, che o ignora Iddio o attualmente ad esso non pensa, è peccato grave; ma non è offesa del Signore, ne è peccato mortale, che tolga l' amicizia di Dio, nè è degno della pena eterna.

4. Sebbene si dia ignoranza invincibile del gius naturale; essa però in questo stato non scusa dal peccato formale quello, che opera in virtù di essa.

5. Non è lecito di seguire la opinione probabilissima tra le probabili.

6. Ogni umana azione deliberata è amor di Dio, o del mondo: se è amor di Dio, è la carità del Padre; se è amor del mondo, è la concupiscenza della carne, che è cattiva.

7. E' necessario, che l' infedele in ogni sua opera pecchi.

8. Pecca realmente quello, il quale odia il peccato solamente per la bruttezza, e disconvenienza di esso colla ragionevole natura senza alcun riguardo a Dio offeso.

9. La intenzione, con cui alcuno detesta il male od opera il bene solamente per ottenere la gloria celeste, non è retta, nè piace al Signore.

1 Questa prop. è di Clemente VIII.

10. Tutto quello, che non procede dalla fede soprannaturale cristiana, la quale opera mediante la carità, è peccato.

11. Quando manca ne' gran peccatori ogni amore, manca eziandio la fede, e sebbene sembri che credano, non vi è in essi la fede divina, ma la umana.

12. Chiunque anche per la mercede eterna serve a Dio, se non ha la carità, non è senza peccato, ogni volta che opera, sebbene operi per la beatitudine.

13. Il timor dell' inferno non è soprannaturale.

14. L' attrizione concepita per timore dell' inferno, e delle pene senza l' amore di benevolenza di Dio per se stesso non è mozione buona e soprannaturale.

15. L' ordine di premettere la soddisfazione all' ossoluzione è stato indotto non già dalla economia, o dalla istituzione della Chiesa; ma dalla legge di Cristo, dalla prescrizione, e dalla natura della cosa, che in qualche modo così detta.

16. Colla pratica di tosto assolvere si è rovesciato l' ordine della penitenza.

17. Sebbene l' autorità di molti sostenga, e la durata di molto tempo confermi la consuetudine moderna dell' amministrazione del Sacramento della penitenza: nientedimeno non è ricevuta dalla Chiesa per uso ma per abuso.

18. L' uomo deve far penitenza in tutto il tempo di sua vita per il peccato originale.

29. Le confessioni fatte a' Regolari sono per lo più sacrileghe, o invalide.

20. Il Parrocchiano può sospettare de' Mendicanti, i quali vivono delle comuni limosine, che per il guadagno del sussidio temporale non impongano una soddisfazione, o penitenza troppo leggera, e inconveniente.

21. Quelli si devono giudicar sacrileghi, i quali pretendono il gius di ricevere la Comunione, prima che abbiano fatta una degna penitenza de' suòi delitti.

22. Parimenti si devono tener lontani dalla Comunione quelli, i quali non hanno peranco l' amor purissimo del Signore, e immune da ogni mescolanza.

23. Fu valevole una volta il Battesimo amministrato con questa forma: *In nomine Patris* ec. omettendo quelle parole: *Ego te baptizo.*

24. Vale il Battesimo amministrato dal ministro, il quale osserva ogni rito esterno, e la forma di battezzare; ma internamente nel suo cuore dice: Non voglio far ciò, che fa la Chiesa.

25. E' illecito collocare il Simulacro di Dio padre sedente nel Tempio cristiano.

26. La lode, che si tributa o si dà a Maria, come Maria, è vana.

27. Futilis, et toties convulsa est assertio de Pontificis Romani su-

pra concilium Oecumenicum auctoritate, atque in fidei quaestionibus decernendis infallibilitate.

28. Ubi quis invenerit doctrinam in Augustino clare fundatam, illam absolute potest tenere et docere, non respiciendo ad ullam Pontificis Bullam.

29. Bullam Urbani VIII. *In Eminenti*, est subreptitia.

Proposizioni condannate da Benedetto XIV.

1. E' esente da colpa, e da pena, tanto se offre, quanto se accetta il duello, la persona militare, la quale, se non l'offre, o non l'accetta, sarebbe giudicata timorosa, paurosa, vile, ed inabile per gli uffizi militari, e che perciò venisse privata dell'uffizio, per cui sostenta se stessa, e i suoi, o dovesse perdere la speranza della promozione a lei peraltro dovuta, e da lei meritata.

2. Si ponno scusare quelli, i quali accettano il duello per difendere il suo onore o per scansare il disprezzo degli uomini, quando sono certi, e sicuri, che il conflitto non seguirà, perchè sarà impedito da altri.

3. Il Capitano, o l'uffiziale, che per timor grave di perdere la fama, o l'impiego accetta il duello, non contrae le pene ecclesiastiche stabilite dalla Chiesa contro i duellanti.

4. Nello stato naturale dell'uomo è lecito di accettare, e di offerire il duello per conservar con onore i beni di fortuna, quando con altro rimedio non si può impedire la perdita de' medesimi.

5. La licenza attribuita allo stato naturale si può anche applicare allo stato di una città mal regolata, in cui cioè, o per negligenza, o per malizia del magistrato, è negata apertamente la giustizia.

APPENDICE QUARTA.

DE' CASI RISERVATI IN VARIE DIOCESI DI TOSCANA.

ELENCO DE' CASI RISERVATI ALL'ARCIVESCOVO

NELLA CITTÀ E ARCIDIOCESI FIORENTINA.

1. Homicidium voluntarium.

2. Oppressio, vel suffocatio infantium.

3. Nefaria consuetudo blasphemandi Deum, vel B. V. Mariam, vel Sanctos.

4. Comestio arbitraria carnium in feria sexta, vel sabbato; et similis comestio ciborum vetitorum in quadragesima, vel in ieiuniis ab Ecclesia praescriptis.

5. Prolatio falsi iuramenti in iudicio grave damnum proximo inferentis.

6. Temeratio Monialium, literarum amatoriarum, vel inhonesta-

rum ad eas, vel alias degentes intra claustra, scriptio aut missio aut delatio facti conscia, rerum vel actuum inhonestarum coram eis ostentio; de inhonestis, vel cum eis, vel coram eis allocutio.

7. Confectio emeutiti patrimonii ad Clericos ordinandos. Notandum vero est quod in sexto et septimo casu, ipso facto incurritur in excommunicationem Archiepiscopo reservatam.

ELENCO DE' CASI RISERVATI ALL' ARCIVESCOVO
NELLA CITTÀ E ARCIDIOCESI PISANA.

1. Blasphemia in Deum, B. Virginem vel Sanctos ex consuetudine quinquies prolata, quam duo saltem audierint.

2. Homicidium voluntarium quoad committentes et mandantes.

3. Incestus quoad masculos in primo et secundo consanguinitatis, et in primo affinitatis gradus ortae ex copula licita, sive illicita post 14. annum commissus.

4. Bestialitas, et Sodomia tam activa, quam passiva.

5. Esus carnium in diebus prohibitis.

6. Cohabitatio cum Hebraeis; ac in eorum famulatu subiectio; nec non eorum ritibus cooperatio.

7. Suffocatio puerorum, sub quo casu comprehenditur eorum detentio sine capsula in lecto ante annum completum.

8. Falsum testimonium in iudicio scienter factum cum detrimento proximi, aut similis publicarum scripturarum falsificatio.

9. Dilatio exequtionis piarum voluntatum culpabiliter facta ab iis, qui ad eas quomodocumque tenentur ultra annum.

ELENCO DE' CASI RISERVATI ALL' ARCIVESCOVO
NELLA CITTÀ E ARCIDIOCESI LUCCHESE.

1. Blasphemia quaecumque in Deum, in Sanctissimam Virginem, aut in Sanctos coram quaecumque persona prolatae.

2. Maleficia, incantationes, sortilegia et quaelibet superstitio cum invocatione daemonis, tacita vel expressa. Sacramentorum abusus, Sacramentalium vero abusus superstitiosus.

3. Homicidium voluntarium etiam quoad mandantes, effectu sequuto.

4. Incestus in primo gradu consanguinitatis seu affinitatis tam ex copula licita, quam illicita quoad masculos, et foeminas. In secundo vero gradu consanguinitatis, vel affinitatis matrimonialis, aut ubi est cognatio spiritualis, quoad masculos tantum.

5. Abortus procuratus foetus sive animati sive inanimati, effectu sequuto, et tam respectu patientis, quam quovis modo cooperantis scienter.

6. Detentio infantium in lecto ante nonum mensem completum, extra capsulam.

7. Sodomia actu consummato, etiam passiva, et cum femina, quoad

masculos tantum. Bestialitas et concubitus cum daemone quoad masculos et feminas.

8. Quilibet actus inhonestus cum parochianis vel poenitentibus, quoad Parochos, Curatos, Cappellanos, Oeconomos et Confessarios.

9. Allocutio turpis, seu actus inhonesti degentium extra Claustra tam cum Monialibus, aut puellis vel aliis feminis in monasterio degentibus, quam etiam cum feminis sub aliqua approbata regula, emissis votis, quamquam simplicibus collegialiter viventibus, etiam per litteras, aut librorum exhibitionem, vel alio quocumque modo.

10. Copula carnalis actu consummato inter sponsos de futuro.

11. Consensus, seu permissio quod uxor, soror, frater, filia, filius, nepos, vel neptis ex filio, vel filia, aut ex fratre vel sorore copiam sui, et si semel faciant.

Excommunicationes ipso facto incurrendae et Archiepiscopo reservatae.

1. Non adimplentes legata pia, aut pias dispositiones intra annum a die scientiae et a tempore, quod ius vel testator praescripsit. Qua censura comprachenduntur etiam executores testamentarii habentes administrationem haereditatis, et retinentes effectus in satisfactionem piorum legatorum aut dispositionum erogandos.

2. Notarii aut alii testamenta aut codicillos aliasque ultimas voluntates scribentes; itemque custodes archiviorum haec omnia aut singula publicantes aut aperientes, non transmittentes ad cancellariam archiepiscopalem notulam legatorum piorum aut alterius piae dispositionis intra duos menses a die scientiae obitus testatoris, etiamsi testamentum non sit apertum, quoad Notarios aliosque scribentes; a die vero publicationis quoad archivistas.

3. Ferentes falsum testimonium, veritatem negantes aut occultantes legitime interrogati in Iudico in alterius grave damnum; itemque adulterantes, falsificantes aut surripientes scripturas publicas pariter in alterius grave damnum.

4. Sponsi de futuro sub eodem tecto pernoctantes sine nostra, vel Vicarii generalis licentia.

APPENDIX.

Confessarii socium criminis, et a peccato, in quo ipse participans, seu cooperans fuit, nunquam absolvant; in his enim casibus illos omni facultate privamus.

ELENCO DE' CASI RISERVATI ALL' ARCIVESCOVO
NELLA CITTÀ E ARCIDIOCESI SENESE.

1. Blasphemia in Deum, aut Beatissimam Virg. aut Sanctos.

2. Homicidium voluntarium, *idest consummatum, et directe volitum.*

3. Bestialitas, sodomia, concubinatus, et copula carnalis cum infidelibus.

4. Lenocinium Mariti respectu uxoris, et parentum respectu filiarum.

5. Incestus in primo vel secundo consanguinitatis, aut affinitatis gradibus, quoad mares tantum, nec non copula carnalis inter cognatos spirituales.

6. Detentio Infantium in lecto ante expletum annum sine capsula, aut alia sufficienti cautione.

7. Cohabitatio cum Hebraeis, seu frequens famulatus in servitiis familiaribus tam in eorum domibus, quam apothecis, nec non lactis ministratio a nutricibus eorum infantibus sine opportuna licentia.

Excommunicationes ipso facto incurrendae, et reservatae

1. Sponsi se carnaliter cognoscentes ante contractum in facie Ecclesiae matrimonium.

2. Suffocantes infantes ex causa detentionis in lecto ante expletum annum sine capsula, aut alia sufficienti cautione.

3. Procurantes abortum tam foetus animati, quam inanimati, et consilium dantes, seu medicamenta ad dictum finem, etiam non secuto effectu.

Suspensiones a Divinis ipso facto incurrendae.

1. Parochi non residentes, et Parochi rurales etiam diebus Festis de praecepto relinquentes propriam Ecclesiam sine Missa.

2. Sacerdotes exercentes in Ecclesiis Confraternitatum, vel Oratoriis quibuscumque functiones parochiales sine licentia Parochi localis.

3. Sacristae, seu custodes Ecclesiarum admittentes ad celebrationem Missae Sacerdotes exteros sine licentia *Nostra*, aut Vicarii nostri Generalis.

4. *Incidant ipso facto in Suspensionem a Confessionibus audiendis* Confessarii excipientes confessiones mulierum ante auroram polare illucescentem, aut post salutationem Angelicam de sero.

ELENCO DE'CASI RISERVATI AL VESCOVO
NELLA CITTÀ E DIOCESI DI AREZZO.

1. Blasphemia haereticalis, aut in Deum valde contumeliosa, si fuerit prolata saltem coram duobus testibus, neque ex impetu iracundiae.

2. Superstitio cum Daemonis invocatione, vel cum abusu Sacramentorum, aut aliarum quarumcumque rerum sacrarum. Censetur autem invocare Daemonem qui aliquid facit, per quod putat Daemonem cooperari. Non incidit vero in hanc reservationem, qui superstitiose aliquid dicat, aut faciat non serio, aut sciens, sed ex levitate, ioco, vel

rudi simplicitate, et ignorantia, quae non iam Confessarii monitione sublata fuerit.

3. Homicidium voluntarium, quoad committentes, mandantes, consilium, vel personalem adsistentiam praestantes; nec non notabilis membrorum iniuriosa amputatio, et propinatio cuiuscumque generis veneni, licet mors non sequatur, itemque suffocatio parvulorum ex culpabili negligentia, et incuria sive in lecto, sive extra.

4. Coitio cum brutis, licet incompleta: Sodomia etiam incompleta, et impropria: Incestus in primo, et secundo gradu consanguinitatis, et in primo affinitatis ex copula licita, vel illicita ortae, etiam si ita malitiose congrediatur, ut generatio fieri nequeat. Pro copula incompleta cum brutis habeatur vel ipsa copula incoepta, vel pollutio circa vas bruti. Cum vero Sodomia impropria ea sit, quae a masculis habetur cum foeminis, masculi tantum quatuordecim annis maiores huic reservationi subiacent; mulieres autem vere poenitentes a quocumque Confessario, gravi imposita poenitentia, et occasione salutaribus mediis moraliter remota, absolvi possunt.

5. Parochi copula licet incompleta cum parochiana; sub cuius appellatione veniunt mulieres omnes in Parochia commorantes cum animo permanendi, etiam famulatus causa: haec vero reservatio extenditur ad Cappellanos, qui parocho habitualiter inserviunt (vulgo Cappellani Curati), ad OEconomos, et ad Subsidiarios quoslibet, qui hac se foeditate polluerint.

6. Quaelibet impudicitia, etiam solum attentata, seu verbalis Confessarii cum filia spirituali intra sex menses post auditam Confessionem.

7. Fornicatio inter sponsos post contracta serio sponsalia licet privata, et occulta, antequam matrimonium sit legitime celebratum, nec non pravus parentum aut maiorum puellae custodum in hoc facinore consensus. Similiter nocturna cohabitatio sponsi in domo sponsae, vel vicissim, dummodo id fiat absque morali necessitate, tam quoad Sponsum, quam quoad sponsae naturales custodes hoc fieri permittentes; nam sponsa neutro in casu hac reservatione ligatur.

8. Defloratio virginum per vim, deceptionem, aut falsam promissionem: pariterque prostitutio filiarum quoad earum parentes, et lenocinium virorum quoad proprias uxores.

9. Impia parentum percussio, aut quaevis in eos tum gravis actualis iniuria, tum gravissima verbalis contumelia: parentum autem nomine hoc casu consanguinei omnes ascendentes cum Gaio intelliguntur.

10. Malitiosa falsi testimonii in re gravi ad legitimam in iudicio sive civili, sive criminali interrogationem depositio.

11. Dolosa occultatio piorum legatorum, et gravis in illorum solutione negligentia ex parte eorum, qui solvere debent, et possunt.

12. Incensio domus, aut frugum, aliarumve rerum, et in id data cooperatio, vel mandatum, vel consilium.

ELENCO DE' CASI RISERVATI AL VESCOVO

NELLA CITTÀ E DIOCESI DI BORGO SANSEPOLCRO.

1. Blasphemia in Deum, aut B. Virginem, vel Sanctos, decies prolata ab ultima Confessione, si duo saltem audierint.

2. Homicidium voluntarium sive in se sive in causa effectu sequuto, nec non suffocatio puerorum.

3. Bestialitas et Sodomia tam activa, quam passiva post decimum quartum annum consummata.

4. Incestus in primo et secundo consanguinitatis gradu, et in primo affinitatis post decimum quartum annum patratus.

5. Falsum Testimonium in Judicio, si in grave proximi detrimentum redundet.

6. Attentatio matrimonii coram Parocho, antequam tres denunciationes praecesserint.

7. Allocutio de inhonestis etiam per epistolam cum Monialibus, vel aliis mulieribus in monasteriis aut conservatoriis degentibus, nec non actuum inhonestorum coram ipsis perpetratio.

8. Parentum gravis percussio.

9. Copula carnalis sive completa, sive incompleta inter sponsos de futuro, etiamsi mutuam de matrimonio contrahendo fidem sibi secreto dederint.

Nota 1. In secunda reservatione, quae fit de homicidio, comprehenditur procuratio abortus foetus animati sequuto effectu, pro qua incurritur etiam excomunicatio Papalis de iure Episcopo reservata. Facultas autem absolvendi ab hac excommunicatione specialis atque expressa sit oportet, nec unquam comprehenditur in generali concessione absolvendi ab aliis casibus Episcopo reservatis.

Nota 2. Parochis omnibus Civitatis et Dioecesis, facultas conceditur absolvendi a nono casu in confessionibus praeparatoriis ad celebrationem matrimonii.

Suspensionem a divinis ipso facto incurrunt.

1. Parochi omnes, qui per decem vices in anno omittant Evangelii explicationem, quae fieri debet singulis Dominicis, aliisque diebus Festis Solemnibus, nempe Circumcisionis, Epiphaniae et Ascensionis D. N. J. C. nec non in Festis Annuntiationis, Assumptionis, Nativitatis et Conceptionis B. M. V. ac omnium Sanctorum.

2. Item Parochi omnes, qui per sex vices in Anno omittant doctrinae Christianae explicationem, a qua tamen dispensantur in Dominica Palmarum et diebus Festis Paschae, Pentecostes, SS. Corporis Christi, et Dominica inf. Octavam, nec non in Festis omn. Sanctorum, Nativitatis D. N. J. C. et Tit. pr. Ecclesiae.

3. Item omnes Clerici in Minoribus etiam Ordinibus constituti, qui Chartis Lusoriis in Tabernis aut in aliis publicis locis ludere

praesumant; vel etiam si ludere audeant in aedibus Parochialibus aut in aliis domibus sitis intra fines Paroeciae diebus, quibus Festum aliquod celebretur, vel officium fiat pro Defunctis sive in ipsa Ecclesia Parochiali sive in quolibet Oratorio eiusdem Paroeciae.

4. Item Clerici omnes, qui personati publice incedant, vel si in coetu virorum et feminarum choreas ducere audeant, aut si cum caeteri choreas ducunt, ipsi instrumenta pulsent, vel etiam si eisdem choreis ex composito adstare praesumant.

5. Item Parochi omnes, qui sine licentia Nostra vel Vicarii Nostri sex diebus integris in mense sive successivis, sive interpolatis non resideant in propria Paroecia.

Nota. Praeter Casus supra dictos, alii quoque recensentur incurrendae suspensionis Episcopo reservatae, ut videre est in Libello Decretorum Praedecessoris Nostri, quae Nobis confirmare et typis iterum mandare placuit.

ELENCO DE' CASI RISERVATI AL VESCOVO

NELLA CITTÀ E DIOCESI DI FIESOLE.

1. Nefaria consuetudine blasphemantes Deum, Beatam Virginem, seu Sanctos.

2. Homicidium voluntarium. Mutilatio membrorum. Suffocatio Infantium. Abortus foetus animati data opera quaesitus, et sequuto effectu.

3. Bestialitas, ac Sodomia proprie, et improprie.

4. Falsa iuramenta, vel falsi Testes, vel inducentes in huiusmodi scelera in iudicio, si in grave damnum Proximi redundent.

5. Attentantes matrimonium celebrare, spretis denunciationibus; et Parochus, et Testes, scienter, ac libere assistentes.

6. Si quis vel per se, vel per alium, quamcumque Monialem, seu aliam mulierem in Monasterio degentem inhoneste allocutus fuerit, aut cum eis actus inhonestos egerit, aut eis literas amatorias miserit, tam ipse, quam omnis alius mediator, sive masculus, sive foemina huiusmodi nuncia, vel amatorias literas scienter deferens, in reservationem tantummodo incurrit.

7. Moniales, vel extranei quicumque effringentes etiam parumper, vel effringi curantes, aut iubentes, parietes Clausurae Monialium.

8. Moniales Conversae alio divertentes, quam ad Ecclesiam, vel Sacristiam, ubi consuetudo est per illas aptari dicta loca

Suspensionem a Divinis ipso facto reservatam incurrunt.

1. Parochi omittentes per sex vices in anno explicationem Doctrinae Christianae, exceptis diebus, de quibus in Synodo de Anno 1720. lib. I. Tit. II.

2. Clerici omnes etiam sola tonsura initiati chartis lusoriis, vel talis publice ludentes, et qui in coetu virorum, et foeminarum cho-

reas duxerint, vel instrumenta pulsaverint, dum alii choreas ducunt, aut cantiunculas amatorias cecinerint, vel personati incesserint.

5. Parochi quinque diebus integris in mense sive successivis, sive interpolatis non residentes in propria Parochia sine licentia.

ELENCO DE' CASI RISERVATI AL VESCOVO
NELLA CITTÀ E DIOCESI DI MONTEPULCIANO.

1. Blasphemia Haereticalis.

2. Homicidium voluntarium, tam quoad committentes, quam etiam ad mandantes, et consulentes, aut quomodolibet cooperantes, effectu tamen sequuto.

3. Bestialitas, ac Sodomia tam activa, quam passiva, sive completa, sive incompleta, nec non Incestum in primo, et secundo gradu consanguinitatis, et primo affinitatis, ortae ex copula sive licita, sive illicita.

4. Detentio Infantium in eodem lecto sine Capsula, aut alia aequi—pollenti defensa, ante completum illorum aetatis annum, et tres dies.

5. Copula quamvis non consummata Sponsi, et Sponsae de futuro ante contractum Matrimonium in facie Ecclesiae, et inter Cognatos spirituales: nec non copula quaecumque vel completa, vel incompleta Parochi cum Filia spirituali seu Parochiana.

6. Actiones, vel locutiones inhonestae cum Monialibus vel cum foeminis conviventibus intra Monasteria, (Sub quo comprehendimus scribentes, vel mittentes ac scienter deferentes eisdem litteras amatorias, sive continentes inhonesta) quibus omnibus annectimus excommunicationem ipso facto incurrendam, et Nobis reservatam.

7. Falsum testimonium in Judicio scienter factum cum detrimento proximi, nec non falsificatio litterarum publicarum.

8. Irreligiositas haeredum, qui intra annum aditae haereditatis, non impleverint legata ad pias causas, et Notariorum, qui publicato Testamento, quod receperunt, dicta legata Nobis, aut Curiae nostrae non denunciaverint intra duos menses.

Ex Decreto primae Synodus Dioecesanae sub Angelo Maria Vantini Episcopo Politiano, et iuxta Sancita a diversis summis Pontificibus, sciant Confessarii omnes: Nos et decernere, et velle, quod nulla, et irrita omnino sit absolutio complicis in re venerea, et actu quocumque libidinem redolente: limitantes, et suspendentes quo ad hunc casum eisdem iurisdictionem, etiam per modum reservationis. Apertissimum etiam cuilibet Confessario sit, quod quotiescumque alicui generalem facultatem absolvendi a casibus Nobis reservatis, impertiemur, numquam concessa intelligatur facultas absolvendi ab hoc casu, et a procuratione abortus foetus sive animati, sive inanimati, effectu tamen secuto, nisi ipsi expresse, et specialiter, talem potestatem delegaverimus.

ELENCO DE' CASI RISERVATI AL VESCOVO

NELLA CITTÀ E DIOCESI DI CORTONA.

1. Sortilegia, medicamenta in quibus Sacramenta aut sacramentalia et determinatus numerus *Pater* et *Ave* aut aliorum orationum aut verba sacrae Scripturae adhibentur contra morem et usum S. R. E. permissum, et omne genus incantationum.

2. Falsum testimonium in iudicio contra aliquem prolatum.

3. Homicidium voluntarium, vel mutilatio membri, et suffocatio infantium, eorumque detentio in lecto sine repagulis consuetis ante annum completum.

4. Peccatum contra naturam, scilicet bestialitas et sodomia etiam impropria, et copula Parochi cum propria Parochiana, etiam extra Parochiam.

5. Incestus inter consanguineos usque ad secundum gradum, et inter affines usque ad primum.

6. Esus ciborum prohibitorum.

7. Omissio denunciandi Episcopo seu illius Vicario legata pia cuiuscumque generis.

8. Retentio pecuniarum locorum piorum, et debitum cum eis contractum occasione administrationis, et non redditae rationis ac computorum solidationis.

9. Colloquentes cum Sanctimonialibus de rebus obscaenis, actusque inhonestos cum eis quomodolibet perpetrantes, impurasque literas eis scribentes seu scribere facientes.

10. Differentes executionem piorum legatorum ultra biennium.

ELENCO DE' CASI RISERVATI AL VESCOVO

NELLA CITTÀ E DIOCESI DI COLLE.

1. Blasphemia in Deum, Deique Matrem, Sanctorum publica et notoria.

2. Ciborum ab Ecclesia statutis temporibus prohibitorum comestio.

3. Concubinatus, quoad mares, sive ii concubinas domi, sive extra domum detineant.

4. Incestus, quoad mares in primo et secundo gradu, seu consanguinitatis, seu affinitatis, seu cognationis spiritualis.

5. Lenocinium Mariti respectu uxoris, et parentum respectu filiarum.

6. Bestialitas, et sodomia tam activa, quam passiva.

7. Homicidium voluntarium, et quoad occidentes, et quoad mandantes.

8. Procuratio abortus, tametsi effectu non secuto, itemque periculum suffocationis infantium infra completum aetatis annum, quod initur

ab iis, qui eorum curam gerunt, quotiescumque ipsis curantibus capsulae custodiam non adhibent.

ELENCO DE' CASI RISERVATI AL VESCOVO
NELLA CITTÀ E DIOCESI DI MONTALCINO.

1. Blasphemia in Deum, B. V. Mariam, et Sanctos.

2. Homicidium voluntarium.

3. Procuratio abortus tam inanimati, quam animati foetus, etiam effectu non secuto, nec non mandatum, auxilium et consilium.

4. Bestialitas, sodomia propria et impropria consummata.

5. Copula cum Infidelibus.

6. Lenocinium parentum quoad filias, et mariti quoad uxorem.

7. Incestus in primo vel secundo consanguinitatis, vel affinitatis gradu, nec non copula inter cognatos spirituales quoad mares.

8. Copula inter sponsos, nec non cohabitatio eorum sub eodem tecto ante contractum matrimonium.

9. Violenta virginis defloratio.

10. Detentio infantium in lecto ante expletum annum sine capsula, vel alia sufficienti cautione.

Cum censura reservati.

1. Notarii non denunciantes nec transmittentes *notulam* ad Curiam Episcopalem legatorum piorum intra bimestre de praeteritis, et de futuris intra mensem post mortem testatoris.

2. Suffocatio infantis ex defectu sufficientis cautionis in lecto ante expletum annum.

3. Falsum iurantes coram Iudice saeculari, vel ecclesiastico.

ELENCO DE' CASI RISERVATI AL VESCOVO
NELLA CITTÀ E DIOCESI DI S. MINIATO.

1. Nefaria blasphemandi consuetudo adversus Deum, B. Virginem, et Sanctos.

2. Homicidium voluntarium, etiam cum procuratione abortus, quoad omnes in hoc interesse habentes; *tamen effectu secuto.*

3. Suffocatio infantium. Afficit omnes, dummodo causa suffocationis extiterint.

4. Bestialitas, cum quacumque re animata.

5. Sodomia, tam activa, quam passiva, etiam non consummata copula.

6. Defloratio virginis, praecipue vero sponsae post contracta sponsalia de futuro.

7. Quaecumque copula in primo et secundo gradu consanguinitatis, et in primo affinitatis, et cum cognata spirituali. *Non afficit hunc casum*

impuberes, ac feminas, nisi illas, quae se deflorare permittunt a sponsis de futuro.

8. Parochi copula carnalis, etiam non consummata, cum Parochiana.

Cum censura reservati.

1. Maleficium, et superstitio.

2. Inhonesta operatio, scripta, ac nutus ad turpia cum Monialibus, et puellis in monasteriis et conservatoriis degentibus.

3. Impia parentum percussio.

4. Fraudolenta constitutio patrimonii pro sacris ordinibus suscipiendis.

5. Confessarii absolventes, vel sui delicti complices, vel retinentes in propria domo feminam, cum qua olim habuerunt notoriam inhonestam consuetudinem, etiamsi de praesenti eam impudice minime cognoscant, in poenam suspensionis ab audiendis confessionibus illico incurrent, et absolutio erit nulla.

ELENCO DE' CASI RISERVATI AL VESCOVO

NELLA CITTÀ E DIOCESI DI PESCIA.

1. Bestialitatis vitium committentes.

2. Incestus in primo, vel secundo gradu consanguinitatis, seu affinitatis ex copula licita provenientis: in primo vero tantum ex copula illicita, et etiam cognationis spiritualis; et haec quoad masculos tantum.

3. Copula inter sponsos ante initum matrimonium in facie Ecclesiae.

4. Actus inhonesti, sermones turpes, vel amatorii cum Monialibus, aut foeminis in monasterio degentibus, etiam per literas, vel quocumque alio modo, aut libros lascivos, etiam manuscriptos eisdem mittere.

5. Detinentes in eodem lecto infantes sine capsula, seu aequivalenti repagulo, non expleto aetatis anno, sin autem transacto nono mense ex fortitudine infantis non sit periculum suffocationis, relinquimus arbitrio confessarii.

6. Carnes, aliosque cibos vetitos in Quadragesima, et in aliis diebus, et Vigiliis ab Ecclesia praescriptis, carnes dumtaxat scienter comedentes.

7. Culpabilis omissio restitutionis incertorum bonorum ultra quatuor menses, et ultra summam quatuor aureorum; et qui solutionem ex legato pio debitam diutius anno distulerit, et Notariorum negligentia in non denunciando ultra mensem legata pia.

8. Votorum commutatio, seu dispensatio, quando tamen vota non sunt reservata sedi Apostolicae.

Cum censura reservati.

1. Nefaria consuetudine, hoc est ultra tres vices, Deum, intemeratam M. Virginem, vel Sanctos haereticaliter blasphemantes.

2. Homicidium voluntarium perpetrantes, et consulentes, et abortus ex industria cooperantes secuto effectu.

3. Omnis superstitio cum expressa, vel tacita daemonis invocatione, aut pacto, vel cum Sacramentorum, aut Sacramentalium abusu.

4. Qui in Iudicio in grave proximi damnum falsum testimonium dixerit, vel scripturas publicas, sive authenticas falsificaverit.

5. Peccatum luxuriae Confessarii opere consummatum cum Poenitente, et complices quomodocumque in re venerea; et confessarii privantur etiam facultate absolvendi socium criminis, in quo cooperatores fuerunt.

6. Infames libellos, sive literas, vulgo *Memoriali o lettere cieche*, suppresso nomine, vel nomine alterius, falsitatem in gravi materia continentes, scribentes, vel evulgantes.

ELENCO DE' CASI RISERVATI AL VESCOVO

NELLE CITTÀ E DIOCESI DI CHIUSI E PIENZA.

1. Blasphemandi in Deum, et Beatissimam Virginem, et Sanctos detestabilis consuetudo.

2. Nefandissima contra sextum Decalogi praeceptum peccata, quae naturam humanam omnino laedunt atque deturpant, sive consummata sint, nec ne; sodomia videlicet cuiuscumque speciei, bestialitas, incestus in primo consanguinitatis gradu vel affinitatis et in cognatione spirituali; impedita insuper voluntarie culpabiliterque inter coniuges procreatio prolis quoad virum tantum, nec non lenocinium in uxorem, filiam, sororem, vel alias honestas feminas sub lenocinatium cura degentes.

3. Impia, detestabilisque parentum percussio.

4. Damnabilis culpa patrumfamilias, dominorum, caeterorumque quibus iuvenum cura et institutio demandatur, dum ex consuetudine negligunt educationem illorum quoad christianam doctrinam ab anno quinto completo usque ad annum decimumseptimum neque completum, dummodo tamen cum illis in eadem domo degant.

5. Detentio infantium in lecto ante expletum aetatis annum sine sufficienti repagulo ad suffocationis periculum vitandum.

Excommunicationes ipso facto incurrendae.

1. Falsum iuramentum in quovis iudicio prolatum.

2. Suffocatio infantium ex illorum detentione in lecto absque sufficienti cautione, uti quodcumque aliud homicidium voluntarium, nec non abortus tam animati quam inanimati foetus studiosa procuratio, etiam effectu minime sequuto, et ob haec scelera mandatum, consilium, auxilium, imperium, non excepta illius culpa, qui potens illa non prohibuerit.

3. Ablatio et occultatio vel retentio indebita scripturarum seu librorum ad episcopalia archivia, vel ad Ecclesias et pia loca spectantium, nec non iniusta occupatio bonorum et iurium ad dictas Ecclesias et pia loca pertinentium.

ELENCO DE' CASI RISERVATI AL VESCOVO

NELLA CITTÀ E DIOCESI DI MASSAMARITTIMA.

1. Nefaria consuetudo blasphemias evomendi in Deum, vel Beatissimam Virginem Mariam vel Sanctos.

2. Homicidium voluntarium, et Abortus procuratio etiamsi careat effectu.

3. Defloratio puellae virginis, adhibita vi, vel minis, vel fraudibus.

4. Copula carnalis inter Sponsos ante matrimonium legitime celebratum.

5. Incestus in primo et secundo consanguinitatis, et in primo tantum affinitatis gradu.

6. Sodomia perfecta inter mares tantum, et Bestialitas.

7. Detentio pueruli in lecto absque sufficienti cautione, antequam ipse primum expleverit aetatis annum.

8. Periurium coram Iudicibus vel Notariis publicis.

9. Diminutio notabilis famae vel honoris proximi per libellos famosos, quoad componentes, scribentes, et quomodolibet publicantes.

Addictio ad primum.

Infanda et incredibilis illa in Deum locutio, qua sanctum et terribile Nomen eius afficitur contumelia omnium spurcissima, reservatur etiamsi nulla praecesserit consuetudo, immo et pro prima vice; et nullus Sacerdos potest ab hoc crimine absolvere, nisi peculiari obtenta facultate.

ELENCO DE' CASI RISERVATI AL VESCOVO

NELLA CITTÀ E DIOCESI DI VOLTERRA.

1. Deum, et Beatam Virginem, vel Sanctos ex consuetudine in loco publico vel privato, vel in aliorum praesentia cum scandalo blasphemantes. Ad incurrendam enim reservationem vel consuetudo, vel scandalum, disiunctive sufficit.

2. Esus carnium diebus ab Ecclesia prohibitis sine licentia.

3. Homicidium voluntarium tam quoad occidentes, quam quoad mandantes. Infantium suffocatio, sub quo casu comprehenditur eorundem dentio in lecto sine capsula ante completum annum, et procuratio abortus post animatum foetum effectum etiam non secuto.

4. Bestialitas, et sodomia tam activa quam passiva.

5. Incestus in primo et secundo gradu consanguinitatis, affinitatis, et cognationis spiritualis, et reservatur quoad mares.

6. Cognitio Sponsae ante contractum matrimonium per verba de praesenti, et reservatur quoad Sponsum.

7. Inhonesta, vel amatoria collocutio cum Monialibus, vel cum aliis in Monasterio degentibus etiam per litteras, nutus, vel quocumque alio modo et scienter deferentes easdem litteras.

ELENCO DE' CASI RISERVATI AL VESCOVO

NELLE CITTÀ E DIOCESI DI PISTOIA E PRATO.

1. *Homicidium voluntarium, tam quoad committentes, quam quoad mandantes.* Quo casu comprehenduntur omnes, qui voluntarie, directe, data opera, maloque animo vel dolo, aliquem interficiunt. Insuper etiam omnes qui indirecte homicidium committunt ex causa proxima, ponendo nimirum id, quod suapte natura est ordinatum ad homicidium, et ex quo semper aut fere semper sequi solet homicidium, quod dicitur indirecte volitum, seu voluntarium in causa proxima. In hoc tamen casu non comprehenduntur homicidia, quae primo mere casualiter et praeter intentionem; secundo, quae partim casualiter, et partim voluntarie in causa remota; et tandem tertio, quae ex necessitate accidunt et sequuntur, ut cum intervenit, cum moderamine inculpatae tutelae, vel in bello iusto.

Quod dictum est de his qui committunt homicidia, proportionaliter debet intelligi etiam quoad eos, qui mandant homicidia committi; nisi forte mandatum serio revocaverint, et talis revocatio mandatario innotuerit, ante commissum homicidium, vel mandatarius excesserit fines mandati.

2. *Suffocatio infantium; sub quo casu comprehendimus eos, qui detinent illos secum in lecto, absque capsula, cum periculo suffocationis, ante completum primum aetatis annum.*

Non solum, qui culpabiliter et malo animo suffocant infantes, huic subiiciuntur reservationi, verum etiam parentes, nutrices, ancillae et quaecumque aliae personae, quae secum in lecto detinent infantes, absque capsula, antequam integrum aetatis annum tercentum sexaginta quinque dierum expleverint, licet non sequatur suffocatio; quia ad incurrendam hanc reservationem, sufficit infantes periculo suffocationis exponere. Quapropter a praedicta reservatione erunt exemptae, si adhibuerint omnem aliam diligentiam moraliter certam, et sufficientem ad removendum periculum suffocationis.

3. *Falsum testimonium in iudicio scienter factum, cum gravi damno proximi; aut falsificatio Scripturarum publicarum, tam quoad falsificantes, quam quoad mandantes falsificari.*

Qui in quocumque legitimo iudicio, testando deponit falsum, negando veritatem vel illam occultando cum dolo, et cum gravi proximi damno, in hanc incidit reservationem: ita ut utrumque cumulative requiratur; nempe et quod scienter dolus interveniat, et damnum proximi sequatur ex depositione falsi, ad incurrendam reservationem. Unde si quis in iudicio deponat falsum, absque scientia et sine dolo putans esse verum quod deponit, non peccat, neque incidit in reservationem, etiamsi sequatur grave proximi damnum. Et e converso non cadit sub reservatione, licet graviter peccet, qui falsum scienter et cum dolo deponit, sed e tali depositione non sequitur grave proximi damnum. Qui ferunt fal-

sum testimonium extra iudicium, vel in iudicio non legitimo, a supradicta reservatione remanent exempti, quamvis mortaliter peccent.

Supradictam reservationem incurrunt etiam falsantes Scripturas publicas, quae sunt illae, quae plenam quocumque modo fidem faciunt, et quae ad publicam utilitatem in publicis Archivis, vel cancellariis conservantur. Sic omnes qui falsant publica Instrumenta et alias Scripturas a Notariis, et aliis personis publicis, ut publicae sunt, scriptas vel tantum subscriptas; Scripturas privatas recognitas vel trino teste, vel publico sigillo munitas, libros Parochorum, libros cuiuscumque generis approbatos tamquam legales et fide dignos, hac reservatione sunt innodati.

Notarii, qui scripturas ex publicis Archivis vel Cancellariis desumptas, suisque Originariis non concordantes subscribunt. Insuper qui scripturis publicis, vel existentibus et conservatis in publicis Archivis vel cancellariis addunt, vel ab ipsis aliquid delent, vel literas abradunt, et aliud loco illarum scribunt, ita ut substantia scripturarum mutata sit, et adulterata veritas. Et multo magis, qui quoquomodo illas dilacerant, et discindunt vel furtive et clam subripiunt, vel apud se retinent animo illas celandi vel occultandi. Qui in condendis, scribendis vel rogandis Testamentis, Instrumentis, vel quibuscumque aliis publicis scripturis addunt vel demunt aliquid, quod non sit a disponentibus vel contrahentibus intentum, vel apponunt nomen alicuius absentis, tamquam praesentis, vel datam falsam, aut quocumque alio modo mutant substantiam, sensum et formam publicarum Scripturarum, et veritatem alterant. Qui falsant Sigillum publicum. Qui tandem characterem alienum imitando, effingunt falsas scripturas publicas.

Omnes supradicti tali reservatione noverint ligari, sive sint ipsi, qui quocumque modo falsant, sive sint, qui mandant quocumque modo falsari scripturas publicas. In quam reservationem incurrunt omnes supradicti, licet Scripturis, ut supra falsatis, non inferatur hic et nunc proximo damnum, nec sint in iudicio productae, cum sufficiat solum, quod sint falsatae, quia tractu temporis possunt eaedem in Iudicio deduci, et cum eisdem proximo damnum inferri.

4. *Copula, sive completa cum consanguineis in primo, et secundo gradu, et affinibus in primo, aut cum cognata spirituali, quoad masculos tantum, qui excesserunt decimum quartum annum.*

Haec reservatio comprehendit illos, qui proprio sanguini iniuriam facientes, rem habent cum sibi coniunctis, tam vinculo consanguinitatis, quam affinitatis, non solum si actus et copula fuerit perfecta et consummata, verum etiam si copula fuerit imperfecta non consummata, sed tantum actus inceptus per solam immissionem intra vas: quapropter qui praeparantur ad copulam solum actibus et perfricationibus, huic reservationi non subiiciuntur. Et consanguinei quidem in primo et secundo gradu comprehenduntur hoc casu: affines vero ii tantum, qui sunt primo gradu coniuncti. Insuper hac reservatione innodantur coniuncti etiam

per cognationem spiritualem provenientem ex utroque sacramento Baptismi et confirmationis. Ab hac reservatione tamen excipiuntur mulieres et masculi impuberes, idest illi qui nondum decimum quartum aetatis annum compleverunt; itaut ad incurrendam praesentem reservationem requiratur, et necessaria sit aetas quatuordecim annorum integre completorum; nec sufficit, quod annus decimus quartus sit incaeptus, cum hoc casu non habeatur pro completo.

Quia coniugati, qui gravissimum scelus perfecti incestus committunt cum coniugis consanguineis in primo vel secundo gradu amittunt ius petendi debitum coniugale, ob impedimentum novae affinitatis, supervenientis matrimonio iam contracto; propterea simplices confessarii, quando petunt a Nobis facultatem absolvendi poenitentes ab huiusmodi excessibus, qui sunt Nobis reservati, in primo tantum affinitatis gradu, ut supra explicatum est, petere etiam debent a Nobis facultatem dispensandi poenitentes in fòro conscientiae ad petendum debitum, nisi velint utrumque petere a sede Apostolica. Eodem modo petere debent eamdem facultatem dispensandi mulieres coniugatas, perfectum incestum committentes cum viri sui consanguineis in primo vel secundo gradu. Item petere etiam debent eamdem facultatem respectu virorum incestum perfectum committentium cum uxoris suae consanguineis in secundo gradu: quia licet huiusmodi delict a noluerimus Nobis esse reservata, tamen inducunt in coniugatis impedimentum indicatum petendi debitum. Qui vero confessarii facultatem habent a Nobis absolvendi a reservatis, in similibus tamen ad Nos, ut supra recurrant, nisi specialem facultatem super dicta dispensandi antecedenter a Nobis obtinuerint.

5. *Dilatio executionis piarum voluntatum facta culpabiliter ab haeredibus, legatariis vel executoribus ultra annum a die haereditatis, vel legati pacifice acquisitorum, sub quo comprehendimus etiam Notarios qui de praedictis rogati, illas notificare cancellariae nostrae, seu saltem illarum Nobis aut Vicario nostro Generali extraiudicialem et privatam notitiam facere, ultra annum, a die obitus disponentium, si sint causa mortis, stipulationis vero si sint ex actibus inter vivos, distulerint; ac etiam Parochos et alios Sacerdotes qui huiusmodi pias voluntates conscripserint, vel oretenus coram testibus receperint, et notificare ultra annum distulerint.*

Si haeredes, legatarii et executores qui absque rationabili causa, et culpabiliter differunt executionem piarum voluntatum ultra annum post tempus praescriptum, vel dilationem a disponentibus tam inter vivos, quam causa mortis, iisdem concessam, incidunt in reservationem, qua innodati erunt etiam illi haeredes, legatarii et executores quibus non est tempus praescriptum a disponentibus, et differunt executionem post annum, computandum a die qua pacifice adepti sunt haereditatem vel legatum. Qui autem sunt impotentes solvere in pecunia vel in bonis, excusantur, dummodo tamen non sint in culpa omnisque absit malitiae nota.

Hanc etiam nostram reservationem incurrunt omnes illi Notarii qui de Testamentis et aliis dispositionibus causa mortis in totum vel in partem favore causae piae factis, rogati, si infra annum a die qua decesserunt ex hac vita disponentes ipsi distulerint notificare cancellariae nostrae, vel extraiudicialiter Nobis vel Vicario nostro Generali dictas dispositiones, et mentem dictorum disponentium. Similiter iidem Notarii hac reservatione innodati erunt si supradictae dispositiones per ultimas voluntates non sint factae, sed per contractus et instrumenta inter vivos conditae sint, et a die rogitus earumdem elabatur annus integer et completus, quin dederint nobis aut Vicario nostro generali supradictam extraiudicialem, vel cancellariae nostrae notitiam, ut supra, dictarum piarum voluntatum. Quod dictum est de Notariis, idem proportionaliter dicendum de Parochis aliisque Sacerdotibus, qui ob deficientiam Notariorum, qui de praedictis piis dispositionibus se rogent, easdem scriptas vel oretenus suscipiunt, ita ut incidant in reservationem, si ut supra, notitiam infra annum vel a die obitus in casu ultimarum voluntatum, vel a die statutae dispositionis inter vivos computandum, non dederint.

6. *Absolutio complicis cuiuscumque culpae lethalis in re venerea.* Quia §. *nono*, *tit. VIII. de Sacramento poenitentiae pag.* 18. nostrae Synodi statuimus et decrevimus quod nemo ex habentibus iurisdictionem, tam ordinariam quam delegatam, possit absolvere suum complicem cuiuscumque culpae lethalis in re venerea, eamdem iurisdictionem quocumque modo quo possumus illis etiam per viam reservationis quoad hunc casum limitando, ideo si aliquis confessarius complicem suum in venereis absolvit, peccat mortaliter, et talis absolutio est invalida et nulla, quia a Nobis prohibita; quapropter ad coercenda talia scelera sextum hunc casum reservavimus. Quare confessarii qui ausi fuerint absolvere complices suos in re venerea, in hac comprehenduntur reservatione, idque non solum si cum ipsis rem habuerint, verum etiam si oscula, tactus impudicos, et quoscumque alios actus aut sermones obscaenos, et inhonestos cum eisdem egerint.

Casus reservatus cum censura.

Actiones vel locutiones inhonestae personarum externarum, non conviventium in Monasteriis, habitae cum monialibus vel aliis foeminis conviventibus intra monasteria vel coram ipsis: sub quo casu comprehendimus scribentes, vel mittentes ac scienter ferentes iisdem literas amatorias, sive continentes inhonesta, quibus omnibus hoc casu expressis annectimus excommunicationem ipso facto incurrendam et Nobis reservatam.

Quicumque exterus, sive sit masculus sive femina non convivens in monasteriis Monialium loquutus fuerit de rebus inhonestis vel obscenis, ita ut mortaliter peccaverit, non solum cum Sanctimonialibus professis, verum etiam cum Novitiis vel cum Educandis vel cum aliis feminis, quocumque titulo vel praetextu in monasteriis degentibus aut iisdem audien-

tibus, in hanc incidit reservationem, quamvis eaedem ipsi nihil respondeant. In quam pariter incidunt etiam qui (si viri vel ut supra feminae sint) licet non loquantur de rebus obscoenis, proferunt tamen verba ad captandum inhonestum et illicitum amorem erga seipsos vel alios. Pariter hanc reservationem incurrunt quicumque viri vel feminae, ut supra, scienter literas impuras, inhonestas, obscoenas vel amatorias, idest provocantes ad amorem illicitum, scribunt vel mittunt vel deferunt monialibus vel aliis feminis commorantibus in monasteriis; et multo magis si cum eisdem quemlibet actum inhonestum egerint, vel cum exteris, sed ad earumdem aspectum: et nomine actus inhonesti intelligitur quidquid externe contra castitatis virtutem agitur. Qui omnes, ut supra, eo ipso, quod talia scelera commiserint, excommunicatione Nobis pariter reservata innodantur et alligantur.

ELENCO DE' CASI RISERVATI AL VESCOVO
NELLA CITTÀ E DIOCESI DI LIVORNO.

1. Blasphemia in Deum, B. Virginem, vel Sanctos ex consuetudine quinquies prolata, quam duo saltem audierint.

2. Homicidium voluntarium, quoad committentes et mandantes.

3. Incestus quoad masculos in primo, et secundo consanguinitatis, et in primo affinitatis gradu ortae ex copula licita, sive illicita post decimum quartum annum commissus.

4. Bestialitas, et sodomia tam activa, quam passiva.

5. Esus carnium in diebus prohibitis *ab Ecclesia.*

6. Haebreorum ritibus cooperatio malitiosa.

7. Suffocatio puerorum, sub quo casu comprehenditur eorumdem detentio sine capsula in lecto ante annum completum.

8. Falsum testimonium in iudicio scienter factum cum detrimento proximi, aut similis publicarum scripturarum falsificatio.

9. Dilatio exequutionis piarum voluntatum culpabiliter facta ab iis, qui ad eam quomodocumque tenentur ultra annum.

Excommunicationes Liburnensi Episcopo reservatae.

1. Contra eos, qui verba Sacrae Scripturae ad obscoena, et impios superstitiones diabolicas, incantationes, divinationes, et libellos famosos detorquent.

2. Contra eos, qui Iudaeorum opera ad sortes divinatorias, vel rem magicam, aut actionem quamqumque superstitiosam, seu ad maleficia, et veneficia conficienda vel dissolvenda utuntur.

3. Contra eos, qui constituunt ad sançtam Concilii mentem eludendam simulata, et ficta Patrimonia.

4. Contra Sponsos, qui ante celebrationem Matrimonii copulam habent, nec non eorum parentes, seu consanguineos praedictam copulam vel horum cohabitationem, et pernoctationem scienter permittentes.

5. Contra eos, qui falsum impedimentum excaecato animo ad retardandum, vel impediendum matrimonium scienter, ac malitiose proponunt.

6. Contra Haeredes, consanguineos, et affines Parochi defuncti, qui audent aliquid ex iis quae pertinent ad Ecclesiam ex Aedibus illius amovere praesertim scripturis; nec non qui incidunt seu incidere mandant, tam arbores fructiferas, quam infructiferas in Ecclesiae praediis existentes, etiam si ceduae fuerint, Parocho aegrotante.

7. Contra Notarios non significantes, nec tradentes Episcopo seu Vicario Generali copiam Legatorum Ecclesiis, aliisque locis Piis, aut Christi pauperibus, vel quocumque modo ad pias causas relictorum in testamentis, aliisque voluntatibus intra duos menses a die, qua de ipsis rogati fuerint.

8. Contra colloquentes cum Sanctimonialibus de rebus obscoenis, actusque coram eis inhonestos perpetrantes, impurasque literas eisdem scribentes, qui (si fuerint Clerici suspensionis poenam) si laici excommunicationis sententiam ipso facto incurrunt.

9. Contra eos, qui puellam aliquam virginem, ficta spe, falsaque fide data de Matrimonio secum contrahendo, seducunt, et violant.

ELENCO DE' CASI RISERVATI AL VESCOVO
NELLA CITTÀ E DIOCESI DI MODIGLIANA.

1. Blasphemia in Deum, B. Virginem, et Sanctos.

2. Juramentum falsum in quocumque iudicio prolatum.

3. Peccatum quodcumque venereum cum brutis, Sodomia proprie, vel improprie dicta etiam non consumata, et copula carnalis cum infidelibus etiam non consumata, quoad mares tantum.

4. Lenocinium in uxorem, Filiam, Sororem, vel alias honestas foeminas sub cura lenocinantium viventes.

5. Incestus in primo, vel secundo Consanguinitatis, et in primo Affinitatis gradu, nec non copula carnalis inter cognatos spirituales, et culpabiliter inter coniuges impedita procreatio quoad mares tantum.

6. Violenta Virginis defloratio etiam cum promissione futuri matrimonii.

7. Impia percussio Parentum, vel gravis illis praesentibus illata verborum contumelia, vel eorum derelictio culpabilis absque solatio, et subsidio pro cuiusque filii viribus in gravi necessitate, seu infirmitate.

8. Homicidium voluntarium, vel mutilatio, vel ossium fractio, vel lethale vulnus, nec non abortus studiosa procuratio tam animati, quam inanimati foetus etiam non sequuto effectu, et ad ea scelera mandatum, consilium, auxilium, imperium, non exclusa culpa illius, qui cum posset, et deberet, non prohibuerit.

9. Negligentia culpabilis parentum, et in eorum defectu propinquorum, tutorum, Dominorum in edocendis de mysteriis, ac primis elementis

Fidei Catholicae filiis, pupillis, famulis, famulabus, et quibuscumque aliis in eorum domibus habitantibus, vel si ad id minus idonei fuerint, non mittendo eos ad Ecclesiam, non vigilando, an reapse ad Ecclesiam conveniant, ut in Doctrina Christiana erudiantur, statim ac annos quinque aetatis compleverint usque ad annum decimum octavum.

10. Detentio infantium in lecto ante annum completum sine debita, ac sufficienti cautione ad periculum suffocationis evitandum.

Nota. Confessarii habentes a Nobis facultatem absolvendi a Casibus reservatis teneantur certiores reddere de reservatione poenitentes qui in aliquem casum reservatum inciderint.

Incidant ipso facto in Excommunicationem.

11. Suffocantes infantem ex causa detentionis in lecto ante annum expletum sine debita, ac sufficienti cautione.

12. Vir, et foemina, qui Parochum invitum, et repugnantem suo matrimonio assistere cogunt vi, vel fraude, et testes huiusmodi, nec non consilium, sive auxilium modo quocumque praestantes.

13. Ablatio, et occultatio, vel indebita retentio Scripturarum, seu Librorum spectantium ad Archivia Episcopalia, vel ad Ecclesias, et Loca Pia quaecumque, nec non iniusta occupatio bonorum, aliorumque iurium ad dictas Ecclesias, et Loca Pia pertinentium.

Incidant ipso facto in suspensionem a divinis

Parochi qui tertiam noctem continuam transegerint extra Paroeciam absque Nostra licentia.

Capellani rurales per Nos approbati, qui in die festo, verae necessitatis causa cessante sine licentia nostra, vel Vicarii nostri Generalis bis intra annum omiserint celebrare in Ecclesiis sibi assignatis, seu omiserint, quando eae Ecclesiae distent ab Ecclesia Parochiali per sex Festa de praecepto etiam non continua intra Annum edocere pueros Christianam doctrinam, per decem Missas praemittere recitationem cum populo alta voce actuum Virtutum Theologalium, et per octo brevem, facilemque Evangelii explanationem ab Altari pronunciare, saltem eam legentes manuscriptam, aut typis impressam.

Omnes in Sacris Ordinibus constituti, qui negotiationi per sacros Canones vetitae operam dederint per se, sive per alios.

Habent facultatem absolvendi a suprodictis casibus.

Ab omnibus Vicarius noster Generalis, non autem delegandi absolutionem a II. XI et XIII., nisi absentibus nobis a Dioecesi, et tunc toties quoties occurrat.

Ab omnibus sine Censura Canonicus Poenitentiarius Ecclesiae Cathedralis.

A I III IV V, et X Parochi, Examinatores Pro-Synodales, et Vicarii Foranei.

Circa quos decem sine Censura sublatam volumus omnem reservationem in diebus solemnioribus, eorumque Vigiliis Paschatis, Pentecostes, SS. Apostolorum Petri, et Pauli, S. Stephani P. et M. pro Civitate Mutilana. Assumptionis B. Mariae Virginis, Omnium Sanctorum, et Nativitatis D. N. Jesu Christi, et circa etiam reliquos tres cum Censura sublatam Volumus reservationem in Confessionibus Sacramentalibus, quae fiunt intuitu satisfaciendi praecepto Paschali, nec non in die, et in pervigilio, quo in Cathedrali, vel Parochiali Ecclesia habebitur annua Communio generalis legitime instituta cum Indulgentia Plenaria, sicut et in die, eiusque pervigilio, quo per Nos erit impertienda Benedictio Papalis relate semper ad Civitatem, et Loca queis habebitur Communio generalis, et Papalis Benedictio. Insuper eam pari modo sublatam Volumus occasione Confessionis generalis, quae fiat a quacumque persona intuitu suae primae Sacramentalis Comunionis, vel proximae sui status mutationis, vel periculosi morbi, quo sit affecta, nec non absque ullo intuitu quando necessaria iudicetur a Confessario pro poenitentis quiete, ac spirituali salute.

INDICE

Al benigno Lettore. . . . . Pag. III
LIBRO PRIMO. Degli atti umani. . . . . » 1
della divisione degli atti umani . . . . » 2
del volontario e delle sue divisioni . . . . » 3
Regole per conoscere quando il volontario in causa sia ec. » 4
del libero ossia della libertà . . . . » 5
degli ostacoli al volontario . . . . » 7
della ignoranza . . . . « 10
della bontà o malizia degli atti umani. . . . . » 12
degli atti indifferenti . . . . » 15
del merito . . . . » 16
Della coscienza e sue specie . . . . » 17
della coscienza vera o retta ed erronea . . . . » ivi
della coscienza perplessa . . . . » 18
della coscienza dubbia . . . . » 19
della coscienza probabile . . . . » 21
de' sistemi della morale . . . . » 22
della coscienza scrupolosa . . . . » 24
dei rimedi per gli scrupoli. . . . . » 25
della regola estrinseca ec. ossia delle Leggi. . . . . . » 26
della divisione della legge . . . . » 28
della obbligazione delle leggi. . . . . » 34
della forza della legge penale . . . . » 35
delle leggi fondate sulla presunzione . . . . » 37
degli ostacoli all' osservanza della legge . . . . » 38
dei sudditi della legge . . . . » 40
della interpetrazione delle leggi e dell' epicheia. . . . . » 44
regole ec. per bene interpetrare le leggi . . . . » 46
della cessazione delle leggi . . . . » 47
dei modi per cui cessa la legge . . . . » 48
della causa richiesta per dispensare ec. . . . . » 53
de' casi per cui cessa la dispensa e del privilegio . . . » 56
delle regole per intendere i privilegi . . . . » 57
de' capi per cui cessa il privilegio . . . . » 38
Del vizio in genere e della superbia . . . . » 60
dell' avarizia e della lussuria. . . . . » 61
degli atti compiti della lussuria . . . . » 62
del peccato contro natura . . . . » 63
della sodomia e della bestialità . . . . » 66
degli atti incompleti della lussuria . . . . » 67
teorie riguardo ai coniugati . . . . » 69

Regole a spiegare ec. i peccati d'impurità . . . . Pag. 72
del peccato dell'ira, e della gola . . . . » 75
del peccato dell'invidia . . . . » 77
del peccato dell'accidia . . . . » 78
del peccato in generale e sue divisioni . . . . » 79
del peccato mortale . . . . » 80
del peccato veniale . . . . » 83
de' peccati di pensiero . . . . » 84
della distinzione numerica de' peccati . . . . » 87
della distinzione specifica ec. . . . . » 90
quesiti dilucidanti la distinz. specifica ec. . . . . . . » 92
delle circostanze de' peccati . . . . » 99
della maniera ec. per ben confessarsi . . . . » 101
appendice de' recidivi, abituati ec. . . . . » 102
dell'occasione peccaminosa . . . . » 105
nuova divisione de' peccati. . . . . » 109
LIBRO SECONDO. Delle virtù. . . . . » 111
della fede teologica . . . . » 112
de' vizi opposti alla fede . . . . » 117
dell'eresia e pene di essa . . . . » 118
dell'obbligo di denunziar gli eretici ec. . . . . » 120
della comunicazione con gli Ebrei . . . . » 122
dei libri proibiti. . . . . » 123
delle classi de' libri proibiti . . . . » 124
de' requisiti ad incorrerne le pene ec. . . . . » 125
della speranza. . . . . » 127
della carità . . . . » 128
della carità verso il prossimo . . . . » 130
principii e regole intorno alla carità verso il prossimo . » 131
della correzione fraterna . . . . » 134
de' vizi opposti alla carità e primo dell'odio. . . . . » 136
della discordia, contesa e scisma . . . . » 139
della guerra, rissa, sedizione e del duello . . . . . » 141
dello scandalo. . . . . » 142
dello scandalo passivo . . . . » 146
della cooperazione all'altrui peccato . . . . » 148
Della virtù della Religione e de' primi atti di essa . . . » 149
della lode di Dio. . . . . » 152
del modo di sodisfare all'uffizio divino . . . . » 155
delle cause esimenti dall'uffizio divino. . . . . » 158
privilegi dei Regolari circa il divino uffizio . . . . . » 160
del voto. . . . . » 161
delle varie specie del voto . . . . » 163
dell'obbligazione del voto . . . . » 166
de' modi o capi per cui cessa il voto . . . . » 168

del giuramento . . . . Pag. 172
delle specie del giuramento . . . . » 176
degli obblighi del giuramento promissorio . . . . » 178
de' modi per cui cessa il vincolo del giuramento . . . » 181
degli equivoci e restrizioni mentali . . . . » ivi
de' vizi opposti alla Religione . . . . » 183
della superstizione . . . . » ivi
della tentazione di Dio, e della bestemmia . . . . . . » 185
del Sacrilegio. . . . . » 186
del sacrilegio reale . . . . » 187
del sacrilegio locale e personale. . . . . » 191
della Simonìa. . . . . » 195
delle specie della simonia . . . . » 196
delle pene contro la simonia reale . . . . » 197
delle pene contro la simonia confidenziale. . . . . . . » 199
dell' assoluzione dalle dette pene . . . . » ivi
della restituzione per la simonia. . . . . » 200
Delle virtù cardinali o morali . . . . » 201
LIBRO TERZO. Della giustizia . . . . » 202
delle virtù connesse colla giustizia . . . . » 204
del gius e delle sue specie . . . . » 205
delle cose di che possiamo aver dominio . . . . » 208
de' beni de' figli di famiglia . . . . » ivi
de' beni delle mogli . . . . » 209
de' beni degli ecclesiastici . . . . » 210
de' modi per cui può acquistarsi il dominio ec. . . . . . » 211
de' requisiti per la prescrizione ordinaria . . . . . . » 214
de' requisiti ec. per la straordinaria . . . . » 216
della interruzione della prescrizione. . . . . » ivi
dei contratti e loro requisiti . . . . » 217
della divisione de' contratti . . . . » 220
de' contratti gratuiti e della promessa . . . . » 223
della donazione . . . . » ivi
del precario . . . . » 224
del comodato e del deposito . . . . » 225
del mandato . . . . » 226
dei Testamenti . . . . » 227
dei fedecommessi, codicilli e legati . . . . » 228
de' capi per cui cessa il legato . . . . » 230
degli Eredi . . . . » 231
della divisione ec. e degli esecutori testamentarii . . . » 232
de' contratti onerosi e della compra e vendita . . . . » 233
degli obblighi del venditore e del compratore . . . . . » 236
del contratto moatra e monopolio . . . . » 237
della negoziazione . . . . » 238

Del mutuo e dell' usura . . . . Pag. 240
CORALLARIO SULL' USURA . . . . » 242
della scommessa e del giuoco . . . . » 249
della locazione e conduzione . . . . » 252
dell' enfiteusi e feudo . . . . » 253
del pegno, ipoteca, assicurazione, pagherìa ec. . . . . » 254
del cambio e del censo . . . . » 256
della società ec. . . . . » 259
Della restituzione e radici di essa . . . . » 260
della prima radice della restituzione . . . . » 261
della seconda radice della medesima . . . . » 263
del furto e della rapina. . . . . » 264
de' furti dei servi, de' figli e delle mogli . . . . » 265
quando il lieve furto possa esser mortale . . . . » 267
quando il furto sia senza peccato . . . . » 268
della terza radice della restituzione . . . . » 269
de' cooperatori o concause a furti o danni. . . . . . . » 270
de' requisiti perchè le dette concause siano tenute ec. . . » 273
dell' ordine circa al restituire. . . . . » 274
della quarta radice della restituzione . . . . » 275
del tempo in che devesi restituire e delle cause scusanti . » 276
dell' ordine da tenersi nel pagare i debiti. . . . . . . » 280
dell' obbligo di restituire pe' danni dell' anima . . . . » 281
della restituzione per l' omicidio e mutilazione . . . . » 282
della restituzione per lo stupro . . . . » 284
della restituzione per l' adulterio. . . . . » 286
della restituzione per le gabelle . . . . » 287
della lesione ec. per la contumelia . . . . » 289
della lesione ec. con la detrazione . . . . » 290
degli obblighi dei detrattori . . . . » 292
del libello famoso, dubbio, giudizio temerario ec. . . . » 294
della sussurrazione, e del segreto . . . . » 296
LIBRO QUARTO. Del precetto di santificare le feste . . » 298
dell' obbligo di astenersi dalle opere servili . . . . . » 301
delle cause che ne scusano. . . . . » 302
del precetto di ascoltare la Messa . . . . » 304
delle cause che scusano da questo precetto . . . . . » 307
degli obblighi o doveri de' figli verso i genitori, . . . » 308
degli obblighi de' genitori verso i figli. . . . . » 309
degli obblighi scambievoli dei coniugati . . . . » 311
degli obblighi scambievoli dei servi e de' padroni . . . » 312
dell' omicidio e sue specie . . . . » 313
dell' aborto . . . . » 314
Del digiuno e sue specie . . . . » 315
della prima condizione del digiuno . . . . » 317

Delle cause per cui si possono usar cibi proibiti . . . . Pag. 317
Del secondo requisito, ossia dell' unica refezione . . . » 319
della colazione vespertina . . . . » 320
del terzo requisito del digiuno e delle cause che ne scusano » 321
Dello stato Religioso . . . . » 324
del voto di obbedienza . . . . » 325
del voto di povertà . . . . » 326
del voto di castità . . . . » 329
delle pene contro le donne che violano la claus. de Relig. » 332
delle pene contro i violanti la clausura delle monache. . » 333
Notizie intorno ai privilegi bollati de' Regolari. . . . » 334
de' privilegi non bollati ossia degli oracoli di viva voce . » 335
della comunicazione de' privilegi. . . . . » 336
della interpetrazione dei detti privilegi . . . . » 337
de' casi in cui i Regolari son soggetti a' Vescovi . . . » 339
Dello stato de' Chierici . . . . » 341
de' benefiziati e specie dei benefizi . . . . » 342
de' modi per cui acquistansi i benefizi e primo della elezione. » 344
della presentazione . . . . » 345
della libera collazione . . . . » 346
degli altri modi per cui ec. e di quelli per cui vacano. . » 348
delle cose da osservarsi da chi elegge ec. o dà benefizi . . » 349
degli obblighi de' benefiziati . . . . » 350
degli obblighi de' benefiziati addetti al coro . . . . . » 351
degli obblighi de' benefiziati con cura di anime . . . . » 353
Del giudizio e sue specie . . . . » 357
della inquisizione . . . . » 358
del Giudice ec. . . . . » 359
dei requisiti del giudice . . . . » 361
dell' accusa giudiziale e denunzia . . . . » 365
dei Testimonii . . . . » 366
dell' accusato e del reo . . . . » 369
degli Avvocati, Procuratori, e Notari . . . . » 371
degli obblighi de' Segretari, Istruttori ec. . . . . . . » 372
LIBRO QUINTO. De' Sacramenti in generale . . . . . . » 373
della materia e forma de' Sacramenti . . . . » 375
dell' intenzione e sue specie . . . . » 377
del ministro e del soggetto de' Sacramenti . . . . . . » 378
degli effetti de' Sacramenti . . . . » 380
de' sacramentali e del Battesimo. . . . . » 382
della materia e forma del Battesimo . . . . » 383
della forma e del ministro di questo Sacramento . . . » 384
del soggetto del Battesimo . . . . » 385
degli effetti e delle cerimonie del Battesimo solenne . . » 386
della Cresima, forma e ministro di questo Sacramento. . » 389

Del soggetto di questo Sacramento . . . . Pag. 390
degli effetti della cresima e del Padrino . . . . » 391
Del Sacramento e degli effetti dell'Eucaristia . . . . . . » 392
della materia di questo Sacramento . . . . » 394
della forma di questo Sacramento . . . . » 395
del ministro della Eucaristia . . . . » 397
Maniera di comunicare i fedeli fuor della Messa . . . . . » 399
del soggetto e delle disposizioni a ricever questo Sacram. . » 401
dell'obbligo di ricever l'Eucaristia . . . . » 405
dell'Eucaristia come Sacrifizio . . . . » 407
del valore e frutto della Messa . . . . » 409
dell'applicazione della Messa . . . . » 410
dell'obbligo di celebrare la s. Messa . . . . » 413
del tempo di celebrare la Messa . . . . » 414
del luogo di celebrare la Messa . . . . » 416
delle cose richieste per la lecita celebrazione . . . . . » 417
della osservanza delle Rubriche . . . . » 420
delle Messe che debbono e posson leggersi nelle altrui chiese. » 422
Appendice degli Oratorii privati . . . . » 424
LIBRO SESTO. Del Sacramento della penitenza . . . . . » 428
della materia di questo Sacramento . . . . » 430
della materia prossima e della contrizione . . . . » 431
del proposito e della confessione . . . . » 434
della integrità della confessione . . . . » 436
del precetto della confessione . . . . » 437
della Sodisfazione . . . . » 438
della forma di questo Sacramento . . . . » 441
del ministro della penitenza e de' requisiti di esso . . . » 443
de' requisiti per la lecita amministrazione ec. e della scienza » 448
della prudenza del Confessore . . . . » 449
de' difetti che possono accadere nel Confessore . . . . . » 452
della probità richiesta nel Confessore . . . . » 453
del Sigillo sacramentale . . . . » 454
delle Bolle *contro i sollecitanti* . . . . » 457
Appendice delle Indulgenze . . . . » 461
del giubileo, e del compostellano, e del Romano . . . . » 464
del giubileo straordinario . . . . » 465
Del Sacramento dell'estrema Unzione . . . . » 467
del ministro di questo Sacramento . . . . » 469
della materia si prossima che remota di questo Sacramento. » 470
della forma di questo Sacramento . . . . » 471
del soggetto di questo Sacramento . . . . » 472
del sacramento dell'Ordine . . . . « 473
degli ordini in particolare . . . . » 474
del ministro dell'Ordine . . . . » 477

Del soggetto . e de' requisiti per ordinarsi . . . . Pag. 479
delle pene per le male ordinazioni . . . . » 482
Degli Sponsali . . . . » 484
della divisione degli sponsali . . . . » 485
degli effetti degli sponsali . . . . » 486
delle cause per cui si possono sciogliere gli sponsali . . » 487
regole intorno agli sponsali e matrimonii condizionati . » 489
del matrimonio e beni di esso . . . . » 490
della indissolubilità del matrimonio . . . . » 491
dello scioglimento del matrimonio quoad thorum . . . . » 492
dell' uso del matrimonio . . . . » 494
degli impedimenti impedienti il matrimonio . . . . . . » 498
degli impedimenti dirimenti il matrimonio . . . . . . » 502
delle dispense dagli impedimenti dirimenti . . . . . . » 514
del modo di chieder le dispense matrimoniali . . . . . » 515
del modo di convalidare i matrimonii nulli . . . . . . » 518
Della riserva e da chi può imporsi . . . . » 519
delle condizioni richieste per la riserva . . . . » 521
quando gl' inferiori possono assolvere dai riservati direttam. » ivi
dell' assoluzione indiretta . . . . » 525
Delle censure in generale . . . . » 526
delle condizioni ad incorrer le censure . . . . » 527
dell' assoluzione dalle censure . . . . » 528
della Scomunica e sue specie . . . . » 535
della scomunica maggiore e minore . . . . » 536
degli effetti della scomunica maggiore . . . . » 539
dei monitorii, e della scom. contro i percussori de' Chierici. » 542
della Sospensione . . . . » 544
dell' interdetto e sue specie . . . . » 546
de' modi per cui cessa l' interdetto . . . . » 548
della cessazione a divinis, *deposizione, e degradazione* . » ivi
della irregolarità e suoi effetti . . . . » 549
delle irregolarità per delitto e condizioni ad incorrerle . » 550
della irregolarità per l' uccisione e mutilazione . . . . » 551
della irregolarità per l' infamia . . . . » 553
della irregolarità per la violazione delle censure . . . » 554
della irregol. per la iterazione del Battesimo e per la mala ec. » 555
Della irregolarità pel esercizio dell' ordine . . . . . . » 556
delle irregolarità per difetto di vita . . . . » 557
delle irregolarità per difetto di nascita . . . . » 559
delle irregolarità per difetto di lenità . . . . » 560
de' modi per cui tolgonsi le irregolarità . . . . » 561
Regole sulle dispense dalle irregolarità . . . . » 563
Appendice. Scomuniche della Bolla della cena. . . . . . » 565
di altre scomuniche fulminate da s. Canoni. . . . . . . » 567

Scomuniche contro i Prelati, e contro i chierici secolari e Reg. Pag. 572
scomuniche contro i soli Regolari . . . . » 573
scomuniche non riservate contro tutti . . . . » 574
scomuniche non riservate contro i Regolari . . . . . » 576
sospensioni contro gli ecclesiastici in generale . . . . » 577
sospensioni contro i Regolari. . . . . » 579
sospensioni contro i Vescovi . . . . » 580
Appendice di varii privilegi conceduti ai Regolari . . . » *ivi*
Appendice delle proposizioni condannate. . . . . » 583
Appendice de' casi riservati in varie Diocesi di Toscana . » 592

RETTIFICAZIONI.

		ERRORI	CORREZIONI
Pag. 2.	Li. 28.	perciò distinguonsi	e questi distinguonsi
7.	19.	il volontario	l' involontario.
10.	33.	*Deus est colendum*	*Deus est colendus.*
11.	25.	nell' igorare	nell' ignorare
13.	11.	pricipalmente	principalmente.
16.	1.	Innocenzio II.	Innocenzio XI.
—	24.	*contraro*	*contrario.*
27.	12.	possiamo obbedire	possiamo e dobbiamo obbedire,
—	27.	almeno riguardo a quelle	anche riguardo a quelle
31.	11.	*et subbscriptione.*	*et subscriptione.*
35.	23.	a indicar legge, così	a indicar legge e consiglio, così
38.	21.	la proibisce, perchè non	pur proibisce che si ponga
41.	38.	*Mediolani sum ieiuno*	*Mediolani sum non ieiuno*
47.	31.	*et intentione legis*	*et intentioni legis*
50.	38.	Superiore a tempo e per	dal Superiore e per giusta
52.	32.	di evidente utilità e dove	di evidente utilità a breve tempo, e dove
62.	31.	contra iustiam	contra iustitiam
72.	23.	qui solus habet	qui solum habet
—	17.	Quod ad	Quoad sponsos.
—	32.	erga filios iustiae,	erga filios iustitiae
73.	32.	usum habentes licet	usum habentis licet.
75.	14.	una vendetta con troppa	una vendetta giusta con troppa
83.	20.	damnum, occassio,	damnum, occasio.
85.	4.	*communior et verosimilior*	*communius et verosimilius*
96.	1.	da caso a saso è	da caso a caso è
102.	31.	la dispozione del	la disposizione del
103.	2.	l' abituato fragilisimo	l' abituato fragilissimo.
119.	11.	seu haerecticus	seu haereticus
123.	25.	dentori ec de' libri	detentori ec.
—	35.	*suspicionem legerit*	*suspicionem damnata legerit*
131.	5.	*hominum condictione*	*hominum conditione*
134.	35.	Questa specie di	Questa correzione
138.	16.	di quelle che *orrent*	di quelle che *horrent*
143.	16.	chi dispinge, od	chi dipinge, od espone
892.	11.	la conserva, e dà questo;	la conserva e dà gusto;
604.	41.	deferentes aesdem	deferentes easdem